



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Il bene comune tra scienza e senso comune

Linguaggi, concezioni ed esperienze

Dottorato di Ricerca in Linguaggi Politici e Comunicazione

XXVI Ciclo

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Sapienza Università di Roma

Candidata

Francesca Belotti

Tutor

Prof.ssa Maria Stella Agnoli

Prof.ssa Paola Marsocci

Prof. Mario Morcellini

Anno Accademico 2013/2014



*Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.*

(Dante Alighieri, *Divina Commedia. Inferno*, Canto XXVI, vv. 118-120)

INDICE

Introduzione - Il “fiume carsico” dei beni comuni	7
PARTE PRIMA - Dai beni comuni al bene comune: un approccio teorico	15
Capitolo I - I beni comuni nelle Scienze giuridiche	15
1. L'appartenenza collettiva nel Diritto romano.....	15
2. Il sistema medievale e la centralità dei <i>commons</i>	21
2. I beni comuni in Età moderna e contemporanea	25
3. I beni comuni nel costituzionalismo democratico: i lavori della Commissione Rodotà	31
3.1. Beni pubblici ≠ beni comuni.....	36
3.2. La Costituente dei beni comuni	41
4. Del nesso tra beni comuni e diritti fondamentali.....	45
4.1. Diritti fondamentali e beni corrispondenti.....	48
4.2. Perché “costituzionalizzare” i beni comuni	53
Capitolo II - I beni comuni nelle Scienze socio-economiche	55
1. Beni non escludibili ma rivali: il problema dell'esauribilità	55
2. Dicotomia pubblico-privato: modelli di gestione a confronto.....	57
3. Dal “dilemma del prigioniero” alla cooperazione: una terza via possibile	62
Capitolo III - I beni comuni nelle Scienze sociali e politiche	70
1. La partecipazione politica al bene comune.....	70
1.1. Esperienze di partecipazione e/o autogoverno in Italia	73
1.2. La partecipazione nel sistema costituzionale italiano: cenni	76
2. La costruzione sociale del bene comune	81
2.1. Il bene comune come “tensione a...”	84
2.2. Quale comunità?	90
2.3. Costruire il proprio bene comune	100
3. Comunicazione e democrazia: per una nuova etica del discorso politico	103
4. Quale comunicazione per il bene comune?	106
Intermezzo - Per una definizione stipulativa ed esplicativa di “bene comune”	110
1. L'ambito di applicazione della definizione	110
1.1. Quali beni comuni?	110
1.2. Beni o risorse comuni?	112
1.3. Definizione stipulativa ed esplicativa di “bene comune”	113
2. Per una traduzione empirica del concetto “bene comune”	114
2.1. Le dimensioni di significato	115
2.2. Gli indicatori	116

PARTE SECONDA - Caso di studio: il referendum per l’“Acqua Bene Comune”	121
Capitolo I - Il referendum del 12 e 13 giugno 2011	121
1. Premessa. Perché l’acqua?.....	121
2. Il casus belli aquae e le ragioni del Comitato Promotore	125
3. La scelta dell’istituto referendario	128
Capitolo II - Il <i>mainstream</i> a giudizio	131
1. Le “cattive prassi” della comunicazione politica	131
1.1. La normativa di riferimento: pregi e difetti	131
1.2. Le professioni comunicative tra crisi e responsabilità.....	144
2. Il <i>mainstream</i> si è comportato da <i>mainstream</i> ?.....	147
2.1. Una televisione latitante.....	148
2.2. Una stampa sbrigativa.....	156
2.3. Considerazioni al margine di un <i>mainstream</i> carente.....	158
Capitolo III - L’acqua è anche mia!.....	162
1. Problema d’indagine e disegno della ricerca	162
1.1. Ipotesi-guida e analisi del questionario	163
1.2. Strategia di campionamento e selezione dei casi.....	170
2. Modello-guida per l’analisi	173
3. Un identikit ragionato degli intervistati.....	180
3.1. Il profilo culturale, politico e sociale	180
3.2. Atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico “contingente”	186
3.3. Fruizione mediale a scopo informativo “contingente”	193
3.4. Contesto di appartenenza territoriale	215
3.5. Maturazione del voto e influenza interpersonale	219
3.6. Slogan e parole-chiave della campagna referendaria	221
Capitolo IV - Dall’acqua al bene comune: i significati di senso comune.....	225
1. Le motivazioni a votare Sì al referendum: tematiche generali e ragioni specifiche.....	225
1.1. Motivazioni di scenario	225
1.2. Ragioni specifiche.....	234
2. La rilevanza degli indicatori dell’essere “bene comune” nelle concezioni degli intervistati	245
3. Una lettura per ipotesi-guida	249
4. “Brainstorming” dei significati attribuiti al bene comune.....	263
4.1. I contesti d’uso delle parole-chiave più significative	265
4.2. Associazioni tra parole-chiave.....	269
4.3. Confronti tra coppie di parole- chiave	276
4.4. Analisi delle specificità.....	280

Conclusioni e prospettive	286
Appendice - Tra <i>buen vivir</i> e <i>bene comune</i>	292
1. Perché parlare di <i>buen vivir</i> ?	292
2. Genealogia del concetto e processi costituenti	293
2.1. La fase destituente: l'impugnazione dal basso del modello neo-liberista	294
2.2. La fase costituente: il cammino giuridico-politico verso le Assemblee	299
3. Il <i>buen vivir</i> nelle Costituzioni latinoamericane: la semantica attuale del concetto.....	300
4. La retorica del <i>buen vivir</i>	305
4.1. La dimensione ecologica	306
4.2. I profili economici	309
4.3. Una proposta socio-politica	310
5. La disputa sul <i>buen vivir</i> : neologismo o concetto ancestrale?.....	313
6. Bene comune - <i>buen vivir</i> : un rapporto “andata e ritorno”	317
6.1. Bene comune / <i>buen vivir</i>	317
6.2. <i>Buen vivir</i> / bene comune.....	324
Riferimenti bibliografici	327
Allegato A- Questionario	347

Introduzione - Il “fiume carsico” dei beni comuni

La modernità ha negato per lungo tempo l'esistenza di tradizioni, e dunque modelli, che sono altro da sé; li ha dimenticati e oscurati nelle narrazioni e visioni del mondo dominanti, attraverso processi di astrazione che hanno condotto a istituti quali la *proprietà*, la *sovranità* e la *rappresentanza dell'interesse generale*, in cui però, dietro ai principi di esclusività e assolutezza, si celano profonde contraddizioni. Per economia della trattazione non si approfondirà la complessità delle cause o degli effetti di tali processi¹; tuttavia, scegliamo di aprire questo lavoro con un riferimento alle finzioni e astrazioni della modernità perché la crisi che oggi investe ogni ambito della vita umana (politico, economico, sociale e culturale) parla della necessità di mettere in discussione il progetto moderno e i suoi istituti. È in questo contesto, infatti, che i modelli e le tradizioni nascoste riaffiorano, con una portata innovatrice che lascia intravedere cambiamenti forse auspicabili.

Così accade per i beni comuni che sono entrati recentemente nel vocabolario corrente degli italiani, sulla spinta soprattutto del referendum per l'“Acqua Bene Comune” del giugno 2011. Certo non mancavano tra le voci dei dizionari scolastici, ma simili a un “fiume carsico” avevano continuato a scorrere sotterranei per poi riemergere con forza in superficie appena trovata una falda aperta, appunto il referendum. Questo lavoro di ricerca è orientato, dunque, ad elaborare una più integra concettualizzazione della nozione di “bene comune”, sulla spinta di curiosità e riflessioni riguardanti il più ampio contesto socio-politico attuale, a cui in premessa si rende opportuno qualche riferimento per capire se e in che misura i beni comuni mettano in discussione alcune architravi concettuali del nostro tempo.

Anzitutto, la *proprietà*. È innegabile che «i rapporti di proprietà costituiscono le relazioni di potere che infrastrutturano la modernità»: tanto sul piano individuale, quanto su quello sociale, essi sono divenuti preponderanti nella definizione della sfera di potere e libertà di ogni persona². L'individuo sembra non essere più connotato dall'*essere* ma dall'*avere*, e rimane invischiato in forme di «dominio impersonale» ormai normalizzate le quali, pur

¹ Un contributo interessante sul tema è offerto da Elisa Olivito, la quale rende conto di come il ricorso alla finzione e all'astrazione nel diritto ribadisca il legame indissolubile tra il fenomeno giuridico e la realtà sociale: l'uso di stratagemmi o istituti fittizi dipende dalle esigenze che in realtà vi danno vita. Cfr. E. OLIVITO, “Le parole e le cose”: appunti sulle finzioni nel diritto, in «Diritto pubblico», 2,2009, pp. 513-588.

² Cfr. M. HARDT, A. NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2009, p. 79.

essendo intangibili, regolano la quotidianità³. La centralità attribuita alla proprietà, all'interno del sistema di valori personali e sociali della modernità, ha facilitato non solo l'espansione del capitalismo, ma anche la diffusione dell'individualismo, inteso quest'ultimo come tendenza generale a far prevalere gli interessi personali sulle esigenze della collettività, ovvero come inclinazione individuale dei singoli a considerarsi indipendenti dal proprio gruppo sociale.

Si è venuta, così, delineando una «cattiva infinità di un presente serializzato» in cui il soggetto sposta l'orizzonte della desiderabilità sempre in avanti, in una continua insoddisfazione personale e in un'asintotica felicità, all'interno di un ordine sociale sempre più diseguale, prodotto proprio dalla tensione all'accumulo e dalla retorica proprietaria⁴. Complice il populismo mediatico e culturale che ormai supera la fase della mera manipolazione del consenso, e anzi costituisce a monte i desideri dei soggetti, non limitandosi più ad orientarli a valle. D'altronde, lo stesso modello statale collude con l'espansione capitalistica, di cui l'«individualismo liberale borghese a sfondo accumulativo» rappresenta «il necessario sostrato esistenziale»⁵.

A questa logica dell'«avere» e al modello dell'accumulazione, il comune contrappone invece la dimensione dell'«essere», dell'«esser parte di» (anziché «avere parte di») qualcosa. Assurge così a categoria relazionale e riporta l'individuo dentro una comunità e nelle relazioni con gli altri, poiché l'auto-realizzazione passa necessariamente attraverso l'esperienza dell'alterità⁶. I beni comuni costruiscono sistemi di produzione in comunità e contestualmente producono la comunità stessa. È il nesso tra il bene (che ha un valore in sé) e l'attributo (che è utile a soddisfare bisogni di più soggetti) a definire il binomio, perché rivela il costituirsi di relazioni tra persone che accettano di prendersi in carico un dono (*munus*) che obbliga a vincoli morali di reciprocità (*cum*) verso il donatore e gli altri beneficiari.

Il carattere etico che in questo modo i beni comuni vengono ad assumere induce ad una riflessione che coinvolge anche la dimensione politica del vivere insieme, e costringe ad un

³ *Ivi*, pp. 20-21.

⁴ Cfr. G. MARRAMAO, *Contro il potere. Filosofia e scrittura*, Bompiani, Milano 2011, pp. 121-123.

⁵ Cfr. F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, in «Studi in onore di G.Ferrara», III, 2005, p. 323.

⁶ Cfr. O. LEÓN, *Reconstruir el bien común. Entrevista a Franz Hinkelammert*, in «Servicio Informativo ALAI», 255, 1997, pp. 12-15; U. MATTEI, *La nozione del comune*, in *La società dei beni comuni. Una rassegna*, a cura di P. Cacciari, Ediesse, Roma 2010, pp. 59-63.

ripensamento delle forme di organizzazione del potere decisionale attualmente vigenti. Per questo, al pari della proprietà, andrebbe messa in discussione la *sovranità* stessa, in quanto prodotto astratto derivante dalla *reductio ad unum* della moltitudine di cittadini in un solo popolo: il potere si concentra nelle mani di un sovrano virtuale, un Leviatano per dirla à la Hobbes, che «rivendica sotto il nome di “suo” quello che prima si chiamava col plurale “loro”»⁷. L’annosa questione governabilità *versus* rappresentatività sembra esser stata risolta imponendo come esigenza fisiologica la prima a scapito della seconda, e limitando al meccanismo di nomina dei rappresentanti la gestione e il perseguimento di un non ben definito interesse generale della nazione (senza considerare peraltro le ripercussioni che una logica identitaria, basata su una dialettica dentro/fuori dalla nazione, comporta nel sistema valoriale delle persone e della società).

Il problema, dunque, investe anche il livello di qualità della democrazia, tanto più in un momento in cui la *rappresentanza* sembra non rispondere più alle esigenze per cui è stata concepita: pur volendo essere una forma di mediazione capace di «situare e organizzare le particolarità», è rimasta prigioniera di un paradosso, per cui da un lato «stringe i rappresentati alla sovranità politica», ma dall’altro li mantiene separati da questa attraverso forme di burocratizzazione ed elitismo⁸.

I beni comuni, in questo scenario di crisi profonda della politica e della democrazia rappresentativa, offrono spunti interessanti e inducono a rilanciare su forme reali di coinvolgimento della cittadinanza nel processo deliberativo. Essi, infatti, sembrano ripristinare quote di sovranità in capo a ciascun cittadino, poiché richiedono per natura un’implicazione, tanto sul piano decisorio quanto su quello gestionale, di tutti coloro che li hanno, appunto, *in comune*. Proprio attraverso l’impegno e la partecipazione concreta si rafforza la percezione della comunanza del bene, e possono avviarsi percorsi di soggettivazione collettiva in cui resta forte il valore dell’alterità e della pluralità.

Il lavoro che ci siamo proposti è stato anzitutto quello di ripercorrere le sponde del “fiume carsico” dei beni comuni, e di navigare tra i diversi ambiti disciplinari che esso

⁷ Cfr. T. HOBBS, *Elementi di legge naturale e politica*, La Nuova Italia, Firenze 1968 [1640], p. 184.

⁸ Cfr. M. HARDT, A. NEGRI, *Comune*, cit., pp. 344-345. Il modello della democrazia rappresentativa sembra non produrre più riconoscimento; possiamo quindi immaginare che sia avvenuto uno scollamento tra *auctoritas* (*aug-*: aumento simbolico) e *regnum* (*reg-*: segnare, delimitare uno spazio, geografico o normativo), tale da rendere più evidente lo iato tra rappresentazione/rappresentanza ed essenza/realità. Cfr. G. MARRAMAO, *Contro il potere*, cit., p. 32-36.

attraversa, lungo una rotta genealogica che ha condotto fino alla nozione attuale di “bene comune”, inteso sia come risorsa sia come concetto astratto. Un’operazione teorica di questo tipo ha consentito di limitare con precisione i confini troppo spesso confusi e ambigui di questa locuzione che, come molte parole d’ordine ormai alla moda, rischia di rimanere eccessivamente generica. Già l’etimo dell’aggettivo *communis*, -e racchiude in sé una forte ambivalenza semantica: da un lato, esso fa riferimento a ciò che è «sia mio che altrui, e perciò condiviso» (*communis* è colui che ha in comune dei *munia*, che percepisce dei doni o delle cariche ufficiali di cui è tenuto a rendere il beneficio ricevuto); dall’altro lato, invece, *commune* viene utilizzato come sinonimo di “banale”, che letteralmente consiste in «ciò che è stato [...] *in bannum positum*, ossia consegnato all’uso comune ed alla mercé di tutti da un editto, da un bando dell’autorità pubblica»⁹.

In effetti, un’approfondita ricognizione teorica sulle diverse accezioni di “bene comune” ha permesso di pervenire ad una *definizione stipulativa ed esplicativa* della nozione¹⁰, capace

⁹ Cfr. D. BORRELLI, *I nuovi sensi del senso comune. Come internet sta cambiando l’esperienza del senso comune*, in *Il mondo che siamo : per una sociologia dei media e dei linguaggi digitali*, a cura di D. Borrelli, Liguori, Napoli 2008, pp. 167-190.

¹⁰ Per “definizione stipulativa” intendiamo una definizione fondata sulla rilevazione di una pluralità di accezioni dottrinali e non, tra loro difformi, dello stesso termine o locuzione, cui l’emittente sceglie di ascrivere un significato, quasi a concordare con il destinatario un accordo intorno al contenuto semantico proposto. L’impegno terminologico così assunto, la *stipula* appunto, assolve ad un’importante funzione commissiva e propositiva, se non persino normativa, con il vantaggio di suscitare nei destinatari diverse reazioni, tra cui intendere ed utilizzare il termine nel modo indicato dall’emittente o valutare i discorsi di terzi alla luce di essa. Nell’ambito delle definizioni stipulative si suole distinguere, sotto il profilo del contenuto, tra definizioni selettive, esplicative ed adesive: le prime prevedono una scelta da parte dell’emittente di uno tra i diversi significati rilevati, ad esclusione degli altri; le seconde presuppongono una rielaborazione di uno o più dei suoi significati correnti; le terze invece implicano l’adozione dell’unico significato esistente. Nel nostro lavoro, abbiamo mirato ad adottare una definizione stipulativa di tipo esplicativo poiché era proprio nelle intenzioni della ricerca adottare un approccio multidisciplinare che rispettasse la natura poliedrica e semanticamente complessa del concetto di “bene comune” e delle sue accezioni. È proprio dell’esplicazione, infatti, rendere più precisa la definizione di un concetto usato nel linguaggio comune o scientifico, i cui confini non sono sufficientemente determinati; l’esito di questa operazione dà luogo ad un nuovo e più esatto concetto, chiamato *explicatum*, che precisa il precedente *explicandum*, attraverso l’eliminazione o il chiarimento degli elementi che rendono incerta e problematica l’espressione linguistica, e dunque il concetto che essa sottende. L’esplicazione, pertanto, svolge un’importante funzione di re-interpretazione e di chiarimento dei termini cui si riferisce, e consente di poterli utilizzare più propriamente nella formulazione di ipotesi e teorie di ricerca. Lo stesso Lazarsfeld, infatti, la considera uno strumento di indagine concettuale con cui un scienziato sociale può esplorare e controllare i significati o la capacità argomentativa delle parole, colmarne la vaghezza di denotazione e suggerirne un’interpretazione interdisciplinare. Tanto la natura stipulativa quanto quella esplicativa della definizione di “bene comune” consentono quindi di procedere ad una valutazione in termini di adeguatezza della definizione rispetto agli scopi, laddove si reputi che l’*explicatum* colga e riproponga in termini più puntuali l’utilizzo comune o il significato intuitivo attribuito all’*explicandum*. E a questo proposito, i risultati dell’indagine presentati nella seconda parte del lavoro risultano particolarmente utili, poiché costituiscono un parametro rispetto al quale valutare se ed eventualmente quali aspetti della definizione proposta in via stipulativa ed esplicativa siano ricorrenti nelle concezioni di senso comune elaborate in occasione dei referendum sull’acqua del giugno 2011. Cfr. R. CARNAP, *Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic*, Chicago

di sintetizzare il contributo semantico specifico dei diversi settori disciplinari distintamente indagati (Diritto, Economia, Scienze politiche e sociali) in una sorta di “minimo comune multiplo”¹¹ che restituisce una concezione unitaria della nozione, nella complessità delle sue varie dimensioni di significato¹².

Questo passaggio è stato imprescindibile per sviluppare la seconda parte del lavoro che, invece, è dedicata al referendum contro la privatizzazione del servizio idrico nazionale, indetto in Italia nel giugno del 2011 sotto l’egida dello slogan “Acqua Bene Comune”. Questo

University press, Chicago 1947, pp. 8-9; C. G. HEMPEL, *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*, University of Chicago Press, Chicago 1952, trad. it. *La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica*, Feltrinelli, Milano 1961, pp. 16 ss.; P. F. LAZARSELD, *Concepts Formations and Measurement in the Behavioural Sciences: Some Historical Observations*, in G. J. Di Rienzo (ed.), *Concepts, Theory and Explanation in the Behavioural Sciences*, Random House, New York 1966, trad. it. *Formazione e misurazione dei concetti nelle scienze del comportamento*, in P. F. Lazarsfeld, *Saggi storici e metodologici*, a cura di C. Lombardo, Eucos, Roma 2001; P. CHIASSONI, *L’ineluttabile scetticismo della “scuola genovese”*, in *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino 1999, pp. 29-33.

¹¹ Il “minimo comune multiplo” di più numeri consiste nel più piccolo numero intero positivo multiplo di ciascun numero dell’insieme considerato, e si calcola moltiplicando tutti i fattori primi comuni e non comuni, presi una sola volta con il massimo esponente. La metafora, in questo caso, spiega l’operazione che si è inteso eseguire con questo lavoro di concettualizzazione: enucleare dagli ambiti disciplinari distintamente indagati le caratteristiche comuni e non comuni dell’*essere bene comune* di una risorsa, onde “moltiplicarle” (o meglio, assemblarle) per la definizione stipulativa ed esplicativa. Il “prodotto” ottenuto (la definizione) è così un “multiplo” di ciascuna dimensione di significato specificata, e rappresenta un “intero” che compone le diverse caratteristiche enucleate.

¹² L’approccio utilizzato in questo lavoro di stipula ed esplicazione è di tipo multidisciplinare, tutt’al più declinato sulla pluridisciplinarietà: si è fatto convergere sul medesimo interrogativo di indagine (la concettualizzazione di “bene comune”) il contributo di più discipline tra loro solamente giustapposte. Secondo alcuni autori, infatti, la multidisciplinarietà si ha quando ci si approccia ad un tema dal punto di vista di diverse discipline cui esso inerisce, senza però che queste interagiscano fra loro sul piano metodologico: i settori scientifici presi in considerazione si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia ed il proprio assetto programmatico. La pluridisciplinarietà fa un passo in avanti poiché richiede un certo grado di “concertazione” a livello di tematizzazione delle singole discipline: affrontare una tematica culturale secondo angolazioni prospettive convergenti e complementari incide sulle precipue metodologie, ma comunque in maniera minima e susseguente. Certamente non si può parlare nel nostro caso di interdisciplinarietà poiché essa interviene, in modo strutturale, sulla valenza metodologica di ciascun settore scientifico, prima ancora del dispiegarsi di un’interazione tra questi: la stessa definizione di Piaget, che ha coniato il termine “interdisciplinarietà”, si riferisce ad una interconnessione, se non addirittura ad una identificazione, delle discipline sul piano metodologico. La prospettiva interdisciplinare di uno studio non procede dalle discipline al metodo, bensì da questo alle discipline: consiste proprio nella codifica di una procedura paradigmatica e formale, estensibile a più campi del sapere, la quale costituisce il fondamento del nesso e dell’efficacia delle singole discipline, a partire da una matrice metodologica comune. Lo stesso Piaget parla di multidisciplinarietà quando per la soluzione di un problema si desumono informazioni da due o più scienze che restano inalterate nell’incontro elaborativo, e di interdisciplinarietà quando avvengono interazioni tra settori anche eterogenei che mutualmente si arricchiscono nel processo di ricerca. Cfr. J. PIAGET, *L’interdisciplinarietà: problèmes d’enseignement et de recherche dans les universités*, OCDE, Paris 1972 ; M. DI CINTIO, *Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà nel progetto di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani*, in «Parlamenti regionali», 14-15, 2005, pp. 228-238.

evento, infatti, è stato valorizzato, nell'ambito del progetto di tesi dottorale, come occasione di studio utile a rendere conto di diversi interrogativi di ricerca: quali siano i mezzi e le forme di comunicazione privilegiate oggi dalla cittadinanza per informarsi su eventi e temi politici "sensibili"; quali siano state le ragioni e le parole-chiave intorno a cui si è costruita la mobilitazione al voto referendario; ma soprattutto, quale fosse il significato attribuito all'espressione "bene comune" e quali, tra le sue caratteristiche, abbiano effettivamente inciso sulle motivazioni delle persone che hanno votato a favore dell'"Acqua Bene Comune".

Più nello specifico, l'ipotesi che si è inteso controllare empiricamente è se la partecipazione alle votazioni referendarie fosse associata o meno con un'idea specifica di "bene comune", ed eventualmente, se e quali dimensioni o aspetti analitici del significato generale di "bene comune" – di cui alla definizione stipulativa esplicativa elaborata nella sezione teorica del lavoro – fossero presenti nelle concezioni di senso comune rilevate empiricamente ed elaborate dalle persone, a partire dalla battaglia contro la privatizzazione del servizio idrico ed entro lo scenario di crisi che abbiamo descritto e che vede protagonista la politica istituzionale italiana ormai da diversi anni.

L'importanza delle «nozioni comuni», d'altronde, era nota già a Spinoza: egli le definiva come percezioni uguali nella parte e nel tutto, prodotte da incontri concreti tra corpi¹³. Si tratta di rappresentazioni derivanti dall'esperienza vissuta e scambiata con gli altri, le quali possono avanzare una pretesa euristica fondata non sul trascendentale calato dall'alto del discorso scientifico, ma sul linguaggio delle persone e sulle loro prassi, prim'ancora che sulle loro conoscenze¹⁴. Gli attori sociali, infatti, elaborano concezioni significative riguardo al mondo e a se stessi; il senso comune altro non è che l'insieme dei concetti e metodi con cui si generano asserti da quei concetti che gli attori sociali, in un dato luogo e momento, accettano in maggioranza¹⁵. L'oggetto del *percipere* diventa comune quando tutti e ciascuno vi partecipano nelle esperienze reali e nelle necessità naturali, ancorché contingenti, che spesso muovono i comportamenti individuali e collettivi.

¹³ Per "uguali" qui s'intende che le percezioni, nonostante la loro parzialità, risultano «intrinseche alle nostre rappresentazioni». Per approfondimenti, cfr. B. SPINOZA, *Etica e Trattato teologico-politico*, UTET, Torino 2005 [1677]; A. CECCARELLI, *Contributi sulla teoria delle nozioni comuni in Spinoza*, Tesi di Dottorato in Filosofia, Università degli studi di Bologna, Bologna 2006/2007, pp. 3-11.

¹⁴ Cfr. M. HARDT, A. NEGRI, *Comune*, cit., pp. 126- 127.

¹⁵ Cfr. C. LOMBARDO, *La congiunzione inespressa. I criteri di selezione degli indicatori nella ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano, 1994, p.93.

Pertanto, indagare quale sia la concezione immanente del “bene comune” consente di fornirne una definizione più compiuta, benché composita, tanto più in un momento in cui il binomio comincia ad essere inflazionato e indebolito quanto a potenzialità trasformative. Inoltre, l’importanza di un’integrazione tra le concezioni di “bene comune” proprie degli attori sociali, e i costrutti teorici propri delle scienze sociali che studiano la nozione da un punto di vista specialistico, è rilevante anche ai fini della possibilità di elaborare un concetto di “bene comune” schützianamente adeguato, ossia aderente alla realtà e capace di interpretarla. Ciascun costrutto delle scienze sociali dovrebbe, infatti, condividere con il mondo sociale gli oggetti del pensiero, dovrebbe risultare cioè legato a costrutti di senso comune, per far sì che ogni «atto umano, eseguito nell’ambito del mondo vitale da un attore individuale nel modo indicato dal costrutto tipico, sia comprensibile per l’attore stesso così come per i suoi simili in termini di interpretazione della vita quotidiana secondo il senso comune»¹⁶. Così vale anche per il “bene comune”, la cui definizione e concettualizzazione non può prescindere dal contesto e dal significato sociale che esso ha assunto recentemente per gli italiani.

¹⁶ Cfr. A. SCHÜTZ, *Saggi sociologici*, Utet, Torino 1979 [1971], p.44.

Capitolo I - I beni comuni nelle Scienze giuridiche

[...] S'è cominciato quando vennero i Francesi,
a tagliar boschi come fossero prati che si falciano tutti gli anni e poi ricrescono.
Non sono ricresciuti.

Pareva una cosa della guerra, di Napoleone, di quei tempi:
invece non si smise più
(da I. Calvino, *Il barone rampante*, 1957)

1. L'appartenenza collettiva nel Diritto romano

La categoria dei “beni comuni” è certamente nuova ma non inedita per la cultura giuridica: infatti, le figure che stanno animando da qualche anno il dibattito pubblico su questo tema hanno individuato alcuni precedenti storici sia nel Diritto romano che in quello medievale, arrivando a rintracciare le radici di questo istituto nell'occupazione originaria dei territori per la fondazione della città di Roma. Tenteremo in questa sede di ricostruire la genealogia dei beni comuni nell'ambito delle Scienze giuridiche, onde evidenziare sia il *gap* temporale che l'avvento della modernità ha generato nell'evoluzione dell'istituto, sia le necessità contingenti che lo hanno portato alla ribalta.

Agli inizi della *civitas* i territori occupati dai Quiriti erano considerati di appartenenza comune, dell'intera collettività, entro una relazione «tutto-parte (comunità politica – il tutto - che contiene la parte-territorio e la parte-collettività) che comporta[va] non solo un rapporto tra [...] singolo ed aggregato sociale, ma anche [...] tra collettività e territorio»¹⁷. Solo in epoca più risalente ebbe luogo l'atto di *divisio* e di assegnazione dei lotti (nella misura di due *iugeri*) ai singoli patrizi, da parte probabilmente di Numa Pompilio o dello stesso Romolo. Questo atto sovrano lasciò però intatto l'*ager compascuus*, ossia la fascia di terreni circostanti alla città e destinati alla pastorizia¹⁸, e ribadì come la proprietà privata dei patrizi sui due *iugeri* derivasse in realtà dalla proprietà comune originaria di tutti i *cives*: l'appartenenza collettiva della terra precedeva e pre-esisteva alla proprietà privata che, dunque, vi era sopravvenuta e la limitava. Il fondo rustico, insieme alla *domus*, agli strumenti per la

¹⁷ Cfr. P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in www.federalismi.it, 11 luglio 2012, p.5.

¹⁸ *Ivi*, pp. 5-7.

lavorazione del fondo e agli animali da giogo, fu considerato la prima delle *res Mancipi* destinate a soddisfare le necessità primarie della vita familiare, e proprio per questo ad esso non era attribuibile quel valore commerciale di scambio che era invece assunto dalle *res nec Mancipi* oggetto di semplice *possessio*¹⁹.

Dunque, durante la fase latino-sabina della Roma arcaica, l'assetto della disciplina dei diritti reali era poliedrico: la *possessio* delle *res nec Mancipi* ben coesisteva con altre situazioni giuridiche soggettive aventi ad oggetto beni essenziali per la famiglia - le *res Mancipi* - e soprattutto beni funzionali alle esigenze dell'intera comunità politica, quale ad esempio l'*ager compascuus*, considerato appunto come un bene *extra commercium* perché destinato all'uso diretto da parte di tutti i Quiriti.

Più tardi, verso la metà del V sec. a.C., dopo la cacciata dei re etruschi, i territori di conquista furono assegnati all'esercito, e costituirono l'*ager publicus populi Romani*, il quale, a differenza dell'*ager compascuus*, veniva considerato *res in commercio*. Così, al progressivo aumentare della proprietà privata, «con l'assegnazione dei territori di conquista, dovettero venire in evidenza anche quei beni che, soddisfacendo direttamente i bisogni di tutti, per necessità, dovevano restare in proprietà comune e collettiva dei *cives*»²⁰. Emerse allora la necessità di distinguere le *res publicae* commerciabili da quelle che invece non potevano essere oggetto di disposizione in quanto aventi carattere sociale.

Il concetto di "pubblico", in questa fase, venne ad assumere un significato ambivalente che si specificava in due categorie di beni: rispettivamente, le *res in pecunia populi* e le *res in publico usu*²¹. I diritti inerenti a questi beni venivano tutelati con lo *ius honorarium* sin dal III sec. a.C., attraverso un sistema interdittale che disciplinava l'utilizzo dei luoghi pubblici, delle strade, dei fiumi e delle coste; nel I sec. a.C., poi, venne prevista anche un'apposita *actio iniurarium aestimatoria*²². Il carattere pretorio di questa azione giudiziaria e il contenuto degli

¹⁹ Secondo Maddalena e Bonfante, è proprio nella *possessio* che vi sarebbero le fondamenta della proprietà individuale per come la intendiamo oggi, poiché essa fu concepita come una «signoria sulle cose, signoria generale, piena, rispondente alla proprietà in funzione, con un regime che ha tutto il contenuto economico della proprietà, e, in un certo senso, più del *dominium ex iure Quiritium*, ci rappresenta la proprietà moderna». Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1972, III, pp. 183 ss

²⁰ P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., pp. 8-9.

²¹ Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, cit., II, p. 255.

²² Inizialmente furono le Leggi delle XII tavole a prevedere un sistema sanzionatorio diversificato, con pene da comminare ai vari casi di delitto di *iniuria*. In seguito fu il diritto pretorio a considerare unitariamente gli atti dolosi e ingiusti di violenza fisica sulle persone, istituendo l'*actio iniuriarum* per l'accertamento dell'entità

interdetti lasciano intendere, anzitutto, che già prima di questa fase esistessero degli usi condivisi dei beni qualificati come “*in publico usu*”: è legittimo pensare, infatti, che l’intervento del pretore non fosse altro che un riconoscimento e un rafforzamento di una protezione giuridica pre-esistente²³. Inoltre, è bene sottolineare che tale tutela interdittale, in quanto azione popolare con cui si perseguiva l’interesse di tutti e di ogni singolo cittadino sui beni in questione, implicava una partecipazione attiva dei *cives* alla vita della comunità; situazione che perdurò almeno fino all’età augustea, quando la conservazione e la gestione delle *res in usu publico* venne rimessa ad appositi magistrati (i *curatores*)²⁴.

A riguardo, alcuni autori precisano che tali beni non erano solo destinati ai bisogni della collettività, e dunque che non si trattava soltanto di una situazione giuridica di *uso comune*, quanto piuttosto di un’autentica *proprietà collettiva*, «poiché l’espressione “*res publicae*”, come l’etimologia insegna, non significa se non *res populi* (*populicae, poplicae*), cioè del popolo romano»²⁵. Questo passaggio, ai fini del ragionamento che più avanti si proporrà in merito alla categoria dei beni comuni così come concepiti dalla dottrina giuridica più recente, è molto importante poiché mira a mettere in rilievo la titolarità collettiva (peraltro originaria) del diritto reale su un bene che però, è opportuno anticiparlo, è “comune” proprio in ragione del fatto che soddisfa esigenze fondamentali della persona e della collettività. In altre parole, quello che qui si vuole evidenziare è che il bene appartiene a tutti e a ciascuno contemporaneamente, proprio perché esso è utile, oggi come allora, a soddisfare bisogni individuali e collettivi. A ben vedere, «l’appartenenza dei beni comuni [...] era vista come una appartenenza del tutto a ciascun *civis*, mentre indiscusso era l’uso libero di ognuno sulla stessa cosa, purché non si impedisse il pari uso da parte di ogni altro cittadino»²⁶.

dell’offesa e del dolo specifico, su cui commisurare caso per caso la pena pecuniaria. Tale azione pretoria penale poteva essere esperita entro un anno dal reato ed era personalissima, quindi intrasmissibile agli eredi sia dal lato passivo sia da quello attivo.

²³ Cfr. P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., pp. 9-10.

²⁴ *Ivi*, pp. 10-11.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*. Peraltro, occorre precisare anche che la collettività, nella fattispecie il *populus*, non era affatto un’unità virtuale, un’astrazione con cui ricondurre *ad unum* l’insieme dei cittadini romani; bensì, stava ad indicare l’unione tra questi e la loro pluralità, e dunque il senso di appartenenza e partecipazione ad una comunità e ad un potere sovrano di cui ciascun cittadino era contestualmente titolare. Cfr. P. CATALANO, *Diritto e persone*, Giappichelli Editore, Torino 1990, p. 166.

Pertanto, già i romani colsero la differenza tra proprietà privata e proprietà comune (o collettiva): la prima attribuiva al soggetto un potere pieno ed esclusivo sull'oggetto; la seconda, invece, era fondata sul concetto di "appartenenza", che non aveva il significato di "dominio", ma implicava piuttosto «una sorta di interscambio tra soggetto ed oggetto, per cui la cosa [offriva] al soggetto la sua utilità d'uso, ed il soggetto [era] tenuto a conservar[la] nel suo stato naturale, in modo che [potesse] essere utilizzata anche dalle future generazioni»²⁷.

In epoca classica, soprattutto nel II sec. d.C., il sistema delle *res in publico usu* campeggiava anche all'interno della categoria rubricata da Gaio sotto il nome di "*res extra commercium*". Questa comprendeva tanto le *res divini iuris* quanto le *res humani iuris*: le prime erano considerate come *res nullius* in quanto non potevano appartenere a nessuno proprio perché di proprietà delle divinità e dei defunti; le seconde, invece, appartenevano alla generalità dei cittadini della *civitas*, dei *municipia* e delle *coloniae*, proprio in virtù della loro capacità di soddisfare in modo diretto i bisogni di tutti. Era l'utilità del bene, infatti, a distinguere le *res publicae in usu populi* da quelle *in pecunia populi*, altrimenti commerciabili.

La disciplina fu ulteriormente affinata nel III sec. d.C., quando il giurista Marciano individuò per la prima volta la categoria delle *res communes omnium*, includendovi l'aria, l'acqua corrente, il mare e il lido (*aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*). Ciò non toglie però che, come abbiamo visto finora, l'idea di un'appartenenza "comune" già esistesse nell'ordinamento giuridico romano, come peraltro attestano autorevoli fonti letterarie (tra cui i testi di Plauto, Cicerone e Virgilio²⁸) e diverse fonti più propriamente giuridiche²⁹. Il merito di Marciano, dunque, non è stato quello di aver elaborato *ex novo* la

²⁷ Cfr. P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., p.12.

²⁸ Cfr. PLAUTO, *Rud.* 975: «Perché un fatto è certo, il mare è bene comune per tutti»; CICERONE, *Pro Roscio* 26.72: «Che cosa, infatti, è tanto comune quanto l'aria per i vivi, la terra per i morti, il mare per i naufraghi, il lido per i respinti dalle onde?»; VIRGILIO, *Aen.* 7.228-230: «Trascinati da quel diluvio per tante distese marine, / chiediamo per gli dei patrii una piccola sede / e un'innocua riva, e acqua e aria libere per tutti».

²⁹ Il giurista Nerazio Prisco (I-II sec. d.C.), ad esempio, già aveva parlato di *litora* come di quelle cose *quae primum a natura prodita sunt*, ed il giurista Celso (II sec. d.C.) aveva teorizzato che il mare e l'aria fossero *communem usum omnibus hominibus*. Lo stesso Ulpiano (III sec. d.C.) sembra aver scritto che il mare è di uso comune in quanto bene *commune omnium*. Cfr. NERAZIO PRISCO, D. 41.1.14 pr.: «Ciò che qualcuno edificherà nel lido sarà suo: poiché i lidi non sono pubblici come quelle cose che sono nel patrimonio del popolo, ma come quelle, che per la prima volta uscirono dalla natura e, finora, non sono pervenute nel dominio di alcuno: né la condizione di esse è dissimile da quella dei pesci e delle fiere, i quali quando siano stati catturati, sono nel dominio di colui del quale pervennero in potestà»; CELSO, D. 43.8.3 pr.-1: «I lidi, sui quali il popolo Romano ha il dominio, ritengo siano del popolo Romano. L'uso del mare è comune a tutti gli uomini, come l'aria, ed i moli gettati sul mare appartengono a chi li ha costruiti; ma ciò non si deve concedere nel caso l'uso del mare o del

base concettuale delle *res communes*; «il suo apporto è stato forse quello di aver fatto di esse una vera e propria categoria di cose, distinte dalle pubbliche [...] che non appartengono ai privati, né ad una collettività politica [specifica], ma che sono lasciate al godimento di tutti gli esseri umani»³⁰. Esse si configuravano come un terzo tipo di risorse che, al pari di quelle *in usu publico*, erano fuori commercio, ma si distinguevano da queste per il fatto di essere appartenenti all'intera umanità, e non solo alla *civitas*. Questa specificazione è importante poiché l'individuazione di una categoria *ad hoc* fu possibile solo grazie al riconoscimento di uno *ius naturale* (o *ius gentium*), ossia di un diritto comune a tutti i popoli che consentì ai giuristi romani di considerare anche l'umanità stessa come soggetto collettivo, al pari del *populus* e delle comunità cittadine³¹. Pertanto, le *res communes* si trovavano in una posizione sostanzialmente differente rispetto alle *res publicae* perché, sebbene il loro uso potesse essere regolato legislativamente, «non sarebbe stata concepibile la loro sottrazione all'uso comune (cosa che invece poteva accadere per alcune delle *res publicae*)»³². Di conseguenza tali beni non erano «susceptibili di appropriazione individuale in via definitiva, né di gestione economica individuale» e «la turbativa del singolo nel godimento delle *res communes omnium* si configurava come turbativa personale», tanto che veniva repressa con l'*actio iniuriarum*³³.

lido risulterà peggiore»; ULPIANO, D. 47.10.13.7: «Se qualcuno mi proibisce di pescare nel mare, o di gettarvi la rete da pesca, che i greci chiamano *sagina*, potrei forse citarlo in giudizio per ingiurie? Vi sono quelli che ritengono che possa agire per ingiurie: così Pomponio e molti credono che sia simile a quello che m'impedisca di lavare in pubblico o di sedere in un pubblico teatro o in qualunque altro luogo stare, sedere, conversare, o se uno non mi permette di usare di una cosa mia; perché anche costui può essere portato in giudizio per ingiuria. Gli antichi giuristi poi accordarono l'interdetto all'affittuario, nel caso avesse affittato per pubblico interesse: infatti, si deve impedire la violenza contro di lui, perché possa godere del suo affitto. Se però vieto di pescare dinanzi alle mie case o al mio villino, che può dirsi? Sono passibile o no di processo per ingiurie? Certamente il mare è comune a tutti ed anche i lidi, come l'aria, e spessissimo è stato rescritto che a nessuno può essere proibito di pescare».

³⁰ Cfr. F. SINI, *Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione Romanistica*, in «Diritto @ storia», 7, 2008, consultabile su: <http://www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm>.

³¹ Cfr. P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., pp. 24-25.

³² Cfr. F. SINI, *Persone e cose*, cit. Lo stesso autore scrive: «L'autonomia delle *res communes omnium* emerge con particolare rilievo, nelle elaborazioni dei giuristi romani, a proposito della condizione giuridica del mare e del lido del mare. Al riguardo, poco rileva il fatto che i giuristi Nerazio e Pomponio assimilassero il lido del mare e il mare alle *res nullius*. Se, infatti, il mare e il lido fossero stati considerati *res nullius*, non sarebbe stato concepibile applicare a queste due entità in via utile gli interdetti, come invece insegnava il giurista Ulpiano».

³³ *Ibidem*.

Si può dunque concludere che la proprietà comune e collettiva è effettivamente radicata nel Diritto romano fin dalle sue origini: «essa mirava a tutelare gli interessi dell'intera collettività», assicurando un «uso indisturbato e permanente» di certi beni a tutti i componenti³⁴. In una prima fase storica, i beni in questione erano il territorio della zona urbana prima, e dell' *ager compascuus* poi; i termini del discorso non cambiarono in epoca classica, in ordine alle *res in publico usu*, né con il riconoscimento dello *ius gentium* e dello *ius naturale*, allorquando si affermò l'esistenza delle *res communes omnium*. In tutti i casi, si trattava di beni che non potevano essere appropriati dai singoli, poiché facenti parte del patrimonio delle rispettive collettività: quelle cittadine (*civitas, municipia e coloniae*), il *populus Romanus* e l'intero genere umano³⁵.

In questo senso ben si comprende la distinzione tra *res in publico usu* o *res communes omnium* (a seconda della collettività presa a riferimento) e *res nullius*: quest'ultima categoria si qualifica, infatti, proprio per il fatto che i beni che vi fanno parte, pur potendo astrattamente costituire oggetto di diritti, nei fatti non sono di proprietà di alcuno, e dunque risultano appropriabili tramite *occupatio*³⁶. La precisazione si rende necessaria perché il carattere

³⁴ Cfr. P. MADDALENA, *I beni comuni nel diritto romano*, cit., p. 40.

³⁵ È bene in questa sede menzionare che, secondo alcuni autori, associare i beni comuni alle *res communes omnium* o alle *res in publico usu* non è del tutto appropriato, poiché nell'ottica dei giuristi romani erano beni in ogni caso passibili di occupazione, anche se agli altri utenti era assicurata un'uguale opportunità di utilizzare altre porzioni della stessa risorsa e/o di agire nei confronti dell'occupante in caso di lesione del proprio diritto di accesso e godimento. Secondo quest'interpretazione, dunque, le *res communes omnium* potevano essere sfruttate tramite appropriazione, e ciò le renderebbe inadeguate a perseguire ciò cui oggi miriamo quando ci riferiamo ai "beni comuni". L'inidoneità della nozione romanistica a raggiungere lo scopo è stata, inoltre, evidenziata da alcuni interpreti anche sulla base del problema dell'esauribilità: secondo quest'interpretazione, infatti, la differenza fondamentale tra beni comuni e *res communes* risiede nel fatto che, al tempo di Marciano, l'acqua corrente, l'aria e il mare erano considerati illimitati, e quindi appropriabili senza che, in linea di principio, gli altri possibili fruitori sentissero ridimensionate le loro aspettative (tanto che i mezzi di tutela venivano attivati solo laddove il privato prevedesse o subisse una restrizione delle sue facoltà di godimento del bene stesso, e non a protezione dell'integrità della risorsa in quanto tale). La percezione della finitezza delle risorse naturali raggiunta nella nostra epoca renderebbe impossibile impiegare categorie concettuali che hanno come presupposto logico proprio l'inesauribilità. Ciononostante, ai fini del nostro lavoro, ciò che preme evidenziare è ricostruire la profondità storica della categoria dei beni comuni e recuperare alcuni elementi costitutivi proprio nei "precedenti" della cultura giuridica romana: la dimensione collettiva dell'appartenenza, dell'utilità e della gestione o amministrazione. Per approfondimenti, cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2008; M. FIORENTINI, *L'acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo*, in «Analisi giuridica dell'Economia», 1, 2010, pp. 39-78.

³⁶ L'espressione, peraltro, è stata mutuata dall'ordinamento italiano, nell'ambito della teoria dei beni e della proprietà, con esclusivo riferimento ai beni mobili (giacché gli immobili ricadono *ex lege* nel patrimonio dello Stato): l'art. 923 del codice civile parla, infatti, di "cose suscettibili di occupazione" riferendosi alle cose mobili che non sono di proprietà di alcuno, ricordando tra esse le cosiddette *res derelictae* e gli animali che formano oggetto di pesca. Sebbene entrambe siano suscettibili di occupazione, si deve precisare che le *res*

“comune” di un bene non indica certo l’assenza di un titolo su di esso tale da giustificare l’appropriazione a titolo originario da parte di chi vi entri in possesso, come accade invece per le *res nullius*, bensì tutto il contrario: l’essere “comune” implica una titolarità diffusa in capo a ciascuno dei componenti della collettività presa a riferimento, nonché l’impossibilità di ammetterne uno sfruttamento illimitato o un’appropriazione del bene stesso.

2. Il sistema medievale e la centralità dei *commons*

Dopo i Romani, la categoria in esame continuò ad esistere durante tutto il Medioevo, perché l’Europa a quel tempo era fondata su un ordine giuridico profondamente pluralista e policentrico, in cui i *commons* «costituivano non solo un’importantissima base di sostentamento dei ceti contadini e artigiani, ma anche un sistema politico partecipato e legittimo [...] di autogoverno delle popolazioni autoctone»³⁷. La vita quotidiana nelle campagne e nelle città, infatti, era fondata su *status* e rapporti interpersonali: anzi, era proprio «il ruolo svolto nella cooperazione sociale all’interno di gruppi ristretti» a determinare lo *status* di ciascuno³⁸. Di conseguenza, il territorio, anziché funzionare da elemento di discriminazione o da principio fondativo di quello che poi diventerà l’assolutismo giuridico moderno, era composto semplicemente dalla sommatoria di tutti i beni che garantivano l’esistenza e la riproduzione della comunità agricola.

Beni comuni erano i boschi, i fiumi, i torrenti, le città e anche le chiese: tutti quei luoghi o quelle risorse in cui «la dimensione relazionale dell’“essere insieme” era largamente

nullius non sono giuridicamente equiparabili alle *res derelictae* poiché le prime non sono mai appartenute ad alcuno, mentre le *res derelictae* possono anche essere state di un precedente proprietario, ma ne deve risultare evidente lo stato oggettivo di abbandono (*corpus derelictionis*) e la riconoscibilità sociale di tale stato (*animus derelinquendi*).

³⁷ I beni comuni erano menzionati anche dai glossatori medievali (soprattutto con riferimento al mare e alla questione dell’acquisto della proprietà di tali beni); e persino nelle rivendicazioni di autonomia dei veneziani del XIV e XV secolo, i quali riconducevano alla stessa natura lagunare dei luoghi in cui era stata edificata Venezia la legittimità e originalità del loro titolo sul territorio. Il Medioevo era caratterizzato da diverse fonti del diritto che contestualmente operavano all’interno dello stesso territorio: gli *iura* propri delle varie comunità, a matrice consuetudinaria; norme comunali, e quindi pseudo-statali; lo *ius commune* e l’*Auctoritas* dei testi giustinianeî riuniti nel *Corpus Iuris* e dell’interpretazione datane dai giuristi; e infine, il diritto canonico, il diritto commerciale, il diritto corporativo e tutti quegli ordinamenti regolati applicati come statuto della persona sulla base del principio di personalità. La sovrapposizione di ordinamenti giuridici differenti cominciò ad affievolirsi con l’affermarsi dello Stato moderno (pace di Westfalia, 1648), e fu eliminata definitivamente con la Rivoluzione Francese, che portò alla luce il principio della esclusiva statualità del diritto. Cfr. P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma - Bari 1995; F. SINI, *Persone e cose*, cit.; U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., pp. 10-13.

³⁸ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., pp. 25-27.

dominante rispetto a quella materiale dell'“avere”, anche perché la produzione di beni privati [...] era molto limitata sul piano tecnologico»³⁹. Anzi, può dirsi che la stessa distinzione tra “essere” ed “avere” a quel tempo non aveva ragione di esistere, poiché in un'economia fondata sul comune tutti avevano accesso a luoghi e risorse, pur mantenendo diritti esclusivi sui frutti che ne derivavano.

Inoltre, le condizioni di vita medievali erano condizionate da un forte bisogno di stabilità, forse a seguito della decadenza progressiva dell'Impero romano, e per questo si era costituito un sistema di diritti orientato a contenere il più possibile il pericolo della sovversione. «I beni, dunque, e in primo luogo la terra, erano stati assoggettati a un regime funzionale a questa ricerca di stabilità»⁴⁰. E anche nel passaggio all'Antico Regime, la categoria romanistica del *dominium* - da cui discende in buona sostanza la proprietà privata, tramandata dal *Corpus Iuris Civilis* giustiniano e messa al centro dell'intera tradizione continentale - era diventata plurale, nel senso che diversi soggetti potevano esercitare sulla stessa cosa distinte prerogative, e ottemperare così alle esigenze contingenti di mantenimento dell'ordine politico.

Già dal tardo XII secolo, in effetti, su ogni *res* potevano esercitarsi diversi *dominia*. Le cose «offrivano i propri frutti a diversi soggetti, in base ad uno “statuto della cosa” che ne regolava l'appartenenza e l'utilità»⁴¹: il *dominus directus* (ossia il signore feudale laico o ecclesiastico) percepiva una rendita, e il *dominus utilis* (tendenzialmente il mercante di

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, intervento al ciclo di seminari “Il diritto dei beni comuni”, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, Perugia 21 febbraio – 14 marzo 2011, disponibile anche in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona 2012, pp. 43-60. Lo stesso autore scrive: «Nello sfacelo dell'economia antica, con il calo demografico e la crisi profondissima della produzione, l'incertezza politica dai territori di confine si spinge sempre più verso il cuore dell'Impero romano. L'insicurezza dilaga, i poteri pubblici si fondono con le ricchezze private, il sistema giudiziario pubblico lascia il campo a un sistema di protezioni personali che costituisce il sostrato sociale del feudalesimo. Quella confusione fra diritti di natura pubblicistica e privatistica [...] è in realtà l'effetto di una gravissima contingenza storica: della grande crisi che vede spegnersi il mondo antico e dilagare l'incertezza fino al punto che i diritti dei soggetti non sono più garantiti da un sistema di giustizia pubblica, ma dai legami personali nei confronti di chi insieme alla ricchezza detiene il potere e controlla la forza militare. In questa situazione è la *stabilità* il valore supremo del sistema. La terra stabilizza il proprio statuto, fornendo i propri frutti agli uomini per consentire la loro sussistenza: una comunità di villaggio, una famiglia allargata, un gruppo di *fideles*, godono dei propri beni senza esercitare su di essi il potere di trasformarli o di alienarli, perché quei beni devono essere conservati nella propria consistenza per servire stabilmente la sussistenza dei loro titolari. Il circuito economico che si crea pone dunque al centro la risorsa terra, che fornisce le proprie utilità a diversi soggetti».

⁴¹ *Ibidem*.

campagna) raccoglieva i frutti delle coltivazioni. Ai contadini del villaggio invece restava il c.d. “diritto di uso civico” che riservava loro l’utilizzo di alcuni beni della comunità (boschi, pascoli, terre agricole e acque) a fini del sostentamento proprio e dell’intera collettività. Possiamo dire che su questi beni gravava una sorta di “vincolo di destinazione pubblicistica”, tanto che i baroni, quando volevano recintare le terre (le cd. “difese”), dovevano necessariamente interpellare e ottenere il voto favorevole della popolazione riunita in assemblea (oltre che il regio consenso); in caso di violazione di tale precetto, il re interveniva con le sue prammatiche a difendere l’integrità del demanio feudale dagli abusi privatistici dei feudatari⁴².

Tale istituto degli usi civici costituisce ancora oggi una forma di proprietà collettiva, o meglio di «*un altro modo di possedere*, [...] un altro ordine sociale, che, inosservato [discende] da remotissimi secoli fino a noi»⁴³. Questa figura giuridica, nata in epoca alto medioevale e sopravvissuta nei secoli fino ai nostri giorni, comprende realtà molto eterogenee in cui, sostanzialmente, le comunità locali usufruiscono di assetti fondiari collettivi utili a garantire la propria sopravvivenza o il proprio benessere. Solo nel territorio italiano, ad esempio, si annoverano le partecipanze emiliane, le comunanze agrarie marchigiane e umbre, le consorzierie valdostane, le interessenze trentine, gli usi civici del Meridione e gli ademprivii sardi. Queste forme di proprietà comune sono tutte caratterizzate da un uso condiviso delle risorse fondiarie e da criteri di auto-organizzazione, ispirati a valori etici e politici di lunga tradizione e a consuetudini consolidate nel tempo. Esse sono state oggetto di ripetuti tentativi politico-legislativi di repressione e marginalizzazione dal Settecento in poi: soprattutto con l’avvento del modello proprietario borghese, sono state oscurate dal «monismo» culturale e ideologico che ha contraddistinto la tradizione giuridica ufficiale degli

⁴² Usciti dall’epoca feudale, quando la titolarità di tali beni passa al Comune come ente rappresentativo della collettività, i singoli cittadini rimangono comunque titolari del relativo diritto, perché la comunità è considerata ancora un’entità naturale, preesistente e distinta dall’ente amministrativo: il diritto di uso civico, quindi, resta contestualmente della comunità e dei cittadini che la componevano, ed è esercitato dal singolo *uti civis et uti singulus*. Poi, con le leggi eversive della feudalità del 1806-1808 viene meno l’utilizzo promiscuo e solidale del demanio feudale che viene ripartito tra il signore e il Comune. Si procede, così, ad una spartizione in quote del demanio “comune” tra i *cives*, in funzione dei loro bisogni di vita. Solo il demanio civico universale, quello di proprietà originaria della popolazione, rimane intonso: anche le leggi napoleoniche di liquidazione ne conservano il regime giuridico di indisponibilità e di tutela. Per approfondimenti, *cfr.* F. ALIQUÒ, *Della proprietà collettiva civica o demaniale civica*, in «Rivista di Diritto Agrario», I –II, 1950; F. MARINELLI, *Gli usi civici*, Giuffrè, Milano 2003.

⁴³ *Cfr.* C. CATTANEO, *Su la bonifica del Piano di Magadino a nome della Società Promotrice. Primo Rapporto*, in *Scritti economici*, a cura di A. Bertolino, Le Monnier, Firenze 1956, pp. 187-188.

Stati europei continentali, entro un progetto di vera e propria «liquidazione» delle proprietà collettive⁴⁴. Ciononostante, hanno resistito grazie all'azione delle popolazioni che le hanno difese come parte integrante del loro stile di vita proprio perché l'antropologia che sta alla base degli assetti fondiari collettivi consta di due elementi: il primato della cosa e il primato della comunità⁴⁵. L'integrazione tra la *res* e la persona si esprime, così, «in una collettività operosa che vive nel solco della tradizione antica, regolata da un costume immemorabile che ne fa un gruppo straordinariamente coeso»⁴⁶.

Dunque, gli usi civici rappresentano una tradizione alternativa fondata su esperienze di vita reicentriche e comunitarie che, carsicamente, hanno resistito fino ai nostri giorni dimostrando non solo che «anche nella tradizione giuridica italiana è possibile [...] un diverso assetto proprietario, nel quale la proprietà e l'uso dei beni vengono disaccoppiati», ma anche che certi beni costituiscono un patrimonio di valori e tradizioni che trascendono la specifica comunità poiché riguardano la storia di un intero Paese⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 508-514; Id., «*Usi civici*»: una storia vivente, in «Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, 2008, pp. 22-23. In Italia l'istituto degli usi civici ha visto una sua organica regolazione nei primi anni del Novecento, con la L. n. 1766/1927, intervenuta a classificare i vari usi civici in due categorie: da un lato, le terre di proprietà collettiva, e dall'altro, quelle di proprietà privata gravate da un diritto di uso civico in favore della collettività. Nel caso di questa seconda tipologia, ai proprietari viene riconosciuta la possibilità di togliere l'aggravio, compensando la comunità o in denaro (la cd. «liquidazione») o in terra (il cd. «scorporo» di una porzione del fondo che diventa di demanio civico dove la comunità continua ad esercitare il diritto di uso civico). Quanto alle terre di proprietà collettiva, invece, solo quelle boschive o destinate al pascolo restano protette dal rigore delle norme della legge forestale e in materia ambientale, mentre per quelle a destinazione agraria si prevede la possibilità di ripartirle in quote assegnate a titolo di enfiteusi. Come scrive Grossi nei *Quaderni fiorentini* citando la sentenza della Corte Costituzionale n.87/1963, la Legge del 1927 commise l'errore di ridurre ad «artificiosa uniformità», sotto la dizione di «usi civici» e in una sfera di diritto pubblico, «diritti promiscui» e situazioni oggettivamente non riconducibili ad un unico denominatore. La normativa, infatti, imprigionava in una «armatura [...] inidonea» e antistorica l'eterogeneità del fenomeno delle proprietà collettive, rispondendo così ad una «pervicace intolleranza impeditiva d'una visione pluralistica dell'ordine giuridico» che perdurò anche durante gli anni del regime fascista e persino dopo il suo crollo. Solo con la Legge n.991/1952 (la cd. «prima legge per la montagna»), che ricalcò i lavori e gli studi di diritto agrario dell'avvocato Giangastone Bolla degli anni Quaranta, e la successiva Legge n.1102/1971, il legislatore italiano cominciò a rendersi poroso rispetto al riconoscimento dell'esistenza di un altro diritto, di tipo consuetudinario, concorrente allo Stato, cui rinviare la disciplina degli assetti fondiari collettivi.

⁴⁵ Cfr. P. GROSSI, *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in «Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, 2008, pp. 11-18.

⁴⁶ Cfr. P. GROSSI, «*Usi civici*»: una storia vivente, cit., p. 25.

⁴⁷ Cfr. S. SETTIS, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino 2012, p. 73.

2. I beni comuni in Età moderna e contemporanea

La modernità traghetta l'Europa fuori dal Medioevo ed inaugura quel processo di "accumulazione originaria" descritto da Marx nel *Capitale* che si manifesta tanto nell'agricoltura capitalistica quanto nella produzione industriale, basate entrambe sullo sfruttamento delle risorse naturali e del lavoro dell'uomo.

Due sono i fenomeni che emblematicamente rappresentano e, in buona sostanza, attivano questo processo.

Il primo è costituito dalle *enclosures*, apparse in Inghilterra tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, e poi massimamente attuate tra il XVII ed il XIX secolo⁴⁸. Queste costituiscono, secondo alcuni autori, un passaggio determinante nella costruzione di un'«alleanza storica tra istituzioni della statualità e proprietà privata» che ha avuto l'effetto di marginalizzare a lungo i beni comuni fino alla loro riemersione contemporanea, come fossero un "effetto collaterale" della crisi attuale dei paradigmi dominanti⁴⁹. In effetti, il costituzionalismo occidentale di lì in poi ha limitato il protagonismo politico allo Stato sovrano e al proprietario privato, mettendo al bando l'esistenza di una terza categoria di soggetti, quella dei *commoners*, la quale invero trovava la propria legittimazione a godere dei beni comuni sin dalla dimenticata *Charter of the forest* che accompagnava la *Magna Charta* del 1215: questo documento assicurava al popolo l'accesso libero alle foreste e alle risorse ivi presenti, contro le pretese privatistiche di chiunque, sovrano incluso. In tempi non sospetti, dunque, la *Charter of the forest* collocava la garanzia dei *commons* sullo stesso piano costituzionale della proprietà privata e del potere statale centralizzato, e costituiva altresì la base giuridica di riferimento per leggi e azioni giudiziarie volte a delegittimare la pratica delle

⁴⁸ Fra il 1700 e il 1810 il Parlamento inglese ha emanato una serie di *Enclosures acts* (leggi sulle recinzioni) che obbligavano a recintare i terreni, in particolare i campi aperti (*open fields*) e i campi comuni (*commons lands o common wastes*), per favorire la redistribuzione e il raggruppamento delle terre, a vantaggio dei grandi proprietari e a scapito dei piccoli proprietari terrieri (*yeomen*) e dei contadini. Tali recinzioni furono usate, dunque, come strumenti di politica interna con cui procedere all'espropriazione di vaste superfici di terre comuni da parte dei *landowner*, in ragione della necessità di reperire pascoli utili a far fronte all'accresciuta domanda di lana proveniente dalle manifatture. Con il tempo, su questi terreni ormai di proprietà privata, si formarono aziende agricole capitalistiche, e i contadini e gli *yeomen*, incapaci di competere con le grandi unità produttive che si erano costituite, furono spinti o a lavorare per i grandi proprietari o a cercare fortuna nelle città, contribuendo così ad alimentare la forza lavoro della quale l'industria nascente necessitava. Cfr. G. BOLAFFI (a cura di) *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, Savelli, Roma 1975; M. DOBB, *Problemi di storia del capitalismo*, Editori riuniti, Roma 1980.

⁴⁹ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., pp. 3-24.

recinzioni⁵⁰. Ciononostante, il sodalizio fra Stato e proprietà privata ai danni dei beni comuni ha prevalso nell'ordinamento giuridico inglese e, più in generale, in quello occidentale⁵¹.

Una conferma di tale assetto si rintraccia anche nel secondo evento fondamentale che ha sancito l'avvento della modernità: la conquista delle Americhe, compiuta a partire dal 1492 da parte di molti Stati europei. I commerci con il Nuovo Mondo, triangolati dalla tratta di schiavi africani, spostarono sul piano della politica estera il modello dello sfruttamento delle risorse comuni, e lo estesero anche alla persona umana, sancendo così su scala globale il trionfo della logica di dominio. I territori conquistati vennero qualificati giuridicamente come *res nullius*, e per questo divennero occupabili e mercificabili, a prescindere dai "selvaggi" che li abitavano⁵².

Quest'impostazione sembrerebbe confermata anche dalla genesi dei lavori di Ugo Grozio. In *Mare liberum*, unico capitolo pubblicato (1609) della più ampia opera *De iure praedae*, il giurista olandese sosteneva che il mare, a differenza della terra, fosse libero per natura e non potesse essere soggetto a nessuna forma di proprietà o di sovranità⁵³.

⁵⁰ La *Charter of the forest* fu emanata al tempo di Enrico III, in concomitanza alla revisione della *Magna Charta* del 1217. Essa ha il pregio di essere il primo documento con cui si è dato il libero accesso e il diritto di proprietà, al di là della nobiltà e del clero, a tutte le persone considerate allora come "libere". Mirava ad interrompere il trend che dal 1200 aveva visto i sovrani inglesi procedere ad atti espropriativi dei diritti di accesso libero non solo ai territori boschivi ma anche alle aree di caccia, ai terreni incolti e alle zone in cui erano ubicate città o villaggi. La Carta, infatti, prevedeva che «*Every free man shall agist his wood in the forest as he wishes and have his pannage. We grant also that every free man can conduct his pigs through our demense wood freely and without impediment to agist them in his own woods or anywhere else he wishes*». Il riferimento agli uomini liberi ha una portata chiaramente limitata dalle condizioni imposte dal regime feudale (solo il 10% rientrava in effetti in tale categoria), ma è proprio tale contesto a evidenziarne l'importanza; in un'epoca di diritti feudali, il testo è chiaramente un radicale cambio di tendenza. Inoltre, nonostante la Magna Carta sia oggi considerata il documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, in realtà essa si limitava all'enunciazione dei diritti dei baroni, mentre la Carta della Foresta si rivolgeva alla gente comune, istituendo persino una speciale Corte finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa. È a partire del regno dei Tudor, che la Carta perde parte del suo valore e comincia a non essere applicata, fatte salve alcune clausole che rimasero in vigore fino al 1970.

⁵¹ Per approfondimenti, cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del «politico»*, Il Mulino, Bologna 2005 [1922-53]; N. BOBBIO e M. BOVERO, *Società e Stato nella filosofia politica moderne. Modello giusnaturalistico e modello hegel-marziano*, Il Saggiatore, Milano 1979; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Il Mulino, Bologna 1981.

⁵² Vale la pena di chiarire in questa sede che il discorso politico e culturale legittimato dalla teoria della *terra nullius* era altrimenti sconosciuto ai nativi americani e africani che non concepivano affatto l'appropriabilità privata delle terre: era l'umanità ad essere concepita come d'appartenenza della terra, e non viceversa, e la nozione di "Pacha Mama" e il diritto fondiario africano lo dimostrano. Cfr. U. MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, in «Enciclopedia del diritto», XXVII, in corso di pubblicazione a Milano per Giuffrè.

⁵³ Per argomentare questa tesi Grozio sviluppa i primi elementi della sua dottrina del diritto delle genti e avanza una teoria non contrattuale della nascita della proprietà privata. Dal "*Mare clausum*" di John Selden al

Il riferimento appare in questa sede imprescindibile poiché il principio della libertà dei mari a quel tempo era funzionale all'espansione dei commerci olandesi, e dunque legittimava le coeve forme di capitalismo predatorio. Durante la prima metà del XVII secolo, infatti, la prosperità e il prestigio internazionale dei Paesi Bassi si reggevano proprio sulla salvaguardia dei diritti di navigazione. Le sopraggiunte pretese ispano-portoghesi per il controllo dei grandi commerci con le terre d'oltreoceano minacciavano seriamente la supremazia economica olandese, e l'opera di Grozio servì allora a dimostrare che sul piano giusnaturalistico i privilegi rivendicati Filippo III, re di Spagna e Portogallo, sulle Indie Orientali erano illegittimi. Non erano riconoscibili né diritti di scoperta né diritti di conquista o occupazione, e nessun principe poteva arrogarsi il dominio di una linea navale: la libertà di commercio, soprattutto marittimo, doveva vigere ovunque poiché il mare, in quanto elemento naturale mobile ed infinito, non poteva essere sottoposto a barriere o recinti⁵⁴. Per riflesso, il principio di libertà dei mari portava con sé il germe del modello appropriativo: il mare era libero in contrapposizione alla terra che era invece appropriabile.

Carl Schmitt, secoli dopo, ha rappresentato perfettamente questa dicotomia nel suo *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»* (1950): ancora oggi intorno alla terra e al mare nascono sistemi politico-giuridici differenti. «Il *nomos* della Terra è un'istituzione territoriale capace di interpretare e rappresentare il diritto di ogni popolo all'occupazione e divisione della terra»: dunque, lo Stato⁵⁵. Mentre il mare è regolato dalla società, dal potere marittimo, dalla superiorità economica, la terra è la «madre del diritto» che ricompensa la fatica del lavoro dell'uomo, «mostrato su di sé come confine, [...] come contrassegno pubblico dell'ordinamento»⁵⁶. Spazio e diritto sono fortemente intrecciati in Schmitt, e il rapporto con la terra è in tal senso paradigmatico: l'uomo prende possesso di

“*Nomos della terra*” di Carl Schmitt, l'opera ha costituito un termine di confronto nella nascita, nello sviluppo e nella crisi dello *ius publicum europaeum*.

⁵⁴ Le attività mercantili furono così nobilitate da funzioni ridistributive e socializzanti, e ricondotte sapientemente ad una volontà divina, ad una *providentia universalis* che avrebbe riconosciuto agli olandesi le prerogative naturali adatte ad elevare il genere umano. La Repubblica doveva allora difendere l'interesse dei mercanti di Amsterdam per il proprio bene e per quello dell'intera umanità, e i concorrenti stranieri dovevano arrestarsi di fronte alla loro abilità. Per approfondimenti, cfr. C. TOMMASI, *La «libertà dei mari»*. Ugo Grozio e gli sviluppi della *talassocrazia olandese nel primo Seicento*, in «Scienza & politica», 16, 1997, pp. 35-53.

⁵⁵ Cfr. G. MONTEDORO, *Il nomos della terra letto da M. S. Giannini e M. Nigro*, in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», 3, marzo 2004.

⁵⁶ *Ibidem*.

un territorio (*Land-nahme*) e lo separa dagli altri «per farne la sua casa» e così lo sottopone alla sua norma⁵⁷. *Nomos* è, appunto, la parola greca che indica la «prima misurazione, da cui derivano tutti gli altri criteri di misura; la prima occupazione di terra, con relativa divisione e ripartizione dello spazio; la suddivisione e distribuzione originaria»⁵⁸.

L'irruenza del paradigma appropriativo sulla scena dell'Età moderna e contemporanea ha sovvertito così quel reicentrismo medievale che metteva al centro lo statuto dei beni; ad esso si è sostituita l'ideologia borghese, per la quale i veri protagonisti dell'ordinamento sono diventati gli individui, dotati di potere di disposizione illimitata delle cose, di potere di trasformazione, razionalizzazione e utilizzazione delle stesse. La volontà del proprietario, messa al centro del sistema del diritto privato, faceva *pendant* con la struttura del potere pubblico settecentesco, allorché la forza dello Stato modificava persino la natura del territorio in nome della razionalità economica e politica, soprattutto attraverso lo strumento della legge⁵⁹.

Con la Rivoluzione del 1789, l'ideale borghese dell'individuo proprietario assunse una reale consistenza giuridica, nel nuovo disegno della proprietà privata e nell'abolizione della

⁵⁷ Cfr. F. BOCO, *Il concetto originario di nomos*, in <http://www.ekpyrosis.it>, 1, ottobre 2010.

⁵⁸ Cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, Adelphi, Milano 1991, p. 54. Questo evento, primario e concreto, ha una rilevanza interna ed esterna: interna perché è un atto della comunità, e dunque rappresenta una proprietà precedente a tutte le altre; esterna perché «la presa di possesso e conseguente separazione, divisione, distinzione viene fatta, com'è ovvio, in rapporto ad un'altra presa di possesso, ad un altro gruppo umano». Da questo atto iniziale, per lungo tempo tutti gli ordinamenti pre-moderni si sono mantenuti «essenzialmente terranei» fino alla scoperta delle Americhe che invece ha inaugurato una ristrutturazione di tutti gli ordinamenti continentali in rapporto al nuovo elemento «mare». Come scrive Imperiali: «[...] i fili del discorso schmittiano sembrano convergere [...] in una sorta [...] di regresso genealogico che a partire dalla de-localizzazione insita nel sistema contemporaneo economico, risale alla forza sradicante della tecnica vista come il *medium* che veicola tali trasformazioni, per arrivare da ultimo a considerazioni di ordine 'elementare', a quella scelta per l'elemento del 'mare' nella quale si custodiscono e prendono avvio tutte le successive vicissitudini del corso storico; a tutto ciò si accompagna il venir meno di quella 'forza frenante' del sistema degli Stati europei, [il *κατέχον*] radicata nell'elemento 'terra', che era stata in grado di 'trattenere' l'impulso de-territorializzante dell'esistenza puramente marittima dell'isola Inghilterra, e in tale opera di bilanciamento dare vita all'epoca dello *jus publicum Europaeum*, al primo *Nomos* globale della terra. Ma l'esplosione dell'elemento tecnico intrinsecamente connaturato all'esistenza marittima, avrebbe rotto questo equilibrio e portato all'affermarsi di una nuova spazialità neutra e priva di confini, [...] in grado di scardinare l'autonomia e la sovranità dell'entità Stato, la spazialità dell'economico dunque che detta le regole alla spazialità del politico, *cujus oeconomia ejus regio*, il che rappresenta il senso ultimo della linea dell'emisfero occidentale; tutti questi passaggi si tengono l'un l'altro e paiono scaturire da un'unica fonte, l'irreversibile scelta per una esistenza 'elementare' di natura marittima». Cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della Terra*, cit., p. 28; U. IMPERIALI, *Il nomos della terra di Carl Schmitt ovvero genealogia della globalizzazione*, conferenza tenuta entro il Ciclo di conferenze "Ri-pensare il Novecento", Liceo Classico "Alessandro Volta" di Como, 29 ottobre 2008 (disponibile su <http://www.noein.net>); F. BOCO, *Il concetto originario di nomos*, cit.

⁵⁹ Cfr. E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, cit.

rete di *dominia* che invece aveva caratterizzato l'Europa fino a quel momento. La nuova impostazione transitò, poi, nel *Code Civil* napoleonico del 1804 e nei territori in cui questo fu esportato, tanto che resistette anche alla Restaurazione.

In questo scenario, fece eccezione solo la Germania, dove predominava l'idea che il Diritto non potesse essere imposto dalla razionalità economica dello Stato ma dovesse nascere dallo spirito di popolo (*Volksgeist*), depositato nella storia; non era pensabile una mappatura del diritto privato univoca come quella voluta dalla codificazione. Ciononostante, la "germanizzazione" del Digesto da parte di von Savigny e della pandettistica finì per proporre alla Germania un assetto della proprietà non dissimile da quello francese, quanto meno nelle sue linee di fondo, tanto che il sistema dei beni pubblici e comuni fu riportato all'interno delle categorie privatistiche della proprietà. Tutti i beni che nell'Antico Regime si caratterizzavano per il fatto di non essere suscettibili di appropriazione divennero di proprietà dello Stato, e la legge divenne lo strumento con cui se ne poteva disporre.

A partire dall'inizio del XIX secolo, però, il romanticismo ottocentesco in Germania favorì un cambiamento nella concezione di proprietà sino ad allora vigente, grazie alla corrente dei germanisti, orientati ad un socialismo nazionalista di stampo conservatore, nostalgici dell'Antico Regime e critici nei confronti della Rivoluzione francese e dell'individualismo borghese. Essi rifiutavano le idee dell'Illuminismo e cercavano nella tradizione popolare le linee-guida per la costruzione di un modello di appartenenza dei beni che fosse proprio della nazione germanica: la *Gewere*. Questa, infatti, non richiedeva un soggetto necessariamente individuale come titolare dei diritti di proprietà, ma guardava in prima istanza alle esigenze sociali cui il bene (soprattutto la terra) rispondeva: in buona sostanza, si rilanciava su un Medioevo mitico, considerato l'epoca d'oro del comunitarismo proprio per l'avvento dei popoli germanici sullo scenario europeo, con le loro tradizioni giuridiche, politiche e sociali improntate su modelli fortemente solidali.

Tutta la materia dei diritti reali fu, così, reinterpretata mettendo al centro la comunità (*Gemeinschaft*), anziché il singolo, la proprietà collettiva anziché quella individuale. La *Gemeinschaft* governava i beni comuni con atti di natura pubblicistica (regolamenti, procedure di elezione, controlli di natura giurisdizionale), poggiandosi sull'assunto che la distinzione romana tra il diritto privato, che *ad singulorum utilitatem spectat*, e il diritto pubblico, che *ad statum rei Romanae spectat*, fosse artificiosa, e che anzi l'essenza

individualistica dell'uomo (*individuelles Dasein*) fosse integrata al suo essere parte di un corpo sociale (*ein Stuck des Gesamtlebens*)⁶⁰.

Alla fine dell'Ottocento, dunque, il diritto privato germanico si riallacciava al pubblico: ogni diritto soggettivo diventava un rapporto tra volontà umane (anziché rapporti tra persone e oggetti inanimati) e si caratterizzava anche per i doveri (oltre che per i poteri) che ne conseguivano⁶¹. Quest'impostazione si diffuse, se pur minoritariamente, a livello europeo per tutto il XIX secolo, portando in luce tutte le contraddizioni del modello borghese di proprietà entro un dibattito ampio tra giuristi, economisti e sociologi che tornavano così a guardare con interesse un modello alternativo di proprietà, quella collettiva: «un altro modo di possedere, che il diritto ufficiale aveva cercato di metter da parte» e che evocava in certa misura il collettivismo proprio delle società primitive, conservato poi dalle società rurali nelle pratiche di utilizzo condiviso di terreni, boschi e acque, ma cancellato dall'Illuminismo, dalla Rivoluzione francese e dalla pandettistica⁶². Privilegiando la proprietà privata, «la codificazione e il diritto borghese hanno indotto a dimenticare quelle costruzioni dogmatiche che avevano dato forma giuridica al bisogno di stabilità, alla preoccupazione nei confronti delle generazioni future, al timore di stravolgimento degli equilibri naturali»⁶³.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ In realtà, l'enfasi ottocentesca sul carattere comunitario della società medievale (e quindi germanica), pur avendo il merito di riconoscere nella comunità un soggetto giuridico e politico diverso e forse più importante di quello individuale, trascurava le contingenze storiche che avevano determinato quella stessa società: le soluzioni elaborate dall'ordinamento medievale e consolidate durante l'Antico Regime, infatti, rispondevano ad un preciso bisogno di stabilità; inoltre, il carattere peculiare di quel sistema, lo abbiamo detto, non consisteva nella tipologia di soggetti, quanto nel particolare assetto dei beni (i rapporti giuridici fra persone e cose erano regolati a partire dalle cose). A questo va aggiunto che la scuola dei germanisti non teneva in debita considerazione la funzione che il diritto canonico aveva avuto durante l'alto Medioevo: esso «ripresero e trasfigurò molte pratiche del diritto laico che Giustiniano non accolse nella propria compilazione o che l'Impero aveva contrastato senza successo». Cfr. E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, cit.

⁶² «L'esperienza culturale europea trovò poi una eco vasta, originale e feconda anche in Italia, dove la realtà rurale descritta nell'inchiesta agraria Jacini segnalava i moltissimi assetti collettivi praticati nelle campagne, dove civilisti sensibili alla lezione francese o tedesca cercarono di aprire lo scrigno dei diritti reali per inserirvi il modello di condivisione che – per riprendere il sottotitolo del libro di Grossi – vedeva emergere forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria». Cfr. E. CONTE, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, cit.

⁶³ *Ibidem*.

3. I beni comuni nel costituzionalismo democratico: i lavori della Commissione Rodotà

Non stupisce che in uno scenario come quello attuale certa cultura giuridica cerchi la legittimazione storica tra le costruzioni dogmatiche del passato per costruire un diritto dei beni comuni che valichi i confini fra pubblico e privato. D'altronde per affrontare la crisi di legittimità che attualmente investe la democrazia (nello specifico, la democrazia rappresentativa) non si può prescindere da una rilettura del rapporto individuo-comunità che superi i termini in cui è stato pensato tanto dal liberalismo quanto dal socialismo del XIX-XX secolo.

Per capire come i beni comuni siano tornati all'attenzione della dottrina conviene prendere le mosse dal lungo percorso tecnico iniziato nel giugno del 2006 presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, cui il referendum del giugno 2011 ha dato continuità. Lì, infatti, si mossero i primi passi per un ripensamento della tassonomia e del regime giuridico dei beni pubblici, a fronte di una normativa ancora troppo frastagliata, di allarmanti squilibri economici nei bilanci pubblici europei e, soprattutto, dell'ondata di privatizzazioni dei primi anni Novanta che testimoniò l'inadeguatezza dei presidi preposti a tutela del carattere pubblicistico di certi beni. Mentre le garanzie che accompagnano l'espropriazione di un bene sono molto significative, a conferma della vigorosa protezione che il nostro ordinamento liberale dà all'istituto della proprietà privata, quelle che condizionano la privatizzazione di un bene o di un servizio sono assai limitate e lasciano ampio margine di manovra alle subitane politiche adottate dai Governi⁶⁴.

La cultura giuridica occidentale moderna, infatti, si è sviluppata tutta intorno alla dialettica Stato-proprietà privata, a partire dall'idea che quest'ultima necessitasse di una tutela forte nei confronti di uno Stato che durante il Novecento aveva svelato il suo volto più cupo con l'esperienza dei governi autoritari. Per questa ragione, la tradizione costituzionale liberale protegge adeguatamente il passaggio dal privato al pubblico, ma non viceversa⁶⁵. «Oggi tuttavia, nel mutato rapporto di forza fra Stati e settore privato (*corporations* multinazionali), anche e soprattutto la proprietà pubblica è bisognosa di tutele e garanzie di lungo periodo», perché l'alienazione sbrigativa di beni pubblici, «in ossequio all'ideologia secondo cui nel

⁶⁴ Cfr. Atti del Convegno raccolti in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Il Mulino, Bologna 2007.

⁶⁵ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., p. VII.

privato si vede ogni virtù economica e nel pubblico ogni vizio e spreco organizzativo», rischia di provocare danni alla solidità economica del Paese⁶⁶.

Tali premesse risultano fondamentali per comprendere quali esigenze hanno avviato i lavori della Commissione ministeriale presieduta da Stefano Rodotà, chiamata nell'estate del 2007 a riformare il Libro III del Codice Civile nella parte relativa alla disciplina dei beni pubblici: i sopravvenuti principi sanciti nella Costituzione italiana prima, e nei Trattati europei poi, nonché l'attuale crisi economica, hanno messo in evidenza la necessità di aggiornare le forme di tutela di certi beni che per natura richiedono una protezione di lungo periodo nell'interesse delle generazioni future⁶⁷.

I lavori si sono articolati in diverse fasi (raccolta degli elementi normativi indispensabili, audizione di autorevoli personalità accademiche, discussione teorica e stesura dei principi fondamentali della legge delega) e hanno condotto, nel febbraio del 2008, alla maturazione di un disegno di Legge Delega, successivamente recepito in due identiche proposte legislative presentate in Senato da un Gruppo Parlamentare e dal Consiglio regionale del Piemonte. Sebbene il progetto non sia decollato a causa del cambio di maggioranza parlamentare, i lavori della Commissione hanno prodotto comunque una buona sinergia tra accademia giuridica e istituzioni politiche, e hanno inaugurato un intenso dibattito dottrinale, soprattutto intorno alla nozione di "bene comune" ivi codificata.

L'elemento più innovativo e pregevole dell'attività della Commissione consiste nell'aver operato una vera e propria «inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato», in linea con una recente dottrina secondo cui la funzione sociale non inerisce alla proprietà bensì ai beni⁶⁸. Gli addetti ai lavori, anziché classificare i beni in base al regime

⁶⁶ Cfr. U. MATTEI, *Le ragioni di una giornata di studio: riformare la proprietà pubblica*, in *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma dei beni pubblici*, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bardi Scienze ed Arti, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2010, pp. 21-32.

⁶⁷ Un'iniziativa analoga era stata proposta già nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in seguito al lavoro avviato in quella sede per la costruzione di un Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche. Nello svolgimento di tale compito era emersa la necessità di poter contare su un contesto giuridico dei beni capace di definire i criteri generali e le direttive utili ad una gestione e dismissione di beni in eccesso delle funzioni pubbliche realizzate nell'interesse generale della collettività entro un orizzonte di lungo periodo. Inoltre, era emersa la necessità di azioni concrete per una migliore amministrazione di particolari tipologie di utilità pubbliche che scaturiscono da beni disciplinati in modo frastagliato e disorganico (es. concessioni dello Stato, degli Enti territoriali, concessioni delle frequenze, beni finanziari ed immateriali). L'iniziativa fu accolta con favore dal Ministro però con il cambio di Governo del 2005 non fu ulteriormente proseguita.

⁶⁸ Tale dottrina «reinterpreta sia il concetto di funzione sociale sia il principio della sua accessibilità a tutti in termini che ne consentano sviluppi che possono benissimo comprendere il godimento e la diffusione dei

che vi sovrintende, hanno preferito coglierne anzitutto la rilevanza economica e sociale così da definirli come «oggetti, materiali o immateriali⁶⁹, che esprimono diversi “fasci di utilità”», ossia aggregati di interessi giuridicamente rilevanti, di natura anche non patrimoniale⁷⁰. È noto, infatti, che le *res* assumono un significato giuridico non solo nelle fonti ma anche nelle scale valoriali delle diverse culture giuridiche: ciò che è, di volta in volta, bene giuridico dipende dall’idea di *utilitas* che si prende a riferimento (pubblica o privata)⁷¹, dalle modalità

prodotti di alta tecnologia e ad alta densità di conoscenza. E anche precludere i rischi enormi che corre il genere umano a causa della irresponsabilità sociale delle *corporations*, come di ogni impresa capitalistica». Cfr. G. FERRARA, *Diritto soggettivo, diritto oggettivo. Uno sguardo sugli apici del giuridico*, in www.costituzionalismo.it, 3, 2008, p.13. Per approfondimenti, cfr. J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana*, Einaudi, Torino 2002 [2001]; F. BILANCIA, *I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà. Il diritto di proprietà nella CEDU*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 148 e ss.; J. ZIEGLER, *La privatizzazione del mondo*, Marco Troppa, Milano 2003.

⁶⁹ La precisazione circa la immaterialità di alcuni dei beni in questione è importante perché costituisce il presupposto logico e giuridico per l’inclusione della conoscenza tra i beni comuni (ci riferiamo, ovviamente, a E. OSTROM, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*”, Mondadori, Torino 2009). Infatti, la teoria dei bisogni consente di ricavare «non soltanto la serie materiale di quelli connessi ai bisogni naturali [...] ma anche di quelli che possono essere chiamati sociali o anche immateriali. Questi secondi si consolidano generandosi dalle idee che si formano appena si acquista la coscienza dei bisogni materiali [...] e soprattutto quando la coscienza di sé, e del proprio essere al mondo e nella società si eleva dagli strati primordiali [...]». La dottrina che propone la categoria dei beni immateriali e dei diritti della personalità sostiene che «tali beni sono per loro stessa natura indisponibili. Si afferma anche che essi non hanno carattere patrimoniale; ma che di una valutazione patrimoniale sono suscettibili in caso di lesione». La Commissione Rodotà proponeva, dunque, una revisione dell’art. 810 del Codice Civile, prevedendo che fossero considerate come “beni” tutte «le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti»: l’ambiente, la conoscenza, le frequenze via etere, etc. Estendere in modo esplicito la categoria dei beni al mondo dell’immateriale avrebbe avuto il pregio di rompere il nesso tra la percezione che noi abbiamo di bene e quella che abbiamo di proprietà, entrambe derivate dall’idea per cui la proprietà esauriva da sola tutte le utilità derivanti dalle cose, attribuendole tutte in capo al titolare. Nelle *Institutiones* di Gaio (168-180 d.C.) quest’approccio era molto nitido: le *res corporales* erano definite proprio in funzione del diritto di proprietà di cui potevano/dovevano essere oggetto; tutte le altre *res incorporales*, invece, incorporavano al loro interno residualmente gli altri diritti. Ripensare, dunque, il diritto di proprietà in termini di “fascio di poteri, facoltà, immunità” ma anche di obblighi e responsabilità, diversamente assortiti a seconda degli scopi di destinazione del bene in questione, consente di tenere aggiornato l’ordinamento uscendo da un approccio fiscalista che esige la reificazione anche di beni percepiti come tale a prescindere dalla loro consistenza materiale. Cfr. G. FERRARA, *Diritto soggettivo, diritto oggettivo*, cit., pp. 6-7; C. MAIORCA, *Beni*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma 1988, p.12; A. GAMBARO, *I beni immateriali nelle riflessioni della Commissione Rodotà*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 65-69.

⁷⁰ Il merito del progetto elaborato dalla Commissione Rodotà è quello di «offrire un’impostazione della teoria dei beni che si allontani dalla logica patrimonialistica e che, pur riconoscendo nel bene un valore anche economico, ne prospetti una disciplina, in un certo senso, depatrimonializzata. [...] Sì che la natura giuridica del bene non può più essere ristretta ad esclusiva conseguenza della situazione proprietaria, ma dipende anche da una concezione più ampia delle situazioni soggettive [...] che a quel bene si riferiscono. [...] Si rende dunque necessaria una rilettura delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali alla luce di valori non patrimoniali. I beni, la proprietà, l’impresa devono essere gestiti affinché i diritti fondamentali della persona siano comunque rispettati e realizzati». Cfr. P. PERLINGIERI, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 125-130.

⁷¹ Cfr. C. MAIORCA, *Beni*, cit., pp. 10-14.

secondo cui essa si esprime (di carattere esclusivamente economico, di carattere interamente sociale oppure di carattere misto) e dai diversi piani di applicazione che la riguardano (tutela, circolazione, godimento in concessione); il combinato di queste due variabili “compone” la disciplina che vi sovrintende⁷².

Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni sulla base delle utilità che producono, ispirandosi ai principi costituzionali -sopravvenuti al Codice Civile- e alla tutela dei diritti della persona e degli interessi pubblici. La Costituzione, dunque, non è stata intesa solo come vertice del sistema delle fonti normative, ma ha funzionato da paradigma assiologico, avendo essa una «ruolo di legittimazione e limitazione dei pubblici poteri a garanzia della pace e dei diritti fondamentali»⁷³. I valori ivi sanciti sono stati il punto di riferimento privilegiato per la riscrittura del Libro III del Codice Civile, perché il diritto dei beni «costituisce il fondamento economico e culturale più importante per la realizzazione del disegno di società contenuto nella Costituzione stessa»⁷⁴.

L’opera di riforma mirava quindi a dare esecuzione economico-giuridica ad una precisa scala valoriale, recuperando l’attualità del modello di economia mista, così come esplicitato dall’art. 42 Cost. e dalle norme che regolano avanguardisticamente i beni culturali, il paesaggio e l’ambiente. I due problemi cui si è cercato di dare soluzione in quella sede sono: da un lato, la necessità di una più forte tutela di alcuni beni che costituiscono il «contesto identitario» del Paese dal quale dipendono i valori delle persone e la soddisfazione dei loro interessi fondamentali; dall’altro lato, l’urgenza di attenuare le difficoltà della finanza pubblica, attraverso nuove regole in materia di gestione dei beni pubblici, preferibilmente ispirate al criterio della loro valorizzazione⁷⁵.

⁷² Un bene che esprime solo utilità di mercato sarà regolato dal diritto privato e immesso in contesti puri di concorrenza, a prescindere dalla titolarità. Viceversa, un bene che esprime sia utilità sociali che di mercato sarà soggetto a vincoli tanto nella destinazione del bene, quanto nell’entità del ritorno economico del gestore (che può essere un soggetto pubblico, o anche privato purché disponibile a ritorni economici minimi). Infine, un bene che esprime esclusivamente utilità sociali avrà necessariamente una gestione pubblica. Cfr. E. REVIGLIO, *Le linee guida della riforma contenute nella “Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega della Commissione Rodotà”*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 71-77.

⁷³ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007/2008, I, p. 860.

⁷⁴ Cfr. U. MATTEI, *Le ragioni di una giornata di studio*, cit., pp. 21-32.

⁷⁵ Cfr. M. D’ALBERTI, *Il nuovo diritto dei beni pubblici tra valori della persona ed esigenze economiche*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 79- 84.

In linea con questi obiettivi, la Commissione Rodotà ha riclassificato i beni secondo un approccio reicentrista, costruendo un sistema a partire dalle cose, e non dai soggetti titolari di diritti su di esse, in modo da determinare immediate ricadute sui diritti, la cui effettività può essere garantita solo a fronte di un certo regime. «La costruzione tassonomica proposta nell'articolato dello schema di disegno di legge si fonda e si snoda sulla ricostruzione e l'affermazione di principi che [...] dovrebbero costituire criteri e direttive per successive regole applicative»: ci si riferisce, nello specifico agli articoli contenuti nella prima parte della Costituzione (artt. 2, 3, 9, 41, 42, 43) e al diritto pubblico europeo (ad esempio, il principio di coesione economico-sociale e territoriale di cui all'art. 16 ovvero l'art. 86 TCE⁷⁶) che in un certo senso costituiscono le basi per una vera e propria «filosofia dei beni comuni» ispirata ai principi del pieno e libero sviluppo della personalità umana, della solidarietà politica, economica e sociale, della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, l'eguaglianza e la partecipazione, dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Paese⁷⁷.

⁷⁶ L'art 14 TFUE (ex articolo 16 TCE) prevede che «in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi». L' Articolo 106 TFUE (ex art. 86 TCE), invece, prevede che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

⁷⁷ Cfr. A. LUCARELLI, *Proprietà pubblica, principi costituzionali e tutela dei diritti fondamentali. Il progetto di riforma del codice civile: un'occasione perduta?*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 85- 95. L'Autore sottolinea che il progetto di riforma, «da una parte ha tratto la sua ispirazione e legittimazione dai principi costituzionali, dall'altra ha inteso ispirarsi alle più recenti evoluzioni del diritto europeo, tentando di ricondurre la concorrenza nell'alveo delle regole appunto, piuttosto che dei principi. Ciò significa che il governo di quei beni riconducibili a servizi pubblici essenziali, orientati alla tutela di diritti fondamentali della persona, vanno gestiti nel rispetto del principio della coesione economico-sociale e territoriale che ambirebbe restituire allo Stato e più in generale alle istituzioni pubbliche, un ruolo centrale». Il riferimento normativo di rango comunitario è dunque costituito dagli artt. 16 e 86 del TCE, e dall'art. 36 della Carte Europea dei Diritti fondamentali («Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea»).

Sono stati, così, riformati dettagliatamente i beni pubblici sulla base della loro destinazione a pubblico servizio, ed è stata inaugurata la categoria dei “beni comuni”, terza rispetto a quella dei beni privati di proprietà del singolo cittadino, e dei beni di proprietà dello Stato. Il valore aggiunto di questa nuova classificazione consiste anzitutto nella proposizione di una disciplina unitaria e generale che limita e contiene eventuali deroghe o legislazioni speciali sopravvenienti. Ma soprattutto, esso si concretizza nella scelta di ribaltare la logica formalistica propria del Codice Civile che si limita a distinguere il regime dei beni senza darne una definizione sostanziale previa che, invece, consente di individuare a chi e a che cosa servono i beni.

3.1. Beni pubblici ≠ beni comuni

Come si legge nella Relazione presentata dalla Commissione il 14 giugno del 2007, riguardo ai beni pubblici «si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio» dello Stato e i beni ivi compresi sono stati ridistribuiti in altre tre categorie, «a seconda delle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare»: beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni fruttiferi.

L’obiettivo di questa nuova impostazione era quello di sostanziare entro l’ordinamento giuridico la statualità, intesa in senso classico, scomponendo la tradizionale distinzione tra demanio necessario (beni pubblici per natura) e demanio accidentale (beni a destinazione pubblica, finali o strumentali), fondata su criteri di identificazione e regolamentazione dei beni forse troppo diversi⁷⁸. La nuova classificazione dei beni pubblici, invece, sembra avere

⁷⁸ L’art. 822 del Codice Civile recita: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Il primo comma, dunque, fa riferimento a quei beni che in natura sono pubblici e quindi per questo appartengono allo Stato; il secondo, invece, a quei beni che hanno una destinazione pubblicistica in ragione della funzione dell’ente (beni finali) o della finalità decisa dalla disciplina amministrativa (beni strumentali). Il limite di questa impostazione è che «sia nel momento dell’identificazione (il bene appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile) e sia nel momento della cessazione (il bene non è più identificato come tale) i diversi gruppi di beni seguono criteri profondamente diversi». Infatti, l’art. 823 prevede che «i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano» e in ogni caso la tutela spetta all’autorità amministrativa che ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso. Viceversa, i beni che afferiscono al patrimonio indisponibile dello Stato o agli altri enti territoriali «sono soggetti alle regole particolari che li concernono e [...] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». Cfr. S. CASSESE, *I*

una maggiore aderenza all'ontologia e alla funzione economico-sociale delle singole tipologie, e propone una disciplina giuridica riferita ai beni anziché alle attività, articolandosi sui tre assi della titolarità, della circolazione e della tutela⁷⁹.

Nel disegno della Commissione, infatti, i beni ad appartenenza pubblica necessaria garantiscono una sovranità minima dello Stato perché utili a soddisfare interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali (es. la sicurezza o la libera circolazione). Si tratta dei «beni prioritari rispetto alla possibilità stessa di governare la società e l'economia», soprattutto in uno scenario di grandi trasformazioni come quello attuale⁸⁰. La loro tutela spetta pertanto allo Stato o agli enti pubblici territoriali; il regime concessorio è ammesso solo laddove compatibile con l'esercizio delle prerogative pubbliche, e sempre che non violi la regolazione dell'accesso stabilita dai poteri sovrani riservati; la circolazione di tali beni è consentita solo entro un circuito chiuso, tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali, o tra gli enti pubblici territoriali; e spetta altresì a questi anche la legittimazione attiva, tanto per la tutela risarcitoria quanto per quella inibitoria (fermo restando anche il riconoscimento di strumenti di autotutela utilizzabili in via amministrativa)⁸¹.

beni pubblici. Circolazione e tutela, Giuffrè, Milano 1969; M. S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, Bologna 1977; V. CERULLI IRELLI, *I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento*, in «Economia Pubblica», 20, XI, novembre 1990, pp. 523-527; E. REVIGLIO, *Le linee guida della riforma*, cit., pp. 71-77.

⁷⁹ Cfr. E. REVIGLIO, *Le linee guida della riforma*, cit., pp. 71-77.

⁸⁰ Cfr. U. MATTEI, *Le ragioni di una giornata di studio*, cit., pp. 21-32. Secondo alcuni autori, il regime pubblicistico di tale categoria di beni «è ampiamente giustificato dall'art. 16 TCE, dall'art. 36 della Carta Europea dei Diritti fondamentali, dalla più recente giurisprudenza [...] della CGCE relativa all'art. 86 TCE. [...] La Commissione [Rodotà] [...] attraverso la configurazione di beni sovrani, cioè di quei beni strumentali all'erogazione di servizi di interesse economico-generale, [ha] voluto affermare come: 1. per il diritto comunitario, ed in particolare in merito al soddisfacimento di interessi generali, non rileva il regime proprietario; 2. in armonia con la Costituzione, i beni sovrani ed i relativi servizi ad essi riconducibili, possano essere di proprietà e gestione pubblica; 3. lo Stato possa essere gestore e non soltanto regolatore, al di là della proprietà formale dei mezzi di erogazione dei servizi». Cfr. A. LUCARELLI, *Proprietà pubblica, principi costituzionali e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 85-95.

⁸¹ La tutela risarcitoria (art. 2043 c.c.) mira a riparare il danno che si è verificato imputando l'obbligazione risarcitoria al soggetto che ne è responsabile, secondo gli ordinari criteri di imputazione; in buona sostanza fa conseguire al titolare del diritto leso, non la stessa utilità garantitagli dalla legge (o dal contratto), ma solo utilità equivalenti (funzione compensativa o riparatoria). Nell'ambito di questa forma di tutela si suole distinguere a seconda della natura del fatto lesivo, se esso procuri un danno patrimoniale o non patrimoniale. Nel primo caso, lo strumento giudiziale ha funzione essenzialmente economica, cui si integra una funzione compensativa (il contenuto quantitativo dell'obbligazione risarcitoria equivale all'entità del danno patito: in base all'art.1223 cc, si tiene conto sia della diminuzione del patrimonio -danno emergente- che dell'eventuale mancato guadagno conseguente al fatto lesivo -lucro cessante-). Nel caso dei danni non patrimoniali, ex art.2059, invece, non

I beni pubblici sociali, invece, rispondono alle esigenze della persona, particolarmente rilevanti nella società dei servizi, cioè quelle corrispondenti ai diritti civili e sociali (es. gli ospedali, le scuole o le case dell'edilizia residenziale pubblica). Questi beni, nella tassonomia prevista dalla Commissione, assicurano la sussistenza di uno Stato sociale minimo ad economia mista così come previsto dalle disposizioni costituzionali, grazie ad una disciplina imperniata sull'attribuzione di un vincolo di destinazione qualificato che può cessare solo in caso di miglioramento dei servizi stessi. In questo senso è comprensibile la scelta di estendere la tutela oltre lo Stato e gli enti pubblici territoriali, includendo anche enti pubblici non territoriali ed enti no-profit che prevedano nel loro statuto un vincolo di destinazione in favore delle persone beneficiarie. Chiaramente, la concessione di tali beni è ammessa solo nella misura in cui venga mantenuto il vincolo di destinazione, che può venire meno solo laddove il titolare del bene sociale appresti altri beni ugualmente utili; legittimati attivi possono essere sia i soggetti titolari, sia i beneficiari (e sono in ogni caso previsti strumenti di autotutela in via amministrativa)⁸².

Infine, la terza categoria, a carattere residuale, include tutti i beni privati in appartenenza pubblica, i quali sono suscettibili di atti di alienazione o disposizione di natura privata purché entro alcuni limiti utili a contenere politiche altrimenti troppo inclini alle dismissioni ed a privilegiare un'amministrazione pubblica efficiente. I beni pubblici fruttiferi, infatti, non sono vincolati a determinati aspetti della vita pubblica del Paese ma rimangono

parlarsi di funzione compensativa del risarcimento *de quo*, perché non può essere misurato secondo il criterio dell'equivalenza con la perdita economica subita dalla vittima. Una buona parte della dottrina e della giurisprudenza costituzionale tende ad allargare l'ambito riparatorio dei danni non patrimoniali, svincolandoli dall'angusta norma dell'art.2059 (a cui si riferisce esclusivamente il danno morale soggettivo), per porli nell'ambito applicativo dell'art.2043 in combinato disposto con le norme costituzionali che riconoscono e garantiscono diritti fondamentali della persona. La tutela inibitoria, invece, mira a prevenire il verificarsi dell'illecito, e non ad amministrarne le conseguenze in termini risarcitori. In buona sostanza, quindi, non costituisce un rimedio contro il danno. Oltre alle ipotesi espresse di tutela inibitoria, destinata ad impedire il fatto prima che sia compiuto o far cessare i comportamenti lesivi che continuino nel tempo (artt. 949 e 1079 c.c.), ne esistono forme atipiche che puntano ad integrare il quadro normativo di cui all'art.2058 c.c. che prevede una essenzialmente riparatoria: in questo senso, infatti, si differenzia dall'inibitoria, la cui funzione è diretta, come detto, a dare attuazione alle situazioni soggettive, o a prevenirne la violazione. Dunque, inquadrandosi necessariamente la tutela specifica nell'ambito normativo della responsabilità per danni, essa presuppone l'esistenza di uno dei criteri normativi di imputabilità del fatto lesivo che, invece, non rileva nella tutela inibitoria, e, inoltre, si può agire *ex art. 2058* nei confronti del responsabile per fatto altrui, ciò che è inconcepibile nell'altro rimedio; infine, solo nel caso della tutela specifica si applica la disciplina peculiare della prescrizione, dettata per l'azione di risarcimento.

⁸² I beni sociali hanno «una fisiologica propensione per un regime pubblicistico di *governance* che trova una sua legittimazione [...] nella categoria [...] dei servizi di interesse generale» prevista dal già menzionato Protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona. Cfr. A. LUCARELLI, *Proprietà pubblica, principi costituzionali e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 85- 95.

liberi; ciononostante, devono essere gestiti secondo criteri di valorizzazione, di alienazione parziale e di reddito, entro una sorta di *caveat* generale che ne consenta la permanenza all'interno del patrimonio collettivo⁸³.

Quanto ai beni comuni, essi sono definiti, nella Relazione di Accompagnamento al Progetto di Legge Delega presentato dalla Commissione Rodotà, come «beni a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati»; anzi, più che il titolo di proprietà, «rileva per questi beni la funzione e l'individuazione dei diritti; rileva la situazione di fatto piuttosto che il titolo formale, risulta appunto più importante [...] il momento possessorio e la fase gestionale»⁸⁴. In effetti, la loro gestione assume sempre una dimensione pubblicistica perché sono cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio di salvaguardia intergenerazionale delle utilità. Per questa ragione la tutela risarcitoria e quella restitutoria competono allo Stato⁸⁵, e la loro amministrazione economica e politica deve seguire una logica di lungo periodo e criteri di reale partecipazione democratica. Tali beni, infatti, «assolvono per vocazione naturale ed economica all'interesse sociale, servendo immediatamente non l'amministrazione pubblica, ma la stessa collettività in persona dei suoi componenti»⁸⁶. Le istituzioni pubbliche sono chiamate a gestire, anche nell'interesse delle generazioni future, un bene che non necessariamente è di proprietà pubblica, ma certamente è di appartenenza collettiva; dunque, esse devono limitarsi ad essere meri tutori di interessi e

⁸³ L'utilizzo di una categoria residuale può, in prima istanza, apparire rischioso poiché in essa vi rientrano tutti i beni che non stanno nelle categorie precedenti, le quali però non sono costituite da beni tassativamente elencati. Al problema della difficile distinzione tra i beni fruttiferi e gli altri risponde la stessa scelta metodologica: l'utilizzo di definizioni sostanziali delle utilità rese dai beni, infatti, consente di far rientrare nella categoria dei beni fruttiferi tutti quei beni che non rientrano nelle definizioni sostanziali di cui alle precedenti categorie. Dunque, questi sono beni che «non servono diritti fondamentali della persona» come i beni comuni, «non soddisfano interessi pubblici primari» come i beni pubblici ad appartenenza necessaria, e «non soddisfano diritti civili o sociali della persona» come i beni pubblici sociali. Cfr. M. D'ALBERTI, *Il nuovo diritto dei beni pubblici*, cit., pp. 79- 84.

⁸⁴ Cfr. A. LUCARELLI, *Proprietà pubblica, principi costituzionali e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 85- 95.

⁸⁵ Per la definizione di tutela risarcitoria, cfr. nota 81. Quanto alla tutela restitutoria (art. 2058 c.c.), invece, è bene ricordare che questa mira a ristabilire le condizioni di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione di un soggetto prima che un certo mutamento, lesivo di un diritto di quest'ultimo, si fosse in effetti verificato. Il danneggiato può chiedere al giudice la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile e purché non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Cfr. G. STEA, *La tutela civile dei diritti della personalità*, in www.diritto.it, giugno 1999.

⁸⁶ Cfr. A. LUCARELLI, *Proprietà pubblica, principi costituzionali e tutela dei diritti fondamentali*, cit., pp. 85- 95.

diritti della collettività, dotati di un potere di disposizione ristretto che, salvo eccezioni, non consente di immettere il bene sul mercato⁸⁷.

La riflessione sui beni comuni, dunque, recupera le antiche modalità di possedere e di godere delle cose che abbiamo finora ripercorso storicamente, e pone al centro dell'attenzione il problema dell'accesso eguale alle risorse strategiche. I beni comuni, infatti, traducono in istituti i dettami della Carta Costituzionale, superando la dimensione dell'appartenenza in virtù della formazione di una società pluralista e dello sviluppo della persona⁸⁸. L'obiettivo primario della Commissione Rodotà, lo abbiamo detto, è stato proprio quello di rendere compatibile il regime codicistico con il quadro costituzionale.

Nella categoria in esame si annoverano a titolo esemplificativo, ancorché non tassativo, le risorse naturali, tra cui al primo posto le acque, l'aria, e tutte le zone boschive e paesaggistiche⁸⁹; ma anche i beni archeologici, culturali e ambientali⁹⁰. Su molti questi beni,

⁸⁷ A ben vedere, se un Governo privatizza un bene comune, vende quanto appartiene *pro quota* a ciascun componente della comunità, esattamente come quando espropria e acquista una proprietà non sua; con la differenza, però, che nel secondo caso è previsto l'indennizzo e il baluardo della "pubblica utilità", mentre nel primo non sussiste alcun ostacolo a tutela giuridica dell'interesse della collettività sul bene comune. Cfr. U. MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, cit.

⁸⁸ Cfr. P. RESCIGNO, *Prefazione*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 15-17.

⁸⁹ Merita menzione in questa sede la recente sent. Cass. Sez. Unite Civili n.3665 del 14 febbraio 2011, in cui per la prima volta un bene paesaggistico (le valli da pesca della laguna di Venezia) viene definito "bene comune", creando così un precedente giurisprudenziale inedito e decisivo in materia di proprietà collettiva. È interessante leggere il testo della motivazione: «[...] dagli artt. 2, 9 e 42 Cost [...] si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del 'paesaggio', con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della 'proprietà' dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività. [...] Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato 'essenziale' della centralità della persona (e dei relativi interessi), [...] emerge l'esigenza interpretativa di 'guardare' al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica. [...] Ne deriva quindi che, laddove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale [...], detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, 'comune' vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini [...]». Il limite della decisione in esame risiede nel fatto che la Cassazione utilizza la categoria del "comune" per ridefinire la demanialità, dunque senza distanziarsi dalla dicotomia pubblico-privato ancora presente nel Codice Civile. Se da un lato il richiamo è apprezzabile perché conferma l'irrelevanza di azioni e facoltà privatistiche esercitate su beni pubblici per natura, quali le valli da pesca, dall'altro lato non si può fare a meno di annotare che l'accezione di bene comune utilizzata dalla Corte rimane pur sempre orientata alla nozione di demanio, che è qualitativamente differente e tradizionale rispetto alla categoria dei beni comuni per come li intende la Commissione Rodotà. Le Sezioni Unite, infatti, precisano il riferimento al "bene comune" con una digressione sull'istituto dei diritti demaniali su beni altrui (art. 825 c.c.), e più nello specifico sulle servitù pubbliche (tipico esempio di *ius in re aliena*) e sui diritti di uso pubblico, tra cui gli usi civici. In particolar modo, questi ultimi sono, secondo la Corte, «espressione della proprietà in senso

si sa, pende la spada di Damocle dell'esauribilità, dovuta sia a scarsità naturale sia a depauperamento conseguente all'azione dell'uomo. Per questo motivo, la Commissione ha proposto un regime particolarmente garantista, estraneo alle logiche del mercato e attento ad una reale tutela della fruizione collettiva dei *commons*, che devono essere accessibili a tutti i consociati, compatibilmente con l'esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. Ecco perché la tutela inibitoria spetta, nel progetto della Commissione, a chiunque possa fruire delle utilità in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo.

3.2. *La Costituente dei beni comuni*

Recentemente il tema dei beni comuni è tornato all'attenzione di certa dottrina giuridica italiana proprio a partire dalla vittoria referendaria del 2011 che ha messo in moto percorsi di lotta ed esperienze di gestione collettiva di taluni beni percepiti, appunto, come "comuni" (oltre all'acqua, anche la conoscenza, il patrimonio culturale e il territorio, incluso quest'ultimo anche della casa e della città) che superano ormai i limiti della definizione offerta dalla Commissione Rodotà, la quale quindi ha riaperto le sue attività, auto-convocandosi nell'aprile del 2013, nell'intento di dare continuità al percorso intrapreso nel 2007 entro un confronto permanente proprio con quei movimenti e con quelle realtà che nella pratica politica hanno vivificato la nozione in esame.

Il primo passo compiuto dalla nuova "Costituente dei beni comuni"⁹¹ è consistito nel consegnare ai neo-parlamentari eletti nel febbraio del 2013 un pacchetto di sei proposte di

collettivo» poiché «presentano la caratteristica della non appartenenza, a titolo di proprietà individuale, a persone fisiche od enti»: essi appartengono piuttosto «ad una comunità di abitanti che ne godono collettivamente». Il legislatore, però, ha lasciato assorbire la disciplina di tali usi nell'ambito della tutela delle aree protette, le quali, pur essendo sottoposte a speciali vincoli, non creano *ex lege* diritti demaniali su beni altrui. Per approfondimenti, cfr. F. CORTESE, *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in «Giornale di diritto amministrativo», 2011, pp. 1170 ss.; L. FULCINITI, *Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici*, in «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente», 2011, pp. 473 ss.

⁹⁰ Secondo alcuni autori, nell'elenco esemplificativo dovrebbe rientrare anche il territorio nella sua interezza e le aree edificabili onde consentirne una gestione e un utilizzo orientato agli interessi della collettività. Cfr. P. CAPALDO, *Qualche commento alla proposta della commissione sui beni pubblici*, in *I beni pubblici*, cit., pp. 111-118.

⁹¹ Il nome è stato scelto proprio per enfatizzare il carattere processuale ed originario di quest'esperienza che mira a licenziare un diritto dal basso nato nell'inedita alleanza tra gli studiosi, i giuristi e le lotte che mettono in pratica forme di autogoverno. La Costituente si ispira a criteri di apertura e permeabilità, e ha adottato la forma assembleare (pubblica ed itinerante) come stile di lavoro, onde facilitare l'incontro tra le realtà interessate a questo processo e definire collettivamente le diverse tappe e la metodologia comune dei lavori. Gli obiettivi

legge organizzate intorno a tre obiettivi: rilanciare forme già esistenti ma anche inedite di democrazia partecipativa, capaci di sanare le disfunzioni evidenti della democrazia rappresentativa (potenziando, ad esempio, gli strumenti di democrazia diretta -come l'iniziativa legislativa popolare con una riforma dei Regolamenti parlamentari-, oppure implementando gli spazi di *e-democracy* attraverso l'universalizzazione dell'accesso a Internet); immettere la nozione di "bene comune" all'interno dell'ordinamento giuridico italiano a partire dai lavori del 2007 e in virtù del riconoscimento sociale che questi hanno avuto; e infine, introdurre misure adeguate al rispetto del diritto alla dignità personale (ad esempio, prevedendo un reddito minimo garantito o disciplinando l'istituto del testamento biologico).

Ai fini della nostra ricerca, il secondo obiettivo è certamente il più interessante, e in questa sede ci occuperemo di descrivere l'andamento dei lavori e tratteggiare le prospettive che questi aprono.

Dal punto di vista metodologico, la nuova Commissione ha proceduto alternando momenti costituenti e itineranti, in cui ha incontrato nei territori i movimenti e le realtà che da anni portano avanti battaglie in difesa dei beni comuni, a momenti propriamente redigenti, aperti solo agli addetti ai lavori ma comunque pubblici e trasparenti. L'obiettivo è stato fin dall'inizio quello di comporre un vero e proprio "codice dei beni comuni" che, a partire dal diritto vigente (codice civile, leggi speciale e giurisprudenza), restituisse una lettura espansiva ed evolutiva dei principi ed apparati valoriali costituzionali, traducendoli in norme che riflettessero le pratiche reali e i bisogni della collettività⁹². Dal punto di vista sostanziale, sono

prefissati sono sostanzialmente due: indagare quali strumenti giuridici siano da potenziare o da creare anche *ex novo* e produrre un documento politico partecipato, capace di "stressare" il diritto, spostare l'asse dall'illegale al legittimo per affermare modelli economici e sociali nuovi, e potenziare il discorso pubblico e l'azione sociale nell'orizzonte condiviso dei beni comuni che si è generato nell'intreccio delle diverse forme di autodeterminazione e di autogoverno che si stanno manifestando nei vari territori italiani: dalla rete dei teatri occupati a tutti i comitati, i collettivi, i movimenti e i soggetti che resistono per la difesa delle terre, dell'ambiente, del paesaggio, della salute, dei beni culturali e storici, delle istituzioni del *welfare* indispensabili al libero e pieno sviluppo delle persone. Come ha precisato Mattei in occasione della prima assemblea, i giuristi sono chiamati così a spendere la propria sapienza civile nel fare da "notai" al cambiamento in atto, e dunque nell'attribuire pubblica fede alle lotte politiche e alle azioni sociali che si stanno facendo pratica costituente di un diritto positivo e di un assetto istituzionale nuovo e alternativo.

⁹² Tutti i materiali che sono stati prodotti durante il processo costituente e redigente sono consultabili e commentabili sul sito: <http://fattibenecomune.it/>. Lo scopo è stato fin dall'inizio quello di rendere il più possibile aperta e partecipata la discussione e il confronto con i giuristi, non solo ai movimenti e alle realtà di lotta, ma a chiunque avesse interesse.

stati trattati diversi temi e questioni, a partire da un articolato che progressivamente si è andato modificando in *draft* successivi utili a pervenire ad uno definitivo.

Per ragioni di economia della trattazione ma soprattutto di pertinenza rispetto alle ipotesi della ricerca, preme qui mettere in evidenza solo alcuni dei nodi problematici affrontati durante gli incontri costituenti e redigenti.

Anzitutto, il legame tra beni comuni e Costituzione. Secondo alcuni giuristi che hanno partecipato ai lavori, infatti, tali risorse sarebbero già implicitamente tutelate dall'impianto costituzionale, specialmente nella parte in cui si menzionano i diritti fondamentali della persona e la partecipazione (artt. 2, 3, 9 Cost.); pertanto, il nuovo codice si dovrebbe sviluppare sempre e comunque entro uno scenario già sufficientemente delineato dai principi costituzionali. Tuttavia, la sfida che i movimenti hanno lanciato in sede costituente è quella di ancorare la decisione politica riguardante i *commons* - dunque, una decisione politica che riguarda risorse strategiche che consentono l'esercizio di diritti fondamentali della persona e della collettività - a procedure di deliberazione permanente che valorizzino il carattere dinamico, molteplice e cangiante delle soggettività coinvolte nella deliberazione stessa. In questa prospettiva, quindi, il codice si collocherebbe *oltre* la Costituzione poiché la definizione di cosa sia di volta in volta "bene comune" andrebbe rimessa alla decisione collettiva espressa entro uno spazio politico comune da parte di comunità di persone che difendono, rivendicano o gestiscono direttamente tali risorse.

Un secondo aspetto emerso durante gli incontri costituenti e redigenti attiene al carattere originario ma al contempo inedito della proprietà collettiva. Secondo alcuni dei giuristi presenti, infatti, già la categoria romanistica delle *res extra commercium* (ivi incluse le *res communes omnium* e le *res publicae*)⁹³ darebbe conto di come la proprietà pubblica (intesa, qui, anche come collettiva) preceda la proprietà privata. Tuttavia, pur riconoscendo la validità di tale ricostruzione storico-giuridica, già transitata peraltro nella disciplina dei beni ambientali e culturali, la sfida che i movimenti sociali e le realtà in lotta hanno affidato ai beni comuni è quella di spezzare la dicotomia classica pubblico-privato e, possibilmente, mettere in discussione il titolo proprietario stesso. Per questa ragione, la Commissione ha preferito concentrarsi e disciplinare i temi dell'accesso, del possesso e dell'uso delle risorse collettive,

⁹³ Cfr. C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto privato*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, p. 71.

configurando così un regime terzo alla proprietà pubblica e privata: una sorta di “non-proprietà”.

Pertanto, una questione dirimente affrontata durante la stesura del codice è stata quella di regolamentare le forme di tutela e la destinazione dei beni comuni. In sede redigente si è discusso, infatti, sull'utilità di prevedere rimedi civilistici di riconoscimento del carattere generativo di tali risorse e, dunque, valorizzarne funzione e usi, disinnescando ad esempio il meccanismo di attribuzione *ex lege* allo Stato di un bene derelitto (art. 827 c.c.) o immaginando forme rinnovate di “uso civico” da parte della collettività. Il vantaggio di quest'impostazione sarebbe quello di limitare i risvolti penalistici che spesso situazioni di riappropriazione dei beni comuni automaticamente comportano (ad esempio, le occupazioni di beni immobili) e di riqualificare la situazione giuridica possessoria, tutelandola in termini di “uso generativo” a prescindere dal titolo proprietario (quindi, anche al di fuori dell'atto originario di occupazione *ex art. 923 c.c.*).

Il problema che tale assetto ha posto all'attenzione della Commissione è stato, anzitutto, individuare che tipo di diritto reale si verrebbe ad acquistare sul bene nella gamma offerta dal codice civile, giacché questo diventerebbe, a ben vedere, una *res nullius* rispetto alla quale assumerebbe maggiore centralità un diritto di “uso comune” (una situazione giuridica di fatto, dunque) tutelato dalle azioni petitorie (artt. 948 e ss. c.c.). Si è configurata così l'ipotesi di un regime di non-proprietà che consentirebbe, in effetti, di tutelare l'uso collettivo dei beni, tanto nel caso di titolarità pubblica (lo Stato, pur essendo proprietario del bene, avrebbe così l'obbligo di consentirne l'utilizzo collettivo), quanto nel caso di titolarità privata (il privato che trascuri il bene e non eserciti la funzione sociale che il suo titolo di proprietà comporta *ex art. 42 co. 2 Cost.*, abuserebbe del suo diritto e, dunque, incorrerebbe in un atto di emulazione *ex art. 833 c.c.*⁹⁴).

Il secondo problema che si è posto è stato quello di concepire un soggetto giuridico di riferimento che si configurasse come centro d'imputazione plurale e dinamico, capace di rispecchiare i processi di costruzione dell'“essere in comune” delle risorse, più che le situazioni soggettive in sé altrimenti inclini a poggiare sul binomio individuo-proprietà. Da qui, la riflessione si è spostata immediatamente sul concetto di “comunità” che già solo per

⁹⁴ Nell'ipotesi della Commissione, all'atto di emulazione non conseguirebbe un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., *sub specie* di ingiustizia del danno: piuttosto, l'atto emulativo, letto in combinato disposto con l'espropriazione per pubblico interesse, determinerebbe la perdita del diritto di proprietà stesso.

ragioni etimologiche si presta a definire tale soggetto giuridico; con l'avvertenza però – condivisa tanto dai giuristi, quanto dai movimenti sociali e politici coinvolti nel processo costituente - di non incorrere in concezioni pre-moderne, altrimenti lontane dallo spirito dei beni comuni, né in concezioni propriamente moderne, schiacciate dalla coppia individualismo–olismo. Solo se agganciata ad un processo riappropriativo, infatti, la comunità può essere intesa in termini aperti e dinamici, e dunque anatomici alla natura elastica della categoria dei beni comuni. Essa, quindi, non può essere definita semanticamente a monte, ma solo entro i processi nei quali viene a costituirsi, vale a dire nell'incontro tra la volontà decisionale delle persone, ancorata a sua volta alla concretezza delle cose che queste hanno, appunto, in comune.

In questa direzione va, ad esempio, la sentenza 1279/05 dd. 15/12/2005 del Tribunale di Trento: essa, infatti, riconosce il valore sociale dell'azione di occupazione di un immobile in quanto «manifestazione sovra-individuale di una volontà politica non patrimoniale», e risponde precisamente all'esigenza di immaginare un soggetto collettivo molecolare capace di esprimere una volontà politica scevra da criteri economicistici o individualistici.⁹⁵ Non circoscrive l'individuazione della comunità né a referenti locali (giacché non sempre la territorialità è un criterio utile a riconoscere una soggettività collettiva), né a categorie di persone (giacché non sempre si tratta di comunità incasellabili entro classificazioni categoriali), e non fa esplicita menzione dell'elemento dell'organizzazione che potrebbe risultare limitante nel caso di collettività che si strutturano solo contestualmente all'azione di *commoning*.

4. Del nesso tra beni comuni e diritti fondamentali

Abbiamo già chiarito che i beni comuni assumono valore in quanto intimamente collegati alla vita, e che per questo hanno una rilevanza qualitativa di per sé unica e irriproducibile. Essi, infatti, pur declinandosi al plurale e “spingendosi” al di là del già costituito –in quanto definibili entro una deliberazione politica collettiva e permanente-, non dimenticano la centralità della persona imposta dalla Costituzione e dai Trattati internazionali

⁹⁵ Cfr. A. QUARTA, *Il fenomeno delle occupazioni abusive tra tutela penale e tutela civile della proprietà*, in «Politica del diritto», 1-2, 2013, pp. 181-198; N. CANESTRINI, *L'invasione arbitraria di immobile (633 c.p.) e l'attenuante del particolare valore sociale (62, n. 1 c.p.)*. Note a margine della sentenza 1279/05 dd. 15/12/2005 del Tribunale di Trento in composizione monocratica, disponibile on line su: www.canestrinilex.it/pdf/occupazione.pdf.

a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. I beni comuni si ispirano comunque al principio del libero e pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), alla tutela inderogabile della vita e della salute, al dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art.2 Cost.), ed alla clausola che subordina la proprietà privata alle finalità e agli interessi di utilità generale (artt. 42 e 43 Cost.)⁹⁶.

Il caso dell'acqua risulta, in questo senso, ancora una volta emblematico: infatti, è proprio nell'alveo di tali dettami che può ricostruirsi la base giuridica del diritto all'acqua, altrimenti non previsto dall'Assemblea costituente. Esso può essere desunto dalla tutela del diritto alla vita (*ex artt. 2 e 27, c. 4, Cost.*), e alla salute (*ex art. 32 Cost.*): può dirsi, in altri termini, che il bene acqua (e il suo diritto corrispondente) è funzionale ai beni vita e salute (e ai loro rispettivi diritti), e come tale è oggetto di un diritto fondamentale proprio di ogni uomo; un diritto universale e indecidibile che necessita di una copertura costituzionale più resistente, che vi dia effettività e giustiziabilità superando lo *status* di cittadinanza *tout court* e ispirandosi al criterio dell'utilità del bene.

La previsione dei diritti fondamentali negli ordinamenti, infatti, è sì condizione della loro esistenza in uno specifico ordinamento, ma non incide sul significato del concetto: i diritti fondamentali sono e restano «tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a “tutti” gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire»⁹⁷. In questo senso, si comprende come da ogni diritto fondamentale -cui un bene comune dà accesso- derivino obblighi di prestazione non discrezionale in capo allo Stato. Il diritto all'acqua -per tornare al nostro esempio- è un diritto fondamentale di tipo sociale, non piegabile alla dialettica domanda-offerta tipica dei meccanismi di mercato⁹⁸. E

⁹⁶ Secondo alcuni autori, i beni comuni «sono qualcosa che va oltre le singole persone; sono elementi che [...] connotano e qualificano anche storicamente la comunità nazionale nel suo insieme; e la qualificano come collettività, di là dalle singole persone». Cfr. P. CAPALDO, *Qualche commento alla proposta*, cit., pp. 111-118.

⁹⁷ Per “diritto soggettivo” s'intende «qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per ‘*status*’ la condizione di un soggetto prevista anch'essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio». È bene evidenziare in questa sede che la definizione teorica del concetto di “diritto fondamentale” offerta in via stipulativa e formale da Ferrajoli mira ad offrire un criterio di riconoscimento: non dice *quali* sono ma «*che cosa* essi sono, o meglio *come* sono fatti». L'analogia, dunque, con l'impostazione tenuta dalla Commissione Rodotà nel fornire criteri generali di riconoscimento dei beni comuni è evidente, giacché la categoria è stata concepita volutamente aperta, e non tassativamente articolata in un numero chiuso di beni comuni. Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2002, p.5; F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico*, cit., p. 334.

⁹⁸ Non a caso il radicale indo-europeo SEK, da cui “sociale”, indica l'idea del seguire, “del partecipare ad un progetto” e, quindi, “di allearsi, di accompagnarsi a un fine” che è, appunto, il “bene comune”, individuato

come storicamente accade per tutti i diritti fondamentali, la sua positivizzazione passa e sta passando per lotte e conflitti sociali che ne rivendicano il riconoscimento, non solo verso lo Stato ma anche nell'ambito dei rapporti tra comunità⁹⁹. La doppia natura del diritto all'acqua, infatti, come diritto sociale collettivo -oltre che individuale-, fa emergere la necessità di garantire un doppio livello di tutela che chiami in causa sia la sovranità esterna degli Stati sia quella interna, coinvolgendo fonti di produzione normativa internazionali, comunitarie e interne¹⁰⁰.

dall'*inter-esse* consociativo, "comune denominatore della convergenza di intenti". Si precisa, inoltre, che l'interesse è collettivo se riferito alla «pluralità dei collettivi comunitari [...] che variamente coesistono [...] entro la superiore comunità civica (e statale)» ma che non può parlarsi di interesse collettivo come idea «propria del livello civico (statale) del giuridico comunitario». In questo caso, infatti, si tratta di "interesse comune" (pubblico). Cfr. C. MAIORCA, *Beni*, cit., pp. 10-14.

⁹⁹ Merita menzione, in questa sede, il caso del popolo palestinese, nei cui confronti lo Stato israeliano, anche militarmente, controlla e limita l'accesso alle risorse idriche nella zona degli altopiani del Golán, del mare di Galilea, del fiume Giordano e della Cisgiordania: tale controllo militare comincia nel 1967 e si protrae fino al 2000, quando passa nelle mani della compagnia israeliana Mekorot. Solo delle acque della Cisgiordania, Israele risulta consumare ben l'80%, mentre i palestinesi solo il 20%; inoltre, lo stato israeliano controlla l'utilizzo delle acque da parte dei palestinesi attraverso un rigido sistema di restrizioni, licenze e confische. L'apartheid dell'acqua è chiaramente collegato alle guerre etnico-religiose della zona ed alimenta il conflitto israelo-palestinese da decenni. Più in generale, può dirsi che il controllo sulle risorse idriche storicamente funziona da strumento di controllo politico nei confronti delle comunità locali e delle rivendicazioni di autonomia dei popoli: così è stato per i conflitti tra Turchia, Siria e Iraq per il controllo su Tigri ed Eufrate, o per quelli africani per l'accesso alle acque del Nilo. Di matrice economico-politica sono, invece, le battaglie legate alla difesa delle risorse idriche dalle politiche pubbliche di privatizzazione degli ultimi anni. I dictat provengono, nella maggior parte dei casi, dalla Banca Mondiale e dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio che finanziano progetti e opere di aggiustamento strutturale e (im)pongono la privatizzazione dei servizi idrici nazionali come condizione per i prestiti o come normativa derivata dagli accordi internazionali sul libero commercio. L'episodio più noto di lotte cruente in difesa dell'acqua dai processi di privatizzazione è quello avvenuto a Cochabamba in Bolivia nel 2000 (di cui si rinvia la trattazione all'Appendice). Ma già la lotta zapatista aveva avviato un movimento di liberazione del Chiapas dal *mal gobierno* messicano che aveva svenduto alle multinazionali le risorse naturali del paese (in particolare petrolio, biodiversità e fonti di energia elettrica), costringendo gli *indios* a condizioni di vita inaccettabili. Dal dicembre del 1994, infatti, gli zapatisti hanno iniziato a costituire comuni autonomi entro i quali in un decennio hanno sviluppate vere e proprie forme di autogoverno e autocontrollo, programmi comunitari di produzione del cibo e sistemi sanitari e scolastici gratuiti (in parte supportati dalle ONG), promuovendo parallelamente il dialogo con il governo statale per ottenere il riconoscimento costituzionale dei popoli e delle culture indigene, e della loro autonomia legislativa. Per approfondimenti, cfr. V. SHIVA, *Water Wars: Privatisation, Pollution and Profit*, Icaria, Barcelona 2004 [2002], pp. 67-99; G. ANZERA e B. MARNIGA, *Geopolitica dell'acqua. Gli scenari internazionali e il caso del Medio Oriente*, Guerini Studio, Milano 2003, pp. 69-132; D. ZOLO, *il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese*, in «Diritto pubblico», 1, 2005.

¹⁰⁰ Il diritto all'acqua non è solo corollario della vita e della salute. Sussistono, infatti, «peculiarità modalità secondo le quali l'accesso all'acqua» sembrerebbe manifestarsi quasi come un «'nuovo' diritto», nonostante l'insostituibilità e la scarsità del bene siano dati consolidati e noti da molto tempo. Secondo alcuni autori sarebbe, però, sopravvenuta una nuova necessità di tutela e una diversa valutazione assiologica di una posizione che invece *illo tempore* non si era ritenuto di garantire. Innanzitutto, perché il problema dell'accesso all'acqua viene ormai comunicato globalmente e, quindi, percepito immediatamente a livello generale. Inoltre, perché è divenuto fattore differenziale che crea disparità tra singoli e tra Paesi, il che fa emergere con più forza la necessità di una regolazione che prescindano dal mercato e dai suoi operatori economici. Alla luce di queste motivazioni, però, sarebbe meglio precisare che nuovo non è il diritto bensì la sua manifestazione problematica.

4.1. Diritti fondamentali e beni corrispondenti

A questo punto, però, è opportuno chiarire meglio l'importanza del nesso che lega i beni comuni ai diritti fondamentali, e perché questo nesso debba collocarsi su un piano prioritariamente costituzionale.

È bene rammentare che nella tradizione del costituzionalismo democratico i diritti fondamentali danno forma giuridica ai bisogni e interessi vitali (tanto individuali, quanto collettivi) delle persone; definiscono i confini di quella «sfera dell'indecidibile» che limita e vincola anche l'operato dei pubblici poteri¹⁰¹. Dunque, affinché la stipulazione di tali *diritti*, e degli obblighi e divieti derivanti, assicuri una garanzia adeguata a tutti i bisogni ed interessi che vi sono sottesi, è necessario capovolgere la prospettiva e guardare ai *beni*, riclassificandoli e disciplinandoli in base alle situazioni giuridiche di cui sono oggetto.

Nello scenario attuale, in cui le emergenze ecologiche e sociali dimostrano l'insufficienza del mero linguaggio dei diritti, è la protezione o la prestazione dei *beni* che ne consentono l'esercizio a completare e restituire consistenza al sistema di tutela ad essi preposto, senza limitarlo alla sola previsione di «immunità individuali», bensì riadattando la grammatica del diritto alla necessità di riconoscere situazioni giuridiche inedite che tengano in considerazione anche la natura e i soggetti collettivi, come i popoli, le comunità o l'umanità intera¹⁰². L'ancoraggio alla Costituzione e ai diritti fondamentali è funzionale ad ottenere un riconoscimento e una tutela dei beni che le persone hanno in comune in quanto appartenenti ad una collettività: «il linguaggio dei diritti non comporta alcuna pretesa fondativa, infatti, ma è piuttosto espressione di aspettative e rivendicazioni sociali», giacché ciò che conta è la tutela effettiva dei beni che l'universalità di per sé non assicura¹⁰³. È da queste considerazioni che nasce l'esigenza di pensare ad un aggiornamento delle Carte

Cfr. S. STAIANO, *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in www.federalismi.it, 9 marzo 2011, pp. 3-5.

¹⁰¹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., I, pp.819-824 e II, p.19, 304-549.

¹⁰² Cfr. L. FERRAJOLI, *Per una Carta dei beni fondamentali*, in *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, a cura di T. Mazzarese e P. Parolari, Giappichelli, Torino 2010, p. 65-98.

¹⁰³ Cfr. F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico*, cit., p. 341. Anche Bobbio ha messo in evidenza come «anche il più perfetto sistema di garantismo non [possa] trovare in se stesso la propria garanzia, ed [esiga] l'intervento attivo da parte degli individui e dei gruppi nella difesa dei diritti che pur normativamente dichiarati non sono sempre effettivamente protetti». Cfr. N. BOBBIO, *Prefazione*, in L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. XIV.

costituzionali e internazionali, prevedendo in esse la tutela di specifiche categorie di beni, e non più solo cataloghi di diritti. D'altro canto, la questione dei beni comuni, in quanto beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali di ogni persona, non può non avere valenza costituzionale poiché «è nelle Costituzioni [...] che i sistemi politici collocano le scelte di lungo periodo sottratte al rischio di arbitrio del Governo in carica»¹⁰⁴. Dietro l'individuazione e la tutela dei diritti fondamentali -e dei beni che ne consentono l'esercizio- «ci sono i valori che ciascun ordinamento democratico pone quale fondamento di sé e della propria legittimazione»¹⁰⁵.

Volendo approfondire la riflessione intorno alla possibile definizione di categorie di beni corrispondenti ai diritti fondamentali, prendiamo come riferimento privilegiato la classificazione proposta da Luigi Ferrajoli¹⁰⁶ che, nello specifico, parla proprio di “beni fondamentali” (i quali però, come vedremo, non coincidono propriamente con la concezione di “bene comune” che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti). Con quest'espressione, l'Autore si riferisce a quei beni che formano «oggetto di diritti fondamentali in quanto – e solo in quanto- siano oggetto di limiti o di vincoli, ossia dei divieti di disposizione o degli obblighi di prestazione ad essi corrispondenti»¹⁰⁷. Sono cose accessibili a tutti *pro indiviso* perché oggetto di altrettanti diritti fondamentali; al pari di questi, sono sottratti alla logica del mercato e all'arbitrio delle maggioranze, e dunque risultano indisponibili¹⁰⁸. Vanno assunti

¹⁰⁴ Cfr. U. MATTEI, *I beni comuni*, cit., p. VII.

¹⁰⁵ Cfr. F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico*, cit., p. 322.

¹⁰⁶ Nell'economia della trattazione, il riferimento esclusivo alla classificazione proposta da Luigi Ferrajoli si giustifica in ragione del fatto che il suo lavoro «approfondisce il discorso teorico-generale risentendo positivamente della lezione di autori come Hans Kelsen e Norberto Bobbio, [ma] arricchendola dei contributi indotti dalla “svolta linguistica” e introducendo notevoli innovazioni teoriche», tra cui anche la proposta di classificazione dei beni fondamentali, funzionale a sostenere l'efficacia dell'espressione “bene comune”, se pur in una distinta accezione da quella che proponiamo nel lavoro di tesi dottorale. Cfr. A. LIGUORI, *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in «Jura Gentium», 2009, disponibile on line su: <http://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm>.

¹⁰⁷ Cfr. L. FERRAJOLI, *Per una Carta dei beni fondamentali*, cit., pp. 65-67.

¹⁰⁸ *Ivi*, pp. 68-70. L'Autore specifica che sussiste «una differenza tra l'indisponibilità dei diritti fondamentali e quella dei beni fondamentali. Mentre la prima è un'indisponibilità concettuale, per così dire logica e quindi inviolabile, legata alla natura di norme generali, astratte ed eteronome delle norme da cui i diritti fondamentali sono stabiliti, la seconda è un'indisponibilità solo giuridica, e perciò violabile, dato che i beni fondamentali, di fatto, sono sempre materialmente disponibili. Per questo, la garanzia dell'indisponibilità di tali beni ha la forma del divieto, di fatto violabile, di disporre. Insomma, mentre l'indisponibilità dei diritti fondamentali è di tipo aletico, sicché una loro eventuale disposizione sarebbe inesistente, quella dei beni fon-

essi stessi come oggetto di garanzia, in aggiunta ai corrispondenti ed omonimi diritti, «attraverso l'introduzione dei divieti delle loro lesioni o degli obblighi delle loro prestazioni, nonché delle funzioni e delle istituzioni di garanzia deputate alla loro tutela o alla loro distribuzione»¹⁰⁹.

Seguendo ancora la proposta da Ferrajoli, emerge che nella classe dei beni fondamentali egli include anche i beni comuni, oltre ai beni sociali ed ai beni personalissimi; tuttavia, la definizione che ne propone risulta solo parzialmente vicina a quella che abbiamo visto finora. Infatti, per l'Autore i beni comuni sono «oggetto di diritti attivi di libertà, consistenti, oltre che in immunità da devastazioni e saccheggi, anche in facoltà o “libertà di”, cioè nel diritto di tutti di accedere al loro uso e godimento: come l'aria, il clima e gli altri beni ecologici del pianeta, dalla cui tutela dipende il futuro dell'umanità»¹¹⁰. Diversamente, i beni sociali sono tutti quelli che formano «oggetto di diritti sociali alla sussistenza e alla salute garantiti dall'obbligo della loro prestazione: come l'acqua, gli alimenti di base e i cosiddetti ‘farmaci essenziali’ o ‘salva-vita’»¹¹¹. In buona sostanza, tra i *commons* Ferrajoli ricomprende solo quei «beni naturali, il cui valore vitale ne giustifica la sottrazione all'appropriazione privata» e che molti trattati internazionali chiamano “patrimonio comune dell'umanità”, facendo riferimento anche alle generazioni future¹¹². I beni sociali, invece, sono beni «doppiamente artificiali»: sono prodotti e distribuiti dall'uomo, e sono definiti convenzionalmente come tali

damentali è di tipo deontico, sicché una loro eventuale disposizione sarebbe solo un atto illecito. Un atto di vendita della libertà di coscienza o di manifestazione del pensiero, per esempio, sarebbe irrealizzabile e privo di senso, dato che le norme che stabiliscono tali libertà sono norme eteronome la cui esistenza è indipendente da qualunque cosa pensiamo o facciamo. Al contrario la vendita o la distruzione di un bene fondamentale sono fatti, talora irreversibili, dei quali il diritto non può impedire la concreta commissione, ma solo proibirla e punirla come illecita».

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 71-74.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibidem*. I beni personalissimi nella classificazione di Ferrajoli sono, invece, oggetto di «diritti passivi consistenti unicamente in rigide immunità o ‘libertà da’ violazioni, o appropriazioni o utilizzazioni da parte di altri»: un esempio di questo tipo di beni è costituito dagli organi del corpo umano, la cui integrità è tutt'uno con la salvaguardia della persona e della sua dignità. «Il problema della loro garanzia si è manifestato soprattutto con lo sviluppo della tecnologia medica e chirurgica, che ne ha reso possibili il trapianto e perciò l'alienazione e l'utilizzazione da parte di altri. Di qui il divieto assoluto di qualunque loro manomissione, tanto più necessario e rilevante - a tutela dell'integrità della persona e contro il dramma del traffico di organi - quanto più agevole tecnicamente è la sua inottemperanza».

¹¹² *Ivi*, pp. 74-78.

«proprio perché, a causa dello stato di indigenza, non sono affatto naturalmente accessibili a tutti»¹¹³.

È evidente, pertanto, come la definizione di “bene comune” proposta da Ferrajoli abbia una matrice marcatamente ecologista, e tenda a riferirsi alle sole risorse naturali menzionate già dal Diritto romano (l’aria, il clima, l’acqua, le orbite satellitari, le bande dell’etere, le risorse minerarie dei fondi marini, le cosiddette biodiversità e tutti gli altri beni del patrimonio ecologico dell’umanità), ad esclusione invece di beni che, essendo prodotti dall’uomo (ad esempio, le creazioni artistiche o intellettuali o la conoscenza), possono essere eventualmente oggetto di diritti fondamentali di tipo sociale. Sembrerebbe, quindi, che il criterio della naturalità/artificialità faccia da spartiacque anche ai fini dell’identificazione di misure e garanzie in relazione ai diversi tipi di beni protetti: i beni comuni, in quanto naturali, costituiscono oggetto di diritti negativi di immunità (diritti ecologici all’integrità dell’ambiente) e fanno sorgere aspettative negative cui corrispondono, come garanzie, divieti di lesione; viceversa, i beni sociali, in quanto prevalentemente artificiali, sono oggetto di diritti sociali positivi, consistenti tutti in aspettative positive cui corrispondono, come garanzie, obblighi di prestazione. Di conseguenza, nel primo caso sono richieste garanzie di indisponibilità, mentre nel secondo le garanzie risiedono nell’obbligo pubblico della loro prestazione, poiché si tratta di beni che non appartengono di per sé a tutti, né sono accessibili naturalmente a quanti ne fanno uso, ma sono fondamentali «nella sola misura in cui sono oggetto dei corrispondenti diritti sociali alla sopravvivenza»¹¹⁴.

Entrambi i tipi di garanzie, stando alla proposta di Ferrajoli, richiedono ad ogni modo l’intervento di «istituzioni pubbliche deputate in via generale alla loro protezione o alla loro prestazione», dunque di complessi apparati amministrativi dotati di «specifiche funzioni di tutela dei beni comuni e di distribuzione *ope legis* dei beni sociali»¹¹⁵. Questo significa che tanto i beni comuni quanto i beni sociali sono fortemente ancorati al modello pubblicistico: la loro qualificazione compete a «norme tetico-costitutive», cioè a norme che non si limitano a disciplinare (come le ipotetiche) ma costituiscono esse stesse tali beni come fondamentali

¹¹³ *Ivi*, pp. 79-81.

¹¹⁴ *Ivi*, pp. 71-74.

¹¹⁵ *Ibidem*.

(«non diversamente [...] da come fanno le attuali norme del codice civile che costituiscono taluni beni come “beni demaniali”») ¹¹⁶.

Tuttavia, ragionare in termini di “beni demaniali” e, in generale, di protezione normativa dei beni fondamentali come beni pubblici, affidandone eventualmente la tutela ad autorità amministrative anche internazionali, non assicura affatto la sottrazione di essi all’appropriazione e alla negoziazione privata; anzi, il «demanio planetario» di Ferrajoli rischia di avallare ulteriormente i processi di privatizzazione dei *global commons*, la cui gestione all’insegna di un interesse generale “globale” potrebbe celare entro l’ennesima astrazione profonde disuguaglianze e ingiustizie ¹¹⁷. La stessa sfera pubblica globale, o ancor meglio la stessa «opinione pubblica globale» sulla cui costruzione l’Autore punta per controbilanciare la globalizzazione economica e i nuovi poteri privati transnazionali, non è necessariamente un presidio sufficiente ad assicurare l’immunità dei beni personalissimi e dei beni comuni da appropriazioni o devastazioni, né la distribuzione e l’accesso di tutti ai beni sociali. Il concetto di “sfera pubblica” rimanda anzi a processi in cui la formazione delle opinioni risulta fortemente influenzata dagli interessi economici e dal potere politico ¹¹⁸.

Ragionare più precipuamente in termini di “beni comuni”, prescindendo dalla categoria dell’universale ed al netto di un esplicito riferimento all’attributo “fondamentale”, ha il vantaggio di superare l’*impasse* dell’astrazione e di ancorare ad una dimensione reale, pre-individuale e condivisa da tutti gli esseri umani, l’accezione sostanziale dello stesso universalismo dei diritti fondamentali, e dunque di rendere questi ultimi più “credibili” e svincolati da quel modello pubblicistico (statale o internazionale) che troppo spesso ha

¹¹⁶ *Ibidem.*

¹¹⁷ *Ibidem.*

¹¹⁸ L’opinione pubblica, infatti, nasce come sfera pubblica rappresentativa, come sommatoria indeterminata di individui rappresentati in pubblico dal sovrano; e già in questa origine si rintraccia la “trappola” dell’astrazione. Ma anche quando essa si trasforma in sfera pubblica borghese, anche quando la soggettività collettiva (sociale e politica) si autodetermina grazie allo scambio colto e all’uso pubblico della ragione, grazie alla sete di conoscenza e all’informazione (per lo più ottenuta a mezzo stampa), anche in questa fase il concetto cela in sé una profonda contraddizione: la sfera pubblica borghese non si vede nelle sue differenze, ma nell’unità specifica di essere controparte di un potere; essa si rende portavoce di una volontà supposta come comune, universalizzando così la propria ideologia ed associando alla propria figura anche tutti i non-borghesi (ad eccezione della sfera aristocratica). Il paradosso, o se vogliamo, la “trappola” dell’astrazione risiede nel fatto di voler costruire un’identità collettiva che racchiuda la totalità degli uomini come controparte del potere, senza mettere a valore le profonde differenze che attraversano quella totalità. La sfera pubblica, dunque, rappresenta la messa in comune dei solo interessi commerciali, una forma di collettivizzazione del privato che azzeri i contenziosi e le differenze. Il riferimento è con ogni evidenza a J. HABERMAS, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Laterza, Roma-Bari 1971 [1962].

dimostrato la sua debolezza di fronte alle ingerenze dei poteri privati, economici o politici¹¹⁹. In questa prospettiva, la categoria dei beni comuni che è stata delineata dalla recente riflessione teorico-politica, prima e dopo la Commissione Rodotà, potrebbe risultare forse più aderente alle esigenze che abbiamo descritto e che sono sottese alla creazione di nuove categorie di beni: essa permette di difendere risorse –esistenti o in via di generazione –, comunque appartenenti a tutti, sollecitando alla consapevolezza critica e alla cittadinanza attiva, proprio come è accaduto durante la campagna referendaria italiana ma anche in altre parti del mondo, con battaglie ben più strenue. I beni comuni, pertanto, hanno un ruolo difensivo cui si accompagnano pratiche di riappropriazione di spazi e risorse «essenziali per lo sviluppo della persona e per la piena realizzazione e rigenerazione dei suoi diritti costituzionali fondamentali»¹²⁰. Il bene comune cui essi tendono, pertanto, non è concepibile solo come principio informatore di politiche pubbliche, ma affonda le sue radici nelle pratiche, nelle forme di resistenza e di lotta che costruiscono un altro ordine sociale autenticamente inclusivo.

4.2. Perché “costituzionalizzare” i beni comuni

Al netto delle ultime considerazioni, risulta pienamente condivisa l’analisi che Ferrajoli sviluppa in merito allo scenario in cui colloca l’esigenza di tutelare a livello costituzionale e internazionale la categoria dei beni fondamentali (o meglio, comuni). Effettivamente è ormai ineludibile la necessità di ripensare «un costituzionalismo e un garantismo dei tempi lunghi, oltre che globale, al di là della logica individualistica dei diritti e della miopia e dell’angusto localismo della politica delle democrazie nazionali»¹²¹. Lo stesso Ferrajoli denuncia i limiti della nostra tradizione giuridica, sottolineando come sia stato sottoposto a limiti e vincoli legali il solo potere politico statale, e non anche i poteri economici privati o i poteri sovrastatali, politici o economici: proprio la dialettica sviluppatasi tra gli ideali del

¹¹⁹ Cfr. F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico*, cit., p. 334. Lo stesso Ferrajoli precisa, infatti, che «*universale*, pur associato a ‘diritti’ non è [...] sinonimo di *fondamentale*, ma ha un significato più esteso», e che entrambe le qualifiche possono dare adito alla produzione di «norme che mascherano privilegi». Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, cit., pp. 135-136. Per approfondimenti riguardo la dialettica Universale - Comune, rimandiamo a P. VIRNO, *E così via, all’infinito. Logica e antropologia*, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 204-207.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ivi*, pp. 68-70.

costituzionalismo e lo Stato rende quest'ultimo monopolista della forza legale e della produzione del diritto¹²². In buona sostanza, allo stato attuale risultano esclusi da un sistema costituzionale sovraordinato di regole, di limiti e di controlli proprio quei poteri che sono maggiormente responsabili delle crisi ecologiche ed economico-politiche, e «nei cui confronti soprattutto si richiede perciò la creazione di un costituzionalismo e di un garantismo dei beni comuni»¹²³.

Parimenti, è condivisa l'esigenza di fondo di ricorrere a nuove categorie ed istituti ai fini della progettazione del ruolo garantista del diritto: infatti, è dentro la storia sociale che la natura degli oggetti si trasforma in virtù del progresso tecnologico e della sopravvenuta scarsità o valorizzazione delle cose. Tale processo di determinazione storica e sociale è intimamente legato al grado di sviluppo della civiltà giuridica, ossia alla capacità del diritto di rispondere tempestivamente ai mutamenti di *status* delle cose e dei beni. Oggi s'impone la riqualificazione di molte "cose" in "beni", e di molti "beni patrimoniali" in "beni fondamentali", o ancor meglio in "beni comuni" nel senso che abbiamo chiarito. Ma ancor di più si rende necessario elevare la protezione di tali beni a livello costituzionale, anche internazionale, all'insegna di un costituzionalismo di diritto privato e di diritto internazionale inteso come sistema di regole, limiti, vincoli e controlli sovraordinato tanto ai poteri economici privati, quanto a quelli sovrastatali. Esperimenti di "costituzionalizzazione" dei beni comuni sono già rinvenibili nelle riforme recentemente approvate in alcuni Paesi dell'America Latina, tra cui la Bolivia (2009) e l'Ecuador (2008), di cui rinviamo l'approfondimento in Appendice. Ciò che preme in questa sede mettere in evidenza è che per produrre un'evoluzione giuridica di tale portata è necessario, in ogni caso, costruire una base sociale che avalli la rivoluzione culturale, prim'ancora che politica, che i beni comuni comportano; serve un «nuovo senso civico fondato su di un nuovo senso di appartenenza comunitaria» rispetto al quale la consapevolezza degli interessi che condividiamo in funzione dei beni che abbiamo in comune è prerequisite costitutivo¹²⁴.

¹²² Cfr. G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano 2006.

¹²³ Cfr. U. MATTEI, *Forme del diritto*, cit., pp. 71-74.

¹²⁴ Cfr. L. FERRAJOLI, *Per una Carta dei beni fondamentali*, cit., pp.97-98.

Capitolo II - I beni comuni nelle Scienze socio-economiche

*Le vostre pecore [...] di solito son così dolci e si nutrono di così poco,
mentre ora, a quanto si riferisce, cominciano a essere così voraci e indomabili
da mangiarsi financo gli uomini,
da devastare, facendone strage, campi, case e città.
(da T. Moro, Utopia, 1516)*

1. Beni non escludibili ma rivali: il problema dell'esauribilità

Il concetto di “bene comune” ha altresì una sua rilevanza specifica nelle scienze economiche, dove i beni sono tradizionalmente classificati in base a due criteri: l'escludibilità e la rivalità.

I beni si dicono “escludibili” quando è legalmente o tecnologicamente possibile precludere a qualcuno di goderne (ad esempio, quando si è in presenza di un diritto di proprietà); sono “rivali” quando è il consumo da parte di un soggetto, invece, ad impedirne (in parte o del tutto) il godimento da parte di altri. In buona sostanza, dunque, l'escludibilità e la rivalità funzionano da variabili dal cui incrocio dipende una classificazione dei beni in quattro categorie: i beni pubblici, non escludibili né rivali¹²⁵; i beni privati, escludibili e rivali; i *tool goods*, o “beni di club”, escludibili ma difficilmente sottraibili¹²⁶; e infine i *commons* che sono quelli di cui ci occupiamo.

¹²⁵ Samuelson ha definito un bene pubblico come «*bene di consumo collettivo* [...] di cui tutti godono in comune nel senso che il consumo da parte di ciascun individuo di tale bene non conduce alla sottrazione dal consumo da parte di qualunque altro individuo di quel bene». I beni pubblici, pur avendo un valore economico (dato che gli agenti vogliono consumarlo), non hanno un prezzo. Questo comporta innanzitutto che il mercato ne produce una quantità inferiore a quella socialmente efficiente perché, non essendoci alcuna remunerazione, l'attore razionale è disincentivato a produrli. Inoltre, dato che nessuno può essere escluso dal godere dei benefici di un bene pubblico, ciascuno agirà da *free rider* confidando sul fatto che gli altri pagheranno per la produzione del bene. Quindi spetta al *policy maker* farsi carico di produrre tali beni, o direttamente oppure appaltando la produzione ad un privato: in entrambi casi il gettito fiscale servirà da finanziamento. Nel decidere se fornire o meno un bene pubblico e rilevare le preferenze dei contribuenti, il *policy-maker* dovrà affidarsi alla cd. “teoria delle scelte pubbliche” di Buchanan, che studia quali sono i meccanismi che trasformano le volontà dei singoli agenti in una scelta di politica pubblica. Cfr. P. A. SAMUELSON, *The Pure Theory of Public Expenditure*, in «Review of Economics and statistics», 36, 4, 1954, MIT Press, pp. 387-389; J. M. BUCHANAN e G. TULLOCK, *The Calculus of Consent*, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962; J. M. BUCHANAN, *Public Choice: The Origins and Development of a Research Program*, Center for Study of Public Choice George Mason University Fairfax, Virginia 2003.

¹²⁶ Il problema fondamentale dei beni di club è scegliere la dimensione ottimale del club sia in termini di numero di aderenti che di dimensione degli impianti e dei servizi. Aumentare gli iscritti riduce i costi medi di gestione. Tuttavia aumentando gli iscritti si raggiunge un fenomeno di sovrappollamento che genera rivalità. La partecipazione al club è volontaria: gli individui decidono di aderire al club se ne ricavano un beneficio netto, cioè un beneficio maggiore dei costi di iscrizione. Sono esempi di questo tipo di beni: i canali televisivi ad abbonamento, i club di golf o i parcheggi dei supermercati.

Questi, infatti, sono utilizzabili da tutti senza possibilità di esclusione nei confronti di nessuno, ma il loro consumo da parte di un attore riduce inevitabilmente la possibilità di fruizione da parte degli altri. Quindi, come i beni pubblici, i *commons* possono essere utilizzati da chiunque; però, l'uso da parte di ciascuno diminuisce la possibilità per gli altri di goderne. E poiché sono utilizzati molto -anzi troppo- intensamente, proprio perché non escludibili, aumenta sempre di più il rischio di comprometterne il godimento altrui, soprattutto quello delle generazioni future che soffriranno, così, l'esternalità negativa dell'eccessiva attività di consumo.

Da un punto di vista economico, dunque, è definibile come "bene comune" ogni risorsa, naturale o artificiale, sfruttata in comune da più utilizzatori, «dove i processi di esclusione dall'uso dei potenziali beneficiari sono difficili e/o costosi, anche se non necessariamente impossibili»¹²⁷.

Conviene qui precisare che i beni comuni naturali sono quelli presenti spontaneamente in natura; quelli artificiali, invece, sono prodotti dal lavoro dell'uomo e dalla tecnologia. Ciò non toglie che si possano incontrare *commons* complessi in cui risorse dei due tipi convivono e interagiscono nella stessa area. In questo senso, il caso dell'acqua si presta particolarmente a fare da esempio di scuola: le infrastrutture adibite alla somministrazione e fornitura idrica, infatti, sono beni artificiali che però trasportano un bene naturale scarso come l'acqua. Durante la vicenda referendaria italiana, questa complessità è emersa con riferimento al titolo di proprietà (del servizio e del bene): il problema dell'utilizzazione aveva chiaramente a che fare con la risorsa idrica, che è bene naturale e scarso, di proprietà comune, e dunque di tutti e di ciascuno; al contrario, il problema della fornitura e della manutenzione riguardava il servizio idrico nazionale, e rispetto a questo bene, che è artificiale, si è rivendicata una proprietà -e dunque una gestione- pubblica, poiché solo in essa il Comitato promotore vedeva una garanzia adeguata alla natura del bene acqua.

¹²⁷ Cfr. E. OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 30. Il lavoro di Elinor Ostrom, condotto insieme al marito, è cominciato fin dall'inizio degli anni Sessanta all'interno di una riflessione critica sulla *public choice* che metteva in discussione gli eccessi del razionalismo americano, onde comprendere meglio il significato attribuito alle decisioni pubbliche. La teoria della scelta pubblica, infatti, studia le decisioni politiche da un punto di vista economico, assumendo che ogni attore valuta in modo razionale, date le proprie preferenze e le regole esistenti nel sistema decisionale, quale scelta compiere per massimizzare le prime nel rispetto delle seconde. Cfr. E. OSTROM e V. OSTROM, *The quest for meaning in Public Choice*, in «American Journal of Economics and Sociology», 1, 2004, pp. 105-147; T. VITALE, *Società locali e governo dei beni comuni. Il Nobel per l'economia a Elinor Ostrom*, in «Aggiornamenti Sociali», 2, 2010, pp. 91-100.

Già da questa vicenda, si evince come i beni comuni, in generale, condividano con i beni privati le questioni legate allo sfruttamento della risorsa, e con i beni pubblici quelle legate alla manutenzione e alla fornitura. Da un lato, quindi, si pone il problema di raggiungere un accordo che limiti «i prelievi a un livello che massimizzi l'utilità presente dei partecipanti senza comprometterne le possibilità di utilizzazione futura»¹²⁸: in altre parole, va individuato qual è un livello di utilizzo sostenibile, che sia individualmente efficiente, ma che tenga anche conto di tutte le esternalità prodotte, assumendo dei «ridotti tassi di svalutazione nel tempo»¹²⁹. Dall'altro lato, si pone il problema di distribuire i costi necessari alle operazioni di *provision*, onde evitare fenomeni di *free riding* troppo frequenti: infatti, il fatto che un bene sia di tutti e di ciascuno allo stesso tempo, e che nessuno possa impedire ad altri di utilizzarlo, fa sì che i “battitori liberi” sempre più spesso adottino meccanismi di giustificazione *ex post* con cui scaricare i costi dei propri inadempimenti su chi invece continua a contribuire al mantenimento e alla fornitura del bene¹³⁰.

2. Dicotomia pubblico-privato: modelli di gestione a confronto

Le questioni che abbiamo posto hanno a che vedere con il carattere esauribile delle risorse naturali che consideriamo “comuni”, e dunque mettono in evidenza la necessità di definire ed attuare modelli gestionali adeguati per fare fronte a questo problema.

Le soluzioni tradizionalmente proposte sono due: la statalizzazione e la privatizzazione. Il dibattito risale agli anni Cinquanta, quando H. Scott Gordon e Anthony Scott avviano un'analisi economica sulle valli da pesca, con la quale arrivano a dimostrare che, quando più individui insieme raccolgono una ingente quantità di pesce senza che sia stabilito un limite massimo, la quantità raccolta eccede sia il rendimento massimo sostenibile, sia il rendimento

¹²⁸ Per le risorse rinnovabili, il tasso di rigenerazione esistente farà da parametro, da limite oltre il quale la somma dei singoli prelievi non può andare; viceversa, per le risorse non rinnovabili, il parametro varierà in base ai tassi di svalutazione del tempo dei partecipanti e della loro dipendenza dal bene. Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet. La teoria delle risorse comuni*, in «Stato e mercato. Quadrimestrale di analisi dei meccanismi e delle istituzioni sociali, politiche ed economiche», 3, 2001, pp. 487-512, p. 490.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ Il fenomeno del *free riding* comporta la necessità di instaurare meccanismi di controllo e sanzione, di cui però preciseremo le forme e le modalità, e di investire culturalmente su un'etica della responsabilità che induca a farsi carico della durevolezza del bene. Cfr. E. RESTA, *Le regole della fiducia*, Laterza, Roma-Bari 2009.

massimo economico¹³¹. Più tardi, il biologo Garret Hardin, nel suo celebre articolo *The Tragedy of Commons* (1968), cristallizza il pensiero di molti scienziati sociali e legislatori, argomentando che quando più individui usano insieme una risorsa comune, restano inevitabilmente intrappolati nell'irreversibile "tragedia" provocata dall'uso eccessivo che ciascun soggetto farà di essa. Il caso di scuola di Hardin, infatti, prende in considerazione l'utilizzo di un pascolo aperto e utilizzato contemporaneamente da più attori: se ciascuno di essi aumenta il proprio numero di animali «fino a quando il prodotto marginale di un ulteriore incremento del gregge non sarà equilibrato dal suo costo marginale», allora ognuno di loro internalizzerà i «benefici prodotti dall'aggiunta di un nuovo capo nel gregge», mentre i costi saranno distribuiti su tutti coloro che condividono il pascolo comune¹³². Di conseguenza, l'interesse di ogni pastore ad accrescere il proprio numero di animali supererà il livello collettivamente efficiente e questo danneggerà il pascolo. Il cuore del problema, in definitiva, risiede nel fatto che gli assunti di razionalità e convenienza che orientano le scelte degli attori non contemperano quella parte dei costi che, riguardando il bene comune, vengono suddivisi tra tutti i partecipanti.

¹³¹ Cfr. H. S. GORDON, *The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery*, in «The Journal of Political Economy», 62, 1954, pp. 124-142; A. D. SCOTT, *The Fishery: The Objectives of Sole Ownership*, in «Journal of Political Economy», 63, 2, 1955, pp. 116-124.

¹³² Cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of Commons*, in «Science», 162, 3859, 1968, pp. 1243-1248, trad. it. su <http://www.oilcrash.com/italia/tragedy.htm>. Si legge nel testo di Hardin: «La tragedia dei beni comuni si sviluppa a questo modo. Immaginate un pascolo aperto a tutti. Ci si aspetta che ogni pastore cerchi di tenere quanto più bestiame possibile sul terreno comune. Una soluzione di questo genere può funzionare in modo ragionevolmente soddisfacente per secoli, dal momento che le guerre tribali, la caccia di frodo e le malattie mantengono tanto il numero degli umani quanto quello delle bestie ben al di sotto della capacità di carico del territorio. Alla fine, però, viene il momento della resa dei conti, cioè il giorno in cui il tanto agognato traguardo della stabilità sociale diviene realtà. A questo punto, la logica implicita nella proprietà comune dà spietatamente vita alla tragedia. Come essere razionale, ogni pastore cerca di massimizzare il proprio profitto. Esplicitamente o implicitamente, più o meno consciamente, egli si chiede: "Che cosa ricaverò, io, dall'aggiungere un altro animale alla mia mandria?". Quel profitto ha una componente negativa e una positiva. La componente positiva è una funzione dell'incremento di un animale. Dal momento che il pastore riceve l'intero profitto dalla vendita dell'animale in più, l'utile è quasi +1. La componente negativa è una funzione del carico aggiuntivo che grava sul pascolo a causa della presenza di un animale in più. Dal momento che però gli effetti negativi di quel carico vengono suddivisi tra tutti i pastori, la perdita per un qualsiasi pastore che prenda una decisione di quel genere è solo una frazione di -1. Mettendo a confronto gli utili e le perdite, il pastore razionale conclude che l'unica mossa sensata è aggiungere quell'animale in più alla propria mandria. Quindi un altro, e un altro, e un altro... Ma questa è la conclusione alla quale giunge ognuno dei pastori razionali che condividono un determinato terreno comune. E lì sta la tragedia. Ogni uomo è prigioniero di un sistema che lo obbliga ad accrescere illimitatamente la propria mandria — in un mondo che è limitato. La rovina è la destinazione verso la quale tutti gli uomini si affrettano, ciascuno perseguendo il proprio massimo interesse in una società che crede nella libertà di accesso ai beni comuni. Questa libertà porta la rovina a tutti quanti».

Il presupposto teorico di tale ragionamento risiede nel c.d. “dilemma del prigioniero” studiato da Merrill Flood e Melvin Dresher nel 1950, e successivamente formalizzato da Albert W. Tucker all’interno della più ampia “teoria dei giochi” che contempera l’assunto di razionalità dell’attore sociale con il dato di realtà dell’interazione strategica: la vittoria di un individuo-giocatore, infatti, non dipende solamente dalle sue “mosse” ma anche dall’interazione con quelle degli altri soggetti-giocatori coinvolti nello stesso gioco¹³³.

Nel dilemma del prigioniero due rapinatori a mano armata vengono arrestati e interrogati separatamente¹³⁴. Le opzioni che possono verificarsi sono diverse: se entrambi rispettano gli accordi previamente stabiliti di non confessare, non potranno essere considerati colpevoli della rapina, ma saranno condannati entrambi ad una pena inferiore per uso illegale di armi da fuoco; se solo uno dei due rispetta l’accordo e si rifiuta di confessare, solo questo sconterà l’intera pena comminata per rapina a mano armata, mentre l’altro che confessa verrà liberato; infine, se entrambi disattendono l’accordo e confessano, tutti e due saranno condannati per rapina a mano armata con l’attenuante di aver collaborato con le Forze dell’ordine. Rappresentiamo la matrice dei *pay off* del dilemma del prigioniero, ossia la matrice dell’insieme degli esiti del gioco per ciascun giocatore (Tab. 1).

Tab. 1. Matrice dei pay off

Prigioniero A/ Prigioniero B	Confessa	Non confessa
Confessa	-5,-5	0,-10
Non confessa	-10,0	-1,-1

* Il segno negativo davanti ai pay off dipende dal fatto che la vincita è negativa, trattandosi degli anni di reclusione corrispondenti a ciascuna delle interazioni possibili.

Quali strategie adotteranno i due rapinatori? La soluzione più nota e utilizzata nella teoria dei giochi è l’“equilibrio di Nash”: nel caso di un gioco a due giocatori, una coppia di strategie è un equilibrio di Nash se la scelta di ciascuno è ottima per sé (dove per scelta o

¹³³ Cfr. J. VON NEUMANN e O. MORGENSTERN, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, New Jersey 1944.

¹³⁴ I giocatori sono chiamati a decidere simultaneamente senza conoscere le decisioni dell’altro, e per questa ragione questo tipo di gioco viene chiamato “gioco a informazione imperfetta”. Questo comporta che l’equilibrio di Nash che otterremo al termine del gioco non rappresenta un esito ottimale: se infatti i due arrestati avessero potuto comunicare e sapere cosa l’altro stava facendo (ma allora il gioco sarebbe stato diverso) avrebbero scelto di non confessare, in quanto ciò avrebbe comportato un *pay off* maggiore per entrambi.

risposta ottima si intende la strategia che dà il *payoff* più alto), e dunque se nessun giocatore è incentivato a giocare una strategia diversa dagli avversari. Nel nostro caso, quindi, ciascun rapinatore sceglierà di confessare, confidando nella scelta meramente razionale dell'altro e diffidando della sua capacità di rispettare i patti concordati prima della rapina. Così entrambi sconteranno il massimo della pena.

Accade così che «individui razionali massimizzanti lasciati liberi di perseguire i propri interessi» diano luogo a risultati non paretiani, «che non sono ottimali per il gruppo, e per estensione possiamo anche dire per la collettività»¹³⁵.

Tornando ai pascoli di Hardin (o alle valli da pesca di Gordon e Scott), è chiaro che ogni pastore sarà convinto che gli altri non abbiano incentivo a cooperare, e dunque continuerà ad aumentare i propri animali fino a distruggere la fonte del sostentamento collettivo. L'unico modo per arginare questo pericolo è, secondo il biologo, ripartire il diritto di accesso al bene secondo un determinato criterio (ad esempio, sulla base della ricchezza, del merito, etc.). Laddove, poi, non fosse possibile “recintare” il bene, come nel caso dell'aria o dell'acqua, si dovrebbe ricorrere ad altri strumenti, quali leggi coercitive o sistemi di tassazione. Queste, a suo dire, «sono tutte le possibilità ragionevoli che abbiamo», altrimenti, conclude, non resta che «accettare la distruzione» dei beni comuni¹³⁶. In altri termini, Hardin (come Gordon e Scott prima di lui) ritiene che l'esito collettivo ottimale possa essere raggiunto solo in due modi: tramite l'intervento di un'autorità esterna dotata di poteri coercitivi (propensione statalista, fondata sulla regolazione amministrativa del *command and control*) oppure attraverso la privatizzazione del bene (posizione neoliberista, rappresentata dagli economisti della Scuola di Chicago).

Il primo modello, quello della nazionalizzazione, già sperimentato nella seconda metà del secolo scorso in diversi Paesi, prevede la predisposizione di limiti nell'accesso e nell'uso delle risorse attraverso, ad esempio, il sistema normativo o l'apparato burocratico, e meccanismi di deterrenza come, ad esempio, il gettito fiscale. Servono, pertanto, ingenti somme di denaro capaci di coprire i costi degli investimenti in infrastrutture e i salari del

¹³⁵ Cfr. G. CHIRICHIELLO, *Efficienza paretiana e teoria dei giochi: concetti essenziali ed annotazioni su qualche implicazione per il profilo delle istituzioni di una collettività*, testo del seminario presso l'Istituto di Filosofia del Diritto - Facoltà di Giurisprudenza di Roma “La Sapienza”, novembre 1996 (apparso in *Seminari di filosofia del diritto*, a cura di B. Romano, Giappichelli, Torino 1997), p.7.

¹³⁶ Cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of Commons*, cit., pp. 1243-1248.

personale preposto alla vigilanza degli utenti o all'amministrazione; e non sempre i Governi nazionali hanno disponibilità economiche tali da consentire un funzionamento efficiente degli apparati pubblici. Così le risorse che *de facto* sono in regime di proprietà comune, sotto il controllo degli stessi utilizzatori, passano *de jure* a un regime di proprietà statale che le lascia però *de facto* in regime di accesso libero, come fossero *res nullius* che tutti possono utilizzare senza limiti né regole¹³⁷.

Quanto al modello della privatizzazione, esso rimette il raggiungimento dell'equilibrio sociale al funzionamento dei meccanismi di mercato e alle dinamiche della nota "mano invisibile" di Adam Smith. La proprietà privata avrebbe, così, il vantaggio di affiancare al potere di utilizzazione del bene anche l'obbligo per il proprietario di non danneggiare la proprietà altrui e rappresenterebbe un incentivo alla conservazione e all'apporto di migliorie al bene stesso. Quest'approccio economico predilige il regime di concorrenza come panacea di tutti i mali, avallato dall'idea che se ognuno agisce per interesse personale entro un libero mercato, questo stesso genererebbe un bene generale, pubblico e diffuso¹³⁸. In realtà, però, la logica mercantile e del libero scambio è cieca rispetto ai limiti ontologici stabiliti dalla natura stessa di certi beni (ad esempio, il ciclo dell'acqua nel caso delle risorse idriche) e ai limiti socio-economici marcati dalla povertà e dalle disuguaglianze; dunque, è assolutamente erroneo vedere nei commerci la soluzione per far arrivare ovunque il bene, e considerare il prezzo elevato un buon deterrente per consentire la conservazione del bene. Anzi, le soluzioni offerte dal mercato incidono ancor più pesantemente sulla scarsità di alcune risorse e aggravano maggiormente le disuguaglianze¹³⁹.

¹³⁷ Cfr. C. HESS e E. OSTROM, *Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource*, in «Law and Contemporary Problems», 66, 1-2, 2003, pp. 121- 123.

¹³⁸ In effetti, «il sistema economico è organizzato secondo i canoni della concorrenza perfetta», e «l'allocatione delle risorse che esso permette di raggiungere è un'allocatione dominante per una data collettività». Resta da capire quali siano «i canoni che individuano un sistema di concorrenza perfetta». Certamente, «il postulato cardine su cui si fonda l'intera costruzione è la razionalità degli operatori: ciascuno agisce in modo da massimizzare il proprio obiettivo nell'ambito dei vincoli imposti dalla disponibilità delle risorse». La teoria dell'operatore razionale a sua volta consta di due teoremi: il primo enuncia che le condizioni di efficienza paretiana sono realizzate solo quando l'equilibrio del mercato viene allocato in concorrenza perfetta; il secondo, invece, prevede che un sistema di mercati perfettamente concorrenziale consente di raggiungere qualsivoglia stato sociale Pareto efficiente. Cfr. D. KREPS, *A Course in Microeconomic Theory*, Princeton University Press, New Jersey 1990; G. CHIRICHIELLO, *Efficienza paretiana e teoria dei giochi*, cit., pp. 2-3.

¹³⁹ Cfr. V. SHIVA, *Water Wars*, cit., pp. 17-33.

I profili economici del dibattito sui beni comuni sembrano, in definitiva, snodarsi lungo la tradizionale ma riduzionista dicotomia pubblico-privato. Tanto la statalizzazione, quanto la privatizzazione dimostrano, però, la loro tendenziale inadeguatezza rispetto alla gestione dei beni comuni. La prima, infatti, necessita di «accurata informazione, di elevate capacità di monitoraggio, di affidabilità del sanzionamento [...] e di bassi costi amministrativi»: tutte condizioni che non sempre possono essere rispettate¹⁴⁰. La seconda, d'altro canto, «non è in grado di superare il problema dell'informazione rispetto alle caratteristiche della risorsa e riguardo agli effetti [...] dei comportamenti adottati»¹⁴¹; inoltre, lascia sempre aperta la possibilità che il proprietario distrugga il bene sulla base di un calcolo di convenienza a sfruttarlo eccessivamente nel breve periodo; e infine, esistono risorse che non sono privatizzabili perché non stazionarie o dalle dimensioni globali. Più in generale, mal si concilia ai beni comuni la logica capitalistica legata al mercato, alla produzione e mercificazione, che concentra i poteri di sfruttamento su *lobby* economiche portatrici degli interessi di pochi. D'altronde, il valore monetario dei beni comuni non è calcolabile secondo i criteri tipici del mercato: non è detto che vi siano costi di produzione, quindi non è commisurabile un giusto prezzo; non c'è libero gioco domanda – offerta perché spesso si ha a che fare con risorse uniche, indispensabili e non riproducibili.

3. Dal “dilemma del prigioniero” alla cooperazione: una terza via possibile

L'appropriazione dei beni comuni, tanto per mano privata quanto per intervento pubblico, produce effetti contraddittori dovuti alla natura stessa dei beni. In questo senso, quindi, si propone un «cambiamento dei paradigmi economici dominanti»¹⁴². Il caso dell'acqua è esemplare: essa cade sulla terra in modo disperso e, trattandosi di un bene indispensabile alla vita, solo una gestione decentralizzata secondo criteri di efficienza, sostenibilità ed equità può garantire il sostentamento di tutti gli esseri umani; serve dunque un

¹⁴⁰ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., p. 495.

¹⁴¹ Cfr. E. OSTROM, *Governing the commons*, cit., pp.12-13; G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., pp. 495-496.

¹⁴² Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Beni comuni e beni non esclusivi*, in *La società dei beni comuni*, cit., pp. 43-49.

controllo comunitario dell'acqua ispirato al principio della cooperazione, che vada oltre lo Stato e il mercato¹⁴³.

L'idea che esistano solo i due modelli fin qui descritti per risolvere i problemi posti dalle risorse comuni è ormai confutata da esperienze che dimostrano come, nel tempo, la cooperazione nella gestione di questi beni possa sorgere spontaneamente perché, magari, valutata conveniente, «sapendo che se si devia una sola volta si perdono tutti i vantaggi»¹⁴⁴. Lo stesso dilemma del prigioniero che – lo abbiamo detto- fonda la scelta dei due rapinatori di confessare, dimostra che se entrambi valutassero la convenienza di non confessare e, dunque, di rispettare gli accordi prestabiliti, incorrerebbero in una sanzione minore. Chiaro è che a monte tutti gli attori devono aver compreso la logica del gioco allo stesso modo (ossia, fare scelte lontane dall'equilibrio di Nash). In effetti, il limite delle proposte di Gordon, Scott e Hardin risiede proprio nei postulati di partenza, che sembrano non tenere conto della capacità degli attori sociali di cooperare tra loro e auto-regolamentare l'accesso alla risorsa¹⁴⁵. In generale, nella recente letteratura dell'economia politica, non viene presa in debita considerazione la possibilità e l'opportunità che gli utilizzatori trovino il modo di organizzarsi, di creare delle regole con cui auto-gestire la risorsa e allocare i diritti e doveri di ciascuno¹⁴⁶. È sulla base di queste premesse che la politologa statunitense Elinor Ostrom, in *Governing the Commons* (1990), propone una terza via di gestione dei beni comuni, avallata da concrete esperienze che hanno condotto fino alla definizione di un quadro concettuale coerente ed utile all'analisi empirica dei sistemi di risorse collettive¹⁴⁷. Dallo studio di

¹⁴³ Cfr. V. SHIVA, *Water Wars*, cit., p. 40.

¹⁴⁴ Cfr. G. CHIRICHIELLO, *Efficienza paretiana e teoria dei giochi*, cit., p. 9.

¹⁴⁵ Si dà per scontato che gli utilizzatori delle risorse comuni siano tutti uguali quanto ad attività, competenze, conoscenze, interessi: sono considerati indistintamente come attori che mirano a massimizzare il proprio utile in una logica di breve periodo. Inoltre, si dà come data la condizione di libero accesso alla risorsa comune, e il disinteresse degli utilizzatori a cambiare tale condizione. Infine, si assume che questi operino necessariamente in regime di indipendenza e autonomia, in assenza di scambi comunicativi e di attività di cooperazione. Cfr. C. HESS e E. OSTROM, *Ideas, Artifacts, and Facilities*, cit., p. 116.

¹⁴⁶ *Ivi*, pp. 117-118.

¹⁴⁷ Sul piano metodologico, Ostrom elabora una “mappa concettuale a livelli multipli”, chiamata *Institutional Analysis and Development frame work* che consente di comparare le diverse istituzioni create per il governo delle risorse comuni e gli esiti che ciascuna di esse produce. Tale approccio istituzionale risulta determinante poiché individua gli elementi -e le loro interazioni- che servono a condurre un'analisi sulle forme di azione collettiva intorno alle risorse comuni, organizzando anche *database* riferiti a specifici tipi di beni e utilizzabili come strumenti per altre ricerche di tipo comparativo. Cfr. T. VITALE, *Società locali e governo dei beni comuni*, cit., pp. 91-100; G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., p. 498-504.

numerosi casi sperimentali ed eterogenei, infatti, sembrerebbe che le singole comunità riescano a rispondere all'esigenza di un'utilizzazione sostenibile delle risorse comuni tramite l'elaborazione endogena di istituzioni deputate alla loro gestione. In buona sostanza, la strategia della cooperazione dà vita ad una gamma di regole prestabilite e da queste derivano istituzioni chiamate a monitorare e sanzionare i trasgressori di quelle stesse regole. Nei quadranti dei *pay off* subentra così l'effetto della sanzione, e gli individui orientano i propri comportamenti considerando costi e benefici anche alla luce degli elementi normativi introdotti¹⁴⁸.

Può dirsi che è la natura stessa del bene a riorganizzare le necessità e, di conseguenza, gli strumenti di una comunità. Sono gli utilizzatori del bene che, trovandosi in situazione di prossimità e familiarità con esso, possono dotarsi di strutture organizzative più idonee e "anatomiche". Queste funzionano non solo da riferimento (profilo statico), ma anche da processo partecipativo (profilo dinamico) in cui maturare consapevolezza sull'interesse comune e prendere decisioni tese a massimizzare gli utili, attraverso azioni cooperative e sistemi di equa allocazione. Dunque, è la declinazione in senso orizzontale della sussidiarietà a garantire forme di *governance* adatte alla gestione di questa categoria di beni, laddove per "sussidiarietà" intendiamo il principio secondo il quale le competenze che si trovano al livello territoriale più basso, e quindi più vicino alle risorse, possono essere esercitate in maniera efficiente ed adeguata alle necessità ed alle richieste dei cittadini¹⁴⁹. In altri termini, la

¹⁴⁸ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., p. 498-504.

¹⁴⁹ È bene in questa sede precisare che con il termine *governance* s'intende far riferimento ad un concetto di governo fondato su una logica modulare, su attività collaborative tra attori statuali e non, all'interno di una rete di processi decisionali multilivello. La stessa Commissione "On Global Governance", nel 1995, definì la *governance* come la «somma dei diversi modi in cui gli individui e le istituzioni, pubbliche e private, gestiscono i loro affari comuni»; essa si configura quindi come «un processo continuo di cooperazione e di aggiustamento tra interessi diversi e conflittuali». La *governance* orienta la relazione politica orizzontalmente, allargando la negoziazione decisionale ad attori molteplici e cercando di comporre lo scontro. In questo senso, essa richiama il concetto foucaultiano di "governamentalità" e le teorie elaborate all'interno della scuola giuridica ispirata all'opera di Luhmann. In effetti, sebbene il concetto abbia una storia molto vincolata alle teorie politiche neoliberali, poiché si è sviluppato entro l'ambito della gestione d'impresa transnazionale e dei programmi della Banca Mondiale, è rintracciabile in esso una matrice legata alla rottura politica generata dalle lotte sociali e dai movimenti radicali tesi a scalzare la rappresentanza politica e la mediazione sociale (basti pensare, ad esempio, alla discussione che si intavolò negli Stati Uniti, verso la fine degli anni Sessanta, sul tema del governo metropolitano, in reazione alle rivolte afroamericane). Per approfondimenti, cfr. G. BURCHELL, C. GORDON e P. MILLER, *The Foucault Effect: Studies in Governamentalities*, Harvester Wheatsheaf, Londra 1991; N. LUHMANN, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano 1995; M. HARDT e A. NEGRI, *Comune*, cit., pp. 228-231, 370- 373.

legislazione e l'amministrazione pubblica cedono il passo all'autogoverno, privilegiando il livello di gestione più prossimo al territorio e alla comunità amministrata.

Le condizioni e i processi che consentono alle comunità di autogestire le risorse comuni contemplano, dunque, la condivisione di regole e forme di partecipazione concreta alla deliberazione politica¹⁵⁰. Nei modelli elaborati dalla teoria dei *commons*, infatti, gli attori sono orientati a cooperare da norme e relazioni stabilite all'interno del loro spazio sociale. Dati il numero di soggetti e l'ambiente fisico di riferimento, esistono fattori che influenzano l'azione a livello individuale; caratteristiche in grado di favorire o meno l'azione collettiva che intervengono invece a livello di comunità; e, infine, a livello di istituzione, operano «insiemi regolativi, i metodi di monitoraggio e di sanzionamento che li supportano e gli *outcomes* generati dalla loro applicazione»¹⁵¹. Per tenere in conto tutti questi fattori, la ricerca sulla gestione di risorse comuni ha enucleato tre componenti principali:

- 1) l'«arena di azione», costituita dagli attori e dallo spazio di interazione tra loro: la proposta di Ostrom considera un set comune di variabili che danno luogo a configurazioni differenti di una stessa struttura di analisi e permettono di descrivere la situazione al cui interno avviene l'interazione¹⁵²

¹⁵⁰ I fondamenti concettuali utili alle acquisizioni empiriche riguardano le concezioni di “società”, di “persona” e di “situazione” che Elinor Ostrom ha fatto proprie. Per quanto riguarda la società, la politologa statunitense ha rielaborato la tradizione tocquevilliana della democrazia come esperimento di società che si autogoverna, e ha sviluppato un'idea di società policentrica, in cui i cittadini governano dal basso e in modo cooperativo le risorse che utilizzano in comune, avallata soprattutto dalle ricerche empiriche. La società, dunque, consta di istituzioni che facilitano e sostengono l'azione collettiva, intesa quest'ultima non in termini reattivi o rivendicativi ma puramente regolativi. In questa prospettiva anche il concetto di persona viene rivisto. L'individuo non è più solo orientato a massimizzare la propria utilità in quanto portatore di preferenze, ma valuta, giudica e agisce sulla base di un senso di giustizia complesso che lo induce ad attribuire significati soggettivi e strumentali ai propri comportamenti. È un «allievo fallibile» che usa le conoscenze apprese per imparare e modificare il contesto in cui si trova ad agire, adottando strategie di cooperazione con gli altri attori presenti con cui instaura rapporti di reciprocità che possono anche prescindere dal criterio della massimizzazione dell'interesse individuale. Dunque, la situazione di interazione svolge un ruolo fondamentale. Più avanti si vedrà come funziona quella che Ostrom chiama l'«arena di azione»: in questa sede si vuole solo sottolineare che essa assume importanza come luogo in cui gli individui interagiscono. Cfr. E. OSTROM, *Constituting Social Capital and Collective Action*, in «Journal of Theoretical Politics», 4, 1994, pp. 527-562; T. VITALE, *Società locali e governo dei beni comuni*, cit., pp. 91-100.

¹⁵¹ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., pp. 500-504.

¹⁵² Secondo alcuni autori, però, esistono una pluralità di arene e diversi criteri che caratterizzano l'azione degli individui in ciascuna di esse. Cfr. T. Vitale, *Società locali e governo dei beni comuni*, cit., pp. 91-100; L. Thévenot e L. Boltanski, *Verso una sociologia della capacità critica*, in *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche*, a cura di M. Santoro e R. Sassatelli, Il Mulino, Bologna 2009.

- 2) i fattori fisici, sociali e istituzionali su di essa influenti che comprendono, rispettivamente: gli attributi fisici della risorsa (numero di prelievi, dimensioni, variazioni nel tempo), utili ad auto-regolarne la gestione anche in termini previsionali; gli attributi dei singoli utilizzatori e della comunità, dunque i loro profili economici, i caratteri individuali e culturali e le strutture relazionali, rilevanti perché «al crescere della coesione delle relazioni sociali» si riscontra un aumento della «possibilità di gestione sostenibile delle risorse»; infine, le «configurazioni di regole» in uso tra gli utilizzatori della stessa risorsa, ossia quei complessi di norme formali e informali, di comportamenti interpersonali e di meccanismi di sorveglianza che consentono la sopravvivenza delle proprietà collettive¹⁵³
- 3) i risultati e le modalità dell'interazione, la cui valutazione dipende dai criteri adottati (generalmente, l'efficienza economica, l'equità sociale o anche altri criteri, a seconda degli indici che interessano al ricercatore)

Tutte le istituzioni venutesi a creare attraverso questi processi di elaborazione endogena, pur variando di caso in caso in base alle condizioni locali, presentavano alcuni elementi ricorrenti che possiamo definire “principi costitutivi” della struttura e che sembrano assicurare una maggiore probabilità di successo nella gestione dei beni comuni¹⁵⁴

1) Definizione dei confini fisici della risorsa e dei suoi utilizzatori¹⁵⁵

¹⁵³ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., pp. 500-504; S. RISTUCCIA, *L'importanza di una riflessione sui beni collettivi. A proposito del premio Nobel a Elinor Ostrom*, in «Contributi Bancaria», 12, 2009, pp. 22-26. È bene precisare che le istituzioni così intese si differenziano in base alle comunità studiate nella ricerca, eppure in tutte ricorrono dei *design principles*, dei principi costitutivi che «caratterizzano la struttura istituzionale nel suo complesso» e che si vedranno a breve.

¹⁵⁴ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., p. 503. Conviene in questa sede precisare che nello *IAD framework* si dà grande rilevanza all'interdipendenza relazionale e organizzativa, ma non vengono individuate variabili di processo generali la cui scelta viene rimessa alla discrezione del ricercatore che può selezionarle in base alla teoria sociale cui si ispira e che reputa pertinente per l'analisi in conduzione. Questa decisione dipende dal fatto che lo IAD non è uno schema esplicativo ma meramente analitico. Cfr. T. VITALE, *Società locali e governo dei beni comuni*, cit., pp. 91-100.

¹⁵⁵ Su questo primo principio conviene aprire una riflessione in questa sede perché da esso deriva la necessità di introdurre meccanismi di esclusione/selezione degli ammessi all'utilizzazione della risorsa, come se si dovesse determinare un gruppo di proprietari. Questo meccanismo, però, evoca il paradosso insito in quelli che Canetti chiamava “cristalli di massa”: le singole particelle «rimangono separate dal resto ma unite all'interno con nuove solidarietà ma anche nuove solitudini». La *φιλία* porta con sé l'ossimorica endiadi del vincolo e della volontarietà, propria dei rapporti arcaici di ospitalità, e crea forme di appartenenza sociale «all'interno delle quali l'amicizia si iscrive prepotentemente». Cfr. E. CANETTI, *Massa e potere*, Adelphi, Milano 1981; E. RESTA, *Il diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

- 2) Congruenza tra regole di sfruttamento/mantenimento della risorsa e suoi attributi specifici
- 3) Applicazione di regole operative deliberate collettivamente da chi con la risorsa comune interagisce e ha le conoscenze migliori per adattare alle condizioni locali
- 4) Responsabilità e appartenenza al gruppo di chi monitora
- 5) Sanzionamento progressivo e graduato in base al tipo di violazioni
- 6) Previsione di meccanismi di risoluzione dei conflitti su cosa costituisce o meno infrazione
- 7) Articolazione su più livelli delle attività di sfruttamento, mantenimento, monitoraggio, sanzionamento e risoluzione dei conflitti

Con i lavori di Ostrom, «la materia dei beni comuni, o più in generale del comune, ha compiuto un salto di qualità, diventando una vera e propria parola chiave del panorama internazionale»¹⁵⁶. Alcuni dei risultati ottenuti su scala relativamente ristretta si sono dimostrati resistenti anche rispetto ad oggetti di studio più estesi, in cui aumentavano il numero di attori coinvolti e lo spazio geografico considerato. «Non a caso uno degli ambiti più significativi oggi studiati riguarda i cosiddetti *commons* globali, soprattutto oceanici, atmosferici e legati a fattori quali i cambiamenti climatici»¹⁵⁷. Ciononostante, restano alcuni elementi critici che in questa sede conviene mettere in evidenza.

Anzitutto, la soluzione comunitaria non sempre funziona nel contrasto tra interessi individuali e benessere collettivo. Solo a determinate condizioni, lo abbiamo visto, le comunità di utilizzatori sono riuscite a realizzare il complesso processo di innovazione istituzionale che abbiamo descritto: «esse devono raggiungere un accordo su un insieme di regole di comportamento riguardo prelievi (*appropriation problem*) e contributi (*provision problem*) rispetto alla risorsa nonché elaborare sistemi di monitoraggio e di sanzionamento», ed è evidente che non sempre i risultati possono essere raggiunti (ad esempio, nelle analisi di livello regionale o nazionale, dove gli attori rilevanti nella contrattazione sulle misure da

¹⁵⁶ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., p. X.

¹⁵⁷ Cfr. G. BRAVO, *Dai pascoli a internet*, cit., pp. 507-508.

adottare aumentano di numero, l'applicazione della teoria dei *commons* difficilmente è applicabile e si traduce per lo più in generiche analisi di *policies*)¹⁵⁸.

Inoltre, nel caso in cui si riuscisse a convenire sulla costruzione di un'istituzione endogena, *quis custodiet ipsos custodes?* Come vengono comunicate le preferenze dei singoli membri per indirizzare le scelte? Quali criteri e metodi di partecipazione consentono davvero di rappresentare gli orientamenti della collettività, e soprattutto, di vigilare sull'operato dei *custodes*? In effetti, il limite del lavoro di Ostrom potrebbe essere proprio quello di aver semplicemente contestato l'applicazione alla gestione dei beni comuni del «modello dell'*homo oeconomicus* – massimizzatore individualista delle utilità di breve periodo, slegato da ogni relazione sociale capace di produrre un limite -», senza però valorizzare entro il dibattito accademico la connotazione politica e giuridica dei beni comuni¹⁵⁹. In altre parole, l'economista statunitense avrebbe dimostrato che «tale modello comportamentale, fondato sui postulati dell'economia tradizionale, [è] antropologicamente inadatto a descrivere qualunque relazione dell'umano»¹⁶⁰, in linea con la critica neoistituzionalista¹⁶¹; tuttavia, cercando una soluzione dall'interno del paradigma economico stesso, non ha elevato la discussione anche sul piano politico.

¹⁵⁸ *Ibidem*. In effetti, alla conclusione delle ricerche «sono emerse notevoli fragilità delle istituzioni di governo. Su 15 casi esaminati in profondità, 8 sono da iscriverne nella parte degli insuccessi [...] e 7 nella parte dei successi. Si conferma la difficoltà dell'autogoverno, ma fra le cause da annoverare soprattutto una certa mancanza di conoscenza degli aspetti significativi della stessa gestione delle risorse collettive in questione. Mancanza di conoscenza che non agevola il confronto fra i *commoners* per le scelte collettive da fare». Cfr. S. RISTUCCIA, *L'importanza di una riflessione sui beni collettivi*, cit., pp. 22-26.

¹⁵⁹ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., pp. X-XIII.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ «La 'nuova economia istituzionale' (*new institutional economics*) è un metodo di analisi delle istituzioni e delle organizzazioni applicabile alle aree e alle modalità più diverse di interazione umana. Le questioni di fondo trattate dalla teoria riguardano infatti l'emergere e la natura delle forme organizzate di coordinamento sociale, interpretate a partire dalle scelte individuali e muovendo dall'ipotesi che non esista alcuna forma di organizzazione sociale priva di costi». Tale evoluzione del pensiero economico ha provato ad affrontare la teoria economica in una prospettiva meno astratta rispetto ai modelli accademici dominanti, prefiggendosi di ovviare agli eccessi della matematica formale che hanno eroso la dimensione sociale delle scienze economiche. Il neoistituzionalismo economico nasce ufficialmente nel 1937, con il saggio su *La natura dell'impresa* di Ronald H. Coase. Di qui un ulteriore sviluppo teorico si ha nel 1960 con il saggio di Coase su *Il problema del costo sociale*, e l'apice del suo successo si raggiunge negli anni Ottanta con il conferimento di molti Premi Nobel a diversi fondatori della *International Society for New Institutional Economics*. Cfr. A. VANNUCCI, *Politiche pubbliche, costi di transazione e diritti di proprietà. Il contributo della nuova economia istituzionale* in <http://www.societalibera.org>.

Il tema dei beni comuni, invece, costringe ad una revisione dei meccanismi giuridici e politici che sovrintendono ai paradigmi economici dominanti; necessita di una riflessione teorica e di pratiche politiche nuove che diano risposta alle urgenze sociali e alle emergenze ambientali, perché riguarda la questione fondamentale del dominio e del rapporto fra persone e natura. Quando si affronta un tema come quello della proprietà, ci si imbatte in questioni che non riguardano solo gli istituti in sé ma «questioni chiave di quale idea di Stato abbiamo e di che cosa significhi cittadinanza»¹⁶². Non può quindi essere affrontato se non ponendo «al centro del palcoscenico la dimensione istituzionale del potere e della sua legittimità»¹⁶³. La necessità di regolare l'uso di tali beni senza aderire né alle regole del mercato (bene privato), né alla statalizzazione (bene pubblico) apre inevitabilmente due vertenze: da un lato, ripensare il concetto di sovranità e l'organizzazione del potere decisionale; dall'altro, riqualificare la nozione di democrazia alla luce della crisi della rappresentanza, provocata secondo alcuni, enfatizzata secondo altri¹⁶⁴, dalla globalizzazione e dalla dis-mediazione della forma partitica.

Infine, bisogna rilevare che la teoria dei *commons* affrontata in termini economici sulla base del rapporto tra il tipo di bene e i suoi utilizzatori sembra trascurare un aspetto altrimenti rilevante, ossia il valore che la comunità assegna alla risorsa in sé, lasciando così irrisolta la questione di come avvenga il processo di costruzione sociale di un bene comune.

¹⁶² Cfr. S. RODOTÀ, *Conclusioni*, in *I beni pubblici*, cit., p. 133.

¹⁶³ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., pp. X-XIII.

¹⁶⁴ Per approfondimenti, cfr. Y. MÉNY e Y. SUREL, *Populismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna 2001.

Capitolo III - I beni comuni nelle Scienze sociali e politiche

*Ad un certo punto mi feci l'idea che tutte le città
soggiacevano a un cattivo governo, in quanto le loro leggi,
senza un intervento straordinario e una buona dose di fortuna,
si trovavano in condizioni pressoché disperate.
(da Platone o Speusippo, Lettera VII, IV sec. a. C.)*

1. La partecipazione politica al bene comune

Le ultime osservazioni ripropongono la questione politica dell'inadeguatezza dei meccanismi di mera delega elettorale rispetto alla gestione e al governo dei beni comuni nei quali si manifesta con forza il legame sociale e la partecipazione politica che invece richiedono. Il modello della democrazia rappresentativa, infatti, è in crisi: le istituzioni sono deboli e i partiti non sono più in grado di mediare, e dunque di articolare la partecipazione perché sono intrappolati nel ciclo polibiano della corruzione. Lo iato tra decisioni istituzionali e bisogni collettivi è ormai troppo forte, e il sistema politico risulta incapace di fornire risposte alle emergenze sociali: anche autori come Bobbio mettono in evidenza la necessità di ripensare la democrazia in funzione di una previa democratizzazione sociale reale che sappia neutralizzare gli effetti "atomizzanti" della modernità e ricucire la separazione tra politica e società¹⁶⁵.

Per restituire senso alla parola "democrazia" è però necessario ripensare la politica in termini di partecipazione effettiva entro processi che non siano meramente consultivi ma realmente deliberativi. Questo significa, anzitutto, sperimentare modelli alternativi che sappiano compensare i limiti della democrazia rappresentativa, prevedendo forme di responsabilità giuridica per i governanti (ad esempio, la revoca del mandato)¹⁶⁶, e al tempo stesso potenziando gli strumenti di democrazia diretta, di per sé raramente utilizzabili per ragioni demografiche e organizzative.

¹⁶⁵ Per approfondimenti, cfr. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino 2005. Come scrive Cerroni: «la nozione di bene comune ha progressivamente perduto di significato nell'età moderna quando la società si è 'atomizzata' in individui separati dal gruppo e portatori di interessi segnati dalla divisione sociale del lavoro. In queste nuove condizioni sociali la riorganizzazione della comunità si è prospettata come una impresa squisitamente 'politica' di costruzione dello Stato rappresentativo». Cfr. U. CERRONI, *Politica*, Seam, Roma 1996, pp. 181-182.

¹⁶⁶ Cfr. M. I. PUERTA R., *El debate sobre los modelos de democracia representativa y participativa*, APUC, Venezuela 2010, pp. 15-21.

In tal senso, le esperienze di democrazia partecipativa (o deliberativa)¹⁶⁷ sembrano rispondere a tali esigenze, poiché contaminano il meccanismo della delega rappresentativa con istituti giuridici attraverso i quali si estende il monopolio del potere decisionale anche alla cittadinanza, chiamata così a deliberare su quale sia, appunto, il proprio progetto politico e sociale da perseguire e quali siano quelle risorse che ne consentono l'attuazione¹⁶⁸.

¹⁶⁷ L'espressione "democrazia deliberativa", per quanto equivoca sul piano lessicale giacché in italiano "deliberazione" indica la presa di decisione, «viene comunemente usata [...] nel senso, elaborato da una vasta letteratura di lingua inglese, di processo di argomentazione e discussione. Tuttavia vi è chi sceglie l'uso italiano, assumendo allora che la democrazia deliberativa è la 'forma più specifica e rilevante' della democrazia partecipativa considerata 'in generale': quella che si concretizza non solo in procedure di consultazione ma nella assunzione di decisioni comuni». Una sintesi efficace delle somiglianze e differenze che corrono tra democrazia deliberativa e democrazia partecipativa si trova nel glossario di Y. SINTOMER, C. HERZBERG e A. ROECKE, *Les budgets participatifs en Europe, La Découverte*, Paris 2008, pp. 317 ss. La prima differenza risiede nella «diversità delle origini, in senso sia temporale che geografico»: la democrazia deliberativa nasce «nell'originario ambiente anglo-americano [...] dunque prettamente occidentale, sia pure per essere teorizzata solo nella seconda metà del novecento, dai teorici nordamericani agli sviluppi habermasiani della Scuola di Francoforte»; la democrazia partecipativa, invece, «si sviluppa sulla fine di quello stesso secolo in ambiente latino-americano». Un'ulteriore differenza «sta nel rapporto teoria-pratica: sebbene entrambe queste declinazioni della democrazia ospitino entrambe le dimensioni, la teorica e la pratica, nella democrazia deliberativa la dimensione teorica riflette una pratica [...] realizzata in un ambiente relativamente stabile e la innalza a una tensione di teoria molto forte (teoria del discorso e dell'agire comunicativo in Habermas, idea della giustificazione politica e della ragion pubblica in Rawls, contrapposizione tra l'argomentare e il negoziare in Elster); la democrazia partecipativa concettualizza in maniera semplice le pratiche partecipative inventate da una realtà in subitaneo movimento». Inoltre, risulta distinta la dimensione sociale in cui si sviluppano i due modelli: «ambiente economicamente evoluto quello della democrazia deliberativa, legata alla società dei poveri (quanto meno nel continente d'origine) la partecipativa. La prevalenza dello spirito della tradizione illuministica si respira nella democrazia deliberativa, e dunque l'obiettivo è portare la società alla maturità della ragione, nella partecipativa è la prassi di liberazione dei poveri che importa, almeno nell'humus originario. Tuttavia netti sono gli elementi di comunanza. La reazione alle deficienze della democrazia rappresentativa costituisce la spinta decisiva di entrambe e ciò che ne delinea l'orizzonte di movimento. Entrambe hanno bisogno di andare oltre il puro conflitto e la pura affermazione degli interessi, condividono una dimensione morale forte, intendono superare la democrazia puramente aggregativa della tradizione rappresentativa ed elettorale; all'individuazione -pur nel pluralismo di un terreno comune all'intera società nella prima-, corrisponde nella seconda la costruzione in avanti dell'uguaglianza nella diversità. Sono gli elementi di comunanza che spiegano le sovrapposizioni, anche esplicite, che si trovano nelle trattazioni sulla democrazia deliberativa e nelle riflessioni sulla democrazia partecipativa». Cfr. U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, relazione generale al Convegno "La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive", Firenze 2 e 3 Aprile 2009, disponibile anche in «Democrazia e diritto», 2, 2008, pp. 4-5.

¹⁶⁸ Conviene qui precisare che quando si parla di "democrazia partecipativa (o deliberativa)" s'intende qualcosa di diverso dalla "democrazia dal basso": la prima, infatti, non si riferisce indiscriminatamente «a tutte le nuove forme di partecipazione dei cittadini sorte molto spesso negli ultimi anni, frequentemente in forma sperimentale e/o a livello locale», ma solo a quelle connotate da un coinvolgimento delle istituzioni e da una qualche formalizzazione da parte del diritto; viceversa, la "democrazia dal basso" va intesa come forma caratterizzata da spontaneità e autorganizzazione, poiché costituisce «un'espressione collettiva di dissenso e di una volontà di cambiamento che nasce ed è praticata al di fuori delle istituzioni». Ciò non esclude, però, che vi sia comunque la volontà di incidere sulle istituzioni, trasformando esse e/o la loro politica. Semplicemente, poiché solo «in teoria, il sistema democratico dispone di strumenti istituzionali per consentire a tutti di partecipare in posizione paritaria alla formazione delle decisioni collettive», ma nella realtà la maggior parte delle persone non ha potere di condizionare il funzionamento delle istituzioni, nasce l'esigenza di ricercare nuove forme di democrazia, definita come "reale", in opposizione alla democrazia "istituzionale" che invece è percepita come «espressione unicamente delle élites dominanti». Cfr. J. BRECHER, T. COSTELLO e B. SMITH,

Questo modello prevede un *iter* decisionale basato sulla discussione tra cittadini, in cui «la deliberazione non è solo la decisione finale ma anche il processo» stesso attraverso il quale vi si perviene¹⁶⁹. Si tratta, a ben vedere, di un coinvolgimento “istituzionalizzato” della cittadinanza, non solo in termini di mera consultazione, ma di apertura di trattative e negoziazioni che «si situano lungo il *continuum* da una forma all'altra a seconda delle facoltà attribuite alle varie sedi, con la precisazione che spesso peraltro può trattarsi [...] di meccanismi politici di gestione di conflitti»¹⁷⁰. Lo scopo è quello di valorizzare la pluralità di valori ed interessi in gioco all'interno del modello di *governance*: quanto più eterogenea è la composizione dei partecipanti alla vita politica, tanto più questa ne risulterà arricchita, anche perché la partecipazione mette in moto processi autopoietici attraverso i quali la collettività ridefinisce continuamente se stessa, ed al proprio interno si sostiene e si riproduce seguendo «una specie di pedagogia», per cui chi vi è incluso diventa più capace grazie ad essa¹⁷¹.

La democrazia partecipativa risulta, dunque, complementare a quella rappresentativa; compone la scissione tra titolarità ed esercizio della sovranità attraverso meccanismi istituzionali che consentono l'azione diretta della cittadinanza, tanto in termini di controllo sull'operato degli eletti (ad esempio, prevedendo la revocabilità del mandato, forme di rendicontazione pubblica, rotazione delle cariche o potere di veto), quanto in termini di protagonismo nella deliberazione politica (ad esempio, prevedendo diverse forme di consultazione referendaria con cui interpellare la cittadinanza sulle decisioni da adottare in specifiche materie di interesse comune, oppure configurando un sistema di organi che territorialmente convocano i cittadini ad esprimersi)¹⁷².

Tuttavia, oltre a mantenere aperta la sfida di sperimentare tali forme innovative di delega, e dunque di rinnovare l'architettura istituzionale della statualità, non si può trascurare

Come farsi un movimento globale. La costruzione della democrazia dal basso, DeriveApprodi, Roma 2001 [2000], pp. 51-53; A. ALGOSTINO, *Il movimento No Tav e le forme della democrazia*, in www.costituzionalismo.it, 2, 2007, pp. 8-10.

¹⁶⁹ Sull'argomento, cfr. J. ELSTER, *Deliberative Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge 1998; G. COTTURRI, *La democrazia partecipativa*; in «Democrazia e diritto», 1, 2005, pp. 27-40; L. BOBBIO, *La democrazia deliberativa nella pratica*; in «Stato e Mercato», 1, 2005, pp. 67-88.

¹⁷⁰ Cfr. A. ALGOSTINO, *Il movimento No Tav e le forme della democrazia*, cit., pp. 1-36

¹⁷¹ Cfr. M. HARDT e A. NEGRI, *Comune*, cit., p. 303.

¹⁷² Cfr. M. I. PUERTA R., *El debate sobre los modelos de democracia representativa y participativa*, cit., p.70-80.

il fatto che non c'è partecipazione e decisione che sia realmente effettiva ed efficace senza esercizio della forza, poiché la democrazia di per sé, in assenza di conflitto, si ripiega nella «legge ferrea dell'oligarchia» per dirla à la Michels, e cede ciclicamente al fascino della corruzione¹⁷³. In effetti, già dall'opera di Schmitt sappiamo che lo spazio politico è in realtà un campo di contesa permanente tra soggettività e interessi contrastanti, e che tale tensione conflittuale è insita in qualunque forma politica¹⁷⁴. Dunque, data la crisi che investe da tempo «lo Stato come titolare [...] del monopolio della decisione politica», è necessario ripensare la logica concettuale che lo ha sorretto¹⁷⁵; vale a dire mettere in discussione la stessa concezione monopolistica della decisione politica e provare a immaginare quest'ultima “distribuita” tra più soggetti.

Tale impostazione consente, così, di concepire un potere diffuso ed inevitabilmente permanente, esercitato da una pluralità di soggetti che restano in tensione rispetto ai poteri costituiti (a riguardo si potrebbe parlare più propriamente di “potere costituente permanente”), abitando uno spazio politico comune in cui le decisioni si elaborano e si assumono collettivamente.

1.1. Esperienze di partecipazione e/o autogoverno in Italia

Tale esigenza è stata avanzata dai movimenti transnazionali esplosi negli ultimi anni in risposta alla crisi e alle politiche neoliberiste: essi sembrano ambire a ridisegnare radicalmente le forme della vita associata e le modalità della decisione politica, ponendosi

¹⁷³ Il riferimento è all'opera del politologo tedesco Robert Michels, *Sociologia del partito politico* (1911) e, più in generale, alla sociologia e scienza politica che, a cavallo tra Otto e Novecento, ha teorizzato l'ineluttabilità del degrado di tutti i partiti politici, destinati ad evolversi da strutture democratiche aperte alla base in strutture oligarchiche. La spiegazione, secondo Michels, risiede nella necessità di specializzazione: un partito si struttura in modo burocratico, individuando dei capi che, con il tempo, si svincolano dal controllo dei militanti di base e vanno formando un'élite compatta. Parallelamente, si vanno ridimensionando gli obiettivi del partito, di cui si privilegia la sopravvivenza anche sacrificando la realizzazione del programma. Cfr. G. SOLA, *La teoria delle élites*, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 96-97; M. COTTA, D. DELLA PORTA e L. MORLINO, *Scienza politica*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 233-235.

¹⁷⁴ Una grande innovazione schmittiana risiede nella definizione del “politico” (Das Politische) come concetto distinto e separato dalla “politica” (Die Politik) e dallo Stato. Il primo termine indica una energia conflittuale, e il secondo una architettura istituzionale concreta. La politica che nasce dal politico è sempre polemica, mai neutrale perché il politico ri-apre lo spazio per il riconoscimento di tale energia conflittuale insita in ogni forma politica. In questo senso, il lavoro di Schmitt è uno sforzo per capire i cambiamenti in atto che coinvolgono in termini di crisi la forma politica dello Stato moderno. Cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del «politico»*, cit.

¹⁷⁵ *Ivi*, p. 90.

così su un piano di reinvenzione costituente e di rinnovazione del politico nel senso di una democrazia espansiva.

Anche in Italia si sono avviati percorsi di questo tipo: le pratiche di lotta e auto-governo hanno messo in campo azioni a tutela e rivendicazione dell'accesso collettivo a risorse la cui funzione sociale impone di definirle "beni comuni". Fa scuola il caso del Teatro Valle di Roma: in reazione all'ennesimo atto di dismissione di un bene pubblico culturale e sulla scia della vittoria referendaria¹⁷⁶, il 14 giugno del 2011, un gruppo di lavoratori dello spettacolo e di operatori del settore culturale ha occupato il Teatro per protestare contro la sua privatizzazione, attivando peraltro processi analoghi in molte altre parti d'Italia (ad esempio, il Nuovo Cinema Palazzo di Roma o il teatro dell'ex Asilo Filangieri di Napoli). Dopo oltre due anni di occupazione, il bilancio sembra essere più che positivo: sono state organizzate iniziative significative non solo in termini di palinsesto culturale, ma soprattutto di avanzamenti politici che hanno dato seguito ad una crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno al tema dei beni comuni e dell'autogoverno di tali risorse.

Nello specifico, per uscire dallo stato di illegalità che l'occupazione comporta e cominciare un percorso di trasformazione realmente condiviso, dopo un primo e breve periodo di autogestione è stata avanzata la proposta di elaborazione di uno statuto partecipato, per costituire la Fondazione Teatro Valle Bene Comune¹⁷⁷. È evidente quanto lo scenario che stiamo tratteggiando sia lontano dalla mera delega rappresentativa: è uno spazio politico inteso ormai come «'rete' dagli 'orizzonti aperti, porosi e mobili', in cui si muove la società civile con tutta la varietà di attori che la compongono»¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Il 19 maggio 2011, a seguito della definitiva soppressione dell'Ente Teatrale Italiano, tutte le attività del teatro sono state interrotte in attesa che la gestione venisse affidata a terzi, attraverso un bando di gara con modalità e tempistiche da definire.

¹⁷⁷ La campagna per la fondazione è partita ufficialmente nel gennaio del 2012, e consentiva di diventare socio fondatore a chiunque desiderasse sostenere le iniziative e il progetto. Si è trattato di un vero e proprio percorso istituzionale del comune, volto a marginalizzare l'ingerenza partitica e ad ispirare nuove politiche culturali pensate dal basso, da chi la cultura la produce o ne beneficia. In effetti, la particolarità del Teatro Valle risiede proprio nel fatto che è venuto a configurarsi come un luogo né pubblico né privato ma, appunto, "comune", ossia gestito da una comunità composita in cui, tanto gli artisti quanto i singoli cittadini, si sono progressivamente implicati per decidere quali direzioni dare al Teatro Valle. Per approfondimenti, si rinvia alla consultazione dei siti web del Teatro Valle Occupato, <http://www.teatrovalleoccupato.it/>, e di tutte le altre realtà che in tutta Italia hanno riproposto, pur nelle loro specificità, modelli analoghi di autogoverno dei beni comuni (ad esempio, il Nuovo Cinema Palazzo di Roma -<http://www.nuovocinemapalazzo.it/>- o l'ex Asilo Filangieri di Napoli -<http://www.exasilofilangieri.it/>-).

¹⁷⁸ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, cit., pp. 3-4.

Oltre a tali esperienze di auto-governo dei beni comuni, e dunque di decisione politica comune, negli ultimi anni sono stati avviati anche esperimenti, ancorché embrionali, di democrazia partecipativa e dunque di rinnovamento istituzionale. Fa fede il caso della città di Napoli, dove è stato istituito dal sindaco Luigi De Magistris l'Assessorato ai Beni Comuni, entro un più ampio percorso politico-partecipato che mirava a costruire una nuova forma di azione pubblica locale a tutela dei beni di appartenenza collettiva e sociale che sono a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini¹⁷⁹. In questo caso, la conformazione strettamente procedurale di strumenti di gestione partecipata è stata inevitabile poiché si è identificato il fine dell'attività amministrativa in un astratto interesse pubblico; tuttavia l'esperienza napoletana è apprezzabile perché prova ad allinearsi ad alcune tendenze innovative già in atto (quali ad esempio la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata in Danimarca il 25 giugno del 1998 e in vigore dal 30 ottobre 2001, la quale si propone di realizzare un modello di "democrazia ambientale", a partire proprio dall'assunto che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi conduca ad un miglioramento degli obiettivi prioritari¹⁸⁰).

¹⁷⁹ La prima delibera firmata dall'assessore Alberio Lucarelli riguarda la trasformazione dell'A.R.I.N., società di gestione del servizio idrico integrato, da S.p.A. a capitale pubblico in soggetto di diritto pubblico. Il nuovo modello è costruito sul calco di quelle vecchie società municipalizzate, esistenti nel nostro ordinamento dal 1903, che tuttavia recavano impliciti tutti i limiti di una gestione pubblica farraginoso, opaca e clientelare e che la legge Galli del 1992 cominciò a smantellare spianando però la strada all'ingresso dei privati. Trasformare la società in un soggetto di diritto pubblico comporta che questa diventi parte integrante dell'amministrazione comunale, che torni ad essere strumentale alla realizzazione di servizi essenziali senza rilevanza economica come quello idrico, con l'effetto di rendere omogenea su tutto il territorio di riferimento l'erogazione dell'acqua - rendendo accessibile a tutti il bene -, di recuperarla attraverso un corretto ciclo di depurazione e filtraggio che significhi anche risparmio della risorsa stessa e abbattimento dei costi in bolletta. La novità del modello proposto non è solo organizzativa, ma riguardano il diretto coinvolgimento dei Movimenti e della cittadinanza attiva nella costruzione del percorso di ripubblicizzazione e co-gestione dell'acqua. Attraverso una semplice registrazione *on line* sul sito del Comune di Napoli, gruppi, comitati, movimenti e associazioni possono iscriversi ad una delle macroaree tematiche individuate dal regolamento approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 9 del 12/01/2012, cui corrispondono consulte *ad hoc* entro le quali singoli cittadini, associazioni, reti o comunità, possono avere un ruolo centrale nella determinazione delle proposte e nel processo decisionale che ne consegue. Le macroaree tematiche sono le seguenti: 1) Beni comuni, democrazia partecipativa, territorio, urbanistica, politica della casa, edilizia economica e popolare, ruolo e funzioni della pubblica amministrazione; 2) Bilancio partecipato; 3) Diritto all'istruzione, sport, politiche giovanili, pari opportunità; 4) Lavoro e sviluppo, promozione della pace, cooperazione internazionale, beni confiscati, trasparenza; 5) Ambiente, rifiuti, tutela della salute, mobilità, infrastrutture; 6) Politiche sociali, immigrazione, cultura, forum delle culture, turismo, spettacoli, grandi eventi.

¹⁸⁰ Il testo della convenzione è disponibile on line su: www.comune.napoli.it/flex/files/7/e/f/D.fc63cb28cc0c90a67b19/rhus.pdf. Un esempio di pratica amministrativa partecipata orientata in tal senso, se pur ancora incompiuta, è quello dei *civic commons*. Essi consistono in "una struttura permanente che funziona come uno spazio protetto per l'interazione civica [...] in

1.2. La partecipazione nel sistema costituzionale italiano: cenni

La vertenza partecipativa che stiamo delineando non è ignota al substrato di principi e valori che sovrintendono alla nostra Costituzione: «i primi tre articoli [...] sono lì a dimostrare che al popolo spetta la sovranità e che l'eguaglianza e la dignità sociale dei cittadini si realizza [...] rimuovendo gli ostacoli all'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del paese»¹⁸¹. Il principio di solidarietà sancito all'art. 2, letto in combinato disposto con il secondo comma dell'art. 3, richiede meccanismi di redistribuzione della ricchezza e politiche di eguaglianza tese a valorizzare la partecipazione attiva della «cittadinanza sociale»¹⁸².

L'intero impianto costituzionale, invero, potrebbe essere interpretato in questo senso: già i diritti sociali, per essere effettivi, impongono obblighi positivi in capo alla Repubblica, intesa non solo come Stato-apparato ma anche come Repubblica dei cittadini, in cui un ruolo decisivo può essere esercitato «dai privati, dal volontariato, dalle formazioni sociali», senza che vi sia «confusione di ruoli tra pubblico e privato»¹⁸³. Molti, poi, invocano anche l'art. 118 co. 4 per dare copertura costituzionale alla cultura della partecipazione. Infatti, nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale ivi menzionato non sia coincidente ma solo “complementare” a quello di partecipazione, entrambi i fenomeni «si svolgono nel campo della società civile, ed entrambi fanno assegnamento sui fenomeni associativi», se non addirittura sull'iniziativa autonoma dei cittadini¹⁸⁴. Pertanto, in quella disposizione si

cui gli individui e i gruppi possono [...] dare forma all'agenda legislativa, le istituzioni parlamentari e locali possono consultarsi con i cittadini *on line*, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a rendere conto agli utenti, e le questioni più attuali e sensibili possono essere discusse apertamente in pubblici dibattiti”. Cfr. P. MARINELLI e S. MULARGIA, *La democrazia elettronica: governance, culture partecipative e nuovi bisogni di mediazione*, in *Le Reti della comunicazione politica. Tra televisioni e social network*, a cura di E. Cioni, A. Marinelli, Firenze University Press, Firenze, 2010.

¹⁸¹ Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali*, www.costituzionalismo.it, 13 aprile 2010 (intervento tavola rotonda “Quali regole per la partecipazione?” a conclusione del convegno “Le regole della partecipazione: cultura giuridica e dinamiche istituzionali dei processi partecipativi”, Perugia 12 marzo 2010).

¹⁸² Cfr. A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Giuffrè, Milano 2012.

¹⁸³ Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia partecipativa*, cit.

¹⁸⁴ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, cit., p.9. L'Autore precisa che «esistono significativi incroci tra la sussidiarietà e la partecipazione. Basta pensare a quelle pratiche partecipative che consistono nell'attribuzione a gruppi di cittadini della gestione di un certo ammontare di spese pubbliche per determinati interventi, come i fondi comunitari inglesi e le giurie civiche berlinesi. E viceversa,

potrebbe vedere espresso un principio più generale, e dunque «adombrata anche la partecipazione, come ulteriore principio che vincola tutte le istituzioni e coinvolge soprattutto i cittadini singoli»¹⁸⁵. Il vantaggio di ricondurre alle disposizioni costituzionali la possibilità della cittadinanza di concorrere alla definizione di politiche pubbliche non solo in sede elettorale consentirebbe, secondo quest'impostazione, di ripensare il rapporto pubblico-privato e di valorizzare «il ruolo pubblico dei soggetti che operano a fini sociali, con interventi che abbiano carattere di preminente interesse generale»¹⁸⁶.

A questo punto si rendono necessarie, però, alcune precisazioni intorno a concetti ambivalenti, suscettibili di diverse interpretazioni.

Anzitutto, cosa s'intende per "sussidiarietà"¹⁸⁷. Essa è un principio secondo il quale rendere efficiente ed adeguata la gestione delle risorse spetta alle competenze che si trovano al livello territoriale più basso, e quindi più vicino ad esse. Il dettato costituzionale è chiaro in tal senso: assegna la precedenza ad intervenire al livello amministrativo più prossimo al territorio ("sussidiarietà verticale") e/o alla stessa comunità amministrata ("sussidiarietà

alle realizzazioni della sussidiarietà dovute all'azione di associazioni *no profit*, espressione diretta della società civile».

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ La sussidiarietà è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il diritto comunitario, ed è stata poi applicata in forme sempre più estensive fino alla riforma costituzionale del 2001 che l'ha incorporata direttamente all'art. 118 co. 4. Nel Trattato di Maastricht del 1992, la sussidiarietà era qualificata come principio cardine dell'Unione Europea fin dal preambolo, ed è stata poi esplicitamente sancita come principio regolatore dei rapporti tra Unione e stati membri all'art. 5 del Trattato CE: «[...] Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario». Tale principio è stato poi ulteriormente potenziato dal Trattato di Lisbona che, recependo molte delle disposizioni del mancato Trattato Costituzionale, è riuscito a introdurre un elenco di competenze e un meccanismo di controllo *ex ante* del principio stesso da parte dei parlamenti nazionali. Nella Costituzione italiana la sussidiarietà è un criterio di ripartizione delle competenze amministrative e si snoda lungo due direttrici: la sussidiarietà verticale e quella orizzontale. La prima si esplica nell'ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali: gli enti territoriali superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. La sussidiarietà orizzontale, invece, riguarda il rapporto tra autorità pubblica e libertà degli individui: si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale possono provvedere direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati), residuando così in capo ai pubblici poteri solo una funzione di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. Per una disamina anche critica sul tema si rinvia a G. U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in «Diritto pubblico», 1, 2002, pp. 5-50; A. MOSCARINI, *Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti*, Cedam, Padova 2003, pp. 1-399; A. GENTILINI, *La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla ricerca di un fondamento giuridico per l'attrazione in sussidiarietà*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 2, 2008, pp.1595 ss.

orizzontale”), stabilendo che l’intervento degli enti pubblici territoriali, sia nei confronti dei cittadini sia degli enti e suddivisioni amministrative ad esso sottostanti, debba essere attuato esclusivamente (dunque in via temporanea e mirata¹⁸⁸) come sussidio nel caso in cui i cittadini o l’entità sottostante sia impossibilitata ad agire per conto proprio. Dunque, le diverse istituzioni nazionali e sovranazionali devono creare le condizioni che permettano alla persona singola o alle aggregazioni sociali (i cc.dd. “corpi intermedi”, quali ad esempio la famiglia o le associazioni) di agire liberamente, senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività, fatte salve le funzioni inderogabili proprie dei poteri pubblici (quale, ad esempio, la garanzia dei livelli minimi di diritti sociali o il controllo sull’ordine pubblico)¹⁸⁹. In questo senso, forse il termine “autonomia” si presterebbe meglio a descrivere tale assetto, perché non lascia spazio ad interpretazioni fuorvianti che invece potrebbero legittimare iniziative private di gestione della cosa pubblica, fino ad ammettere fenomeni di “sicurezza-fai-da-te” come le ronde¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Laddove necessario, l’intervento dell’ente territoriale superiore deve essere temporaneo e teso a restituire l’autonomia d’azione all’entità di livello inferiore, conformemente al principio di prossimità del livello decisionale a quello di attuazione.

¹⁸⁹ Il principio di sussidiarietà affonda le sue radici nella dottrina sociale della Chiesa, della quale costituisce uno dei fondamenti. Nell’enciclica del 1931, infatti, Pio XI ricordando la “*Rerum novarum*” di Leone XIII, sottolinea l’importanza di un “principio importantissimo nella filosofia sociale”. Si legge: «[...] è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. [...] Perciò è necessario che l’autorità suprema dello Stato, rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento [...]; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, perché essa sola può compierle [...]. Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo, che quanto più perfettamente sarà mantenuto l’ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva dell’attività sociale, tanto più forte riuscirà l’autorità [...], e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso». Centrali, dunque, nella prospettiva cattolica sono i ruoli della famiglia e di tutti i corpi intermedi cui competono in prima istanza funzioni pubbliche, in quanto più vicini alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse. Tale assetto è fondato su una visione gerarchica della vita sociale, entro cui le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori: secondo questo principio, se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio l’istruzione, l’educazione, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’informazione), lo Stato non deve esautorarli, ma piuttosto sostenerli - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri corpi intermedi.

¹⁹⁰ Con le sentenze n. 226 e 274 del 2010, la Corte Costituzionale si pronuncia, esclusivamente sotto il profilo del rispetto del riparto costituzionale delle competenze, sulla legittimità della disciplina introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”) che prevede e regola le cosiddette “ronde”, ovvero le associazioni di cittadini chiamate a collaborare con le forze dell’ordine per il controllo del territorio in una logica di sicurezza partecipata. «La legge in esame, introducendo un ulteriore strumento a disposizione dei sindaci per la salvaguardia della sicurezza urbana, si colloca nell’ambito dei cosiddetti ‘pacchetti sicurezza’ approvati in un breve arco temporale tra il 2008 e il 2009 e complessivamente costituiti da tre provvedimenti legislativi recanti tutti giustappunto misure in tema di sicurezza pubblica». Nel giudizio di legittimità costituzionale si contestavano le norme che attribuivano ai sindaci la facoltà di «avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale», in eccedenti l’ambito

Un altro concetto su cui vale la pena di soffermarsi a riflettere è quello di “interesse generale”, più volte menzionato nella nostra Costituzione¹⁹¹. Altrove si è sostenuto che questa locuzione coincide, in buona sostanza, con il bene comune inteso come progetto di società che ci si dà in un determinato paese, come identità che un preciso soggetto collettivo sceglie per sé, attraverso processi decisionali inclusivi¹⁹². Ma in questa sede l’analisi deve essere più ponderata. Anzitutto, l’interesse generale e finale è un’astrazione che spesso giustifica la sua prevalenza su interessi propri di una comunità più circoscritta rispetto alla Nazione - che a sua volta è anch’essa un’astrazione. Nell’Introduzione abbiamo già accennato al ruolo che i modelli astratti, propri della modernità e della mitologia progressista, hanno avuto nel processo che ha condotto alla crisi economica, politica, culturale e sociale che stiamo vivendo: si sono allontanati dalla realtà, dai sensi (*abs-trahere* significa proprio “separare”, “distaccare”), producendo così un sentimento di scollamento tra elettori ed eletti, uno iato tra rappresentanza/rappresentazione e realtà¹⁹³. Inoltre, l’interesse generale in nome del quale i

materiale “ordine pubblico e sicurezza” riservato alla legislazione esclusiva dello Stato dalla lettera *h*) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione «ma interpretato in senso restrittivo da costante giurisprudenza costituzionale che lo ha solitamente legato alle attività di prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico». Da un lato, la nozione di “sicurezza urbana” avrebbe consentito la sua estensione ad aspetti legati alle «condizioni di vivibilità dei centri urbani, alla convivenza civile e alla coesione sociale» con effetti sulla polizia amministrativa locale riservata alla competenza esclusiva regionale; dall’altro, «l’indeterminato concetto di ‘disagio sociale’ sarebbe stato potenzialmente capace di ricomprendere una molteplicità di situazioni di emarginazione determinate da una pluralità di cause di carattere economico, familiare, sanitario o culturale la cui rimozione avrebbe richiesto azioni propriamente riconducibili alla materia delle ‘politiche sociali’ affidata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. 4, Cost.». Per approfondimenti, *cfr.* G. D’ALBERTO, *Le ronde tra “sicurezza urbana” e “disagio sociale”*. *Corte Costituzionale, sentenze nn. 226 e 274 del 2010*, in «Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 1, 22 febbraio 2011.

¹⁹¹ Art. 35 Cost.: «La Repubblica [...] riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale». Art. 42 Cost.: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale». Art. 43 Cost.: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». Art. 118 co. 4 Cost.: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

¹⁹² *Cfr.* F. BELOTTI, *Dal bene comune all’interesse generale della nazione. Costruire l’identità collettiva*, in «Comunicazionepuntodoc», 4, ottobre 2011, pp. 257-268.

¹⁹³ Non ci si riconosce più nei paradigmi proposti perché l’*auctoritas* (*aug-*: aumento simbolico), il senso ha smesso di tradursi in *regnum* (*reg-*: segnare, delimitare uno spazio, geografico o normativo), in un sistema di segni riconoscibile e in cui riconoscersi: così Marramao spiega la crisi di legittimità che oggi investe l’ordinamento democratico. Va dunque riletto il rapporto tra individuo e comunità, bisogna capire come è cambiato rispetto ai paradigmi dominanti del liberismo e socialismo, altrimenti lo iato tra rappresentazione/rappresentanza ed essenza/realtà difficilmente può essere colmato. *Cfr.* G. MARRAMAIO, *Contro il potere*, cit., pp. 32-36.

rappresentanti governano il Paese non può non essere letto in combinato disposto con il principio del divieto di mandato imperativo stabilito all'art. 67 Cost.: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Questo significa che i parlamentari non rappresentano i propri elettori bensì tutto il Paese, inteso come complesso degli interessi politici generali; sono liberi così di «portare avanti la propria azione politica anche prescindendo dal proprio programma elettorale, ossia senza essere vincolat[i] giuridicamente a rispettare quanto promesso in sede di campagna elettorale», perché il mandato ricevuto da parte degli elettori non è revocabile, né da parte chi li elegge, né da parte del partito di affiliazione. «In questi casi, la sola forma di responsabilità che potrà essere fatta valere dal corpo elettorale sarà quella politica, attraverso la mancata rielezione del parlamentare qualora egli decidesse di ricandidarsi»¹⁹⁴. Dunque, letto in questa chiave, l'interesse generale sembra togliere ai cittadini strumenti utili ad intervenire in quei casi in cui manchi corrispondenza d'intenti rispetto alla gestione dei “beni comuni” o di quelli che vengono percepiti come tali: in buona sostanza, è un criterio quasi contrario alla partecipazione e all'autogoverno. Forse un'etica della responsabilità di weberiana memoria che orienti l'operato dell'attore istituzionale potrebbe scavalcare questo *impasse*: anche i lavori di Elinor Ostrom, lo abbiamo detto, dimostrano che i casi di successo di una gestione condivisa delle risorse comuni si hanno quando le istituzioni, composte da membri della comunità, si rendono responsabili di fronte al gruppo¹⁹⁵.

Alla luce di queste riflessioni, possiamo concludere che discutere dei *commons* è discutere della πόλις perché questi altro non sono che «gli strumenti strategici che [...] consentono e realizzano l'attuazione» di un progetto sociale deliberato progressivamente dai cittadini¹⁹⁶. In questo senso, ai beni comuni può essere attribuita una portata “costituente”: l'occasione del referendum sull'acqua ci consentirà di indagare meglio a quale *frame* rimanda questo binomio, e se questo è diventato una parola d'ordine capace di rappresentare simbolicamente nuove visioni del mondo.

¹⁹⁴ Cfr. S. M. CICONETTI, *Elementi di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino 2003, pp.32-33.

¹⁹⁵ Per approfondimenti, cfr. M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze, 1970 [1904-1905].

¹⁹⁶ Cfr. B. AMOROSO, *Oltre i paradigmi occidentali*, in *La società dei beni comuni*, cit., p. 38.

2. La costruzione sociale del bene comune

Sul piano degli studi sociologici, il presupposto teorico fondamentale perché si attui un modello di partecipazione e/o di autogoverno come quello fin qui delineato è che avvenga un processo di costruzione sociale del bene comune. Abbiamo già visto che quest'aspetto non è affrontato adeguatamente dalla teoria dei *commons*, e dunque in questa sede è necessario approfondire anzitutto come una collettività assegni un valore in sé alla risorsa, come decida se un bene è o meno comune, e poi se e in che misura l'esito di questo processo conduca all'individuazione di valori e principi condivisi.

In questo senso, lo vedremo, il concetto di "capitale sociale" sarà lo scenario entro cui ci muoveremo, giacché esso mette in evidenza la capacità produttiva e costituente dei rapporti fiduciari che si instaurano tra le persone, e dello scambio di saperi e di norme socialmente radicate: esso consente di prestare la dovuta attenzione ai fattori immateriali e alle relazioni sociali come agenti del processo di costruzione sociale del bene comune in quanto rappresenta il valore intrinseco di una comunità¹⁹⁷.

Nell'economia della trattazione rinvieremo solo brevemente ad un'analisi delle diverse accezioni e concezioni di "capitale sociale", nell'intento di lasciar trasparire i nuclei semantici fondamentali e per comprendere sostanzialmente come l'insieme delle risorse di tipo relazionale sia determinante per orientare e influenzare le scelte e i comportamenti degli individui. Il capitale sociale ha, infatti, un carattere spiccatamente multidisciplinare: la letteratura economica giustifica l'interazione e l'utilizzo delle risorse relazionali nell'ottica della massimizzazione delle utilità personali, tanto che Gui definisce il capitale sociale come «un bene capitale intangibile, che risiede nei rapporti interpersonali di lunga durata e produce benefici sia intrinseci che strumentali»;¹⁹⁸ le Scienze politiche, invece, si soffermano sul ruolo che le istituzioni e le norme politiche e sociali svolgono nell'orientare il comportamento umano; la Sociologia, infine, enfatizza gli aspetti legati all'organizzazione sociale (fiducia, norme, reciprocità, impegno civico, etc.) che sicuramente qui ci interessano¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Per approfondimenti, cfr. F. SABATINI, *Il concetto di capitale sociale nelle scienze sociali. Una rassegna della letteratura economica, sociologica e politologica*, in «Studi e Note di Economia», 2, 2004, pp.73-105.

¹⁹⁸ Cfr. B. GUI, *On "Relation Goods": Strategic Implications of Investment in Relationship*, Working Paper, Università di Venezia, Venezia, 1995.

¹⁹⁹ Cfr. S. DI GIACOMO, *Il concetto di capitale sociale*, in «Studi/Contributions», 2, giugno 2006, pp. 43-49.

Scoperto alla fine degli anni Settanta, soltanto di recente il capitale sociale è diventato un tema di grande attualità nelle Scienze sociali, grazie soprattutto al contributo di autori come Robert Putnam, Pierre Bourdieu e James Coleman. Ciononostante, esso era già presente nelle teorie della Sociologia classica, e in particolare nelle ricerche di Marx ed Engels sulla solidarietà di classe, nei lavori di Tocqueville sullo spirito pubblico e in quelli di Durkheim sulla solidarietà, così come in *Comunità e società* di Tönnies e nelle teorie weberiane riguardanti le comunità religiose e il potere²⁰⁰.

Nello specifico, il capitale sociale costituisce «uno dei prerequisiti della cooperazione e dell'attività organizzata»²⁰¹. In Bourdieu e Coleman esso assume connotati vicini ad una prospettiva, per così dire, economicistica: l'attributo "sociale" fa riferimento alle relazioni tra persone, mentre il sostantivo "capitale" implica che queste costituiscono delle vere e proprie risorse utili all'individuo per perseguire i propri scopi e migliorare la propria posizione sociale²⁰². Il capitale sociale è, così, l'insieme delle risorse attuali e potenziali derivanti dal possesso di una rete stabile di relazioni -più o meno istituzionalizzate- di conoscenza reciproca²⁰³. Secondo il politologo Putnam, invece, il capitale sociale è essenzialmente composto dalla fiducia, dalle norme che regolano la convivenza, dalle reti di associazionismo civico, e da tutti quegli elementi immateriali che migliorano l'efficienza dell'organizzazione sociale e che promuovono la possibilità di adottare decisioni di comune accordo²⁰⁴. Esso consta, dunque, di requisiti che favoriscono un ordine sociale basato sulla cooperazione per il

²⁰⁰ Per un resoconto sulle radici storiche del concetto, cfr. M. WOOLCOCK, *Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework*, in «Theory and society», 27, 1998, pp. 151-208.

²⁰¹ Cfr. S. DI GIACOMO, *Il concetto di capitale sociale*, cit., p. 43.

²⁰² Cfr. P. BOURDIEU, *Le capital social: notes provisoires*, in «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», 31, 1980, pp. 2-3; ID., *The Forms of Capital*, in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, a cura di J. G. Richardson, Greenwood Press, New York 1986; J. S. COLEMAN, *Social capital in the creation of human capital*, in «American Journal of Sociology», 94, 1988, S95-S120.

²⁰³ Cfr. J. S. COLEMAN, *Foundations of Social Theory*, Harvard University Press, Cambridge MA and London 1990, p. 302.

²⁰⁴ Cfr. R. PUTNAM, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1993; ID., *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, in «Journal of Democracy», 6, 1995, pp. 65-78.

bene comune, ed è dunque strettamente connesso al concetto di “senso civico”, in una triade che ritroviamo presente anche nell’opera di Arendt²⁰⁵.

La costruzione di una rete, pertanto, è elemento essenziale per il funzionamento del capitale sociale: entro legami sociali forti, quali quelli che nascono entro gruppi coesi, la cooperazione ha più facilità a seguire criteri di solidarietà, mentre entro legami deboli e di mutuo sostegno, la cooperazione è più improntata alla mera reciprocità e allo scambio²⁰⁶. Ma al di là della distinzione tra il carattere strutturale (appartenenza ad un gruppo) o relazionale (dipendente dalle reti create nella socializzazione) del legame con l’Altro, quello che preme evidenziare ai fini del nostro lavoro è che il concetto di “capitale sociale” si presta a valorizzare l’interdipendenza dell’azione degli individui con la rete sociale in cui essi sono inseriti, e in questo senso risulta rilevante ai fini del processo di costruzione sociale del bene comune che vogliamo studiare.

Una volta chiarito lo scenario di riferimento, resta da esplicitare quale sia il legame che intravediamo tra il *bene comune*, inteso come concetto astratto, e i *beni comuni*, intesi come referenti esperienziali. L’ipotesi è che la difesa e la gestione partecipata dei secondi comporti l’individuazione e la partecipazione al primo: come a dire che i beni comuni (declinazione plurale) sono risorse strategiche che consentono l’attuazione del bene comune (declinazione singolare)²⁰⁷. Non è un caso che lo *slogan* più ricorrente durante l’intera campagna referendaria italiana fosse “Si scrive acqua, si legge democrazia”: se il legame che esiste tra beni comuni e democrazia è quello della partecipazione, dell’autogoverno o della difesa di tali risorse, queste azioni sembrano risalire, quasi per cerchi concentrici, dalla tutela e gestione corresponsabile dei beni prossimi al cittadino, fino al governo della *res publica*, orientato al bene comune.

²⁰⁵ Con il termine “cooperazione” intendiamo riferirci alla «circolazione sociale di figure che si compongono e ricompongono continuamente nella produzione materiale e cognitiva», e dunque all’interazione tra le singolarità che agiscono di concerto e compongono quella “moltitudine” di cui più avanti parleremo per individuare il soggetto collettivo cui riferire i beni comuni e il bene comune alla cui definizione questi concorrono. Cfr. A. NEGRI, *Biocapitalismo y constitución política del presente*, in *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*. Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra, a cura di M. Cerbino e I. Giunta, FLACSO – sede Ecuador, Quito 2013, p. 31.

²⁰⁶ Cfr. A. PIZZORNO, *Perché si paga il benzinaio*, in *Il capitale sociale* a cura di A. Bagnasco et al., Il Mulino, Bologna 2001.

²⁰⁷ Cfr. B. AMOROSO, *Oltre i paradigmi occidentali*, cit., p. 39.

Chiaro è che ragionare sul bene comune in senso astratto espone facilmente al rischio di strumentalizzazioni atte a richiedere il sacrificio del singolo o a mistificare la presenza di interessi divergenti; già nell'Introduzione, infatti, abbiamo messo in evidenza i rischi che il procedere per astrazioni comporta. Diverso è se «se ne ragiona in termini concreti, in un orizzonte democratico e nell'ambito di un processo di costruzione collettiva»²⁰⁸. Il bene comune resta così ancorato alla volontà delle persone che, singolarmente o associate, partecipano democraticamente alla gestione della cosa pubblica, non solo e non tanto attraverso il meccanismo della rappresentanza, ma soprattutto intervenendo nei processi decisionali che riguardano quelle risorse che danno accesso ai diritti fondamentali.

2.1. *Il bene comune come “tensione a...”*

L'idea di “bene comune” viene tradizionalmente considerata conservatrice, poiché il modello Aristotelico su cui si fonda, transitato poi nel pensiero cattolico, è stato utilizzato a lungo sia dai fautori dell'*Ancien Régime*, secondo cui l'ordine sociale stratificato culminante nella monarchia aveva come scopo il bene di tutti, sia dalla dottrina sociale della Chiesa, basata sul solidarismo²⁰⁹. La nozione di “bene comune”, in effetti, ha origini antiche, e risale alla *Politica* di Aristotele il quale considera l'esistenza stessa della πόλις il fine più alto dell'agire dell'uomo, e dunque il bene sommo cui tutto tende. Il vero “bene comune” è, quindi, lo scopo ultimo dell'agire politico, appartiene a ciascun cittadino e a tutti i cittadini nel loro insieme, e si realizza entro la πόλις poiché essa è una comunità di villaggi e famiglie, appartenendo alla quale l'individuo realizza la sua vita in un *continuum* di corpi intermedi, secondo una sorta di principio di sussidiarietà *ante litteram*. Più in generale, tutta la tradizione dell'aristotelismo politico, a cominciare dalla Scolastica, condivide l'idea che il fine della società politica debba essere il bene comune inteso come piena realizzazione di tutte le facoltà di ciascuno dei suoi membri, come «principio, che forma la società umana» e, insieme, «fine

²⁰⁸ Cfr. A. ALGOSTINO, *Perché si scrive acqua e si legge democrazia. Beni comuni, democrazia e Costituzione*, in www.italia.attac.org, www.acquabenecomune.org, www.megachipdue.info, ottobre 2010.

²⁰⁹ Cfr. N. MATTEUCCI, *Bene comune*, in *Dizionario di Politica*, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, TEA-UTET, Torino, 1991, p. 98; Cfr. M. LOSADA SIERRA, *L'idea di bene comune, destra o sinistra?*, in «Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad», 2, II, luglio- dicembre 2007, p. 173-188.

verso cui essa deve tendere [...]: esso attiene alla felicità naturale, ed è quindi il valore politico per eccellenza»²¹⁰.

San Tommaso, ad esempio, concepisce l'azione dell'uomo orientata al perseguimento di un bene sommo, comune a tutti e da cui tutti gli altri beni dipendono (nella fattispecie, Dio e la beatitudine). Nelle coscienze umane questa tensione trascendente si traduce in appetito di un bene generale immanente, che poi diventa oggetto diretto della volontà, quindi «bene particolare, bene proprio»²¹¹. Ciascun individuo persegue il suo scopo personale ma, vivendo in una collettività, lo deve mettere continuamente in relazione con i propri simili e con i loro fini individuali. Ecco allora che si pone «il problema del raggiungimento di un bene comune agli altri: bene che si può attuare solo in società, e per la cui attuazione la società vive»²¹². Esso, però, non è inteso come «bene meramente collettivo, cioè una somma di beni [...] particolari e personali: non si differenzia cioè quantitativamente dal bene individuale, ma è diverso nella sua stessa essenza», giacché «è una forma che lungo le diverse situazioni storiche ha dato origine a varie forme associative»²¹³.

Il “bene comune”, in buona sostanza, è sia oggetto della ricerca esistenziale degli individui (profilo teleologico), sia manifestazione della volontà generale della collettività (profilo soggettivo e motivazionale). Sul piano teorico queste due dimensioni sono complementari e vanno a costituire «la volontà morale degli individui»; ma sul piano empirico resta la difficoltà di individuare chi sia il portatore della volontà generale, e dunque l'interprete del bene comune: a questo compito è deputata «una struttura burocratica portatrice del carisma» oppure direttamente «i cittadini i quali, invece, lottano ed entrano in contrasto fra di loro, proprio per le diverse interpretazioni [...] del fine verso cui avviare la società umana»²¹⁴?

²¹⁰ Cfr. M. LOSADA SIERRA, *L'idea di bene comune, destra o sinistra?*, cit., pp. 176-177; N. MATTEUCCI, *Bene comune*, cit., p. 98.

²¹¹ Cfr. G. INVITTO, *Fondamenti del pensiero politico di San Tommaso*, in «La zagaglia», 29, 1966, p.18.

²¹² *Ibidem*. Lo stesso Autore evidenzia la distinzione tra “bene proprio” e “bene comune” proposta da San Tommaso. Mentre il primo, crea differenze, il secondo unisce: *Secundum propria quidem differunt, secundum autem commune uniuntur*. Deve, quindi, esserci qualcosa che spinga i singoli a superare il bene proprio individuale, ad andare verso il bene comune di molti: *Oportet igitur, praeter id quod movet ad proprium bonum uniuscuiusque, esse aliquid quod movet ad bonum commune multo rum* (SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae* e *De regimine principum*, 1265 -1272).

²¹³ *Ibidem*.

²¹⁴ Cfr. N. MATTEUCCI, *Bene comune*, cit., pp. 98-99.

Per San Tommaso la risposta è chiara: poiché il bene comune di una società è la causa finale per cui essa è sorta, ed è predeterminato da Dio - quindi, è già deciso-, spetta alla Chiesa farsi interprete del bene comune, e lo Stato «deve servire la persona nel conseguimento di quei beni (materiali e spirituali) che occorrono per un vita felice e virtuosa, senza contrapporre la legge umana alla legge divina»²¹⁵. Dunque, non c'è una reale possibilità di deliberazione da parte delle persone sul proprio progetto di società, non è prevista libertà ed uguaglianza nella partecipazione politica; ed è proprio a partire da questa considerazione che il pensiero politico moderno ha ritenuto che il bene comune fosse un'idea conservatrice di matrice aristotelica²¹⁶.

Tuttavia, quest'impostazione può essere rivisitata se si assume una postura dinamica ed egualitaria. La discussione può essere, in effetti, reinterpretata se si assume che il bene comune s'incarna nella pluralità dei *commons*, nei quali «si manifesta con nuova forza il legame sociale» di cui queste risorse necessitano per essere gestite e fruite; esse sono informate al principio dell'eguaglianza, perché «non tollerano le discriminazioni nell'accesso se non al prezzo di una drammatica caduta in divisioni che disegnano davvero una società castale, dove ritorna la cittadinanza censitaria»²¹⁷. Dunque, il concetto di bene comune può non essere riferibile esclusivamente alla Destra laddove si tenga in considerazione che per la Sinistra, soprattutto rivoluzionaria se non anche progressista o riformista, la stella polare che guida l'azione e il pensiero politico è l'uguaglianza, cui si contrappone l'ordine, la gerarchia, e dunque la diseguaglianza propria invece del conservatorismo²¹⁸. Nella sfera sociale, la sfida

²¹⁵ Cfr. P. NEPI, *Genealogia e metamorfosi del bene comune*, cit., p. 32.

²¹⁶ Secondo alcuni autori, però, l'identificazione tra l'ordine gerarchico della società proprio dell'*Ancien Régime* e il modello aristotelico sarebbe errata perché per il filosofo greco il presupposto fondamentale, altrimenti non menzionato nelle giustificazioni monarchiche, è che la πόλις sia una società di liberi ed eguali, il cui governo migliore non è di tipo paternalistico-reale, bensì democratico: la πολιτία, una democrazia moderata adatta ai cittadini *pleno iure* che sono tra loro uguali, pariordinati. Va precisato in questa sede che chiaramente non tutti gli abitanti della πόλις sono liberi ed uguali, poiché gli schiavi, le donne e i giovani non hanno piena cittadinanza e dunque diritto di partecipare al processo democratico. Cfr. M. LOSADA SIERRA, *L'idea di bene comune, destra o sinistra?*, cit., p. 178.

²¹⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *La democrazia dei beni comuni*, in M. BERSANI, *Come abbiamo vinto il referendum. Dalla battaglia per l'acqua pubblica alla democrazia dei beni comuni*, Alegre, Roma 2011.

²¹⁸ Cfr. N. BOBBIO, *Destra e Sinistra*, Donzelli, Roma 2005, pp. 83-86. In effetti, se si vuole mantenere attuale la distinzione tra Destra e Sinistra, l'uguaglianza può essere assunta come elemento discriminante perché è in relazione all'interpretazione che si dà di essa che si misurano l'estensione e l'intensità delle libertà: anche storicamente, è la contrapposizione tra visione orizzontale o verticale della società a funzionare da discriminante.

dei *commons* è proprio quella di sostituire le forti disparità e divisioni prodotte originariamente dal capitalismo e dalle politiche neoliberiste con nuove forme di ricchezza²¹⁹. In questo senso, possiamo allora considerare il bene comune come un progetto collettivo essenzialmente *in fieri*: esso consiste nella tensione a realizzare i principi desiderati per la vita politica della comunità, quali la giustizia, l'uguaglianza, il pari accesso a quelli che oggi chiamiamo diritti fondamentali e alle risorse che ne consentono l'esercizio.

A riguardo, il contributo di Hannah Arendt appare determinante, poiché essa considera il bene comune come ciò che «è situato nel mondo che abbiamo in comune senza possederlo»²²⁰. Esso non è la somma delle nostre aspirazioni individuali come vorrebbe il pensiero liberale, né il loro minimo comune multiplo come sostenuto dal comunitarismo, bensì «riguarda il mondo situato al di là del sé, che esisteva prima della nostra nascita e che esisterà dopo la nostra morte», il quale si incarna nelle attività e istituzioni che «condividiamo come cittadini e che possiamo perseguire solo se oltrepassiamo i nostri interessi privati»²²¹. Pertanto, il bene che una comunità ricerca è per natura plurale poiché riflette differenze e comunanze. Esso nasce entro lo scambio di opinioni individuali tra cittadini eguali e liberi che discutono e lottano, e disvelano così il loro mondo comune e la volontà di abitarlo. Il bene comune, quindi, continua a rimanere oggetto di disputa e condivisione allo stesso tempo: non ve n'è uno solo, valido ora e sempre, ma è di volta in volta individuato entro la relazione che unisce una collettività, fosse anche una relazione legata a risorse da difendere o percepite come tali. Gli stessi *commons* che, come abbiamo già anticipato, ne rappresentano i referenti esperienziali, «articolarono parti sociali, giuridiche, politiche allo stesso tempo» e determinano «processi complessi di co-costruzione», conflitto e negoziazione tra i componenti, istituzionali e non, di una collettività.²²²

²¹⁹ Cfr. N. DYER-WITHEFORD, *Commonism*, in «Turbulence», 1, giugno 2007, <http://turbulence.org.uk/turbulence1/commonism>; *The circulation of the common*, paper presentato al Convegno «Immaterial Labour, multitudes and new social subjects: class composition in cognitive capitalism», 29-30 aprile 2006, King's College, University of Cambridge.

²²⁰ Cfr. H. ARENDT, *Public Rights and Private Interests*, in *Small Comforts for Hard Times: Humanists on Public Policy*, a cura di M. Mooney e F. Stuber, Columbia University Press, New York 1977, p. 103- 108, 104.

²²¹ Cfr. M. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La teoria della cittadinanza nella filosofia politica di Hannah Arendt*, University of Manchester, Working Paper n.102, Barcelona 1995, p. 13. Per approfondimenti si veda anche S. IOVINO, *La goccia dell'azione: inizio e comprensione nel pensiero arendtiano*, in «Dialeghestai», 30 aprile 2006 (disponibile su: mondodomani.org/dialeghesthai/si01.htm).

²²² Cfr. A. VERCELLI e H. THOMAS, *Repensando los bienes comunes: análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes*, in «Scientiæ studia», São Paulo, 6, 3, 2008, pp. 429-430.

La definizione di bene comune che si sta qui proponendo si smarca, così, non solo dalle accuse di conservatorismo, ma anche dall'annosa dicotomia comunitarismo-liberalismo che lamenta diverse perplessità da ambo i poli oppositivi. Sebbene il comunitarismo contrapponga alla concezione astratta e neutrale del giusto - propria del liberalismo -, una visione sostanziale e contingente del bene comune più vicina forse a quella che qui vogliamo assumere, poiché radicata nel carattere costitutivo che il nesso sociale ha per le personalità individuali, resta irrisolto il nodo del pluralismo: il comunitarismo, cioè, non può non misurarsi con il problema della differenziazione conflittuale delle idee di vita buona che attraversano le società²²³. In effetti, «una moderna comunità politica democratica non può essere organizzata attorno a un'unica idea sostanziale del bene comune», e le teorie liberali muovono proprio dalla consapevolezza che esistono distinte visioni del bene comune, anche confliggenti²²⁴. D'altro canto, però, il liberalismo, pur essendo incentrato sui diritti e sulle libertà personali, non valorizza il reale esercizio della sovranità dei cittadini, intesa come partecipazione alla vita pubblica, che invece ne è il presupposto. I liberali, infatti, non si accorgono che «l'idea di un bene comune che sta al di sopra del nostro interesse privato è una condizione necessaria per godere della libertà individuale»²²⁵. Essi contestano l'idea di bene comune sulla base di una sua presunta contrapposizione con i principi di uguaglianza e libertà: John Rawls, ad esempio, ritiene che il bene di una persona sia determinato solo da «ciò che per essa rappresenta il piano di vita più razionale, date circostanze ragionevolmente favorevoli», e dunque propone una descrizione di bene comune standardizzata, in netta opposizione alla libertà di scelta che la giustizia –intesa come equità e uguaglianza di diritti– invece garantisce²²⁶. A questa visione di stampo sostanzialmente individualista, i filosofi comunitaristi, come Michael Sandel, Alisdair MacIntyre, Charles Taylor e Michael Wlazer, contrappongono un approccio teso a valorizzare l'intersoggettività come elemento fondativo della giustizia: questa presuppone che ci sia un bene comune che può essere realizzato solo se

²²³ Cfr. A. FERRARA (a cura di), *Comunitarismo e liberalismo*, Editori Riuniti, Roma 1992, p. LIII.

²²⁴ Cfr. C. MOUFFE, *Democratic Citizenship and the Political Community*, in C. MOUFFE, *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*, Verso, London 1992, pp. 225-39.

²²⁵ *Ivi*, p. 228.

²²⁶ Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2008, p. 377.

a monte si riconosce la dimensione relazionale della vita umana²²⁷. L'individuo, inteso come soggetto del giusto e del bene, ha una sua identità e compie le proprie scelte solo perché è inserito entro rapporti, in una comunità, che però –e questo è un aspetto che ci allontana dalle teorie comunitariste- è intesa come originaria, al pari del bene comune che essa ha già determinato e che, quindi, è dato come già esistente²²⁸.

Per uscire dalla disputa tra comunitaristi e liberali e riuscire ad ammettere la possibilità di individuare un bene comune fondativo della comunità politica senza incorrere nei limiti di entrambe le teorie, proponiamo qui una terza via: valorizzare la partecipazione delle persone ad un processo di continua definizione e costruzione -dialogica e/o conflittuale- della comunità politica e del bene comune cui si vuole tendere. La tensione e la processualità sono i due elementi fondamentali che consentono l'individuazione del bene comune e la soggettivazione della sua comunità di riferimento: attraverso lo scontro si articola il modo in cui libertà ed eguaglianza devono essere interpretate e socialmente dispiegate, a fronte soprattutto delle differenze e delle relazioni sociali asimmetriche esistenti²²⁹. Il bene comune, insomma, non è più un bene sostanziale ma si riassume in quei principi etico-politici della democrazia che tutti devono riconoscere, ma che restano necessariamente aperti a interpretazioni antagoniste. In questo modo resta effettivo il pluralismo, tanto nelle sue forme pacifiche e discorsive, quanto in quelle più conflittuali: la comunità politica, così, non è né ancorata ai valori di un'appartenenza identitaria, né neutrale e razionale in senso liberale, ma si riconosce in quel fondamentale valore comune che è la partecipazione di tutti alla formazione di una volontà collettiva che resta oggetto di disputa continua.

²²⁷ Per approfondimenti, cfr. M. SANDEL, *Il liberalismo e i limiti della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2004.

²²⁸ Questo è forse l'aspetto in cui il comunitarismo prende le distanze dal modello aristotelico: il primato della comunità sulla società, dell'origine sul fine, del sentimento sulla volontà. In questo senso, allora, il contributo di Jacques Maritain può essere utile a rileggere i due concetti di "comunità" e di "società" alla luce del modello aristotelico: in entrambi esiste un bene comune, solo che nell'una è pre-determinato, e dunque l'appartenenza comunitaria è originaria, mentre nell'altra è qualcosa che deve essere realizzato, e dunque l'appartenenza sociale si sceglie. Il pensiero di San Tommaso ha trovato, nel corso del Novecento, una rielaborazione particolarmente interessante nel pensiero politico di Jacques Maritain il quale fonda il bene comune sull'antropologia personalistica: mentre l'individuo nella sua singolare unicità appartiene alla comunità come una parte al tutto, la persona "in quanto valore in sé e per sé esistente, con una vocazione a raggiungere il bene assoluto trascendente, non può essere considerata parte perché è in questo senso un tutto". Il bene comune è la "buona vita umana della moltitudine" ed "esige il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone". Cfr. J. MARITAIN, *La persona e il bene comune*, Mondadori, Brescia 1978, pp. 23 e ss.; P. NEPI, *Genealogia e metamorfosi del bene comune*, cit., p.32.

²²⁹ Cfr. C. MOUFFE, *Democratic Citizenship and the Political Community*, cit., p. 236.

2.2. Quale comunità?

A questo punto occorre soffermarsi a precisare la nozione di “comunità”, con la quale intendiamo denominare il soggetto collettivo che prendiamo a riferimento quando parliamo di costruzione sociale e partecipazione politica al bene comune. Si tratta di una nozione la cui definizione risulta assai controversa; la stessa “Costituente dei beni comuni”, lo abbiamo evidenziato, ha in diverse occasioni manifestato il problema di definire, anche all’interno del codice dei beni comuni, a quale comunità ci si riferisca quando si parla di beni comuni, e ha messo in evidenza i rischi di derive pre-moderne che il termine può assumere.

Nella sociologia classica la comunità definisce le «relazioni sociali poste alla base di collettività che coinvolgono l’individuo nella sua totalità»²³⁰. Si pensa, in questi casi, a qualsiasi unità sociale in condizioni di alta integrazione, come i villaggi, le nazioni, la famiglia o la società tradizionale pre-moderna. Nella sociologia contemporanea, invece, “comunità” è in genere sinonimo di “comunità locale”, ossia territorialmente delimitata²³¹. In generale, il termine continua a portare con sé aloni di significato che richiamano uno specifico tipo di relazioni connotate da lealtà, solidarietà e gratuità. Nell’opera di Tönnies che in *Gemeinschaft und Gesellschaft* (1887) introduce la dicotomia comunità-società come strumento fondamentale per la comprensione dell’evoluzione sociale, la comunità è intesa come l’associazione originaria e naturale, quasi primordiale, delle volontà umane, conservatasi nonostante e attraverso la separazione empirica. I rapporti interni al gruppo sono in connessione dalla nascita, dunque l’unità è data dalla discendenza che rende possibile una convivenza durevole e genuina, perché confidenziale ed intima²³². La comunità si fonda sulla comprensione e sulla concordia, sulla conoscenza reciproca e sul sentire comune: la volontà comunitaria è, infatti, considerata come comprensione, in riferimento alle sue relazioni e ai suoi effetti sui singoli, e come concordia, in riferimento alla sua forza e natura complessiva.

In questo scenario, le risorse svolgono un ruolo ben preciso: «la vita comunitaria è possesso e godimento reciproco [...] di beni comuni», tanto che lo scambio avviene senza

²³⁰ Cfr. A. BAGNASCO, *Comunità*, in «Enciclopedia delle Scienze sociali Treccani», II, Roma, 1992, pp. 206-214.

²³¹ *Ibidem*.

²³² Cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, Laterza, Roma-Bari 2011 [1887], pp. 33-63.

competizione concorrenziale né monopoli, ma secondo uno spirito di partecipazione reso possibile dalla comunanza delle categorie morali, dalla durevolezza dei rapporti parentali/amicali e dalla preservazione dei luoghi di incontro²³³. Inoltre, la volontà del possesso e del godimento dei beni si traduce in protezione, tensione a difenderli, tanto che quando queste due modalità di relazione con le risorse non coincidono più e si interrompe la pratica virtuosa del loro mantenimento, i beni sono condannati alla distruzione.

La società, viceversa, è l'unione di persone indipendenti tra loro, è una convivenza passeggera e apparente, una formazione ideale e meccanica in cui gli uomini restano separati nonostante tutti i legami: ciascuno sta per conto proprio e in tensione contro gli altri. Solo nello scambio di beni, che è necessariamente sinallagmatico, avviene una comunione d'intenti: il bene scambiato assume un valore sociale a partire dalla relazione transitiva, e dunque solo perché c'è un momento in cui è sottoposto al potere di entrambi i soggetti coinvolti. La volontà, in questo senso, resta comune solo fino al compimento del duplice atto del dare e del ricevere di cui si esige il compimento e in vista del quale si è costituito l'incontro tra i due soggetti. Proprio nello scambio risiede il valore che assumono i beni: essi sono eguali nel senso che sono valutati equivalenti da chi compie lo scambio e limitatamente ad esso²³⁴.

Dunque, i beni nella società sono cose che vengono scambiate sulla base di un valore commisurato alla controprestazione che si riceve in cambio (altri beni e/o mole di lavoro), e sono categorizzati in base all'utilità che hanno rispetto ai bisogni: «affinché una cosa possa essere considerata in generale come valore sociale si richiede [...] che da un lato essa sia posseduta in via esclusiva rispetto ad altri, e che dall'altro venga desiderata da qualche esemplare del genere umano»²³⁵. Emerge così il carattere convenzionale della società: essa si configura come un patto con cui i soggetti decidono di associarsi entro un'entità fittizia che consenta loro di restare comunque indipendenti. Si prescinde, in questa maniera, da ogni relazione originaria o naturale tra gli uomini e ci si limita a scambiare prestazioni entro un sistema di regole convenzionali ispirato all'utilitarismo. I rapporti sono fondamentalmente

²³³ *Ibidem*.

²³⁴ *Ibidem*.

²³⁵ *Ivi*, pp. 64-105.

ostili e dunque gli accordi di volontà spiccano come «conclusioni di pace»²³⁶. Così, lo scambio di oggetti materiali prevale su quello simbolico di parole, a differenza della comunità dove il rapporto è anzitutto tra corpi e solo secondariamente con gli oggetti che, peraltro, vengono goduti insieme anziché essere scambiati. La matrice economica della società mette al centro il traffico, i commerci, e fa sì che l'intenzione comune dei commercianti si rivolga all'esterno, a differenza della comunità in cui invece l'economia è prevalentemente domestica e agricola, rivolta all'interno, in una dimensione raccolta²³⁷.

In definitiva, quindi, la comunità si costituisce come soggetto di molteplici «volontà essenziali riunite», è una realtà organica il cui potere appartiene al tutto, all'unità (o a chi la rappresenta)²³⁸. Viceversa, la società è qualcosa di fittizio, si costituisce come soggetto di varie «volontà arbitrarie riunite», è altro dalle persone che ne hanno convenuto l'istituzione ed è dotata di un potere che prescinde da esse; si evolve, è un'entità in divenire in quanto soggetto nominale di un accordo, di una volontà generale stipulata, a differenza della comunità che invece è un'entità conservativa e naturale²³⁹.

²³⁶ *Ibidem*.

²³⁷ Alla luce di queste premesse, sembrerebbe che Tönnies ribalti da un punto di vista assiologico la teoria contrattualistica secondo cui, per uscire dallo stato di natura in cui *homo homini lupus (est)*, i soggetti si sono accordati entro un patto sociale fondativo, in cui ciascuno ha rinunciato a quote di sovranità rimesse poi al Leviatano. L'Autore, infatti, sembra riconoscere neanche troppo velatamente che l'ostilità sia un carattere ascrivibile della società costituita, e che venga solamente tenuta a bada attraverso accordi transitori, anche di carattere fondativo, che però così ne ribadiscono l'esistenza. Diversamente, la comunità, in quanto associazione naturale, si fonda sui criteri della reciprocità e della convivenza, sul legame tra le parti: essa è la rappresentazione più pura del corpo sociale poiché esaurisce la sua vita nell'esistenza, è rivolta all'interno ed è attiva in rapporto a se stessa. Come dire che il nemico è solo esterno, e non anche interno come nella società.

²³⁸ *Ivi*, pp. 108-187.

²³⁹ *Ibidem*. Ma cosa succede quando «la società è soltanto in parte concorde» rispetto agli interventi dello Stato, alle leggi in materia di politica interna ed estera? Il paradosso è abbastanza evidente: la società, pur potendo opporvisi per non conformità al diritto convenzionalmente stabilito, resta comunque intrappolata nell'impotenza di non riuscire a contestare del tutto se stessa. Lo Stato, lo abbiamo visto, coincide in un certo senso con la società, sia essa intesa come convenzione, come trama di relazioni utilitaristiche o come entità fittizia cui si delegano valori, regole, beni: in poche parole, come progetto di vita insieme. Poiché è dallo Stato che la società trae la sua esistenza e la propria volontà generale, resta difficile capire come essa possa contrastarlo. Un ruolo influente può averlo solo laddove si costituisse nella forma di opinione pubblica. La classe politica dirigente, non a caso, aspira «a elevare la propria opinione a opinione pubblica, o almeno [...] a presentare la propria volontà come [...] generale e razionale», orientata al bene comune: solo l'opinione è capace di creare opposizione, perché è una «potenza estranea ed esterna rispetto alle opinioni individuali» e si forma attraverso la comunicazione che Tönnies definisce «letteraria», riferendosi principalmente alla stampa e a tutti quei canali in cui la comunicazione sembra dimenticare il rapporto umano, «cioè la fede e la fiducia tra una persona che parla e insegna, e un'altra che ascolta e comprende». La «fabbricazione, moltiplicazione e diffusione di fatti e di pensieri» connotati di oggettività, farebbero acquistare così autorevolezza e dunque capacità «-vogliamo- "costituente" alle opinioni, tanto da renderle condivise nella veste di opinione pubblica. A questo riguardo, però, occorre soffermarsi a riflettere su alcuni interrogativi che il referendum sull'acqua e, in generale,

L'impostazione di Tönnies ha influito sul lavoro di molti autori, fra i quali Émile Durkheim, Max Weber e Talcott Parsons. Nelle loro opere, infatti, si mantiene un'impostazione dicotomica e un approccio evolutivo rispetto ai due concetti di comunità e società; tuttavia, sono presenti "variazioni sul tema" che meritano di essere qui tratteggiate nell'intento di rintracciare elementi utili a suffragare la nostra ipotesi di una comunità plurale, dinamica, ibrida, capace di mantenere attivo e permanente -attraverso la disputa dialogica o le pratiche di lotta- il processo di definizione del bene comune cui tendere.

In Durkheim, ad esempio, la comunità si fonda su una solidarietà meccanica, ossia un patrimonio di credenze e sentimenti comuni alla coscienza collettiva: la coesione avviene senza intermediazioni perché nasce dall'uniformità di tali credenze e sentimenti²⁴⁰. Viceversa, la società si basa su una solidarietà di tipo organico, in cui ciascun membro dipende dalle parti di cui la società stessa è composta e a cui sono assegnate funzioni specifiche: il legame sociale nasce a partire dalla divisione del lavoro che allenta i vincoli di uniformità e favorisce la specificazione di distinte personalità²⁴¹. La comunità, intesa così come solidarietà meccanica e coscienza collettiva, è alla base di ogni società: gli individui si avvicinano meccanicamente sulla spinta di forze impulsive, si costituiscono in gruppi e organizzano la cooperazione e la divisione del lavoro. Essa possiede una dimensione di significato di tipo reale, nel senso che è un fatto sociale (iniziale, rispetto alla società) empiricamente osservabile, ma anche una di tipo ideale, si configura cioè come un corpo di idee che sovrasta l'individuo, che supera i suoi interessi particolari e lo sollecita all'agire sociale²⁴².

Anche Weber sviluppa una riflessione sul concetto di "comunità" all'interno del suo percorso di ricerca sulla razionalizzazione. Nel suo articolato sistema concettuale, egli la colloca al livello delle relazioni sociali, ossia di quei comportamenti tenuti da più individui e

la categoria dei "beni comuni" sembrano proporci, e cui probabilmente riusciremo ad immaginare risposte verosimili solo al termine dell'indagine empirica presentata nella seconda parte di questo lavoro. Se, come ipotizziamo, la stampa e il *mainstream* non fossero più capaci di costruire opinione pubblica intorno a tematiche politiche nuove, come ad esempio quella dei "beni comuni", possiamo supporre che sia un altro il tipo di comunicazione che oggi è in grado di farlo? E se l'opinione pubblica si costituisce in opposizione allo Stato/statuto, questo cosa comporta? Cambierebbe la convenzione sociale? *Ivi*, pp. 246-253.

²⁴⁰ Cfr. É. DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano 1962 [1893], pp. 123-127.

²⁴¹ *Ivi*, pp. 183-185.

²⁴² Cfr. R. CIUCCI, *La comunità possibile. Percorsi e contesti in sociologia*, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 1990, pp. 38-49.

instaurati reciprocamente secondo il loro contenuto di senso, e orientati in conformità²⁴³. Una relazione sociale si qualifica come comunità «se, e nella misura in cui, la disposizione dell'agire sociale poggia [...] su una comune appartenenza, soggettivamente sentita (affettiva o tradizionale) dagli individui che ad essa partecipano»; viceversa, si definisce come associazione «se, e nella misura in cui, la disposizione dell'agire sociale poggia su una identità di interessi, oppure su un legame di interessi motivato razionalmente (rispetto al valore o allo scopo)»²⁴⁴. La comunità, quindi, si costituisce se gli individui orientano in direzione reciproca il proprio atteggiamento, e se nella relazione esprimono la comune appartenenza soggettivamente sentita.

Così, nella diade weberiana troviamo tracce della dicotomia di Tönnies, nonostante però l'utilizzo non sia esattamente coincidente²⁴⁵. Anche nei lavori di Parsons, i concetti di comunità e società costituiscono oggetto di studio, e si distinguono in funzione degli scopi che si pongono i soggetti coinvolti nella relazione: mentre nella società lo scopo è specifico e limitato, e ruota intorno allo scambio di beni o a una finalità circoscritta ed immediata perseguita da più persone, la comunità si prefigge scopi di carattere generale. In essa ogni singolo atto ha anche un significato simbolico: ogni azione è un modo di espressione degli atteggiamenti personali che strutturano le istituzioni relazionali. Più specificamente, una comunità è «una collettività in cui gli interessi espressivi hanno il primato nell'orientamento [delle persone], in vista di un'azione continuativa di concerto»²⁴⁶.

²⁴³ Cfr. M. WEBER, *Economia e società*, I, Comunità, Milano 1961 [1922], pp. 23 ss.

²⁴⁴ *Ivi*, p.38.

²⁴⁵ Cfr. A. BAGNASCO, *Comunità*, cit., pp. 206-214. Weber dimostra maggiore interesse per la combinazione e la compresenza dei diversi tipi di relazione e per la varietà di forme intermedie tra le due polarità, non lascia spazio a idealizzazioni di sorta e interpreta il cambiamento sociale come processo di razionalizzazione continua e progressiva. Cfr. M. WEBER, *Economia e società*, cit., p. 39.

²⁴⁶ Cfr. T. PARSONS, *Il sistema sociale*, Edizioni di Comunità, Milano 1965 [1951], pp. 106-107. Parsons, come Weber, fa fatica a tipizzare in maniera bipolare situazioni molto differenziate in cui, anzi, i caratteri si affiancano l'uno all'altro: così, elabora una teoria generale dell'azione a partire da un insieme di dilemmi di orientamento, le *pattern variables*, intesi come «variabili analitiche più sottili», dunque più versatili, che consentono di cogliere «la coesistenza, sul piano empirico, di elementi propri del modello societario ed orientamenti di tipo comunitario», e di rintracciare «le differenze tra i due paradigmi in riferimento sia alle relazioni intersoggettive, sia al sistema culturale e ai modelli normativi che questo prescrive, sia infine con riferimento al sistema della personalità, vale a dire ai bisogni e alle motivazioni dei soggetti». Allo stesso modo dei classici, Parsons utilizza la sua tipologia per interpretare il processo di modernizzazione sullo sfondo dell'idea generale di una tendenziale razionalizzazione dei comportamenti e delle strutture. Cfr. A. BAGNASCO, *Comunità*, cit., pp. 206-214.

Da questa breve rassegna emerge con chiarezza come nella transizione alla società moderna venga meno la comunità intesa come istituzione; tutt'al più essa resta compresente entro la società, ma sopravvive, in condizioni nuove e forme inedite, solo come relazione e come valore. Nei sistemi sociali complessi, infatti, la comunità si configura piuttosto come tensione a superare il momento istituzionale -di cui si conoscono i limiti-, come modalità relazionale e come oggetto di un progetto mai definitivo. Gli elementi costitutivi della comunità che vengono in evidenza sono, a bene vedere, la tensione ad agire per interessi sovraindividuali, la reciprocità, il sentimento di comune appartenenza e il valore simbolico di ogni azione che in essa si esprime.

Ai fini del nostro lavoro, questo passaggio è quanto mai importante. Infatti, per poter definire quale sia il soggetto collettivo che prendiamo a riferimento quando parliamo di individuazione del bene comune e gestione dei beni comuni, il richiamo al concetto di "comunità" appare inevitabile. Godimento condiviso delle risorse, conservazione dei legami, reciprocità nei rapporti (tra persone e con gli oggetti), difesa dei beni dagli attacchi esterni, sono tutte immagini vicine ai criteri di gestione dei *commons*, sono tutte modalità di convivenza che consentono il raggiungimento di un bene comune che però, a partire dall'opera di Tönnies, appare quasi pre-determinato, conosciuto per discendenza, tramandato.

Ciononostante, proprio tra le pagine di *Comunità e società* compare un altro concetto che forse, a questo punto della riflessione, sembra più utile a capire chi sceglie il bene comune e come lo persegue: la collettività. Questa, come la comunità, è un prodotto naturale, ma ha il vantaggio di riuscire a rappresentare concettualmente il corpo sociale in maniera più evoluta e completa: la collettività, infatti, è rivolta all'esterno con un atteggiamento di difesa, di ricerca, di conquista, di lotta; nella sostanza, la sua totalità altro non è che la «comunità del popolo» che per Tönnies è costituita «da tutti coloro che in qualche modo sono tra loro connessi nella comunità [...] e costituisce [...] la manifestazione variabile della loro persistente comunità»²⁴⁷. Dunque, anche la collettività, essendo comunità del popolo, è «volontà essenziale comune esistente», non costituita né convenuta²⁴⁸.

²⁴⁷ Cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, cit., pp. 237-246.

²⁴⁸ In quanto tale, la comunità di popolo si contrappone allo Stato, che in buona sostanza si riduce a mero "statuto", ad associazione funzionale a rappresentare l'unione utilitaristica ad esso sottesa, e a fornire uno scopo sociale rispetto al quale i contraenti fanno di essere concordi. Cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, cit., pp. 246-249.

Il concetto di stesso di *commonism*, elaborato tra gli altri da Dyer-Witthford, fa riferimento ad una collettività eterogenea che non assume un atteggiamento meramente difensivo nei confronti degli attacchi del capitalismo alle risorse *in comune* e delle logiche neoliberiste, bensì è aggressiva ed espansiva, «si moltiplica, si rafforza [...] e si diversifica», organizzandosi attraverso i legami interpersonali ed eterogenei²⁴⁹. Essa si configura come “moltitudine”, ossia una «rete di singolarità che, invece di convergere nell’unità posticcia dello Stato, perdurano come tali proprio perché fanno valere sempre di nuovo, nelle forme di vita e nello spazio-tempo della produzione sociale» e dell’impegno politico, «il Comune da cui derivano»²⁵⁰. Tali singolarità «vivono e incontrano elementi di consistenza solo nella relazione con gli altri e mediante il linguaggio, che a sua volta esiste solamente in qualità di cooperazione»²⁵¹.

La tendenza - propria della sociologia organicistica tedesca della *Gemeinschaft* - a pensare la comunità (e dunque anche la collettività) in senso sostanzialistico e soggettivistico, ossia nei termini di «un’appartenenza reciproca» e di una consociazione i cui membri sono «proprietari del loro comune», è certamente utile ai fini del nostro lavoro; ma non basta a dare conto di come si costituisca la comunità stessa²⁵². Essa non è solo «ciò che mette in rapporto determinati soggetti» ma è «l’essere stesso del rapporto»; non è tanto «un essere comune», quanto piuttosto «l’essere in comune» di un’esistenza²⁵³. Dobbiamo guardare alla comunità non solo dal punto di vista del *munus*, ossia dell’oggetto di scambio reciproco che qualifica anche politicamente la soggettività collettiva, ma anche dalla prospettiva del *cum*, della relazione in cui ogni soggetto assume un impegno donativo nei confronti degli altri.

In questo senso il riferimento al pensiero di Hannah Arendt appare nuovamente imprescindibile, poiché ella riconosce che un gruppo di individui può unirsi e formare una comunità solo se c’è condivisione di spazi e attività. I soggetti sono legati dal mondo che esiste tra loro, ed è questo che qualifica -anche sul piano politico- la comunità. Il *munus* in

²⁴⁹ Cfr. N. DYER-WITHEFORD, *Commonism*, cit.

²⁵⁰ Cfr. P. VIRNO, *E così via, all’infinito*, cit., p. 198; A. NEGRI, *Biocapitalismo y constitución política del presente*, in *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*, cit., p. 30.

²⁵¹ *Ibidem*.

²⁵² Cfr. R. ESPOSITO, *Comunità, immunità, biopolitica*, relazione alla giornata di studio “A piene mani. Dono dis-interesse e beni comuni”, Napoli 18 dicembre 2010.

²⁵³ *Ibidem*.

questo modo è insito nella relazione e nell'impegno condiviso del *cum*. Il mondo comune è creato dall'uomo e composto di oggetti, artefatti e istituzioni; è la sfera pubblica che si sgancia così dall'elemento puramente terraneo e naturale per identificarsi con i rapporti tra coloro che lo abitano. In *Vita Activa* emerge chiaramente come vivere insieme nel mondo significhi sostanzialmente che «esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune [...]; il mondo, come ogni in-tra, mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo»²⁵⁴.

La sfera pubblica di Arendt coincide così con lo spazio e con i rapporti che vi si stabiliscono dentro, e trascende la contingenza dell'esistenza di chi lo abita: il mondo comune è ciò che condividiamo «non solo con quelli che vivono con noi, ma anche con quelli che c'erano prima di noi e con quelli che verranno dopo»²⁵⁵. Quest'aspetto, tra gli altri, risulta particolarmente interessante ai fini del nostro lavoro perché, come abbiamo detto, i beni comuni sono informati al principio di salvaguardia delle generazioni future e, dunque, ad essi inerisce un interesse pubblicistico. Non a caso, infatti, Arendt afferma che il mondo comune «può superare il ciclo delle generazioni sono nella misura in cui appare pubblico»²⁵⁶: è lo spazio della presenza politicamente attiva degli individui nel qui e nell'ora, caratterizzato da stabilità e longevità. Abitarlo significa consentirne la durata oltre noi stessi e ricalibrare i bisogni immanenti della vita con l'esigenza della preservazione.

La relazione, l'essere in comune, in questa maniera prescinde sia dalle necessità naturali e primordiali, sia dai legami identitari e parentali tipici della comunità di Tönnies: si ancora, invece, al reciproco impegno nella partecipazione alla cosa pubblica, in favore di una solidarietà imparziale e intenzionale²⁵⁷. La comunità allora si costituisce di volta in volta, è *in fieri* come il bene comune cui tende: tanto l'una, quanto l'altro si riconoscono entro il dibattito o il conflitto, entro un processo di costruzione di un sé collettivo che sceglie il

²⁵⁴ Cfr. H. ARENDT, *Vita Activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano 1964, p.59.

²⁵⁵ *Ivi*, pp. 61-62.

²⁵⁶ *Ibidem*.

²⁵⁷ Cfr. M. CANOVAN, *Politics as Culture: Hannah Arendt and the Public Realm*, in «History of Political Thought», 6, 3, 1985, p. 617-642, ristampato in *Hannah Arendt: Critical Essays*. Albany, a cura di L. P. Hinchman, e S. K. Hinchman, State University of New York Press, New York 1994, p. 179-205.

proprio bene²⁵⁸. Una comunità politica non è né neutrale rispetto alle controverse concezioni del bene, né ancorata a una determinata concezione sostanziale del bene o della vita buona; piuttosto si identifica con la promozione della partecipazione di tutti, eguale e solidale, alla formazione antagonista o discorsiva di una volontà comune, dinamica e non pre-determinata.

La produzione di una soggettività politica collettiva viene così in essere grazie a quelli che Foucault chiama “dispositivi”, ossia reti di elementi materiali, sociali, cognitivi (leggi, discorsi, istituzioni, architetture, etc.), organizzati da una finalità strategica (tendenzialmente, rispondere ad un’urgenza sociale) intorno a cui si genera una soggettività basata sulla relazione con l’Altro²⁵⁹. Anche Hardt e Negri concepiscono l’esperienza dell’alterità come attraversata da una tensione volta alla costituzione di quello che chiamano “comune”. Quest’ultimo non è solo l’insieme delle risorse naturali materiali di cui intendiamo occuparci nel nostro lavoro, ma comprende anche «tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, [...] come le conoscenze, il linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»²⁶⁰. Il concetto di “comune” proposto da Hardt e Negri, infatti, si riferisce proprio alla rete dei rapporti tra le persone ed al bagaglio di conoscenze, linguaggi e affetti entro questa scambiati: esso costituisce non solo il presupposto logico e materiale, ma anche il prodotto stesso del ciclo autopoietico di produzione “biopolitica” della soggettività collettiva, che resiste al potere politico esercitato sulla vita grazie alle interazioni sociali e culturali²⁶¹.

Il comune è quindi la base su cui si fonda un progetto rivoluzionario che vede come protagonista la moltitudine – di cui abbiamo già fornito una breve definizione-: questa, attraverso interazioni conflittuali e cooperative, può sviluppare forme di autorganizzazione e istituzioni sociali in continua trasformazione. In tal senso si comprende anche l’interpretazione del concetto di “comune” proposta da Virno, in ossequio al pensiero di Scoto

²⁵⁸ In questa sede conviene precisare che lo spazio pubblico arendiano ha natura formale e artificiale proprio per consentire la costruzione di una solidarietà imparziale tra i cittadini. La connotazione politica dei legami tra le persone è garantita in questo senso dal fatto che lo spazio pubblico accomuna ma mantiene, anzi si sostanzia nella distanza e nelle differenze tra le persone. Entro questo spazio può realizzarsi l’impegno civico e la deliberazione collettiva con cui ciascun individuo esprime la propria identità (per natura relazionale, dunque) e contribuisce al perseguimento del bene comune. Per approfondimenti, *cfr.* E. ANTONINI, *Hannah Arendt. Nostalgia della polis o modernismo politico?*, Jouvenance, Roma 2002, pp. 173-182.

²⁵⁹ *Cfr.* M. FOUCAULT, *Le jeu de Michel Foucault*, in *Dits et écrits*, III, Gallimard, Parigi, 1976-1988, pp. 299-300.

²⁶⁰ *Ivi*, p. 41, 69.

²⁶¹ *Cfr.* M. HARDT, A. NEGRI, *Comune*, cit., pp. 7-8.

e Simondon. Per il filosofo, infatti, il comune consiste in una dimensione pre-individuale originariamente condivisa nella quale ancora non si distinguono le singolarità; è la natura comune di cui ogni singolo individuo è espressione diversa. In buona sostanza, il comune è «Singolarità-in-potenza» e la singolarità è «Comune-in-atto», la cui perfezione, però, si manifesta soltanto «nell'agire di concerto della moltitudine», nell'interazione tra singoli; il Comune, è pre-individuale e trans-individuale, «non solo sfondo indifferenziato, ma anche sfera pubblica della moltitudine»²⁶². Così, ciò che abbiamo *in comune*, tanto nella sfera ecologico-naturale quanto nella sfera sociale, si riconosce perché è qualcosa di condiviso che pre-esiste alla distinzione tra le singolarità e che esula dai circuiti di compravendita cui siamo abituati; presuppone collettività dentro le quali si organizza tale condivisione, in forma di progettualità non solo a carattere difensivo, ma anche secondo criteri di rigenerazione e moltiplicazione²⁶³.

Quello che emerge da questa breve rassegna è che “comune”, tanto come sostantivo quanto come attributo, rimanda all'incontro/scontro tra più volontà all'interno di una collettività che si definisce a partire dal rapporto con i beni percepiti proprio come comuni, e si manifesta nelle pratiche e nelle relazioni di costruzione, difesa e gestione condivisa di essi²⁶⁴. Il comune non è solo tutto ciò cui abbiamo – o cui vogliamo avere- libero accesso, ma è anche una struttura gestionale che consente di organizzare l'accesso e prendere decisioni in maniera collettiva. Le lotte politiche e le pratiche sociali stesse, entro le quali il bene comune si progetta e dalle quali riconosciamo una risorsa come bene comune, si muovono lungo queste due direttrici: mirano alla difesa o riappropriazione delle risorse e al tempo stesso ad un'organizzazione democratica e collettiva della loro gestione²⁶⁵. Una concezione dinamica del bene comune e della sua comunità, come quella proposta da Arendt e qui recuperata in virtù della definizione che stiamo proponendo, mantiene viva l'attenzione su due elementi fondamentali: da un lato, la necessità di una politica interattiva e condivisa attraverso la

²⁶² Cfr. P. VIRNO, *E così via, all'infinito*, cit., pp. 201-210.

²⁶³ Cfr. N. DYER-WITHEFORD, *Commonism*, cit.

²⁶⁴ Cfr. A. VERCELLI e H. THOMAS, *Repensando los bienes comunes*, cit., pp. 435-440.

²⁶⁵ Cfr. M. HARDT e S. MEZZADRA, *Transformaciones en los procesos de gobierno y los movimientos sociales en América Latina*, in *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*, cit., pp. 46-50.

relazione con l'Altro, la comunicazione e l'impegno civico; dall'altro, il carattere permanente e conflittuale del processo con cui il bene comune si costruisce.

2.3. *Costruire il proprio bene comune*

A questo punto dobbiamo approfondire meglio come avvenga questo processo di costruzione sociale del bene comune, per come lo abbiamo inteso finora, e come una comunità individui, entro le proprie relazioni, i beni comuni nei quali esso si reifica. Abbiamo visto, infatti, che le teorie sui *commons* si limitano a definirli in base al rapporto tra il tipo di beni e i suoi utilizzatori: il passo in avanti che ci proponiamo di compiere mira a svincolare la qualifica del comune dal genere di beni scambiati e ad ancorarla al tipo di comunità e alle modalità in cui avviene l'individuazione di tali risorse.

In premessa dobbiamo riflettere, però, su alcuni problemi che le teorie dell'azione collettiva pongono in riferimento a come un soggetto collettivo stabilisca i propri obiettivi comuni, prescindendo dal modello della razionalità utilitaristica. Già dalle opere di Jon Elster, infatti, trapela la difficoltà di "epurare" il conseguimento del bene comune dall'elemento egoistico o razionale che muove l'azione di ogni attore sociale. Egli qualifica l'azione collettiva come problema che si pone ad una collettività, come conflitto tra l'interesse del singolo a non implicarsi e l'interesse del gruppo a farlo. La «razionalità collettiva» induce i singoli ad un sacrificio in nome di un'entità «mitica»; in modo quasi sinestesico, rende conveniente la cooperazione, sulla base di motivazioni soggettive, punti di vista parziali, previsioni probabilistiche, negoziazione, informazione e/o congetture²⁶⁶. In questo senso, la razionalità collettiva di Elster tende ad assomigliare alla «razionalità cognitiva» di Boudon, secondo il quale il soggetto ha «buone ragioni» per fare ciò che fa, nel quadro delle condizioni e delle possibilità che gli sono proprie²⁶⁷. Così, ogni fenomeno sociale, ivi compresa la scelta di qualificare un bene come "comune", diventa il risultato

²⁶⁶ Cfr. J. ELSTER, *Ulisse e le sirene*, Il Mulino, Bologna 1983 [1979], p. 60; J. ELSTER, *Versioni non ortodosse della razionalità*, Feltrinelli, Milano 1989 [1983], pp. 38-41; L. M. DAHER, *Azione collettiva: teorie e problemi*, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 59-66.

²⁶⁷ Cfr. R. BOUDON, *Razionalità e teoria dell'azione*, in «Rassegna italiana di Sociologia», XXVIII, 2, 1987, pp. 175-203; *Razionalità soggettiva e disposizioni*, in *Il soggetto dell'azione. Paradigmi sociologici e immagini dell'azione sociale*, a cura di L. Sciolla e L. Ricolfi, FrancoAngeli, Milano 1989, pp. 27-50; J. ELSTER, *Argomentare e negoziare*, Anabasi, Piacenza 1993 [1989], pp. 35-40.

dell'aggregazione delle azioni dei singoli, una scelta collettiva ponderata comunque nei termini di opportunità.

In *La logica dell'azione collettiva* (1965) Mancur Olson pone il problema in modo ancora più esplicito: dichiara, infatti, che la razionalità individuale non è sufficiente a costruire una razionalità collettiva. Il comportamento utilitaristico dei singoli non conduce sempre e necessariamente allo scopo comune, per raggiungere il quale, peraltro, i soggetti devono dotarsi di un sistema di sanzioni e di «incentivi selettivi» che li motivino ad agire in modo orientato al gruppo²⁶⁸. Il calcolo costi-benefici personali si combina così con il calcolo costi-benefici collettivi le cui spese sono comunque distribuite su tutti gli appartenenti al gruppo; e ne deriva che dal beneficio collettivo essi traggono comunque un vantaggio personale, ed in base a questo decidono di partecipare all'azione collettiva²⁶⁹.

Dall'opera di Olson e, più in generale, dalle teorie sull'azione collettiva ispirate alla razionalità, ancorché cognitiva o limitata, c'è un implicito che ricorre spesso e che qui a noi interessa: nonostante si ammetta che è il gruppo sociale a stabilire quali siano i beni collettivi e quali quelli privati, sembra che i primi vengano assunti come dato. In altre parole, gli autori si limitano a spiegare secondo quali logiche un dato gruppo cerchi di raggiungerli, senza però esplicitare come si individuino a monte. E dunque, se queste teorie sono certamente utili per fondare una regolazione dei *commons* ispirata a criteri orizzontali e cooperativi, non bastano a dare conto di come entro una collettività un bene venga qualificato come “comune”.

Da questo punto di vista, già le teorie sull'identità collettiva offrono un contributo importante per uscire dall'*impasse*, poiché assegnano un ruolo primario alla rete sociale intesa come livello intermedio fondamentale per il coinvolgimento individuale nel gruppo. Gli attori sociali, interagendo tra loro, si influenzano, negoziano, dibattono e così originano i «quadri cognitivi e motivazionali» utili all'azione: in altre parole, definiscono il proprio bene comune, la loro cornice valoriale di riferimento²⁷⁰. La motivazione all'azione, quindi, smette di essere

²⁶⁸ Cfr. L. M. DAHER, *Azione collettiva: teorie e problemi*, cit., pp. 59-66.

²⁶⁹ Cfr. M. OLSON, *La logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano 1983 [1965], p. 34.

²⁷⁰ Cfr. A. MELUCCI, *L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni collettivi*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 60; *L'azione volontaria tra bisogni individuali e partecipazione civile*, in *Interrelazione volontaria e solidarietà nella società complessa*, a cura di A. Fadda, FrancoAngeli, Milano 1996, pp. 43-56. Il lavoro dell'antropologa britannica Mary Douglas risulta, in questo senso, interessante: è la percezione collettiva di un bene comune a determinarne la definizione che, a sua volta, riflette il tipo di comunità entro cui si è determinata. Per approfondimenti, cfr. M. DOUGLAS, *Credere e pensare*, Bologna, Il Mulino, 1994.

individuale e conveniente, ma viene a costruirsi e consolidarsi entro la rete dei legami intersoggettivi, in cui acquistano rilevanza le componenti etiche ed i meccanismi di solidarietà e di significazione simbolica.

Ancora una volta è il pensiero di Arendt ad aiutarci a chiarire meglio questo passaggio. Come abbiamo già detto, l'interesse comune viene scoperto attraverso il dibattito e la persuasione reciproca; emerge da qui, entro quello spazio – che lei definisce “pubblico” ma che noi potremmo chiamare “comune” – in cui le persone si avvicinano lasciando, però, una distanza utile ad un giudizio equanime e imparziale. Entro questo spazio la cittadinanza costruisce la propria identità collettiva, un “noi” che resta sempre oggetto di contesa e che si rinegozia continuamente ogni volta in cui si sia chiamati ad un impegno nell'azione e nel discorso politico. È in quest'impegno attivo dei cittadini che si determinano gli obiettivi intrinseci della comunità che, come abbiamo visto, sono terzi rispetto agli interessi individuali dei soggetti agenti; attraverso quest'esperienza si percepisce di essere parte della comunità stessa, di partecipare al suo governo, non più solo nel momento elettorale ma giorno per giorno²⁷¹.

Come ha osservato Habermas, l'identità collettiva delle società complesse in buona sostanza assume la forma della «comunità di coloro che formano discorsivamente e sperimentalmente il loro sapere collegato all'identità, attraverso proiezioni di identità fra di loro concorrenti»²⁷². Questo processo conduce alla scelta di un progetto sociale, di una scala valoriale che il soggetto collettivo vuole assumere per sé. Il bene comune quindi è il prodotto di una deliberazione condivisa, di un *iter* e di una serie di relazioni entro cui i soggetti

²⁷¹ Occorre qui precisare che per Hanna Arendt «ciò che unisce gli individui nella comunità politica non è [...] un insieme di valori, una visione del bene comune o un progetto di società alternativa a quella esistente, né tantomeno il riconoscimento di una volontà generale cui sottomettersi individualmente, ma semplicemente il mondo che essi hanno in comune, gli spazi che abitano insieme, le istituzioni e le pratiche, soprattutto discorsive, che condividono in quanto cittadini e, soprattutto, la volontà di creare uno spazio politico». Cfr. E. ANTONINI, *Hannah Arendt. Nostalgia della polis o modernismo politico?*, cit. Ma se come abbiamo detto il bene comune è la tensione a realizzare i principi desiderati per la vita politica della comunità, ed è situato nel mondo che abbiamo in comune senza possederlo, possiamo in questa sede confermare il fatto che abbia una natura progettuale, ancorché *in fieri* (e non *a priori*); che, in altre parole, il bene comune rappresenti la tensione a partecipare alla vita politica. In questo senso, dunque, esso può essere inteso come modello di società che potremmo forse chiamare “a partecipazione diffusa”, cui si anela attraverso una difesa dei beni comuni (o “mondo comune”, che dir si voglia) con la quale si esprime e si reifica il progetto valoriale di una *vita activa* entro lo spazio pubblico inteso, qui sì, in senso arendtiano.

²⁷² Cfr. J. HABERMAS, *Possono le società complesse formarsi un'identità razionale?*, in *Per la ricostruzione del materialismo storico*, Etas libri, Milano 1979, pp. 98-99.

formulano e difendono differenti concezioni dell'identità, lottano per diverse visioni e divisioni del mondo. Ed è solo in questa relazione che esso diviene riconoscibile come tale.

3. Comunicazione e democrazia: per una nuova etica del discorso politico

Anche i concetti di Wittgenstein di “forme di vita” e “giochi linguistici” ci aiutano a cogliere come il bene comune presupponga «la presenza costitutiva dell'alterità [...]: il comune è costituito da interazioni tra singolarità e dunque tra singolari espressioni linguistiche»²⁷³. Il linguaggio, infatti, è un'attività fondata su regole semantiche e sintattiche, stabilite e condivise da una comunità umana, e si configura come elemento costitutivo di una forma di vita perché si trova in relazione con una particolare situazione pragmatica, vive e si trasforma in un contesto di abitudini, simboli e credenze umane.

È evidente, pertanto, come la comunicazione assuma un ruolo determinante nella costruzione sociale del bene comune, poiché essa è ciò che rende possibile la condivisione, la relazione fondativa della comunità. Non è un caso, infatti, che in questa parola ritroviamo lo stesso etimo: *cum* e *munus* ancora una volta si annodano nell'atto di rendere partecipe qualcuno, di rendere qualcosa *comune*, appunto, attraverso il linguaggio. Esso non è solo un'immagine della realtà con cui si dà un nome alle cose, ma ha altresì una funzione pratica. Le nostre proposizioni, infatti, svolgono diverse attività (“giochi linguistici”) e assumono una sorta di carattere sociale: l'azione comunicativa ha scopi immanenti elaborati culturalmente dall'individuo, e soprattutto rispetta -come tutti i giochi- specifiche regole che consentono il raggiungimento di tali scopi²⁷⁴.

La costruzione di un'etica dell'*essere in comune* per come l'abbiamo descritto sinora implica la presenza costante dell'Altro e passa necessariamente per lo scambio comunicativo: la letteratura scientifica ci insegna che sono i segni, interagendo con i bisogni umani radicali, a muovere le persone. Le parole, infatti, ci consentono di condividere non solo i pensieri ma anche gli effetti che la riflessione ha sull'animo: «il linguaggio [...] è trasmissione non di ciò che si è visto ma di ciò che si è sentito», e attraverso di essa le persone riconoscono una

²⁷³ Cfr. M. HARDT e A. NEGRI, *Comune*, cit., p. 130. Per approfondimenti, cfr. L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino 1980 [1953].

²⁷⁴ Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, cit..

«comunità di reazioni», costruiscono una «base di sensibilità comuni» a partire dalla quale le emozioni diventano «intenzioni ad agire»²⁷⁵.

Affinché i discorsi, e dunque le idee o i giudizi cui simbolicamente danno forma, possano strutturare i sentimenti degli altri (con la persuasione e la lotta per l'interpretazione del mondo), è necessaria la capacità di «pensare mettendosi al posto d'ogni altro»²⁷⁶: la mente umana, cioè, deve rappresentarsi quanto è già stato presente ai sensi –immaginazione- e poi assumere la distanza necessaria da quelle rappresentazioni per ripensarle da differenti prospettive -riflessione-. Solo così il giudizio diventa imparziale, e quindi valido; solo così è comunicabile, pubblico, e quindi riconoscibile. È questo il *sensus communis*, per dirla con Kant: «l'idea d'una comunanza di senso, vale a dire d'una facoltà di giudicare che nella sua riflessione tiene conto [...] del modo di rappresentazione d'ogni altro [...] evitando la facile illusione di prendere per oggettive delle condizioni soggettive»²⁷⁷.

È la comunicazione, quindi, a riempire quello spazio tra le persone che può consentire l'imparzialità del giudizio. In questo senso, essa è lo «stile di vita relativo ai rapporti tra gli uomini e alle cose del mondo»; è il modo di abitare il «mondo comune», per dirla con Arendt²⁷⁸. E se questo mondo comune, come abbiamo detto, è lo spazio della partecipazione politica, dove la cittadinanza si rende protagonista della vita della *πόλις*, è chiaro come la comunicazione politica (ossia quella comunicazione in cui attori e contenuti sono di natura politica) debba essere considerata a tutti gli effetti una «procedura attraverso cui tutti i cittadini si informano sulle questioni pubbliche ed informano il discorso democratico al fine di pervenire a decisioni istituzionali che riguardano il bene comune»²⁷⁹.

È dunque necessario ripristinare un'etica del discorso, vale a dire «una forma di cognitivismo che [...] insiste sulle convinzioni prodotte attraverso scambi comunicativi e discorsivi, ed acquisite mediante partecipazione ad un procedimento deliberativo», laddove

²⁷⁵ Cfr. C. LOMBARDO, *Pensare la politica sociologicamente. Linee guida per un programma di ricerca*, in «Sociologia e ricerca sociale», n. 81, 2006, pp. 5-12.

²⁷⁶ Cfr. I. KANT, *Del gusto considerato come una specie di sensus communis*, in *Critica del giudizio*, Utet, Torino 1993 [1790], pp. 267-270.

²⁷⁷ Cfr. A. MECCARIELLO, *Per una teoria del giudizio in Hannah Arendt*, su www.kainos.it, 9, 2009, pp. 4-5.

²⁷⁸ *Ibidem*.

²⁷⁹ Cfr. A. VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», VIII, Roma, 1988, p.14.

questi scambi sono il risultato di interazioni linguistiche intersoggettive²⁸⁰. Infatti, quando vengono meno prassi comunicative che abilitano alla presa di parola, e dunque, che attivano processi virtuosi di democratizzazione del dibattito pubblico, residuano solo forme di “populismo culturale”, vale a dire un riduzionismo espressivo che alimenta la diffusione di *public ignorance*²⁸¹. La comunicazione, soprattutto quella dei media, troppo spesso dà ai soggetti la sensazione di conoscere il mondo e di saperlo descrivere in poche parole, fornendo così un alibi all’ignoranza e alimentando visioni semplicistiche del mondo²⁸².

È il nesso tra etica comunicativa e legittimità democratica a rendere il discorso rilevante perché in esso si riconoscono come ragionevoli, e dunque legittime, soltanto le regole accettate in una libera discussione da tutti coloro che ne sono i destinatari. La comunicazione politica è, in questo senso, sia il «presupposto di legittimazione di un ordine costituzionale», e dunque del processo costituente permanente che abbiamo immaginato per la definizione del bene comune nei termini in cui l’abbiamo inteso finora, sia lo stesso «complesso di fenomeni di interazione sociale che stabiliscono quali questioni facciano parte dell’agenda di deliberazione costituzionale e quali no»²⁸³. L’argomentazione, lo scambio di dissensi su quali siano gli interessi comuni produce un accordo comunicativo intorno ad alcune norme che solo così possono essere considerate anche solo implicitamente condivise.

In questa prospettiva è chiaro che i diritti fondamentali diventano i requisiti imprescindibili affinché si generi un discorso democratico, inteso come processo attraverso il quale da un lato, la “comunità di popolo” – per usare un’espressione di Tönnies - si dota di una costituzione, e dall’altro questa stessa lo qualifica come tale. Solo mediante un confronto/scontro costante tra governati e governanti, ed una deliberazione continua sul bene comune e sui mezzi per tutelarlo o perseguirlo, la comunità si autodetermina. E dunque, la comunicazione politica, in questo senso, deve fare in modo che «i cittadini possano deliberare

²⁸⁰ *Ibidem.*

²⁸¹ Cfr. J. FRIEDMAN, *Public ignorance and democratic theory*, in «Critical Review: A Journal of Politics and Society», 12, 4, 1998, pp. 397-411; H. SCHUMAN e S. PRESSER, *Public opinion and public ignorance: The fine line between attitudes and nonattitudes*, in «American Journal of Sociology», 1980, pp. 1214-1225.

²⁸² Cfr. M. MORCELLINI, *Comunicazione e dispotismo*, in «Formiche», 2010, 53.

²⁸³ *Ibidem.*

attraverso pratiche argomentative, associarsi nella società civile, [...] esercitare pressione sul corpo legislativo [...] e determinare l'agenda delle questioni rilevanti per le istituzioni»²⁸⁴.

In definitiva, l'intero processo della comunicazione politica rappresenta una forma e una garanzia di partecipazione alla presa di decisioni, poiché costituisce «il presupposto della formazione della volontà politica e giuridica della collettività che si tradurrà in modo diretto o indiretto in una decisione sulla cosa pubblica»²⁸⁵.

4. Quale comunicazione per il bene comune?

Il cambiamento dei paradigmi dominanti che il bene comune comporta, quantomeno per come lo abbiamo trattato nel nostro lavoro sin dall'Introduzione, costringe a ripensare anche il paradigma della comunicazione, a sganciarlo da forme lineari o unilaterali e ad ancorarlo ad un modello orizzontale e partecipativo, liberandolo anche da visioni economicistiche che condizionano negativamente il pluralismo delle voci in campo²⁸⁶. Una «comunicazione intermedia» (o «comunitaria») ²⁸⁷, che riduca il più possibile la distanza tra emittenti e destinatari, ampliando così la libertà di scelta delle informazioni e dei significati attribuiti ai messaggi, consente a tutti di prendere parte alle decisioni e di arricchirsi mutuamente attraverso lo scambio di idee ed esperienze, per partecipare ad un impegno comune.

Data la complessità che caratterizza le società moderne, le deliberazioni collettive non possono avvenire entro un'unica assemblea di massa ma necessariamente «risultano da anonime conversazioni pubbliche che intercorrono nelle reti di associazioni, organizzazioni e *network* che legano gli individui alla società politica»: è questo il motivo per cui si privilegia uno spazio politico abitato da «reti associative che si sovrappongono e si legano l'un l'altra attraverso procedure di deliberazione, argomentazione e contestazione»²⁸⁸. Entro questo spazio, lo abbiamo visto, si muove la collettività, orientata a determinare i propri obiettivi,

²⁸⁴ *Ivi*, pp. 14-15.

²⁸⁵ Cfr. I. VILLAYERDE, *Hacia un nuevo paradigma constitucional de las libertades de expresión e información*, in *Problemas contemporáneos de la libertad de expresión*, a cura di M. Carbonell, Porrúa, Mexico, 2004, pp. 8-9.

²⁸⁶ Cfr. M. DUBRAVIC, *Comunicación popular: del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y culturales*, UASB/Abyala/Corporación Editora Nacional, Quito, 2007, p. 11.

²⁸⁷ Cfr. D. PRIETO, *Discurso autoritario y comunicación alternativa*, Edicol, Mexico 1980, pp. 35-60.

²⁸⁸ *Ibidem*.

spinta dalla percezione di essere parte attiva nel processo permanente di deliberazione politica.

La natura per così dire “molecolare”²⁸⁹ di questo spazio rimanda ad una comunicazione reticolare ed eterogenea, *on* e *off line*, che consente di implicare *target* diversificati per generi, età e *status* sociali.

La Rete, da questo punto di vista, si presta a coinvolgere in maniera capillare un bacino di cittadinanza ampio e variegato cui proporre la messa in comune di informazioni e opinioni. In effetti, le nuove tecnologie abilitano alla presa di parola e alla condivisione di significato tramite lo scambio libero di informazioni sul Web su scala globale. Tuttavia, è bene precisare sin da subito che la comunicazione politica *on line* non produce di per sé conseguenze partecipative, ma ridisegna solo i sistemi relazionali e le dinamiche organizzative²⁹⁰. La piazza virtuale può certamente considerarsi un luogo in cui si incontrano le «proiezioni mitiche» di ciascuno e in cui le conversazioni diventano «potenzialmente pronte a diventare semantica curata, ad innovare dal basso le dinamiche della sfera pubblica»²⁹¹.

Ma la Rete di per sé, pur potendo favorire i processi di autodeterminazione, non né è elemento costitutivo perché rimane imprescindibile la disponibilità di un capitale sociale intorno a obiettivi comuni, alimentata dall’interazione *face-to-face*²⁹². È solo entro un clima d’opinione già strutturato che essa funziona: serve, in ogni caso, «una rete sociale densa» e una buona «struttura connettiva»²⁹³. I media digitali, infatti, non possono essere considerati McLuhanamente “agenti di storia”, anche perché «gli scenari della futura cittadinanza

²⁸⁹ Con l’attributo “molecolare”, riferito in questa sede allo spazio politico comune, intendiamo rimandare - anche allegoricamente - alla capacità della moltitudine che lo abita di disegnare costellazioni di singolarità e reti non omogenee, che non confluiscono in ampi aggregati unitari ma che producono costantemente differenza attraverso un’azione politica caratterizzata da dissenso e divenire permanente.

²⁹⁰ Cfr. I. NETCHAEVA, *E-government and E-democracy. A Comparison of Opportunities in the North and South*, in «International Communication Gazette», 64, 2002, pp. 467-477.

²⁹¹ Cfr. P. ORTOLEVA, *La Rete è il messaggio? Web e mobilitazioni in connessione*, in «Alternative per il socialismo», 16, 2011, pp.73-80.

²⁹² Cfr. E. SCHWARTZ, *Breaking the Weakest Link: An Analysis of How Social Media Falls Short in the Organization of Anti-Authoritarian Resistance*, in www.poliscimedia.com, 2011.

²⁹³ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l’impar condicio. Vecchi media, tecnologie di rete e cambiamenti socioculturali*, in www.federalismi.it, 13, 29 giugno 2011, p.4; S. TARROW, *Power in movement: social movements and contentious politics*, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

elettronica non sono privi di rischi»²⁹⁴. Poter filtrare secondo le proprie preferenze le informazioni reperite in Rete, ad esempio, può segmentare o balcanizzare il discorso pubblico, e ciò risulta paradossalmente contrario all'idea di una comunicazione politica democratica e pluralista²⁹⁵. Inoltre, «la personalizzazione dell'informazione che accompagna il diluvio informativo della comunicazione globale» può agevolare una polarizzazione di gruppo: in altre parole, confrontarci solo con chi la pensa come noi può orientarci a radicalizzare le nostre posizioni²⁹⁶. Infine, identificare il mito con il mezzo che lo produce può provocare conseguenze negative sulla partecipazione stessa, limitando l'attivismo politico a mera adesione virtuale: la Rete è in grado di accendere «fiammate di partecipazione», ma «non sembra aver ancora dimostrato una vera capacità di consolidamento nei momenti di 'routine' del processo politico»²⁹⁷.

Dunque, spetta ancora alla comunicazione reale che avviene nei territori, nei luoghi pubblici, lungo i legami sociali, costruire una democrazia partecipativa e la comunità politica. Sono le numerose realtà associative ma anche i singoli individui a costituire i nodi della rete sociale entro cui si costruisce insieme un'identità collettiva. Tuttavia, la sensibilità a temi riguardanti la comunità e la vita *in comune* si sviluppa non solo nell'interazione linguistica *tout court*, ma anche attraverso quei consumi culturali che per lungo tempo sono stati definiti “d'élite”: mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, eventi letterari. I recenti dati sulla tendenziale ripresa dei consumi culturali sembrano, in effetti, in consonanza con la necessità umana di riempire il mondo comune arendtiano di sapere critico e di distribuire la conoscenza come strumento di abilitazione democratica²⁹⁸.

²⁹⁴ Cfr. P. ORTOLEVA, *La Rete è il messaggio?*, cit., pp. 73-80.

²⁹⁵ Cfr. A. VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, cit., pp. 14-15.

²⁹⁶ *Ibidem*.

²⁹⁷ Cfr. P. ORTOLEVA, *La Rete è il messaggio?*, cit., pp. 73-80; L. IANNELLI, *Facebook & co. Appunti per una ricerca sui networked publics della comunicazione*, in *Le reti della comunicazione politica*, cit., pp. 31-44; M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 4.

²⁹⁸ In Italia, nel 2012, ben il 49,8% della popolazione di 6 anni e più (e la maggior parte è costituita da giovani tra i 15 e i 25 anni) dichiara di essere andato al cinema almeno una volta nel corso dell'anno. Seguono le visite a musei e mostre (28%). Nella graduatoria troviamo poi gli spettacoli sportivi (25,4%), le visite a siti archeologici e monumenti (21,1%), la frequentazione di discoteche e balere (20,6%), il teatro (20,1%) e i concerti di musica leggera (19%). Infine all'ultimo posto, con un netto distacco rispetto agli altri tipi di spettacoli, si collocano i concerti di musica classica che continuano a essere seguiti da una quota ristretta della popolazione (7,8%). Peraltro, è bene precisare che questi dati, riferibili all'anno 2012, risultano in calo rispetto all'andamento degli anni precedenti, in cui invece si era registrata una tendenziale ripresa strutturale di tutti i

Più in generale, possiamo riconoscere che, per motivare il soggetto alla cura del bene comune per come lo abbiamo definito in questo lavoro, serve investire su quegli strumenti che sono in grado di costruirne una domanda sociale, e sensibilizzare alla necessità di accedere all'utilizzo e alla gestione delle risorse che ne consentono la realizzazione o quanto meno il perseguimento. I soggetti moderni, infatti, sono sempre più esposti agli effetti del marketing che costruisce bisogni privati di beni e merci; la propaganda (o meglio, il marketing politico) insegue questi processi, stimolando la domanda di consumo dei beni e avanzando proposte elettorali competitive che perpetuano *frame* chiaramente ispirati al modello dell'*homo oeconomicus*, senza valorizzare gli aspetti legati alla relazionalità²⁹⁹.

Dunque, solo il sapere critico può sovvertire questa dinamica che è culturale, ancor prima che politica: conoscenza e partecipazione democratica sono legate osmoticamente, l'una determina l'altra entro processi virtuosi in cui lentamente il soggetto acquista consapevolezza sui bisogni condivisi, alla cui realizzazione servono proprio i beni comuni per come li abbiamo intesi dal punto di vista giuridico ed economico. In questa prospettiva, viene meglio in evidenza il ruolo fondamentale che svolgono le istituzioni deputate alla formazione (come la scuola o l'università) e i media: se liberi nell'accesso e nella fruizione, possono promuovere il sapere critico e quindi opporsi alla logica dominante dell'accumulo individualista; viceversa, se utilizzati nella produzione della «narrativa dominante», diventano moltiplicatori dell'azione propagandistica o di marketing che abbiamo descritto³⁰⁰.

consumi culturali. Cfr. ISTAT, *Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo*, Istat, Roma, 2013, pp. 102-115.

²⁹⁹ Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit. pp. 64-70.

³⁰⁰ *Ivi*, pp. 70-76.

Intermezzo - Per una definizione stipulativa ed esplicativa di “bene comune”

*Vero e falso è ciò che gli uomini dicono;
e nel linguaggio gli uomini concordano.
E questa non è una concordanza delle opinioni,
ma della forma di vita.*
(da L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, 1953)

1. L'ambito di applicazione della definizione

Fin dall'introduzione si è evidenziata la necessità di pervenire ad una definizione di “bene comune” stipulativa di tipo esplicativo e, dunque, conclusiva di questo lungo *excursus* teorico, alla luce degli elementi costitutivi che abbiamo rilevato nei diversi ambiti scientifici distintamente indagati. S'intende individuare, in questa sede, il “minimo comune multiplo” tra tutti i fattori che compongono le diverse accezioni di “bene comune” che abbiamo esaminato, onde rintracciare il nucleo semantico più esteso capace di sintetizzarle.

1.1. Quali beni comuni?

In prima istanza occorre evidenziare che, in tutte le concettualizzazioni che abbiamo descritto, l'essere “bene comune” è trattato come una *proprietà* di oggetti designati come *risorse*. Queste vengono solitamente classificate secondo due criteri: naturalità/artificialità, e materialità/immaterialità. Lo spazio di attributi definito dall'incrocio di questi due criteri dà luogo ad una tipologia (Tab. 2), e a ciascuno dei quattro tipi in essa individuati sono riferibili alcune risorse qualificabili come “beni comuni”.

Tab. 2. Spazio di attributi

	Risorse Naturali	Risorse Artificiali
Risorse Materiali	TIPO A: Beni comuni naturali e materiali (es. acqua, boschi)	TIPO B: Beni comuni artificiali e materiali (es. reperti archeologici o opere artistiche)
Risorse Immateriali	TIPO C: Beni comuni naturali e immateriali (es. energia, etere)	TIPO D: Beni comuni artificiali e immateriali (es. conoscenza, Rete)

In questo lavoro, come forse è già implicitamente trapelato nel corso della trattazione, sono stati approfonditi principalmente gli aspetti riferibili ai soli beni comuni naturali e materiali (tipo A), senza voler certamente dimenticare che il tema dei beni comuni artificiali immateriali -quali la conoscenza, i saperi e la cultura- negli ultimi anni è stato oggetto di attenzione da parte di numerosi economisti e giuristi³⁰¹.

La ragione di questa scelta risiede anzitutto nel fatto che sulle risorse naturali e materiali la percezione di molte delle proprietà specifiche dei *commons* è spesso più immediata. E in questo senso si spiega anche il motivo per cui è stato individuato come caso di studio il referendum contro la privatizzazione del servizio idrico del 12-13 giugno 2011: l'epiteto "bene comune", associato frequentemente all'acqua durante l'intera campagna referendaria, potrebbe aver influito più facilmente e direttamente sugli italiani, proprio perché l'acqua è una risorsa naturale universale, direttamente collegata alla vita delle persone.

Inoltre, molti altri tipi di beni comuni avrebbero avuto bisogno di una trattazione differente in alcuni passaggi, perché caratterizzati da proprietà e principi altri, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione e alla scarsità³⁰². Tale diversità è logicamente ammissibile proprio in ragione della diversa natura dei beni qualificabili come "comuni"; non a caso, lo abbiamo visto, la Commissione Rodotà ha lasciato aperta e non tassativa l'elencazione dei beni annoverabili in questa categoria, proprio perché un bene è rubricabile come "comune" non in base all'appartenenza ma per la funzione socio-economica cui assolve (che dal punto di vista giuridico è quella di dare accesso ai diritti fondamentali della persona che, come è noto, non sono legati solo agli aspetti biologici della vita ma anche a quelli sociali e intellettuali).

³⁰¹ Cfr. M. HARDT e A. NEGRI, *Comune*, cit., pp. 282-286.

³⁰² Ad esempio, per i beni comuni artificiali e immateriali, come la conoscenza, spesso non valgono i principi di non escludibilità e rivalità mutuati dalle scienze economiche, poiché la massimizzazione dell'utilizzo di questi beni tendenzialmente ne amplifica l'accessibilità: dunque, non sono rivali. Per questi beni, infatti, l'utilizzo da parte di un numero sempre crescente di persone ne aumenta la quantità e la (ri)produzione, anziché ridurla, con effetti positivi sull'accessibilità che viene estesa effettivamente e progressivamente a tutti. A ben vedere, «il comune materiale [...] è sempre limitato» e va gestito secondo una «logica di scarsità»; viceversa, «quando si pensa al comune immateriale [...] non ci sono limiti, o c'è una riproducibilità illimitata» poiché si tratta di risorse che richiedono gestioni differenti. Cfr. M. HARDT e S. MEZZADRA, *Transformaciones en los procesos de gobierno y los movimientos sociales en América Latina*, in *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*, cit., p. 47.

1.2. Beni o risorse comuni?

È opportuno in questa sede precisare, tuttavia, quale sia la distinzione rintracciabile tra una *risorsa* e un *bene*, in modo da rendere conto del motivo per cui scegliamo di parlare più propriamente di “beni comuni”, e non genericamente di “risorse comuni”.

Le risorse (dal latino *re/ex/surgere*, “risorgere”) sono cose considerate in ragione della loro disponibilità e del loro utilizzo in funzione delle necessità umane: per “risorsa” s’intende «qualsiasi fonte [...] che valga a fornire aiuto, soccorso, appoggio, sostegno»³⁰³, un mezzo per tirarsi fuori da una difficoltà³⁰⁴. Viceversa, il “bene” viene in considerazione quando ad una cosa è attribuito «valore, pregio, dignità»³⁰⁵. Secondo alcune fonti, l’etimologia del termine si riferisce a *beare* che in latino significa “render felice, ricreare”; e dunque, un “bene” è ciò che si desidera perché appaga la natura umana, è ciò che «per se stesso si debbe eleggere in quanto è utile all’umano consorzio e morale»³⁰⁶. I beni, in generale, implicano diversità di valori e interessi, di oggetti/entità e di attori/gruppi sociali che possono relazionarsi, interagire o costituirsi in base ad essi³⁰⁷.

In questo senso, risulta interessante anche la definizione offerta dal Codice civile: «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti» (art. 810 c.c.). Dalla norma si ricava che non ogni cosa è un bene in senso giuridico; e dalla pluralità degli articoli dedicati alla definizione e classificazione dei beni (Libro III), emerge un elenco di requisiti necessari ad ottenere tale qualifica: la suscettibilità a formare oggetto di diritti e/o rapporti giuridici (artt. 810, 816 c.c.), l’utilizzazione (art. 812, co. 2 c.c.), il valore economico (art. 814 c.c.) e, immancabilmente, l’appartenenza (artt. 821, 822 c.c.).

In questo scenario, dunque, quale sia la distinzione tra “risorsa” e “bene” non appare immediatamente chiara: in tutti i casi, la cosa è considerata in funzione del dominio o dell’interesse dell’uomo su di essa. Pur tuttavia, una sottile sfumatura è rinvenibile con riferimento al ruolo che la cosa svolge entro tale rapporto con l’uomo. Mentre il termine “risorsa” sembra far riferimento al mero utilizzo della “cosa”, strumentale all’appagamento di

³⁰³ Cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/risorsa/>.

³⁰⁴ Cfr. <http://www.etimo.it/?term=risorsa>.

³⁰⁵ Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/bene/>.

³⁰⁶ Cfr. <http://www.etimo.it/?term=bene>.

³⁰⁷ Cfr. A. VERCELLI e H. THOMAS, *Repensando los bienes comunes*, cit., p. 431.

bisogni imprescindibili o necessità contingenti, il bene appare connotato di una valenza relazionale: esso ha una rilevanza non necessariamente collegata a bisogni materiali imminenti, e soprattutto, essendo oggetto di rapporti giuridici e avendo un'utilità per la società umana, si connota per il valore che assume per la persona e per le relazioni che essa può intessere con altri.

Inoltre, dalle definizioni che abbiamo sinteticamente proposto, si percepisce che le cose che qualifichiamo come "risorse" esistono a prescindere dal rapporto che hanno con l'umano, hanno un valore che potremmo definire "oggettivo" perché inerente all'oggetto in sé; viceversa, le cose che chiamiamo "beni" assumono un valore soggettivo, poiché sono qualificate da una parola che rimanda ad un piano assiologico proprio della soggettività umana. Certamente, quindi, un bene è una risorsa, ma stanti le considerazioni svolte, non necessariamente ogni risorsa è un bene.

In base a queste argomentazioni e in ragione delle caratteristiche che, come vedremo, qualificano una risorsa come "bene comune", troviamo più appropriato parlare e ragionare in termini di "bene comune", in quanto locuzione atta a specificare aspetti propri di certe risorse.

1.3. Definizione stipulativa ed esplicativa di "bene comune"

Alla luce di quanto evidenziato, possiamo convenire sul definire "bene comune" ogni risorsa (naturale e materiale) che cumulativamente:

- appartiene a tutti e a ciascuno allo stesso tempo, perché dà accesso ai diritti fondamentali della persona senza discriminazioni di sorta;
- ha bisogno di essere gestita e utilizzata in forma partecipata ma responsabile, secondo i principi della preservazione della risorsa stessa (cui tutti devono poter avere accesso, ivi comprese le generazioni future), e del rispetto dell'ecosistema entro cui questa si trova;
- è comunitaria in quanto percepita come espressione di valori e principi condivisi da una collettività che si aggrega e si percepisce come tale proprio in ragione del rapporto con il bene.

2. Per una traduzione empirica del concetto “bene comune”

Coerentemente con una logica abduttiva che superi la dicotomia deduzione/induzione³⁰⁸, per tradurre in termini operativi la definizione stipulativa ed esplicativa proposta, e dunque per dare contenuto empirico ad un concetto non immediatamente osservabile, si sono specificate le dimensioni di significato implicate nella definizione e conseguentemente i relativi indicatori dell'essere “bene comune”, con riferimento al tipo di risorse di cui abbiamo scelto di occuparci. Ciò non ha escluso, però, la decisione di lasciare aperta la possibilità, ma ancor di più la curiosità, di “scovare” *ex post* dimensioni concettuali o indicatori altrimenti inediti nella letteratura presa a riferimento, ma altresì presenti nelle concezioni di senso comune rilevate³⁰⁹.

³⁰⁸ Il termine “abduzione” (dal latino *ab-ducere*, “condurre lontano da”) indica un sillogismo in cui la premessa maggiore è certa, quella minore è dubbia, e dunque la conclusione è solo probabile. Questa operazione logica fu usata per la prima volta da Aristotele negli *Analitici primi*, ma fu poi ripresa dal filosofo statunitense Charles Sanders Peirce per argomentare la propria concezione della scoperta scientifica: l'abduzione era per Peirce il primo passo del ragionamento scientifico in cui viene stabilita un'ipotesi per spiegare alcuni fatti empirici. Mentre nella deduzione la conclusione scaturisce in modo automatico dalle premesse, e nell'induzione si ipotizza una regola a partire da regolarità osservate in un fenomeno, nell'abduzione si suppone qualcosa in più, si indovina, si accresce la conoscenza, benché con un'inferenza logica che lascia un buon margine d'errore. Per approfondimenti, cfr. C. S. PEIRCE, *Collected papers of Charles Sanders Peirce (CP 7.218 –On the Logic of Drawing History from Ancient Documents especially form Testimonies)*, Harvard University Press, Cambridge 1935 [1901].

³⁰⁹ È noto, infatti, che il modello classico proposto da Lazarsfeld per selezionare gli indicatori, intesi come tratti osservabili di un concetto, prevede una prima fase creativa in cui il ricercatore o la ricercatrice, «analizzando i dettagli di un problema teorico, abbozza [...] una costruzione astratta, un'immagine» con l'intento di scoprire «un aspetto caratteristico fondamentale» di più fenomeni osservati ma riguardanti lo stesso problema teorico. Una volta rappresentato figuratamente il concetto, la fase successiva ne prevede la specificazione in aspetti (o dimensioni) di significato che possono essere dedotti tanto «analiticamente dal concetto generale che le ingloba», quanto «empiricamente dalla struttura delle loro interrelazioni». Solo così si possono individuare indicatori capaci di “indicare”, appunto, proprietà riferibili agli oggetti esperienziali che s'intendono studiare, con la consapevolezza che istituire un rapporto di indicazione non è solo un processo teorico ma anche empirico, connesso all'esperienza: esso non può configurarsi né come «deduttivo in senso proprio [...], né induttivo in senso proprio», poiché interviene sempre l'interpretazione del ricercatore o della ricercatrice ad orientare la scelta del contesto teorico e di quello empirico. Gli indicatori vengono selezionati dagli obiettivi, dagli interessi e dai valori di chi fa ricerca, sono strumenti per l'interpretazione teorica dell'esperienza che derivano dalla teoria ed insieme dall'esperienza, in rapporto alle circostanze concrete della ricerca, e con riferimento agli interrogativi specifici che hanno mosso l'indagine». Cfr. P.F. LAZARSFELD, *Evidence and Inference in Social Research*, in «Daedalus», 87, 4, 1958; tr. it. in R. Boudon, P.F. Lazarsfeld (eds.), 1963, pp.122 ss.; A. VARDANEGA, *Costruire indicatori per la valutazione. Costruzionismo e principio di realtà*, in *Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione*, a cura di C. Bezzi, L. Cannavò e M. Palumbo, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 58-79.

2.1. Le dimensioni di significato

Dalla ricognizione teorica che abbiamo effettuato emerge chiaramente che ciascun ambito disciplinare concorre a comporre un quadro concettuale per la definizione di “bene comune”, con sovrapposizioni frequenti ma logicamente coerenti.

Le dimensioni di significato che abbiamo enucleato per il concetto in esame sono quattro.

La prima è quella della *funzione* dei beni comuni, in cui confluiscono gli indicatori della titolarità diffusa (ivi inclusa quella delle generazioni future), dell’accesso ai diritti fondamentali, della garanzia dell’uguaglianza e del carattere comunitario delle risorse che definiamo “beni comuni”.

La seconda dimensione è quella della *gestione*, in molti aspetti coincidente con quella dell’*utilizzo*, probabilmente perché sono chiamati ad amministrare questi beni proprio coloro che ne usufruiscono. Confluiscono, infatti, in queste due dimensioni gli indicatori della partecipazione e della responsabilità (intese sia dal punto di vista politico-gestionale, sia dal punto di vista della contribuzione economica), ma anche quelli della salvaguardia intergenerazionale e del rispetto degli ecosistemi naturali, così come gli indicatori della non escludibilità e della rivalità.

L’ultima dimensione di significato del concetto di “bene comune” è quella *valoriale-relazionale*: come già ampiamente argomentato, il bene comune è inteso come progetto collettivo *in fieri*, come tensione a realizzare i principi desiderati per la vita politica della comunità. Esso nasce ed acquista valore simbolico entro lo scambio di opinioni e valori personali, ed è di volta in volta individuato entro la relazione che unisce una collettività. I beni comuni, in effetti, «possono tradurre valori e interessi tanto a livello individuale, quanto a livello sociale o comunitario sul piano locale, regionale o globale»³¹⁰: le persone attribuiscono loro significati e valori tali da percepirli, appunto, come “beni comuni”. In questo senso, appare comprensibile la scelta di ricondurre ad un’unica dimensione quegli indicatori riferibili tanto agli aspetti valoriali quanto a quelli relazionali, giacché gli uni implicano gli altri: possiamo, così, includere nuovamente gli indicatori della garanzia dell’uguaglianza e del carattere comunitario delle risorse percepite come espressione di valori e principi condivisi.

³¹⁰ Cfr. A. VERCELLI e H. THOMAS, *Repensando los bienes comunes*, cit., p. 429.

2.2. Gli indicatori

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla *funzione* dei beni comuni, sono stati individuati, a partire dallo studio teorico della nozione di “bene comune”, quattro indicatori fondamentali.

Il primo è senza dubbio quello della *titolarità diffusa*: una risorsa può considerarsi bene comune se appartiene a tutti e a ciascuno, in ragione della sua natura universale. I *commons* sono, infatti, risorse primarie, basilari, costituite dalle ricchezze naturali (oltre che dai “patrimoni culturali”, quando ci riferiamo, ad esempio, ai capolavori artistici).

Il secondo e il terzo indicatore derivano evidentemente dal primo: l’essere bene comune di una risorsa implica che questa dia *accesso ai diritti fondamentali della persona* e garantisca l’*uguaglianza* nel godimento di benefici che sono simultaneamente individuali e collettivi. In questo senso, la risorsa è bene comune quando appartiene contemporaneamente a tutti e a ciascun membro di una comunità, o più genericamente, di un soggetto collettivo che si definisce come tale proprio in ragione della *comune appartenenza* del bene.

Coerentemente, per quanto riguarda la dimensione della *gestione* di un bene comune, può dirsi che una risorsa è riconoscibile come tale quando necessita di essere *amministrata in forma partecipata e responsabile* da parte della cittadinanza (o più propriamente da parte di tutti coloro cui il bene appartiene), e di essere *preservata per le generazioni future, in equilibrio con la natura* e l’ecosistema in cui si trova. La risorsa, infatti, è bene comune quando di per sé è *utilizzabile da tutti* in funzione dei bisogni fondamentali cui risponde, ma *rischia di esaurirsi o depauperarsi* se la gestione non è ispirata al criterio della *sostenibilità*³¹¹, oltre che dell’*efficienza*³¹².

³¹¹ Quando parliamo di “utilizzo sostenibile” dei beni comuni facciamo riferimento al più ampio concetto di “sviluppo sostenibile”, la cui definizione è contenuta nel Rapporto Brundtland, elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo: «[...] lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali». Nel documento viene infatti enfatizzata la tutela dei bisogni di tutti gli individui, e viene sottolineata la necessità e l’importanza di una maggiore partecipazione dei cittadini. Si legge nel documento: «Lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore (...) Il soddisfacimento di bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l’effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali». Più semplice è forse la successiva definizione di “sviluppo sostenibile” fornita, nel 1991, dalla World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identifica come «un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende». In tale definizione, viene introdotto così il concetto di “equilibrio” auspicabile tra uomo ed ecosistema, alla base di un’idea di economia per la quale il consumo di una determinata risorsa non

Analogamente, anche gli aspetti legati all'uso di queste risorse si ispirano a principi analoghi: una risorsa è bene comune quando *nessuno può essere escluso dal suo utilizzo, con il rischio però che questo comporti una riduzione progressiva delle possibilità per altri di fruirne*. In questo senso, dunque, i beni comuni, in quanto non escludibili ma rivali per loro natura, necessitano di essere *utilizzati o sfruttati in modo sostenibile, ancorché efficiente*, e devono essere responsabilmente *sostenuti con un'equa ripartizione dei costi* di mantenimento e fornitura tra tutti coloro cui appartengono. La "rivoluzione copernicana" che così si vorrebbe importare consiste proprio nell'introdurre nuovi criteri di gestione ed utilizzo delle risorse appellabili come "beni comuni": sufficienza, massimo risparmio e responsabilità³¹³. Tali risorse richiedono pertanto una gestione eticamente orientata, all'interno di dinamiche di cooperazione e partecipazione politica che mirino ad un'equa distribuzione dei benefici e alla loro conservazione nel tempo.

deve superare la sua produzione nello stesso periodo. Nello stesso anno l'economista Herman Daly definisce lo sviluppo sostenibile come «svilupparsi mantenendosi entro la capacità di carico degli ecosistemi», e quindi secondo alcune condizioni di utilizzo delle risorse naturali da parte dell'uomo per cui: il peso dell'impatto antropico sui sistemi naturali non deve superare la capacità di carico della natura; il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore alla loro velocità di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie non deve superare la capacità di assorbimento dell'ambiente; e infine il prelievo di risorse non rinnovabili deve essere compensato dalla produzione di una pari quantità di risorse rinnovabili, in grado di sostituirle. Nel 1994, l'International Council for Local Environmental Initiatives ha fornito un'ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: «Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi». Ciò significa che le tre dimensioni economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate, ed ogni intervento di programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni. Vedremo più avanti, in Appendice, come il concetto di "sostenibilità" stesso sia, in effetti controverso quanto alla sua effettività e ai suoi referenti. Il *buen vivir*, lo vedremo, nelle sue varianti costituzionali propone finora due modelli di sostenibilità: quella ambientale e quella ecologica, a seconda che si tratti di guardare ai soli diritti dell'uomo o anche a quelli della natura intesa come soggetto di diritto. Tale problematica si pone perché, in effetti, lo sviluppo sostenibile non ha prodotto di per sé cambiamenti sostanziosi in favore di un modello economico e politico più attento all'ecosistema, e dunque l'esigenza di ripensare la sostenibilità in funzione di una giustizia alternativamente ambientale o ecologica si ripresenta in tutta la sua urgenza. Per approfondimenti, *cfr.* L. PULIDO, *Environmentalism and Social Justice: Two Chicano Struggles in the Southwest*, University of Arizona Press, Tucson 1996; G. DE MARZO, *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Lit, Roma 2012.

³¹² Intendiamo qui per "utilizzo efficiente" la capacità di sfruttare una risorsa con il minimo di scarto, di spesa, di risorse e di tempo impiegati. In altre parole, quella situazione che consente di minimizzare i costi a parità di utilizzo.

³¹³ Mal si concilia ai beni comuni la logica capitalistica legata al mercato, alla produzione e mercificazione, che concentra i poteri di sfruttamento su *lobby* economiche portatrici degli interessi di pochi. D'altronde, il valore monetario dei beni comuni non è calcolabile secondo i criteri tipici di tale impostazione: non ci sono costi di produzione quindi non è commisurabile un giusto prezzo; non c'è libero gioco domanda – offerta perché sono beni unici, indispensabili e non riproducibili. In questo senso, quindi, il dibattito sui beni comuni propone un cambiamento dei paradigmi economici dominanti e, di conseguenza, nuove visioni e di visioni del mondo. *Cfr.* L. LOMBARDI VALLAURI, *Beni comuni e beni non esclusivi*, cit., pp. 43-49.

Da queste considerazioni già trapelano alcune delle caratteristiche che connotano i beni comuni dal punto di vista della dimensione *valoriale-relazionale*, spesso ricorrente nel materiale teorico studiato e selezionato come pertinente.

È opportuno a questo punto dichiarare che è proprio da questa dimensione dell'*essere "bene comune"* che è scaturita l'intuizione che ha mosso e guidato poi l'intera ricerca, tanto sul piano teorico quanto su quello empirico. Infatti, rintracciare in queste risorse aspetti legati alla vita cognitiva e sociale delle persone è stato un passaggio imprescindibile, quasi una premessa per arrivare ad ipotizzare che una certa idea di bene comune potesse aver smosso le coscienze e i comportamenti civici degli italiani in occasione di un referendum per "l'Acqua Bene Comune"³¹⁴.

Fatte queste dovute premesse, è più chiaro ora il motivo per cui si siano progettati degli indicatori che mettono in luce gli aspetti valoriali e relazionali delle risorse che chiamiamo "beni comuni".

Il primo fra questi è il *carattere comunitario* di una risorsa. Da un lato, questa proprietà sta a significare che un bene è comune quando ne è titolare, o quanto meno ne viene percepita come titolare, una *comunità* intesa come soggetto collettivo la cui identità è definita sulla base di valori, obiettivi, risorse o attività condivise³¹⁵. Dall'altro lato, il carattere comunitario del bene comune fa riferimento ai «comportamenti solidali e fiduciari» che la gestione partecipata del bene innesca, alla sua *capacità aggregante*: viene così valorizzato l'"essere parte di" qualcosa e in questo senso, il "comune" assurge a categoria relazionale, orizzontale, che ha la capacità di collocare l'individuo dentro una comunità, in relazione con gli altri e con l'ecosistema in cui vive³¹⁶.

³¹⁴ L'interesse stesso dell'indagine ha, dunque, organizzato la selezione del materiale teorico ed empirico pertinente; di conseguenza, l'istituzione del rapporto di indicazione, che «è un atto di significazione [...] reso possibile da regole di pertinenza che [...] guidano il lavoro di interpretazione contestuale», ne risulta certamente influenzato. Se è vero che gli indicatori si prestano ad usi retorici, ciò non toglie che essi abbiano un rapporto con la realtà: dicono qualcosa sul mondo, pur dandone contestualmente già un'interpretazione. Dovendo scegliere tra diversi criteri interpretativi, spetta a chi conduce la ricerca decidere quali adottare ed esplicitare i "punti di vista" che vi sovrintendono. L'intenzionalità del ricercatore o della ricercatrice, e dunque il problema della sua posizione rispetto all'oggetto di studio e del riferimento ai valori personali, non può essere neutralizzato, ma ciò non esclude l'oggettività della conoscenza acquisita, una volta dichiarati i valori, le domande e i criteri di validità adottati. Cfr. A. VARDANEGA, *Costruire indicatori per la valutazione*, cit., pp.69-76.

³¹⁵ Cfr. Parte I, Cap. III, § 2.2. Tra le attività che definiscono la comunità comprendiamo anche le pratiche o le forme di difesa collettiva di risorse che, percepite come necessarie e inviolabili, costituiscono i beni comuni della comunità che li rivendica, a mo' di *opinio iuris ac necessitatis* agita, direttamente praticata.

³¹⁶ Cfr. U. MATTEI, *La nozione del comune*, cit., pp. 59-63.

Da queste precisazioni, può derivare un ulteriore indicatore: una risorsa è bene comune quando è *percepita come espressione di valori e principi condivisi*, perché, come abbiamo già visto nel corso della trattazione, il bene comune s'incarna nella pluralità dei beni comuni che servono direttamente all'interesse collettivo di cui, in buona sostanza, sono i referenti esperienziali.

Come vedremo, nella sezione del lavoro dedicata al referendum per l'“Acqua Bene Comune” abbiamo cercato di rilevare quali tra tutti gli indicatori e le corrispettive dimensioni di significato che abbiamo individuato siano presenti nelle concezioni di senso comune di “bene comune”, eventualmente sottostanti al comportamento di chi ha votato in favore delle abrogazioni proposte dal Comitato referendario.

Capitolo I - Il referendum del 12 e 13 giugno 2011

*[...]Una pattuglia di carabinieri venne verso di noi e ci allontanò dal ruscello a calci e spintoni verso le vigne.
[...]«È la guerra» disse Baldissera assai impressionato.
«È una vera guerra».
«La guerra contro i cafoni» aggiunse Michele. «Siamo in troppi».
[...]La verità è che l'acqua è di Fontamara e deve restare di Fontamara.
(da I. Silone, *Fontamara*, 1988)*

1. Premessa. Perché l'acqua?

L'appuntamento referendario del 12 e 13 giugno 2011 convocava gli italiani ad esprimersi in merito all'abrogazione di diverse norme di recente introduzione. Nello specifico, i primi due quesiti proponevano: a) l'abrogazione dell'art. 23 bis della L. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali anche il Servizio Idrico Integrato (SII), così come modificato dall'art. 15 della legge di conversione del Decreto Ronchi³¹⁷; e b) l'abrogazione dell'art. 154 co. 1 del Codice Ambientale, nella parte in cui disponeva che la tariffa era da calcolarsi non solo come corrispettivo del SII ma

³¹⁷ L'articolo è in sé per sé legittimo, benché non necessitato dal quadro normativo europeo come invece sembrerebbe lasciar intendere la formulazione del suo *incipit* («le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione della disciplina comunitaria»). In esso si predilige la gara come meccanismo ordinario per l'attribuzione della gestione del Servizio Pubblico Locale; se l'affidamento è diretto a società miste, è richiesto che al socio privato sia attribuita una partecipazione di almeno il 40%. In via straordinaria è ammessa la gestione *in house* (ossia tramite società a capitale interamente pubblico) previo, però, condizioni rigide tali da restringere la derogabilità della regola ordinaria della gara pubblica. L'assetto marcatamente privatistico della norma in questione non sembra tenere conto del fatto che a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, si è avuto un rilancio del ruolo del settore pubblico nel modello economico europeo. Infatti i «servizi pubblici di interesse generale», ancorché di ambito locale, sono diventati centrali perché fanno riferimento ad attività economiche che forniscono prestazioni destinate alla realizzazione di «fini sociali» (sent. Corte Cost. n. 325 del 2010), e perché sono intensamente connessi ai diritti fondamentali del cittadino. In questo senso, quindi, la concorrenza può essere ammessa come strumento attuativo, però solo se orientata al raggiungimento di tali fini sociali e limitata dal rispetto dei valori fondativi dell'Unione Europea. In linea con quest'impostazione, lo scopo dell'atto abrogativo, unitario ed omogeneo, lanciato dal referendum, era proporre una ripubblicizzazione del SII (e tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica) sottraendolo al mercato ed affidandolo ad un soggetto di diritto pubblico quale, ad esempio: l'azienda speciale residuante dalla normativa previgente (art. 114 TUEL), ossia un ente pubblico economico costituito con legge che, a differenza delle società a capitale pubblico, è strumentale e funzionale all'ente locale politico di riferimento ed ha, di conseguenza, una ridotta autonomia imprenditoriale; oppure, il consorzio tra comuni (art. 31 TUEL). In questo modo, l'eventuale rischio di vuoto normativo derivante dall'abrogazione sarebbe stato comunque sventato, anche perché permaneva la possibilità di ricorrere a strumenti privatistici no profit (cooperative, fondazioni, associazioni e comitati), a vocazione pubblicistica, conformemente agli artt. 43 e 45 Cost. *Cfr.* Memoria presentata all' Ecc.ma Corte Costituzionale (Camera di Consiglio 12.1.2011) dal Comitato Referendario Siacquapubblica, pp. 14- 33; *Invertire la rotta*, cit., pp. 6- 18.

anche in funzione dell'adeguata remunerazione del capitale investito dal gestore³¹⁸. Il terzo quesito referendario chiedeva, invece, di esprimersi a favore dell'abrogazione della norma contenuta nell'art. 7, co. 1, lett. d) del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, con cui si disponeva la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». Infine, il quarto quesito, rubricato sotto il nome di “legittimo impedimento”, chiedeva di esprimersi a favore dell'abrogazione dell' art. 1, co. 1, 2, 3, 5, 6 nonché dell'art. 2 della L. 51/2010, licenziata dal Parlamento tra febbraio e aprile 2010 e corretta dalla Corte costituzionale a gennaio 2011, con cui si prevedeva che per diciotto mesi dalla sua approvazione, il Presidente del Consiglio (o un ministro) che risultasse imputato in un processo potesse giustificare la propria assenza in ragione del «concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti», delle «relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coesistente alle funzioni di governo»; con la possibilità, peraltro, di rinviare il processo anche continuativamente per sei mesi senza che il corso della prescrizione rimanesse sospeso.

Ai fini del nostro lavoro si è deciso di studiare solo il caso dei primi due quesiti referendari relativi al servizio idrico, anzitutto perché l'epiteto “bene comune” è stato associato precipuamente all'acqua durante l'intera campagna referendaria, e non anche alle altre vertenze, ed è a partire dallo slogan “Acqua Bene Comune” che il binomio ha cominciato a diffondersi nel linguaggio comune, mediatico e politico, associandosi di volta in volta a beni e risorse di diversa natura (con usi a volte anche impropri)³¹⁹. Inoltre, come già anticipato, rispetto all'acqua -che è immediatamente connessa al diritto alla vita- sarebbe risultato più agevole approfondire le concezioni di “bene comune” elaborate dalla

³¹⁸ Tale frammento di norma permetteva al gestore del SII di caricare il 7% dei costi sulla bolletta per massimizzare i profitti, senza che le somme riscosse fossero però in alcun modo vincolate al miglioramento del servizio stesso. Cfr. Relazione introduttiva ai quesiti referendari, *Invertire la rotta. Per un governo pubblico dell'acqua*, pp. 20-21.

³¹⁹ Ci si riferisce, nello specifico, all'uso improprio dell'epiteto “bene comune” da parte della FIOM, che lo ha accostato al lavoro, lanciando nel 2010 quella che Maria Rosaria Marella ha definito una campagna intenta a «santificare» il lavoro, occultando così l'ineludibile componente di sfruttamento che invece lo innerva e appiattendolo sul modello del salariato forme di occupazione che oggi sono assai variegata e non tutelate. Non meno improprio può considerarsi anche lo slogan “Italia Bene Comune” adottato dal PD in occasione della campagna elettorale che ha preceduto le votazioni del febbraio 2013. Cfr. M. R. MARELLA, *Introduzione. Le ragioni di una riflessione*, in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di M. R. Marella, Ombre corte, Verona 2012, pp. 255-257; A. AMENDOLA, *Il lavoro è un bene comune?*, in *Oltre il pubblico e il privato*, cit., pp. 258-276.

cittadinanza in occasione delle votazioni: la natura del bene, infatti, non avrebbe dato adito a dubbi o perplessità in merito al fatto che potesse qualificarsi come “bene comune”.

È opportuno, però, precisare in questa sede che la vertenza anti-nucleare seguiva effettivamente la stessa logica sottesa a quella contro la privatizzazione del servizio idrico, vale a dire orientarsi a strategie culturali e politiche -in materia di gestione energetica- più attente all’interesse comune di tutti i consociati. Ciononostante, si è scelto di non considerarla nell’ambito del caso di studio poiché aveva alle spalle una sua peculiare storia che ha certamente inciso sull’esito referendario, a prescindere dalle concezioni di “bene comune” eventualmente ad essa associate. Già nel 1987, infatti, vi era stata una consultazione referendaria, composta di tre quesiti diretti ad abolire le norme sulla realizzazione e gestione delle centrali nucleari, a cancellare i piani di localizzazione ed a tagliare i contributi previsti per i Comuni e le Regioni disponibili all’installazione di centrali nucleari sui loro territori. Proprio a seguito dell’esito positivo di quel referendum, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, una serie di delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica hanno disposto la chiusura definitiva degli impianti interessati.

Dunque, sul tema del nucleare gli italiani si erano già espressi; e il tentativo del Governo di riproporne l’introduzione nel Paese con il Decreto Legge n.117/2008, convertito in Legge n.133/2008, non poteva eliminare le motivazioni che già avevano condotto ad una netta opposizione vent’anni prima. Restavano, infatti, valide le perplessità in merito alla sicurezza e alla salute delle persone; era ancora irrisolto il problema del deposito delle scorie e degli elevati costi pubblici delle centrali; e persistevano reticenze di ordine giuridico, relative all’inottemperanza dei vincoli imposti dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020.

A rammentare la rischiosità di una politica energetica nazionale orientata al nucleare è servito, purtroppo, anche il devastante terremoto giapponese e gli tsunami del marzo 2011: a Fukushima, infatti, dove si trovava una delle centrali nucleari, un’esplosione ha provocato il crollo della gabbia esterna di un reattore atomico, provocando così la fuga di radiazioni altissime, a livelli estremamente pericolosi per l’uomo. L’incidente giapponese ha ribadito, quindi, la necessità di assumere una prospettiva ecologica in materia di gestione energetica, vale a dire di governare l’energia secondo il principio della ri-produzione - e non in quello della mera produzione-, evitando così conseguenze di lungo periodo negative dettate da una miopia ispirata alla logica binaria pubblico/privato.

Dal punto di vista della vicenda referendaria di cui ci occupiamo, quindi, l'evento Fukushima non poteva non giocare un ruolo determinante: non solo ha risvegliato i timori degli italiani per il nucleare, sollecitandoli a una più intensa attenzione al dibattito pubblico intorno alla convocazione referendaria, ma soprattutto, ha condotto il Senato ad emendare la normativa che disponeva la realizzazione di impianti nucleari in Italia, onde provare a far cadere il quesito di riferimento. Con l'emendamento il Governo si riservava di tornare sulla questione nucleare di lì ad un anno, una volta acquisite «nuove evidenze scientifiche [...] sui profili relativi alla sicurezza, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che [sarebbero state] assunte a livello di Unione Europea»³²⁰. Si sarebbe adottata quindi, una Strategia Energetica Nazionale, per la quale non si nominava né si escludeva espressamente il ricorso al nucleare. Così, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiese che il referendum venisse dichiarato inammissibile, adducendo come motivazione il fatto che, con le modifiche sopravvenute, non sarebbe stato più abrogativo, ma consultivo o propositivo. Tuttavia, dato che le nuove norme avrebbero consentito una Strategia Energetica Nazionale che non escludeva espressamente l'utilizzazione dell'energia nucleare, e dunque non snaturava del tutto gli intenti della normativa precedente, l'Ufficio Centrale del Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione italiana ha acconsentito a trasferire il quesito sulle nuove norme³²¹. Di lì, la decisione unanime della Corte Costituzionale di considerare ammissibile il nuovo quesito referendario sul nucleare³²².

³²⁰ Cfr. S. RODOTÀ, *I cittadini calpestati*, in «La Repubblica», 22 aprile 2011.

³²¹ Al di là delle valutazioni etico-politiche che solleva siffatta strumentalizzazione dell'ordinamento, le difficoltà tecnico-giuridiche sottese all'intento del Governo sono state subito evidenti. Infatti, la Corte Costituzionale ha detto con chiarezza che, modificando le norme sottoposte a referendum, al Parlamento non è permesso intervenire sugli «intendimenti dei promotori e dei sottoscrittori delle richieste di referendum», che può quindi caducare solo se sono stati del tutto abbandonati i principi che hanno ispirato la disciplina preesistente (sent. Corte Cost. n. 68/1978).

³²² In questa sede conviene soffermarsi a ricostruire e precisare gli avvenimenti che hanno coinvolto il quesito referendario contro il nucleare. «L'originaria previsione legislativa statale [...] sulla quale erano state raccolte le firme e si erano pronunciate sia l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sia la Corte Costituzionale (sent. n. 28 del 2011), sono state modificate con il decreto-legge del 31/03/2011 n. 34 (commi 1 e 8 dell'articolo 5) convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75. In ragione delle successive decisioni del giudice ordinario e di quello costituzionale (sent. n. 174 del 2011), il quesito referendario sottoposto agli elettori è stato modificato, ma solo per gli italiani residenti in Italia e non per quelli residenti all'estero che, avendo iniziato le procedure di voto in precedenza, si sono espressi, utilizzando una scheda diversa. [...] Dato per acquisito che la Costituzione non permette di escludere i cittadini italiani residenti all'estero dal voto referendario [...], il tema si è spostato sulla fungibilità delle schede recanti due quesiti diversi sullo stesso argomento. L'Ufficio centrale per il referendum, infatti, ha trasferito la precedente richiesta

2. Il *casus belli aquae* e le ragioni del Comitato Promotore

Nel 2009 la Camera dei Deputati approvava il Decreto Ronchi, convertito nello stesso anno nella Legge n.166. La normativa in esame collocava sul mercato tutti i servizi pubblici essenziali locali, ivi compreso quello idrico nazionale, sottoponendoli alle regole della concorrenza e sottraendoli alla titolarità esclusiva dei soggetti pubblici³²³. In questo modo,

referendaria sui commi 1 ed 8 dell'art. 5 della nuova disciplina (ordinanza dell'1-3 giugno 2011) ritenendoli 'non suscettibili di produrre l'impedimento del corso delle operazioni referendarie', poiché recano una disciplina che fa 'salva, nell'immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa'. [...] Tale orientamento è stato confermato poi il 7 giugno dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.174/2011: "[...] il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità. Dunque, anche il nuovo quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria". Ad ogni modo, il tema di come considerare il voto degli italiani residenti all'estero al fine della validità del referendum sull'energia nucleare ha perso la sua "attualità" visto che non si pone dal punto di vista matematico perché il dato dell'affluenza al voto è stato a livello nazionale oltre il 57%, ossia una soglia che ha reso ininfluenza il voto estero: anche se nessuno degli aventi diritto non residenti in Italia si fosse recato alle urne, il *quorum* sarebbe comunque stato raggiunto». Cfr. A. STERPA, *Spunti di riflessione sui risultati dei referendum 2011*, in www.federalismi.it, 12, 15 giugno 2011, pp. 1-2.

³²³ È bene precisare che la definizione di "servizio pubblico" nell'ordinamento giuridico italiano non è univoca, poiché «dipende dal diverso grado di intervento della mano pubblica sul mercato e, quindi, in ultima analisi dal grado di sviluppo socio-economico di una data comunità umana in un dato periodo storico». Dalla lettura dell'art.112 T.U. 267/2000, ad esempio, sembrerebbe potersi configurare, come "servizio pubblico", la produzione di beni e le attività che debbono rispondere ad esigenze essenziali o diffuse della comunità locale e tendere alla realizzazione di fini sociali, economici e civili. Anche la giurisprudenza amministrativa odierna sembra orientata in tal senso, laddove definisce come "servizio pubblico" un'attività che «si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, e non solo in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi» (Cons. di Stato n.2605/2001), oppure, «qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale» (Cons. di Stato n. 2024/2003). Quanto all'ulteriore specificazione in servizi pubblici "essenziali", citati dalla Costituzione all'art. 43 solo in termini negativi (vale a dire come servizi che giustificano la limitazione della proprietà privata), una definizione interessante e affermativa, se pur circoscritta nella sua applicabilità, si trova nella Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: *ex art. 1*, infatti, «sono considerati servizi pubblici essenziali, [...] quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione». A livello europeo, la nozione di "servizio pubblico" riemerge in parte nella nozione (art. 86, c. 2 TCE) di "servizi di interesse economico generale" (SIEG), però anche in questo caso solo in termini negativi. Infatti, «tali servizi sono assoggettati alle regole di concorrenza fin dove ciò non comprometta la missione loro riconosciuta, quanto a continuità, uguaglianza di trattamento, adattamento ai bisogni delle prestazioni: nel qual caso l'applicazione di tali regole sarebbe esclusa [...]». A bene vedere, quindi, la fiducia nei benefici del mercato unico sembra essere diminuita e contestualmente è maturata «una certa consapevolezza circa l'irrinunciabilità di una componente soggettiva pubblica: questo specie in ossequio all'indiscusso valore, oltre che economico, anche sociale e di coesione, dei servizi ed in relazione al momento regolatorio delle attività». La concorrenza, pur essendo una regola cardine delle politiche economiche europee, arretra di fronte ai servizi pubblici quando risulta ostativa al perseguimento di un assunto interesse generale, e «i servizi pubblici da terreno economico 'di (ri)conquista' da parte del mercato vengono sempre più reinterpretati primariamente come strumenti di coesione sociale e territoriale». Ciò

certi beni – *in primis* l’acqua - diventavano merci, o comunque venivano considerati beni di rilevanza economica, gestiti secondo logiche commerciali basate sulla contrazione dei costi e la massimizzazione dei ricavi, anche mediante l’aumento delle tariffe.

Si determinava così, innanzitutto, un effetto discriminatorio nei confronti degli utenti impossibilitati a pagare eventuali bollette più elevate, ma anche una violazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui dispone che l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio da proteggere e trattare come tale³²⁴. Inoltre, il Decreto Ronchi non sembrava tenere conto del regime di monopolio naturale in cui viene tuttora erogata la fornitura: la rete idrica, infatti, è una sola e liberalizzare il servizio avrebbe dato luogo a una gara per ottenerne il monopolio, con il rischio ulteriore di disincentivare il gestore privato ad interventi di manutenzione o miglioramento degli impianti, data l’effettiva impossibilità di effettuare adeguati controlli per mancanza di una perfetta trasparenza tra stazioni appaltanti e privato³²⁵. Infine, lo squilibrio tra pubblico e privato, altrimenti imposto dalla nuova normativa, risultava incompatibile da un lato con la speciale

emerge abbastanza chiaramente dall’art. 16 nel TCE, dall’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e dal Protocollo n.26 del recente Trattato di Lisbona, che affianca ai servizi di interesse economico generale quelli di interesse generale, i quali sono fisiologicamente non orientati al mercato. *Cfr.* M. CAPANTINI, *I servizi pubblici tra ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale: evoluzione e prospettive*, in A. MASSERA, *Il diritto amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario*, Plus, Pisa 2004, pp. 24 e ss.

³²⁴ La direttiva in esame istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Nei “considerando” sancisce che «L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale». Ricorda inoltre la necessità che la legislazione comunitaria intervenga a «tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo», per «sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque», inscritta nell’obiettivo della «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev’essere fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’», *ex art.*174 del Trattato. Si legge ancora: «Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all’interno della Comunità richiedono l’adozione di soluzioni specifiche. [...] Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali», conformemente al “principio di sussidiarietà”. Ed è importante, in questa sede, soffermarsi anche sulla la precisazione in cui si dice: «Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell’acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie».

³²⁵ Si ha un regime di monopolio quando un’impresa risulta essere «l’unico venditore di un bene o servizio senza validi sostituti; il mercato in cui opera tale tipo di impresa è definito mercato monopolistico». Un monopolio naturale «è un mercato in cui un’impresa può produrre con un costo unitario inferiore a quanto non possano due o più imprese». *Cfr.* M. LIEBERMAN e R. HALL, *Principi di economia*, Apogeo, Milano 2001, pp. 224- 240.

natura del servizio idrico che ha ad oggetto un “bene comune” (categoria giuridica *de iure condendo*), l’acqua appunto, e dall’altro con la Legge Galli (L. n.36/1994)³²⁶, al cui art. 1 viene sancito che «tutte le acque superficiali e sotterranee [...] sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è [...] utilizzata secondo criteri di solidarietà [...] salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».

Nonostante la legge in questione non mirasse a privatizzare il bene, bensì il servizio, è importante rilevare che la gestione effettiva di questo avrebbe comunque attribuito al gestore privato una “proprietà sostanziale” sul bene e sulle infrastrutture, a prescindere dalla proprietà meramente formale³²⁷. Nel caso dell’acqua, in effetti, chi gestisce il bene ed eroga il servizio ne è a tutti gli effetti il proprietario reale perché tra il bene e il servizio esiste una relazione funzionale: occupandosi di captazione, purificazione e distribuzione, il gestore ne determina l’accessibilità, e dunque, è titolare della principale prerogativa proprietaria.

Il *casus belli* della nuova normativa introdotta dal Decreto Ronchi ha ribadito, così, la necessità di ricercare un regime più desiderabile per l’acqua e, in generale, per i beni comuni appartenenti a tutti i consociati. Per questo si sono adottate diverse iniziative nel panorama giuridico e politico degli ultimi anni, e l’indizione del referendum vi ha dato sostanzialmente continuità. Il Comitato Referendario “Siacquapubblica”, meglio noto come “Forum italiano dei movimenti per l’acqua”, ha coordinato una campagna di sensibilizzazione, capillare e costante, per raccogliere le firme utili all’indizione di un referendum strutturato inizialmente in tre quesiti. Sono state raccolte oltre 1.400.000 firme, depositate in Cassazione il 19 luglio 2010. Dei tre quesiti referendari sottoposti poi al sindacato di ammissibilità della Corte Costituzionale³²⁸, solo il primo e il terzo sono stati accolti, a scapito del secondo che chiedeva

³²⁶ La L. n. 36/1994 è stata seguita dal D.P.C.M. del 4 marzo 1996 e dal D.Lgs. n. 152/1999, di attuazione di alcune direttive europee. Il quadro normativo in materia di acque e servizi idrici è stato ridefinito dal D.Lgs 152/2006, Testo Unico Ambientale, di recepimento della direttiva quadro sulle acque (Wfd) 2000/60/CE. Tale decreto ha abrogato la L. n. 36/1994 e molte altre leggi del settore, conservando tuttavia l’impostazione giuridica imposta da tali leggi; per questa ragione, appare ancora opportuno riferirsi alla Legge Galli per i principi di riferimento in materia.

³²⁷ Secondo alcuni autori, l’acqua sarebbe rimasta in ogni caso bene pubblico in quanto così qualificata dalla legge. Il rischio concerneva piuttosto la privatizzazione delle infrastrutture che avrebbe compromesso l’uso razionale e solidale del bene stesso. Cfr. S. STAIANO, *Note sul diritto fondamentale all’acqua*, cit., pp. 14-15. Per approfondimenti, cfr. A. BARTOLINI, *Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi*, in www.giustamm.it, 1, 2007.

³²⁸ Tale competenza della Consulta non è prevista dalla Costituzione bensì dalla successiva Legge Costituzionale n.1 del 1953, all’art. 2 (e viene poi confermata dall’art. 33 co. 4 della Legge n.352 del 1970). Sulla base della disciplina in materia può sembrare che gli unici limiti che incontra il referendum abrogativo sono solo quelli sostanziali indicati dall’art. 75 Cost. (le materie precluse). In realtà, però, ne sono sopravvenuti ulteriori a seguito di una florida giurisprudenza costituzionale che ha interpretato estensivamente quelli previsti

l'abrogazione dell'art. 150 del D. Lgs. 152/2006 (il cd. "Codice Ambientale") relativo alla scelta della forma di gestione e delle procedure di affidamento, segnatamente al SII³²⁹. L'esito delle votazioni è stato più che positivo. Sul totale dei seggi scrutinati negli 8.092 comuni italiani, l'affluenza alle urne è stata circa del 57%: quanto al primo quesito, infatti, l'affluenza è stata del 57,04% (dato sceso al 54,81% considerando i voti degli italiani all'estero), con una vittoria decisiva dei Sì (95,35 %) sui No (4,65 %); dati analoghi per il secondo quesito, in cui l'affluenza è stata del 57,05% (dato sceso al 54,82% considerando i voti degli italiani all'estero), anche qui con una superiorità evidente dei Sì (95,80 %) sui No (4,20%).

3. La scelta dell'istituto referendario

In ragione della "sensibilità" che caratterizza il tema dell'acqua e dei beni comuni fin qui trattato, è opportuno a questo punto soffermarsi a valutare se rispetto ad essa l'istituto referendario sia risultato adeguato.

Innanzitutto, è bene ricordare che il referendum nasce come istituto di democrazia diretta, accomunato per questo al diritto di petizione e al potere di iniziativa legislativa popolare³³⁰. In buona sostanza, è stato concepito per dotare il cittadino di un «diretto *ius activae civitatis*» con cui incidere sulla gestione della *res publica*, eventualmente anche con

dalla Costituzione, ha implementato la lista di leggi e materie precluse in ragione del funzionamento del sistema istituzionale e, infine, ha introdotto ulteriori requisiti formali e sostanziali per la validità del referendum. Per approfondimenti, cfr. S. M. CICONETTI, *Lezioni di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino 2001.

³²⁹ La norma sopravviverebbe all'abrogazione dell'art. 23 bis per il principio di specialità, motivo per cui era necessaria un'abrogazione *ad hoc* che evitasse la sopravvivenza degli altri modelli di gestione: quello misto, quello privato (ad esempio, le società pubbliche che hanno comunque natura privatistica e sono del tutto autonome dall'ente pubblico di riferimento) e il modello *in house* (ossia tramite società a capitale interamente pubblico) di difficile controllo da parte dell'ente pubblico. Ad ogni modo, questo secondo quesito non è stato ritenuto ammissibile dalla Corte Costituzionale perché ritenuto inidoneo a conseguire la finalità di rendere inapplicabile al SII la disciplina concernente le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a seguito dell'abrogazione dell'art. 23 bis. In sostanza, la Corte non ha ritenuto di poter anticipare né ipotizzare un giudizio nel caso di riuscita del primo quesito, data l'assoluta indipendenza di ogni chiamata referendaria. Tale rigetto lascia permanere la possibilità che gli aggiudicatari scelgano le altre forme giuridiche di gestione. Con ciò si corre il rischio di svilire l'esito referendario e di non realizzare una completa ripubblicizzazione del SII perché nei fatti rimane immutato il panorama di affidamento, oggi interamente coperto da SpA, ovvero da società di tipo privatistico (anche quando a intero capitale pubblico). Cfr. Memoria presentata all' Ecc.ma Corte Costituzionale (Camera di Consiglio 12.1.2011) dal Comitato Referendario Siacquapubblica, pp. 14- 33; *Invertire la rotta*, cit., pp. 18-20.

³³⁰ Costituzione italiana. Art. 50. «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità». Art. 71 co. 2. «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

«posizioni di [...] contrapposizione alla volontà propria degli organi dello Stato»³³¹. Tale carattere conflittuale dell'istituto, però, si è andato perdendo nel tempo, e oggi il potere concreto di regolazione dei rapporti politici resta ai soli soggetti tradizionali: i partiti e i sindacati, infatti, rimangono «gli interlocutori privilegiati dello Stato» e il referendum stenta a funzionare da canale di partecipazione attiva alle scelte di governo³³². Residua solo la sua funzione di controllo politico, subalterna in ogni caso all'obbligo del corpo elettorale di concorrere alla determinazione della politica nazionale attraverso il voto e l'organizzazione partitica. In realtà, però, i caratteri della limitatezza ed eccezionalità che ormai connotano il referendum hanno poco a che vedere con la sua *ratio* originaria, altrimenti «ricollegata in sede costituente all'opportunità di una verifica popolare delle scelte legislative del Parlamento»³³³. Inizialmente, peraltro, l'Assemblea aveva previsto diverse forme di referendum che, però, nel corso dei lavori vennero escluse per esigenze di sistema³³⁴. Così, nell'impianto costituzionale attuale sono rimasti solo il referendum abrogativo (art. 75 Cost.), quelli regionali (art. 123 Cost.) e in materia di variazioni territoriali (artt. 132 e 133 Cost.), comunque aventi «natura opzionale», e quello costituzionale (art. 138 Cost.), di «natura oppositiva»³³⁵. In tutti i casi, è evidente, l'istituto mantiene una funzione di confine. Questo in ragione non solo delle iniziali «riserve di compatibilità [...] con la forma di rappresentanza politica prescelta», ma anche della preoccupazione per «iniziative [...] volte a ritardare o impedire l'attività del Parlamento»: si tratta, in buona sostanza, dell'annosa diatriba tra governabilità e rappresentatività che da sempre vede preminente la prima a scapito della seconda³³⁶. In definitiva, il referendum sembra relegato ad una mera funzione di rimedio agli errori della partitocrazia.

Ciononostante, alla luce dell'esito delle votazioni del 12 e 13 giugno scorsi, sembrerebbe che lo strumento sia tornato a dar voce alla cittadinanza, probabilmente ad una

³³¹ Cfr. A. LOIODICE e A. BRIGHINA, *Referendum*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», vol. XXX, Roma 1988, pp. 1-3.

³³² Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia partecipativa*, cit., p. 3.

³³³ Cfr. A. LOIODICE e A. BRIGHINA, *Referendum*, cit., p. 2.

³³⁴ Ci si riferisce, nello specifico, ai referendum sospensivo, deliberativo, abrogativo e politico (ad iniziativa del Presidente della Repubblica in caso di contrasto tra i due rami del Parlamento).

³³⁵ Cfr. G. AZZARITI, *Democrazia partecipativa*, cit., p. 3.

³³⁶ Cfr. A. LOIODICE e A. BRIGHINA, *Referendum*, cit., pp. 2-4.

cittadinanza stanca dello «scarto fra le posizioni sostenute dai partiti e gli orientamenti espressi dal corpo elettorale»³³⁷. Il risultato referendario potrebbe, anzi, fornire conferme in merito alla crisi della rappresentanza di cui abbiamo parlato fin dall'Introduzione, tanto più se si considera il disinteresse dimostrato dalla maggior parte dei partiti nei confronti delle tematiche oggetto di votazione: il *quorum* è stato comunque raggiunto e i Sì hanno vinto. Dunque, «il modo con cui si è giocata la partita della discussione pubblica» ha mobilitato al voto gli italiani, «esibendo per di più una qualche indifferenza rispetto alla configurazione politica dei risultati»³³⁸.

Chiaramente, però, il contenuto dei quesiti non era di immediata comprensione per tutti i votanti. Infatti, come accade nel caso di ogni referendum, le richieste sono state formulate entro l'iniziativa di un numero esiguo di promotori che sono per lo più professionisti della politica e del diritto; ciò già basta a contribuire alla difficile intelligibilità degli obiettivi e delle tematiche ad esse sottese, tanto più se si considera l'accurata opera di "taglia-e-cuci" delle norme quesite, che caratterizza nello specifico il referendum abrogativo *ex art.75 Cost*³³⁹. Per di più, le disposizioni normative su cui si andava ad intervenire risultavano, per loro natura, cavillose ai non addetti ai lavori: come sostenuto da Edelman, infatti, lo stile giuridico risulta spesso incomprensibile all'uomo comune, e la sua ambiguità attribuisce una funzione politica agli operatori del diritto che devono adoperarsi in un lavoro di interpretazione che dia significato alla norma³⁴⁰. Tuttavia, in occasione del referendum in questione, così come per ogni chiamata elettorale, questo compito non spettava solo al Comitato promotore, ma anche e soprattutto alla comunicazione politica e alla mediazione del sistema informativo: il *mainstream* ha dato un'adeguata copertura all'evento referendario e alle sue vertenze?

³³⁷ *Ibidem*.

³³⁸ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 8.

³³⁹ La specificità del referendum abrogativo consiste proprio nel fatto che è un referendum normativo e costitutivo: per definizione, significa che la consultazione popolare, pur essendo solo facoltativa, «è connessa all'esercizio del potere legislativo ordinario [...] dello Stato» ed è idonea ad «estinguerne atti di formazione positiva». Cfr. A. LOIODICE e A. BRIGHINA, *Referendum*, cit., p. 2.

³⁴⁰ Cfr. M. J. EDELMAN, *The Symbolic Uses of politics*, University of Illinois Press, Chicago-Londra 1976, trad. it., *Gli usi simbolici della politica*, Guida, Napoli 1987.

Capitolo II - Il mainstream a giudizio

*Forse l'uomo non ha mai avuto a che fare con le cose,
ma sempre e solo con le descrizioni che confezionano le cose.
Se così non fosse stato, non potremmo parlare di storia e di successive epoche.
(da U. Galimberti, *La Tv che ruba l'anima*, 2008)*

1. Le “cattive prassi” della comunicazione politica

Le regole che sovrintendono la comunicazione politica in generale, e il principio di *par condicio* nello specifico, diventano, in quest’ottica, i parametri privilegiati per valutare l’atteggiamento di “rumoroso silenzio” –per usare un ossimoro- che i media *mainstream* hanno tenuto nei confronti dell’evento referendario di cui ci stiamo occupando. È bene, dunque, prendere le mosse dalla base giuridica di riferimento che attinge alle fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale, per poter avere presente il quadro normativo che disciplina la comunicazione politica ed esprimere anche un giudizio in merito alla qualità delle professioni comunicative preposte alla funzione di informare ed avvicinare la cittadinanza alla vita politica del Paese.

1.1. La normativa di riferimento: pregi e difetti

L’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 menziona espressamente che ogni persona «ha il diritto [...] di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»³⁴¹. A questo precetto, l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 aggiunge il divieto di «ingerenza da parte delle autorità pubbliche» e l’attribuzione agli Stati firmatari della facoltà di sottoporre «a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione»³⁴². Anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, all’art. 19 menziona il diritto di ogni individuo alla libertà di espressione, includendovi «la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere,

³⁴¹ A questo principio generale si combina la norma prevista all’art. 19 co. 3 del Patto sui diritti civili e politici del 1966, in cui si prevedono «doveri e responsabilità speciali» che possono comportare «restrizioni [...] espressamente stabilite dalla legge e necessarie», quali il «rispetto dei diritti o della reputazione altrui» e la «salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche».

³⁴² Anche in questo caso, inoltre, si ribadiscono i doveri e le responsabilità pertinenti all’esercizio di tale libertà. Si ammettono, infatti, «formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni [...] previste dalla legge e [...] necessarie» per tutelare interessi generali quali la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, l’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, della reputazione o dei diritti altrui, la riservatezza e l’imparzialità del potere giudiziario.

oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo». E l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, al secondo comma, specifica e impone il rispetto della libertà dei media e del loro pluralismo.

L'elemento comune a queste Convenzioni internazionali è, con ogni evidenza, il riconoscimento di un «legame tra pluralismo informativo ed i valori di libertà e democrazia», giacché esse sollecitano gli Stati firmatari a favorire la «libera circolazione delle informazioni ed a cooperare affinché alle proclamazioni di principio facciano seguito le condizioni che rendano effettiva una realtà informativa libera e democratica», utile ad ampliare la partecipazione di tutti i cittadini alla formazione dell'indirizzo politico generale³⁴³.

Nell'ordinamento italiano le principali norme costituzionali che esplicitamente richiamano questi principi sovranazionali sono gli artt. 15 e 21 Cost., in cui, rispettivamente, si stabilisce l'inviolabilità di ogni forma di comunicazione e il diritto di tutti a «manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Per il resto, il testo costituzionale fa oggetto di specifiche previsioni normative soltanto la stampa, probabilmente in ragione del ruolo primario che questa ha svolto durante la fase costituente della Repubblica. Tale obsolescenza, però, indurrebbe a ritenere necessaria, oggi, una nuova disposizione a garanzia della parità di accesso di tutti a tutti i media, ivi compresi quelli sopravvenuti alla stampa (e, quindi, al dettato costituzionale), onde evitare forme oligopolistiche di controllo o ingerenze degli interessi privati delle grandi corporazioni. Senza contare la necessità di esplicitare in modo cogente che «il proposito della libertà di espressione non è l'autorealizzazione individuale quanto, piuttosto, la preservazione della democrazia e del diritto di un popolo [...] a decidere che tipo di vita vivere»; proposito che aggancia il diritto a manifestare il proprio pensiero al principio dell'autodeterminazione collettiva³⁴⁴.

Le numerose e ondivaghe norme ordinarie succedutesi negli ultimi anni, infatti, risultano spesso inadeguate a disciplinare il sistema mediatico italiano, data anche la facilità con cui vi si può procedere ad abrogazione. Sarebbe più opportuno, forse, intervenire con un

³⁴³ Cfr. M. G. SALVATO, *La comunicazione e la democrazia. Politica ed informazione nel sistema democratico*, Tesi di dottorato in Scienza politica e istituzioni in Europa, Università degli studi di Napoli "Federico II", Napoli 2009/2010, pp. 12-13.

³⁴⁴ Cfr. O. FISS, *Libertad de expresión y estructura social*, in *Problemas contemporáneos de la libertad de expresión*, cit., p.19.

precetto di rango costituzionale che dia una più solida e resistente garanzia sostanziale, prim'ancora che formale³⁴⁵, ai principi di sovranità popolare e di pluralismo, propri di ogni democrazia effettiva. In questo senso, la copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale, chiamata in più occasioni a supplire all'inerzia del legislatore costituzionale e ordinario, confermerebbe tale necessità: i contenuti dell'art. 21 Cost., infatti, sembrano non poter più prescindere dai principi del pluralismo e della *par condicio*, soprattutto per quanto riguarda il sistema radiotelevisivo che è stato ampiamente utilizzato negli ultimi vent'anni per raccogliere il consenso a ridosso delle chiamate elettorali e referendarie³⁴⁶.

A ben guardare, già il richiamo dell'ormai datata sentenza della Consulta n.225/1974 consente di andare oltre il mero principio di libertà di manifestazione del pensiero o la disciplina puntualmente dettata per la stampa: sollecitando il legislatore all'emanazione di una nuova regolamentazione del sistema radiotelevisivo, essa esplicita che, «in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società»³⁴⁷.

Il precetto costituzionale, quindi, non è più invocato in nome della mera libertà individuale, ma come appello alla «libertà d'iniziativa quale presupposto idoneo a garantire il pluralismo delle emittenti»³⁴⁸. Nell'ambito dei *mass media*, infatti, «è il pluralismo delle voci il valore che la Costituzione vuole tutelare», e fa *pendant* con la spontaneità delle iniziative

³⁴⁵ L'iter legislativo nel caso delle norme costituzionali, risulta aggravato dalla doppia approvazione richiesta a ciascuna Camera in un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi: per le prime due deliberazioni si applica la maggioranza semplice, per le due seconde è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

³⁴⁶ Cfr. A. VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, cit., p.16.

³⁴⁷ Già nella sentenza n.48/1964, in realtà, la Consulta esplicita la *ratio* sottesa alla normativa sino a quel momento esistente, limitata alla regolamentazione dell'affissione di manifesti durante le campagne elettorali (L. n.212/1956): «porre tutti in condizione di parità» in modo che «in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica –quale è quello della raccolta del consenso–, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza». All'uopo, due anni dopo, nella sentenza n.87/1966, viene precisata la nozione di “propaganda”, distinta dalla manifestazione *tout court* «di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone». La propaganda è, infatti, una forma di manifestazione «rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano»; motivo per cui essa ha bisogno di una specifica e accurata disciplina, che tenga conto anche dei nuovi mezzi di comunicazione sopravvenuti alla stampa (e, quindi, al dettato costituzionale).

³⁴⁸ Il fondamento costituzionale del principio pluralistico può rintracciarsi nel combinato disposto dell'art. 21 co. 2 e dell'art. 41 co. 2 per cui l'attività di stampa diventa un'attività socialmente utile avente, per questo, una funzione di conoscenza a interesse della collettività. Cfr. C. CHIOLA e S. VANNINI, *Radiotelevisione*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», XXVIII, Roma 1988, p. 2.

editoriali che l'art. 21 Cost. protegge precipuamente per la stampa³⁴⁹. Al legislatore è, pertanto, rimessa solo la scelta tra “pluralismo spontaneo” (sul modello voluto per la stampa) o “governato” (secondo norme congruamente ragionevoli per la realizzazione dell'interesse della collettività alla conoscenza in relazione al contesto socio-economico in cui si va ad intervenire). In ogni caso, esso s'impone come criterio-guida e, stando alle parole della Corte Costituzionale, è da intendersi dal punto di vista dei destinatari dell'informazione, come «concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei», e dal punto di vista degli emittenti, come «possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, [...] senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi» (sentenza n. 826/1988)³⁵⁰.

Queste due anime del pluralismo (esterno ed interno) richiedono, evidentemente, un rafforzamento della sua tutela, tanto più se si considera lo stato attuale dell'informazione *mainstream*: non si può fare a meno di annotare, in effetti, l'assenza di adeguati presidi a difesa del «diritto attivo di libertà di chi fa informazione», cioè dei giornalisti, sempre più condizionati da «impropri rapporti di subordinazione», né del «diritto passivo alla non disinformazione di chi delle informazioni è destinatario»³⁵¹. La ragione di questa persistente carenza di garanzie è da rintracciarsi, con ogni probabilità, nella sinergia sempre più stretta tra potere economico, potere politico e potere mediatico, la quale ha invertito il circuito di influenza tra questi tre sistemi: ormai i primi due controllano a tutti gli effetti l'informazione e la formazione della pubblica opinione per il tramite del terzo³⁵².

³⁴⁹ Nel 1981 la Consulta, investita del giudizio di legittimità costituzionale delle norme che disponevano il monopolio pubblico delle trasmissioni radiotelevisive via etere a livello nazionale, ribadisce la necessità che la televisione non divenga strumento di parte: «per la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa» (sentenza n.148/1981).

³⁵⁰ Cfr. C. CHIOLA e S. VANNINI, *Radiotelevisione*, cit., pp. 2-3.

³⁵¹ Cfr. L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 36-39.

³⁵² Preme in questa sede sottolineare alcuni aspetti evidenziati dallo stesso Ferrajoli nel suo testo. Anzitutto, la lesione della separazione tra poteri politici e poteri ideologico-culturali, che attiva pericolosi processi di omologazione, tali per cui i cittadini rischiano di apprendere solo ciò che risulti adatto a confermarli nelle opinioni che i loro governanti vogliono suscitare in loro. In secondo luogo, bisogna riscontrare una peculiare “patologia”: la sovrapposizione della proprietà dei media alla libertà di informazione. «Di solito, anche

Il panorama legislativo, quindi, va integrato con una disciplina che sia più attenta ai principi in questione, e che abbia la reale capacità di darvi piena effettività. Soprattutto in regime di democrazia rappresentativa, infatti, un'attività di informazione plurale e responsabile è condizione essenziale per l'attuazione ad ogni livello del sistema democratico, poiché solo la libera acquisizione delle informazioni consente al cittadino di esercitare consapevolmente le proprie scelte elettorali (per quanto, lo abbiamo detto, il voto e il meccanismo di delega sembrano non essere più sufficienti a realizzare un'effettiva e concreta partecipazione della cittadinanza ai processi deliberativi delle politiche pubbliche).

Certamente, un passaggio importante nel lento processo di aggiornamento della normativa in materia di comunicazione politica è costituito dalla L. n.103/1975, con cui il legislatore sposta il controllo del sistema radiotelevisivo dal Governo al Parlamento, stabilisce che la Rai è a totale partecipazione pubblica e riconosce che «la diffusione circolare di programmi radiofonici [...] e di programmi televisivi [...] costituisce [...] un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese». La natura pubblicistica del servizio comporta, così, l'introduzione di una disciplina più dichiaratamente orientata ai principi di indipendenza, obiettività e pluralismo dei contenuti, nonché l'istituzione di una Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, preposta a sovrintendere alle rubriche di tribuna politica, elettorale, sindacale e stampa.

Ciononostante, non si può fare a meno di rilevare che il progetto di riforma sotteso alla L. n.103/1975 non risulta soddisfacente per diversi aspetti. Anzitutto, perché l'attività della Commissione non è esente dal rischio di risentire della natura politica dell'organo stesso, benché la sua istituzione «dovrebbe vedersi come riconoscimento della necessaria presenza delle minoranze partitiche nella gestione del servizio pubblico»³⁵³. Inoltre, con il passaggio del servizio radiotelevisivo al controllo parlamentare, si avviano forme di lottizzazione che

le pronunce più avanzate della Corte Costituzionale [...], si limitano a rivendicare più rigidi limiti alla concentrazione dei media» come se questo bastasse a garantire il pluralismo, quando invece la libertà di informazione non può essere trattata alla stregua di «una variabile dipendente dal mercato», bensì come «un valore fine a se stesso», sovraordinato alla proprietà dei giornali e delle televisioni. Il rischio di ancorare la tutela della libertà in questione alla pluralità dei proprietari dei mezzi che la rendono esercitabile è di anteporre il potere imprenditoriale e patrimoniale della proprietà ad un diritto di libertà di rango costituzionale, e di proteggere il primo sotto l'egida del secondo. *Ibidem*.

³⁵³ Cfr. C. C. CHIOLA e S. VANNINI, *Radiotelevisione*, cit., p. 6.

riducono il pluralismo a mera spartizione dei canali tra le rappresentanze politiche esistenti in Parlamento³⁵⁴.

In definitiva, la normativa del 1975 sembra disciplinare dal punto di vista squisitamente politico il settore radiotelevisivo, senza però assicurare alla Rai una «sufficiente operatività sul mercato» e senza prevedere «alcun principio di regolamentazione delle emittenti private», con l'evidente conseguenza di lasciare campo libero all'avvento sregolato della televisione commerciale³⁵⁵. Queste annotazioni risultano confermate anche dalla Corte Costituzionale che un anno dopo interviene nuovamente a sollecitare il legislatore, questa volta per l'introduzione di un sistema misto, pubblico per il livello nazionale e privato per quello locale (sentenza n.202/1976).

Il superamento del monopolio pubblico, però, nei suoi effetti non si limita al solo piano locale, e la Rai presto si ritrova ad entrare in concorrenza coi privati anche su scala nazionale³⁵⁶. Così, nel nostro Paese, in un sostanziale vuoto legislativo, iniziano quei processi di concentrazione dell'emittenza privata che portano alla nascita della televisione commerciale (non a caso, è proprio in questo periodo che Berlusconi fonda Canale 5, ex Telemilano, e Fininvest, una *holding* che coordina tutte le varie attività dell'imprenditore in cui confluiscono progressivamente anche Italia 1 e Rete 4) e che spezzano, all'atto pratico, il monopolio Rai, aggirando il dettato della Corte Costituzionale.

Soltanto nel 1990, dopo ulteriori e progressivi solleciti della Consulta, viene approvata la Legge Mammì, con cui si interviene, se pur tardivamente, a disciplinare la competizione ormai esistente tra le emittenti televisive pubbliche e private, dando peraltro attuazione alla sopravvenuta Direttiva comunitaria 89/552/CEE, intitolata "Televisione senza frontiere", atta a fornire ai Paesi membri dell'allora CEE una legislazione minima, attenta alla libera

³⁵⁴ Cfr. M. G. SALVATO, *La comunicazione e la democrazia. Politica ed informazione nel sistema democratico*, cit., pp. 24-25.

³⁵⁵ Cfr. A. ABRUZZESE e D. BORRELLI, *L'industria culturale. Tracce e immagini di un privilegio*, Carocci, Roma 2000, p. 225.

³⁵⁶ I singoli imprenditori, in assenza di un'adeguata normativa, aggirano la sentenza della Consulta mandando in onda, in contemporanea, lo stesso programma in tutto il territorio nazionale per il tramite di più emittenti locali tra loro consorziate ovvero appartenenti allo stesso imprenditore (c.d. «interconnessione funzionale»).

circolazione dei servizi di telediffusione nell'ambito del mercato interno, alla diversità culturale, al diritto di rettifica, ed alla tutela di consumatori e minori³⁵⁷.

La Legge Mammì rappresenta certamente un tentativo importante di composizione, quantomeno formale, delle due anime del pluralismo che abbiamo visto, poiché prova ad imporre un onesto concorso tra l'emittenza pubblica, attenta alla pluralità nei contenuti, e l'emittenza privata, caratterizzata invece dalla pluralità di fonti³⁵⁸. Essa ha certamente il pregio di ribadire il carattere di preminente interesse generale, proprio della diffusione dei programmi radiofonici o televisivi (art. 1, co. 1), ed ha il merito di esplicitare, finalmente in una legge dello Stato, il principio del pluralismo dell'informazione, interno ed esterno (art. 1 co. 2): da un lato, disponendo l'«apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose», dall'altro ammettendo il concorso nel mercato radiotelevisivo di soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto prescritto dalla Corte Costituzionale nel 1988.

Ciononostante, nei fatti, la Legge Mammì non riesce a dare una soluzione effettiva ai “mali” del sistema radiotelevisivo italiano, ma anzi gli inferisce il colpo di grazia, rendendo definitivamente legale la diffusione a livello nazionale di programmi radiotelevisivi privati senza dare sostanziale effettività al principio del pluralismo. Così, con l'affermarsi del duopolio Rai-Fininvest, le piccole emittenti locali e la carta stampata iniziano a risentire del calo di risorse finanziarie a loro disposizione e il sistema radiotelevisivo diventa un «polo di attrazione sempre più esclusivo per il mercato pubblicitario»³⁵⁹. Tutta la tematica del pluralismo viene ricondotta al binomio proprietà-visibilità. Negli anni della “discesa in campo” di Berlusconi, peraltro, questa dimensione diviene dirimente, giacché egli non solo è proprietario di numerose reti televisive, ma fa della televisione commerciale il luogo privilegiato della politica: essa è la sua arma migliore per predisporre una campagna elettorale

³⁵⁷ Cfr. A. PACE, *Il sistema televisivo italiano*, in «Politica del diritto», 1, 1997, pp. 97-124.

³⁵⁸ La Legge Mammì istituisce uno speciale regime antitrust atto a vietare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione e obblighi dei concessionari, e pone limiti stringenti alle concentrazioni tra emittenti radiotelevisive e imprese pubblicitarie o editoriali; istituisce la figura del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, poi sostituito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

³⁵⁹ Cfr. P. CARETTI e U. DE SIERVO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino 1996, p. 325.

capillare e immediata, e dunque la sfrutta imponendosi come vero e proprio “uomo della Tv”, adottando le tempistiche e i linguaggi propri del *medium*³⁶⁰.

In uno scenario di mediatizzazione della politica come questo cui stiamo appena accennando, in cui la spettacolarizzazione ed il marketing elettorale la fanno da padrona, poco incide la sopravvenuta Legge n.515/1993 sulla *par condicio*, che rappresenta un tentativo piuttosto timido di disciplinare le campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica secondo criteri di parità nella propaganda, e di completezza e imparzialità nell’informazione. Tanto che l’esito dei referendum del 1995 in materia televisiva vede respinta da parte degli italiani sia la richiesta di ridurre (da tre a una) le reti di proprietà di uno stesso soggetto privato, sia di limitare la trasmissione di spot pubblicitari durante la messa in onda di film, opere teatrali o musicali, sia di imporre tetti massimi di raccolta pubblicitaria. Anzi, vede vincente la proposta di abrogare la norma che definisce “pubblica” la Rai, tanto che proprio in questa fase si gettano le basi per dare avvio a lenti processi di privatizzazione.

È il trionfo della televisione commerciale e di un approccio all’informazione politica mercantile e spettacolarizzato, consacrato peraltro dalla costituzione di Mediaset S.p.A. (1996), una società di cui la Fininvest ha una rilevante quota azionaria e alla quale viene trasferito il controllo della società titolare delle concessioni radiotelevisive di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il servizio radiotelevisivo, in buona sostanza, smette di perseguire obiettivi di natura pubblicistica, ispirati alla funzione democratica dell’informazione, e comincia ad inseguire dinamiche economico-politiche tutt’altro che democratizzanti³⁶¹.

³⁶⁰ Cfr. D. CAMPUS, *L’antipolitica al Governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi*, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 135-183.

³⁶¹ È bene precisare che nel 1995 è stato approvato il Decreto Legge n.83 intitolato “Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie”, reiterato illegittimamente per otto volte e mai convertito in legge. La norma più allarmante è quella in cui si prevede che «la Commissione parlamentare ed il Garante stabiliscono le regole sulla *par condicio* in relazione all’informazione, alla propaganda e alla pubblicità elettorale, attribuendo tempi d’accesso alle diverse forze politiche in relazione alla quota di rappresentanza in Parlamento». Viene meno, in tal modo, il principio della distribuzione paritaria degli spazi a vantaggio di chi è già presente in maggioranza in Parlamento. Nel 1996, comunque, interviene la Corte Costituzionale a dichiarare illegittima la prassi della reiterazione: decade l’effetto abrogativo e la Legge n.515/1993 ritorna pienamente vigente. Solo che, nei fatti, resta scarsamente applicata e lascia aperta la necessità di elaborare una disciplina adeguata ed effettiva, ispirata realmente e concretamente ai principi della *par condicio* e del pluralismo. Motivo per cui si rimette mano alla materia con la Legge n.28/2000, di cui più avanti vedremo i contenuti. Cfr. C. CHIOLA e S. VANNINI, *Radiotelevisione*, cit., pp. 6-8.

Per provare a fronteggiare il declino culturale che il populismo e la retorica dell'antipolitica alimentano dagli schermi e dai salotti televisivi, viene approvata la Legge Maccanico (L. n. 249/1997) con cui, tra l'altro, si istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni³⁶². Si tenta nuovamente la via dell'*antitrust* a partire dal principio del pluralismo sancito dalla vecchia Legge Mammì ma, nei fatti, viene data attuazione solo alla parte istitutiva dell'Authority, e non anche a quella relativa al piano delle frequenze: in effetti, nemmeno questo ulteriore intervento legislativo risolve il nodo posto fin dall'inizio dalla Corte Costituzionale, e ribadito anche nella sentenza n.420/1994, per cui il possesso da parte di un privato di tre reti televisive è in contrasto con l'art. 21 Cost. e non rappresenta un sistema idoneo a garantire il limite alla concentrazione di imprese.

Solo con la Legge n.28/2000 assistiamo ad un più puntuale intervento normativo orientato a dare effettività al principio di parità di accesso ai mezzi di informazione nell'ambito della disciplina sulla comunicazione politica. Questa legge, peraltro, risulta centrale ai fini delle questioni che stiamo trattando poiché promuove l'accesso ai mezzi di informazione, non solo durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative, ma anche per ogni referendum (art. 1). Lo scopo dichiarato è, in tutti questi casi, quello di «garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici», tra cui anche il Comitato promotore di un referendum.

³⁶² L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è un'autorità amministrativa indipendente chiamata a curare l'interesse della comunità ad una migliore realizzazione del pluralismo notiziale, culturale e di svago. Indipendenza e autonomia sono, dunque, due elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. L'Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne stabilisce i poteri, definisce lo statuto ed elegge i componenti, proprio perché la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è definita "convergente" in quanto unico organismo di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'editoria. È anche per questo che essa suscita sin da subito grande interesse, per la sua difficile collocazione nel sistema istituzionale italiano ed europeo. Il primo aspetto di interesse riguarda la composizione dell'Autorità (Presidente + Commissari), la cui scelta è rimessa alle volontà incrociate di Governo e Parlamento, con la necessaria ricerca di equilibri tra maggioranza e opposizione. Secondo elemento di interesse è l'ambito di giurisdizione dell'Autorità: per comunicazione, infatti, bisogna ormai intendere sia la telefonia e le altre forme di comunicazione interindividuale, sia la stampa e le forme di manifestazione del pensiero, rivolte ad un numero indefinito di destinatari. L'Autorità regola, dunque, i settori compresi negli artt. 15 e 21 Cost., per la prima volta unificati nel comune concetto di "comunicazione". Terzo fattore di interesse è quello delle funzioni esercitate dall'Autorità in relazione alla tradizionale tripartizione dei poteri: l'Autorità si pone nel sistema istituzionale come elemento di rottura della tradizionale tripartizione tra Parlamento, Governo e Magistratura, però assomma in sé funzioni normative, amministrative e paragiurisdizionali.

Quanto alla disciplina delle emittenti radiotelesive, ad esempio, la nuova legge prevede che queste siano chiamate ad «assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica (art. 2)»³⁶³. All'art. 3 viene introdotto l'istituto dei messaggi politici autogestiti, con cui le diverse soggettività possono dare «motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica» rivolgendosi direttamente agli elettori, in assenza di contraddittorio e attraverso brevi spot trasmessi in condizioni di parità di trattamento, «anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione»³⁶⁴. Quest'ultima puntualizzazione, lo vedremo, ci è utile per valutare se e come sia stata rispettata la previsione nel caso del referendum sull'acqua.

Più in generale, comunque, può dirsi che tali principi valgono per ogni forma di comunicazione politica e servono a consentire il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione: anche in caso di consultazioni referendarie, gli spazi devono essere «ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario», e tutta la scansione temporale prevista per le campagne elettorali va applicata facendo riferimento alla data di indizione dei referendum (art. 4). All'art. 7 si fa riferimento anche alla stampa prevedendo regole analoghe: «gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano

³⁶³ Per «comunicazione politica» la Legge n.28/2000 intende la «diffusione sui mezzi radiotelesivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche», senza però includervi la «diffusione di notizie nei programmi d'informazione». Tale precisazione probabilmente merita la nostra attenzione perché sembra lasciar trapelare l'interesse del legislatore a distinguere la comunicazione politica dall'informazione, come se nel primo caso la pluralità delle opinioni, espresse direttamente davanti al pubblico, fosse necessaria a dare quella completezza di informazioni che, invece, nel secondo caso sarebbe garantita dalla mediazione del giornalista. L'art. 5, infatti, tratta a parte la disciplina dei programmi d'informazione nei mezzi radiotelesivi, rimettendola alle competenze della Commissione e dell'Autorità, ancorché entro i principi di parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità. Non a caso, inoltre, si specifica che «i registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori»: sembra, allora, ribadirsi una distinzione tra informazione e comunicazione giocata sulla presenza o meno di professionisti chiamati a presidiare la poliedricità dei contenuti. Certo è che in una situazione anomala come quella del sistema mediatico italiano tale distinzione sembra venir meno, pertanto i criteri dell'art. 2, tarati sulla comunicazione politica, dovrebbero essere estesi anche all'ambito dell'informazione.

³⁶⁴ Secondo la normativa, i messaggi autogestiti devono avere «una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche». Il servizio è gratuito sulle reti nazionali (obbligatorio per la Rai, facoltativo per le reti private) e a pagamento sulle reti locali. La successiva Legge n.313/2003 (recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali») interviene poi a introdurre disposizioni specifiche per i messaggi politici cd. «autogestiti» a pagamento, diffondibili solo dalle emittenti radiotelesive locali nel rispetto delle condizioni stabilite dalla predetta legge e dal successivo Codice di autoregolamentazione (Decreto 8 aprile 2004, «Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo», sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro»

L'importanza della Legge n.28/2000, ribadita poi anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n.155/2002), risiede nel fatto che i principi del pluralismo e della parità di accesso ai media vengono finalmente trattati e imposti a livello sostanziale, soprattutto attraverso la regola della gratuità degli spazi propagandistici che permette a tutti i soggetti politici di avervi accesso, senza doversi sobbarcare i costi elevati che prima, invece, erano richiesti a scapito di chi non poteva sostenerli³⁶⁵. D'altro canto, però, le norme sulla *par condicio*, per quanto indichino una soluzione alla disparità di forze nello spazio mediatico, non intavolano del tutto correttamente il problema³⁶⁶. «La categoria del diritto soggettivo infatti tende a qualificare l'informazione come l'attività che determina l'influenzamento», come fosse un «dato calcolabile quantitativamente [...] ma non qualitativamente [...]. Un calcolo che è proprio di un diritto fondato sullo scambio economico tra soggetti, non su relazioni»³⁶⁷. In tal senso si spiega, ad esempio, perchè il computo del minutaggio del poco spazio concesso nei principali

³⁶⁵ Nei "Considerato in diritto" della sentenza in esame si legge: «è giustificato l'intervento del legislatore diretto a regolare, durante la campagna elettorale, la concomitante e più intensa partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica (sentenza n. 48 del 1964). E [...] fermo restando che i mezzi di informazione di massa sono tenuti alla parità di trattamento nei confronti dei soggetti politici (sentenza n. 161 del 1995), i principi fondanti del nostro Stato "esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale" (sentenza n. 112 del 1993). Proprio da qui deriva "l'imperativo costituzionale" che "il diritto all'informazione" venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti- sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata (sentenza n. 112 del 1993). Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare, dunque, [...] tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] alla "pari visibilità dei partiti", quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico. È in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi attuato dalla disciplina censurata mediante la previsione di modalità e forme della "comunicazione politica". Attraverso di esse infatti, proprio al fine specifico di consentire -in ogni tempo e non solo nei periodi elettorali- la più ampia informazione del cittadino per formare la sua consapevolezza politica, si esplica la libertà di espressione delle singole emittenti private. Ed è in questa stessa prospettiva che deve essere valutato se il c.d. pluralismo "esterno" dell'emittenza privata sia sufficiente a garantire [...] la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, o se invece debbano concorrere ulteriori misure sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche e dei rispettivi candidati».

³⁶⁶ Cfr. A. VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, cit., pp. 16-18.

³⁶⁷ *Ibidem*.

Tg nazionali, a ridosso del referendum di cui ci stiamo occupando, necessiti di essere comunque integrato da un'analisi qualitativa dei dati, assai rilevante ai fini del riscontro sull'intelligibilità delle informazioni fornite di cui si accennava nel paragrafo precedente.

Ad ogni buon conto, quello che qui si vuole mettere in evidenza è la scarsa effettività di cui gode la disciplina sulla comunicazione politica, ancorché sulla carta sia informata ai principi del pluralismo e della parità: continua ad essere malamente rispettata, nonostante gli innumerevoli richiami e delibere interpretative dell'Agcom, intervenuto spesso a disporre correttivi, sanzioni e criteri ispirati al principio di *par condicio* (la vicenda referendaria, come vedremo, ne è una riprova palese). Tutt'al più si continuano ad avvicendare ulteriori e dubbi tentativi di revisione, sebbene l'avanzare del processo tecnologico e il rinnovato quadro normativo comunitario sollecitino, in senso inverso, ad una seria ridefinizione dell'impianto del sistema radiotelevisivo, ribadendo la necessità di un'emittenza di servizio pubblico.

Basti pensare alla Legge Gasparri che, sin dalla sua discussione, solleva critiche e perplessità non solo nel dibattito pubblico italiano ma anche in quello europeo³⁶⁸. Nonostante

³⁶⁸ La Commissione Europea avvia nel 2006, con lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione giustificata dall'incompatibilità della Legge Gasparri con il diritto comunitario. Il rischio di un ricorso alla Corte Europea di Giustizia viene sventato dalla sospensione ottenuta dall'Italia per consentire al governo di attuare le misure già concordate con Bruxelles, miranti a consentire un effettivo ingresso dei nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano, nonché l'espansione degli operatori minori esistenti, rinunciando invece al chiaro vantaggio che la Legge Gasparri attribuisce ai grandi operatori Tv (Rai e Mediaset) nelle modalità del passaggio al digitale terrestre. Tali misure propositive confluiscono in un progetto di Delibera dell'Agcom, in cui si assume l'impegno di adottare un atto legislativo che dia esecuzione ai criteri per l'assegnazione delle frequenze tramite gara e alle condizioni per tutelare i nuovi entranti. «Per superare i rilievi mossi dall'Unione Europea nel luglio del 2006 ed evitare condanne del nostro Paese da parte della Corte di giustizia per inadempimento agli obblighi del Trattato, il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006, [vara] un disegno di legge, altrimenti noto come Ddl 'Gentiloni', volto ad introdurre maggiore competitività nel settore televisivo, in aderenza anche con il correlativo rispetto del pluralismo». Il Testo Unico della radiotelevisione viene così nuovamente rivisto in uno degli aspetti più decisivi: quello dei tetti antitrust. In buona sostanza, il provvedimento mira a modificare la normativa anticoncentrazioni relativa al periodo di transizione dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali, con riferimento al Sistema Integrato delle Comunicazioni, che diluisce i limiti di accaparramento della raccolta pubblicitaria considerandoli in relazione ad un unico bacino nel quale confluiscono anche satellitare e digitale terrestre. D'altra parte, però, il progetto non si distingue per organicità e incisività, ma anzi presenta anche soluzioni poco convincenti. Il ritardo nell'approvazione del Ddl Gentiloni, inoltre, non esonera l'Italia da un'ulteriore accusa d'infrazione da parte la Commissione europea che, nel luglio 2007, invia a Roma un parere motivato in cui dà all'Italia due mesi di tempo per varare la riforma della Gasparri. Scadenza, forse, poco perentoria poiché, scaduto il termine, il provvedimento resta inattuato, tanto che nel gennaio 2008, finalmente, sopravviene la sentenza della Corte di Lussemburgo: il sistema televisivo in Italia viene sanzionato come non conforme alla normativa europea altrimenti ispirata a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori nell'assegnazione delle frequenze. Intanto sopraggiunge anche la Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: questa obbliga il nostro legislatore ad adeguare ulteriormente la normativa, benché tardivamente, con il Decreto Legislativo n. 44/2010 (il cd. "decreto Romani"). Al di là degli ondivaghi avvicendamenti normativi, comunque può rilevarsi che il campanello d'allarme sulla "questione italiana" in merito allo *status* della libertà d'informazione risuona ormai da tempo anche nei palazzi istituzionali europei. Nell'ottobre del 2009, ad esempio, in seno al Parlamento

il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica in ragione dei rischi di posizioni dominanti che il disegno di legge lascia prefigurare fin dal suo esordio, il Governo la promulga grazie al noto “decreto salvareti”, convertito poi in Legge; e a seguire la fa confluire nel più recente “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (Decreto Legislativo n. 177/2005). Ad eccezione di alcuni articoli, risulta così abrogata gran parte della Legge n.103/1975 e della Legge Mammì, come pure tutta la disciplina antitrust della Legge Maccanico³⁶⁹.

Al di là delle sopravvenute modifiche intervenute con il Decreto Romani del 2010 (con cui viene recepita la Direttiva europea 2007/65/CE), emerge nitidamente come il sistema radiotelevisivo italiano sconti ancora oggi il suo “peccato originale”, ossia essersi formato per controbilanciare la realtà privatistica sorta in un vistoso vuoto legislativo. In questo senso, non stupisce l’accelerazione impressa dalla Legge Gasparri al processo di privatizzazione della Rai (ancorché rimasto inattuato dopo il referendum del 1995 e solo in parte compiuto con il Testo Unico), che la trasforma in una Holding SpA a cui, pur resistendo quote di partecipazione statale, è applicata la disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione: il potere di nomina degli organi di governo della Rai si sposta dai partiti politici al Governo, con ovvie ripercussioni sull’indipendenza “strutturale” del servizio.

Dunque, la gestione di un servizio di preminente natura pubblicistica resta, nei fatti, rimessa a quelle logiche di aziendalizzazione che stanno investendo ormai molti dei luoghi deputati alla formazione di una coscienza critica; e il principio del pluralismo resta sacrificato nelle maglie delle dinamiche economiche e politiche che sovrintendono l’amministrazione del sistema radiotelevisivo e che, inevitabilmente, riorganizzano anche la carta stampata.

europeo si è aperto un dibattito sul tema, e dai lavori dell’assemblea a Bruxelles emerge chiaramente la necessità di stabilire standard comuni a garanzia del diritto di informazione nei paesi dell’Unione Europea, a tutela di pluralismo e democrazia che sono condizioni imprescindibili di adesione/permanenza di uno Stato, proprio come previsto nel progetto di Costituzione Europea (art. I-2, 57 e 58). Cfr. F. SANDON, *Il ddl Gentiloni: un’altra occasione mancata?*, in www.costituzionalismo.it, 3, 2006, p. 4; F. POLETTINI, *Antitrust televisivo: da Gasparri a Gentiloni*, in «Il Diritto industriale», 3, 2007, pp. 243-249.

³⁶⁹ Per approfondimenti sulla Legge Gasparri e le sue implicazioni si rimanda a M. G. SALVATO, *La comunicazione e la democrazia*, cit., pp. 61-91; *Radiotelevisione. (Commento al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177)*, a cura di G. Petrelli, in «Notariato», 2, 2006, pp. 229-230.

1.2. *Le professioni comunicative tra crisi e responsabilità*

A tale debolezza legislativa si abbinano anche le “cattive prassi” delle professioni comunicative. A ben vedere, infatti, i dati sulle pratiche messe in campo negli ultimi venti anni forniscono elementi sufficienti per poter dire che nella riflessione accademica e professionale sulla comunicazione politica «non c’è stata una grande crescita qualitativa, adeguata alle trasformazioni della comunicazione»³⁷⁰.

Si parla spesso di “crisi” delle professioni comunicative, ma in questa sede vogliamo provare ad essere più severi e, dunque, individuare alcuni dei fattori che, in qualche modo, l’hanno determinata “dall’esterno”, senza però esimerci dal mettere a giudizio anche i *mediamen* e le eventuali negligenze che “dall’interno” possono aver influito sulla ridefinizione dei ruoli e delle prerogative professionali, in particolar modo di chi fa informazione politica giacché è questo l’ambito che abbiamo privilegiato -anche in sede di ricerca empirica- ai fini di una più ampia riflessione del legame tra comunicazione, partecipazione e democrazia. In buona sostanza, si vuole aprire una vertenza sull’etica della responsabilità che dovrebbe caratterizzare la comunicazione -e ancor più specificamente l’informazione- come professione.

Il velato richiamo a Weber vuole essere un omaggio ad una concezione della professione eticamente orientata. Rendere comprensibile la realtà, infatti, è un compito che spetta tanto alla politica quanto al giornalismo e all’informazione, in virtù del loro potere di proporre visioni del mondo che orientano il comportamento degli individui e della collettività. Già l’importanza di questa funzione basterebbe a giustificare la necessità di un’etica professionale ispirata al criterio della responsabilità³⁷¹ che, tuttavia, dovrebbe connotare tanto la politica quanto l’informazione per un motivo ulteriore: lo sforzo di rappresentare fedelmente la realtà è richiesto in restituzione di quanto dovuto alla cittadinanza in virtù della promessa pattuita e del mandato fiduciario ricevuto, in un caso per sovrintendere alla vita politica del Paese, e nell’altro per fornire un resoconto completo e chiaro sugli accadimenti

³⁷⁰ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 1.

³⁷¹ La stessa Commissione Hutchins del 1947, in tempi forse non sospetti, ragionava in termini di responsabilità sociale dei media, i quali hanno dei doveri nei confronti della società e vi possono ottemperare solo se mantengono credibilità e obiettività, se restano liberi e auto-regolamentati, e se seguono un codice deontologico. Il report prodotto dall’inchiesta condotta dalla Commissione sulla libertà di stampa del 1947 è consultabile on line su:

<http://archive.org/details/freeandresponsib029216mbp>.

(*re-spondere* significa, appunto, “promettere indietro, ricambiare la promessa”). Per ottemperare a queste esigenze, è necessario che tanto la politica quanto l’informazione razionalizzino i sistemi valoriali vigenti, mettendoli in coerenza con i mezzi e gli scopi perseguiti, ed adottino scelte capaci di cogliere le esigenze intrinseche al contesto sociale, politico ed economico in cui operano. Solo così, in effetti, è possibile rispondere alle domande che provengono dalla realtà sociale, entro i tempi utili ai cittadini chiamati poi a valutare e controllare l’operato della propria classe dirigente. Non a caso il giornalismo è stato definito «il cane da guardia» preposto a difesa dei diritti del cittadino: esso deve agire nell’interesse della cittadinanza per formare un’opinione pubblica consapevole sull’operato di chi governa³⁷².

In questa prospettiva è chiaro come il paradigma della responsabilità sociale dei media, che certamente in una fase come quella attuale deve essere rimesso al centro di una seria riflessione intorno alle professioni della comunicazione, implichi quasi per definizione anche gli altri quattro paradigmi individuati da Nordenstreng nel 1997: quello liberale pluralista, perseguito formalmente anche dal legislatore italiano; il paradigma critico, che è quello che vuole un sistema mediatico capace di sollecitare la cittadinanza alla capacità critica e alla sorveglianza nei confronti della classe dirigente; il paradigma amministrativo, che esalta il giornalismo obiettivo e imparziale; e infine, il paradigma della negoziazione culturale, che incoraggia la funzione socializzante della comunicazione e la sua capacità di contribuire alla costruzione del senso di appartenenza ad una collettività³⁷³.

Solo una volta assunti questi parametri teorici precettivi è possibile problematizzare meglio la riflessione intorno alla crisi che oggi vivono le professioni comunicative, e più specificamente quelle giornalistiche. Infatti, pur volendolo collocare all’interno del più ampio processo di disintermediazione del sapere che coinvolge diverse istituzioni, tra cui anche la politica, l’indebolimento del ruolo del giornalismo e dell’informazione è altresì imputabile, in termini di irresponsabilità, ai professionisti che vi sono preposti. Possiamo in effetti ammettere che i media non si sono ritirati a fronte della crisi delle altre agenzie, ma hanno preferito occupare sempre di più gli interstizi lasciati vuoti dal decadimento delle istituzioni,

³⁷² Cfr. B. FRANKLIN, M. HAMER, M. HANNA, M. KINSEY e J. RICHARDSON, *Key Concepts in Journalism Studies*, Sage Publication, London 2005, p. 273.

³⁷³ Cfr. K. NORDENSTRENG, *The Citizen Moves from the Audience to the Arena*, in «Nordicom Review», 18, 2, 1997, pp.13-20.

soprattutto in riferimento alla capacità di orientare i comportamenti delle persone. Questo ha caricato di responsabilità i professionisti della comunicazione che non hanno, però, saputo elaborarla culturalmente né gestirla.

Chiaramente, nell'ambito della comunicazione politica, tale giudizio si rende ancor più stringente, giacché alla timidezza e alle carenze legislative che abbiamo già descritto non ha supplito un esercizio eticamente orientato della professione da parte dei *mediamen*, che anzi hanno assunto in diverse occasioni un ruolo improprio di classe dirigente senza avere una preparazione culturale ed etica adeguata: «il successo di pubblico derivante dall'essere perfettamente nella media del livello culturale delle *audiences*, si traduce [...] in una promozione immediata a *leader* d'opinione e detentori di un potere di orientamento»³⁷⁴.

In questo scenario, è chiaro come la contiguità del giornalismo e dell'intero sistema mediale con le *lobby* politiche ed economiche abbia giocato un ruolo fondamentale per amplificare la crisi di credibilità che oggi soffrono le professioni comunicative. Dal IX Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione emerge, infatti, che soprattutto i giornalisti non godono di buona salute nell'immaginario collettivo degli italiani³⁷⁵: vengono giudicati poco indipendenti (67,2%) e spregiudicati (67,8%), pur essendone riconosciuta la competenza (76,8%) e la capacità di esporre chiaramente i fatti (71,7%). Sono dunque poco affidabili agli occhi della metà della popolazione (49,8%), soprattutto per le forme di protagonismo che assumono, giudicate spesso eccessive (76,3%). Più in generale, si registra una scarsa reputazione della televisione e della carta stampata: 5,74 è il voto medio registrato dalla credibilità delle informazioni tratte dalla prima (solo i giovani di 14-29 anni assegnano un punteggio sopra la sufficienza, pari a 6,12) e 5,95 è il voto dato alla seconda (sono ancora i giovani a salvarla, con un punteggio di 6,65). Maggiormente credibili sono ritenute, invece, le informazioni date dalla radio (6,28) e soprattutto quelle pubblicate su Internet (6,55), in particolar modo per i giovani (6,80 alla radio e 6,78 alla Rete).

Tale affievolimento del riconoscimento sociale della comunicazione e dell'informazione *mainstream*, dunque, non può solo imputarsi all'avvento della Rete né alla crisi strutturale della mediazione, ma va anche ricondotto alla qualità e alla responsabilità

³⁷⁴ Cfr. M. MORCELLINI, *Per una sociologia critica della comunicazione. Editoriale*, in «Comunicazionepuntodoc», 6, 2012, pp. 9-23.

³⁷⁵ Per approfondimenti, cfr. 9° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione, *I media personali nell'era digitale*, 2011.

assunte nell'esercizio della professione, tanto più quando si tratta di comunicazione e informazione politica. È auspicabile, pertanto, riattivare prassi comunicative e informative ispirate al valore della responsabilità, altrimenti non può nemmeno stupire che la percezione diffusa sia quella di delegare alla Rete la funzione di contrappeso alle insufficienze della comunicazione politica. Certamente essa non basta –lo abbiamo detto- a rivitalizzare il potere comunicativo dei cittadini, così come non è sufficiente nemmeno un mero processo, ancorché rigoroso, di giuridificazione dei principi del pluralismo e della *par condicio*, perché «il diritto contabile nulla potrà se dovesse venir eroso il substrato culturale che sostiene l'autoconsapevolezza e l'esercizio dei diritti fondamentali»³⁷⁶. È necessario che la categoria professionale assolva responsabilmente alle funzioni che le sono connaturate, e che nel frattempo nella società si vada costituendo una base di condivisione reale di spazi, opinioni, informazioni, iniziative e progetti, entro un tessuto sociale coeso.

Per poter abbandonare i termini edelmaniani e melanconici legati alla manipolazione cospirativa dei poteri forti, è bene attivarsi «per una diffusione dei faccia-a-faccia, anche all'interno di comunicazioni mediate, perché solo dalla compresenza della pluralità di opinioni diverse può sostenersi una repubblica democratica»³⁷⁷. Il referendum per l'acqua dimostra che non è esclusa la possibilità di risvegliare il discorso pubblico, benché «assopito dal diluvio informativo e dalla onnipresenza del linguaggio pubblicitario»: è evidente che oltre a «guardare la televisione e leggere i giornali, le persone parlano tra loro»³⁷⁸.

2. Il *mainstream* si è comportato da *mainstream*?

Nello scenario che stiamo descrivendo conviene, in questa sede, soffermarsi a formulare alcune considerazioni sull'atteggiamento che i media *mainstream* hanno avuto nei confronti dell'evento referendario in esame. In via preliminare può dirsi che «la performance della *par condicio* è stata complessivamente modesta, almeno se la interpretiamo nei termini di una capacità regolatoria di articolare un dibattito pubblico equilibrato tra le voci in campo»³⁷⁹.

³⁷⁶ Cfr. A. VESPAZIANI, *Comunicazione politica*, cit., p. 18.

³⁷⁷ *Ibidem*.

³⁷⁸ *Ibidem*.

³⁷⁹ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 1.

2.1. Una televisione latitante

Pensiamo, ad esempio, alla televisione: in quest'occasione non è riuscita - o forse non ha voluto- orientare i comportamenti politici della società, dimostrando così la sua inadeguatezza rispetto a temi di grande impatto, quali quelli lanciati dal referendum che, «riguardando [...] schieramenti simbolici dei soggetti su grandi assi di questioni come il nucleare, i beni comuni e la giustizia, sembra molto più in sintonia con l'universo della Rete che con quello del generalismo»³⁸⁰. In effetti, sembrerebbe che il *mainstream* televisivo non si sia comportato da *mainstream*. Anzitutto, ha avuto un atteggiamento quasi oscurantista nei confronti dell'evento referendario, almeno fino a quando la Commissione di vigilanza Rai ha approvato, con un ritardo di un mese, il Regolamento sulla *par condicio*³⁸¹. Ma anche dopo le cose non sono migliorate molto: da una ricognizione effettuata sui principali telegiornali nazionali ad opera dell'Osservatorio per il Pluralismo Politico, coordinato da Roberto Zaccaria – dunque più con intenti di documentazione politica che non di indagine puramente scientifica -, emerge con chiarezza che di acqua e nucleare, ma soprattutto di acqua, si è parlato assai poco, anche a ridosso della chiamata alle urne (Tab. 3, 4; Fig. 1, 2).

³⁸⁰ *Ivi*, p. 3.

³⁸¹ Il Regolamento sulla *par condicio* è un testo che garantisce una corretta informazione politica agli elettori, comprensiva non solo degli spot e dei messaggi autogestiti ma anche delle tribune referendarie (che generalmente hanno bisogno di ulteriori due settimane per essere adeguatamente organizzate) e della informazione tele giornalistica. Il Regolamento sarebbe dovuto entrare in vigore 60 giorni prima della chiamata alle urne, quindi il 4 aprile 2011. Invece i lavori si sono protratti fino al 4 maggio e si sono conclusi in quella giornata soprattutto per le pressioni ricevute dalle proteste del Comitato Promotore e per il richiamo alla tempestività espresso dal Capo dello Stato Napolitano al neo-direttore generale della Rai. Sembra che il ritardo sia stato dovuto al fatto che la maggioranza avesse deciso di subordinare l'approvazione dell'atto alla messa in agenda di un emendamento sui nuovi palinsesti della Tv di Stato. Prima dell'approvazione del Regolamento, l'informazione sui quesiti referendari è scarseggiato, sia in termini di notizie, sia quanto ad approfondimenti sui contenuti. Ad aggravare la situazione sono intervenute anche altre forme di silenzio imposto, come ad esempio la liberatoria fatta firmare dagli artisti che si sono esibiti al concerto del Primo Maggio a piazza San Giovanni a Roma.

Tab.3. Computo dei secondi dedicati al referendum su acqua e nucleare (31 maggio - 11 giugno 2011)

	Tg1	Tg2	Tg3	Tg4	Tg5	TgLa7	TOTALE SECONDI PER GIORNATA
31 -mag	0	0	128	0	0	73	201
01 -giu	39	225	518	7	208	169	1166
02 -giu	49	0	398	28	0	40	515
03 -giu	102	165	212	70	205	46	800
04 -giu	202	82	283	100	221	193	1081
05 -giu	114	197	239	42	181	103	876
06 -giu	170	245	137	68	159	181	960
07 -giu	117	173	454	60	95	70	969
08 -giu	94	255	325	53	192	28	947
09 -giu	126	330	575	111	181	349	1672
10 -giu	224	339	504	81	242	289	1679
11 -giu	0	0	0	183	0	0	183

Fonte: Osservatorio
sul pluralismo politico


Tab.4. Computo dei secondi dedicati solo al referendum sull'acqua (31 maggio – 11 giugno 2011)

	Tg1	Tg2	Tg3	Tg4	Tg5	TgLa7	TOTALE SECONDI PER GIORNATA
31 -mag	0	0	128	0	0	0	128
01 -giu	14	8	5	0	42	2	71
02 -giu	49	0	177	20	0	0	246
03 -giu	68	14	212	45	30	9	378
04 -giu	148	0	155	68	213	94	678
05 -giu	76	155	10	34	71	54	400
06 -giu	82	230	0	53	22	0	387
07 -giu	78	0	329	40	28	0	475
08 -giu	76	135	73	37	176	6	503
09 -giu	84	212	488	74	146	236	1240
10 -giu	151	226	236	54	98	161	926
11 -giu	0	0	0	122	0	0	122

Fonte: Osservatorio
sul pluralismo politico

Fig. 1. Andamento del tempo complessivo dedicato ai temi acqua e nucleare

Quanto tra acqua e nucleare?




Sull'asse verticale è riportato il tempo, in secondi.

Sull'asse orizzontale invece sono dislocate le giornate in cui si è effettuata la rilevazione.

Fonte: Osservatorio sul pluralismo politico

Fig. 2. Distribuzione del tempo dedicato ad acqua e nucleare nei principali Tg nazionali

Chi ha parlato di acqua?



Sull'asse verticale è riportato il tempo, in secondi.

Sull'asse orizzontale invece sono dislocate le giornate in cui si è effettuata la rilevazione.

Fonte: Osservatorio sul pluralismo politico

Dalla rilevazione del minutaggio risulta che dal 31 maggio al 3 giugno in buona sostanza solo il Tg3 si è distinto in positivo nel dare notizie circa il referendum su acqua e nucleare; fa eccezione la data del 1 giugno in cui tutti i Tg hanno messo in primo piano la vicenda referendaria, limitatamente però al tema del nucleare. La ragione va rintracciata nello scalpore destato dalla decisione dell'Ufficio Centrale della Corte di Cassazione che quel giorno ha trasferito il quesito referendario sulla nuova disciplina³⁸². Inoltre, in quella stessa giornata, è sopraggiunto un primo richiamo dell'Agcom nei confronti della Rai perché incrementasse l'informazione sul referendum (a pena di sanzioni se da monitoraggio non fosse risultata adempiente): evento, anche questo, oggetto di numerose notizie fornite nella giornata³⁸³.

Dal 4 giugno in poi si è registrato un incremento delle informazioni: stabile, diffuso, ma comunque leggero (eccezion fatta per il Tg4 e il Tg2 che sono risultati ancora negligenti, dedicando spazi poco significativi al referendum), rispetto al quale è stato probabilmente determinante l'ulteriore intervento dell'Agcom del 3 giugno³⁸⁴, benché oscurato dalle dichiarazioni del Premier Berlusconi circa l'inutilità del voto³⁸⁵.

³⁸² Rinviamo a quanto già spiegato nel Capitolo I, § 1, per quel che concerne le particolari vicende legate al quesito referendario contro i nucleare.

³⁸³ Il comunicato stampa dell'Agcom dell'1 giugno 2011 recita: «La Commissione servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 30 maggio scorso, dopo un'interlocuzione con la Commissione parlamentare di vigilanza, ha ritenuto che la collocazione nei palinsesti dei messaggi autogestiti relativi ai referendum del 12 e 13 giugno, finora attuata dalla Rai, non è conforme ai principi del regolamento della Commissione sulla par condicio referendaria. L'Autorità ha, pertanto, rivolto un richiamo alla concessionaria pubblica affinché realizzi una collocazione dei messaggi idonea a garantire l'obiettivo del maggior ascolto, come previsto dalle disposizioni vigenti. Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, l'Agcom, attraverso il monitoraggio della programmazione, verificherà l'osservanza del richiamo, nonché dell'invito già rivolto alla Rai ad incrementare l'informazione sui referendum. In caso di inosservanza, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge».

³⁸⁴ Nel comunicato stampa dell'Agcom del 3 giugno 2011 si legge: «La Commissione servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua riunione odierna, ha esaminato i risultati delle istruttorie sugli esposti pervenuti in materia di comunicazione politica sui referendum (tribune e messaggi autogestiti). L'Autorità ha ritenuto che [la programmazione prevista dalla Concessionaria pubblica] non sia idonea a garantire l'effettivo rispetto del regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza. L'Autorità ha pertanto emanato nei confronti della Rai un ordine conformativo [...] ha, inoltre, rivolto alle emittenti televisive nazionali private l'invito ad assicurare la più ampia informazione sui referendum [...]».

³⁸⁵ Il 3 giugno il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno monopolizzato gran parte delle notizie relative al referendum nella giornata. Silvio Berlusconi ha affermato, infatti, che i «referendum [nascevano] da iniziative demagogiche» e che soprattutto il quesito sull'acque risultava «del tutto fuorviante» perché la legge che si voleva abrogare non mirava alla privatizzazione ma solo a «porre fine a sprechi». E sul nucleare ha affermato che «le norme sulla localizzazione delle centrali [erano] state già abrogate e quindi si [chiedeva] ai cittadini di votare sul nulla». La dichiarazione più forte è stata quella in cui

Si è cominciato, quindi, tardi ad informare i cittadini sui singoli quesiti e sulle modalità del voto, dando spazio a confronti tra i sostenitori del Sì e del No, e tra esponenti politici, ed approfondendo in particolar modo la questione controversa dell'opportunità o meno di introdurre il nucleare in Italia (scarsa, invece, l'attenzione all'acqua in tal senso)³⁸⁶.

Quest'analisi ha trovato conferma anche nel comunicato dell'Agcom del 7 giugno: «Sulla base dei dati delle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 giugno, trasmessi dalla Rai e monitorati autonomamente dall'Autorità, la Commissione ha rilevato che vi è stato un significativo incremento degli spazi di comunicazione politica e di informazione». Ciononostante, si è registrata una persistente carenza da parte del TG2, e in generale la necessità di trasmettere più assiduamente «le tribune referendarie e i messaggi autogestiti, per ognuno degli ultimi tre giorni di campagna (8, 9 e 10 giugno), su tutte le reti generaliste (Rai Uno, Rai Due e Rai Tre), assicurando a rotazione per ciascuna giornata la collocazione su una delle reti nella fascia di maggior ascolto (dalle ore 18,30 alle ore 22,30)». L'incremento di notizie, a questo punto, è diventato abbastanza evidente, anche in ragione della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato il nuovo quesito sul nucleare, così come riformulato dall'Ufficio Centrale della Cassazione.

Per quanto riguarda specificamente la vertenza sull'acqua, le giornate più ricche quanto a informazioni diffuse sono state quelle del 9 e del 10 giugno (unica eccezione: il Tg4 che è rimasto "in sordina"). Da notare, comunque, che in quasi tutte le edizioni è stata centrale la dichiarazione del Premier di non partecipare al voto, cui hanno fatto da contraltare le parole del Papa in difesa dell'acqua e contro il nucleare.

Ad integrare questi dati di tipo quantitativo intervengono alcune considerazioni sulla qualità delle informazioni trasmesse. Anzitutto, occorre rilevare che da più parti è stata contestata la confusività delle notizie fornite: gli spot hanno riportato messaggi non chiari, soprattutto nel riferirsi ai contenuti dei quesiti referendari, riportati negli stessi termini, tecnici e poco intelligibili, in cui erano formulati³⁸⁷. Ad esempio nello spot istituzionale mandato in

diceva che l'esito della consultazione non avrebbe avuto nulla a che vedere sul governo: rimetteva contraddittoriamente agli italiani il potere di dire «con questo voto, anche se inutile, di non volere il nucleare».

³⁸⁶ Ad esempio, il 5 giugno il Tg3 ha ospitato Greenpeace e i ricercatori sul nucleare; il 6 giugno, il Tg1 ha invitato Nichi Vendola e Margherita Hack.

³⁸⁷ Da giovedì 26 maggio e fino alla vigilia del voto referendario, venerdì 10 giugno, gli spot sono previsti tutti i giorni su Rai1, Rai2 e Rai3: 6 passaggi per rete, in onda in fasce orarie diversificate per rete, dalle prime ore del mattino all'1.15 di notte (fonte: Rai).

onda dalla Rai, rispetto al primo quesito non è stata nemmeno menzionata la parola “acqua”, e rispetto al secondo, non si è esplicitato nulla circa il fatto che, banalmente, la bolletta sarebbe aumentata in relazione ai soldi investiti dal gestore³⁸⁸. Poche, quindi, le spiegazioni semplici e accessibili per gli elettori; e queste considerazioni, lo vedremo, troveranno riscontro anche dall’analisi dei dati rilevati entro l’inchiesta sociale svolta sugli elettori romani che hanno votato contro la privatizzazione del servizio idrico.

Altra fonte di confusione è stata certamente la polemica circa la validità o meno dei voti degli italiani all’estero, e la fungibilità delle schede recanti due quesiti diversi sul nucleare che, come abbiamo visto, è stato oggetto di vicissitudini legislative e giurisprudenziali burrascose. Questione, ad ogni modo, risolta con la decisione della Cassazione prima, e della Consulta poi, cui abbiamo già accennato.

Ulteriore dato interessante, che ha fatto paventare persino ipotesi di boicottaggio del raggiungimento del *quorum*, è l’errore che alcuni Tg hanno commesso nel riportare le date delle votazioni. Il Tg1, per esempio, nell’edizione delle ore 13.30 del 4 giugno, ha dichiarato che si sarebbe votato il 13 e il 14 giugno, anziché il 12 e il 13³⁸⁹. A seguire, anche il Tg2, nell’edizione delle ore 13 del 7 giugno ha sbagliato, ben due volte, la data delle consultazioni: prima un errore della conduttrice che ha annunciato il voto per venerdì e domenica, correggendosi prontamente; poi, nel servizio, ancora una volta lo slittamento della data al 13 e 14 giugno, e solo il giorno dopo è andata in onda la rettifica³⁹⁰.

Ancora più indicativa è poi la scelta delle fasce di trasmissione in cui sono stati collocati gli spot e i messaggi autogestiti: sono andati in onda spesso in orari a scarsa visibilità. Ad esempio, dal monitoraggio del Comitato Promotore emerge che gli spot istituzionali sono stati trasmessi su Rai1 prima del Tg delle ore 9.30 e alle ore 16.30 circa; su Rai2 alle 17.55; e su Rai 3 prima del Tg delle ore 12 e alle ore 19. Quanto ai messaggi autogestiti, quelli dei comitati e delle associazioni, sono stati trasmessi su Rai1 alle ore 18.40, e su Rai 3 dopo il Tg di prima serata. Inoltre, Rai1 e Rai2 hanno scelto di non trasmettere né spot informativi né

³⁸⁸ Lo spot è disponibile on line su:
http://www.youtube.com/watch?v=W79G26Y6LmM&feature=player_embedded#!

³⁸⁹ L’annuncio del conduttore è disponibile on line su:
http://www.youtube.com/watch?v=5KoCWBRN_2o

³⁹⁰ L’annuncio del conduttore è disponibile on line su:
<http://tv.repubblica.it/dossier/referendum-2011/anche-il-tg2-sposta-le-date-dei-referendum/70231/68588>

messaggi autogestiti dopo i telegiornali di prima serata, escludendo così dalla fascia di trasmissione con maggiore visibilità la questione referendaria³⁹¹. Sembrerebbe dunque che la distribuzione oraria abbia limitato fortemente l'informazione, raggiungendo un bacino di utenza minore rispetto alle potenzialità del mezzo televisivo.

Inoltre, bisogna considerare che spesso si è data scarsa visibilità ai rappresentanti dei comitati e dei movimenti, mentre sono stati coinvolti con più frequenza personaggi noti del mondo della politica istituzionale e del giornalismo. A “Ballarò” il 7 giugno, per esempio, sono stati invitati: il vicepresidente della Camera, Maurizio Lupi, del PdL; la presidente del PD, Rosy Bindi; Bruno Tabacchi di Alleanza per l'Italia; il presidente dei Verdi Angelo Bonelli; il giornalista Oscar Giannino; la direttrice dell'Unità Concita De Gregorio; il direttore del Giornale Alessandro Sallusti; e la giurista ambientale Francesca Santolini. Ad “Anno Zero” il 9 giugno, invece, sono stati ospiti del dibattito: Antonio Di Pietro e Pier Luigi Bersani da una parte, Roberto Castelli e il ministro Brunetta dall'altra. Da meno non sono state le tribune elettorali sui singoli quesiti, in cui tra gli esponenti dei «Si» e dei «No» figuravano comunque rappresentanti dei partiti³⁹².

³⁹¹ Esulando dai Tg, anche i programmi adibiti al referendum sono stati posizionati in fasce orarie con scarsi ascolti. Ad esempio, il 4 giugno su Rai2 alle ore 19.21 è andato in onda il programma “Referendum 2011” in cui sono stati presentati i messaggi autogestiti del Comitato Promotore, del Comitato No ai Referendum, di Cittadinanzattiva e del Comitato per l'acqua: lo share è stato solo del 2,39%. Ad ogni buon conto, da calendario Rai risultano le seguenti programmazioni:

- la puntata di “Porta a Porta” del 6 giugno, alle ore 23.30 su Rai1, dedicata alle ragioni dei «Si» e dei «No» ai quattro quesiti referendari;
- le puntate di “Unomattina estate” del 2, 6 e 9 giugno, con spazi specifici sui referendum;
- la puntata di “Annozero”, di giovedì 9 giugno alle ore 21.05, con ospiti e opinionisti interpellati sulle vertenze referendarie;
- la rubrica “Punto di vista” del Tg2, dal 19 maggio al 9 giugno, con schede informative sui quattro referendum e dibattiti in studio tra un rappresentante del «Si» e uno del «No»;
- la puntata di “Ballarò” su Rai3 del 7 giugno;
- la puntata di “Agorà” del 3 giugno, in onda alle ore 9.10, incentrata sulla privatizzazione dell'acqua (invece dal 6 al 10 giugno sono stati tratteggiati gli altri temi referendari);
- la trasmissione “Brontolo”, il 30 maggio alle ore 10.00, incentrata sulla questione del nucleare;
- la trasmissione “Apprescindere”, il 7 giugno alle 11.00, dedicata ai quesiti referendari con ospiti in studio e brevi schede informative;
- la puntata di “Telecamere”, in onda il 5 giugno alle 12.25, con accenni all'evento referendario;
- le schede quotidiane diffuse da “Rai Parlamento” nelle edizioni del pomeriggio e della notte del TGParlamento, dal 24 maggio in poi;
- la serie di Tribune Referendum di 30 minuti ciascuna curate sempre da “Rai Parlamento”;
- i memorandum di “Rai News” e la trasmissione *ad hoc* andata in onda da martedì 31 maggio, ogni giorno dopo le 19.00;
- infine, le edizioni speciali sulle pagine di “Televideo”, con la sintesi delle ragioni dei «Si» e dei «No» sui vari quesiti, con i testi delle richieste referendarie e con le avvertenze circa come e quando votare.

³⁹² Per avere un esempio, è interessante la puntata di “Tribuna politica” del 24 maggio 2011 dedicata ai referendum in esame. È disponibile on line su:

Eppure nel Regolamento sulla *par condicio* approvato dalla Commissione di vigilanza Rai il 4 maggio, all'art. 3 si leggeva chiaramente che i soggetti legittimati alle trasmissioni sui temi propri del referendum erano, tra gli altri:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto.

Infine, un ulteriore elemento degno di nota è la scelta dei *frame*, delle parole d'ordine intorno a cui è stato articolato il dibattito televisivo. I Tg hanno ricordato continuamente che l'ultima volta in cui la soglia del 50% più uno degli aventi diritto si era recata alle urne fu in occasione dei 12 quesiti del 1995, allorché si raggiunse il 57-58% dei votanti³⁹³. Si è parlato del referendum, quindi, facendo un riferimento quasi ossessivo al mancato raggiungimento del *quorum* «come dato stabile per gli ultimi sedici anni», forse volendo disincentivare la cittadinanza nel suo momento di maggiore incertezza³⁹⁴. Si potrebbe, peraltro, sospettare che già a monte la scelta di scorporare le votazioni referendarie dalle precedenti elezioni amministrative fosse indicativa di un atteggiamento volto a ridurre le probabilità del raggiungimento del *quorum*. In ogni caso, la strategia adottata non sembra aver funzionato³⁹⁵.

<http://www.youtube.com/user/sinistracritica#p/a/u/1/ZEgnpPe-9CI>.

³⁹³ A titolo d'esempio, è interessante il servizio del TgLa7 andato in onda il 2 giugno, e disponibile on line su:

<http://www.la7.it/ottoemezzo/pvideo-stream?id=i424856>.

³⁹⁴ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 8.

³⁹⁵ In realtà, il voto referendario del 2011 è caratterizzato da alcune differenze fondamentali rispetto al referendum del 1995. «Anzitutto, allora si trattava di una maggiore pluralità di temi (privatizzazione Rai, concessioni radiotelevisive e pubblicità, oltre che rappresentanze sindacali, commercio e legge elettorale dei comuni), ma soprattutto la battaglia referendaria si svolse in un clima di partecipazione di tutte le principali forze politiche che si misurarono in un confronto tra i favorevoli e contrari all'abrogazione delle singole previsioni, tant'è che in 7 dei 12 casi vinse il No e negli altri 5 casi il Sì prevalse». Pertanto, la vera particolarità del referendum 2011 non è tanto il raggiungimento del *quorum*, quanto piuttosto la elevata percentuale di Sì raggiunta (95%). Il «vero precedente», allora, potrebbe persino risalire al 1993 «quando, sugli 8 quesiti presentati, si presentò al voto il 77% degli italiani e i voti favorevoli furono mediamente tra l'80 e il 90% dei votanti fatta eccezione per il quesito sulle droghe leggere (55%) e per quello che riguardava il Ministero

Non si può fare a meno di annotare, quindi, che «se la televisione realmente avesse il potere di mobilitare o smobilitare le coscienze, avrebbe dovuto tenere gli elettori a casa o al mare»³⁹⁶, complice il bel tempo e i suggerimenti dei conduttori di Meteo e Tg³⁹⁷. Così non è stato, e il dato assume non poca rilevanza.

2.2. Una stampa sbrigativa

Da meno non è stata la stampa che sembra aver dato visibilità al referendum facendo per lo più riferimento alla questione del nucleare, alla difficoltà di raggiungimento del *quorum* e alla controversia sui voti degli italiani all'estero³⁹⁸. Soprattutto il 2 giugno si è registrato un aumento di informazione in tal senso, in ragione, come già detto, della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato in quella data il quesito sul nucleare³⁹⁹. È stato questo, quindi, il tema trainante rispetto all'intero discorso pubblico sul referendum: il nucleare sembrava essere diventato l'elemento dirimente ai fini della partecipazione alle votazioni e dell'esito finale.

dell'agricoltura (70%)». In definitiva allora, l'osservazione più interessante è che «dopo la 'crisi di regime' del 1992-1994, con i referendum abrogativi 2011 per la prima volta si raggiunge il *quorum* e, contemporaneamente, si assiste ad una prevalenza netta dei voti favorevoli all'abrogazione; un prevalenza che è anche maggioranza assoluta in termini di elettorato». Cfr. A. STERPA, *Spunti di riflessione sui risultati dei referendum 2011*, cit., pp. 3 ss.

³⁹⁶ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 3.

³⁹⁷ A titolo d'esempio, risulta interessante il servizio Meteo del Tg1, disponibile on line su: http://www.youtube.com/watch?v=iPmGwROF0_o&feature=related.

³⁹⁸ È stata effettuata una ricerca sul sito dedicato alla rassegna stampa della Camera dei Deputati (rassegna.camera.it), attraverso l'inserimento di singole locuzioni-chiave ("referendum acqua", "referendum nucleare", "bene comune"), poi abbinate tra loro e, infine cumulate. Il periodo preso a riferimento è lo stesso in cui sono stati monitorati i principali Tg nazionali da parte dell'Osservatorio per il Pluralismo Politico, onde poter confrontare l'atteggiamento tenuto dall'informazione televisiva e dalla stampa nel periodo in cui l'influenza dei media risultava decisiva ai fini del voto. Le testate prese in considerazione sono Corriere della Sera e La Repubblica, in quanto risultano essere i due quotidiani a maggior diffusione nazionale secondo l'Associazione ADS - Accertamenti Diffusione Stampa, e dunque dovrebbero rappresentare i contenuti informativi entrati maggiormente in circolo tra i cittadini italiani nel periodo a ridosso delle votazioni.

³⁹⁹ Di seguito alcuni esempi della centralità della sentenza della Corte di Cassazione :
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TTRD
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TTDF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TSU4
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TU6W

Inoltre, anche sulla carta stampata i protagonisti indiscussi, nella maggior parte degli articoli pubblicati, sono stati gli esponenti del mondo della politica istituzionale, spesso orientati a strumentalizzare le vicende inerenti al referendum a scopi più strettamente legati alle proprie posizioni partitiche. Pochi sono stati, invece, gli interventi di periti ed esperti: spiccano, in effetti, solo l'intervista all'economista Rifkin Jeremy (*La Repubblica*, 2/06/2011)⁴⁰⁰, l'articolo del giurista Stefano Rodotà, firmatario delle richieste referendarie (*La Repubblica*, 2/06/2011)⁴⁰¹, e l'intervista rilasciata dall'economista Riccardo Petrella, fondatore del contratto mondiale dell'acqua del 1997 (*Corriere della Sera*, 4/06/2011)⁴⁰².

Parimenti, poca voce in capitolo è stata data ai movimenti e alle loro pratiche politico-comunicative, nonostante siano stati loro i veri attori protagonisti di tutta la campagna referendaria⁴⁰³. Tuttavia, non sono mancati gli interventi di alcuni *testimonial* provenienti dal mondo dello spettacolo: basti pensare, a titolo di esempio, alle interviste alle cantanti Gianna Nannini (*La Repubblica*, 3/06/2011) e Irene Grandi (*La Repubblica*, 5/06/2011), e l'articolo in cui compaiono le dichiarazioni di Lorenzo Jovanotti (*Corriere della Sera*, 8/06/2011)⁴⁰⁴.

⁴⁰⁰ Per leggere l'intervista, *cfr.*

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TTOP

⁴⁰¹ Per leggere l'articolo, *cfr.*

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TSYK

⁴⁰² Per leggere l'intervista, *cfr.*

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/getPDFarticolo.asp?currentArticle=10VTUY

⁴⁰³ Per leggere alcuni degli articoli in cui si è dato spazio ai movimenti e ai comitati per l'acqua, *cfr.*

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TTM7

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10WM1G

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10WLEY

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10X9KV

⁴⁰⁴ Per leggere l'interviste, *cfr.*

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10UNVN;

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10WM1G;

[http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10ZMDC.](http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10ZMDC)

Si può concludere che ci sia stata una tendenziale marginalizzazione della vertenza sull'acqua, apparsa inizialmente in brevi trafiletti, e solo negli ultimi giorni in pagine intere o persino in alcuni editoriali, ove si è dato spazio ad approfondimenti e riflessioni circa il problema della gestione privata del servizio idrico. In questo senso, quindi, può dirsi che la stampa è stata più puntuale nei contenuti rispetto ai Tg, anche se aver presentato la questione entro i termini della dicotomia pubblico-privato ne ha opacizzato in ogni caso la complessità⁴⁰⁵. Non sorprende, allora, la scarsità delle riflessioni sulla più ampia questione ambientale, entro cui chiaramente si iscrive il problema della gestione delle risorse idriche⁴⁰⁶, né stupiscono i contenziosi sorti solo tra figure istituzionali⁴⁰⁷.

2.3. Considerazioni al margine di un mainstream carente

Alla luce di quanto stiamo evidenziando, se pur in modo forse approssimativo, possiamo ipotizzare anzitutto che i media *mainstream* non abbiano saputo intercettare la sensibilità dei temi legati alle vertenze referendarie (soprattutto quelli inerenti alla ripubblicizzazione del

⁴⁰⁵ A titolo di esempio, riportiamo i seguenti articoli:

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TUR1

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TTRG

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10VTUY

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10TUEF

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=110WPY

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=110WPP

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=110WP5

⁴⁰⁶ A titolo di esempio, riportiamo i seguenti articoli:

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10ZNTF

⁴⁰⁷ A titolo di esempio, riportiamo i seguenti articoli:

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10YDRD

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10WNI

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=1127F8;

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10VUA8

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=10UNW3

servizio idrico nazionale), perché inclini a narrare gli eventi politici e sociali del Paese attraverso dicotomie e semplificazioni, proprie della politica istituzionale e del dibattito pubblico consueto. Dunque, verrebbe da chiedersi se i grandi mezzi di comunicazione siano ancora «catalizzatori [...] del mutamento socio-culturale», se sappiano ancora funzionare da «amplificatori di correnti [...] presenti ed operanti in seno alla società»⁴⁰⁸.

In effetti, una delle funzioni dei media è quella di fornire categorie concettuali entro cui i destinatari possano collocare, interpretare e dare un senso alle informazioni che ricevono⁴⁰⁹. La comunicazione è un fattore decisivo nei processi di «modernizzazione» e di «secolarizzazione» che attraversano la società perché produce, riproduce e distribuisce conoscenza intesa come «una serie di simboli con un riferimento significativo nei confronti del mondo dell'esperienza. Questa conoscenza ci permette di dare senso al mondo, forma la nostra percezione di esso»⁴¹⁰.

Inoltre, dalla teoria dell'*agenda-setting* sappiamo che l'attenzione o l'enfasi che il pubblico ripone su alcuni elementi specifici degli scenari pubblici dipende dalle scelte effettuate a monte dai giornali, dalla televisione e dagli altri mezzi di informazione: descrivendo la realtà in un modo piuttosto che in un altro, i media impongono una scala di priorità degli argomenti intorno a cui dibattere, suggerendo così al pubblico l'ordine di importanza dei problemi e dei temi su cui riflettere, su cui informarsi e prendere posizione⁴¹¹:

«in conseguenza dell'azione dei giornali, della televisione e degli altri mezzi di informazione, il pubblico è consapevole o ignora, dà attenzione oppure trascura, enfatizza o trascurava, elementi specifici degli scenari pubblici. La gente tende ad includere o escludere dalle proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono dal proprio contenuto»⁴¹².

⁴⁰⁸ Cfr. G. LOSITO, *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano 1993, pp. 107-154.

⁴⁰⁹ Cfr. M. WOLF, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Bompiani, Milano 2000; *Gli effetti sociali dei media*, Bompiani, Milano 2000a.

⁴¹⁰ Cfr. M. MORCELLINI, *Lezione di comunicazione. Nuove prospettive di interpretazione e di ricerca*, Ellissi, Napoli 2003, pp. 31 e ss.; D. MCQUAIL, *Sociologia dei media*, Il Mulino, Bologna 1996, p.55.

⁴¹¹ Cfr. M. MCCOMBS e D. SHAW, *La funzione di agenda-setting dei mass media*, in *Mediare la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica*, a cura di S. Bentivegna, FrancoAngeli, Milano 1994.

⁴¹² Cfr. D. SHAW, *Agenda-Setting and Mass Communication Theory*, in «Gazette» (International Journal for Mass Communication Studies), XXV, 2, 1979, p. 96.

Ciò comporta che quello che le persone fanno o reputano di sapere della realtà il più delle volte è indirettamente ricavato dai racconti dei media, i quali, appunto, mediano nella selezione e ricostruzione della realtà sociale ad opera dei soggetti, e consentono loro di aumentare il «grado di conoscenza e informazione ovvero di cogliere le correnti di pensiero e gli atteggiamenti dominanti in un certo momento storico»⁴¹³.

Dunque, se gli elementi che hanno maggiore importanza nelle rappresentazioni offerte dai media assumono lo stesso rilievo anche nelle rappresentazioni elaborate dal pubblico, è lecito domandarsi cosa succeda quando la comunicazione risulti profondamente carente quanto a «cultura sociologica», tanto da rappresentare, e dunque, perpetuare un'immagine della società in maniera dicotomica e semplificata⁴¹⁴. In questo caso, essa perde la capacità di «diffondere istanze ideologico-culturali e comportamentali relative a nuovi *ethos*» o «ad anti-*ethos* collettivi»; non riesce più a favorire né a sollecitare «l'insorgere di comportamenti innovativi»⁴¹⁵. E la copiosa partecipazione alle votazioni referendarie, avvenuta in assenza di un vivo sollecito mediatico, potrebbe stare ad indicare proprio questo.

Tuttavia, sappiamo che nei processi di influenza tra media e pubblico intervengono anche altre variabili, quali ad esempio, i rapporti e l'influenza interpersonale, l'appartenenza a gruppi sociali o politici e l'interiorizzazione di modelli di comportamento preesistenti; e sappiamo che queste variabili consentono di ridimensionare l'incidenza che i messaggi veicolati dai mass media possono avere sui comportamenti individuali e collettivi, laddove sussistano condizioni di integrazione sociale tali «da garantire un sufficiente ed adeguato equilibrio tra comportamenti di tipo conformistico, da un lato, e comportamenti di tipo innovativo dall'altro»⁴¹⁶. Dunque, se è vero che, in assenza di esperienze dirette, al variare dei temi e dell'ordine di salienza ad essi attribuito da parte di chi gestisce le agende mediatiche, cambia conseguentemente il grado di attenzione che gli individui vi dedicano, è possibile ipotizzare che nella vicenda referendaria siano intervenute esperienze dirette, *on* e *off line*, tali da ridurre la capacità di incidenza dell'agenda stessa. Il referendum, dunque, ha schierato «culturalmente il Paese» su temi sensibili come il nucleare, i beni comuni e la giustizia: più

⁴¹³ Cfr. S. BENTIVEGNA, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Laterza, Milano 2003, p. 101.

⁴¹⁴ Cfr. M. WOLF, *Teorie delle comunicazioni di massa*, cit., p. 115.

⁴¹⁵ Cfr. G. LOSITO, *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, cit., pp. 107-154.

⁴¹⁶ *Ibidem*.

precisamente, ha sollecitato la reazione e lo stile comunicativo di quel «segmento naturalmente attivo e ricettivo che viene denominato ‘società civile’», a fronte della completa inadeguatezza che il generalismo comunicativo ha dimostrato nel dare «copertura simbolica ai pubblici e agli elettori»⁴¹⁷.

⁴¹⁷ Cfr. M. MORCELLINI, *Nonostante l'impar condicio*, cit., p. 8.

Capitolo III - L'acqua è anche mia!

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere ai suoi simili.
(da C. Baudelaire, *I paradisi artificiali*, 1860)

1. Problema d'indagine e disegno della ricerca

Il referendum del 12-13 giugno 2011, come già annunciato nell'Introduzione, è stato valorizzato, nell'ambito del progetto di tesi dottorale, come occasione di studio utile a rendere conto di diversi interrogativi di ricerca: quali siano i mezzi e le forme di comunicazione privilegiate oggi dalla cittadinanza per informarsi su eventi e temi politici "sensibili"; quali siano state le ragioni e le parole-chiave intorno a cui si è costruita la mobilitazione al voto referendario; ma soprattutto, quale fosse il significato attribuito all'espressione "bene comune" e quali, tra le sue caratteristiche, abbiano effettivamente inciso sulle motivazioni delle persone che hanno votato a favore dell'"Acqua Bene Comune".

Più precisamente, l'ipotesi che si è inteso controllare empiricamente è se la partecipazione alle votazioni referendarie fosse associata o meno con un'idea specifica di "bene comune", ed eventualmente, se e quali dimensioni o aspetti analitici del significato generale di "bene comune" – di cui alla definizione stipulativa esplicativa elaborata nella sezione teorica del lavoro – fossero presenti nelle concezioni di "senso comune" elaborate dalle persone, a partire dalla battaglia contro la privatizzazione del servizio idrico.

In relazione a questi obiettivi cognitivi, si è optato per l'adozione di una strategia di ricerca di tipo quantitativo, realizzata mediante questionario (Allegato A) e condotta su un campione, "a scelta ragionata" di tipo fattoriale, di elettori romani⁴¹⁸ che avessero votato Sì per l'"Acqua Bene Comune", ad uno o ad entrambi i quesiti⁴¹⁹. La somministrazione è

⁴¹⁸ Conviene qui precisare che si parla di "elettori" con riferimento all'etimo della parola: *eligere* significa "scegliere", dunque un elettore è colui che ha il diritto di esprimere il proprio voto non solo al momento della scelta dei propri rappresentanti (definizione in senso stretto), ma ad ogni chiamata alle urne (definizione in senso lato), in virtù dell'elettorato attivo. In Diritto, l'elettorato attivo è proprio la capacità giuridica e la legittimazione ad esprimere tramite il proprio voto la preferenza per un candidato nell'elezione a cariche pubbliche. Ciò non esclude, però, di attribuire a quest'espressione un significato più esteso fino a ricomprendere il riconoscimento del diritto di voto, e dunque di scelta, anche in sede di referendum, tanto che l'art. 48 co. 1 della nostra Costituzione recita: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». La limitazione della ricerca al territorio romano è stata dettata da esigenze di ordine pratico, considerata la modalità di rilevazione personale faccia-a-faccia, ad opera solo di chi scrive, che si è deciso di utilizzare.

⁴¹⁹ L'indagine è stata effettuata sui soli elettori romani che abbiano votato Sì, perché la percentuale di No emersa dagli scrutini (a Roma si è avuto il 3,88 % di No al primo quesito, e il 3,28 % di No al secondo) è risultata di un'entità tale da poter considerare la risposta elettorale una costante anziché una variabile. Infatti, nel caso di esiti referendari più equamente distribuiti tra i Sì e i No, si sarebbe dovuto render conto, anzitutto, della

avvenuta in persona, secondo la modalità “faccia a faccia”, a distanza di un anno circa dalle votazioni (tra giugno e settembre 2012)⁴²⁰.

1.1. Ipotesi-guida e analisi del questionario

Per la rilevazione si è progettato un questionario standardizzato e semi-strutturato, rispondente ad un analitico piano di concettualizzazione del problema d’indagine orientato da una serie di ipotesi-guida maturate a partire dall’opera di revisione teorica sviluppata nella prima parte del lavoro e dagli stimoli emersi nell’ambito delle esperienze personali e accademiche nelle quali è sorta e si è declinata l’intuizione iniziale dell’intera ricerca⁴²¹.

È bene sottolineare, in premessa, che l’articolazione delle domande ha avuto come obiettivo non solo la specificazione del concetto di “bene comune” in dimensioni di significato e di queste ultime in indicatori, ma anche l’individuazione di fattori che possono aver concorso alla costruzione di concezioni personali di “bene comune”, nonché di quelli associati alle motivazioni sottostanti a votare Sì al referendum sull’acqua (Tab. 5).

variabilità della risposta elettorale e dei fattori ad essa associati, e si sarebbe potuta ipotizzare la presenza di concezioni discriminanti di “bene comune”, intervenute eventualmente a distribuire più variatamente i voti. Invece, a fronte di scrutini referendari così fortemente sbilanciati in favore dei Sì, risulta evidente come la partecipazione politica sia stata associata ad un preciso orientamento, quello espresso dal voto favorevole all’abrogazione delle norme quesite.

⁴²⁰ Nel corso dell’analisi dei dati si darà conto di come la distanza di tempo intercorsa tra la consultazione referendaria e la somministrazione del questionario abbia creato in diversi casi difficoltà negli intervistati, chiamati ad uno sforzo di ricostruzione dei comportamenti tenuti a ridosso di una votazione avvenuta circa un anno prima. Anche in ragione di questo, si è scelto di registrare ciascuna intervista integralmente, in modo da poter cogliere eventuali dubbi o tentennamenti degli intervistati. Tale procedura era altresì finalizzata a rilevare nella loro eventuale articolazione e ricchezza le risposte fornite dagli intervistati alle domande aperte nella sezione del questionario in cui erano previste.

⁴²¹ Si illustra in questa sede la versione definitiva del questionario, ma è opportuno precisare che esso è stato previamente collaudato con un pre-testing che ha condotto alla riformulazione del testo di alcune domande originarie, ovvero di alcune modalità di risposta già precodificate; all’introduzione di domande originariamente non previste ovvero di modalità di risposta originariamente non previste. Delle modifiche seguite alla fase di pre-testing si evidenziano qui quelle che hanno comportato gli interventi più incisivi.

Tab.5. Elenco dei fattori individuali, contestuali e relazionali associati – in ipotesi - ad un’idea personale di “bene comune” e alla motivazione al Sì

Fattori Individuali	Fattori Contestuali	Fattori relazionali
Comportamento elettorale consueto	Municipio di residenza/Quartiere di domicilio	Influenza interpersonale
Utilità percepita di iniziative informative per la promozione della partecipazione al referendum per l’acqua	Presenza di iniziative informative per la promozione della partecipazione al referendum per l’acqua	
Fiducia nei confronti della cittadinanza e dei principali attori politici del Paese		
Comportamenti mediali a scopo informativo sui quesiti referendari e sulle tematiche afferenti		
Valutazione sulla qualità percepita delle informazioni ricevute o reperite e sulla loro efficacia motivante		
Valutazione sulla ricorrenza e consistenza degli slogan e delle parole-chiave legate al referendum per l’acqua		
Sentimento di appartenenza ai contesti ambientali		
Titolo di studio		
Condizione occupazionale		
Stato civile		
Genere		
Età		

Le prime due domande del questionario sono state progettate per indagare se la partecipazione al referendum in questione da parte dell’intervistato o dell’intervistata costituisca o meno una sorta di “voto di tradizione”. Per questo, è stato predisposto un elenco di tutte le consultazioni referendarie precedenti al giugno 2011 nelle quali non è mai stato raggiunto il *quorum* utile ai fini della validità delle votazioni (dal giugno 1997 al giugno 2009): per coloro che abbiano ricordato con certezza di aver votato alla maggior parte di queste, infatti, la partecipazione al referendum per l’acqua si sarebbe potuta considerare espressione di un’abitudine a rispondere alle chiamate elettorali e, più in generale, di un comportamento civico che prescinde dalla sensibilità dei temi proposti.

Attraverso le domande 3, 4 e 5 del questionario, invece, è stata indagata una dimensione che potremmo definire “di scenario”, ossia quella della fiducia riposta dall’intervistato/a nella cittadinanza, nelle istituzioni e nei gruppi che rappresentano i principali attori della vita politica del Paese; tanto con specifico riferimento alla convocazione referendaria sull’acqua,

quanto più in generale rispetto al contesto storico-politico in cui questa è avvenuta. Questa sezione del questionario mirava sostanzialmente ad ancorare il referendum al clima politico e culturale entro il quale questo veniva a collocarsi, e i dati emergenti dalle risposte fornite avrebbero potuto sufficientemente tratteggiare lo scenario di crisi politica ed istituzionale cui ci siamo più volte riferiti nel corso della trattazione, in termini di ipotesi di ricerca. Nel concreto, infatti, si chiedeva all'intervistato/a di dichiarare se e perché, prima del 12 e 13 giugno 2011, pensasse che il *quorum* utile alla validità degli esiti referendari sarebbe stato raggiunto, e di indicare quale fosse il suo grado di fiducia nei confronti dei gruppi e delle istituzioni elencate, attraverso una scala numerica simmetrica dove 0 stava ad indicare "nessuna fiducia" e 10 "massima fiducia".

A seguire è stata somministrata una serie di domande che avevano lo scopo d'indagare la dimensione della fruizione mediale a scopo informativo nel periodo precedente le votazioni. La batteria di domande 6-11 erano riferite all'informazione televisiva. Si chiedeva all'intervistato/a di segnalare: se avesse visto in onda gli spot istituzionali che spiegavano i singoli quesiti referendari; se avesse o meno reperito informazioni tramite trasmissioni e confronti televisivi dedicati alle tematiche oggetto del referendum, ed eventualmente quali; e infine, se si fosse informato/a a riguardo tramite Tg, ed eventualmente quali. In caso risposte affermative, si chiedeva di esprimere una valutazione complessiva sul grado di adeguatezza delle informazioni ricevute attraverso la televisione, attribuendo un punteggio da 0 a 10, dove 0 indicava "completa inadeguatezza" mentre 10 "massima adeguatezza". Un discorso analogo è valso anche per la stampa (domande 12- 14). Si chiedeva, infatti, all'intervistato/a di indicare: se si fosse informato/a attraverso quotidiani cartacei, ed eventualmente quali; e quale fosse la sua valutazione sull'adeguatezza dell'informazione ricevuta a mezzo stampa. La batteria di domande 15-18, invece, faceva riferimento all'informazione reperita e scambiata in Rete. Più specificamente, essa mirava ad indagare se e quali canali *on line* avesse utilizzato l'intervistato/a, ed a rilevare l'adeguatezza delle informazioni ricevute da quelli di tipo "ufficiale" e il grado di soddisfazione dimostrata nei confronti di quelli di tipo "non ufficiale"⁴²², attraverso due apposite scale numeriche simmetriche da 0 a 10, dove 0

⁴²² Per canali d'informazione *on line* di tipo "ufficiale" intendiamo le testate dei quotidiani consultabili su Internet e i siti istituzionali, rubricati sotto quest'etichetta in ragione del mandato ad informare la cittadinanza che li caratterizza, tanto quanto l'informazione politica televisiva e a mezzo stampa. Viceversa, i canali di informazione *on line* che chiamiamo "non ufficiali" sono i Social Network Sites, i forum di discussione o chat, i blog, i siti personali, di partito o di movimento, la posta elettronica, il sito del Comitato promotore o del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, *youtube*. Più in generale, con quest'espressione ci riferiamo a tutti i canali di

significava rispettivamente “completa inadeguatezza” e “nessuna soddisfazione”, mentre 10 “massima adeguatezza” e “completa soddisfazione”.

Si è scelto come ambito d’indagine privilegiato quello sui consumi medialì a scopo informativo perché, anzitutto, in esso il soggetto esprime, ormai sempre più spesso, la propria identità: non solo si in-forma, ma ha anche la sensazione di partecipare a quanto accade intorno a sé e di restare entro rapporti di scambio con gli altri. Inoltre, uno *zoom* analitico sui canali d’informazione utilizzati per ottenere informazioni sui quesiti referendari e sulle tematiche ad essi afferenti ha permesso di sollecitare il soggetto ad esprimere una valutazione complessiva sul grado di adeguatezza e di soddisfazione delle informazioni reperite e scambiate, il cui esito è sembrato sin dall’inizio di grande interesse, in termini di riscontro sulle considerazioni che abbiamo evidenziato nel Capitolo 2 di questa Seconda Parte. Infine, confrontare i consumi medialì tradizionali (televisione e stampa) con i nuovi (Internet) avrebbe consentito di sottoporre a controllo se effettivamente si possa ragionare - all’interno di una riflessione di ampio respiro cui, certamente, un campione non probabilistico può contribuire solo in parte, entro i limiti della non estendibilità statistica delle inferenze - in termini di declino del *mainstream* a vantaggio dei *new media*, o se piuttosto questa non sia solo una sensazione data dall’euforia con cui da sempre ci si appropria ai “nuovi arrivati”. In questo senso, si spiega anche la domanda 19, con cui si è chiesto a coloro che avessero utilizzato tanto i mezzi di comunicazione tradizionale quanto la Rete, un riscontro sulla percezione delle forme di comunicazione che, secondo la loro opinione, avevano più efficacemente favorito la partecipazione al voto.

A completare il quadro complessivo sugli aspetti legati alla comunicazione e all’informazione, sono state inserite altre tre domande (20, 21 e 22) utili ad indagare: a) se nel quartiere di domicilio⁴²³ durante la campagna referendaria siano state organizzate iniziative per promuovere la partecipazione al referendum sull’acqua, ed eventualmente quali e da chi;

informazione *on line* in cui, da un lato l’utente tendenzialmente cerca le notizie e i materiali che vuole trovare, e dall’altro l’informatore non è tenuto a rispettare criteri di completezza e imparzialità come compete invece all’informazione di tipo ufficiale.

⁴²³ Si immaginava, già nella fase della progettazione del questionario, che il quartiere di domicilio potesse non coincidere necessariamente con il Municipio di residenza che invece è stato valorizzato come variabile di campionamento proprio per controllare se la presenza di iniziative di promozione di referendum potesse aver influito sulla variabilità dei Sì registrati alle urne. Tuttavia, in sede di rilevazione è stato esplicitamente chiesto all’intervistato/a quale fosse il Municipio di residenza ed eventualmente quale fosse il quartiere di domicilio, onde controllare se coincidessero o meno; e dai risultati emerge nitidamente come la quasi totalità degli intervistati vivesse effettivamente nel Municipio di residenza. Dunque, le risposte fornite alla domanda in esame, pur riferendosi al quartiere di domicilio degli intervistati, valgono anche per il Municipio di residenza.

b) se l'intervistato vi abbia partecipato e, in caso affermativo, c) se le abbia ritenute utili per ricevere informazioni. Chiaro è che questi ultimi interrogativi avevano lo scopo di "chiudere il cerchio", poiché miravano ad indagare la quantità e la qualità percepita delle informazioni ricevute entro canali di comunicazione *face-to-face*, probabilmente eterogenei e diversificati in base al quartiere.

Un'altra area di interesse dell'indagine cui abbiamo dedicato attenzione è quella delle "parole d'ordine" associate alle varie iniziative che, dal basso, si sono prodotte sul tema dell'"Acqua Bene Comune". Come è noto, le «strategie discorsive [...] non sono semplici discorsi» ma istituiscono, stabilizzano o trasformano «l'ordine simbolico delle "cose"», in quanto «risorse» e «narrazioni» capaci di riattivare processi di «re-incantamento del mondo»⁴²⁴. Per questa ragione, alle domande 23 e 24 si è previsto che l'intervistato/a potesse scegliere 2 tra i 10 slogan elencati e 2 tra le 8 parole più frequentemente associate ai quesiti relativi all'acqua durante l'intera campagna referendaria⁴²⁵, onde ottenere un riscontro su quali siano state le «strategie di esplicitazione» delle visioni del mondo legate alla battaglia per il servizio idrico⁴²⁶.

Le domande successive avevano invece lo scopo di indagare le motivazioni, gli eventi e le persone che hanno orientato l'elettore o l'elettrice a votare Sì al referendum per l'acqua. Anzitutto, si è voluto far riferimento alle tematiche di scenario toccate in ordine al referendum (domanda 25): l'intervistato/a poteva sceglierne fino a 3 in un elenco di 11. Poi, si sono volute indagare più nel concreto le ragioni del voto propriamente legate all'acqua (domanda 26): in questo caso, data la maggiore specificità dell'ambito, l'intervistato/a poteva sceglierne fino a 2 in un elenco di 7⁴²⁷. A seguire, con le domande 27 e 28, legate al momento della maturazione della scelta del voto, si chiedeva all'intervistato/a quando avesse deciso di votare Sì ai quesiti referendari sull'acqua e, nel caso in cui questa scelta fosse avvenuta solo a ridosso delle

⁴²⁴ Cfr. C. LOMBARDO, *Pensare la politica sociologicamente*, cit., p. 10.

⁴²⁵ L'elenco degli slogan e delle parole-chiave proposte all'intervistato/a è stato redatto a seguito di una meticolosa ricerca sul sito del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e dei comitati territoriali da esso derivati, nonché da una diretta esperienza personale di chi ha condotto la ricerca.

⁴²⁶ *Ibidem*.

⁴²⁷ La disparità delle opzioni di scelta a disposizione dell'intervistato/a (3 nel caso delle tematiche di scenario, 2 nel caso delle ragioni specifiche) si giustifica proprio in virtù della diversa ampiezza dell'ambito di scelta: le tematiche di scenario toccate in ordine al referendum, infatti, erano molteplici ed eterogenee, più di quanto non fossero le ragioni specifiche legate più concretamente al Sì contro la privatizzazione del servizio idrico.

votazioni o persino all'ultimo momento, gli/le si chiedeva se e quale evento particolarmente significativo fosse intervenuto a contribuire alla scelta. Infine, si è indagata l'influenza dei rapporti personali sulla maturazione del voto da esprimere (domande 29-32): si è chiesto, infatti, all'intervistato/a se avesse ricevuto e fornito sollecitazioni in merito all'interno della sua rete sociale personale.

Una volta indagate tutte queste dimensioni precipuamente legate all'evento referendario e alle sue implicazioni ideologiche (abitudini elettorali; fiducia nei confronti della cittadinanza e dei principali attori politici del Paese; comportamenti mediali a scopo informativo; valutazione sulla qualità delle informazioni e sulla loro efficacia motivante; presenza ed utilità di iniziative di quartiere; valutazione sulla ricorrenza e consistenza degli slogan e delle parole-chiave; tematiche, motivazioni, eventi e relazioni che hanno influito sul voto), restava da concentrarsi sulla questione più importante per la nostra ricerca, ossia quale fosse la concezione di "bene comune" elaborata in vista del voto, giacché proprio in occasione del referendum in esame all'acqua è stato associato l'epiteto di "bene comune". La domanda 33, quindi, lasciava all'intervistato/a la possibilità di dire liberamente cosa significasse per lui/lei l'espressione in questione. Chiaramente, il vantaggio dell'intervista "faccia a faccia" ha consentito di controllare che la risposta non fosse strettamente e meramente riferita all'acqua ma che fosse più generale ed astratta, e dunque applicabile anche ad altre risorse.

A seguire, la domanda 34 chiedeva all'intervistato/a se rinvenisse una differenza tra un bene pubblico e un bene comune, ed eventualmente quale (domanda 35). Questa domanda è stata molto utile, ed è stata inserita solo a seguito del pre-test perché in quella sede, dalle risposte date, emergeva chiaramente una confusione semantica tra i due concetti; indurre l'intervistato/a a riflettere sulla possibile sussistenza di una differenza ha certamente arricchito di connotazioni la definizione di "bene comune" offerta nella domanda antecedente.

Infine, la domanda 36 proponeva all'intervistato/a un elenco di caratteristiche, corrispondenti nella maggior parte dei casi ai diversi indicatori dell'essere "*bene comune*", rispetto alle quali gli/le si chiedeva di esprimere quanto le ritenesse importanti e indicative per poter qualificare una risorsa come bene comune. C'è da ammettere che la formulazione della domanda non è stata di comprensione immediata, e in questo senso ancora una volta si è confermata l'opportunità della scelta di effettuare la somministrazione del questionario in presenza. Infatti, all'intervistato/a non era così chiaro che dovesse assumere, per così dire, "la

prospettiva della risorsa”, e quindi valutare quanto, in presenza di una risorsa che avesse ciascuna delle caratteristiche indicate nei diversi *item*, la caratteristica stessa contasse nella definizione di quella risorsa come “bene comune”. Inoltre, anche la scelta di adottare una scala numerica simmetrica da 0 a 10 per graduare il livello di importanza non si è dimostrata così efficace, come invece era apparso opportuno a seguito del pre-test⁴²⁸. Ciononostante, l’inserimento di caratteristiche dissonanti rispetto a quelle proprie dei beni comuni (ad esempio, la lucratività della loro gestione) o di elementi spesso ambigui e poco evidenziati nei dibattiti pubblici (ad esempio, la possibilità di ammettere una gestione tanto pubblica quanto privata dei beni comuni) ha permesso di mantenere viva l’attenzione dell’intervistato/a ed evitare così, nella maggior parte dei casi, il *response set*.

A chiusura del questionario, si sono infine previste alcune domande utili a delineare il profilo culturale, politico e sociale dell’intervistato/a: le abitudini informative (domande 37-38), la partecipazione alle attività di associazioni o gruppi organizzati (domanda 39), l’orientamento religioso e politico (domande 40-41), l’atteggiamento nei confronti della politica e la percezione del proprio impegno in essa (domanda 42-43), nonché il sentimento di appartenenza rispetto ad una serie di contesti ambientali elencati, cui attribuire un punteggio da 0 a 10 (domanda 44). In ultimo, si esploravano proprietà di carattere socio-anagrafico, pur sempre riferite al momento del voto: titolo di studio, condizione occupazionale, stato civile, genere ed anno di nascita (domande 45-49).

Preme in questa sede sottolineare che le modalità di risposta relative all’“orientamento religioso” e all’“orientamento politico” sono state ricodificate a seguito della rilevazione perché molti degli intervistati non si riconoscevano nelle categorie prestabilite. Con riferimento alla prima, è stata aggiunta la modalità “dubbioso/a” (oltre a quelle già previste: non credente, indifferente, credente non praticante e credente praticante) perché molti/e hanno manifestato perplessità rispetto alla propria professione di fede. Con riferimento alla seconda, invece, si è dovuta ripristinare la dialettica destra-sinistra ad integrazione delle altre modalità di risposta, perché le categorie centro-destra ed estrema destra, o centro-sinistra ed estrema

⁴²⁸ Inizialmente, era stata predisposta una scala Likert a sei punti in cui si declinava il grado di accordo e disaccordo rispetto ad alcune asserzioni che definivano il concetto di “bene comune” sulla base di ciascuna delle caratteristiche che abbiamo incluso nel rapporto di indicazione; a seguito del pre-test, si è ritenuto più opportuno utilizzare una scala numerica che consentisse di comprendere più chiaramente la domanda, di per sé effettivamente complessa, e di diversificare maggiormente le risposte onde evitare la polarità sui gradi di accordo e massimo accordo che altrimenti la scala Likert aveva dimostrato di determinare.

sinistra, non risultavano esaustive e congruenti rispetto all'orientamento ideologico degli intervistati, che anzi, nella maggior parte dei casi, hanno denunciato di non riuscire a "collocarsi" seguendo il criterio della rappresentatività. Di fronte all'incertezza, si è dovuto sollecitare l'intervistato/a a rispondere basandosi sulla propria ideologia, onde superare l'*impasse* di non sapere a quale "polo" del sistema partitico italiano riferirsi.

Quest'ultima osservazione risulta particolarmente interessante ai fini della nostra ricerca, poiché non solo conferma la sensazione che tra i partiti e la società vi sia ormai un evidente scollamento, ma anche che destra e sinistra non siano categorie anacronistiche quanto piuttosto atteggiamenti diversi che le persone assumono rispetto a temi di rilevanza politica e sociale⁴²⁹.

1.2. Strategia di campionamento e selezione dei casi

Chiaro è che l'assunzione di un approccio quantitativo ha comportato contestualmente la progettazione e costruzione di una base empirica congruente agli obiettivi esplorativi della ricerca. In tal senso si spiega la scelta di adottare una strategia di campionamento non probabilistico: ai fini dei nostri interessi cognitivi, infatti, non risultava prioritario se l'esistenza di una concezione di "bene comune" fosse stata o meno discriminante rispetto alla partecipazione al voto⁴³⁰, né costituiva obiettivo prioritario dell'indagine trattere un profilo tipologico degli attori partecipanti sulla base della loro idea di "bene comune". La ragione di fondo della scelta risiede, dunque, nell'obiettivo specifico della ricerca che era quello di indagare se e quale idea di "bene comune" avesse mosso i cittadini romani a votare Sì il 12 e il 13 giugno del 2011, quali aspettative o valori simbolici l'acqua, in quanto bene comune, avesse rappresentato per le persone.

Dunque, si è optato per una procedura di campionamento dimensionale (o fattoriale) definito da due variabili: una contestuale e una individuale.

La prima concerne il Municipio romano di residenza dei votanti, poiché rappresenta un ambito strutturale - oltretutto geografico - caratterizzato da elementi che, in ipotesi, possono aver influenzato il comportamento individuale dei residenti. I dati pubblicati dall'Ufficio

⁴²⁹ Cfr. N. BOBBIO, *Destra e sinistra*, cit., pp.3 ss.

⁴³⁰ Come già evidenziato, i risultati referendari dimostrano come l'espressione del voto non possa considerarsi una variabile ma una costante, giacché la quasi totalità di coloro che sono andati a votare (il 57% circa degli italiani) ha votato Sì ad entrambi i quesiti referendari dedicati all'acqua (95,35% di Sì registrati per il primo quesito; 95,80% di Sì per il secondo).

Elettorale, infatti, documentano che tra gli allora diciannove Municipi romani vi è stata un'elevata variabilità nell'affluenza alle urne (Tab. 6)⁴³¹. Dunque, si può ritenere che il contesto ambientale fosse caratterizzato da fattori capaci di dar conto della variabilità nella partecipazione al voto (basti pensare, a titolo d'esempio, alla presenza o meno del Coordinamento Romano Acqua Pubblica o di altre realtà impegnate a livello territoriale per le vertenze referendarie legate all'acqua).

Avendo a disposizione il numero degli iscritti alle liste elettorali di ciascun Municipio alla data del 28 maggio 2011⁴³², e conoscendo il valore assoluto dei Sì ottenuti su ciascuno dei due quesiti sull'acqua in ogni Municipio⁴³³, abbiamo potuto calcolare la percentuale di quanti hanno votato a favore dell'abrogazione rispetto al numero degli aventi diritto in ogni Municipio. È apparso allora chiaro che il V Municipio (evidenziato in verde in Tab. 6) è stato quello a maggiore affluenza di Sì – oltretutto a maggior affluenza al voto, più in generale; quello a minore affluenza, invece, è stato il XX Municipio (evidenziato in arancione in Tab. 6); quello con un'affluenza più vicina al valore medio, infine, è stato il XIX (evidenziato in giallo in Tab. 6)⁴³⁴.

⁴³¹ I dati relativi all'affluenza e agli scrutini per Municipi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Roma: <http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2011/Referendum/R062011/eaffl.htm>; <http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2011/Referendum/R062011/evoti.htm>.

⁴³² L'elenco degli iscritti alle liste elettorali di ciascun Municipio alla data del 28 maggio 2011 è disponibile on line su: <http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2011/Referendum/R062011/einfo.htm>.

⁴³³ Il valore assoluto dei Sì ottenuti su ciascuno dei due quesiti sull'acqua in ogni Municipio è disponibile on line su: <http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2011/Referendum/R062011/evoti.htm>.

⁴³⁴ L'attendibilità dei dati pubblicati dall'Ufficio Elettorale, e dunque la scelta dei Municipi di campionamento, è stata convalidata *ex post* grazie alla consultazione di una delle tre copie del verbale redatto dall'Ufficio provinciale per il referendum, costituitosi *pro tempore* presso il Tribunale di Roma, attraverso cui è stato possibile procedere al computo degli aventi diritto in tutte le sezioni afferenti ai tre Municipi selezionati, e dei "Sì" ottenuti in ciascuna delle sezioni afferenti ai tre Municipi selezionati.

Tab.6. Percentuale del numero dei votanti Sì per Municipi romani

	1° QUESITO		2° QUESITO	
	% Sì	% affluenza	% Sì	% affluenza
Municipio 1	52.35	55.92	52.84	55.92
Municipio 2	51.60	55.86	52.29	55.89
Municipio 3	58.32	61.61	59.00	61.64
Municipio 4	58.86	61.85	59.40	61.87
Municipio 5	62.40	64.90	62.82	64.91
Municipio 6	61.79	64.29	62.25	64.30
Municipio 7	59.28	61.73	59.77	61.74
Municipio 8	54.07	56.61	54.46	56.61
Municipio 9	60.75	63.64	61.30	63.66
Municipio 10	61.34	63.85	61.77	63.85
Municipio 11	61.75	64.48	62.24	64.49
Municipio 12	58.79	61.81	59.36	61.81
Municipio 13	55.98	58.46	56.43	58.46
Municipio 15	59.05	61.69	59.48	61.70
Municipio 16	58.77	62.06	59.81	62.07
Municipio 17	55.50	59.03	56.02	59.06
Municipio 18	55.95	58.76	56.47	58.78
Municipio 19	57.17	60.00	57.68	60.01
Municipio 20	49.6115178	53.14	50.24338644	53.17
Media	57.54439366	60.51	58.08656273	60.52

La seconda variabile che abbiamo privilegiato per la progettazione del campione è, invece, di tipo individuale: l'età anagrafica degli allora votanti. Infatti, nonostante i risultati elettorali non siano stati pubblicati dall'Ufficio Elettorale con un dettaglio che rendesse conto della variabilità dei Sì in base all'età, le liste elettorali alla data del 28 maggio 2011⁴³⁵ presentavano valori assoluti molto differenziati sulla base di questa variabile. Dunque, ai fini degli obiettivi della ricerca, è sembrato interessante distinguere i votanti in classi di età, in modo da agevolare anche un approccio intergenerazionale nella lettura dei dati e scoprire così se sui temi sensibili e sui valori simbolici evocati dal referendum per l'acqua ci sia stato un avvicinamento o un allontanamento tra le nuove e le vecchie generazioni. Per questa ragione, abbiamo preliminarmente stabilito quattro classi d'età: la prima comprende le persone che al momento della votazione avevano tra i 18 e i 34 anni; la seconda, coloro che avevano tra i 35 e i 49 anni; la terza, le persone che avevano tra i 50 e i 64 anni; infine, la quarta, inclusiva

⁴³⁵ Cfr. <http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2011/Referendum/R062011/einfo.htm>.

degli over65. Dall'incrocio delle due variabili è emersa, così, una tipologia articolata in 12 tipi di unità di analisi.

Per la selezione dei casi di studio, si è scelto di adottare la modalità “a valanga”: i 12 tipi di elettori, infatti, hanno costituito i “nodi” di partenza della valanga e a partire da essi si è progettato di effettuare una rilevazione di almeno 10 casi per ogni tipo, per un totale di almeno 120 casi (Tab. 7)⁴³⁶.

Tab.7. Il campione teorico

		MUNICIPIO			
		Municipio V	Municipio XIX	Municipio XX	Totale
CLASSI D'ETÀ	18-34	10	10	10	30
	35-49	10	10	10	30
	50-64	10	10	10	30
	65 e oltre	10	10	10	30
	Totale	40	40	40	120

2. Modello-guida per l'analisi

Ai fini di una più organica analisi dei dati raccolti, si è costruito un modello-guida per lo studio delle concezioni personali di “bene comune” e delle motivazioni di chi ha votato Sì al referendum per l'acqua nel giugno 2011, onde provare a tracciare una mappa delle relazioni possibili tra i molteplici fattori e le variabili investigate. La struttura grafica del modello di analisi, l'uso diversificato di caratteri e stili e l'articolazione degli insiemi e sottoinsiemi rappresentano, come si vedrà nel corso della trattazione, il diverso livello di generalità al quale ciascuna dimensione d'indagine si colloca⁴³⁷.

⁴³⁶ Prima di cominciare la somministrazione del questionario, si è controllato previamente che gli intervistandi e le intervistande avessero effettivamente votato “Sì” ad almeno uno dei due referendum sull'acqua del giugno 2011, onde controllare la sussistenza di tale requisito altrimenti incerta data la selezione dei casi “a valanga” e che la somministrazione è avvenuta a un anno circa di distanza dalla consultazione referendaria.

⁴³⁷ Cfr. M. S. AGNOLI, *Introduzione - Quando l'altro è l'immigrato. Rappresentazioni dello straniero e traiettorie di azione sociale tra i giovani della metropoli e delle città del Lazio*, in *Lo straniero in immagine. Rappresentazione degli immigrati e pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio*, a cura di M. S. Agnoli, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 11-40, pp. 19-22; M. P. FAGGIANO, *Stile di vita e partecipazione sociale giovanile. Il circolo virtuoso teoria-ricerca-teoria*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 76-80.

Fig.3. Modello-guida per lo studio delle concezioni personali di “bene comune” e delle motivazioni di chi ha votato Sì al referendum per l’acqua



Come si evince dalla figura sopra riportata (Fig. 3), si è anzitutto ipotizzata un’influenza dei fattori individuali, contestuali e relazionali - già menzionati in Tab. 5 -, tanto sulla concezione personale di “bene comune”, quanto sulla motivazione a votare contro la privatizzazione del servizio idrico, nonché un’influenza reciproca tra i due ambiti d’indagine tale per cui le motivazioni a votare Sì per l’Acqua Bene Comune potrebbero aver inciso sulla maturazione di una certa idea di “bene comune” o, viceversa, l’eventuale preesistente concezione personale di “bene comune” potrebbe aver motivato al voto, unitamente ad altri *input*.


Nello specifico, si sono individuati in primo luogo quei fattori che, in ipotesi, hanno influito in maniera diretta sulle concezioni personali di “bene comune” e sulle motivazioni al Sì, alcuni dei quali si compongono a loro volta di più variabili (Fig. 4):

- la **fruizione mediale a scopo informativo** che abbiamo chiamato **“contingente”** perché riguardante precipuamente l’informazione ricercata e reperita in vista della convocazione referendaria: è un fattore costituito dalle variabili relative al comportamento mediale degli intervistati nel periodo a ridosso delle votazioni, e dalla valutazione dell’adeguatezza e della soddisfazione rispetto alle informazioni reperite in tv, sui quotidiani cartacei e in Rete;
- l’**atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico**, anche in questo caso **“contingente”** perché limitato temporalmente al periodo in cui si è svolta la campagna referendaria: è un fattore costituito dalle variabili relative alle aspettative sul raggiungimento del *quorum* utile alla validità degli esiti referendari e al grado di fiducia nei principali attori della vita politica del Paese;
- il **contesto di appartenenza territoriale**, che fa riferimento sostanzialmente al Municipio di residenza e/o al quartiere di domicilio, intesi come ambiti strutturali e

geografici caratterizzati dalla presenza di iniziative di promozione e informazione riguardo ai temi e agli obiettivi del referendum e soggette ad una valutazione in termini di utilità da parte di coloro che vi abbiano partecipato;

- la **ricorrenza** e la **valutazione degli slogan e delle parole-chiave** che hanno animato l'intera campagna referendaria;
- i **rapporti di influenza interpersonale** entro la propria rete sociale.

Fig. 4. I fattori che, in ipotesi, hanno influito sulle concezioni personali di “bene comune” e sulle motivazioni a votare Sì al referendum sull’acqua




Inoltre, abbiamo tenuto in considerazione anche quelle variabili e quei fattori che, pur non avendo ipoteticamente influenzato in modo diretto le concezioni personali di “bene comune” o le motivazione a votare Sì contro la privatizzazione del servizio idrico, precedono

e pre-esistono ai fattori sopra elencati, e dunque per il tramite di questi ultimi possono comunque aver influito mediatamente sulla formazione di tali concezioni e motivazioni.

Nello specifico, si tratta delle variabili socio-anagrafiche come l'età, il genere, il titolo di studio e la condizione occupazionale, ma anche di fattori compositi quali (Fig. 5):

- lo stile di fruizione mediale a scopo informativo (composto delle variabili relative all'abitudine all'informazione politica degli intervistati e ai canali eventualmente privilegiati);
- l'orientamento religioso;
- l'associazionismo;
- il sentimento di appartenenza ai vari contesti ambientali e/o sociali;
- lo stile di partecipazione politica (composto delle variabili relative all'orientamento politico, al comportamento elettorale consueto e all'atteggiamento nei confronti della politica e del proprio impegno civico).

Fig. 5. I fattori e le variabili che, in ipotesi, hanno influito con funzione di mediazione sulle concezioni personali di "bene comune" e sulle motivazioni a votare Sì al referendum sull'acqua



Volendo tracciare graficamente le relazioni immaginate durante il disegno della ricerca e il suo sviluppo, è risultato utile introdurre nel grafo frecce diversificate che aiutassero a riconoscere il verso e l'intensità delle ipotesi stesse. Le relazioni riferibili ai fattori principali sono simboleggiate dalle frecce rosse e spesse; viceversa, quelle riferibili alle relazioni tra fattori secondari e/o variabili isolate sono indicate con frecce nere, e in alcuni casi solo tratteggiate per la debolezza dell'ipotesi o per la scarsa rilevanza della relazione ai fini degli obiettivi della ricerca (Fig. 6).

Anzitutto, si è voluto controllare empiricamente se l'informazione reperita tramite televisione, stampa e Rete, così come la partecipazione a iniziative di promozione e informazione organizzate nei territori durante la campagna referendaria, abbia influito, ed eventualmente in che misura, sulle risposte fornite dagli intervistati in merito agli slogan e alle parole-chiave più ricorrenti nel dibattito pubblico e sulla loro valutazione da parte degli intervistati stessi. Inoltre, si è ipotizzata una relazione di reciproca influenza tra la fruizione mediale a scopo informativo che abbiamo definito "contingente" e l'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico sussistente al momento del referendum. Vale a dire che la quantità e l'adeguatezza dell'informazione reperita sui media potrebbero aver inciso sulle aspettative maturate rispetto al raggiungimento del *quorum* e sul grado di fiducia riposto dagli intervistati nei vari attori protagonisti della vita politica del Paese; e viceversa, che tale atteggiamento di fiducia o sfiducia potrebbe aver influito sui comportamenti mediali degli intervistati e sui giudizi di adeguatezza e soddisfazione espressi in merito all'informazione reperita in tv, sui quotidiani e in Rete.

Parimenti, si è ipotizzato che la partecipazione alle iniziative di promozione e informazione sul referendum - e la loro eventuale utilità - possano aver influito sulle aspettative legate al raggiungimento del *quorum* e sul grado di fiducia riposto nei principali attori della vita politica del Paese, e che queste due ultime variabili possano aver influito sulla partecipazione alle iniziative organizzate nei territori e sulla loro valutazione.


Per quanto riguarda, infine, i rapporti di influenza, si è ipotizzato che questi possano aver influito sulle aspettative legate al *quorum* e sul grado di fiducia riposto negli attori politici, e che a loro volta siano stati determinati o in qualche misura organizzati anche dal contesto territoriale di appartenenza.

Seguendo, invece, le frecce nere presenti nel grafo, si evidenzia l'ipotesi che le abitudini all'informazione politica degli intervistati e i canali da loro normalmente privilegiati abbiano

influito sulla fruizione mediale a scopo informativo contingente, e che l'associazionismo e l'orientamento religioso abbiano inciso sull'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico contingente, unitamente allo stile di partecipazione politica.

Inoltre, si è data rilevanza alle variabili connesse al contesto di appartenenza, quali la presenza di iniziative nel territorio e la partecipazione ad esse da parte degli intervistati, nei termini di un'ipotesi di influenza sul sentimento di appartenenza ai contesti ambientali e sociali, così come tra quest'ultimo e i rapporti di influenza personale. Infatti, tale sentimento potrebbe aver inciso sulla partecipazione alle iniziative organizzate nei quartieri e sulla valutazione della loro utilità, così come sulla quantità e diversificazione dei rapporti interpersonali all'interno della propria rete sociale. Ma, allo stesso modo, la partecipazione alle iniziative territoriali - e la loro eventuale utilità - potrebbe aver inciso sul sentimento di appartenenza ai contesti ambientali e sociali, al pari dell'intensità dei legami interpersonali di influenza.

Fig. 6. Ipotesi di relazioni interfattoriali: modello di analisi



3. Un identikit ragionato degli intervistati

Per quanto riguarda le unità di rilevazione, è risultato utile delineare in prima istanza un identikit degli intervistati a partire dall'analisi monovariata dei dati socio-anagrafici e di alcuni dei dati relativi alle singole dimensioni d'indagine, onde tracciare un profilo poliedrico di coloro che hanno votato Sì al referendum sull'acqua in funzione degli interrogativi di ricerca che saranno approfonditi in sede di analisi tematica, attraverso l'attuazione del modello di analisi⁴³⁸. In premessa è altresì opportuno precisare che nel corso della trattazione si presenteranno i dati facendo riferimento non solo ai valori assoluti ma anche alle percentuali, pure laddove ci si riferisca a insiemi di casi inferiori alle 100 unità: la ragione di questa scelta risiede nella volontà di operare confronti e di rendere conto degli andamenti e delle distribuzioni in maniera più semplice e immediata rispetto a quanto non risulterebbe se si utilizzassero i soli valori assoluti.

3.1. *Il profilo culturale, politico e sociale*

A seguito dello spoglio dei questionari, la distribuzione per genere risulta leggermente sbilanciata verso le donne (58,3%): pur non trattandosi di una variabile di campionamento, essa risulta comunque sufficientemente controllata ai fini delle analisi successive. Il 40% del campione è costituito da persone che hanno dichiarato di essere coniugate al momento del referendum, e un ulteriore 8,3% da persone che convivevano; tuttavia, è cospicua anche la percentuale di coloro che erano celibi o nubili (32,5% dei casi), separati o divorziati (10%) o vedovi (9,2%)⁴³⁹. Al netto di eventuali interessi ad adottare una prospettiva di genere nella lettura dei dati, vedremo come sia il genere sia lo stato civile possano risultare utili ad interpretare molti dei fattori che, direttamente o indirettamente, sono risultati associati alle concezioni personali di “bene comune” e soprattutto alle motivazioni al voto, con particolare riferimento all'incidenza dei rapporti personali nella maturazione della decisione di votare Sì

⁴³⁸ È bene precisare che ci riferiamo indistintamente ai Sì espressi in sede di votazioni perché dei nostri 120 intervistati solo 2 hanno votato Sì unicamente al primo quesito, mentre i restanti 118 hanno votato Sì ad entrambi.

⁴³⁹ Nello specifico, la variabilità di genere in ciascuna delle modalità della variabile “stato civile” è abbastanza contenuta: vale a dire che il numero di uomini e di donne in ciascuno degli stati civili è abbastanza omogeneo fatta eccezione per le vedove che sono in netta maggioranza rispetto agli uomini (10 casi contro 1).

ai quesiti referendari: non è escluso, infatti, che la vita di coppia abbia alimentato lo scambio *intra moenia* di spunti o sollecitazioni in merito al voto da esprimere.

Parimenti risulterà interessante comprovare se anche il titolo di studio risulti associato – ed, eventualmente, in che misura- ad alcuni atteggiamenti o comportamenti che hanno mobilitato al voto e/o orientato ad una precisa concezione di “bene comune”. Alla data del referendum, infatti, ben il 35% degli intervistati aveva come titolo di studio il diploma di maturità, e il 32,5% la laurea: sono residuali le percentuali di coloro che avevano un titolo *post-lauream* (13,3% dei casi) e anche quelle di coloro che avevano titoli di studio inferiori al diploma (il 14,2% dei casi aveva la licenza media inferiore, 4,2% la licenza elementare e lo 0,8% nessun titolo). Dunque, si tratta di un campione abbastanza scolarizzato se si considera che ben il 45,8% dei casi comprende persone (in maggioranza donne) con titoli di studio elevati (laurea e *post-lauream*): questo significa che quasi la metà degli intervistati aveva un bagaglio culturale sufficientemente solido per poter maturare un’idea di “bene comune” non necessariamente approssimativa o una motivazione al voto non superficiale, o anche per poter interpretare, ad esempio, gli scenari socio-politici correnti o valutare coscientemente il comportamento dei media *mainstream*⁴⁴⁰.

Guardando alle condizioni occupazionali, rileviamo che solo il 5% degli intervistati aveva un lavoro poco qualificato al momento del referendum, mentre il 39,2% ne aveva uno stabile e/o professionale; tuttavia è significativa anche la percentuale dei disoccupati (40%), tra cui figurano pensionati, cassaintegrati, studenti o persone in cerca di nuova occupazione, così come la percentuale dei “precari” che avevano un lavoro instabile o temporaneo (15,8%)⁴⁴¹. Vedremo in seguito, in via esplorativa, se e in che misura la variabilità delle condizioni occupazionali abbia effettivamente influito sull’andamento di certe variabili e

⁴⁴⁰ È interessante mettere in evidenza che dei 55 intervistati in possesso di una laurea o un titolo di studio *post-lauream* al momento del referendum, ben 37 sono donne, quasi il doppio rispetto agli uomini (18 casi).

⁴⁴¹ Rispetto alle diverse condizioni occupazionali, si può annotare che le donne sono in maggioranza netta sia tra coloro che non lavorano (25 casi su 48), sia tra coloro che hanno un lavoro instabile o temporaneo (14 casi su 19), sia tra coloro che hanno un lavoro stabile o professionale (28 casi su 47). Peraltro, al momento del referendum, tra i 39 laureati, sono 8 le donne che non lavoravano, 7 quelle che avevano un lavoro precario e 12 quelle che svolgevano lavori stabili e qualificati; tra i 16 intervistati con un titolo *post-lauream*, sono ben 6 le donne che avevano un lavoro precario e solo 3 quelle che avevano un lavoro professionale o comunque stabile. In generale, dunque, si può constatare una presenza cospicua di donne nelle categorie professionali; tuttavia, restano le più vessate dai fenomeni di disoccupazione e precarietà lavorativa, pur essendo quelle maggiormente qualificati da titoli di studio elevati.

fattori che, in ipotesi, hanno contribuito alla maturazione delle concezioni personali di “bene comune” e delle motivazioni al Sì.

Rispetto alla politica, i nostri intervistati sono in massima parte abituati ad informarsi (86,7% dei casi); pochi sono coloro che si informano solo occasionalmente (5,8%) o che non si informano affatto (7,5%). I media abitualmente utilizzati sono ancora la televisione (24,4% di risposte ottenute) e la stampa (23,7% di risposte ottenute), con una variabilità in base all'età che cresce con scarti abbastanza significativi via via che si passa dalle fasce più giovani e quelle più anziane. Tuttavia anche la Rete è abbastanza frequentata, sia in termini di informazione “ufficiale” (17,4% di risposte ottenute), sia in termini di informazione “non ufficiale” (13% di risposte ottenute), con una variabilità anagrafica che, questa volta, diminuisce con scarti significativi a mano a mano che si passa dalle generazioni più anziane a quelle più giovani. Interessante è anche la percentuale di coloro che si informano partecipando ad assemblee e/o discussioni con amici (13,4% di risposte ottenute), con una variabilità in base all'età che presenta uno scarto significativo tra gli under e over 50, e che vede più attivi i primi dei secondi. Risulta invece residuale la quota di persone che hanno menzionato la radio come fonte di notizie di carattere politico (8% di risposte ottenute).

Il campione è polarizzato a sinistra, e questo è un elemento che -come vedremo- inevitabilmente può incidere su molte delle risposte date (soprattutto in merito ai canali d'informazione privilegiati): il 44,2% dei casi, infatti, è di sinistra ed estrema sinistra, il 45,8% di area moderata (centro-destra, centro e centro-sinistra), solo l'1,7% è di destra o estrema destra, ed è presente anche un 8,3% di intervistati che si sono dichiarati apolitici o comunque privi di ideologia politica.

La ripartizione per atteggiamento rispetto alla politica registra un 38,3% di intervistati interessati e informati ma non partecipi, ma anche una quota sostanziosa di persone (35%) che partecipano attivamente; ben il 32,5% degli intervistati si è definito “abbastanza impegnato” e un buon 23,3% “decisamente impegnato”. Tuttavia, non sono irrisorie le percentuali di coloro che hanno dimostrato un atteggiamento di insofferenza rispetto alla politica (15,8%), tanto che ben il 21,7% degli intervistati si considera “affatto impegnato”, il 10,8% “poco impegnato” e l'11,7% incerto rispetto all'idea stessa di impegno politico⁴⁴². Peraltro, è

⁴⁴² Con riferimento all'atteggiamento personale degli intervistati nei confronti della politica, è interessante mettere in evidenza che tanto nel caso del rifiuto, quanto in quello dell'interesse *tout court* senza partecipazione personale, il numero di donne è più del doppio rispetto al numero di uomini (rispettivamente, 12 casi su 19, e 32 casi su 46). La distribuzione per genere risulta invece più omogenea nelle altre modalità di atteggiamento.

interessante in questa sede mettere in evidenza che nei due sub-campioni più rappresentativi in base all'atteggiamento nei confronti della politica, ossia tra coloro che si interessano, si informano ma non partecipano e tra coloro che si impegnano anche personalmente, la variabilità in base all'età presenta scarti percentuali significativi solo nel secondo caso: la percentuale di coloro che si implicano politicamente aumenta progressivamente via via che si passa dalla prima classe d'età (18-34 anni: 23,3%) alla seconda classe d'età (35-49 anni: 33,3%) fino alla terza e alla quarta che sono invece tra loro omogenee (over 50: circa 40%). Letta in una prospettiva intergenerazionale, dunque, la partecipazione politica sembra aumentare in modo direttamente proporzionale all'età: le vecchie e le nuove generazioni si incontrano sull'interesse per la politica e sull'informazione ma si distanziano quando si tratta di impegnarsi personalmente.

Tab.8. Associazione tra atteggiamento nei confronti della politica e percezione del proprio impegno

		Atteggiamento nei confronti della politica (%)					Totale (v.a./%)
		La politica non mi interessa	La politica mi disgusta o non mi piace	Penso che bisogna lasciare la politica a persone che hanno più competenza di me	Mi interesso e mi informo di politica, ma senza parteciparvi	Mi interesso, mi informo e partecipo	
Impegno percepito (%)	Scarso o nullo	75,0	68,4	44,4	41,3	0	(39) 32,5
	Incertezza o neutralità	0	0	22,2	17,4	9,5	(14) 11,7
	Presente, anche molto	25,0	31,6	33,3	41,3	90,5	(67) 55,8
Totale (v.a./%)		(4) 100	(19) 100	(9) 100	(46) 100	(42) 100	(120) 100

Come emerge dalla Tab. 8, l'atteggiamento nei confronti della politica incide progressivamente e in maniera inversa su coloro che si percepiscono come non impegnati o incerti: le percentuali aumentano con scarti significativi a mano a mano che l'atteggiamento nei confronti della politica peggiora, e tendenzialmente chi si è dichiarato disinteressato o

Spicca, in ogni caso, il dato relativo al disinteresse: le 4 persone che hanno dichiarato che la politica non interessa loro sono solo uomini, e ciò dimostra, non solo che sono pochi gli intervistati propriamente disinteressati, ma anche che le donne tendenzialmente hanno comunque una posizione motivata rispetto al proprio atteggiamento nei confronti della politica, anche quando negativo, tanto da non sentire di potersi collocare tra i disinteressati.

reticente nei riguardi della politica sa di non essere impegnato. Viceversa, rispetto agli impegnati, le percentuali aumentano in maniera significativa a mano a mano che migliora l'atteggiamento nei confronti della politica, tanto che tra coloro che si sono dichiarati interessati, informati e partecipi alla politica la quasi totalità (90,5%) si percepisce impegnata, anche in modo deciso. Rispetto a quest'ultima categoria, peraltro, assume rilevanza la variabilità della distribuzione percentuale in funzione dell'età: tanto i giovanissimi (18-34 anni) quanto gli anziani (over 65) che si definiscono non solo interessati e informati, ma anche partecipi (rispettivamente, 7 e 12 casi), si concentrano completamente in corrispondenza della percezione di un impegno politico vivo.

Per quanto riguarda l'orientamento religioso, siamo in presenza di un campione principalmente composto di persone credenti ma non praticanti (40,8%) o non credenti (35%); è meno significativa la quota di persone credenti e praticanti (15,8%), mentre sono residuali le percentuali di coloro che si dichiarano indifferenti (5%) o dubbiosi (3,3%). È interessante, inoltre, analizzare la variabilità dell'orientamento religioso in base all'età: in corrispondenza dei non credenti, le percentuali diminuiscono con scarti abbastanza significativi nel passaggio dalla prima fascia d'età, alla seconda e terza (tra loro omogenee) fino alla quarta; invece, in corrispondenza dei credenti non praticanti, un "rigonfiamento" percentuale si registra nella seconda e terza fascia d'età, con scarti significativi rispetto ai giovani e agli anziani; infine, in corrispondenza dei credenti praticanti, l'andamento è più irregolare, poiché si registra una diminuzione percentuale significativa nella seconda fascia d'età, e un aumento rilevante nella quarta, con percentuali invece omogenee nella prima e nella terza.

Quanto all'associazionismo, tra i nostri intervistati il 47,5% partecipa ad attività pro-sociali e di questi la maggioranza fa parte di associazioni culturali e/o educative (22,2%) e di partiti o movimenti politici (22,2%). Una buona parte svolge attività di volontariato e assistenza sociale (13,3%) o anche di tutela ambientale (10%), mentre sono pochi coloro che aderiscono a organizzazioni ricreative o turistiche (7,8%), ad associazioni di categoria e sindacati (5,6%), a organizzazioni religiose (4,4%) o a gruppi di altra natura, come Gruppi di Acquisto Solidale (10%). Peraltro, rispetto a coloro che aderiscono ad associazioni culturali e/o educative, e a movimenti e/o partiti politici, si riscontra una certa variabilità in base all'età solo nel secondo caso: un "rigonfiamento" percentuale si rileva in corrispondenza della fascia d'età 18-34 anni (31,3%), con uno scarto significativo e netto rispetto alla classe d'età contigua dei 35-49 anni (10%) e uno meno deciso ma comunque rilevante in corrispondenza

delle fasce d'età degli over 50 (22-25%). Sembrerebbe, quindi, che l'implicazione in partiti e/o movimenti a carattere politico determini un distacco percentuale tale per cui i giovani risultano più propensi a questa forma di associazionismo rispetto alle altre generazioni (mentre negli altri tipi di attività pro-sociali la variabilità in funzione dell'età è meno significativa o comunque non è polarizzata sulla prima fascia d'età).

Vedremo se e in che misura questo tipo di inclinazione all'associazionismo incida sull'atteggiamento espresso dagli intervistati nei confronti del contesto storico-politico contingente al referendum, così come sul loro stile di partecipazione politica. Intanto possiamo anticipare che l'intero campione è composto per lo più di persone predisposte a rispondere alle convocazioni referendarie: l'84,2%, infatti, è andato a votare ai referendum degli ultimi quindici anni, precedenti il 2011; nello specifico, ben 101 dei 120 intervistati hanno partecipato ad almeno 1 di questi, e in media quasi a 4 (per l'esattezza: 3,78 appuntamenti)⁴⁴³. Ciò significa che tendenzialmente il discorso *mainstream*, diffuso a ridosso delle votazioni, sul mancato raggiungimento del *quorum* utile alla validità degli esiti referendari come dato stabile negli ultimi quindici anni, non riguarda i nostri intervistati, giacché si tratta di persone propense a votare "per tradizione". Anzi, questa tendenza ad esercitare il diritto di voto in occasione dei referendum - che, tradizionalmente, riguardano questioni "sensibili" per la vita politica del Paese - letta alla luce della significativa percentuale di coloro che partecipano all'attività di gruppo organizzati o associazioni, già ci segnala che il campione selezionato è sostanzialmente attivo, quantomeno dal punto di vista dell'impegno civico, se non anche politico.

Infine, per quanto concerne il sentimento di appartenenza ai contesti ambientali e sociali, il nostro campione si caratterizza per un legame abbastanza forte con la propria città

⁴⁴³ Nel dettaglio, i referendum più partecipati sono stati quelli del 12-13 giugno 2005 inerenti alla controversia sulla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, alla procreazione medicalmente assistita e all'abolizione del divieto di fecondazione eterologa: il 22,5% degli intervistati ha infatti segnalato di aver votato in quell'occasione. Il 16% ha segnalato il referendum del 15 giugno 1997 convocato intorno alle parole-chiave privatizzazioni, obiezione di coscienza al servizio militare, caccia, carriere dei magistrati, abolizione dell'Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziali per i magistrati e istituzione del Ministero delle Politiche Agricole. La stessa percentuale di risposte è stata data per il referendum del giugno 2009 legato al problema dell'assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anziché alla coalizione, e all'impossibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni. Il referendum del 21 maggio 2000, in materia di diritto del lavoro e sindacale, di ordinamento giudiziario e di sistema elettorale, ha ricevuto il 16,5% di risposte; quello del 15 giugno 2003, relativo all'estensione a tutti i lavoratori del diritto al reintegro nel posto di lavoro per i dipendenti licenziati senza giusta causa e all'abrogazione dell'obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture elettriche sui loro terreni, il 15,4% di risposte. Infine, il referendum meno "gettonato" è quello del 18 aprile 1999, relativo all'abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati.

(58,3% dei casi), con l'Italia (65%) e con il mondo (69,2%); più debole risulta quello con la Regione (46,7%) e l'Unione Europea (45%). Ci muoviamo, dunque, in uno scenario in cui sono tendenzialmente esigue le percentuali di coloro che si sono espressi in termini di basso sentimento di appartenenza in ciascuno dei contesti territoriali proposti; pur tuttavia, appare evidente come tale sentimento sia più vivido laddove vengono evocate la "romanità", l'"italianità" e l'idea di essere "cittadini del mondo"⁴⁴⁴.

3.2. Atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico "contingente"

Dal punto di vista dell'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico "contingente" alla convocazione referendaria, emerge anzitutto come gli intervistati fossero decisamente ottimisti rispetto al raggiungimento del *quorum* utile alla validità degli esiti referendari: il 79,2% pensava che sarebbe stato raggiunto, e solo il 20,8% non aveva fiducia, o comunque non si era posto il problema. La variazione delle percentuali presenta uno scarto significativo in corrispondenza dei giovani e degli over 65 che risultano, quindi, decisamente più fiduciosi rispetto alle due fasce d'età intermedie. Le ragioni per cui gli intervistati confidavano in un'ampia mobilitazione al voto, tale da consentire il raggiungimento del *quorum*, sono da rintracciarsi soprattutto nella sensibilità del tema che, a detta di molti, riguardava l'intera popolazione a prescindere dal ceto socio-economico e dall'orientamento politico; inoltre, molti intervistati durante la campagna referendaria avevano intercettato un buon passaparola tra i cittadini, e questo – secondo loro - avrebbe motivato molti a recarsi alle urne; infine, non pochi intervistati hanno proiettato la propria ferma contrarietà alla privatizzazione sugli altri, immaginando che tanti italiani avrebbero colto l'occasione del referendum per esprimere un voto di protesta contro le politiche degli ultimi anni o

⁴⁴⁴ È interessante, peraltro, segnalare che gli intervistati hanno liberamente indicato ulteriori contesti, soprattutto sociali, nell'ambito della domanda legata al sentimento di appartenenza: l'ambiente lavorativo, di studio o comunque di impegno anche professionale che, evidentemente, costituisce oggi un ambito della vita incisivo quanto a percezioni di appartenenza sociale (11 casi); la famiglia (7 casi) e la propria rete sociale personale in generale (6 casi), con ovvio riferimento all'importanza che amici e parenti rivestono nella costruzione di un sentimento di appartenenza territoriale e sociale; la propria città o regione natale (5 casi), sottolineando così il radicamento con la propria terra anche quando lontana, cui si abbinano altri 3 casi che hanno segnalato, invece, Paesi stranieri in cui hanno vissuto o lavorato, rimarcando così l'importanza che le esperienze all'estero hanno oggi nella costruzione relazionale della propria identità; altri hanno menzionato anche l'intera umanità (5 casi) e l'universo (3 casi) attribuendo così rilevanza alla condizione umana in genere. Inoltre, vale la pena di precisare che 2 persone hanno fatto riferimento ad altri quartieri romani in cui hanno vissuto esperienze rilevanti di vita quotidiana, 2 hanno menzionato il condominio e 2 casi isolati hanno suggerito la propria comunità religiosa e la squadra di calcio per cui tifano.

quantomeno per denunciare l'inefficacia, già sperimentata, della privatizzazione del servizio idrico⁴⁴⁵.

Non stupisce, quindi, che il campione si connoti per essere fortemente critico nei confronti del contesto storico-politico al tempo del referendum: la maggior parte degli intervistati si è espressa, infatti, in termini di “nessuna fiducia” nei confronti del Governo (ben il 48,3%, e il resto si è distribuito su gradi di giudizio medio-bassi) e nei confronti delle banche (il 32,5%, e il resto si è distribuito per quote quasi analoghe su gradi di giudizio medio-bassi), e comunque si è dimostrata poco fiduciosa nei confronti delle amministrazioni locali, dei partiti, dell'informazione televisiva, della Chiesa e del Parlamento⁴⁴⁶.

Volendo ragionare per “poteri forti”, ossia per attori sociali collettivi che sono protagonisti e, dunque, influenzano le politiche pubbliche del Paese, si sono costruiti degli indici sintetici della fiducia in essi riposta, così da elaborare una sorta di “pagella” in cui i punteggi fossero codificati in base a criteri vicini alle esperienze scolastiche degli intervistati stessi (Tab. 9 e 10). Questi ultimi hanno “promosso a pieni voti” la società civile, probabilmente perché in occasione del referendum ha dimostrato di essere particolarmente ricettiva e sensibile rispetto alla sollecitazione ricevuta dalla vertenza idrica (graficamente, infatti, salta all'occhio il “rigonfiamento” delle percentuali dal giudizio sufficiente in su), e hanno “promosso con debito” le istituzioni non elettive e dotate di autonomia e indipendenza (magistratura e Presidenza della Repubblica) e l'Unione Europa, che presentano percentuali variamente distribuite in ogni grado di giudizio salvo l'ottimo. Tra i “bocciati”, invece, si

⁴⁴⁵ Nello specifico, le motivazioni che hanno alimentato maggiormente le aspettative positive in merito al raggiungimento del *quorum* sono state: la sensibilità del tema, d'interesse generale e trasversale (43,8% di risposte fornite dal 58,9% degli intervistati che abbiamo definito “ottimisti” o quantomeno “fiduciosi”); la percezione di un buon passaparola e di una diffusa mobilitazione (25,8% di risposte fornite dal 34,7% degli intervistati che abbiamo definito “ottimisti” o “fiduciosi”); la contrarietà alla privatizzazione di un bene primario proiettata sull'intera popolazione per esperienze di privatizzazione già vissute e/o per voto di protesta (21,1% di risposte fornite dal 28,4% degli intervistati che abbiamo definito “ottimisti” o “fiduciosi”). Le motivazioni che hanno alimentato maggiormente le aspettative negative in merito al raggiungimento del *quorum* sono state, invece: la scarsa fiducia nello strumento referendario (33,3% di risposte fornite dal 45,5% degli intervistati che definiamo “pessimisti”); la poca fiducia nel popolo italiano e nella sua vocazione civico-politica (26,7% di risposte fornite dal 36,4% dei “pessimisti”); la percezione di un passaparola informativo debole e di una bassa consapevolezza nelle persone (20% di risposte fornite dal 27,3% di intervistati “pessimisti”).

⁴⁴⁶ Nel dettaglio: per le amministrazioni locali il 55% dei casi si attesta in corrispondenza di un grado medio di fiducia; per i partiti, il 42,5% dei casi si colloca sul grado medio, con percentuali però significative anche in corrispondenza di un basso grado di fiducia e su nessuna fiducia; per l'informazione televisiva, il 50% dei casi si attesta su un grado medio di fiducia, e un ulteriore 30% su un grado basso; per la Chiesa cattolica, il 40% si attesta su un grado medio di fiducia, ma vi sono percentuali significative anche in corrispondenza di un basso grado e di nessuna fiducia; per il Parlamento, il 45,8% dei casi si trova in corrispondenza di un grado medio di fiducia, e un ulteriore 30,8% in corrispondenza di un basso grado.

annoverano l'informazione *mainstream*, le istituzioni economiche, l'apparato istituzionale e amministrativo dello Stato, le formazioni sociali tradizionali e la Chiesa che vessano, con ogni evidenza, in una condizione di forte crisi di fiducia.

Tab.9. I poteri forti "promossi"

		% casi colonna
Indice di fiducia riposta nella società civile	gravemente insufficiente	1,7
	insufficiente	8,3
	sufficiente	18,3
	buono	38,3
	distinto	23,3
	ottimo	10,0
Indice di fiducia riposta nelle istituzioni non elettive dotate di autonomia	gravemente insufficiente	10,8
	insufficiente	15,8
	sufficiente	22,5
	buono	25,8
	distinto	20
	ottimo	5,0
Indice di fiducia riposta nell'Unione Europea	gravemente insufficiente	14,2
	insufficiente	22,5
	sufficiente	23,3
	buono	20,8
	distinto	10,0
	ottimo	9,2

Tab.10. I poteri forti “bocciati”

		% casi colonna
Indice di fiducia riposta nell'informazione <i>mainstream</i>	gravemente insufficiente	29,2
	insufficiente	43,3
	sufficiente	20,0
	buono	4,2
	distinto	1,7
	ottimo	1,7
Indice di fiducia riposta nelle istituzioni economiche	gravemente insufficiente	51,7
	insufficiente	35,0
	sufficiente	10,0
	buono	1,7
	distinto	1,7
	ottimo	0
Indice di fiducia riposta nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato	gravemente insufficiente	44,2
	insufficiente	43,3
	sufficiente	10,8
	buono	1,7
	distinto	0
	ottimo	0
Indice di fiducia riposta nelle formazioni sociali tradizionali	gravemente insufficiente	45,8
	insufficiente	34,2
	sufficiente	11,7
	buono	5,0
	distinto	3,3
	ottimo	0
Indice di fiducia nella Chiesa cattolica	gravemente insufficiente	50
	insufficiente	26,7
	sufficiente	13,3
	buono	5,0
	distinto	1,7
	ottimo	3,3

Anche ad un'ulteriore livello di sintesi del grado di giudizio, emerge chiaramente la predominanza di un giudizio negativo nei confronti dell'informazione *mainstream*, delle istituzioni economiche, delle formazioni sociali tradizionali, della Chiesa e dell'apparato istituzionale e amministrativo dello Stato, mentre resta nettamente positivo quello espresso nei riguardi della società civile e delle istituzioni non elettive che godono di autonomia e indipendenza (tendenzialmente polarizzato appare altresì il giudizio espresso nei confronti dell'Unione Europea). Peraltro, è interessante mettere in evidenza la variabilità dei giudizi in base all'età: con riferimento all'informazione *mainstream*, per esempio, o alla Chiesa, uno scarto percentuale significativo distingue i giovani "diffidenti" dalle altre classi d'età, soprattutto dagli over 65 che risultano decisamente meno severi nei confronti di questi due poteri; poco accentuato è invece lo scarto percentuale tra le varie fasce d'età con riferimento alla poca fiducia riposta nelle istituzioni economiche e nell'apparato statale, a conferma di un sentimento di diffidenza diffuso e intergenerazionale. Riguardo alla società civile, poi, si registra uno scarto percentuale significativo tra i giovani, più fiduciosi, e le altre fasce d'età, meno entusiaste; viceversa, gli over 65 risultano più ottimisti degli altri nei confronti delle istituzioni non elettive, e comunque meno severi nei riguardi di partiti e sindacati, probabilmente in ragione di un *gap* generazionale che avvicina a questi "poteri forti" solo le vecchie generazioni. Infine, con riferimento all'Unione Europea, si registra una più forte diffidenza da parte degli over 65 rispetto alle altre fasce d'età, probabilmente perché si tratta di un'istituzione di recente formazione che non è stata vissuta in prima persona dalle persone più anziane.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si è ipotizzato che il grado di fiducia riposta nei confronti dei "poteri forti" potesse essere associata alle aspettative legate al raggiungimento del *quorum*, per quanto in direzioni non univoche proprio in ragione della diversa natura dei "poteri forti" sottoposti a valutazione in termini di fiducia. In effetti, rispetto all'informazione *mainstream* il numero di coloro che non pensavano che il *quorum* sarebbe stato raggiunto - o che comunque non si sono posti il problema - aumenta significativamente via via che migliora il giudizio di fiducia in essa riposta, mentre il numero di coloro che pensavano che sarebbe stato raggiunto aumenta a mano a mano che peggiora il giudizio di fiducia riposta nella stampa e nella Tv. Il dato non stupisce se si pensa a quanto già evidenziato in merito al riferimento continuo da parte dei media al mancato raggiungimento del *quorum* come dato stabile degli ultimi quindici anni: probabilmente, questo *frame* ha alimentato diffidenza e

aspettative pessimistiche in coloro che riponevano fiducia nell'informazione *mainstream*, quantomeno rispetto alla capacità del referendum per l'acqua di mobilitare gli italiani al voto, e viceversa non ha influenzato chi nei media non riponeva grande fiducia.

Un discorso analogo può farsi anche con riferimento alle istituzioni economiche: al migliorare del giudizio di fiducia nei confronti di banche e industriali, aumenta – e di molti punti percentuali - il numero di quanti non si aspettavano il raggiungimento del *quorum* o comunque non si erano posti il problema. Viceversa, al diminuire della fiducia aumenta in maniera rilevante la quota di quanti avevano aspettative ottimistiche. Il dato, anche in questa circostanza, non stupisce se si tiene in considerazione il contenuto del referendum stesso: chi aveva un giudizio positivo in quelle istituzioni economiche che incarnano lo spirito dei paradigmi economici dominanti, quali le banche e gli industriali in buona sostanza sono, non poteva attribuire al referendum contro la privatizzazione del servizio idrico una capacità di mobilitazione rilevante; viceversa, coloro che riponevano un basso grado di fiducia in tali istituzioni, potevano cogliere più facilmente la portata della vertenza referendaria legata alla ripubblicizzazione dell'acqua.

Allo stesso modo, l'ipotesi di una relazione di associazione tra fiducia nell'apparato statale e aspettative sul raggiungimento del *quorum* sembrerebbe confermata: infatti, il numero di pessimisti rispetto al raggiungimento del *quorum* aumenta al migliorare del giudizio espresso nei confronti di tutte le istituzioni politiche e amministrative dello Stato; coerentemente, la percentuali degli ottimisti aumentano al peggiorare del giudizio di fiducia nei confronti delle istituzioni. Anche in questa circostanza, il dato non stupisce, giacché la diffidenza nei riguardi di istituzioni percepite come corrotte o comunque lontane dalle necessità reali del Paese si è evidentemente riflessa anche sulla questione contingente del referendum: coloro che hanno un giudizio negativo nei confronti del Parlamento, dell'Esecutivo, delle amministrazioni locali e delle forze dell'ordine, sono stati più attenti al disinteresse dimostrato da queste istituzioni rispetto alla mobilitazione al voto e, soprattutto, hanno ricondotto ad esse la paternità stessa della normativa sottoposta ad abrogazione.

Specularmente a quanto evidenziato sino ad ora, manca una relazione di associazione tra la fiducia riposta nella società civile e le aspettative legate al raggiungimento del *quorum*: su un campione fortemente connotato da un giudizio positivo in termini di fiducia nei confronti della società civile, lo scarto di percentuali tra i diversi giudizi è poco rilevante. La variabilità del giudizio di fiducia nei confronti della società civile non è quindi discriminante

rispetto alle aspettative legate al *quorum*: sebbene in apparenza il dato possa stupire, poiché ci si aspetterebbe un aumento percentuale delle aspettative positive legate al *quorum* in corrispondenza di un alto grado di fiducia nella società civile, esso invero lascia intendere come solo la condizione “critica” dei poteri che abbiamo definito “forti” sia effettivamente dirimente rispetto alla variabilità delle aspettative stesse. In buona sostanza, poiché la società civile non soffre di una crisi di fiducia, le aspettative legate al raggiungimento del *quorum* non variano in base ai giudizi ad essa attribuiti. Altrettanto può dirsi per le istituzioni non elettive dotate di indipendenza: la scarsa associazione rispetto alle aspettative legate al raggiungimento del *quorum*, in effetti, ben si colloca entro un’analisi complessiva dello scenario di crisi della democrazia rappresentativa che difficilmente comporta una messa in discussione radicale di quelle istituzioni non invischiate nei processi di corruzione e che mantengono una funzione di “garanzia” nell’immaginario collettivo degli italiani, propensi evidentemente a non responsabilizzare la magistratura e il Presidente della Repubblica in merito alla vicenda referendaria. Anche la fiducia riposta nell’Unione Europea risulta scarsamente associata alle aspettative sul *quorum*, magari perché nella percezione collettiva il referendum atteneva ad una tematica di carattere nazionale, “domestico”: tanto le aspettative positive, quanto quelle negative o indifferenti risultano distribuite in modo abbastanza omogeneo, tanto tra chi ha espresso giudizi positivi, quanto tra chi ne ha espressi di negativi o mediocri, probabilmente in ragione del fatto che il sentimento di cittadinanza europea al momento del referendum era ancora acerbo.

Un discorso a parte merita, invece, la relazione tra fiducia nei confronti di partiti e sindacati e aspettative legate al raggiungimento del *quorum*. La variabilità delle aspettative è inversamente proporzionale, come in molti dei casi già analizzati: aumenta il numero di coloro che avevano aspettative negative sul *quorum* in caso di giudizio positivo, e aumenta il numero di quanti avevano aspettative positive in caso di giudizio negativo. Ciononostante, l’andamento non è progressivo e rettilineo come negli altri casi di “poteri forti” in crisi, bensì si registra un “rigonfiamento” in corrispondenza di un giudizio mediocre, come se qui si concentrasse la percentuale più bassa e più alta di coloro che avevano aspettative rispettivamente negative e positive in merito al raggiungimento del *quorum*. Il dato è di un certo interesse poiché lascia spazio a diverse interpretazioni: si potrebbe, ad esempio, ipotizzare che, poiché ai partiti e ai sindacati è storicamente attribuita la funzione di mediazione, coloro che si rendono conto che tali formazioni sociali sono in crisi ma che

comunque stentano a criticarle in modo aspro mantenendosi piuttosto su un giudizio mediocre, abbiano voluto attribuire loro una capacità di mobilitazione in occasione del referendum. In altri termini, si può ipotizzare che le persone che continuano a mantenere un grado di fiducia sufficiente nei confronti delle formazioni sociali tradizionali, potrebbero aver comunque ricondotto alle attività - quantomeno territoriali - di partiti e sindacati le iniziative di mobilitazione organizzate in vista del referendum o aver visto nella battaglia referendaria una delle motivazioni per cui valga la pena esprimere un giudizio di fiducia non aspramente negativo.

Quanto alla Chiesa cattolica che in occasione della vicenda referendaria si è esposta in diverse occasioni a favore dell'abrogazione delle norme quesite, si rileva uno stacco netto in corrispondenza del giudizio di fiducia positivo: aumenta significativamente la percentuale di coloro che avevano aspettative negative sul *quorum*, e diminuisce altrettanto nitidamente la percentuale di coloro che avevano aspettative positive. Il numero di coloro che avevano un giudizio negativo e mediocre, infatti, è pressoché omogeneo in ciascuna delle due modalità delle aspettative legate al *quorum*: dunque, sulla variabilità delle aspettative, in buona sostanza, sembra influire solo la presenza o meno di un giudizio positivo.

In conclusione, possiamo rilevare che la variabilità delle aspettative legate al raggiungimento del *quorum* può essere tendenzialmente letta in funzione della variabilità dei giudizi di fiducia riposta in istituzioni e “poteri forti” complessivamente in crisi. Invece, nel caso di attori della vita politica del Paese che non risentono di una crisi di fiducia e che presentano valori assoluti sbilanciati su giudizi positivi o variamente distribuiti nelle diverse modalità di giudizio - società civile, istituzioni non elettive e Unione Europea -, non c'è associazione tra il grado di fiducia riposta e le aspettative sul *quorum*. Questa analisi corrobora, quindi, sul piano empirico l'intuizione iniziale secondo cui il referendum (e le aspettative che ha alimentato) potesse considerarsi effettivamente associato ad uno scenario di crisi della democrazia politica e delle sue istituzioni.

3.3. Fruizione mediale a scopo informativo “contingente”

Per quanto riguarda la fruizione mediale a scopo informativo avvenuta nel periodo a ridosso delle votazioni, emerge innanzitutto che gli intervistati sono ricorsi principalmente ai media tradizionali per reperire informazioni in merito alle tematiche referendarie.

Nello specifico, per quanto riguarda l'informazione televisiva, il campione risulta composto di persone che tendenzialmente sono state esposte poco agli spot istituzionali e ai servizi dei Tg andati in onda in quella fase, e che hanno privilegiato per lo più le trasmissioni televisive di approfondimento e dibattito sulle diverse posizioni in merito al referendum sull'acqua. Infatti, solo un 20% di casi ha dichiarato di aver intercettato spesso gli spot istituzionali, mentre la maggioranza li ha visti raramente (47,5%) o non li ha visti affatto - oppure, a un anno dal referendum, non ricorda - (32,5%). Allo stesso modo, risulta che la maggior parte degli intervistati non ha visto o comunque non ricorda di aver visto servizi dedicati al referendum sull'acqua nei principali Tg andati in onda nel periodo precedente le votazioni (52,5%), nonostante risulti comunque consistente la quota di persone che invece sono sicure di averne visti (47,5%): più precisamente, il 45,8% degli intervistati ha visto almeno una volta un servizio al telegiornale dedicato al referendum per l'acqua (solo due persone non ricordavano quale Tg avessero visto), e in media ciascuno di questi ha seguito quasi 2 Tg a testa (per l'esattezza: 1,71).

Possiamo supporre, pertanto, che la predilezione per i programmi televisivi di approfondimento e dibattito rispecchi la necessità degli intervistati di cogliere con maggiore chiarezza la complessità del dibattito sollevato intorno ai quesiti referendari, altrimenti non restituita dalla brevità degli spot e dei servizi dei telegiornali. Risulta, infatti, cospicua la percentuale di persone che hanno seguito queste trasmissioni (57,5%); pur tuttavia, è considerevole anche la quota di coloro che hanno dichiarato di non averne viste (42,5%), e si può ipotizzare che questo dipenda anche dal fatto che molte persone avessero deciso di votare Sì alla ripubblicizzazione del servizio idrico a prescindere dal dibattito televisivo. Ad ogni buon conto, è interessante mettere in evidenza in questa sede che la maggior parte di coloro che hanno seguito dibattiti e confronti televisivi si appunta in corrispondenza della fascia d'età over 65 (80%), con un distacco percentuale molto marcato rispetto alle generazioni più giovani. Questo dato, probabilmente, parla dell'anzianità dei pubblici televisivi e si riflette anche sui Tg: le percentuali maggiori di coloro che li hanno visti, infatti, si attestano in corrispondenza della fascia d'età over 50 (64,3%) e over 65 (65,5%), con uno scarto molto significativo rispetto alla prima (26,7%) e alla seconda (41,4%) fascia d'età.

Per quanto riguarda i telegiornali più seguiti a ridosso del referendum, sul Tg3 si concentra il 34% delle risposte fornite dagli intervistati⁴⁴⁷. Percentuali minori sono raggiunte dal TgLa7 (18,1%) e, a seguire, da Tg2 e Tg1 i quali si attestano su percentuali inferiori al 15%. Residuali, infine, risultano le segnalazioni raggiunte dal Tg5, SkyTg24 e Studio Aperto. Chiaramente, la colorazione politica dei Tg maggiormente seguiti (Tab. 11) appare abbastanza in consonanza con l'orientamento politico degli intervistati che, lo abbiamo visto, è fortemente sbilanciato a sinistra. Infatti, rispetto ai due insiemi più numerosi di intervistati – quelli dell'area moderata e quelli di sinistra o estrema sinistra -, il Tg3 intercetta per lo più un pubblico di sinistra o estrema sinistra (71,4%), con un distacco di ben il 20% dall'area moderata (51,9%); un discorso analogo vale per il TgLa7 (38,1%), benché il distacco percentuale sia più contenuto (29,6%). Viceversa il Tg2, e soprattutto il Tg1 raccolgono più segnalazioni tra l'area moderata degli intervistati (rispettivamente, 22,2% e 29,6%), con un distacco dall'area di sinistra ed estrema sinistra dell'8% in un caso (14,3%), e di ben il 25% nell'altro (4,8%).

Tab.11. Telegiornali più seguiti

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Informazione tramite Tg1	12	12,8	21,8
Informazione tramite Tg2	14	14,9	25,5
Informazione tramite Tg3	32	34	58,2
Informazione tramite Tg5	5	5,3	9,1
Informazione tramite TgLa7	17	18,1	30,9
Informazione tramite RaiNews (24)	9	9,6	16,4
Informazione tramite Studio Aperto	1	1,1	1,8
Informazione tramite SkyTg24	4	4,3	7,3
Totale	94	100	170,9

Considerazioni analoghe possiamo svilupparle in merito alle trasmissioni più seguite all'interno del palinsesto televisivo: Anno Zero, Porta a Porta, Matrix, Otto e Mezzo, Ballarò,

⁴⁴⁷ Il dato non stupisce se ricordiamo che dal computo del minutaggio rilevato dall'Osservatorio per il pluralismo politico diretto da Zaccaria era emerso che proprio la terza rete televisiva si era distinta per copertura data all'evento referendario. *Cfr.* Seconda Parte, Capitolo II, § 2.1.

Report, L'Infedele, Tribune Politiche, Presa Diretta e Linea Notte. Il 55% di coloro che hanno dichiarato di averle seguite, ne ha indicata almeno una⁴⁴⁸. In media, anzi, ciascun intervistato ne ha viste più di due: per l'esattezza 2,18 (Tab. 12). Le più "gettonate" sono con ogni evidenza Ballarò e Anno Zero - in parte anche Otto e Mezzo -, poiché sono le uniche che superano di diversi punti percentuali la soglia del 10% di risposte. Meno seguite risultano, invece, Porta a Porta, Matrix, L'Infedele e Report che si attestano su percentuali tra 5% e il 10%. Residuale, infine, è la frequentazione di Linea Notte e degli altri programmi televisivi che si attestano su percentuali davvero minime.

Data la prevalente caratterizzazione dell'orientamento a sinistra del campione, ci si sarebbe aspettata nuovamente una vistosa associazione di questa variabile con la preferenza espressa nei confronti delle tre trasmissioni più seguite e, più in generale, con l'abitudine a seguire programmi di approfondimento e dibattito. Tuttavia, tale ipotesi non è corroborata sul piano empirico, poiché le percentuali di coloro che hanno seguito questo tipo di trasmissioni sono prossime al 60% in entrambi i due gruppi più consistenti dal punto di vista dell'orientamento politico - l'area moderata e l'area di sinistra ed estrema sinistra⁴⁴⁹. E anche per quanto riguarda le preferenze assegnate alle singole trasmissioni, le percentuali riferibili a coloro che hanno seguito Ballarò in ciascuno dei due gruppi più rappresentativi sono abbastanza omogenee (si attestano tra il 60 e il 70% in entrambi i casi). Si registra una maggiore variabilità solo relativamente alle trasmissioni di Anno Zero, appena sbilanciata a sinistra (seguita da poco più del 50% dell'area moderata contro più del 60% dell'area di sinistra ed estrema sinistra), e di Otto e mezzo, sbilanciata verso l'area moderata (seguita per il 50% dall'area moderata e per meno del 20% dall'area di sinistra ed estrema sinistra).

⁴⁴⁸ Solo 3 intervistati non ricordavano quali programmi televisivi avessero visto, pur essendo certi di averne visto qualcuno.

⁴⁴⁹ Gli altri due sottocampioni -area di destra/estrema destra e assenza di orientamento politico- non sono significativamente rappresentati e quindi le percentuali non risultano indicative ai fini di questa analisi.

Tab.12. Programmi televisivi più seguiti

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Informazione tramite Anno Zero	37	25,7	56,1
Informazione tramite Porta a Porta	13	9,0	19,7
Informazione tramite Matrix	9	6,3	13,6
Informazione tramite Otto e Mezzo	22	15,3	33,3
Informazione tramite Ballarò	42	29,2	63,6
Informazione tramite Report	8	5,6	12,1
Informazione tramite L'Infedele	9	6,3	13,6
Informazione tramite Tribune politiche	1	0,7	1,5
Informazione tramite Presa Diretta	1	0,7	1,5
Informazione tramite Linea Notte	2	1,4	3,0
Totale	144	100	218,2

È chiaro come i dati analizzati in questa sezione di lavoro rispecchino per lo più le abitudini informative degli intervistati e i loro orientamenti politici che, a loro volta, trovano una rispondenza nella colorazione politica delle reti televisive. Dunque, il *feedback* che quest'analisi vuole raccogliere rispetto all'ipotesi più generale di un *mainstream* assente è valido solo se si tiene in considerazione l'inclinazione delle persone a prediligere un programma televisivo ad un altro, ovvero un telegiornale ad un altro, anche a prescindere dalla contingenza referendaria che non risulta, in effetti, dirimente ai fini delle scelte medialità a scopo informativo – quantomeno quelle televisive. Complice di questa distorsione è, peraltro, il fattore tempo. Come già anticipato, aver somministrato il questionario a distanza di circa un anno dalle votazioni ha comportato che molti degli intervistati risalissero alle trasmissioni e ai Tg visti per l'occasione referendaria proprio a partire dalle abitudini personali di fruizione televisiva: non tutti, infatti, ricordavano precisamente quali Tg o quali programmi avessero trattato l'argomento referendario, ma in alcuni casi avevano presente nitidamente di aver visto qualche trasmissione o servizio a riguardo e, per rispondere, segnalavano il canale televisivo che sono soliti seguire⁴⁵⁰.

⁴⁵⁰ Per completezza d'analisi, è bene in questa sede precisare le differenze di genere in materia di informazione televisiva a ridosso de referendum. Può riscontrarsi tendenzialmente una minore esposizione delle donne agli spot istituzionali: sono 27 su un totale di 39 casi che non ne hanno visti, e 32 su un totale di 57 che li hanno intercettati raramente. Altrettanto può dirsi con riferimento ai Tg e alle trasmissioni di dibattito e

Per quanto riguarda l'informazione a mezzo stampa, il numero di persone che hanno consultato i quotidiani cartacei per informarsi in merito al referendum per l'acqua è considerevole (64,2%) e quasi raddoppia il numero di coloro che invece non li hanno utilizzati: la maggior parte dei lettori si concentra nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 64 anni (80%), mentre i giovani si distribuiscono in maniera dicotomica tra chi ha utilizzato i quotidiani cartacei per informarsi e chi no. In generale, ogni persona che si è informata a mezzo stampa ha consultato in media 2 quotidiani (per l'esattezza: 2,01): la testata più letta è stata La Repubblica, che ha ottenuto ben il 33,5% di risposte; a seguire, il Corriere della Sera, con il 15,5% di risposte, e Il Messaggero e Il Fatto quotidiano, a pari merito con l'11,6% di risposte ottenute; poco significative, risultano invece, le percentuali di risposte ottenute dalle altre testate (Tab. 13).

Tab.13. Quotidiani cartacei più letti

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Informazione tramite Corriere della Sera	24	15,5	31,2
Informazione tramite La Repubblica	52	33,5	67,5
Informazione tramite La Stampa	2	1,3	2,6
Informazione tramite Il Sole 24 Ore	7	4,5	9,1
Informazione tramite Il Messaggero	18	11,6	23,4
Informazione tramite Il Giornale	1	0,6	1,3
Informazione tramite Libero	3	1,9	3,9
Informazione tramite Il Fatto Quotidiano	18	11,6	23,4
Informazione tramite L'Unità	9	5,8	11,7
Informazione tramite Il Tempo	4	2,6	5,2
Informazione tramite Il Manifesto	9	5,8	11,7
Informazione tramite Rinascita	1	0,6	1,3
Informazione tramite free press	5	3,2	6,5
Informazione tramite Liberazione	1	0,6	1,3
Informazione tramite Milano Finanza	1	0,6	1,3
Totale	155	100	201,3

approfondimento: sono 37 su un totale di 59 che non hanno visto servizi sui telegiornali, e 36 su un totale di 51 che non hanno seguito confronti televisivi.

Chiaramente, anche per l'informazione a mezzo stampa la polarizzazione a sinistra del nostro campione potrebbe essere, in ipotesi, una variabile capace di dare conto delle risposte fornite dai nostri intervistati. Nello specifico, nei due insiemi più significativi dal punto di vista dell'orientamento politico - l'area moderata e l'area di sinistra ed estrema sinistra- lo scarto tra coloro che hanno consultato i quotidiani cartacei per informarsi in merito al referendum sull'acqua è del 10% (rispettivamente, 72,7% e 62,3%), con una maggiore propensione registrata nell'area moderata. Tale scarto si riduce rispetto a coloro che hanno letto La Repubblica (70,7% nell'area moderata, e 66,7% nell'area di sinistra ed estrema sinistra), probabilmente perché resta in ogni caso il quotidiano a maggior diffusione nazionale, capace quindi di intercettare lettori di diverso orientamento politico. Viceversa, Il Corriere della Sera registra uno scarto davvero significativo tra le percentuali dei due gruppi presi a riferimento: di coloro che lo hanno letto per informarsi sul referendum, il 43,9% proviene dall'area moderata, contro un 15,2% dell'area di sinistra ed estrema sinistra, e questo denota come la testata sia orientata più nitidamente. Quanto a Il Messaggero, invece, le percentuali di coloro che lo hanno consultato durante la campagna referendaria sono distribuite in modo omogeneo in entrambi i sub-campioni (22,% nell'area moderata, e 21,2% nell'are di sinistra/estrema sinistra); viceversa, Il Fatto Quotidiano registra percentuali notevolmente sbilanciate a sinistra (14,6% per l'area moderata contro il 39,4% per l'area di sinistra ed estrema sinistra)⁴⁵¹.

Infine, per quanto riguarda l'informazione reperita in Rete, il campione risulta perfettamente dicotomico: il 50% degli intervistati ha navigato per informarsi, e il 50% no. Di coloro che hanno usato la Rete (Tab. 14), ciascuno ha segnalato di aver utilizzato quasi 3 canali *on line* (media: 2,9). Quelli più cliccati sono evidentemente le testate dei quotidiani e/o eventuali riviste specializzate (23,1%), seguite da blog, siti personali e/o di partito, di associazioni e di movimenti politici (20,8%). Dunque, lo spettro dell'informazione ottenuta in Rete copre percentuali quasi omogenee sia in corrispondenza dei siti che *devono* fare informazione per statuto (e che abbiamo chiamato canali di tipo "ufficiale"), sia in corrispondenza di siti in cui l'informazione è "di parte" e *si va a reperire* su iniziativa individuale, (che abbiamo chiamato canali di tipo "non ufficiale", pensando chiaramente al

⁴⁵¹ Per completezza d'analisi, è bene precisare in questa sede che differenze di genere rilevanti si riscontrano tanto tra coloro che hanno consultato i quotidiani cartacei quanto tra coloro che non li hanno consultati poiché le donne sono comunque in maggioranza.

concetto di “*mass self-communication*” elaborato da Castells⁴⁵²). Significative risultano anche le percentuali di coloro che hanno utilizzato canali *on line* assolutamente personali: il 16,8% ha ottenuto informazioni tramite mail e il 13,9% nei Social Network Sites. Significa che *on line* ha funzionato abbastanza bene la rete sociale personale dei soggetti, a conferma di quanto abbiamo evidenziato nella Prima Parte della tesi in merito all’importanza dei legami interpersonali nella mobilitazione al voto e al “bene comune”. Non stupisce, infine, la buona percentuale di risposte raggiunte dai siti del Comitato promotore e/o del Forum italiano dei movimenti per l’acqua (11%) che, chiaramente, hanno funzionato da punto di riferimento fondamentale per soddisfare eventuali necessità di approfondimento sul tema specifico dell’acqua.

Tab.14. Canali d’informazione *on line* più visitati

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Informazione tramite testate dei quotidiani <i>on line</i> e/o riviste specializzate	40	23,1	66,7
Informazione tramite siti web istituzionali	12	6,9	20,0
Informazione tramite Social Network Sites	24	13,9	40,0
Informazione tramite forum di discussione e chat	12	6,9	20,0
Informazione tramite blog e siti personali e/o di partito, associazioni e movimenti	36	20,8	60,0
Informazione tramite posta elettronica	29	16,8	48,3
Informazione tramite siti del Comitato promotore e/o del Forum italiano dei movimenti per l’acqua	19	11,0	31,7
Informazione tramite youtube	1	0,6	1,7
Totale	173	100	288,3

È interessante, peraltro, mettere in evidenza la distribuzione per età dei frequentatori della Rete. Infatti, la metà di questi sono giovani tra 18 e 34 anni; lo scarto percentuale tra questa classe d’età e le altre è enorme (del 40% in più rispetto alla fascia d’età contigua, e poi del 20% tra questa e le successive) e l’andamento è discendente. Vale a dire che le percentuali di coloro che hanno utilizzato la Rete per informarsi in merito al referendum diminuiscono progressivamente e notevolmente a mano a mano che aumenta l’età, quasi a confermare

⁴⁵² Cfr. M. CASTELLS, *Communication Power*. Oxford University Press, Oxford, New York 2009.

l'esistenza di un *gap* che divide le nuove generazioni dalle precedenti. Nello specifico, sono interessanti gli scarti percentuali tra le diverse fasce d'età con riferimento ai vari tipi di canali d'informazione *on line* presi in considerazione: un divario significativo si registra, ad esempio, tra gli under e gli over 50, con riferimento all'informazione che abbiamo definito "ufficiale", decisamente più seguita dai secondi; altrettanto nitido è quello che distanzia i giovani dalle altre tre classi d'età con riferimento alla frequentazione dei Social Network Sites; evidente è anche il "rigonfiamento" che si registra in corrispondenza della fascia d'età 35-49 anni per quanto riguarda l'utilizzo della posta elettronica e dei blog o siti personali, di partito, di associazioni o movimenti, così come quello che emerge in corrispondenza della fascia d'età 50-64 anni con riferimento al sito del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e/o del Coordinamento Romano Acqua Pubblica.

Volendo, poi, ragionare complessivamente sui due tipi di informazione *on line* evidenziati, il 35% di coloro che hanno usato la Rete per informarsi sul referendum per l'acqua ha consultato almeno uno dei due canali di tipo "ufficiale", e per lo più ha scarsamente variegato l'utilizzo di canali "non ufficiali": la maggior parte (31,7%) si è limitata per lo più a una o due fonti "non ufficiali", e solo l'11,7% ha raggiunto le tre. La Tab. 15 chiarisce che chi ha utilizzato fonti di tipo "ufficiale" per informarsi *on line* sul referendum, tendenzialmente non ha consultato le pagine web di tipo "non ufficiale" o comunque lo ha fatto variegando poco (31 casi su 60). Inoltre, la bassa percentuale di coloro che non hanno utilizzato canali di tipo "ufficiale" e che hanno variegato poco la consultazione di quelle di tipo "non ufficiale" è specularmente identica a quella di coloro che hanno consultato entrambi i tipi di canali, con una varietà medio-alta nel caso di quelli di tipo non ufficiale (11 casi per ciascuna categoria di soggetti). Sono pochi, infine, coloro i quali hanno privilegiato fonti "non ufficiali" escludendo del tutto canali di tipo "ufficiale". Dunque, siamo in presenza di un campione che, se sceglie di navigare in Rete, predilige comunque l'informazione "ufficiale", cui eventualmente affianca la ricerca di fonti "non ufficiali" a integrazione⁴⁵³.

⁴⁵³ La quasi totalità di coloro che non hanno utilizzato canali di tipo "ufficiale", ha variato poco (18,3%) o tutt'al più mediamente (10%) anche nella consultazione di fonti di tipo "non ufficiale"; quindi chi non ha avuto una particolare propensione a visitare le pagine web di testate giornalistiche, riviste specializzate o istituzioni non ha avuto nemmeno una grande inclinazione a reperire informazione "non ufficiale". Lo stesso può dirsi, tuttavia, anche per chi ha avuto una maggiore propensione alla consultazione di siti web ufficialmente deputati a fare informazione sui referendum: si registra comunque una percentuale significativa in corrispondenza di un utilizzo scarsamente variegato (45%) o tutt'al più mediamente variegato (13,3%); dunque,

Tab.15. Uso dei canali *on line* di tipo “ufficiale” e “non ufficiale”

		Varietà di canali <i>on line</i> di tipo “non ufficiale”		Totale (v.a./%)
		Utilizzo assente o scarsamente variegato	Utilizzo mediamente o altamente variegato	
Uso dei canali <i>on line</i> di tipo “ufficiale”	No	18,3	11,7	(18) 30,0
	Sì	51,7	18,3	(42) 70,0
Totale (v.a./%)		(42) 70,0	(18) 30,0	(60) 100

Nell'intento di effettuare anche sulla fruizione mediale a scopo informativo *on line* controlli speculari a quelli che abbiamo considerato interessanti per l'informazione televisiva e a mezzo stampa, abbiamo ipotizzato l'esistenza di una relazione tra l'utilizzo della Rete e l'orientamento politico. Nei due gruppi di intervistati più significativi da questo punto di vista - l'area moderata e l'area di sinistra ed estrema sinistra - lo scarto tra coloro che in generale hanno usato la Rete per informarsi in merito al referendum sull'acqua è di quasi il 20%, con una maggiore propensione registrata nell'area di sinistra ed estrema sinistra rispetto all'area moderata (rispettivamente, 41,8% e 60,43%). specularmente, di coloro che non hanno utilizzato la Rete, la maggior parte si concentra nell'area moderata (58,2%) con uno scarto di quasi il 20% rispetto all'area di sinistra ed estrema sinistra (39,6%). Più specificamente, la maggior parte di coloro che hanno utilizzato canali di tipo “ufficiale” si registra nell'area moderata (73,9%) con uno scarto però poco rilevante rispetto all'area di sinistra ed estrema sinistra (68,8%). Di coloro che hanno utilizzato in modo scarsamente variegato i canali di tipo “non ufficiale”, la maggior parte si concentra nell'area di sinistra ed estrema sinistra (65,6%), con uno scarto poco significativo rispetto all'area moderata (60,9%); mentre coloro che hanno variegato mediamente i canali di tipo “non ufficiale” provengono per lo più dall'area moderata (26,1%), anche qui però con uno scarto irrisorio rispetto all'area di sinistra ed estrema sinistra (21,9%). In definitiva, quindi, l'orientamento politico ha inciso molto poco rispetto alla propensione alla varietà dei canali di informazione *on line* “non ufficiali” e anche

l'integrazione dell'informazione “ufficiale” si è limitata ad una o due fonti “non ufficiali”, o al massimo tre nel 13,3% dei casi.

rispetto all'utilizzo di fonti "ufficiali"; piuttosto, sembra aver inciso significativamente a monte sulla scelta di utilizzare o meno la Rete per informarsi⁴⁵⁴.

Un ultimo focus va aperto in merito alle valutazioni espresse dagli intervistati in termini di adeguatezza e soddisfazione rispetto alle informazioni reperite su Tv, stampa e Rete⁴⁵⁵.

Quanto alla televisione, i punteggi mediamente attribuiti dalle unità di rilevazione in termini di adeguatezza si attestano su un livello mediocre (Tab. 16), e sembrano confermare molte delle critiche che sono state mosse durante la campagna referendaria: un atteggiamento oscurantista ("Quantità di tempo dedicata alle tematiche referendarie"), un'incapacità di articolare un dibattito pubblico plurale ("Parità della visibilità data a persone pro e contro l'abrogazione"), una scarsa abilità nel rendere intelligibile il linguaggio giuridico e la complessità dell'operazione abrogativa ("Chiarezza degli obiettivi referendari").

Tab.16. Statistiche descrittive dell'adeguatezza dell'informazione televisiva

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Chiarezza degli obiettivi referendari	91	0	10	5,37	1,953
Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate	91	0	10	5,32	2,139
Parità di argomenti pro e contro l'abrogazione	84	0	10	5,08	2,025
Parità di visibilità data a persone pro e contro l'abrogazione	84	0	10	4,89	1,982
Quantità di tempo dedicato alle tematiche referendarie	92	0	8	4,20	1,859
Accessibilità delle fasce orarie	88	0	10	5,34	2,106
Validi	81				

Ad un livello più sintetico di valutazione in termini di adeguatezza, si vede ancor più nitidamente la maggiore propensione degli intervistati ad attribuire livelli intermedi di giudizio: il "rigonfiamento" dei punteggi attribuiti si registra intorno ad un gradi di adeguatezza "medio" in tutti gli item, a riprova di come difficilmente gli intervistati abbiano espresso giudizi estremi nei confronti dell'informazione televisiva e si siano orientati per lo

⁴⁵⁴ Per completezza di analisi, è interessante annotare che le donne sono in maggioranza sia tra coloro che hanno navigato in Rete per reperire informazioni sia tra coloro che non hanno utilizzato questo tipo di medium. Hanno consultato per lo più fonti *on line* di tipo "ufficiale" e predominano in termini quantitativi nelle fasce di utilizzo assente, scarso e medio utilizzo di fonti "non ufficiali".

⁴⁵⁵ È bene precisare che non tutti gli intervistati hanno potuto rispondere: alcuni, infatti, non hanno usufruito della televisione, né dei quotidiani né della Rete per informarsi sulla vicenda referendaria, e quindi non potevano esprimersi con una valutazione in termini di adeguatezza o soddisfazione; altri non ricordavano la qualità delle informazioni reperite a distanza di un anno, e quindi non hanno voluto esprimersi in termini di giudizio, quantomeno non su tutti gli item.

più su giudizi mediocri. Ad ogni buon conto, il problema dello scarso pluralismo delle voci in campo e del poco tempo dedicato alle tematiche referendarie è stato effettivamente e maggiormente avvertito dagli intervistati: in corrispondenza dei due item in questione, infatti, il baricentro del giudizio medio oscilla più verso la scarsa adeguatezza che non verso l'alta, come invece accade negli altri item. Soprattutto l'item legato alla quantità di tempo dedicata al referendum presenta una percentuale significativa di casi in corrispondenza del grado di giudizio "scarsa adeguatezza" (37%, a fronte del 48,9% attribuito al giudizio "media adeguatezza").

Volendo provare a riproporre per la Tv una "pagella" (Tab. 17) simile a quella già esibita nei confronti dei "poteri forti", emerge ancor più chiaramente come la valutazione espressa dagli intervistati propenda per un giudizio insufficiente, soprattutto per quanto riguarda la visibilità e la *par condicio*, in cui si raggiungono percentuali significative persino in corrispondenza di giudizi gravemente insufficienti. E l'analisi è ancor più stringente ad un livello di giudizio maggiormente sintetico: il trend generale è di una valutazione negativa diffusa, e tendenzialmente chi si è espresso in termini negativi lo ha fatto su tutti e tre i criteri adottati per valutare l'adeguatezza dell'informazione televisiva⁴⁵⁶. A questo punto, resta da capire se i giudizi negativi espressi siano o meno associati con il livello di istruzione degli intervistati, onde indagare fino a che punto la tendenziale negatività del giudizio, meno accentuata nel caso dell'intelligibilità, sia imputabile alle negligenze dei *mediamen* televisivi oppure in che misura abbia a che vedere con l'attrezzatura culturale, linguistica e cognitiva degli intervistati. Il dato più interessante è quello che riguarda proprio la valutazione sull'intelligibilità: gli scarti tra coloro che hanno un livello di istruzione medio-basso e coloro che ne hanno uno medio-alto sono significativi in ciascun grado di giudizio, anche se la percentuale di scarto maggiore si raggiunge con riferimento al giudizio negativo (24,7%);

⁴⁵⁶ È bene precisare in questa sede che, per ciascun indice sintetico, il numero di casi mancanti è di 29 nel caso dell'indice di intelligibilità, 36 nel caso dell'indice di parità e 32 nel caso dell'indice di visibilità. Dunque, solo 81 persone hanno risposto agli item che compongono tutti e tre gli indici; 91 poi hanno dato riscontri in merito all'intelligibilità, 84 in merito alla *par condicio* e 88 in merito alla visibilità. Il numero di casi mancanti si spiega alla luce delle considerazioni sviluppate prima in merito all'incidenza del fattore tempo che ha indotto alcuni tra gli intervistati a non esprimersi sull'adeguatezza dell'informazione televisiva, e anche in ragione del fatto che non tutti gli intervistati hanno usufruito della tv per informarsi e dunque non potevano rispondere alla domanda sulla valutazione. Peraltro, dall'analisi trivariata dei tre indici sintetici emerge che su un totale di 81 casi validi, ben 44 tra gli intervistati hanno espresso sistematicamente un giudizio negativo: 33 persone, infatti, hanno valutato negativamente la televisione sia dal punto di vista della visibilità, sia da quello dell'intelligibilità e della parità; altri 11, inoltre, hanno espresso una valutazione decisamente negativa su due dei tre indici sintetici, e mediocre sul terzo.

rispetto ad esso, probabilmente, si evidenzia con maggiore chiarezza la difficoltà di chi è meno attrezzato culturalmente e linguisticamente a decifrare le criptiche domande referendarie e la complessità degli obiettivi ad esse sottese, poco esplicitati dalla Tv. Per quanto riguarda, invece, la valutazione sulla *par condicio*, l'unico scarto significativo è riscontrabile in corrispondenza del giudizio negativo rispetto al quale, evidentemente, il livello di istruzione gioca ancora una volta un ruolo abbastanza influente sulla distribuzione dei casi⁴⁵⁷.

Tab.17. La pagella della Tv

		% casi colonna
Indice di adeguatezza tv - intelligibilità	gravemente insufficiente	16,5
	insufficiente	37,4
	sufficiente	24,2
	buono	14,3
	distinto	4,4
	ottimo	3,3
Indice di adeguatezza tv - <i>par condicio</i>	gravemente insufficiente	22,6
	insufficiente	40,5
	sufficiente	22,6
	buono	8,3
	distinto	3,6
	ottimo	2,4
Indice di adeguatezza tv - visibilità	gravemente insufficiente	22,7
	insufficiente	45,5
	sufficiente	22,7
	buono	5,7
	distinto	2,3
	ottimo	1,1

⁴⁵⁷ Per completezza d'analisi, è bene in questa sede precisare che è stata formulata anche l'ipotesi che potesse esistere una relazione tra le variabili legate all'informazione televisiva e il genere. Nello specifico, i risultati sono risultati poco espressivi. Nel caso della mancata esposizione agli spot istituzionali, si registra un 24% di uomini contro il 38,6 % di donne. Quanto all'esposizione a trasmissioni di approfondimento e dibattito, così come a Tg, gli uomini sono nettamente più propensi: 70% nel primo caso, 54,2% nel secondo. Quanto ai giudizi di adeguatezza in termini di intelligibilità dell'informazione televisiva nel complesso, gli uomini sono risultati più severi: il 48,8% di uomini ha espresso un giudizio negativo contro il 58,3% di donne; viceversa, il 30,2% di uomini ha espresso un giudizio mediocre, contro il 18,8% di donne (per gli altri indici di adeguatezza gli scarti tra le percentuali non sono significativi).

In definitiva, possiamo desumere che, oltre all'atteggiamento oscurantista e parziale assunto dalla televisione, emerge anche una tendenziale inadeguatezza dei *mediamen* a tradurre i quesiti referendari e a esplicitare la complessità degli obiettivi ad essi sottesi in maniera da renderli accessibili a tutti. Chi ha fatto informazione (poca e nascosta) sul referendum, quindi, sembra non aver tenuto conto dell'eterogeneità dei suoi pubblici quanto a livello d'istruzione e, dunque, dei diversi strumenti culturali e competenze linguistiche in possesso delle persone per decifrare i contenuti referendari. E questo si evince soprattutto dalla vistosità del dato relativo all'intelligibilità su cui il livello d'istruzione ha chiaramente un'incidenza maggiore rispetto alle percezioni in merito alla *par condicio* e alla visibilità che non richiedono particolari requisiti cognitivi per essere percepite e valutate.

Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'informazione a mezzo stampa, il nostro campione si è espresso meno severamente rispetto alla Tv. Infatti, il punteggio mediamente attribuito oscilla intorno alla sufficienza, con una variabilità media di 1-2 punti (Tab. 18).

Tab.18. Statistiche descrittive dell'adeguatezza dell'informazione a mezzo stampa

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Chiarezza degli obiettivi referendari	74	3	10	6,73	1,388
Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate	74	3	10	6,53	1,367
Parità di argomenti pro e contro l'abrogazione	68	0	9	5,24	1,720
Parità di visibilità data a persone pro e contro l'abrogazione	68	0	9	5,07	1,704
Quantità di spazio dedicato alle tematiche referendarie	75	1	10	5,76	1,829
Validi	68				

Tali tendenze risultano confermate anche ad un livello più sintetico di giudizio: quanto a chiarezza degli obiettivi referendari e semplicità del linguaggio utilizzato dai giornali, il "rigonfiamento" delle percentuali si riscontra in corrispondenza del livello alto di adeguatezza (rispettivamente, 55,4% e %52,7%), con percentuali significative anche in corrispondenza del livello medio (rispettivamente, 39,2% e 44,6%). Per i due item relativi alla parità di argomentazioni e di voci in campo, invece, è il livello medio di adeguatezza ad assorbire la maggior parte dei casi (rispettivamente, 63,2% e 64,7%), lasciando residuare percentuali poco

significative per gli altri gradi di giudizio. Infine, la quantità di spazio dedicata al referendum registra percentuali interessanti in corrispondenza di un livello medio-alto (84%).

Dalla “pagella” elaborata per la stampa (Tab. 19), si evince più chiaramente la differenza tra le valutazioni espresse in merito ai tre criteri già menzionati: l’intelligibilità, infatti, registra percentuali alte in corrispondenza del giudizio buono o quantomeno sufficiente; invece, la *par condicio* registra percentuali omogenee e significative in corrispondenza dei giudizi insufficiente e sufficiente; infine, la visibilità registra percentuali omogenee variamente distribuite sull’insufficienza, la sufficienza e il buono. Sintetizzando ulteriormente i gradi di giudizio emerge complessivamente un giudizio positivo rispetto all’intelligibilità (53,4%), negativo rispetto alla *par condicio* (51,5%) e più variegato per la visibilità, che presenta percentuali significative in ciascuno dei tre gradi.⁴⁵⁸

In definitiva, quindi, sui giornali gli intervistati hanno percepito più chiaramente la carenza di pluralismo informativo; tuttavia, è risultato loro sufficientemente intelligibile il contenuto degli articoli, probabilmente perché la scrittura e la lettura consentono a chi scrive e a chi legge di avere il tempo e lo spazio per riflettere e decodificare la cripticità del linguaggio giuridico referendario, come invece non avviene nei ritmi compulsivi ed immediati della Tv. Tuttavia, anche in merito a queste valutazioni, il titolo di studio degli intervistati è risultato abbastanza dirimente, soprattutto per quei pochi che hanno espresso un giudizio negativo in termini di intelligibilità o che hanno espresso un giudizio mediocre rispetto al pluralismo delle voci in campo (per lo più in possesso di un livello d’istruzione medio-basso), e per coloro che hanno espresso giudizi dicotomicamente negativi o positivi in termini di adeguatezza degli spazi concessi alle tematiche referendarie (per lo più dotati di un livello d’istruzione medio-

⁴⁵⁸ È bene precisare in questa sede che, per ciascun indice sintetico, il numero di casi mancanti è abbastanza contenuto: 68 persone delle 77 che hanno dichiarato di aver consultato i quotidiani cartacei per informarsi in merito al referendum hanno risposto agli item che compongono tutti e tre gli indici; 74 hanno dato riscontri in merito all’intelligibilità, 68 in merito alla *par condicio* e 75 in merito alla visibilità. Il numero di casi mancanti si spiega alla luce delle considerazioni sviluppate prima in merito all’incidenza del fattore tempo che ha indotto alcuni tra gli intervistati a non esprimersi sull’adeguatezza dell’informazione *on line* di tipo ufficiale per mancanza di memoria. Dall’analisi trivariata dei tre indici sintetici emerge, peraltro, che sul totale dei 68 casi validi solo 9 hanno espresso un giudizio negativo nei confronti di tutti e tre gli indici sintetici di adeguatezza, e altri 9 quelli che hanno espresso un giudizio negativo ad uno (4) o due (5) dei tre indici. Ben 8 casi hanno espresso un giudizio positivo nei confronti di tutti e tre gli indici, e altri 6 un giudizio positivo nei riguardi di due indici su tre e mediocre sul terzo.

basso, e dunque di un fabbisogno informativo maggiore che ha dato loro la percezione di una scarsa visibilità)⁴⁵⁹.

Tab.19. La pagella della stampa

		% casi colonna
Indice di adeguatezza stampa - intelligibilità	gravemente insufficiente	1,4
	insufficiente	17,8
	sufficiente	27,4
	buono	34,2
	distinto	15,1
	ottimo	4,1
Indice di adeguatezza stampa - <i>par condicio</i>	gravemente insufficiente	19,1
	insufficiente	32,4
	sufficiente	33,8
	buono	13,2
	ottimo	1,5
Indice di adeguatezza stampa - visibilità	gravemente insufficiente	14,7
	insufficiente	24,0
	sufficiente	22,7
	buono	21,3
	distinto	14,7
	ottimo	2,7

Quanto alla valutazione espressa dagli intervistati nei confronti dell'informazione *on line*, è bene ancora una volta distinguere tra i canali di tipo "ufficiale", verso cui - per affinità

⁴⁵⁹ Per completezza d'analisi, abbiamo provato a verificare empiricamente se potesse sussistere una relazione tra le variabili legate all'informazione a mezzo stampa con il genere, così come effettuato anche per la sezione dedicata all'informazione televisiva. Nello specifico, è emerso che il genere non è risultato discriminante rispetto all'informazione a mezzo stampa perché gli scarti tra le percentuali di uomini e donne che hanno o non hanno consultato i quotidiani non sono significative. Piuttosto, presentano scarti interessanti le percentuali di uomini e donne che hanno espresso giudizi positivi o negativi in merito all'intelligibilità, alla *par condicio* e alla visibilità delle tematiche referendarie. Il 30,3% degli uomini ha espresso un giudizio negativo in termini di intelligibilità, contro il 10% di donne, e specularmente il 39,4% di uomini ha espresso un giudizio positivo, contro il 65% di donne. Quanto alla *par condicio*, il 62,5% di uomini ha espresso un giudizio negativo contro il 41,7% di donne e, specularmente, il 3,1% di uomini ha espresso un giudizio positivo, contro il 25% di donne. Infine, in merito alla visibilità, il 51,5% di uomini ha espresso un giudizio negativo contro il 28,6% delle donne e, specularmente, il 27,3% di uomini ha espresso un giudizio positivo contro il 47,6% di donne. Dunque, possiamo concludere che tendenzialmente le donne hanno espresso giudizi più positivi degli uomini rispetto a ciascuno dei tre indici sintetici di adeguatezza.

con stampa e Tv - il campione si è espresso in termini di adeguatezza (Tab. 20), e canali di tipo “non ufficiale”, verso cui invece si è espresso in termini di soddisfazione.

Tab.20. Statistiche descrittive dell’adeguatezza dell’informazione *on line* di tipo “ufficiale”

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Chiarezza degli obiettivi referendari	40	3	9	6,47	1,450
Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate	40	4	8	6,45	1,176
Parità di argomenti pro e contro l'abrogazione	39	2	9	5,23	1,613
Parità di visibilità data a persone pro e contro l'abrogazione	39	2	9	4,82	1,684
Quantità di spazi dedicati alle tematiche referendarie	39	2	10	5,54	2,037
Validi	38				

Rispetto al primo tipo di informazione *on line*, siamo in presenza di un campione che ha tendenzialmente apprezzato la chiarezza e la semplicità dell’informazione “ufficiale” *on line* (punteggi medi, rispettivamente: 6,47 e 6,45), ma ha reputato mediocre il livello di parità di argomentazioni e di quantità di spazio dedicato alle tematiche referendarie (punteggi medi, rispettivamente: 5,23 e 5,54). Abbastanza negativo è infine il punteggio mediamente attribuito alla parità di visibilità concessa a persone a favore o contro l’abrogazione oggetto del referendum (4,82). Quest’atteggiamento, meno severo rispetto a quello tenuto nei confronti della Tv e della stampa, si conferma anche ad un livello di giudizio più sintetico: rispetto al linguaggio utilizzato e alla chiarezza degli obiettivi referendari, infatti, la quasi totalità delle persone si attesta su livelli di media e molta adeguatezza (rispettivamente: 100% e 97,5% dei casi); una percentuale significativa di casi si registra in corrispondenza di livelli medio-alti anche in riferimento alla quantità di spazi dati al referendum sulla Rete, mentre risulta ancora sacrificata la parità di argomentazioni e di voci in campo, giacché per questi due item la maggior parte dei casi si coagula in corrispondenza di un livello medio (rispettivamente, 61,5% e 59%).

Dalla “pagella” elaborata per visualizzare i giudizi espressi nei confronti dell’informazione *on line* di tipo “ufficiale” (Tab. 21), emerge ancor più nitidamente la differenza tra le valutazioni espresse: per quanto riguarda l’intelligibilità, le percentuali sono

variamente distribuite in corrispondenza di quasi tutti i livelli di giudizio, fatti salvi quelli estremi; per quanto riguarda la *par condicio*, il baricentro dei casi si registra in corrispondenza di un giudizio insufficiente, con percentuali significative anche in corrispondenza ai giudizi gravemente insufficiente e sufficiente; infine, per quanto riguarda la visibilità offerta alle tematiche referendarie, le percentuali sono variamente distribuite in tutti i livelli di giudizio, con percentuali leggermente maggiori in corrispondenza del buono e dell'insufficienza, anche grave.

Tab.21. La pagella dell'informazione *on line* di tipo "ufficiale"

		% casi colonna
Indice di adeguatezza dei canali d'informazione <i>on line</i> di tipo "ufficiale" - intelligibilità	gravemente insufficiente	2,5
	insufficiente	25,0
	sufficiente	27,5
	buono	25,0
	distinto	20,0
	ottimo	0
Indice di adeguatezza dei canali d'informazione <i>on line</i> di tipo "ufficiale" - <i>par condicio</i>	gravemente insufficiente	20,5
	insufficiente	46,2
	sufficiente	20,5
	buono	5,1
	distinto	5,1
	ottimo	2,6
Indice di adeguatezza dei canali d'informazione <i>on line</i> di tipo "ufficiale" - visibilità	gravemente insufficiente	23,1
	insufficiente	23,1
	sufficiente	15,3
	buono	23,1
	distinto	10,3
	ottimo	5,1

Anche accorpendo ulteriormente la valutazione espressa in gradi di giudizio più sintetici, emerge che la maggior parte degli intervistati ha espresso un giudizio positivo quanto all'intelligibilità (45%), un giudizio negativo quanto alla *par condicio* (66,7%) e uno più variegato quanto alla visibilità (che registra percentuali prossime al 40% in

corrispondenza tanto di un giudizio negativo, quanto di un giudizio positivo)⁴⁶⁰, e dunque tale valutazione ricalca fundamentalmente quella espressa nei confronti dei quotidiani cartacei. Peraltro, anche con riferimento all'informazione *on line* di tipo "ufficiale", è interessante leggere la variabilità dei giudizi di adeguatezza e soddisfazione in funzione del livello d'istruzione. Il numero di coloro che avevano un livello di studio medio-alto è il doppio di coloro che avevano un livello d'istruzione medio-basso in corrispondenza del giudizio positivo e del giudizio mediocre, mentre è meno della metà in corrispondenza del giudizio negativo. Dunque, chi era più attrezzato dal punto di vista del bagaglio culturale e linguistico ha incontrato meno difficoltà per comprendere le informazioni reperite su canali *on line* di tipo "ufficiale". Per quanto riguarda la *par condicio*, chi aveva un livello d'istruzione medio-alto ha avuto più facilità a cogliere la disparità delle argomentazioni e delle voci in campo, tanto che risulta in maggioranza in corrispondenza di un giudizio negativo; viceversa, tra i pochi che hanno espresso un giudizio positivo sono di più coloro che avevano un livello d'istruzione medio-basso. Rispetto alla visibilità, invece, il livello d'istruzione ha inciso meno nell'orientare la valutazione: infatti, in corrispondenza del giudizio negativo e mediocre troviamo percentuali equipollenti rispetto ad entrambi i livelli di istruzione, mentre rispetto al grado di giudizio positivo la percentuale dei più istruiti è il doppio rispetto a quella dei meno istruiti; dunque, chi era più attrezzato ha potuto cogliere che il livello di visibilità data al referendum sulla Rete era tendenzialmente adeguato.

Quanto all'informazione *on line* di tipo "non ufficiale", il criterio che abbiamo adottato è quello della soddisfazione, perché come è stato già spiegato in sede di presentazione del disegno della ricerca, in questa categoria di canali d'informazione *on line* si includono tutti quelli rispetto ai quali il soggetto si muove conoscendo già lo scenario di informazioni che vuole cercare. Si tratta dell'informazione "voluta" che si distingue da quella "dovuta" che

⁴⁶⁰ È bene precisare in questa sede che, per ciascun indice sintetico, il numero di casi mancanti è irrisorio: 38 persone delle 42 che hanno dichiarato di aver usufruito dell'informazione *on line* ufficiale hanno risposto agli item che compongono tutti e tre gli indici; 40 hanno dato riscontri in merito all'intelligibilità, 39 in merito alla *par condicio* e 39 in merito alla visibilità. Il numero di casi mancanti si spiega alla luce delle considerazioni sviluppate prima in merito all'incidenza del fattore tempo che ha indotto alcuni tra gli intervistati a non esprimersi sull'adeguatezza dell'informazione *on line* di tipo ufficiale. Peraltro, dall'analisi trivariata dei tre indici sintetici emerge che 9 persone si sono espresse negativamente su tutti e tre gli indici, che tutti coloro che hanno dato un giudizio negativo alla *par condicio* sono gli stessi che si sono espressi in termini di mediocrità rispetto alla visibilità (6 persone), e infine che coloro che si sono espressi positivamente in merito alla visibilità, hanno espresso in maggioranza un giudizio positivo in merito alla intelligibilità, ma si sono variamente distribuiti sui tre livelli di giudizio per quanto riguarda la *par condicio* (5 hanno espresso un giudizio negativo, 4 mediocre e 3 positivo).

abbiamo chiamato invece “ufficiale”. Dalla Tab. 22 emerge chiaramente che i punteggi mediamente attribuiti in termini di soddisfazione sono tutti molto buoni, tanto da aggirarsi intorno al 7 nella maggior parte dei casi e da raggiungere l’8 nel caso del sito del Comitato promotore e/o del Forum dei movimenti italiani per l’acqua⁴⁶¹. Una variabilità media molto bassa si registra, invece, in corrispondenza del grado di soddisfazione rispetto all’informazione reperita su forum di discussione e chat, mentre è abbastanza significativa quella che si registra in corrispondenza del grado di soddisfazione rispetto all’informazione reperita sui Social Network Sites e tramite posta elettronica (dunque, entro la propria rete personale di conoscenze); più contenuta, infine, è la deviazione standard rispetto al grado di soddisfazione per l’informazione reperita su blog, siti personali e/o di partito e/o di movimento e sui siti del Comitato promotore e/o del Forum italiano dei movimenti per l’acqua⁴⁶².

Tab.22. Statistiche descrittive della soddisfazione per l’informazione *on line* di tipo “non ufficiale”

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Social Network Sites	24	2	10	6,75	1,824
Forum di discussione e chat	13	6	9	7,08	,862
Blog, siti personali e/o di partito e/o di movimento	35	4	10	7,17	1,382
Posta elettronica	30	1	10	6,73	2,149
Siti del Comitato promotore e/o del Forum italiano dei movimenti per l'acqua	19	6	10	8,00	1,491
Youtube	2	0	7	3,50	4,950
Validi	0				

Anche ad un livello più sintetico di giudizio, emerge che il baricentro delle percentuali si trova in corrispondenza di un grado di soddisfazione medio-alto. Spicca il caso dei siti del Comitato promotore del referendum e del Forum italiano dei movimenti per l’acqua che

⁴⁶¹ Fa eccezione solo youtube che ha un punteggio medio bassissimo (3,50) ma presenta evidentemente punteggi molto variegati poiché la deviazione standard è altissima (4,950). Il dato ha scarsa rilevanza poiché solo due persone hanno espresso un giudizio in merito (quindi il valore minimo e il valore massimo sostanzialmente rappresentano i due punteggi ottenuti) ed è per questo che non conviene computarlo ai fini della costruzione dell’indice di soddisfazione che a breve ci accingiamo a compiere.

⁴⁶² Il numero di casi validi risulta 0 perché gli intervistati erano chiamati ad attribuire un punteggio solo in corrispondenza dei singoli tipi di canali *on line* non ufficiali consultati: dunque, nessuno ha segnalato tutti i tipi.

raggiunge percentuali significative anche in corrispondenza del grado di soddisfazione massima.

Dalla “pagella” riportata in Tab. 23 emerge che i Social Network Sites e la posta elettronica si attestano su un giudizio distribuito in maniera omogenea tra il sufficiente e il distinto; i forum e le chat invece su un giudizio sostanzialmente buono; i blog e i siti personali di partiti, movimenti o associazioni tra il buono e il distinto, mentre eccelle il sito del Comitato promotore e del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, che registrano le percentuali maggiori in corrispondenza dei gradi di giudizio distinto e ottimo. Anche accorpendo la valutazione espressa in gradi di giudizio più sintetici, emerge che rispetto a tutti i tipi di canali di informazione “non ufficiale” il giudizio in termini di soddisfazione è sempre positivo soprattutto nel caso dei siti del Comitato promotore e del Forum italiano dei movimenti per l’acqua. Peraltro, è bene evidenziare che anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso in merito ai vari canali d’informazione *on line* “non ufficiale”, il livello di istruzione è risultato parzialmente incisivo. In corrispondenza dei giudizi mediocri e positivi espressi rispetto alle informazioni reperite sui Social Network Sites e via mail, ad esempio, sembra che il bagaglio dei laureati o di coloro che avevano un titolo *post-lauream* abbia consentito loro di ottenere maggiore soddisfazione dalle informazioni reperite entro la propria rete di contatti, rispetto a chi invece aveva un livello di istruzione più basso. *A fortiori* vale questa inferenza anche rispetto ai siti del Comitato promotore del referendum e del Forum dei movimenti italiani per l’acqua, poiché qui il livello d’istruzione fa la differenza in corrispondenza del giudizio positivo. Infine, anche in corrispondenza dei giudizi negativi e positivi espressi con riferimento ai blog e ai siti personali di partiti, movimenti e associazioni, si nota come i più attrezzati abbiano avuto meno difficoltà a cogliere la parzialità delle informazioni reperite su questo tipo di siti, e dunque ad esprimersi in termini di tendenziale insoddisfazione, rispetto a chi invece aveva un livello d’istruzione medio-basso.

Tab.23. La pagella dell'informazione *on line* "non ufficiale"

		% casi colonna
Social Network Sites	gravemente insufficiente	4,2
	insufficiente	16,7
	sufficiente	20,8
	buono	25,0
	distinto	20,8
	ottimo	12,5
Forum e chat	gravemente insufficiente	0
	insufficiente	0
	sufficiente	23,1
	buono	53,8
	distinto	15,4
	ottimo	7,7
Blog e siti personali	gravemente insufficiente	0
	insufficiente	11,4
	sufficiente	17,1
	buono	31,4
	distinto	25,7
	ottimo	14,3
Mail	gravemente insufficiente	10
	insufficiente	13,3
	sufficiente	20,0
	buono	20,0
	distinto	20,0
	ottimo	16,7
CRAP e Forum	gravemente insufficiente	0
	insufficiente	0
	sufficiente	21,1
	buono	15,8
	distinto	31,6
	ottimo	31,6

Per concludere l'analisi dei dati relativi alla fruizione mediale a scopo informativo, è bene evidenziare che gli intervistati, cui era stato chiesto di segnalare quali canali d'informazione nella loro opinione avessero maggiormente favorito la partecipazione al voto registratasi nelle convocazioni referendarie del giugno 2011, hanno per lo più attribuito il merito della mobilitazione ai media digitali (25 casi su 45). Dunque, sembrerebbe che la Rete

abbia dato la percezione di aver avuto un ruolo trainante nettamente superiore a quello di stampa e Tv. Anche la comunicazione faccia-a-faccia è risultata sorprendentemente marginale rispetto alla percezione sociale costruitasi in merito alla sua capacità di mobilitazione al voto: solo 8 persone l'hanno segnalata, da sola o unitamente ai media digitali, considerati comunque i principali fautori del passaparola.

3.4. Contesto di appartenenza territoriale

Come già detto, il Municipio di residenza degli intervistati (che in massima parte coincide anche con il loro quartiere di domicilio) è una variabile che è stata scelta in sede di strategia di campionamento poiché si è ipotizzato che l'eventuale presenza di iniziative organizzate localmente dal Coordinamento Romano Acqua Pubblica per sensibilizzare e informare sulle vertenze legate all'acqua potesse dare conto della variabilità registrata nella partecipazione al voto referendario. In effetti, tale ipotesi sembra confermata, almeno ad una prima analisi: la maggior parte degli intervistati ha segnalato, infatti, la presenza di iniziative dedicate al referendum sull'acqua (55%), e tale segnalazione aumenta progressivamente e con uno scarto costante (5%) a mano a mano che ci si sposta dal Municipio a più bassa affluenza di Sì a quello più alta (Tab. 24). Peraltro, il nostro campione è composto in buona percentuale di persone che hanno partecipato a tali iniziative (44 casi su 66 che le hanno segnalate), per lo più over 50, e che tendenzialmente le hanno giudicate abbastanza o molto utili per ottenere informazioni (37 casi su 44). Di coloro che hanno segnalato di avervi partecipato, inoltre, la maggior parte si concentra nel V Municipio (20 casi su 44), che non a caso è quello a maggiore affluenza di Sì registrati alle urne rispetto ai due quesiti referendari sull'acqua. Ed è sempre in V Municipio che si registra il maggior numero di giudizi positivi in merito all'utilità delle informazioni reperite entro le iniziative ivi organizzate (17 casi di 20).

Dunque, possiamo ritenere corroborata l'ipotesi secondo cui la quantità e l'adeguatezza delle iniziative di promozione del referendum sull'acqua organizzate in questo territorio romano abbiano significativamente inciso sulla mobilitazione al voto.

Tab.24. Associazione tra presenza/assenza di iniziative e Municipio di residenza

		Municipio di residenza (%)			Totale (v.a./%)
		XX Municipio	XIX Municipio	V Municipio	
Presenza/Assenza di iniziative nel quartiere di abitazione (%)	No / Non so	50,0	45,0	40,0	(54) 45,0
	Sì	50,0	55,0	60,0	(66) 55,0
Totale (v.a./%)		(40) 100	(40) 100	(40) 100	(120) 100

Nello specifico, i tipi di iniziative segnalate dagli intervistati sono stati sostanzialmente quattro: promozione e pubblicità del referendum (banchetti e volantinaggio informativo); eventi di discussione pubblica (manifestazioni, assemblee, comizi, riunioni e dibattiti); iniziative simboliche (esposizione delle bandiere); ed eventi culturali e divulgativi (cineforum, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche e incontri nelle scuole di quartiere). Le più frequenti (Tab. 25) sono state senz'altro le prime (57,5% di risposte ottenute), ma una percentuale significativa è raggiunta anche da eventi di discussione pubblica, più vicini alla natura politica della vertenza referendaria (27,6% di risposte ottenute); interessante è anche il dato relativo a iniziative di tipo culturale e divulgativo, segnalate dal 10,3% degli intervistati con riferimento specifico a cineforum, rappresentazioni teatrali e mostre fotografiche (un caso ha anche segnalato incontri nelle scuole di quartiere).

Peraltro, merita in questa sede mettere in evidenza che gli intervistati tra i 18 e i 34 anni che hanno partecipato alle iniziative segnalate sono pochi in corrispondenza di tutti i tipi, eccezion fatta per gli eventi di tipo culturale e divulgativo: questi ultimi, infatti, pur essendo stati scarsamente menzionati, sono stati per lo più frequentati dai giovani, e il dato risulta in consonanza con il trend degli ultimi anni che registra un aumento sostante dei consumi culturali soprattutto tra le nuove generazioni.

Tab.25. Tipo di iniziative organizzate

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Publicità, banchetti e volantinaggio informativo	50	57,5	76,9
Manifestazioni e assemblee pubbliche, comizi, riunioni e dibattiti	24	27,6	36,9
Bandiere (iniziative simboliche)	4	4,6	6,2
Eventi culturali e divulgativi	9	10,3	13,8
Totale	87	100	133,8

Quanto ai soggetti promotori di tali iniziative, la Tab. 26 dimostra che gli intervistati (solo il 45% di loro ha risposto alla domanda *ad hoc*) ne hanno riferito l'organizzazione per lo più alle sezioni dei partiti di sinistra e centro-sinistra (PD, SEL e PRC) presenti nel territorio (33,8% di risposte ottenute), alle associazioni e cooperative sociali del quartiere (23% di risposte ottenute) e ai Centro Sociali Occupati e Autogestiti (23% di risposte ottenute). Leggermente inferiore risulta la percentuale raggiunta dal Coordinamento Romano Acqua Pubblica e dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua (14,9%). È bene però evidenziare che, avendo somministrato il questionario personalmente, sappiamo che spesso il riferimento alle sezioni di partito era piuttosto generico, e in alcuni casi persino presunto: intendiamo, dunque, precisare che l'imputazione delle varie iniziative ai partiti da parte degli intervistati, e nello specifico al PD, è stata in diversi casi piuttosto una supposizione che non una certezza, probabilmente dovuta all'abitudine di attribuire alle sezioni di partito l'organizzazione di eventi relativi a questioni politicamente sensibili.

In quest'ottica, si spiega anche la distinzione tra CRAP/Forum e altre realtà come i centri sociali autogestiti e organizzati o le associazioni di quartiere: gli intervistati rispondevano alla domanda distinguendo soggetti che invero, pur avendo forma e natura giuridica essenzialmente diverse, componevano la gamma delle molteplici realtà coinvolte sulla vertenza dell'acqua in vista del referendum. Infatti, i CSOA, Legambiente, le associazioni di quartiere e le cooperative sociali rientrano all'interno del più ampio Forum italiano dei movimenti per l'acqua, ivi compreso quindi il Coordinamento Romano Acqua Pubblica. Pertanto, molti dei punti percentuali tolti al Forum e allocati su altri soggetti

sarebbero comunque riferibili ai movimenti per l'acqua auto-convocatisi in occasione del referendum.

Tab. 26. Soggetti organizzatori delle iniziative: i più menzionati dagli intervistati

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Centri Sociali Occupati e Autogestiti	17	23,0	30,9
Crap, Forum italiano dei movimenti per l'Acqua (comitati referendari)	11	14,9	20,0
Cooperative sociali e Associazioni di quartiere	17	23,0	30,9
Partiti di sinistra/centro-sinistra (PD, SEL, PRC)	25	33,8	45,5
IdV	2	2,7	3,6
Forza Nuova	1	1,4	1,8
Legambiente	1	1,4	1,8
Totale	74	100	134,5

Dunque, volendo confrontare le percentuali di occorrenze raggiunte dagli apparati tradizionali, ossia dalle sezioni dei partiti, con quelle invece raccolte dalle organizzazioni della società civile nella loro poliedricità, emerge che 28 casi su 54 hanno indicato almeno un partito tra gli organizzatori delle iniziative, e 33 hanno indicato almeno una delle realtà coinvolte all'interno del Forum italiano dei movimenti per l'acqua. Pertanto emerge chiaramente il protagonismo della società civile durante la campagna referendaria, quantomeno in termini di percezione sociale (ancorché in parte "distorta" -come abbiamo già spiegato- da un'abitudine che ancora assegna agli apparati tradizionali di partito un ruolo attivo di mediazione politica).

Volendo poi confrontare quanti hanno segnalato solamente i partiti tra gli organizzatori delle iniziative territoriali a favore del referendum sull'acqua con quanti hanno fatto riferimento esclusivamente al Forum italiano dei movimenti per l'acqua, emerge che sono di più i secondi (26 casi) dei primi (21 casi); residualmente 7 persone hanno segnalato tipi di organizzatori appartenenti a entrambe le tipologie. La distribuzione per età è altrettanto interessante: le persone con più di cinquant'anni tendenzialmente hanno segnalato i partiti, mentre le realtà confluenti nel Forum sono state menzionate maggiormente dagli intervistati più giovani.

3.5. *Maturazione del voto e influenza interpersonale*

Per quanto riguarda la maturazione del voto favorevole all'abrogazione delle norme oggetto del referendum, è importante anzitutto evidenziare che ben il 78,3% degli intervistati ha deciso di votare Sì fin dall'inizio della campagna referendaria, e dunque dalla raccolta delle firme utili a richiedere l'indizione del referendum. Si tratta, pertanto, di un campione che tendenzialmente ha seguito la vicenda referendaria sin dal suo esordio: pochissimi sono quelli che hanno deciso di votare Sì all'ultimo momento (2,5%) e scarse sono anche le percentuali di coloro che hanno maturato la decisione nel periodo a ridosso delle votazioni (10,8%) o da quando è stato indetto il referendum (8,3%). Tuttavia, merita in questa sede sottolineare che gli intervistati tra i 18 e i 34 anni sono quelli che presentano una percentuale significativamente inferiore con riferimento alla longevità della decisione di votare Sì, e sono quelli che registrano scarti percentuali superiori alle altre classi d'età in corrispondenza delle altre tre modalità di risposta. Possiamo, quindi, ipotizzare che la giovane età abbia inciso in termini di maggiore incertezza sul momento in cui si è maturata la scelta del voto favorevole all'abrogazione.

Inoltre, siamo in presenza di un campione composto di persone che hanno per lo più valutato autonomamente se e cosa votare, e che hanno contribuito poco al passaparola *face-to-face*: l'81,7% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di non aver ricevuto sollecitazioni, e ben il 71,7% ha dichiarato di non averne esercitate nei confronti di altri. La Tab. 27 chiarisce come la maggior parte delle persone non abbia influito né subito l'altrui influenza in merito alla decisione del voto da esprimere (60%), e come tutt'al più si sia limitata a sollecitare gli altri, senza però aver a sua volta ricevuto alcun *input* a riguardo (21,7%)⁴⁶³.

Poche sono, in definitiva, le persone che hanno subito o esercitato sollecitazioni, e per lo più ciò è accaduto comunque entro legami interpersonali molto prossimi. Infatti, quel 18,3% di intervistati che ha segnalato di aver ricevuto sollecitazioni da parte di altri in merito al voto da esprimere, ha per lo più subito l'influenza degli amici o conoscenti (42,3% di risposte ottenute) oppure dei familiari (38,5% di risposte ottenute); lo stesso può dirsi per quel 28,3% di persone che ha dichiarato di averne esercitate a propria volta (37,3% di risposte ottenute in corrispondenza sia di amici o conoscenti, sia di familiari). Tuttavia è interessante

⁴⁶³ È opportuno in questa sede precisare che tra coloro che hanno dichiarato di non aver sollecitato nessuno, molti hanno motivato l'assenza di tale sollecito in virtù del fatto che entro la propria rete di contatti personali la maggior parte di amici, colleghi e parenti era già d'accordo con l'idea di andare a votare Sì.

mettere in evidenza che c'è un 10,7% di intervistati che ha segnalato di aver sensibilizzato anche persone sconosciute (“concittadini”) non facenti parte della propria sfera sociale personale.

Tab.27. Sollecitazioni ricevute ed esercitate in merito al voto da esprimere

		Sollecitazioni esercitate in merito al voto da esprimere (%)		Totale (v.a./%)
		Sì	No	
Ricezione di sollecitazioni sul voto da esprimere (%)	Sì	6,7	11,7	(22) 18,3
	No	21,7	60,0	(98) 81,7
Totale (v.a./%)		(34) 28,3	(86) 71,7	(120) 100

Inoltre, è bene in questa sede evidenziare l'andamento di ciascuna di queste due variabili in base all'età. Infatti, in corrispondenza delle sollecitazioni ricevute da colleghi di studio o lavoro, si registra un “rigonfiamento” percentuale nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 64 anni, che è la stessa fascia in cui - non a caso - si censisce la maggiore percentuale di coloro che al momento del referendum avevano un'occupazione stabile e/o professionale: è probabile, quindi, che la condizione occupazionale abbia inciso sulla consistenza dei rapporti lavorativi entro cui scambiare opinioni o solleciti in merito al voto referendario. Invece, in corrispondenza delle sollecitazioni ricevute da amici o conoscenti, si registrano percentuali addensate ed omogenee nelle prime due classi d'età, mentre si rileva un crollo significativo nella terza e l'assenza completa nella quarta: dunque, possiamo ipotizzare che entro i legami di amicizia e conoscenza siano stati per lo più gli under 50 a scambiare solleciti in merito al voto referendario. Infine, in corrispondenza di coloro che hanno ricevuto sollecitazioni dai familiari, il “rigonfiamento” percentuale si ha tra gli over 65, mentre si registra un'assenza totale di casi nella terza fascia d'età e un andamento ascendente per le prime due: possiamo immaginare che la sfera delle relazioni sociali delle persone più anziane, tendenzialmente circoscritta quanto a frequentazioni extra-familiari, abbia facilitato maggiormente l'arrivo di solleciti “domestici” in merito al voto referendario.

Quanto alle sollecitazioni esercitate nei confronti di altri, invece, l'età risulta scarsamente incisiva rispetto ai rapporti più intimi (amici o conoscenti, e familiari) e alle

sollecitazioni esercitate nei confronti di concittadini non conosciuti; determina piuttosto scarti percentuali significativi in corrispondenza dei rapporti di studio o lavoro, in cui si registrano addensamenti percentuali nella prima e terza fascia d'età, probabilmente perché si tratta di ambienti stabili entro cui gli intervistati hanno sentito di poter sensibilizzare i propri colleghi in merito alle posizioni referendarie.

3.6. Slogan e parole-chiave della campagna referendaria

Per quanto riguarda gli slogan che hanno animato la campagna referendaria (Tab.28), i nostri intervistati hanno indicato come più rappresentativi della “posta in gioco” - e dunque delle questioni sottese al referendum - quelli riferibili alla contrarietà alla privatizzazione.

Tab.28. Slogan rappresentativi della “posta in gioco”: i più menzionati

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
“Adesso basta! Sull'acqua decidiamo noi”	9	3,8	7,5
“L'acqua non si vende. Fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua”	69	29,2	57,5
“Acqua pubblica, ci metto la firma”	14	5,9	11,7
“Si scrive acqua, si legge democrazia”	26	11	21,7
“Liberiamo l'acqua”	7	3	5,8
“Non farti portare via l'acqua”	15	6,4	12,5
“Una bandiera ad ogni balcone. Sventola la democrazia”	1	0,4	0,8
“Vota Sì al referendum perché l'acqua è di tutti”	44	18,6	36,7
“Vota Sì al referendum perché l'acqua è un diritto”	32	13,6	26,7
“Vota Sì al referendum perché l'acqua non si vende”	19	8,1	15,8
Totale	236	100	196,7

Lo slogan più menzionato è “L'acqua non si vende. Fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua”, scelto dal 57,5% di persone con un 29,2% di risposte totali; a seguire, un buon numero di intervistati ha menzionato “Vota Sì al referendum perché l'acqua è di tutti” (36,7% di casi e 18,6% di risposte ottenute) e “Vota Sì al referendum perché l'acqua è un diritto” (26,7% di casi e 13,6% di risposte ottenute). Tuttavia, una buona percentuale di risposte l'ha raggiunta anche lo slogan più sofisticato “Si scrive acqua, si legge democrazia” (21,7% di casi e 11% di risposte ottenute), il quale supera la mera vertenza idrica e prova a sintetizzare nella parola “democrazia” la più complessa trama di questioni politiche e sociali

sottese alla privatizzazione di un servizio pubblico essenziale come quello idrico, lasciando così trapelare il nesso tra beni comuni e bene comune da cui muovono molte delle ipotesi della ricerca. Dunque, siamo in presenza di un campione particolarmente sensibile a tutelare la valenza simbolica che una risorsa come l'acqua ha da politiche mercantilistiche e di profitto, ma che in parte è anche in grado di andare oltre la contingenza e guardare alla valenza politica e sociale della normativa da abrogare e ai suoi effetti di lungo periodo.

Non è un caso, peraltro, che proprio con riferimento allo slogan “Si scrive acqua, si legge democrazia”, più “denso” semanticamente, la variabilità in funzione del titolo di studio sia fortemente polarizzata: la percentuale di coloro che avevano un titolo di studio medio-alto quasi raddoppia quella di coloro che avevano un titolo di studio medio-basso, a conferma del fatto che solo chi era più attrezzato culturalmente poteva cogliere la portata politica e sociale del referendum e, dunque, delle strategie discorsive messe in campo dai comitati (viceversa, in corrispondenza degli altri tre slogan più menzionati, la variabilità in funzione del titolo di studio è estremamente scarsa e le percentuali molto omogenee in entrambi i livelli d'istruzione). Inoltre, rispetto a questo medesimo slogan, è interessante evidenziare che la variabilità delle risposte fornite dagli intervistati in funzione dell'età è polarizzata sulla categoria dei più giovani: si registra, infatti, un aumento percentuale molto significativo tra questi e la seconda fascia d'età, e tra questa e le successive. Dunque, possiamo ipotizzare che la giovane età abbia inciso sulla capacità di cogliere il nesso acqua-democrazia, più di quanto non sia accaduto per le altre generazioni (viceversa, la variabilità in funzione dell'età è scarsa con riferimento ai due slogan che incitavano a votare Sì, poiché gli scarti percentuali sono davvero minimi; tutt'al più può riscontrarsi un addensamento percentuale in corrispondenza di chi aveva tra i 35 e i 64 anni, in riferimento allo slogan contrario alla privatizzazione e mercificazione dell'acqua).

Per quanto concerne, invece, le parole-chiave associate al referendum sull'acqua (Tab. 29), la più ricorrente per i nostri intervistati è stata senza dubbio “bene comune”, menzionata dal 69,2% dei casi con un 34,7% di risposte totali ottenute. E già questo dato conferma la validità dell'interesse che, a monte, ha motivato all'intero lavoro di ricerca, poiché dimostra come la campagna referendaria abbia effettivamente lanciato il binomio all'attenzione dell'opinione pubblica, la quale a distanza di un anno dalle votazioni, ancora ne ricorda la ricorrenza. Tuttavia, anche la specificità dell'oggetto del referendum è rimasta altrettanto impressa: la parola “privatizzazione”, infatti, è stata menzionata da ben il 46,7% dei casi con

un 23,4% di risposte totali ottenute. Interessanti sono anche le percentuali relative alla parola-chiave “bene pubblico”: questa, infatti è stata citata dal 36,7% dei casi ed ha ottenuto il 18,4% di risposte, e già questo primo dato parla di quanto effettivamente i due concetti di “bene comune” e “bene pubblico” siano ancora poco nitidamente distinti nell’immaginario degli intervistati nonostante, come vedremo, la maggior parte (61,7%) abbia dichiarato di percepire una differenza tra i due tipi di risorse (nella sezione dedicata alle concezioni personali di “bene comune” approfondiremo se e in che misura le persone abbiano effettivamente colto la differenza). Infine, una percentuale non marginale di casi (24,2% con il 12,1% di risposte ottenute) ha anche selezionato la parola-chiave “diritto”, e il dato conforta rispetto alla possibilità di considerare il campione in grado di cogliere, se pur parzialmente, la dimensione giuridico-costituzionale delle vertenze referendarie.

Tab.29. Parole-chiave associate al referendum sull’acqua: le più ricorrenti

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Democrazia	5	2,1	4,2
Diritto	29	12,1	24,2
Partecipazione	6	2,5	5,0
Bene comune	83	34,7	69,2
Bene pubblico	44	18,4	36,7
Privatizzazione	56	23,4	46,7
Merce	6	2,5	5,0
Profitto	10	4,2	8,3
Totale	239	100	199,2

Peraltro, è bene in questa sede evidenziare come la variabilità delle parole-chiave selezionate dipenda dalla partecipazione o meno alle iniziative organizzate nei territori per informare e sensibilizzare alle tematiche referendarie. Infatti, in corrispondenza delle parole più menzionate dagli intervistati si rileva uno scarto percentuale significativo: per quanto riguarda “bene comune” e “diritto” si registra un “rigonfiamento” di segnalazioni tra coloro che hanno partecipato a tali iniziative; viceversa, per quanto riguarda “bene pubblico” e “privatizzazione” la variabilità risulta sbilanciata in favore di coloro che non vi hanno partecipato. Ciò confermerebbe, pertanto, l’utilità delle iniziative stesse quanto a capacità di informare, non solo in maniera generica sul problema della privatizzazione di un servizio

pubblico, ma anche approfonditamente sui corollari ad esso connessi, quali l'apparizione della categoria *de jure condendo* dei beni comuni e le ripercussioni sui diritti fondamentali che la normativa da abrogare avrebbe altrimenti leso.

Capitolo IV - Dall'acqua al bene comune: i significati di senso comune

Mi trovo bene con la gente comune. [...] Iniziamo a parlare del tempo e a poco a poco arriviamo alle cose importanti. [...] È una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far luce su quelle persone che non sono mai sotto i riflettori.
(da R. Doisneau, 1912-1994)

1. Le motivazioni a votare Sì al referendum: tematiche generali e ragioni specifiche

Il cuore di questo lavoro, come già anticipato sin dall'Introduzione, è cogliere quali siano le concezioni di senso comune di "bene comune" che a partire dal referendum sull'acqua si sono diffuse tra gli italiani -nel caso specifico, gli elettori romani selezionati nel campionamento-, e quali siano le motivazioni che li hanno indotti a votare Sì contro la privatizzazione del servizio idrico. Più precisamente, l'ipotesi che si è inteso controllare empiricamente è se la mobilitazione al voto sia stata orientata da una certa concezione di "bene comune" ed, eventualmente, se e quali aspetti del concetto definito in via stipulativa ed esplicativa fossero presenti nelle relative concettualizzazioni di senso comune.

1.1. Motivazioni di scenario

L'esplorazione delle tematiche toccate in ordine al referendum che hanno indotto i nostri intervistati a votare Sì ai due quesiti inerenti alla vertenza idrica (Tab. 30) già indica come la tutela dai processi di privatizzazione e mercificazione di una risorsa fondamentale come l'acqua sia stata dominante nelle motivazioni che hanno mobilitato al voto: ben il 71,7% dei casi, infatti, ha segnalato la "Tutela di beni che non possono essere trattati come merci" (con una percentuale di risposte ottenute del 26,1%) e il 44,2% dei casi l'"Interruzione dei processi di privatizzazione dei beni pubblici" (con una percentuale del 16,1% di risposte ottenute). Tuttavia, emerge anche una certa sensibilità al legame esistente tra acqua e diritti fondamentali della persona, e al problema dell'esauribilità della risorsa: il 36,7% dei casi, infatti, ha indicato come motivazione al Sì l'"Uguale accesso ai diritti fondamentali della persona" (con una percentuale di risposte ottenute del 13,4%) e il 30,8% l'"Utilizzo sostenibile delle risorse" (con una percentuale di risposte ottenute dell'11,2%). Ciò significa che era abbastanza presente nei votanti la consapevolezza che l'affidamento della gestione del servizio idrico ad un privato avrebbe potuto pregiudicare l'uguaglianza nell'accesso all'acqua e la sostenibilità del suo utilizzo, altrimenti auspicabili e anzi inviolabili.

Tab.30. Tematiche di scenario che hanno motivato a votare Sì

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
Uguale accesso ai diritti fondamentali della persona	44	13,4	36,7
Partecipazione della cittadinanza alla gestione dei servizi pubblici	32	9,7	26,7
Anti-berlusconismo	17	5,2	14,2
Anti-capitalismo	16	4,9	13,3
Aumento di democrazia nel Paese	3	0,9	2,5
Miglioramento della qualità della vita	17	5,2	14,2
Crisi di legittimità del Governo	2	0,6	1,7
Interruzione dei processi di privatizzazione dei beni pubblici	53	16,1	44,2
Utilizzo sostenibile delle risorse	37	11,2	30,8
Rispetto della Costituzione	19	5,8	15,8
Tutela di beni che non possono essere trattati come merci	86	26,1	71,7
Contrarietà ai processi di monetizzazione	3	0,9	2,5
Totale	329	100	274,2

Degna di nota è anche la percentuale di casi (26,7%) e di risposte ottenute (9,7%) dalla motivazione “Partecipazione della cittadinanza alla gestione dei servizi pubblici”: il dato, infatti, rivela in prima istanza una certa propensione degli intervistati ad associare i Sì per l’“Acqua Bene Comune” alla partecipazione della cittadinanza nei processi decisionali e gestionali. È probabile che la privatizzazione di un servizio abbia ingenerato timori di esclusione ulteriore rispetto a quella che spesso già si patisce con la gestione pubblica; tuttavia, non è escluso che il riferimento alla partecipazione abbia piuttosto a che vedere con il “moto” di difesa simboleggiato dal voto referendario favorevole (e l’alta percentuale di risposte ottenute dalla motivazione “Tutela di beni che non possono essere trattati come merci” lo potrebbe confermare), o persino con una certa concezione di “bene comune” che la preveda come elemento costitutivo.

Per poter controllare empiricamente le ipotesi che hanno guidato la costruzione del modello di analisi (Fig. 3), e quindi dare conto delle relazioni che intercorrono tra i fattori e le variabili investigate (Fig. 6), si è ritenuto opportuno accorpate in due categorie l’insieme delle motivazioni di scenario che hanno mobilitato al Sì, adottando un criterio *ratione materiae* che consentisse di distinguere quelle riferibili propriamente all’ambito della politica da quelle che

invece attengono a vertenze legate alla sfera della giustizia sociale. Dall'analisi delle risposte multiple emerge come le seconde prevalgano sulle prime, con una percentuale del 56,8% di risposte ottenute⁴⁶⁴.

In attuazione del modello di analisi, abbiamo poi controllato se e in che misura variasse la percentuale di risposte fornite per ciascun tipo di motivazione in funzione dei fattori e delle variabili indipendenti o influenti previste già nel modello di analisi.

Per quanto riguarda la fruizione mediale a scopo informativo "contingente", possiamo riscontrare che la diversa gradazione nell'esposizione ai media tradizionali, così come l'utilizzo o il non utilizzo della Rete, non sembrano aver inciso significativamente sulla propensione a segnalare motivazioni di carattere generale riferibili alla politica o alla giustizia sociale: la variazione percentuale tra chi ha avuto un'esposizione medio/bassa e chi ne ha avuta una alta, così come tra chi ha utilizzato la Rete e chi non l'ha utilizzata, è inferiore al 5% in entrambe le categorie.

Quanto allo stile di fruizione mediale a scopo informativo degli intervistati, non si riscontra una significativa incidenza sulla variabilità delle motivazioni al Sì⁴⁶⁵.

Per quel che riguarda, invece, l'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico "contingente", risultano abbastanza discriminanti le aspettative legate al raggiungimento del *quorum* (Tab. 31): più precisamente, sembra che quelle negative abbiano alimentato maggiormente motivazioni riferibili alla sfera della giustizia sociale. Altresì, si rilevano variazioni percentuali interessanti in riferimento al grado di fiducia espresso nei confronti di alcuni dei "poteri forti" che intervengono nella vita politica del Paese. Ad esempio, la percentuale di risposte afferenti alla sfera della giustizia sociale si addensa in corrispondenza di un giudizio tendenzialmente positivo nei confronti delle istituzioni politiche e amministrative dello Stato; viceversa, la percentuale di motivazioni legate alla politica

⁴⁶⁴ Le motivazioni di scenario rubricate nella categoria *La politica* sono: "Partecipazione della cittadinanza alla gestione dei servizi pubblici", "Anti-berlusconismo", "Anti-capitalismo", "Aumento di democrazia nel Paese", "Crisi di legittimità del Governo", "Interruzione dei processi di privatizzazione dei beni pubblici" e "Rispetto della Costituzione". Viceversa, le motivazioni che abbiamo fatto confluire nella categoria *La giustizia sociale* sono: "Uguale accesso ai diritti fondamentali della persona", "Miglioramento della qualità della vita", "Utilizzo sostenibile delle risorse", "Tutela di beni che non possono essere trattati come merci" e "Contrarietà ai processi di monetizzazione".

⁴⁶⁵ Non vi sono variazioni percentuali degne di nota nemmeno per quanto riguarda il tipo di canali di informazione politica privilegiati dagli intervistati: l'utilizzo abituale dei media tradizionali, così come il ricorso frequente alla Rete, non fanno la differenza rispetto alla distribuzione delle risposte fornite in merito alle tematiche di scenario che hanno motivato al Sì.

aumenta in corrispondenza di un giudizio tendenzialmente negativo (Tab. 32). Tale relazione inversa, a ben vedere, sembra avallare l'ipotesi secondo cui chi riponeva poca fiducia negli organi elettivi dello Stato avrebbe "caricato" il voto referendario di una valenza fortemente politica; al contrario, chi vi riponeva sufficiente fiducia avrebbe valorizzato piuttosto i benefici sociali derivanti dall'esito positivo del referendum. Per quanto riguarda, invece, il grado di fiducia riposta nella società civile, nelle istituzioni non elettive dello Stato e nelle formazioni sociali tradizionali quali partiti e sindacati, questo non sembra aver inciso significativamente variabilità delle motivazioni di scenario che hanno mosso al Sì.

Tab.31. L'influenza delle aspettative in merito al raggiungimento del quorum sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Aspettative sul <i>quorum</i> (%)		Totale (v.a./%)
		Negative (o indifferenza)	Positive	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	28,1	46,8	(142) 43,2
	La giustizia sociale	71,9	53,2	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(64) 100	(265) 100	(329) 100

Tab.32. L'influenza della fiducia riposta nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Fiducia riposta nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato (%)		Totale (v.a./%)
		Giudizio tendenzialmente negativo	Giudizio tendenzialmente positivo	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	44,3	35,0	(142) 43,2
	La giustizia sociale	55,7	65,0	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(289) 100	(40) 100	(329) 100

Quanto allo stile di partecipazione politica degli intervistati, si rileva una scarsa incidenza sulla variabilità delle motivazioni di scenario che hanno mosso al Sì, poiché nessuna delle sue componenti (atteggiamento nei confronti della politica, percezione del proprio impegno attivo e abitudine al voto) presenta uno scarto percentuale superiore al 5% nella distribuzione di risposte per ciascun tipo di motivazione. Altrettanto può dirsi per l'associazionismo e l'orientamento religioso: fare o non fare parte di associazioni o organizzazioni no-profit, così come professare o meno una fede, non ha determinato una variazione consistente nella distribuzione delle motivazioni riferibili alla politica o alla giustizia sociale.

Interessante è, invece, l'influenza che ha avuto il passaparola: la percentuale di motivazioni afferenti alla sfera politica aumenta in corrispondenza di chi ha ricevuto sollecitazioni sul voto da esprimere e ha sollecitato a sua volta; viceversa, la percentuale delle motivazioni riferibili a questioni di giustizia sociale aumenta in corrispondenza di un passaparola unilaterale o assente (Tab. 33). Dunque, possiamo ipotizzare che chi ha preso parte in modo attivo e passivo al passaparola sul referendum per l'acqua abbia valorizzato maggiormente le ragioni politiche del voto in virtù della più ampia discussione che ha potuto avere in merito alle diverse implicazioni del referendum, e che chi invece vi ha preso parte poco o affatto abbia invece colto le motivazioni di carattere etico-sociale che già di per sé risultano probabilmente di immediata percezione.

Tab.33. L'influenza del passaparola sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Passaparola (%)		Totale (v.a./%)
		Unilaterale o assente	Bilaterale	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	37,0	47,0	(142) 43,2
	La giustizia sociale	63,0	53,0	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(127) 100	(202) 100	(329) 100

Anche il sentimento di appartenenza ai contesti ambientali ha inciso significativamente, e nello specifico con riferimento ad ambiti territoriali “prossimi” agli intervistati. Chi ha segnalato un forte sentimento di appartenenza al quartiere, alla città di Roma e alla Regione

ha fornito maggiormente motivazioni afferenti alla sfera politica, mentre quelle riferibili a questioni di giustizia sociali sono state valorizzate di più da coloro che sentivano di appartenere poco al proprio quartiere e alla propria città (Tab. 34, 35, 36). Poco rilevante è invece l'incidenza del sentimento di appartenenza nei confronti dell'Italia, dell'Unione Europea e del mondo. Dunque, possiamo ipotizzare che una forte vicinanza ai territori e ai problemi che li attraversano abbia influito sulla tendenza degli intervistati a ricondurre le tematiche toccate in ordine al referendum alla sfera della politica, e che invece il distacco o l'estraniamento dai problemi locali li abbia indotti a rintracciare la motivazione al Sì in problemi di più ampio respiro, riferibili a questioni di giustizia sociale che quindi prescindono dall'appartenenza territoriale.

Tab.34. L'influenza del sentimento di appartenenza al quartiere sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Sentimento di appartenenza al quartiere (%)		Totale (v.a./%)
		Medio-basso	Alto	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	39,9	49,5	(142) 43,2
	La giustizia sociale	60,1	50,5	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(218) 100	(111) 100	(329) 100

Tab.35. L'influenza del sentimento di appartenenza alla città di Roma sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Sentimento di appartenenza alla città di Roma (%)		Totale (v.a./%)
		Medio-basso	Alto	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	39,1	46,1	(142) 43,2
	La giustizia sociale	60,9	53,9	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(138) 100	(191) 100	(329) 100

Tab.36. L'influenza del sentimento di appartenenza alla Regione sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Sentimento di appartenenza alla Regione		Totale (v.a./%)
		(%)		
		Medio-basso	Alto	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	42,6	44,7	(142) 43,2
	La giustizia sociale	57,4	55,3	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(235) 100	(94) 100	(329) 100

Risulta invece ininfluenza sulla distribuzione delle diverse motivazioni al Sì la presenza o assenza di iniziative nel proprio Municipio di residenza; dunque è ammissibile ipotizzare che lo scenario motivazionale degli intervistati si sia delineato al di là, e comunque, non solo a partire dalla promozione del referendum nei territori⁴⁶⁶. Tuttavia, i *leitmotiv* che hanno animato la campagna referendaria sembrano aver influito in certa misura sulla valorizzazione di talune motivazioni e non di altre, quantomeno per quel che riguarda gli slogan che gli intervistati hanno considerato particolarmente rappresentativi della “posta in gioco” referendaria (ma non anche le parole-chiave più ricorrenti). Come si evince dalla Tab. 37, infatti, chi ha privilegiato slogan riferibili esclusivamente a tematiche di carattere socio-politico ha tendenzialmente fornito motivazioni afferenti alla sfera della politica, mentre chi ha selezionato come slogan più rappresentativi tanto quelli con una matrice precipuamente socio-politica, quanto quelli riferiti alle implicazioni economiche del referendum, sembra aver privilegiato motivazioni afferenti alla sfera della giustizia sociale⁴⁶⁷. Dunque, possiamo ritenere corroborata l’ipotesi secondo cui il diverso impatto degli slogan che hanno animato la campagna referendaria avrebbe orientato le motivazioni al Sì, quanto meno in termini di valorizzazione di taluni aspetti rispetto ad altri: chi è rimasto colpito dalle questioni

⁴⁶⁶ Ci riferiamo al Municipio di residenza e non al quartiere di domicilio perché, come già anticipato, la quasi totalità degli intervistati era domiciliata nei propri Municipi di residenza, e dunque le iniziative nei territori possono ricondursi ad essi. Inoltre, è bene specificare che, per effettuare il controllo sulle ipotesi-guida, abbiamo selezionato la variabile della presenza/assenza di iniziative, e non la partecipazione o meno ad esse, poiché chi sapeva delle iniziative organizzate nel proprio territorio tendenzialmente vi ha anche partecipato. Dunque, possiamo considerare la mera conoscenza delle iniziative come un’esposizione minima al tema, giacché la partecipazione ad esse (44 casi su 66 che ne erano a conoscenza) è una costante. *Cfr.* Parte Seconda, Capitolo III, § 3.4.

⁴⁶⁷ Non si fa menzione della prima tipologia di scelta (ossia la predilezione di slogan aventi un’“impronta” economica) perché già dai totali di colonna emerge chiaramente la scarsità di risposte rubricabili sotto tale tipologia.

rigorosamente politiche reclamate nei *leitmotiv* ha chiaramente ricondotto ad esse le tematiche motivanti il Sì; viceversa, chi ha intercettato le molteplici implicazioni del referendum, cogliendo negli slogan aspetti di carattere economico oltreché socio-politico, ha tendenzialmente ricondotto le proprie motivazioni di scenario a questioni di giustizia sociale.

Tab.37. L'influenza degli slogan più rappresentativi della "posta in gioco" referendaria sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Tipologia delle scelte in merito agli slogan più rappresentativi (%)			Totale (v.a./%)
		Predilezione per slogan con "impronta" economica	Predilezione per slogan con "impronta" socio-politica	Predilezione per entrambi i tipi di slogan	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	44,2	46,8	39,9	(136) 42,5
	La giustizia sociale	55,8	53,2	60,1	(184) 57,5
Totale (v.a./%)		(43) 100	(94) 100	(183) 100	(320) 100

Per concludere, vale la pena di mettere in evidenza in che misura le variabili individuali di tipo socio-anagrafico risultino associate alle motivazioni di scenario che hanno indotto gli intervistati a votare Sì. Dal punto di vista di genere, si rileva una maggiore propensione degli uomini a segnalare tematiche di scenario riferibili alla politica (46,7% vs. 40,6%) e, viceversa, una maggiore inclinazione delle donne a rintracciare motivazioni di carattere etico-sociale (59,4% vs. 53,3%). Possiamo, allora, ipotizzare che il genere abbia rilevanza in termini di maggiore o minore sensibilità a ciascuna delle due dimensioni motivazionali. Anche l'età sembra aver influito in questi termini: si registra, infatti, una percentuale maggiore di intervistati over 50 in corrispondenza di motivazioni riferibili alla politica (47,3% vs. 38,9%) e una percentuale maggiore di intervistati under 50 in corrispondenza di tematiche di ordine etico-sociale (61,1% vs. 52,7%). Tale distribuzione induce, dunque, a ipotizzare che le nuove generazioni siano propense a rintracciare nelle esigenze di giustizia sociale la motivazione alla partecipazione politica, espressa nella fattispecie con il voto referendario, quantomeno in misura maggiore rispetto alle generazioni che, essendo più avanti con l'età, ancora sentono

fortemente la dimensione politica delle istanze eventualmente espresse dall'esercizio del diritto di voto. Si rilevano inoltre variazioni interessanti, benché di modesta entità, in funzione dello stato occupazionale: le tematiche di scenario di tipo etico-sociale sono state per lo più segnalate da chi lavorava al momento del referendum; viceversa, le motivazioni riferibili alla politica sono state fornite maggiormente da chi non aveva un'occupazione (Tab. 38). Dunque, possiamo ipotizzare che la propensione a ricondurre alla politica lo scenario motivazionale che ha mosso a votare Sì derivi in certa misura anche dalla frustrazione che l'assenza di un'occupazione provoca: chiaramente, questo ragionamento non può valere per chi era in pensione (computato tra chi non lavorava); tuttavia, non è inverosimile immaginare un voto *contro* la politica almeno da parte di chi si trovava in una condizione di disoccupazione.

Tab.38. L'influenza dello stato occupazionale sulle motivazioni di scenario a votare Sì

		Stato occupazionale (%)		Totale (v.a./%)
		Assenza di occupazione	Occupazione	
Motivazioni di scenario (%)	La politica	46,9	40,7	(142) 43,2
	La giustizia sociale	53,1	59,3	(187) 56,8
Totale (v.a./%)		(130) 100	(199) 100	(329) 100

Infine, è interessante rilevare come anche il livello d'istruzione abbia inciso significativamente sulla distribuzione percentuale delle risposte in ciascuna delle due categorie di motivazioni di scenario: i meno istruiti hanno tendenzialmente privilegiato motivazioni di carattere politico (48,9% vs. 36,1%) mentre i più istruiti hanno segnalato maggiormente quelle afferenti alla sfera della giustizia sociale (63,9% vs. 51,1%). Poiché interpretare questa distribuzione risulta effettivamente controverso, possiamo limitarci ad approntare un'ipotesi secondo cui chi aveva un bagaglio culturale più ricco avrebbe colto le implicazioni di ordine etico-sociale del referendum più di quanto non abbia fatto chi aveva un livello d'istruzione medio-basso.

1.2. Ragioni specifiche

Andando ad approfondire quali siano state le ragioni concrete e specifiche che hanno motivato al Sì (Tab. 39), emerge con maggiore chiarezza il nesso tra l'importanza di un eguale accesso all'acqua e la necessità di un servizio pubblico a garantirlo: infatti, più del 70% dei casi ha segnalato che l'acqua è un bene vitale che solo le istituzioni pubbliche possono gestire adeguatamente, in modo da renderlo accessibile a tutti, e ha dichiarato la volontà di tenere fuori il profitto privato dalla gestione di risorse che per natura appartengono a tutti. È evidente, quindi, che le ragioni che hanno principalmente animato le persone a votare Sì si addensano intorno all'importanza vitale e simbolica dell'acqua e alla contestazione della privatizzazione di servizi pubblici essenziali. Tuttavia, un buon 15,8% di intervistati ha segnalato di aver votato Sì perché l'idea di "bene comune" rimandava ad una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Così, ad un livello più specifico di esplicitazione delle ragioni che hanno mobilitato al voto, viene meglio in evidenza il legame tra bene comune e partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali e gestionali, il quale può avallare l'ipotesi secondo cui la partecipazione potrebbe considerarsi elemento costitutivo di una certa concezione di "bene comune".

Tab.39. Ragioni specifiche - legate alla vertenza idrica - che hanno motivato a votare Sì

	Risposte		Percentuale di casi
	N	Percentuale	
L'acqua è un bene vitale che solo le istituzioni pubbliche possono gestire in modo da renderlo accessibile a tutti	92	41,1	76,7
Non volevo che aumentasse la bolletta	11	4,9	9,2
L'idea di "bene comune" mi faceva pensare ad una maggiore partecipazione dei cittadini nelle decisioni politiche	19	8,5	15,8
Volevo contestare il Governo per le scelte che stava adottando	8	3,6	6,7
Sono andato a votare per l'importanza di tutti i quesiti referendari, non solo per l'acqua	1	0,4	0,8
Volevo che il profitto privato fosse tenuto fuori dalla gestione delle risorse che per natura appartengono a tutti	84	37,5	70,0
Responsabilizzazione delle istituzioni rispetto alla gestione dei beni pubblici	2	0,9	1,7
Diffidenza nei confronti dei privati quanto alla gestione del servizio idrico	5	2,2	4,2
Preoccupazione per le contese che l'esauribilità della risorsa idrica comporterebbe in regime di concorrenza	2	0,9	1,7
Totale	224	100	186,7

Procedendo in parallelo con le operazioni di controllo effettuate già sulle motivazioni di scenario, si è ritenuto opportuno accorpate in due categorie l'insieme delle ragioni specifiche che hanno mobilitato al Sì, distinguendo quelle "sintomatiche" della mera volontà di partecipare all'appuntamento politico del referendum - anche solo con un voto di protesta -, da quelle che invece indicano più propriamente un "moto" di protezione nei confronti del bene comune acqua. L'analisi delle risposte multiple dà conto di come le seconde prevalgano nettamente sulle prime, con una percentuale dell'81,7% di risposte ottenute⁴⁶⁸. Dunque, pur

⁴⁶⁸ Le ragioni specifiche accorpate entro la categoria del *Voto di protesta / partecipazione politica* sono: "Non volevo che aumentasse la bolletta", "L'idea di 'bene comune' mi faceva pensare ad una maggiore partecipazione dei cittadini nelle decisioni politiche", "Volevo contestare il Governo per le scelte che stava adottando", "Sono andato a votare per l'importanza di tutti i quesiti referendari, non solo per l'acqua" e "Responsabilizzazione delle istituzioni rispetto alla gestione dei beni pubblici". Viceversa, le ragioni specifiche rubricabili entro la categoria della *Protezione dei beni comuni / tutela dell'acqua* sono: "L'acqua è un bene vitale che solo le istituzioni pubbliche possono gestire in modo da renderlo accessibile a tutti", "Volevo che il profitto privato fosse tenuto fuori dalla gestione delle risorse che per natura appartengono a tutti", "Diffidenza nei confronti dei privati quanto alla gestione del servizio idrico" e "Preoccupazione per le contese che l'esauribilità della risorsa idrica comporterebbe in regime di concorrenza".

riscontrando un elevato livello di omogeneità nelle risposte che avrebbe fatto desistere dal tentativo di procedere analiticamente ai controlli bivariati analogamente sviluppati in ordine alle motivazioni di scenario, si è ritenuto comunque interessante esplorare se e in che misura variasse la percentuale di risposte fornite per ciascun tipo di motivazione specifica in funzione dei fattori e delle variabili che, in ipotesi, vi hanno influito.

Quanto alla fruizione mediale a scopo informativo “contingente”, la diversa gradazione nell’esposizione ai media tradizionali non sembra aver influito sulla propensione a fornire un voto di protesta piuttosto che di tutela: la variazione percentuale tra chi ha avuto un’esposizione medio/bassa e chi ne ha avuta una alta è inferiore al 5% in ciascun sottocampione di motivazioni fornite. Diversamente, l’utilizzo della Rete sembra aver avuto un suo peso specifico nel precisare il contenuto simbolico del voto e indirizzarlo alla concreta protezione dell’acqua: in corrispondenza di questa categoria di motivazioni specifiche, infatti, la percentuale di coloro che hanno utilizzato la Rete è di 13,6 punti percentuali più alta di coloro che non l’hanno utilizzata (Tab. 40). Dunque, possiamo ipotizzare che la Rete abbia intercettato maggiormente la valenza apologetica della convocazione referendaria, alimentando nelle persone un maggior interesse per la sensibilità e la specificità degli obiettivi perseguiti con il referendum, più di quanto non abbia invece fatto la televisione o la carta stampata.

Tab.40. L’influenza dell’utilizzo della Rete a scopo informativo “contingente” sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Informazione tramite la Rete (%)		Totale (v.a./%)
		No	Sì	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	24,3	11,9	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell’acqua	75,7	88,1	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(115) 100	(109) 100	(224) 100

Significativo in termini di incidenza sulla variabilità delle motivazioni specifiche fornite dagli intervistati risulta, inoltre, lo stile di fruizione mediale a scopo informativo. Nello specifico, la percentuale di coloro che sono andati a votare con l’idea di proteggere l’acqua aumenta in corrispondenza di una consolidata abitudine all’informazione politica (Tab. 41) e

di uno scarso utilizzo dei media tradizionali (Tab. 42). Leggere questo dato alla luce di quanto abbiamo commentato a proposito della relazione inversa tra abitudine all'informazione politica e motivazioni di scenario riconducibili alla sfera della giustizia sociale consente, quindi, di avvalorare ancor di più l'ipotesi secondo cui l'informazione politica in genere, e quella a mezzo stampa e televisione nello specifico, non sarebbero più in grado di mobilitare le persone intorno a vertenze sensibili, né di carattere generale (la giustizia sociale, appunto) né declinate su istanze concrete (la tutela dell'acqua).

Tab.41. L'influenza dell'abitudine all'informazione politica sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Abitudine all'informazione politica (%)		Totale (v.a./%)
		Scarsa o nulla	Alta	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	28,6	16,8	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	71,4	83,2	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(28) 100	(196) 100	(224) 100

Tab.42. L'influenza dell'abitudine all'informazione politica tramite media tradizionali sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Abitudine all'informazione politica tramite media tradizionali (%)		Totale (v.a./%)
		No	Sì	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	17,3	30,8	(38) 18,2
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	82,7	69,2	(171) 81,8
Totale (v.a./%)		(196) 100	(13) 100	(209) 100

Anche l'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico "contingente" alle votazioni referendarie sembra aver avuto una certa influenza sulle ragioni concrete che hanno portato gli intervistati a votare Sì. Nello specifico, la fiducia riposta nelle istituzioni economiche, nell'amministrazione dello Stato, nell'Unione Europea e, se pur più lievemente,

nelle istituzioni non elettive appare inversamente proporzionale al bisogno di proteggere la risorsa idrica dalla privatizzazione e dalle politiche di saccheggio (Tab. 43, 44, 45 e 46). A ben vedere, infatti, in corrispondenza delle motivazioni che testimoniano la volontà di partecipare alla convocazione con un voto di presenza se non persino di protesta, le percentuali maggiori si addensano lì dove le persone hanno espresso un giudizio tendenzialmente positivo nei confronti di questi “poteri forti”; viceversa, in corrispondenza delle motivazioni riconducibili a una volontà più precisa di difesa dell’acqua, le percentuali maggiori si concentrano lì dove gli intervistati si sono espressi in termini di scarsa fiducia. Dunque, possiamo ipotizzare che proprio chi riponeva una scarsa fiducia nelle istituzioni preposte alla definizione delle politiche economiche, sempre più spesso inclini a privatizzare servizi pubblici essenziali come quello idrico, abbia avvertito una sorta di “istinto protettivo” nei confronti di una risorsa strategica e vitale come l’acqua, più di quanto non abbia fatto chi, invece, si è espresso con giudizi positivi nei loro confronti ed ha, quindi, attribuito un valore per così dire “polemico” al voto.

Tab.43. L’influenza della fiducia riposta nelle istituzioni economiche sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Fiducia riposta nelle istituzioni economiche		Totale (v.a./%)
		(%)		
		Giudizio tendenzialmente negativo	Giudizio tendenzialmente positivo	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	14,8	27,4	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	85,2	72,6	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(162) 100	(62) 100	(224) 100

Tab.44. L'influenza della fiducia riposta nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Fiducia riposta nelle istituzioni politiche e amministrative dello Stato (%)		Totale (v.a./%)
		Giudizio tendenzialmente negativo	Giudizio tendenzialmente positivo	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	17,1	25,8	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	82,9	74,2	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(193) 100	(31) 100	(224) 100

Tab.45. L'influenza della fiducia riposta nelle istituzioni non elettive sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Fiducia riposta nelle istituzioni non elettive (%)		Totale (v.a./%)
		Giudizio tendenzialmente negativo	Giudizio tendenzialmente positivo	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	17,0	22,9	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	83,0	77,1	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(176) 100	(48) 100	(224) 100

Tab.46. L'influenza della fiducia riposta nell'Unione Europea sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Fiducia riposta nell'Unione Europea (%)		Totale (v.a./%)
		Giudizio tendenzialmente negativo	Giudizio tendenzialmente positivo	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	16,0	25,5	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	84,0	74,5	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(169) 100	(55) 100	(224) 100

Quanto allo stile di partecipazione politica, tra le variabili che lo compongono solo l'atteggiamento nei confronti della politica ha influito lievemente sulla distribuzione delle risposte fornite in ciascuna categoria di ragioni specifiche⁴⁶⁹. Nello specifico, chi aveva un atteggiamento tendenzialmente positivo, ha esercitato per lo più un voto di protezione e difesa simbolica dell'acqua; viceversa, chi aveva un atteggiamento tendenzialmente negativo, ha assegnato al voto referendario una valenza polemica o, comunque, partecipativa (Tab. 47). E il dato non stupisce se letto alla luce di quanto abbiamo già detto in merito all'influenza che la fiducia nei confronti dell'apparato statale ha avuto sulle motivazioni di scenario che hanno mobilitato al Sì. Invece, non hanno avuto un'influenza significativa sulla distribuzione delle ragioni specifiche segnalate dagli intervistati né l'associazionismo, e dunque l'atteggiamento pro-sociale degli intervistati, né la presenza di iniziative nei Municipi di residenza⁴⁷⁰. Piuttosto, è interessante la relazione che si rileva tra le ragioni specifiche che hanno motivato al Sì e l'orientamento religioso (Tab. 48): è tra coloro che si sono dichiarati non credenti o comunque incerti che si registra la percentuale maggiore di voti in difesa dell'acqua. Quindi, nonostante la Chiesa cattolica si sia schierata nettamente contro la privatizzazione durante la

⁴⁶⁹ Sulle ragioni specifiche che hanno mosso a votare Sì non hanno avuto un'influenza degna di nota né la percezione del proprio impegno politico, né l'abitudine al voto referendario.

⁴⁷⁰ Come nel caso delle motivazioni di scenario, ci riferiamo al Municipio di residenza e non al quartiere di domicilio perché la quasi totalità degli intervistati era domiciliata nei propri Municipi di residenza, e dunque le iniziative nei territori possono ricondursi ad essi. Inoltre, anche per i controlli delle ipotesi-guida sulle ragioni specifiche, abbiamo selezionato la variabile della presenza/assenza di iniziative, e non la partecipazione o meno ad esse, poiché chi sapeva delle iniziative tendenzialmente vi ha anche partecipato. *Cfr.* Parte Seconda, Capitolo III, § 3.4.

campagna referendaria, in corrispondenza della categoria del voto in difesa simbolica della risorsa idrica la percentuale di credenti è comunque inferiore a quella dei non credenti⁴⁷¹. Dunque, possiamo interpretare il dato alla luce della crisi dell'istituzione religiosa che abbiamo già commentato, e ipotizzare che la posizione espressa dalla Chiesa, pur essendo stata abbastanza nitida, non abbia avuto un peso specifico rilevante nel sensibilizzare i suoi credenti rispetto alla gravità degli effetti segreganti che la privatizzazione avrebbe comportato.

Tab.47. L'influenza dell'atteggiamento nei confronti della politica sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Atteggiamento nei confronti della politica		Totale (v.a./%)
		(%)		
		Tendenzialmente negativo	Tendenzialmente positivo	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	23,7	16,4	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	76,3	83,6	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(59) 100	(165) 100	(224) 100

Tab.48. L'influenza dell'orientamento religioso sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Orientamento religioso (%)		Totale (v.a./%)
		Non credente o comunque incerto	Credente (anche se non praticante)	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	10,4	24,2	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	89,6	75,8	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(96) 100	(128) 100	(224) 100

⁴⁷¹ Ci riferiamo alla sola Chiesa cattolica perché la quasi totalità degli intervistati che si sono dichiarati credenti, ancorché non praticanti, si riferiva alla religione cattolica nel rispondere alla domanda di riferimento. Non è stato possibile conteggiare o etichettare le altre professioni di fede in ragione della sensibilità del dato, non rilevabile dunque in maniera esplicita; tuttavia, la somministrazione del questionario è avvenuta in persona e dunque la varietà delle professioni di fede è trapelata comunque dai commenti o chiarimenti espressi dagli intervistati nel rispondere.

È altrettanto interessante osservare come varia la distribuzione delle percentuali in entrambe le categorie di ragioni specifiche che hanno motivato al Sì in funzione dell'influenza interpersonale: a dispetto di quanto ci si potesse aspettare dall'analisi sulle motivazioni di scenario (quelle afferenti alla sfera politica, lo abbiamo visto, aumentano in corrispondenza di chi ha partecipato attivamente e passivamente al passaparola, mentre quelle riferibili a questioni di giustizia sociale aumentano in corrispondenza di un passaparola unilaterale o assente), nel caso delle ragioni specifiche che hanno mobilitato al Sì la percentuale di chi ha ricevuto sollecitazioni in merito al voto da esprimere e ne ha esercitate a sua volta aumenta in corrispondenza del voto a protezione simbolica dell'acqua e diminuisce in corrispondenza del voto di protesta o meramente partecipativo; viceversa la percentuale di chi ha solo esercitato o solo ricevuto tali sollecitazioni aumenta in corrispondenza del secondo e diminuisce in corrispondenza del primo (Tab. 49).

Tab.49. L'influenza del passaparola sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Passaparola (%)		Totale (v.a./%)
		Unilaterale o assente	Bilaterale	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/partecipazione politica	22,0	15,8	(41) 18,3
	Voto a protezione/tutela dell'acqua	78,0	84,2	(183) 81,7
Totale (v.a./%)		(91) 100	(133) 100	(224) 100

Dunque, possiamo ipotizzare che il passaparola, laddove bilaterale, abbia funzionato in maniera più efficace nel diffondere l'urgenza di arrestare la privatizzazione del servizio idrico e proteggere l'acqua con il Sì referendario, nonostante abbia favorito maggiormente la diffusione di motivazioni di scenario di ordine politico.

Questo vale *a fortiori* anche per l'influenza che i *leitmotiv* della campagna hanno esercitato sulla distribuzione delle ragioni specifiche del Sì. Stante la netta predominanza dei voti espressi a protezione o tutela dell'acqua, possiamo comunque rilevare che questi sono stati privilegiati soprattutto da chi ha segnalato slogan e parole-chiave riferibili alle

implicazioni sia economiche che socio-politiche del referendum (Tab. 50 e 51), e non anche quelle dell'uno o dell'altro tipo⁴⁷².

Tab.50. L'influenza degli slogan più rappresentativi della "posta in gioco" referendaria sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Tipologia delle scelte in merito agli slogan più rappresentativi (%)			Totale (v.a./%)
		Predilezione per slogan con "impronta" economica	Predilezione per slogan con "impronta" socio-politica	Predilezione per entrambi i tipi di slogan	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/ partecipazione politica	10,0	25,4	17,6	(41) 18,8
	Voto a protezione/ tutela dell'acqua	90,0	74,6	82,4	(177) 81,2
Totale (v.a./%)		(30) 100	(63) 100	(125) 100	(218) 100

Tab.51. L'influenza delle parole-chiave più ricorrenti durante la campagna referendaria sulle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì

		Tipologia delle scelte in merito alle parole-chiave più ricorrenti (%)			Totale (v.a./%)
		Predilezione per parole-chiave riferibili alle questioni economiche	Predilezione per parole-chiave riferibili alle questioni socio-politiche	Predilezione per entrambi i tipi di parole-chiave	
Ragioni specifiche del Sì (%)	Voto di protesta/ partecipazione politica	0	23,9	13,3	(39) 17,6
	Voto a protezione/ tutela dell'acqua	100	76,1	86,7	(183) 82,4
Totale (v.a./%)		(2) 100	(92) 100	(128) 100	(222) 100

⁴⁷² È bene precisare che il primo tipo di scelta (Predilezione per slogan e parole-chiave aventi un'"impronta" economica) è poco rilevante perché già dal totale di colonna si evince l'inconsistenza del sub-campione di riferimento.

Dunque, possiamo ipotizzare che i *leitmotiv* della campagna referendaria che hanno valorizzato entrambe le dimensioni della vertenza idrica, quella economica e quella socio-politica, abbiano saputo restituire ai votanti la complessità degli effetti che la privatizzazione avrebbe comportato, favorendo quindi una mobilitazione in difesa simbolica dell'acqua piuttosto che un generico voto di protesta o di partecipazione.

Per concludere, vale la pena di mettere in evidenza in che misura anche le variabili socio-anagrafiche siano associate alle ragioni specifiche che hanno motivato a votare Sì. Dal punto di vista di genere e dello stato civile, non si rileva una variazione percentuale significativa in nessuna delle due categorie di motivazioni; viceversa, risulta molto rilevante l'influenza che hanno avuto lo stato occupazionale, il livello d'istruzione e l'età sui criteri di voto degli intervistati, e alla luce della concretezza delle ragioni che abbiamo chiesto loro di segnalarci, appaiono ancor più corroborate le ipotesi interpretative che abbiamo proposto in riferimento alle motivazioni di scenario.

In effetti, il voto di protesta o di partecipazione è stato privilegiato nettamente da chi era disoccupato al momento del referendum (28,9% vs. 11,2%), mentre il voto di difesa simbolica dell'acqua è stato menzionato soprattutto da chi aveva un lavoro (88,8% vs. 71,1%). Dunque, è ammissibile pensare che la frustrazione data dalla disoccupazione abbia in certa misura indotto a ricondurre il voto referendario ad un'espressione polemica nei confronti della politica, anziché a privilegiare la concretezza della vertenza idrica.

Analogamente, il voto di protesta o di partecipazione è stato privilegiato da chi aveva un livello d'istruzione medio-basso (28,9% vs. 11,2%), mentre quello a difesa simbolica dell'acqua è stato menzionato maggiormente da chi aveva un livello d'istruzione medio-alto (87,4% vs. 76,9%). Stante la netta prevalenza dei voti a protezione simbolica della risorsa idrica, è plausibile ritenere che chi aveva un bagaglio culturale più ricco abbia colto la concretezza della convocazione referendaria più di quanto non abbia fatto chi, invece, avendo un livello di istruzione medio-basso, ha privilegiato maggiormente la valenza polemica o partecipativa del voto.

Per quanto concerne l'età, si conferma una maggiore propensione degli under 50 a valorizzare il "moto" difensivo nei confronti dell'acqua rispetto agli over 50 (86,1% vs. 77,6%): dunque si può ipotizzare che le generazioni più giovani siano più inclini a "sganciare" dalla sfera propriamente politica certe istanze particolarmente delicate, quali

quelle denunciate dal referendum per la ripubblicizzazione del servizio idrico, e a trattarle come problemi che esulano dalla mera polemica o partecipazione.

2. La rilevanza degli indicatori dell'essere "bene comune" nelle concezioni degli intervistati

Per controllare empiricamente se e quali aspetti del concetto di "bene comune" definito in via stipulativa ed esplicativa fossero presenti nelle concettualizzazioni di senso comune che si volevano rilevare, si è anzitutto indagato quanto gli intervistati considerassero importante ciascuna delle qualità che avevamo ritenuto indicative dell'essere "bene comune" di una risorsa (intervallate da caratteristiche che, invece, erano state inserite tra gli item per esercitare un controllo sull'attenzione prestata dagli intervistati e sulla validità delle risposte fornite).

Prendendo in considerazione la media come statistica della tendenza centrale dei punteggi attribuiti dagli intervistati a ciascun indicatore, e la deviazione standard come statistica della variabilità (Tab. 52), emerge un forte sbilanciamento del livello di importanza conferita alle caratteristiche costitutive dell'essere "bene comune" verso punteggi molto alti, con uno scarto medio che si aggira intorno al 2. Più nello specifico, appare evidente come molti degli indicatori che compongono la dimensione di significato relativa alla *funzione* dei beni comuni - alla cui individuazione i lavori della Commissione Rodotà hanno contribuito con maggiore rilevanza - raggiunga la media più alta ed omogenea di punteggi: ci riferiamo, per chiarire, alla titolarità diffusa, alla garanzia di uguaglianza e di accesso ai diritti fondamentali della persona, alla salvaguardia delle generazioni future e, in parte, al carattere comunitario dei "beni comuni" (cfr. celle in azzurro).

Tab.52. Statistiche descrittive del livello d'importanza attribuito agli indicatori dell'essere "bene comune"

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Appartenere a tutti e a ciascuno	120	0	10	8,73	1,786
Dare accesso ai diritti fondamentali della persona	120	0	10	8,43	1,669
Garantire l'uguaglianza tra le persone	120	0	10	8,38	1,906
Non essere di alcuno	110	0	10	2,71	2,878
Dover essere gestita ed utilizzata in forma partecipata dalla cittadinanza	120	0	10	7,28	2,356
Dover essere preservata per le generazioni future	120	3	10	8,89	1,581
Poter essere gestita sia da istituzioni pubbliche che da soggetti privati	111	0	10	3,71	2,674
Dover essere gestita ed utilizzata in modo rispettoso della natura	120	0	10	8,51	2,046
Essere sostenuta con un'equa distribuzione dei costi tra tutti coloro cui appartiene	120	0	10	7,99	2,324
Essere utilizzabile da tutti, senza alcun impedimento legale o tecnologico	120	0	10	7,59	2,733
Essere soggetta a rischio di esauribilità	119	0	10	6,26	3,180
Essere comunque una fonte di guadagno per chi la gestisce	111	0	10	2,45	2,561
Far sentire unite le persone	120	0	10	6,45	2,866
Appartenere a un'intera comunità	120	1	10	7,97	2,140
Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi	119	0	10	7,66	2,100
Validi (listwise)	108				

A ben vedere, invece, tutte le caratteristiche che afferiscono alle dimensioni di significato relative all'*utilizzo* e alla *gestione* di tali beni (cfr. celle in rosa) e alla dimensione *valoriale-relazionale* (cfr. celle in giallo) registrano una media di punteggi più variabile, con scarti medi che coprono una forbice più ampia, pur attestandosi sempre su livelli abbastanza elevati. In effetti, gli indicatori di queste dimensioni di significato hanno destato spesso negli intervistati dubbi e interrogativi: ad esempio, l'appartenenza comunitaria del bene e

soprattutto il riferimento al concetto di “comunità” hanno indotto le persone a chiedere delucidazioni in merito a quale tipo di “comunità” ci si riferisse, e ad obiettare che si trattasse di un termine evocativo di soggettività collettive ristrette, non riferibili, per questo, ai beni comuni. Tale precisazione può dare conto, almeno in parte, della variabilità dei punteggi ottenuti dall’item in questione, nonostante durante la rilevazione si sia esplicitato come, con il termine “comunità”, ci si volesse riferire genericamente a soggetti collettivi determinati, a prescindere dai diversi criteri di determinazione utilizzabili; inoltre, queste considerazioni sono interessanti perché consentono di cogliere la tendenza delle persone a riferire i beni comuni a “comunità” non necessariamente circoscritte su base territoriale, ma anzi estese e aperte fino a considerare l’intera comunità umana.

Inoltre, se è vero che la dimensione di significato legata alla funzione dei beni comuni è stata più stabile e costante nel connotare la concettualizzazione di senso comune, va comunque messo in evidenza un dato che allontana tale concettualizzazione dalla definizione tecnico-scientifica di “bene comune” che abbiamo stipulato nella prima sezione del lavoro. Stando anche ai lavori della stessa Commissione Rodotà, infatti, i beni comuni possono essere gestiti tanto da istituzioni pubbliche quanto da soggetti privati, purché ciascun tipo di gestione risulti compatibile con la natura della risorsa e lungimirante dal punto di vista degli effetti sociali: la “titolarità diffusa” rende il gestore, pubblico e/o privato, un mero tutore degli interessi di tutti e di ciascuno dei componenti di una collettività. Gli intervistati, invece, hanno attribuito a questa caratteristica un punteggio mediamente basso che anticipa, già ad una prima analisi, la confusione spesso frequente tra gli attributi “comune” e “pubblico”, nonostante – come abbiamo già evidenziato - la maggior parte di loro abbia dichiarato di percepire una differenza tra i due⁴⁷³.

⁴⁷³ La caratteristica relativa alla possibilità di una gestione pubblica ovvero privata dei beni comuni, unitamente alle altre due che in Tab. 52 riportano punteggi medi evidenziati in rosso, è stata inserita all’interno dell’elenco degli indicatori dell’*essere “bene comune”* non solo perché prevista nei lavori della Commissione Rodotà, ma anche in ragione di quella funzione di controllo sull’attenzione e sulla ponderazione delle risposte degli intervistati cui si accennava. Peraltro, è importante in questa sede mettere in evidenza che rispetto all’item “non essere di alcuno”, i punteggi attribuiti dagli intervistati sono stati, nella maggior parte dei casi, oggetto di discussione in sede di rilevazione: la tendenza, infatti, era quella di interpretare, in prima lettura, tale caratteristica nei termini di un’assenza di proprietà esclusiva. Dunque, molte delle risposte fornite consistevano in punteggi alti, indicativi della volontà degli intervistati di escludere la proprietà privata (assoluta ed esclusiva per statuto) dei beni comuni e di valorizzare invece l’appartenenza collettiva. Tuttavia, come già detto, l’item in questione era riferito all’assenza di qualunque tipo di diritto reale sul bene ed era in netta contrapposizione al primo, perché mirava proprio a distinguere le *res nullius* dai beni comuni: solo chiedendo agli intervistati quale fosse il ragionamento sviluppato nell’attribuzione di punteggi alti e spesso simili tra il primo e il quarto item, e spiegando loro la differenza semantica tra le due caratteristiche, si è riusciti a cogliere la netta predominanza

Un altro elemento degno di nota riguarda, infine, l'item riferito al problema dell'esauribilità che, stando a quanto sviluppato nella sezione teorica del lavoro, caratterizza i beni comuni specificamente di tipo materiale e naturale. Durante le interviste sono emerse fondamentalmente due posizioni a riguardo: la prima è quella di chi ha valutato la caratteristica in termini di capacità di indicazione, e dunque vi ha attribuito punteggi non altissimi ritenendo che non tutti i beni comuni fossero necessariamente esauribili o che comunque non tutte le risorse a rischio di esaurimento potessero considerarsi tali; la seconda, invece, è quella di chi a partire dalla risorsa acqua ha considerato l'elemento dell'esauribilità molto indicativo della protezione e della manutenzione di cui ogni bene comune necessita, forse attribuendo all'espressione "bene comune" una connotazione altamente difensiva o comunque evocativa della necessità di una gestione e di un utilizzo sostenibili e responsabili.

Volendo focalizzare ancor meglio l'attenzione sull'importanza attribuita a ciascuna dimensione di significato, emerge anzitutto che in corrispondenza della funzione dei beni comuni (Tab. 53), la percentuale di persone che hanno considerato "fondamentali" gli indicatori afferenti a questa dimensione di significato è nettamente più cospicua (50,8%) rispetto a quella di coloro che hanno considerato tali gli indicatori afferenti alle altre tre dimensioni di significato (il 32,8% dei casi, infatti, ha ritenuto "fondamentali" le caratteristiche relative all'utilizzo e alla gestione dei beni comuni, e il 34,5% quelle legate alla dimensione valoriale-relazionale). Inoltre, si nota con chiarezza come nel caso dell'ultima dimensione di significato le percentuali siano più variamente distribuite tra i diversi livelli di importanza, mentre nelle altre dimensioni di significato si addensano su livelli comunque elevati, soprattutto nel caso della funzione che è fortemente sbilanciata⁴⁷⁴.

Dunque, nelle concezioni di senso comune elaborate dagli intervistati sembra che a caratterizzare una risorsa come "bene comune" siano soprattutto gli aspetti legati alla

dell'appartenenza collettiva dei beni comuni rispetto all'assenza di qualunque forma di diritto reale su di essi, e dunque a indurre le persone a riformulare e diversificare il punteggio attribuito alle due caratteristiche.

⁴⁷⁴ Andando ad indagare quale sia la correlazione tra i punteggi registrati da ogni singola dimensione di significato e quelli registrati dalle altre, è interessante annotare che tendenzialmente chi ha considerato fondamentali gli indicatori della funzione dei beni comuni ha ritenuto altrettanto fondamentali –o comunque molto importanti- anche gli indicatori afferenti alle altre dimensioni di significato. Tutt'al più si registra una variazione percentuale sintomatica in corrispondenza della scarsa -o comunque mediocre- capacità di indicazione riconosciuta agli indicatori afferenti alla dimensione di significato valoriale-relazionale: infatti, una percentuale non irrisoria di coloro che hanno attribuito punteggi anche molto buoni agli indicatori afferenti alle altre dimensioni di significato, in parte ha valutato meno importanti gli indicatori afferenti a quest'ultima.

funzione dei beni comuni, per come l'abbiamo specificata nella definizione tecnico-scientifica. Sono altresì considerati importanti, ma non indispensabili, quegli indicatori riconducibili alle dimensioni di significato dell'utilizzo e della gestione (che, come abbiamo già evidenziato, si sovrappongono probabilmente perché i beni comuni, per natura, devono essere gestiti da chi li utilizza); invece, risultano meno incisivi quanto a riconoscibilità di una risorsa come "bene comune" quegli aspetti più propriamente legati alla dimensione valoriale-relazionale.

Tab.53. L'importanza delle dimensioni di significato

		% casi colonna
Dimensione funzionale	Affatto importante	0
	Poco importante	1,7
	Mediamente importante	5,0
	Importante	14,2
	Molto importante	28,3
	Fondamentale	50,8
Dimensione d'uso/ gestionale	Affatto importante	1,7
	Poco importante	4,2
	Mediamente importante	11,8
	Importante	21,0
	Molto importante	28,6
	Fondamentale	32,8
Dimensione valoriale-relazionale	Affatto importante	2,5
	Poco importante	9,2
	Mediamente importante	16,8
	Importante	19,3
	Molto importante	17,6
	Fondamentale	34,5

3. Una lettura per ipotesi-guida

Una volta osservato l'andamento generale delle valutazioni espresse dagli intervistati nei confronti delle caratteristiche che, secondo la nostra definizione, qualificano una risorsa come "bene comune", è risultato opportuno esplorare se e in che misura alcune delle variabili indipendenti prese in considerazione nelle ipotesi di ricerca iniziali potessero dar conto della variabilità di tale valutazione.

Dall'analisi della varianza è emerso anzitutto che l'esposizione all'informazione televisiva e a mezzo stampa non ha avuto molto peso nella diversificazione del livello di importanza attribuita ai singoli indicatori dell'essere "bene comune" di una risorsa. In effetti, non vi è una differenza rilevante, in termini di media dei punteggi, tra coloro che hanno visto Tg e programmi televisivi e coloro che non li hanno visti, né tra coloro che hanno consultato i quotidiani cartacei per informarsi sul referendum e coloro che non li hanno consultati. Tutt'al più si riscontra una variazione significativa tra chi ha navigato in Rete e chi no. Più precisamente, in corrispondenza di tre degli indicatori specificati (la possibilità di una gestione pubblica e privata di un bene comune, la sua utilizzabilità senza impedimenti legali o tecnologici e la sua esauribilità) si registra un innalzamento della media dei punteggi tra coloro che non hanno utilizzato la Rete⁴⁷⁵.

A differenza di quanto ci si aspettava in virtù delle ipotesi iniziali, quindi, l'esposizione ai diversi mezzi di informazione ha inciso in maniera limitata sulla variabilità della valutazione delle proprietà che un bene comune deve avere per essere definito come tale. Si può, però, ipotizzare *ex post* che gli intervistati non abbiano colto l'importanza delle tre caratteristiche rispetto alle quali la mancata frequentazione della Rete sembra aver influito o, *a fortiori*, che abbiano avuto la sensazione che si trattasse di aspetti poco importanti o persino contrari alla qualificazione di una risorsa come "bene comune". E tale ipotesi troverebbe conforto nella natura stessa dei tre indicatori, poiché si riferiscono a caratteristiche effettivamente tecniche e specifiche, più note agli addetti ai lavori che non all'utenza eterogenea della Rete.

Anche la presenza di iniziative di promozione del referendum nei Municipi di residenza non sembra aver avuto inciso significativamente nella diversificazione del livello di importanza attribuita ai singoli indicatori dell'essere "bene comune" di una risorsa. A ben vedere, infatti, non vi è una differenza rilevante, in termini di media dei punteggi, tra coloro che sono stati esposti alla campagna di promozione del referendum nei territori e coloro che invece non sono stati esposti, se non in riferimento ad un unico indicatore: quello relativo ad

⁴⁷⁵ Nello specifico, coloro che non hanno utilizzato la Rete hanno assegnato in media un punteggio di: 4,23 all'item riferito alla possibilità di gestione pubblica e privata di un bene comune, contro una media complessiva di 3,71; 8,08 all'item riferito al libero accesso della risorsa, contro una media complessiva di 7,59; 7,03 all'item riferito all'esauribilità, contro una media complessiva di 6,26. Nei primi due casi, la differenza rispetto al sottogruppo di coloro che invece hanno utilizzato la Rete è di poco più di 1 punto, mentre nel terzo di 1,56.

un utilizzo e ad una gestione ecosostenibili. In corrispondenza di questo item, il punteggio mediamente attribuito da coloro che hanno segnalato la presenza di tali iniziative è più alto della media complessiva⁴⁷⁶. Dunque, si può ipotizzare che la “sensibilità” di tale caratteristica sia trapelata in modo immediato dalle informazioni fornite dai soggetti promotori della campagna referendaria, complice probabilmente il fatto che il legame esistente tra acqua e natura è abbastanza lapalissiano.

Per quanto concerne lo stile di fruizione mediale a scopo informativo, vale la pena di segnalare che, delle variabili che compongono questo fattore, solo l’abitudine all’informazione politica ha influito sulla valutazione dell’importanza assegnata agli indicatori del concetto di “bene comune” (e non anche il tipo di canali di informazione che generalmente si utilizzano), e più precisamente sulla rilevanza assegnata all’equa distribuzione dei costi di mantenimento e fornitura. Chi con costanza si informa sugli eventi politici del Paese, a prescindere da come si informi, ha attribuito tendenzialmente un punteggio superiore a quello medio complessivo; viceversa, chi non è incline a informarsi ha attribuito un punteggio decisamente più basso di quello medio complessivo⁴⁷⁷. Dunque, possiamo ipotizzare che seguire il dibattito politico con costanza sensibilizzi particolarmente le persone alle implicazioni economiche che la gestione e l’utilizzo delle risorse comportano, e che comunque la “speciale” natura dei beni comuni abbia fatto trapelare più facilmente la necessità di adottare criteri di spesa redistributivi ed equi⁴⁷⁸.

Quanto all’influenza dei rapporti interpersonali, conviene segnalare che il passaparola ha inciso significativamente solo sull’importanza attribuita all’indicatore relativo alla salvaguardia intergenerazionale dei beni comuni: infatti, in corrispondenza di questo item, in media chi ha ricevuto sollecitazioni e ne ha esercitate a sua volta ha attribuito un punteggio più alto della media complessiva, mentre chi ha solo ricevuto o solo esercitato sollecitazioni

⁴⁷⁶ Nello specifico, coloro che hanno segnalato la presenza di iniziative nei territori hanno assegnato un punteggio di 8,85 all’item relativo all’utilizzo e alla gestione rispettosi dell’ecosistema, a fronte di un punteggio medio complessivo di 8,51.

⁴⁷⁷ A fronte di un punteggio medio complessivo di 7,99, coloro che hanno un’abitudine consolidata all’informazione politica hanno assegnato in media un punteggio dell’8,25 e chi invece generalmente non si informa sugli accadimenti politici ha attribuito un punteggio medio di 6,99.

⁴⁷⁸ È bene precisare in questa sede che lo sbilanciamento numerico dei sottogruppi messi a confronto in termini di punteggi mediamente attribuiti giustifica l’assenza di una diversificazione rilevante: la maggior parte dei nostri intervistati, infatti, segue abitualmente le vicende che riguardano la vita pubblica del Paese e ciò rende l’inferenza poco affidabile poiché a monte vi è una scarsa variabilità in funzione delle due variabili all’interno del nostro campione.

ha assegnato in media un punteggio più basso⁴⁷⁹. Dunque, possiamo immaginare che confrontarsi mutuamente con amici, familiari, conoscenti e concittadini abbia dato particolare risalto a questo aspetto dei beni comuni, e che tale caratteristica, più delle altre, abbia colpito le persone.

In merito all'atteggiamento nei confronti del contesto storico-politico contingente al referendum, si rileva anzitutto che le aspettative degli intervistati legate al raggiungimento del *quorum* non hanno influito in modo significativo sulla diversa importanza attribuita ai singoli indicatori del concetto di "bene comune". Viceversa, rispetto ad alcuni di questi indicatori, il diverso grado di fiducia riposta nei principali attori sociali e politici che animano la vita pubblica del Paese ha avuto una qualche rilevanza; più precisamente, il diverso grado di fiducia riposta in quelli che sono stati "bocciati" dai nostri intervistati (invece l'atteggiamento espresso nei confronti dei "promossi", vale a dire società civile, istituzioni non elettive ed Unione Europea, non risulta significativo quanto a variabilità della valutazione dell'importanza assegnata agli indicatori del concetto di "bene comune").

Ad esempio, la diffidenza dimostrata nei confronti dell'informazione *mainstream* ha reso più severe le persone nell'assegnare un punteggio all'item relativo alla possibilità di prevedere per i beni comuni una gestione sia pubblica che privata: il punteggio mediamente attribuito da chi non riponeva fiducia nella stampa e nella televisione è, infatti, più basso del punteggio medio complessivo, mentre risulta più alto quello mediamente assegnato da chi si è espresso in termini tendenzialmente positivi nei confronti di questi media⁴⁸⁰. È possibile quindi interpretare tale relazione diretta tra fiducia nei confronti del *mainstream* e valutazione dell'importanza di questo aspetto legato alla gestione dei beni comuni alla luce di due elementi: la confusione tra gli aggettivi "pubblico" e "comune", e la valenza polemica del voto referendario. Questi due elementi consentono di ipotizzare che la tendenza generale degli intervistati a esprimere punteggi estremamente bassi si sia accentuata in chi aveva un atteggiamento negativo dei confronti di stampa e tv, e dunque in chi equiparava il *mainstream*

⁴⁷⁹ Dato un punteggio medio complessivo di 8,89 attribuito all'item relativo alla salvaguardia intergenerazionale, chi ha ricevuto sollecitazioni e ne ha esercitate a sua volta ha attribuito in media 9,14, mentre chi ha solo ricevuto sollecitazioni o ne ha solo esercitate ha attribuito in media 8,52.

⁴⁸⁰ Il punteggio medio complessivo espresso nei confronti dell'item relativo alla possibilità di una gestione tanto pubblica quanto privata dei beni comuni è di 3,71; chi riponeva fiducia nel *mainstream* ha assegnato in media un punteggio di 4,56 mentre chi ha espresso un giudizio tendenzialmente negativo nei confronti di tv e stampa ha assegnato in media un punteggio di 3,37.

a quei “poteri forti” che avevano disposto la privatizzazione del servizio idrico, altrimenti inammissibile nella mente di chi considera il pubblico l’unica alternativa al privato.

Quanto all’influenza che il diverso grado di fiducia riposta nella Chiesa ha avuto sull’importanza attribuita dagli intervistati al medesimo indicatore, si rileva che il punteggio mediamente attribuito da chi non riponeva fiducia nella Chiesa è molto più basso del punteggio medio complessivo, mentre risulta più alto quello mediamente assegnato da chi si è espresso in termini tendenzialmente positivi nei suoi confronti⁴⁸¹. Nonostante la Chiesa si sia schierata in favore dell’abrogazione delle norme quesite, e dunque contro la privatizzazione del servizio idrico, i suoi fedeli hanno comunque espresso giudizi meno severi nei riguardi della possibilità di ammettere una gestione pubblica ovvero privata dei beni comuni (scelta che, lo ricordiamo, dipende dalla natura delle risorse e dalla loro funzione sociale); dunque, si potrebbe ipotizzare che la tendenza generale degli intervistati a esprimere punteggi estremamente bassi si sia attenuata in chi aveva un atteggiamento positivo nei confronti della Chiesa laddove si verificasse che questa non abbia valorizzato particolarmente la questione pubblico-privato nei suoi appelli in favore del Sì referendario, privilegiando magari altre dimensioni “spirituali” o simboliche.

Estremamente incisivo sulla variabilità del punteggio assegnato ad alcuni indicatori risulta, inoltre, il grado di fiducia riposta nelle istituzioni economiche; più precisamente in relazione agli indicatori “Dare accesso ai diritti fondamentali della persona”, “Garantire l’uguaglianza tra le persone”, “Dover essere preservata per le generazioni future” e “Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura”. A ben vedere infatti, chi ha espresso un giudizio tendenzialmente positivo nei confronti di banche e industriali ha assegnato in media un punteggio sistematicamente più basso di quello medio complessivo; viceversa, chi si è dimostrato diffidente nei loro confronti ha in media attribuito un punteggio superiore ad esso⁴⁸². Da tale relazione inversa possiamo immaginare che gli intervistati

⁴⁸¹ Il punteggio medio complessivo espresso nei confronti dell’item relativo alla possibilità di una gestione tanto pubblica quanto privata dei beni comuni è di 3,71; chi riponeva fiducia nella Chiesa ha assegnato in media un punteggio di 5,15 mentre chi ha espresso un giudizio tendenzialmente negativo ha assegnato in media un punteggio di 3,25.

⁴⁸² In riferimento all’item relativo al legame beni comuni-diritti fondamentali, il punteggio medio complessivo è di 8,43, quello mediamente attribuito da chi riponeva fiducia nelle istituzioni economiche è di 7,63 mentre quello di chi era diffidente nei loro confronti è di 8,55. Per quanto riguarda l’item relativo alla garanzia dell’uguaglianza, il punteggio medio complessivo è di 8,38, quello mediamente assegnato dai “fiduciosi” è di 7,50 contro il 8,52 dei “diffidenti”. Quanto all’item relativo alla salvaguardia intergenerazionale dei beni comuni, i tre punteggi medi assegnati sono rispettivamente 8,89 (complessivo), 7,38 (“fiduciosi”) e 9,13

abbiano rintracciato un'incompatibilità di fondo tra le iniziative economiche adottate da banche e industriali e alcuni aspetti costitutivi dell'essere "bene comune" di una risorsa, quali il legame con l'esercizio eguale dei diritti fondamentali e la necessità di una salvaguardia intergenerazionale rispettosa dell'ecosistema in cui tale risorsa si colloca.

Quanto al grado di fiducia espressa nei confronti di partiti e sindacati, emerge che questo ha influito solo sulla diversa importanza attribuita all'indicatore relativo all'equa distribuzione dei costi che i beni comuni comportano: chi ha espresso un giudizio tendenzialmente positivo nei loro confronti, ha attribuito in media un punteggio più basso di quello medio complessivo; viceversa, chi si è dichiarato più diffidente, ha segnalato mediamente punteggi più alti⁴⁸³. Dunque, ipotizziamo che tale relazione inversa sussista perché le persone potrebbero aver colto lo iato esistente tra le rivendicazioni portate avanti dalle formazioni sociali tradizionali e le istanze redistributive reali che i beni comuni avanzano; ma è solo un'ipotesi che con i dati in nostro possesso è di difficile verifica.

Infine, vale la pena di segnalare che anche l'atteggiamento nei confronti delle istituzioni politiche e amministrative dello Stato ha influito sulla rilevanza degli indicatori del concetto di "bene comune", se pur limitatamente all'item relativo alla lucratività della gestione delle risorse in questione. Infatti, chi si è dichiarato meno severo in termini di fiducia riposta in queste istituzioni, in media ha attribuito un punteggio più alto di quello medio complessivo; e al contrario, chi si è dimostrato diffidente ha abbassato notevolmente la media⁴⁸⁴. Dunque, ipotizziamo che la tendenza generale ad assegnare un bassissimo punteggio a questo item si sia acuita soprattutto in chi non riponeva affatto fiducia nell'amministrazione statale in ragione di una certa inclinazione ad associare ad essa attività lucrative utilitaristiche che non dovrebbero coinvolgere la gestione di risorse strategiche, destinate invece ad apportare benefici a tutta la cittadinanza. Viceversa, tale tendenza potrebbe essere più tenue in chi riponeva fiducia nel settore pubblico, in virtù dell'idea che ogni attività amministrativa, ivi

("diffidenti"), mentre per l'item relativo alla gestione e all'utilizzo nel rispetto dell'ecosistema naturale in cui si trova il bene comune sono rispettivamente 8,51 (complessivo), 7,19 ("fiduciosi") e 8,71 ("diffidenti").

⁴⁸³ Per questo item si registra un punteggio medio complessivo di 7,99: chi si è dichiarato fiducioso nei confronti delle attività di partiti e sindacati ha assegnato in media un punteggio di 7; i più diffidenti, invece, hanno attribuito un punteggio medio di 8,24.

⁴⁸⁴ Il punteggio medio complessivo espresso nei confronti dell'item relativo alla ammissibilità di ottenere un guadagno dalla gestione dei beni comuni è di 2,45; chi riponeva fiducia in partiti e sindacati ha assegnato in media un punteggio di 4, mentre chi ha espresso un giudizio tendenzialmente negativo ha assegnato in media un punteggio di 2,21.

inclusa la gestione dei beni comuni, implica la necessità di prevedere una corresponsione per chi vi sovrintende.

Abbiamo poi controllato se e in che misura lo stile di partecipazione politica degli intervistati abbia influito sull'importanza attribuita a ciascun indicatore del concetto di "bene comune", ed è emerso che delle variabili che compongono questo fattore solo l'abitudine a rispondere alle convocazioni referendarie ha avuto un certo peso: né l'atteggiamento nei confronti della politica né la percezione del proprio impegno hanno inciso significativamente sulla variabilità dei punteggi mediamente attribuiti a ciascuno degli item proposti. Invece, chi è andato a votare ai referendum precedenti a quello in esame - e, dunque, chi ha dimostrato una certa inclinazione al voto per tradizione - ha valorizzato di più la salvaguardia intergenerazionale dei beni comuni rispetto a chi non è andato a votare con regolarità ai referendum degli ultimi quindici anni: nel primo caso, infatti, il punteggio medio è più alto di quello medio complessivo; nel secondo caso è più basso⁴⁸⁵. Dunque, per spiegare questa differenza tra i due gruppi, possiamo ipotizzare che la necessità di preservare i beni comuni per le generazioni future sia stato l'elemento che ha contraddistinto maggiormente questo referendum agli occhi di chi già era incline per abitudine a rispondere alle convocazioni referendarie; viceversa, chi aveva partecipato a intermittenza alle votazioni, non ha notato la specificità di questa caratteristica che, effettivamente, pesa molto nella qualificazione di una risorsa come "bene comune".

Per quanto riguarda l'associazionismo e l'orientamento religioso, non si riscontra una loro influenza significativa sulla variabilità dell'importanza che gli intervistati hanno attribuito a ciascun indicatore di "bene comune". Invece è interessante sottolineare l'incidenza che ha avuto il sentimento di appartenenza ai contesti ambientali su alcuni degli indicatori. Nello specifico, chi sentiva un forte sentimento di appartenenza al quartiere ha assegnato in media un punteggio sistematicamente più alto di quello medio complessivo a ben cinque delle caratteristiche proposte: la garanzia di uguaglianza tra le persone che i beni comuni assicurano; la necessità di una loro gestione ed utilizzo in forma partecipata e in ottemperanza al rispetto dell'ecosistema naturale in cui si collocano; la capacità aggregante che hanno; e

⁴⁸⁵ Per questo item si registra un punteggio medio complessivo di 8,89: chi ha dichiarato di aver partecipato con regolarità ai referendum precedenti le votazioni del giugno 2011 ha assegnato in media un punteggio di 9,04; i più "intermittenti", invece, hanno attribuito un punteggio medio di 8,11.

infine la loro appartenenza comunitaria⁴⁸⁶. Dunque, possiamo ipotizzare che chi vive più attivamente il territorio di prossimità abbia valorizzato maggiormente quegli indicatori che, in media, sono risultati complessivamente meno rilevanti nel qualificare una risorsa come “bene comune”, probabilmente in ragione delle caratteristiche strutturali che connotano tali contesti. Ad esempio, le conversazioni scambiate nelle piazze o nei luoghi noti del quartiere potrebbero aver favorito maggiormente la presa di coscienza da parte degli intervistati della necessità di essere più partecipi e responsabili nella gestione e nell'utilizzo di beni strategici; oppure, potrebbero aver amplificato in loro la sensazione di un “avvicinamento” tra le persone intorno alla questione dell'acqua, proprio in ragione della dimensione comunitaria che ha un contesto territoriale ristretto quale il quartiere.

Anche la “romanità” ha influito in certa misura sull'assegnazione dei punteggi, e più specificamente sull'item relativo ad un utilizzo eguale e libero delle risorse strategiche: chi ha espresso un profondo sentimento di appartenenza alla città di Roma ha, infatti, assegnato a questo indicatore punteggi in media più alti dei valori medi complessivi⁴⁸⁷. E dunque, possiamo trovare in questo dato un conforto all'ipotesi secondo cui la presenza delle fontanelle (i tradizionali “nasoni”) nella capitale avrebbe in qualche modo sensibilizzato alla necessità di rendere facilmente accessibili a chiunque risorse vitali come l'acqua: chiaramente, questo aspetto avrebbe colpito maggiormente proprio chi ha con la città un rapporto più viscerale.

Molto significativa è risultata, inoltre, l'influenza del sentimento di appartenenza alla regione sulla variabilità dei punteggi attribuiti a moltissime delle caratteristiche che

⁴⁸⁶ In riferimento all'item “Garantire l'uguaglianza tra le persone”, il punteggio medio complessivo è di 8,38, quello mediamente assegnato da chi aveva un forte sentimento di appartenenza al quartiere è di 9, mentre quello mediamente assegnato da chi aveva uno scarso sentimento di appartenenza è di 8,07. Quanto all'item “Dover essere gestita e utilizzata in forma partecipata dalla cittadinanza”, i tre punteggi medi sono rispettivamente 7,28 (complessivo), 8,17 (forte sentimento di appartenenza al quartiere) e 6,84 (scarso sentimento di appartenenza al quartiere). In corrispondenza dell'item “Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura” si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51(complessivo), 9,33 (forte sentimento di appartenenza al quartiere) e 8,10 (scarso sentimento di appartenenza al quartiere). In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 7,85 (forte sentimento di appartenenza al quartiere) e 5,75 (scarso sentimento di appartenenza al quartiere). Infine, quanto all'appartenenza comunitaria, si registra rispettivamente un punteggio medio di 7,97 (complessivo), 8,65 (forte sentimento di appartenenza al quartiere) e 7,64 (scarso sentimento di appartenenza al quartiere).

⁴⁸⁷ In riferimento all'item “Essere utilizzabile da tutti, senza alcun impedimento legale o tecnologico” si registra un punteggio medio complessivo di 7,59: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza alla città di Roma vi ha assegnato in media 8,07; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 6,92.

qualificano una risorsa come “bene comune”: garanzia di uguaglianza tra le persone; gestione ed utilizzo in forma partecipata e nel rispetto dell’ecosistema naturale; salvaguardia intergenerazionale; ammissibilità di una gestione sia pubblica che privata; esauribilità; capacità aggregante; appartenenza comunitaria; e infine, valore simbolico condiviso. Per ciascuno di questi indicatori, il punteggio mediamente assegnato da chi aveva un forte sentimento di appartenenza alla regione è sistematicamente più alto del punteggio medio complessivo⁴⁸⁸. Dunque, possiamo ipotizzare che a livello regionale, si siano attivati dei processi di sensibilizzazione in merito a moltissime delle tematiche che intersecano la vertenza idrica, e che dunque queste abbiano colpito maggiormente chi aveva un più alto grado di partecipazione al contesto territoriale in esame⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ In riferimento all’item “Garantire l’uguaglianza tra le persone” si registra un punteggio medio complessivo di 8,38: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza alla regione vi ha assegnato in media 9,17; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 8,06. Quanto all’item “Dover essere gestita e utilizzata in forma partecipata dalla cittadinanza”, i tre punteggi medi sono rispettivamente 7,28 (complessivo), 8,14 (forte sentimento di appartenenza alla regione) e 6,93 (scarso sentimento di appartenenza alla regione). Per quanto riguarda la salvaguardia intergenerazionale, il punteggio medio complessivo è di 8,89: chi ha espresso un profondo sentimento di appartenenza alla regione ha assegnato in media un punteggio di 9,49; invece, chi sentiva poco l’appartenenza ha attribuito in media un punteggio di 8,65 a questo indicatore. Il punteggio medio complessivo espresso nei confronti dell’item relativo alla ammissibilità di una gestione sia pubblica che privata dei beni comuni è di 3,71; chi aveva un sentimento di appartenenza alla regione profondo ha assegnato in media un punteggio di 4,53, mentre chi ne ha espresso uno medio-basso ha assegnato in media un punteggio di 3,38. In corrispondenza dell’item “Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura” si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51 (complessivo), 9,34 (forte sentimento di appartenenza alla regione) e 8,16 (scarso sentimento di appartenenza alla regione). Quanto alla esauribilità delle risorse definibili “beni comuni”, il punteggio medio complessivo si attesta su 6,26: chi aveva un profondo sentimento di appartenenza alla regione ha assegnato a questo item in media un punteggio di 8, mentre chi ne aveva uno medio-basso registra un punteggio medio di 5,56. In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 8 (forte sentimento di appartenenza alla regione) e 5,81 (scarso sentimento di appartenenza alla regione). Quanto all’appartenenza comunitaria, si registra rispettivamente un punteggio medio di 7,97 (complessivo), 8,77 (forte sentimento di appartenenza) e 7,65 (scarso sentimento di appartenenza). Infine, in riferimento all’item “Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi”, si registra un punteggio medio complessivo di 7,66: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza alla regione vi ha assegnato in media 8,59; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 7,29.

⁴⁸⁹ Vale la pena di segnalare che proprio nel Lazio, ad un anno di distanza dal referendum, i coordinamenti per l’acqua pubblica hanno promosso la proposta di una legge di iniziativa popolare a livello regionale per dar voce all’esito referendario del 2011. Sono state raccolte 37.000 firme, e più di 20 Comuni hanno deliberato a favore della proposta di legge. La proposta è stata consegnata in Corte d’Appello il 27 settembre 2012 e successivamente approvata. Il 17 marzo 2014 la Regione ha approvato all’unanimità la nuova legge sulla tutela, il governo e la gestione dell’acqua che, tra le altre novità, prevede: l’abolizione dei vecchi Ambiti Territoriali Ottimali in favore di una gestione basata su un bilancio idrico che assicuri l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; un report annuale sulle perdite idriche nelle reti di distribuzione; l’individuazione degli ambiti di bacino idrografico, ciascuno dei quali verrà gestito da un’autorità di bacino tramite assemblee decisionali cui parteciperanno anche gli enti locali dei diversi territori; un fondo per la ripubblicizzazione di cui potranno beneficiare gli enti locali interessati a riprendere la gestione del servizio idrico subentrando alle società di capitale; e un fondo solidarietà internazionale per finanziare progetti di cooperazione che non abbiano nessuna forma di profitto privato. Per approfondimenti, rinviamo ai siti

Anche il sentimento di appartenenza all'Italia è stato significativamente incisivo nella diversa attribuzione di importanza agli indicatori proposti, e più precisamente a: il legame tra beni comuni e diritti fondamentali; la garanzia di uguaglianza che questi beni assicurano; la salvaguardia intergenerazionale che richiedono; la necessità di una gestione ed utilizzo rispettosi dell'ecosistema naturale in cui si trovano; la loro capacità aggregante; e il loro significato simbolico condiviso. Anche in questo caso, chi aveva un più forte sentimento di appartenenza in media ha assegnato a ciascuno di questi item un punteggio leggermente più alto di quello medio complessivo⁴⁹⁰. Volendo provare a interpretare questo dato, possiamo immaginare che chi si sentiva “orgogliosamente italiano” ha dato maggiore risalto a una serie di caratteristiche che, a ben vedere, sono di ampio respiro e incarnano in molti aspetti lo spirito della Costituzione: diritti fondamentali, uguaglianza, tutela del paesaggio e dell'ecosistema sono, infatti, temi di alta risonanza che hanno una loro validità in tutto il

dei comitati e della Regione Lazio: http://www.referendumacqualazio.it;http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=2367. Il riferimento in questa sede si rende opportuno perché tale iniziativa, successiva al referendum di cui ci occupiamo, lascia immaginare che vi fosse fin dall'inizio della campagna referendaria un coordinamento molto efficace tra i diversi comitati dell'acqua disseminati in tutto il Lazio e che, quindi, è ammissibile ipotizzare che siano stati attivati processi di sensibilizzazione in merito a molte delle tematiche e delle vertenze che il referendum rilanciava; processi forse capaci di “colpire” maggiormente chi aveva già un sentimento di appartenenza alla regione già radicato. Invero, è da diversi anni che i comitati del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua esercitano pressione sulle istituzioni per ottenere leggi in materia idrica più attente alla particolare natura della risorsa e tra i diversi tentativi fatti si iscrive anche l'ultimo: a pochi giorni dall'approvazione della Legge popolare n°31, per la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico nella Regione Lazio, è stato depositato presso la Camera dei Deputati il disegno per una legge di iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico”. Il testo era già stato presentato nel 2007, a seguito di una partecipata discussione e approvazione collettiva in sede di assemblea nazionale del Forum (2006) cui era seguita un'efficace campagna per la raccolta firme (406.626 sottoscrizioni in sei mesi) e la presentazione del testo agli organi competenti. L'iter parlamentare della legge era stato avviato solo nel gennaio 2009 ma non aveva condotto ad alcun esito positivo.

⁴⁹⁰ In riferimento all'item relativo al legame beni comuni-diritti fondamentali, il punteggio medio complessivo è di 8,43, quello mediamente attribuito da chi aveva un profondo sentimento di appartenenza all'Italia è di 8,77 mentre quello di chi si sentiva di appartenervi poco è di 7,79. In riferimento all'item “Garantire l'uguaglianza tra le persone” si registra un punteggio medio complessivo di 8,38: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza all'Italia vi ha assegnato in media 8,72; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 7,76. Per quanto riguarda la salvaguardia intergenerazionale, il punteggio medio complessivo è di 8,89: chi ha espresso un profondo sentimento di appartenenza all'Italia ha assegnato in media un punteggio di 9,21; invece, chi sentiva poco l'appartenenza ha attribuito in media un punteggio di 8,31 a questo indicatore. In corrispondenza dell'item “Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura” si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51(complessivo), 8,88 (forte sentimento di appartenenza) e 7,81 (scarso sentimento di appartenenza). In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 6,85 (forte sentimento di appartenenza) e 5,71 (scarso sentimento di appartenenza). Infine, in riferimento all'item “Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi”, si registra un punteggio medio complessivo di 7,66: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza all'Italia vi ha assegnato in media 8,03; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 7.

territorio nazionale. Anche la variabilità dei punteggi attribuiti agli ultimi due item può in ipotesi essere spiegata così: la capacità aggregante e la condivisione di principi fondativi sono, in effetti, caratteristiche che evocano l'immagine di un "popolo italiano" coeso intorno ad una cornice valoriale di riferimento condivisa.

Il sentimento di appartenenza all'Europa ha inciso anch'esso sulla diversificazione dei punteggi assegnati, ma solo in riferimento agli indicatori relativi alla garanzia d'uguaglianza, al rispetto dell'ecosistema naturale nella gestione e nell'utilizzo dei beni comuni, e al problema della loro esauribilità. Poiché anche in questo caso chi aveva un maggiore senso di appartenenza al contesto europeo ha in media attribuito a queste tre caratteristiche un'importanza più alta di quella media complessiva, possiamo solo limitarci ad ipotizzare che tale appartenenza abbia influito sulla sensibilità a tematiche e urgenze che, a ben vedere, trascendono il territorio italiano ma riguardano moltissimi Paesi europei in cui l'accesso eguale alle risorse deve essere ancora garantito in termini di effettività, e in cui va affinata la sensibilità alle implicazioni ecologiche che la gestione e lo sfruttamento di risorse strategiche comportano⁴⁹¹.

Un discorso analogo vale anche per chi si sentiva "cittadino del mondo": rispetto agli indicatori relativi alla garanzia d'uguaglianza e alla necessità di una gestione dei *commons* che sia partecipata, rispettosa dell'ecosistema e lungimirante, chi ha segnalato di avere un alto sentimento di cittadinanza globale, in media ha attribuito un punteggio sistematicamente più alto di quello medio complessivo⁴⁹². Dunque, anche in questo caso, chi ha sviluppato tale

⁴⁹¹ In riferimento all'item "Garantire l'uguaglianza tra le persone" si registra un punteggio medio complessivo di 8,38: chi ha dichiarato di avere un profondo sentimento di appartenenza all'Europa vi ha assegnato in media 8,98; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 8,01. In corrispondenza dell'item "Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura" si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51(complessivo), 9,28 (forte sentimento di appartenenza) e 8,03 (scarso sentimento di appartenenza). Quanto alla esauribilità delle risorse definibili "beni comuni", il punteggio medio complessivo si attesta su 6,26: chi aveva un profondo sentimento di appartenenza all'Europa ha assegnato a questo item in media un punteggio di 71,6, mentre chi ne aveva uno medio-basso registra un punteggio medio di 5,72.

⁴⁹² In riferimento all'item "Garantire l'uguaglianza tra le persone" si registra un punteggio medio complessivo di 8,38: chi si sentiva cittadino del mondo vi ha assegnato in media 8,69; chi invece ha espresso un sentimento medio-scarso vi ha attribuito in media 7,70. Quanto all'item "Dover essere gestita e utilizzata in forma partecipata dalla cittadinanza", i tre punteggi medi sono rispettivamente 7,28 (complessivo), 7,60 (forte sentimento di appartenenza al mondo) e 6,57 (scarso sentimento di appartenenza al mondo). Per quanto riguarda la salvaguardia intergenerazionale, il punteggio medio complessivo è di 8,89: chi si sentiva cittadino del mondo ha assegnato in media un punteggio di 9,24; invece, chi sentiva poco l'appartenenza ha attribuito in media un punteggio di 8,11 a questo indicatore. In corrispondenza dell'item "Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura" si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51(complessivo), 8,88 (forte sentimento di appartenenza) e 7,68 (scarso sentimento di appartenenza).

senso di appartenenza ha evidentemente valorizzato maggiormente le caratteristiche che qualificano i beni comuni come tali in ogni parte del mondo, dimostrando una certa sensibilità rispetto alle problematiche legate alla gestione di queste risorse che, con molta probabilità, trascendono il contesto italiano.

Abbiamo inoltre controllato se e in che misura i *leitmotiv* che hanno animato la campagna referendaria abbiano influito sulla variabilità dell'importanza assegnata agli indicatori del concetto di "bene comune". Per quanto riguarda gli slogan considerati come i più rappresentativi della "posto in gioco" referendaria, una variazione significativa in termini di punteggio si registra solo in corrispondenza dell'indicatore relativo all'ammissibilità di una gestione sia pubblica che privata dei beni comuni: chi ha selezionato slogan riferibili a questioni di tipo economico e socio-politico, mediamente ha assegnato a questo item un punteggio più basso di quello medio complessivo; viceversa chi ha segnalato slogan con un'"impronta" squisitamente economica ovvero esclusivamente socio-politica, ha assegnato in media punteggi più alti di quello medio complessivo⁴⁹³. Il dato è, a ben vedere, di difficile interpretazione, e dunque risulterebbe forzato avanzare ipotesi in merito. Possiamo però limitarci a segnalare che chi ha privilegiato slogan riferibili esclusivamente alle implicazioni economiche ovvero socio-politiche della vicenda referendaria sembra aver valutato meno severamente il problema della gestione pubblica o privata rispetto a chi, invece, ha tenuto in considerazione entrambi gli aspetti.

Quanto alle parole-chiave più ricorrenti durante la campagna referendaria, invece, una variazione significativa in termini di punteggio si registra solo in corrispondenza dell'indicatore relativo alla capacità aggregante dei beni comuni: chi ha segnalato parole d'ordine con un'"impronta" squisitamente socio-politica ha assegnato in media punteggi più alti di quello medio complessivo; viceversa, chi ha segnalato termini riferibili a entrambe le dimensioni implicate nel referendum (dunque, di tipo sia economico che socio-politico) ha assegnato a questo item mediamente un punteggio più basso di quello medio complessivo⁴⁹⁴.

⁴⁹³ In corrispondenza dell'item "Poter essere gestita sia da istituzioni pubbliche che da soggetti privati" si registra un punteggio medio complessivo di 3,66: chi ha segnalato slogan a carattere solo economico ovvero solo politico ha attribuito in media un punteggio, rispettivamente, di 4,53 e 4,35; chi invece ha scelto slogan dell'uno e dell'altro tipo ha attribuito in media un punteggio di 3,10.

⁴⁹⁴ In premessa segnaliamo che non facciamo riferimento a parole-chiave che rinviano a questioni di carattere esclusivamente economico perché il numero di casi che ha effettuato questo tipo di scelta è molto irrisorio e non consente di procedere a confronti sensati tra gruppi. Tuttavia, è chiaro che un sotto-gruppo di

Anche in questo caso, possiamo limitarci a segnalare che coloro che al momento della somministrazione hanno ricordato come ricorrenti parole-chiave di carattere esclusivamente socio-politico, sembrano aver valorizzato maggiormente aspetti immateriali (ad esempio, la capacità aggregante dei beni comuni) che, con ogni probabilità li avevano colpiti al tempo della campagna referendaria; mentre chi ha segnalato parole-chiave sia di carattere socio-politico che di impronta economica evidentemente ha ricordato, a un anno di distanza, le implicazioni più concrete della vertenza idrica.

Infine, una lettura interessante della scala di valutazione espressa dagli intervistati può essere sviluppata alla luce delle variabili individuali di tipo socio-anagrafico già prese in considerazione per i controlli effettuati sulle motivazioni che hanno indotto gli intervistati a votare Sì. Dal punto di vista di genere, ad esempio, si registra una variabilità significativa solo in corrispondenza dell'item relativo alla titolarità diffusa dei beni comuni: le donne, in media, hanno assegnato un punteggio più alto di quello medio complessivo, mentre gli uomini uno più basso⁴⁹⁵. Tale variazione potrebbe spiegarsi alla luce di una maggiore inclinazione delle donne a valorizzare l'appartenenza collettiva di tali risorse che, essendo proprio di tutti e di ciascuno, non ammettono esclusione (di genere, per esempio) nella titolarità. L'ipotesi è forse azzardata, ma non è escluso che l'espressione "di tutti" abbia avuto un'efficacia perlocutoria nelle intervistate, tale da indurle a valorizzare - più degli uomini - questo aspetto.

Dal punto di vista dell'età, è interessante mettere in evidenza un'unica differenza significativa: quella tra persone con meno 50 anni e over 50, che si registra in corrispondenza dei due item relativi alla capacità aggregante dei beni comuni e al loro significato simbolico condiviso. Infatti, le generazioni più giovani hanno assegnato in media un punteggio più alto di quello medio complessivo; viceversa, le persone con più di 50 anni hanno assegnato in media punteggi più bassi⁴⁹⁶. L'ipotesi, dunque, è che il disincanto proprio delle persone più

persone che hanno segnalato questo tipo di parole-chiave c'è e ha influito sul calcolo del livello di significatività; dunque, la probabilità che il risultato ottenuto sia dovuto alla variabile indipendente è da considerarsi comunque "inquinata" da questo elemento. In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,42 (complessivo), 7,19 (scelta di parole-chiave riferibili alla sola dimensione socio-politica) e 5,87 (scelta di parole-chiave riferibili a entrambe le dimensioni toccate dal referendum).

⁴⁹⁵ In riferimento all'item in questione, il punteggio medio complessivo è di 8,73: le donne vi hanno attribuito in media 9,06, mentre gli uomini 8,28.

⁴⁹⁶ In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 7,30 (under 50) e 5,60 (over 50). In riferimento all'item "Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi", si registra invece un punteggio medio complessivo di 7,66: le persone con meno di 50 anni vi hanno assegnato in media 8,08; chi invece aveva più di 50 anni vi ha attribuito in media 7,25.

avanti con l'età abbia indotto a una certa cautela nel valorizzare questi aspetti forse apparentemente poco concreti, e che invece le persone con meno “esperienza di vita” avessero ancora una buona dose di entusiasmo nel credere alla forza trasformativa dei legami sociali.

Quanto allo stato civile, invece, questo non sembra determinante ai fini di una maggiore o minore valorizzazione delle proprietà che caratterizzano una risorsa come “bene comune”: infatti, non si registrano variazioni significative tra i punteggi mediamente assegnati ai vari item da coloro che si trovavano entro una relazione di coppia duratura al momento del referendum e quelli assegnati da coloro che invece erano soli. Piuttosto, il livello di istruzione risulta abbastanza dirimente nella diversificazione dei punteggi mediamente attribuiti alla maggior parte degli indicatori specificati. Si registra, infatti, una tendenza dei più istruiti ad assegnare valori sistematicamente più bassi della media complessiva in corrispondenza dei seguenti indicatori: accesso ai diritti fondamentali; garanzia di uguaglianza; rispetto della natura nella gestione e nell'utilizzo della risorsa; assenza di lucro; capacità aggregante del bene; e valorizzazione simbolica condivisa⁴⁹⁷. Diversamente da quanto ci si aspettava in fase di ipotesi iniziali, quindi, a un più alto livello d'istruzione non corrisponde una maggiore sensibilità degli intervistati a tematiche quali quelle dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e dell'ecologia; possiamo, anzi, ipotizzare *ex post* che esso abbia alimentato una sorta di “disincanto” rispetto alla possibilità di riconoscere nei beni comuni una funzione aggregante, e tutt'al più che abbia influito sulla consapevolezza degli intervistati in merito alla necessità di proteggere alcune risorse da mere attività redditizie.

⁴⁹⁷ In riferimento all'item relativo al legame beni comuni-diritti fondamentali, il punteggio medio complessivo è di 8,43, quello mediamente attribuito da chi aveva un livello d'istruzione medio-alto è di 8,09, mentre quello di chi aveva un livello d'istruzione medio-basso è di 8,71. In riferimento all'item “Garantire l'uguaglianza tra le persone” si registra un punteggio medio complessivo di 8,38: chi aveva un livello d'istruzione medio-alto vi ha assegnato in media 7,98; chi invece aveva un livello d'istruzione medio-basso vi ha attribuito in media 8,72. In corrispondenza dell'item “Dover essere gestita e utilizzata in modo rispettoso della natura” si registra rispettivamente un punteggio medio di 8,51(complessivo), 7,95 (livello d'istruzione medio-alto) e 8,98 (livello d'istruzione medio-basso). Per quanto riguarda l'ammissibilità di percepire un guadagno dall'attività di gestione dei beni comuni, a fronte di un punteggio medio complessivo di 2,45, chi aveva un livello d'istruzione medio-alto ha assegnato al relativo item in media un punteggio di 1,45, mentre chi aveva un livello d'istruzione medio basso si attesta su una media di 3,36. In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 5 (livello d'istruzione medio-alto) e 7,68 (livello d'istruzione medio-basso). Infine, in riferimento all'item “Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi”, si registra un punteggio medio complessivo di 7,66: chi aveva un livello d'istruzione medio-alto vi ha assegnato in media 7,09; chi invece aveva un livello d'istruzione medio-basso vi ha attribuito in media 8,14.

Rispetto all'item relativo alla lucratività della gestione delle risorse qualificabili come "beni comuni" e a quello legato alla capacità aggregante di queste risorse, anche le condizioni occupazionali risultano discriminanti: la media dei punteggi attribuiti da coloro che non lavoravano al momento del referendum, infatti, è più alta del punteggio medio complessivo; viceversa, quella di coloro che avevano un'occupazione è più bassa⁴⁹⁸. Il dato è, con ogni evidenza, di difficile interpretazione e, per questo, possiamo solo limitarci a registrare una tendenza: coloro che lavoravano al momento del referendum sembrano più severi rispetto alla possibilità di prevedere margini di profitto dall'attività di gestione dei "beni comuni" e meno sensibili rispetto alla possibilità di riconoscere a queste risorse la capacità di far sentire unite le persone (e viceversa per chi, invece, non lavorava al momento della convocazione referendaria).

4. "Brainstorming" dei significati attribuiti al bene comune

Come già anticipato in sede di presentazione del disegno della ricerca, nel questionario sono state inserite due domande a risposta aperta che consentissero agli intervistati di dire liberamente cosa significasse per loro l'espressione "bene comune" al momento del referendum, e se e quale differenza rinvenisse tra un bene pubblico e un bene comune. Il valore aggiunto di queste domande, appositamente collocate prima di quella relativa agli indicatori dell'essere "bene comune" enucleati dalle definizioni tecnico-scientifiche, è stato quello di provocare un effetto sorpresa e ottenere così una sorta di *brainstorming* dei significati attribuiti al concetto in esame. Dall'analisi testuale delle risposte fornite⁴⁹⁹ sono emersi diversi elementi che conviene mettere in evidenza in questa sede, se non altro per soddisfare gli obiettivi esplorativi e di approfondimento dell'intera ricerca.

È opportuno precisare peraltro che, nonostante l'intero corpus testuale fosse di piccole dimensioni perché inferiore alle quindicimila occorrenze, è valsa la pena di procedere con

⁴⁹⁸ Per quanto riguarda l'ammissibilità di percepire un guadagno dall'attività di gestione dei beni comuni, a fronte di un punteggio medio complessivo di 2,45, chi aveva un lavoro in media ha assegnato al relativo item un punteggio di 1,84, mentre chi non lavorava si attesta su una media di 3,39. In merito alla capacità aggregante dei beni comuni, i punteggi medi rilevati sono rispettivamente: 6,45 (complessivo), 7,15 (non occupati) e 5,99 (occupati).

⁴⁹⁹ La registrazione dell'intera intervista è stata particolarmente utile in questa sezione del questionario perché ha permesso di trascrivere puntualmente le risposte fornite liberamente dagli intervistati e di cogliere tutta la ricchezza dei contenuti. Tale operazione ha infatti consentito di trattare tali risposte come "testi" in senso stretto.

l'analisi perché la densità terminologica del testo era comunque sufficiente a giustificare un approccio su base statistica⁵⁰⁰.

Inoltre, è bene esplicitare che le parole-chiave più significative, rispetto alle quali si sono utilizzati i diversi strumenti di analisi testuale che illustreremo, sono state selezionate a monte in base a due criteri: la rilevanza nell'ambito degli obiettivi di indagine e il numero di occorrenze (Tab. 54). Nello specifico, per economia della trattazione, ne sono state scelte venti tra quelle per le quali si è registrato un buon livello di pertinenza e un alto numero di occorrenze (tuttavia, in alcuni casi si è scelto di prendere in considerazione anche parole-chiave che avevano un basso numero di occorrenze, in ragione della loro rilevanza ai fini degli obiettivi d'indagine e dei temi trattati nell'intera ricerca).

Infine, occorre dichiarare quali variabili abbiamo preso a riferimento per svolgere l'analisi testuale del corpus composto dalle risposte fornite dagli intervistati. Innanzitutto, la classe d'età cui questi appartenevano (articolata nelle quattro modalità già previste nella strategia di campionamento), poiché si tratta di una variabile che fin dall'inizio del lavoro ci interessava tenere sotto controllo per procedere ad una lettura intergenerazionale dei dati. In secondo luogo, il livello d'istruzione (articolato in tre modalità: basso, medio e alto), poiché s'intendeva controllare empiricamente se e in che misura il bagaglio di conoscenze degli intervistati potesse aver influito sulla maturazione delle concezioni personali di "bene comune". A seguire, la partecipazione o meno alle iniziative di promozione del referendum organizzate nei territori, poiché si ipotizzava potessero aver inciso significativamente nella enfattizzazione di certi aspetti che qualificano una risorsa come "bene comune". E infine, l'esposizione (scarsa, media o alta) ai media generalisti tradizionali (tv e stampa) e l'utilizzo o meno della Rete per informarsi in merito alle tematiche toccate in ordine al referendum, poiché si tratta di variabili che, al netto degli strumenti interpretativi propri degli intervistati, avrebbero potuto dire molto della capacità dei media di trasmettere messaggi informativi adeguati ai contenuti referendari e di influire, quindi, sulla scelta elettorale dei cittadini.

⁵⁰⁰ Il corpus analizzato si componeva di 10.650 occorrenze (*token*) per cui si può definire, seguendo i criteri empirici suggeriti dagli analisti, di "dimensioni piccole", e quindi non adatto ad un'analisi testuale di tipo statistico. Tuttavia, la *Type/Token ratio* (vale a dire il rapporto tra il numero di parole diverse - *type* - e il numero di parole totali - *token* -) è risultato pari al 16,8%, e quindi inferiore al valore soglia fissato al 20%: ciò significa che il corpus considerato aveva una dimensione sufficientemente estesa per essere sottoposto ad un'analisi di tipo quantitativo. Cfr. S. BOLASCO, *Analisi multidimensionale dei dati*, Carocci, Roma 1999, pp. 203-204.

Tab. 54. Le parole-chiave più significative

		Pertinenza ai fini degli obiettivi della ricerca	
		Alta	Bassa
Numero di occorrenze	Sovradimensionato	bene comune (438) bene pubblico (252)	-
	Alto (25-100)	acqua (94), gestire (77), pubblico (51), gestione (47), appartenere (37), beni comuni (36), privato (34), risorsa/e (34), persone (31), diritto (27), vitale (26), vita (25), cittadino/i (25)	differenza (90), di tutti (63), a tutti (54) coincidenza (47), comune (33), istituzione (25)
	Basso (<25)	Stato (24), aria (23), accessibile (18), valore (17), accesso (17), persona (17), comunità (15), necessità (15), natura (14), collettività (13), democrazia (12), bisogno (12), necessario (11), fondamentale (10), servire (10), accedere (9), indispensabile (9), primario (9), privatizzare (9), servizio (9), vivere (9), collettivo (8), cultura (8), regolamentazione (8), società (8), diritti (7), essenziale (7), naturale (7), no profitto (7), salute (7), sopravvivenza (7), condivisione (6), cittadinanza (6), popolazione (6), proprietà (6), tutelare (6), democratico (5), difendere (5), partecipazione (5), salvaguardare (5), artificiale (4), condividere (4), culturale (4), cura (4), no lucro (4), produrre (4), risorsa naturale (4), sanità (4), senza sprechi (4), sfruttare (4), umanità (4)	pagare (21), beni (20), utilizzare (20), per tutti (16), usufruire (13), amministrare (11), economico (9), base (8), di proprietà (8), scegliere (8), essere umano (7), giardino (7), il Bene comune (7), mancare (7), prescindere (7), decidere (6), di nessuno (6), gente (6), in comune (6), sociale (6), tassa (6), controllo (5), esistere (5), fondare (5), guadagno (5), idea (5), Italia (5), libero (5), logiche (5), mantenere (5) museo (5), nostro (5), paese (5), problema (5), rappresentare (5), strada (5), valere (5), accezione (4), beneficiare (4), beneficio (4), coincidere (4), costi (4), diretta (4), distinzione (4), ente (4), escludere (4), lavoro (4), per natura (4), permettere (4), politico (4), prevedere (4)

4.1. I contesti d'uso delle parole-chiave più significative

Dall'analisi delle concordanze è stato possibile ricavare quali siano stati i contesti d'uso più ricorrenti delle parole-chiave maggiormente significative.

Volendo escludere il binomio “bene comune” dall'analisi in ragione della sua presenza ridondante, connaturata alla formulazione stessa delle domande, si sono anzitutto esaminati i segmenti di testo in cui “abita” l'espressione “bene pubblico”. Spesso in opposizione, altre volte in analogia al bene comune, tali segmenti riguardano per lo più la sussistenza di una gestione statale e istituzionale delle risorse definibili come “beni pubblici”, e dunque la presenza di un controllo e di una regolamentazione (non necessariamente presi in

considerazione per i beni comuni, invece) che potrebbero comportare, secondo gli intervistati, l'escludibilità nell'accesso a tali risorse o qualche forma di lucratività nella loro gestione. Inoltre è emersa, come contesto d'uso frequente, la riconducibilità di un bene pubblico a uno specifico territorio o a una specifica popolazione, spesso in contrasto con il carattere universale altrimenti attribuito a un bene comune, rispetto al quale un bene pubblico si distingue anche in ragione del suo essere una risorsa di tipo artificiale (o comunque valutata convenzionalmente come importante dall'uomo). Infine, si è parlato spesso di beni pubblici in termini di servizi utili ma non necessariamente indispensabili per la vita delle persone, tanto da ammetterne idealmente anche un affidamento della gestione a enti privati⁵⁰¹.

Per quanto riguarda la parola-chiave "acqua", invece, i contesti d'uso più ricorrenti si riferiscono al carattere vitale della risorsa: se ne mette, infatti, in evidenza l'indispensabilità e l'immancabilità, così come la sua incidenza sulla qualità della vita. Emergono, inoltre, due dimensioni problematiche: una legata ai costi e ai pagamenti eccessivi, di cui si sottolineano gli effetti escludenti e lucrativi; l'altra, invece, connessa all'esauribilità e ai rischi derivanti da sprechi e da cattive gestioni. Forte è anche la percezione di un'appartenenza collettiva della risorsa, in termini non solo di titolarità, ma anche di sentimento: l'acqua è, infatti, considerata una risorsa che attiva processi partecipativi in virtù della sua capacità aggregante e della necessità di farne un utilizzo condiviso responsabile; soprattutto a Roma, la presenza delle fontanelle sembra ribadire la necessità di garantire una disponibilità della risorsa diffusa ed eguale per tutti. Questo aspetto trapela, infine, anche dai segmenti di testo in cui viene messo in luce il legame acqua-democrazia, a partire dal riconoscimento di un pari esercizio dei diritti fondamentali della persona.

Proprio la parola-chiave "diritto" (e, in alternativa, "diritti") è molto presente in frasi in cui il soggetto principale sono i beni comuni: i segmenti di testo presi in considerazione trattano i temi dell'eguale utilizzabilità delle risorse definibili come tali, della democrazia e della soddisfazione di bisogni universali e fondamentali per la sopravvivenza dell'essere umano. Ricorrono spesso anche contesti d'uso in cui si contestano i processi di

⁵⁰¹ Di bene pubblico se ne è parlato, ancorché meno frequentemente, come di una risorsa trascurata, "di nessuno", spesso regolata dall'alto in base al regime politico. Contrariamente a quanto emerso dai contesti d'uso più ricorrenti, inoltre, lo si è considerato come una risorsa universale, contrapposta quindi a un bene comune riferibile invece a comunità ristrette di persone, oppure come di una risorsa imputabile a una collettività nel suo insieme, e non *pro quota*. Infine, è risultata spesso inserita entro segmenti di testo in cui si parlava di pagamento e costi d'utilizzo, in opposizione al bene comune, concepito invece come gratuito.

privatizzazione e di lucro su risorse che, in quanto intimamente legate alla vita degli individui (o, in alternativa, della cittadinanza), consentono l'esercizio di diritti fondamentali e necessitano, dunque, di essere difese e salvaguardate. In effetti, anche la parola-chiave "vita" è abbastanza rilevante nei discorsi dei nostri intervistati: essa figura in contesti d'uso in cui si parla principalmente di acqua e beni comuni oppure di diritti costituzionali e di necessità basilari per la persona umana.

La "democrazia", allo stesso modo, compare in segmenti di testo in cui è esplicito e marcato il riferimento ai beni comuni, alla partecipazione delle persone nella loro gestione ed ai diritti ad essi inerenti (soprattutto in termini di accesso). Viene in evidenza anche la relazione contraddittoria tra democrazia e processi di speculazione, e -di contro- l'affinità con il riconoscimento di valori fondativi condivisi (e libertà fondamentali derivanti) di cui il bene comune, inteso come concetto astratto, costituisce l'insieme.

Il riferimento specifico ai "valori" compare, tuttavia, in contesti d'uso in cui ricorrono categorie oppostive rispetto alle quali gli intervistati definiscono i beni pubblici, comuni e privati: infatti, i segmenti di testo presi in considerazione fanno per lo più riferimento al valore economico e non di ciascun tipo di risorsa oppure al suo valore di mercato e di utilizzo. Non mancano, però, rinvii alla caratterizzazione dei beni comuni come risorse che hanno un valore vitale, collettivo e finanche fondativo di un progetto sociale condiviso. La "condivisione", in effetti, compare in segmenti di testo in cui si parla di progettualità e valori simbolici, e in questi casi ricorre anche il riferimento al "bene comune" inteso come concetto astratto di cui i beni comuni -in linea con la nostra ipotesi- rappresentano i referenti esperienziali: esso è non solo l'insieme delle risorse che servono a un Paese, ma è anche la piattaforma dei suoi principi fondanti che deve orientare la gestione, pubblica e/o privata, di tali risorse.

Dunque, nell'ambito delle concezioni di senso comune di "bene comune" si rintraccia una dimensione di significato di tipo valoriale; essa -lo abbiamo visto nella nostra definizione stipulativa ed esplicativa- è intimamente connessa alla relazione sociale che si instaura tra le persone, a partire proprio dal rapporto con i beni comuni, dalla loro difesa e rivendicazione. Questo aspetto viene abbastanza in evidenza nei contesti d'uso in cui compaiono le parole-chiave "comunità" e "collettività". Anzitutto, il riferimento ai beni comuni -e non anche ai beni pubblici- è sempre presente, a conferma della distinzione tra i due tipi di risorse che vengono imputati rispettivamente a soggettività collettive dal basso e allo Stato. La

sopravvivenza della comunità, l'appartenenza collettiva (in termini di titolarità e di sentimento) e la gestione (diretta o per delega) dei beni comuni sono gli elementi più ricorrenti: rispetto ad essi le istituzioni pubbliche risultano sempre in una posizione subalterna rispetto al perseguimento e alla tutela dell'interesse e del beneficio collettivo⁵⁰².

Dal corpus testuale, quindi, emerge che per i nostri intervistati entro la collettività, ivi incluse le generazioni future, i beni comuni rappresentano delle utilità che consentono di perseguire un progetto condiviso, senza forme di esclusione o discriminazione ma anzi attraverso la partecipazione ai processi decisionali e gestionali. In effetti, la parola-chiave "partecipazione" rispecchia quest'impostazione: essa compare in segmenti di testo in cui ricorre spesso il riferimento alla cittadinanza/popolazione, alla consapevolezza del carattere politico del processo partecipativo e all'implicazione richiesta a livello di gestione (diretta o d'indirizzo). Conformemente, le parole-chiave "cittadinanza" e "popolazione", usate tendenzialmente come sinonimi, compaiono allorché si parla di partecipazione, di diritto di accesso e gestione partecipata: non si esclude la persistenza delle istituzioni, ma è forte il bisogno di renderle più porose rispetto alle istanze che provengono dal basso.

Per quanto riguarda la parola-chiave "proprietà" e il suo opposto logico, l'"accesso", i contesti d'uso più ricorrenti rimandano sostanzialmente a tre modelli: la proprietà privata, che sembra stare concettualmente agli antipodi del bene comune in quanto riserva l'accesso al solo titolare; la proprietà demaniale sui beni pubblici, in cui l'accesso alle risorse è limitato, o comunque controllato e mediato, dal gestore (le istituzioni, ma anche i privati cui la gestione viene appaltata); e la proprietà collettiva sui beni comuni in cui, invece, l'accesso è libero ed esteso a tutti, e la gestione è, appunto, partecipata.

Per concludere l'analisi delle concordanze è interessante mettere in evidenza la tendenza diffusa degli intervistati a portare degli esempi di "beni comuni", utili ad avallare le proprie definizioni ed argomentazioni. Essi hanno menzionato spesso non solo le risorse naturali materiali, quali *in primis* l'aria e l'acqua, ma anche le risorse artificiali immateriali, quali la Rete ma soprattutto la cultura. Il riferimento a quest'ultima, nello specifico, è assai frequente, e i contesti d'uso più ricorrenti attengono ai temi della proprietà collettiva e della

⁵⁰² L'"appartenenza" compare come parola-chiave polisemica: essa ricorre nei discorsi dei nostri intervistati tanto come sentimento, quanto come forma di titolarità originaria, quasi innata, sui beni comuni, riconosciuta alternativamente a tutti gli esseri umani, a generiche collettività o ai soli cittadini. L'appartenenza collettiva, sia come sentimento sia come titolo, non ammette forme di privatizzazione che la riducano ad appartenenza esclusiva o che attivino meccanismi discriminatori.

gestione dal basso dei beni culturali: questi vengono concepiti come scevri da forme di privatizzazione o speculazione, e vengono considerati come beni dell'umanità imprescindibili che devono restare accessibili in maniera estesa (a riguardo, non è mancato chi ha menzionato il caso del Teatro Valle di Roma come laboratorio di sperimentazione di un nuovo modello di gestione comune partecipata).

4.2. Associazioni tra parole-chiave

Per quanto riguarda l'analisi dell'associazione tra le parole-chiave, si è proceduto alla selezione delle stesse individuate per l'analisi delle concordanze, questa volta però tenendo in considerazione anche altri lemmi tra cui "bene comune" in ragione della sua centralità rispetto agli obiettivi dell'intera ricerca (Fig. 7). Esso risulta anzitutto associato con la parola "acqua" (coefficiente: 0,33), "gestire" (coefficiente: 0,30) e "di tutti" (coefficiente: 0,30); ma co-occorre abbastanza frequentemente anche con "a tutti" (coefficiente: 0,27), "accesso" (coefficiente: 0,27) e "appartenere" (coefficiente: 0,26)⁵⁰³.

Dunque, si può osservare come per gli intervistati un bene comune non sia solo associato alla risorsa idrica ma anche tutte quelle che necessitano di una buona gestione, adatta a consentire un'effettiva appartenenza collettiva ed un diritto di accesso esteso e diffuso; tanto che, nella sua declinazione plurale (Fig. 8), il binomio si associa con parole che indicano veri e propri esempi di "beni comuni": salute (coefficiente: 0,38), aria (coefficiente: 0,28), lavoro (coefficiente: 0,25), acqua (coefficiente: 0,21) e cultura (0,19). Interessanti sono, inoltre i coefficienti di associazione del lemma "beni comuni" con le parole "vita" (0,23), "fondare" (0,22), "territorialità" (0,22), "valore" (0,20) e "indispensabilità" (0,20): infatti, nonostante la distanza sia graficamente maggiore rispetto alle risorse concrete menzionate, è evidente che negli intervistati è presente comunque una tensione a definire in via generale i beni comuni in base al loro legame con la vita delle persone e al loro carattere fondativo per l'esistenza umana -collettiva e individuale-, e una propensione a considerare l'elemento della territorialità come limitante rispetto al valore universale e all'indispensabilità che tali beni hanno. Più blando ma comunque degno di nota è, invece, il coefficiente di associazione con le parole "diritti" (0,19), "bisogno" (0,18) e "comunità" (0,17): sono graficamente più marginali,

⁵⁰³ Il binomio "bene comune" risulta anzitutto molto associato con le parole "percepire", "bene pubblico", "differenza", "coincidere": il dato è di scarso interesse perché fa riferimento alla percezione di una differenza o di una coincidenza tra bene comune e bene pubblico, che era appunto l'oggetto d'indagine della seconda domanda a risposta aperta appositamente inserita nel questionario.

ciononostante indicano che gli intervistati intercettano un nesso tra i beni comuni e i diritti legati ai bisogni prioritari dell'uomo, e imputano idealmente tali risorse a soggetti collettivi istintivamente denominabili come "comunità".

Fig. 7. Parole-chiave associate a "bene comune"






Fig. 8. Parole-chiave associate a “beni comuni”



Per quanto riguarda il lemma “bene pubblico” (Fig. 9), le parole più frequentemente associate sono “gestire” (coefficiente: 0,26), “pubblico” (coefficiente: 0,19), “istituzionalità” (coefficiente: 0,18) e “Stato” (coefficiente: 0,18): è evidente, quindi, come la definizione di “bene pubblico” dei nostri intervistati rinvii immancabilmente ad una gestione di tipo istituzionale delle risorse definibili come tali⁵⁰⁴.

⁵⁰⁴ Al pari di “bene comune”, il binomio “bene pubblico” risulta anzitutto molto associato con le parole “percepire”, “differenza”, “coincidere” e “bene comune”: anche in questo caso, infatti, il dato è distorto dal riferimento alla percezione di una differenza o di una coincidenza tra bene comune e bene pubblico, che era appunto l’oggetto d’indagine della seconda domanda a risposta aperta appositamente inserita nel questionario.


Fig. 9. Parole-chiave associate a “bene pubblico”



Questo dato risulta anche dall’analisi delle associazioni intorno alla parola-chiave “gestire” (Fig. 10) che presenta, peraltro, un alto coefficiente di associazione con le parole “differenza” (0,35) e “bene comune” (0,30) in ragione del fatto che per molti dei nostri intervistati i due tipi di bene si distinguono proprio dal punto di vista della gestione: sembra che per i beni pubblici sia abbastanza unanime l’idea che si tratti di risorse che devono essere amministrate dalle istituzioni dello Stato, mentre per i beni comuni appare nitidamente esclusa una gestione privatistica, ma non anche quella pubblicistica che, anzi, è ammessa al pari di quella diretta o quantomeno partecipata della cittadinanza⁵⁰⁵.

⁵⁰⁵ Nel grafico che rappresenta le associazioni alla parola “gestire” è evidente come intorno al “bene pubblico” si addensino le parole-chiave “istituzionalità”, “pubblico” e “amministrato”; viceversa, intorno a “bene comune” appaiono sia la parola “privato” –spesso menzionata in termini di esclusione-, sia le parole “diretto” e “partecipazione”, sia la parola “Stato”.

Fig. 10. Parole-chiave associate a “gestire”




Per quel che riguarda il lemma “acqua”, le parole più frequentemente ad esso associate sono “bene comune” (coefficiente: 0,33), “aria” (coefficiente: 0,30), “vitale” (coefficiente: 0,28), “vita” (coefficiente: 0,25), “persona” (coefficiente: 0,21) e “natura” (coefficiente: 0,20): dunque, ritorna abbastanza distintamente la riconducibilità della risorsa idrica alla categoria di quei beni, per lo più naturali, che hanno un intimo legame con la vita e la sopravvivenza delle persone. Complementarmente, la stessa parola “vita” (così come “vitale”) risulta associata a “necessità” (coefficiente: 0,33), “salute” (coefficiente: 0,30), “acqua” (coefficiente: 0,25), “indispensabilità” (coefficiente: 0,24) “beni comuni” (coefficiente: 0,24) e “persona” (coefficiente: 0,23).

Invece, la parola “diritto”, del cui interesse ai fini della ricerca si è già dato conto in diverse occasioni -non ultima l’analisi dei contesti d’uso delle parole-chiave selezionate-, ricorre per lo più associata a “cittadinanza” (coefficiente: 0,24) e “bene comune” (coefficiente: 0,22); inoltre, a dispetto delle aspettative che l’analisi delle concordanze poteva prefigurare, risulta poco associata al tema della fruizione e dell’accesso (coefficiente: 0,17),

così come a quello della democrazia (coefficiente: 0,14). Tuttavia, è interessante osservare graficamente queste relazioni (Fig. 11): parole evocative come “facilità”, “salvaguardare”, “fruire”, “acqua”, “cittadinanza”, “persona”, “accesso” e “bene comune” si addensano alla destra di “diritto”, quasi in antitesi con “speculazione”, “sfruttare”, “pagare” e “singolo”.

Fig. 11. Parole-chiave associate a “diritto”



A ben vedere, la parola-chiave “democrazia” risulta maggiormente associata a “base” (coefficiente: 0,33) e “fondare” (coefficiente: 0,21), e, ancorché in misura minore, anche a “valore” (coefficiente: 0,17), “beni” (coefficiente: 0,16) e “noi” (coefficiente: 0,16): dunque, a differenza di quanto emerso dall’analisi dei contesti d’uso, è debole -ma comunque non assente- il legame con la sfera dei diritti, dei valori fondamentali e dei beni comuni. D’altro canto, anche la parola-chiave “valore” risulta principalmente associata ai termini “fondare” (coefficiente: 0,32), “salute” (coefficiente: 0,27), “beni comuni” (coefficiente: 0,20) e “capire” (coefficiente: 0,20), e meno a “riconoscere” (coefficiente: 0,18), “democrazia” (coefficiente: 0,17) e “primario” (coefficiente: 0,16): possiamo quindi rilevare che il

riconoscimento di un valore simbolico e fondativo dei beni comuni è presente nelle concezioni di senso comune rilevate, ma non è immediato il rinvio al concetto di democrazia.

Per quanto concerne la parola-chiave “accesso”, essa risulta associata in massima parte alle parole multiple “a tutti” (coefficiente: 0,38) e “bene comune” (coefficiente: 0,27), a conferma di quanto sia dominante tra gli intervistati l’idea di un accesso esteso e diffuso dei beni comuni. Non meno interessanti sono i coefficienti di associazione relativi alle parole “deprivare” (0,20), “uguaglianza” e “fondamentale” (0,19): il tema dell’accesso appare, così, abbastanza connesso a quello di garantire a tutti il diritto di utilizzo dei beni fondamentali per la vita umana, in maniera eguale e dignitosa. Allo stesso modo, la parola “appartenere” si associa principalmente con “a tutti” (coefficiente: 0,45), “bene comune” (coefficiente: 0,26) e “collettività” (coefficiente: 0,23): è abbastanza chiara, quindi, l’idea che i beni comuni siano della collettività, tanto in termini di titolarità *pro quota*, quanto dal punto di vista del sentimento di appartenenza, come già emerso dall’analisi dei contesti d’uso.

In effetti, andando ad analizzare le associazioni relative alle soggettività menzionate maggiormente nelle risposte degli intervistati, troviamo conferma di quanto emerso fin qui. Il termine “collettività”, ad esempio, risulta fortemente associato solo con “appartenere” (coefficiente: 0,23) e “servire” (coefficiente: 0,17), mentre la parola “comunità” è associata significativamente a “pubblico” (coefficiente: 0,20), “tutelare” (coefficiente: 0,19), “beni comuni” (coefficiente: 0,17) e “necessità” (coefficiente: 0,17). In buona sostanza, sembra che il primo dei due sostantivi metta maggiormente in evidenza due aspetti riferibili alle dimensioni di significato dell’essere bene comune di una risorsa, quella dell’appartenenza collettiva e dell’utilità funzionale; viceversa, il secondo richiama concetti più eterogenei e generici, quali quello della tutela dei beni comuni e delle necessità basilari dell’essere umano, non senza un richiamo comunque alla sfera pubblica (che ribadisce, peraltro, la confusione esistente tra pubblico e comune, già messa in evidenza nei primi paragrafi di questo stesso capitolo). Per quanto riguarda, invece, il termine “cittadinanza” – utilizzato, come già precisato, in alternativa a “popolazione”-, le parole più frequentemente associate ad esso sono “diritto” (coefficiente: 0,24), “bene comune” (coefficiente: 0,22), “partecipazione” (coefficiente: 0,22), “istituzionalità” (coefficiente: 0,19), “politico” (coefficiente: 0,18) e “diretto” (coefficiente: 0,18): vengono in evidenza, quindi, le implicazioni di tipo politico che il termine evoca, comunque collegate ai beni comuni e alla necessità di una loro gestione diretta.

A riguardo, è interessante vedere a cosa vengano associate le parole-chiave “partecipazione” e “condivisione”: i termini che co-occorrono significativamente con la prima sono “cittadinanza” (coefficiente: 0,22), “diretto” (coefficiente: 0,20) e “gestire” (coefficiente: 0,16), mentre con la seconda sono “nostro” (coefficiente: 0,26), “capire” (coefficiente: 0,24) e “significare” (coefficiente: 0,19). Dunque, si tratta di termini complementari: l’uno si riferisce ad un’azione di tipo politico che riguarda la gestione partecipata o diretta dei beni comuni; il secondo, invece, si riferisce ad un’azione di tipo cognitivo-emozionale, riferibile all’essenza stessa della condivisione di risorse che hanno un significato simbolico aggregante.

In questo senso, è importante concludere l’analisi delle associazioni tra parole-chiave mettendo in evidenza come tali risorse non siano solo quelle di tipo naturale materiale, ma – come già anticipato – anche quelle di tipo artificiale immateriale. Al termine “cultura”, ad esempio, sono associate parole come “ambiente” (coefficiente: 0,39), “parlare” (coefficiente: 0,26), “territorialità” (coefficiente: 0,26) e “sanità” (coefficiente: 0,24): questo significa che esiste un legame che unisce diversi tipi di risorse e che attiene, come da ipotesi di ricerca, al loro essere riferibili ad un progetto di vita collettiva, fondativo e condiviso, che possiamo denominare “bene comune”.

4.3. Confronti tra coppie di parole- chiave

Per esplorare in maniera più analitica le associazioni tra le parole-chiave che abbiamo selezionato, si è proceduto ad un confronto tra gli insiemi dei “contesti elementari”⁵⁰⁶ in cui sono presenti gli elementi di alcune coppie di parole-chiave particolarmente rilevanti ai fini dell’intera ricerca⁵⁰⁷. Nello specifico, si sono prescelte coppie in cui:


⁵⁰⁶ La locuzione “contesto elementare” è utilizzata nel gergo tecnico del programma informatico T-LAB che abbiamo adoperato per sviluppare l’analisi testuale del corpus preso in considerazione, e si riferisce a segmenti di tale corpus che possono essere di diversi tipi: intere frasi di almeno 50 caratteri, marcate dalla punteggiatura forte; frammenti con meno di 400 caratteri, costituiti da uno o più enunciati nella maggior parte dei casi marcati dal “punto e capo”; oppure paragrafi, segnati dalla punteggiatura forte e dal ritorno di carrello, con lunghezza massima di 2000 caratteri. I contesti elementari, quindi, corrispondono a unità di contesto sintagmatiche di una o più frasi, e sono definite in modo automatico (o semi-automatico) da T-LAB stesso.

⁵⁰⁷ Il confronto tra coppie di parole-chiave è uno strumento T-LAB che consente di confrontare insiemi di contesti elementari (cioè contesti di co-occorrenza) in cui sono presenti gli elementi di una coppia di parole-chiave selezionate dall’utilizzatore stesso del programma. Il primo tipo di confronto concerne le associazioni condivise, e prende in considerazione le parole che sono presenti sia nell’insieme dei contesti elementari in cui è presente la prima parola della coppia, sia in quello in cui è presente la seconda. Viceversa, il secondo tipo di confronto è quello delle associazioni esclusive, con cui vengono in evidenza le parole che sono presenti solo in ciascuno dei due insiemi di contesti elementari presi in considerazione.

- uno dei due lemmi fosse sempre “bene comune” in ragione della sua centralità ai fini degli obiettivi fondativi dell’indagine
- la seconda parola-chiave ad esso “accoppiata” rispondesse contemporaneamente al criterio di un’elevata pertinenza rispetto agli obiettivi del lavoro e di un alto numero di occorrenze in tutto il corpus testuale (*cfr.* Tab. 54)

La prima coppia di parole-chiave presa in considerazione è bene comune-bene pubblico (Fig. 12): al netto dei riferimenti testuali relativi alla percezione da parte degli intervistati di una differenza o di una coincidenza tra i significati attribuiti ai due termini, dal grafico si evince che le parole più frequenti in entrambi i contesti elementari presi a riferimento sono “acqua”, “a tutti”, “vitale”, “diritto” e “risorsa”. L’ipotesi secondo cui ci fosse negli intervistati un certo grado di confusione tra la definizione di bene comune e di bene pubblico sembra trovare conforto in questa analisi delle associazioni condivise: infatti, l’acqua, così come le risorse vitali che appartengono a tutti e i diritti di cui esse sono oggetto, compaiono tanto in contesti elementari in cui è presente il lemma “bene comune”, quanto in contesti riferibili al lemma “bene pubblico” (ancorché in quantità sufficientemente diverse da poter rintracciare una maggiore presenza nei primi). Tuttavia, dall’analisi delle associazioni esclusive emerge che la cultura, l’ambiente, il lavoro e l’istruzione sono presenti solo nei contesti elementari in cui compare il lemma “bene comune”: a riguardo, possiamo ipotizzare che vi sia stata una propensione degli intervistati a far confluire nella categoria dei beni comuni, piuttosto che in quella dei beni pubblici, tutta una serie di risorse sensibili, peraltro intangibili, che non a caso da diversi anni patiscono gli effetti nocivi dei numerosi processi di privatizzazione e riduzione dei finanziamenti messi in campo dai governi. In questo senso, risulta in certa misura avallata l’ipotesi originaria secondo cui la locuzione “bene comune” avrebbe assunto, nelle concezioni di senso comune, anche un significato simbolico riferibile al bisogno di proteggere tali beni strategici, materiali e non, dagli attacchi delle politiche neoliberaliste.

Fig.12. Associazioni condivise dalla coppia di parole-chiave bene comune-bene pubblico



Per quanto riguarda la coppia di parole-chiave bene comune-acqua (Fig. 13), il lemma che ricorre con maggiore frequenza in entrambi i contesti elementari presi a riferimento è anzitutto “bene pubblico”, e ciò sembra confermare ancora una volta l’ipotesi di una sovrapposizione semantica con il bene comune. Inoltre, compaiono spesso e in entrambi i contesti elementari le parole “aria”, “vitale”, “vita”, “beni” e “cultura”: pertanto, anche in questo caso sembra ipotizzabile una tendenza degli intervistati ad associare all’acqua e a ricomprendere entro la categoria dei beni comuni le risorse sensibili materiali e immateriali.

Particolarmente interessante è anche la coppia di parole-chiave bene comune-gestire (Fig. 14). Infatti, le associazioni condivise da entrambi i contesti elementari riguardano, tra le altre, le parole “differenza”, “pubblico”, “privato”, “istituzionalità” e “Stato”. Ciò consente di configurare l’ipotesi secondo cui la problematica maggiormente percepita da parte degli intervistati in merito ai beni comuni sarebbe quella della gestione di tali risorse, tendenzialmente imputata alle istituzioni dello Stato. Quest’interpretazione confermerebbe, peraltro, quanto già detto in merito alla sovrapposizione semantica tra bene pubblico e bene comune: gli intervistati sembrano preferire per entrambi una gestione di tipo pubblicistico e non anche privatistico.

Fig. 13. Associazioni condivise dalla coppia di parole-chiave bene comune-acqua






Fig.14. Associazioni condivise dalla coppia di parole-chiave bene comune-gestire



Infine, dall'analisi delle associazioni condivise dai contesti elementari della coppia di parole-chiave bene comune-appartenere (Fig. 15), si evince che può essere rintracciata nelle concezioni di senso comune di “bene comune” l’idea di un’appartenenza diffusa, poiché in entrambi i contesti elementari di riferimento spicca il lemma “a tutti” che, nello specifico, sembra riferirsi tendenzialmente a una collettività o a una società più o meno determinata.

Fig. 15. Associazioni condivise dalla coppia di parole-chiave bene comune-appartenere



4.4. Analisi delle specificità

Per verificare quali unità lessicali fossero maggiormente presenti nei singoli sottoinsiemi del corpus definiti dalle variabili categoriali selezionate per l’analisi testuale (età, livello d’istruzione, partecipazione alle iniziative territoriali, esposizione ai media *mainstream* tradizionali e utilizzo della Rete), si è proceduto all’analisi delle specificità per ognuna di tali variabili, confrontando i profili delle occorrenze tra ciascun sottoinsieme e l’intero corpus testuale.

Un primo aspetto interessante è che le dimensioni di significato di bene comune emerse dalle risposte fornite dagli intervistati sono effettivamente diversificate in base alla fascia d’età (Tab. 55).

Tab.55. Analisi delle specificità in funzione dell'età

	Lemma	χ^2	Sottoinsieme	Intero corpus
18-34 anni	diritto	9,85	13	27
	servizio	5,46	5	9
	singolo	5,46	5	9
	istituzionalità	4,45	12	31
	guadagno	3,91	3	5
	tipo	3,91	3	5
35-49 anni	scegliere	11,68	6	6
	esprimere	9,74	7	11
	essere umano	9,22	6	9
	vedere	6,16	8	16
	indispensabilità	5,81	6	11
	pagare	5,80	10	22
	appartenere	4,14	14	37
50-64 anni	regolare	15,78	13	18
	democrazia	8,62	11	18
	concetto	5,95	6	9
	uso	5,89	5	7
	riconoscere	5,48	9	16
	elemento	4,45	6	10
Over 65	vita	8,10	12	25
	uguaglianza	7,23	6	10
	utilizzare	7,06	14	32
	partecipazione	5,73	6	11
	beni	4,96	9	20
	beni comuni	4,54	14	36
	necessità	4,04	14	37

Come si evince dalla tabella, i giovani (18-34 anni) rimandano sostanzialmente ad una dimensione del “dover essere”, giacché ricorrono spesso a frasi ottative e lemmi quali “diritto” e “istituzionalità”; viceversa, i più anziani (over 65) sembrano fare riferimento soprattutto al carattere necessario e strategico delle risorse definibili come “beni comuni”, poiché le parole che menzionano maggiormente sono “utilizzare”, “beni comuni”, “necessità” e “vita”. L'età risulta discriminante anche nelle due fasce d'età intermedie: coloro che al momento del referendum avevano tra i 35 e i 49 anni tendono a valorizzare caratteristiche

riferibili ad una dimensione di significato quasi venale, giacché utilizzano molto le parole “appartenere” e “pagare”, mentre coloro che avevano tra i 50 e i 64 anni sembrano privilegiare la componente semantica di tipo politico, poiché i lemmi più ricorrenti sono “regolare” e “democrazia”.

Per quanto riguarda, invece, il livello d’istruzione, è interessante mettere in evidenza lo iato vistoso che separa i più istruiti dalle altre due classi di intervistati quanto a capacità di cogliere la complessità delle problematiche legate alla vertenza idrica oggetto del referendum (gestione pubblica o privata, accesso e regolamentazione) e alla concettualizzazione del bene comune (come risorsa e come valore simbolico). Ciò si evince chiaramente dal numero e dal tipo di lemmi che ricorrono in corrispondenza di ciascun livello d’istruzione (Tab. 56): per coloro i quali sono stati classificati come poco istruiti si è registrato un uso elevato solo delle parole “persona” e “utilizzare”; per coloro che invece sono stati classificati come mediamente istruiti, l’unico lemma sufficientemente menzionato è stato “a tutti”; al contrario, per coloro che sono stati classificati come molto istruiti, ricorre con altissima frequenza un numero maggiore di parole, quali “gestire”, “pubblico”, “accesso”, “privato”, “valore”, “democrazia” e “regolare”.

Anche la partecipazione alle iniziative organizzate nei territori si rivela discriminante, ancorché in modo blando, rispetto alla variabilità delle parole adoperate dagli intervistati. Sembrerebbe che chi vi ha preso parte abbia una visione leggermente più complessa delle questioni che riguardano la definizione di “bene comune” di quanto non abbiano coloro che, invece, non hanno partecipato né assistito ad alcun evento. Più specificamente, si può ipotizzare che chi è entrato in contatto con le realtà che nei quartieri hanno programmato eventi per promuovere il referendum abbia sviluppato una certa sensibilità rispetto al problema della gestione dell’acqua e di tutti i beni comuni; viceversa, coloro che non hanno preso parte a tali iniziative sembrano limitarsi alla mera contestazione della privatizzazione e dei suoi effetti economici. Ciò si evince fondamentalmente dal fatto che la parola più utilizzata dai primi è “istituzionalità”, mentre quelle più frequenti tra i secondi sono “privato” e “pagare” (Tab. 57).

Tab.56. Analisi delle specificità in funzione del livello d'istruzione

	Lemma	χ^2	Sottoinsieme	Intero corpus
Livello d'istruzione basso	utilizzare	13,03	13	32
	difendere	10,65	4	6
	giardino	8,13	4	7
	mancare	8,13	4	7
	partecipazione	6,44	5	11
	persona	5,27	14	48
	riconoscere	4,89	6	16
Livello d'istruzione medio	bisogno	7,30	5	6
	gratuità	5,32	4	5
	territorialità	5,32	4	5
	a tutti	3,94	24	54
	cultura	3,85	7	12
Livello d'istruzione alto	valore	9,38	15	17
	accesso	7,88	33	46
	pubblico	7,76	39	56
	privato	6,07	27	38
	democrazia	5,12	14	18
	regolare	5,12	14	18
	gestire	4,70	77	127
	necessità	4,01	25	37

Tab.57. Analisi delle specificità in funzione della partecipazione alle iniziative organizzate nei territori

	Lemma	χ^2	Sottoinsieme	Intero corpus
Partecipazione	difendere	5,11	5	6
	istituzionalità	5,07	18	31
	amministrazione	3,96	9	14
Mancata partecipazione	privato	10,40	33	38
	pagare	3,85	18	22

Infine, per quanto riguarda i mezzi di comunicazione utilizzati per informarsi sul referendum, con riferimento a stampa e televisione è emerso che:

- chi ha avuto una bassa esposizione ha colto soprattutto l'aspetto della titolarità diffusa dei beni comuni e della necessità di una loro regolamentazione⁵⁰⁸
- chi ha avuto un grado di esposizione medio ha sviluppato una maggiore sensibilità rispetto al carattere strategico delle risorse definibili come "beni comuni"⁵⁰⁹
- chi ha avuto un'alta esposizione ha colto in maniera quantitativamente omogenea tanto le implicazioni economiche delle vertenze referendarie, quanto quelle socio-politiche⁵¹⁰

L'utilizzo di canali d'informazione *on line*, invece, risulta discriminante quanto alla capacità di valorizzare gli aspetti ottativi ovvero concreti della definizione di bene comune. Infatti, chi ha frequentato la Rete (per lo più, lo abbiamo visto, sono giovani tra i 18 e i 34 anni) sembra più propenso a menzionare i primi (la parola più ricorrente è "diritto")⁵¹¹; diversamente, chi non ha consultato la Rete ha messo maggiormente in evidenza i secondi (le parole più ricorrenti sono "vita", "per tutti" e "amministrazione")⁵¹².

⁵⁰⁸ Le unità lessicali tipiche di questo sottoinsieme di intervistati sono, infatti, "di tutti", con 25 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 63 occorrenze totali nel corpus, "appartenere", con 16 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 37 occorrenze totali nel corpus, e "regolare", con 10 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 18 occorrenze totali nel corpus.

⁵⁰⁹ Le unità lessicali tipiche di questo sottoinsieme di intervistati sono, infatti, "bene comune", con 121 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 438 occorrenze totali nel corpus, "persona", con 18 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 48 occorrenze totali nel corpus, e "utilizzare", con 15 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 32 occorrenze totali nel corpus.

⁵¹⁰ Le parole che ricorrono più spesso sono "pagare" (16 volte nel sottoinsieme preso in considerazione, su 22 occorrenze totali nel corpus), "democrazia" (15 volte nel sottoinsieme preso in considerazione, su 18 occorrenze totali nel corpus), e "vivere" (12 volte nel sottoinsieme preso in considerazione, su 15 occorrenze totali nel corpus).

⁵¹¹ La parola "diritto" registra 21 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione (coloro che hanno adoperato la Rete per informarsi sui referendum), su 27 occorrenze totali nel corpus.

⁵¹² Nel sottoinsieme di coloro che non hanno utilizzato la Rete per informarsi sui referendum, ricorrono spesso le parole "vita", che registra 18 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 25 occorrenze totali nel corpus, "per tutti", con 12 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 16 occorrenze totali nel corpus, e "amministrazione", con 11 occorrenze nel sottoinsieme preso in considerazione, su 14 occorrenze totali nel corpus.

Conclusioni e prospettive

Fin dall'Introduzione abbiamo dichiarato che l'intenzione di questo lavoro era ripercorrere lo scorrimento carsico della categoria dei "beni comuni" nella letteratura giuridica, socio-economica e socio-politologica, per evidenziare come la sua riemersione non sia stato un fatto sorprendente, quanto piuttosto un fenomeno interpretabile alla luce dell'attuale scenario di crisi che abbiamo tentato di tratteggiare, e probabilmente sintomatico della necessità di un cambiamento dei paradigmi culturali, sociali e politici.

Per "bene comune" intendiamo, dunque, *ogni risorsa (naturale e materiale) che:*

- *appartiene a tutti e a ciascuno allo stesso tempo, perché dà accesso ai diritti fondamentali della persona senza discriminazioni di sorta*
- *necessita di un utilizzo e una gestione in forma partecipata e responsabile, secondo i criteri della preservazione della risorsa stessa (cui tutti devono poter avere accesso, ivi comprese le generazioni future), e del rispetto dell'ecosistema entro cui questa si trova*
- *ha una natura "comunitaria" in quanto è percepita come espressione di valori e principi condivisi da una collettività che si aggrega intorno ad essa e si definisce come tale proprio in ragione del rapporto con il bene.*

La definizione esplicativa e stipulativa che abbiamo proposto, dunque, rimette i *commons* a meccanismi di tutela e amministrazione informati ai principi della partecipazione e della cooperazione: attraverso la difesa e la gestione condivisa di questi beni, infatti, il soggetto (ri)costruisce relazioni con il proprio contesto ambientale e sociale, attivando contestualmente processi entro i quali una soggettività politica si auto-determina a partire dalle decisioni assunte collettivamente in merito al bene comune da perseguire. La cornice valoriale costitutiva viene deliberata, così, entro uno spazio di disputa e di scambio, per natura conflittuale, in cui la comunicazione -nello specifico la comunicazione politica- risulta elemento centrale, poiché "riempie" questo spazio e reifica lo scambio attraverso procedure e dispositivi che consentono il confronto e lo scontro tra differenti modelli organizzativi e, dunque, relazioni di potere. La Rete e le reti sociali costituiscono certamente un *habitat* favorevole ad aggiornare le pratiche comunicative politiche, purché funzionino in maniera osmotica e sistolica: abbiamo visto, infatti, come solo il combinato disposto di un tessuto

sociale coeso intorno a vertenze politicamente sensibili e di un uso “strategico” delle piattaforme tecnologiche che ridisegni i sistemi relazionali e le dinamiche organizzative, sia in grado di imporre nuovi rapporti di forza e mantenere così aperta la disputa decisoria utile alla costruzione sociale del bene comune. Inoltre, è necessario tenere sempre presente la centralità che tv e stampa ancora rivestono nelle abitudini all’informazione politica delle persone: il monito invita a immaginare una comunicazione politica più attenta, che sappia costruire un orizzonte politico poroso e aperto a nuovi rapporti di forza tra media, istituzioni e cittadinanza, e riorientare eticamente le professioni comunicative, prima fra tutte il giornalismo.

Il caso di studio del referendum del giugno 2011 è stato una lente d’ingrandimento efficace per intavolare una riflessione su questi nodi problematici, proprio come, più in generale, il tema dei beni comuni e della loro concettualizzazione ci consente di “spiare” il nostro tempo, indirizzando l’attenzione su possibili mutamenti sociali in corso o su eventuali nuovi bisogni emergenti.

Già l’identikit ragionato degli intervistati ci parla, ad esempio, di uno scenario di profonda diffidenza nei confronti delle istituzioni politico-amministrative, economiche, religiose e mediatiche che, in occasione del referendum, hanno palesato ancor di più la loro crisi; e al tempo stesso ci conferma un atteggiamento di fiducia nei confronti della società civile -che nella battaglia per l’acqua si è spesa copiosamente- e di quelle istituzioni non elettive che ancora resistono alla crisi, quantomeno nell’immaginario collettivo al tempo del referendum. Lo *zoom* elaborato in funzione della fruizione mediale a scopo informativo nel periodo a ridosso delle votazioni, inoltre, ci consegna un’immagine più ravvicinata dei comportamenti dei nostri intervistati durante la campagna referendaria: stampa e Tv sono state frequentate soprattutto da pubblici non giovanissimi il cui fabbisogno informativo li ha orientati a preferire trasmissioni televisive di approfondimento; la Rete, invece, è stata frequentata da pubblici tendenzialmente giovani (che, però, hanno comunque privilegiato canali di informazione *on line* di tipo “ufficiale”, dunque testate di quotidiani e/o riviste specializzate). Anche le valutazioni espresse nei confronti dei media sono interessanti se si vuole fotografare lo stato dell’arte dell’informazione politica: la tv esce decisamente sconfitta dalla vicenda referendaria, poiché raccoglie giudizi insufficienti, soprattutto in termini di *par condicio* e visibilità data alle tematiche in gioco; la stampa e l’informazione *on line* di tipo “ufficiale” ricevono valutazioni meno severe, quanto meno in termini di intelligibilità; mentre

l'informazione *on line* di tipo “non ufficiale” registra giudizi complessivamente positivi in termini di soddisfazione, soprattutto con riferimento ai siti del Forum italiano dei movimenti dell'acqua e dei comitati referendari.

Dunque, il funzionamento complessivo dell'ecosistema mediale in occasione della vicenda referendaria ha messo in evidenza l'inadeguatezza del *mainstream* a fronte di tematiche socialmente “sensibili”, consegnando peraltro alle persone un'immagine celebrativa della Rete che, con molta probabilità, ha compensato le lacune di stampa e Tv proprio in ragione dell'andamento intermittente che la mobilitazione nelle piattaforme digitali generalmente assume. Tuttavia, la partecipazione alle diverse iniziative organizzate nei territori ha giocato un ruolo significativo, fin dall'esordio della campagna referendaria. La maggior parte degli intervistati, infatti, ha segnalato la presenza di tali iniziative nei Municipi di residenza, vi ha partecipato e le ha considerate utili per ottenere informazioni sul referendum per l'acqua; e non a caso le percentuali aumentano a mano a mano che ci si sposta dal Municipio a minore affluenza di Sì a quello a maggiore affluenza. Inoltre, nonostante i nostri intervistati abbiano dichiarato di aver maturato autonomamente la decisione di votare Sì e di aver contribuito poco al passaparola, abbiamo sufficienti elementi per poter dire che questo sì è comunque attivato: le strategie discorsive che, dal basso, hanno animato l'intera campagna sono state comunque memorizzate, non solo con riferimento ai contenuti specifici del referendum (privatizzazione del servizio idrico), ma anche alle tematiche di più ampio respiro ad essi connesse (democrazia e diritti). Nello specifico, è interessante sottolineare come la stessa locuzione “bene comune” registri il più alto numero di segnalazioni tra le parole-chiave che gli intervistati ricordavano al momento dell'inchiesta; e questo dato già è sufficiente a confortare l'intuizione originaria dell'intera ricerca, vale a dire che l'utilizzo del binomio si è diffuso proprio a partire dalla vicenda referendaria per la ripubblicizzazione del servizio idrico, entro le conversazioni e i dibattiti tenutisi durante la campagna.

Quanto al suo significato di senso comune, che completa l'operazione di esplicazione che ci siamo prefissati, è importante mettere in evidenza come, tra gli aspetti della definizione tecnico-scientifica che connotano una risorsa come “bene comune”, nelle concezioni degli intervistati abbiano maggiormente “attecchito” quelli legati alla dimensione di significato della *funzione* (la titolarità diffusa, la garanzia di uguaglianza e di accesso ai diritti fondamentali della persona, la salvaguardia delle generazioni future e la riconducibilità della risorsa ad un soggetto collettivo chiamato genericamente “comunità”). Poco pregnante,

invece, risulta la dimensione di significato valoriale-relazionale che, in ipotesi, avrebbe invece potuto dare conto di una sorta di “affezione” alla nozione di “bene comune” da parte delle persone. Tuttavia, nello scandagliare le motivazioni che hanno mosso al Sì, trapela un’associazione tra l’idea di “bene comune” e la voglia della cittadinanza di partecipare ai processi decisionali e gestionali: nonostante resti ancora labile il confine tra bene pubblico e bene comune, e dunque spesso questo secondo venga comunque pensato in termini di gestione statale, sembrerebbe avallata l’ipotesi secondo cui l’elemento della partecipazione possa essere considerato in certa misura costitutivo della concettualizzazione di “bene comune”.

Il dato trova in parte riscontro nell’analisi testuale delle risposte aperte fornite in merito ai significati personali attribuiti all’espressione “bene comune”: la vertenza partecipativa emerge soprattutto nei contesti d’uso in cui si affronta il problema concreto di utilizzare e gestire responsabilmente risorse a esaurimento, come l’acqua; ma compare spesso anche in contesti d’uso in cui si tende, più in generale, a ripensare l’amministrazione pubblica in termini di maggiore porosità. Sebbene, dunque, la partecipazione non rinvii espressamente ed esclusivamente ai beni comuni, di questi vengono in luce comunque due qualità specifiche: il carattere universale (non sono riconducibili, dunque, ad uno specifico territorio o a una determinata popolazione) e la necessità di un accesso indiscriminato ad essi (che implica, a detta di molti intervistati, l’esclusione di processi di privatizzazione).

In definitiva, quindi, le concettualizzazioni correnti di “bene comune”, tanto nell’ambito dell’elaborazione teorica, quanto nel senso comune dei non addetti ai lavori, lasciano prefigurare cambiamenti sostanziali nel modo di concepire il rapporto con le risorse strategiche e, dunque, la qualità della vita. È risultato opportuno, di conseguenza, dedicare la parte conclusiva di questo lavoro ad esperienze più avanzate in termini di riconoscimento e tutela dei beni comuni, onde intercettare prospettive futuribili capaci di motivare ulteriori passi avanti in materia. Si tratta, come vedremo in Appendice, delle recenti riforme costituzionali latinoamericane – nello specifico, quella ecuadoriana del 2008 e quella boliviana del 2009. Esse proteggono espressamente diritti fondamentali aventi ad oggetto beni che potremmo definire “comuni”, ed esplicitano al tempo stesso il nesso esistente tra tali risorse concrete e il corrispettivo concetto astratto che, nei casi di studio esaminati, rimanda ad un preciso modello sociale, politico e giuridico: il “*buen vivir*”. Ricostruire i processi che hanno condotto a tali riforme consente non solo di coglierne la portata e il significato, ma

anche di ragionare comparativamente e, dunque, provare ad ipotizzare se e quali relazioni possano sussistere tra *buen vivir* e bene comune. Per soddisfare questo fabbisogno cognitivo, si è reso necessario un periodo di studio nei Paesi in cui tali processi sono avvenuti, onde approfondire la genealogia del concetto di *buen vivir* nell'ambito del dibattito accademico che ha sollevato e del più ampio processo costituente che ha condotto alle riforme menzionate⁵¹³.

⁵¹³ La trattazione contenuta in Appendice è il prodotto dell'elaborazione degli studi effettuati durante il periodo di ricerche svolte, nell'ambito della formazione dottorale, in Ecuador e in Bolivia, in veste di "ricercatrice in visita", rispettivamente presso la *Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) - sede Ecuador* (novembre 2012-febbraio 2013) e la *Universidad Pública de El Alto (UPEA) – La Paz* (settembre-ottobre 2013).

Appendice - Tra buen vivir e bene comune

*Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
[...] Soy América latina, un pueblo sin piernas pero que camina.
Tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol.
Tú no puedes comprar la lluvia.
[...]Tú no puedes comprar los colores.
(da Calle 13, Latinoamérica, 2010)*

1. Perché parlare di *buen vivir*?

Nell'ambito di uno studio multidisciplinare sulla nozione di "bene comune", orientato a fornire una definizione stipulativa ed esplicativa che desse conto del nesso esistente tra il concetto astratto e i suoi referenti osservativi, è risultato opportuno aprire una digressione sulle riforme costituzionali avvenute negli ultimi anni in America Latina – nello specifico, in Ecuador e in Bolivia - perché esse hanno inaugurato la fortuna di un binomio, il *buen vivir*, che rappresenta il baricentro dell'intero ordinamento giuridico e che, vedremo, ha a che fare con l'oggetto del nostro studio. Tale locuzione, infatti, sembra aver "battezzato" un modello di vita collettiva – dunque, politico e sociale - formalmente pattuito dalle comunità a base statutale cui ci stiamo riferendo, a partire dalla tutela di diritti fondamentali aventi ad oggetto beni che –stando alla definizione proposta in questo lavoro- potremmo definire "comuni": risorse naturali materiali indispensabili alla vita, come l'acqua o l'ambiente, e risorse immateriali funzionali alla formazione della propria personalità e all'esercizio di forme concrete di partecipazione democratica, come la comunicazione, l'informazione o la cultura.

Al pari del bene comune che è stato rilanciato nel dibattito pubblico italiano in occasione della convocazione referendaria e che ha visto protagonisti movimenti sociali e politici, organizzazioni, associazioni, intellettuali e cittadini singoli, anche il *buen vivir* costituisce il prodotto di una trama discorsiva che ne ha consentito un uso diffuso: esso, infatti, è stato coniato nell'intreccio di «forze, alleanze e asimmetrie» tra diversi attori sociali nell'ambito dei processi costituenti che hanno condotto all'approvazione delle suddette riforme costituzionali⁵¹⁴. Proprio da questa assonanza tra processi sociali e politici che parallelamente hanno dato vita a fenomeni discorsivi analoghi è sorta la curiosità di approfondire i significati di un binomio che oltreoceano sembra voler rompere con i linguaggi

⁵¹⁴ Cfr. D. CORTEZ, *La construcción social del "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) en Ecuador. Genealogía del diseño y gestión política de la vida*, in *Atti del Congresso per la Filosofia Interculturale "Good life as Humanized life"*, VIII, Ewha Womans University, Seoul, 3 giugno 2009, p. 3.

e i *frame* del pensiero dominante, avallando ipotesi di ricerca analoghe a quelle formulate in merito all'efficacia retorica del bene comune.

2. Genealogia del concetto e processi costituenti

La costituzionalizzazione del *buen vivir* arriva da lontano, e oggi «articola discorsivamente la pratica e il portato storico delle lotte di resistenza anticoloniale e decoloniale» dei popoli indigeni latinoamericani che, da alcuni anni, vivono un processo di rinnovazione della loro coscienza collettiva, dopo secoli di colonizzazione - fisica e culturale - e di soggezione alla mitologia progressista occidentale⁵¹⁵. Quest'ultima fu importata per la prima volta con la conquista delle Americhe e si è progressivamente consolidata fino a divenire, nel XIX secolo, l'asse portante delle politiche economiche adottate dalle *élites* repubblicane⁵¹⁶. Agli inizi del XX secolo, poi, il mito del progresso è stato assorbito dalla nozione di “sviluppo” e, da allora, si è imposto come paradigma universale, tanto da obbligare l'America Latina e le altre regioni del Sud del mondo ad applicare politiche pubbliche e ad adottare indicatori economici che consentissero loro di uscire da una paventata condizione di sottosviluppo e raggiungerne una di sviluppo pieno, rincorrendo così standard internazionali non sempre anatomici alle specificità locali.

Nonostante le forme di “contaminazione” che inevitabilmente la supponenza della “civiltà” occidentale ha determinato, molte delle culture e delle visioni del mondo indigene hanno resistito all'usura del tempo e della conquista, e si sono trasmesse di generazione in generazione per via orale. Così, i riti, i culti e i saperi originari, fortemente connotati dalla dimensione simbolica di una vita umana a stretto contatto e in piena armonia con la natura, vivono oggi un processo di «decolonizzazione»⁵¹⁷. Le popolazioni indigene, infatti, già tra gli anni Ottanta e Novanta, hanno cominciato a recuperare i propri riferimenti tradizionali e a riaffermare le proprie identità collettive: la crisi che in quegli anni colpì molti dei Paesi dell'America Latina mise in evidenza i limiti e gli effetti negativi del neoliberismo e

⁵¹⁵ Ivi, p. 4

⁵¹⁶ Cfr. E. GUDYNAS e A. ACOSTA, *El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*, in *La medición del progreso e del bienestar. Propuestas desde América Latina*, a cura di M. Rojas, Foro Consultivo Científico y tecnológico, AC, México DF, 2011, pp. 103-104.

⁵¹⁷ Cfr. F. HOUTART, *El concepto del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, in «Revista Espacio Crítico», 15, 2011, pp. 4-5.

delle misure repressive attuate dai governi oligarchici, soprattutto in termini di danni arrecati alle risorse naturali, così importanti invece per il sistema economico e culturale dei popoli indigeni. Questi, quindi, hanno assunto una posizione marcatamente anti-neoliberista, rilanciando su concetti e pratiche antipodali rispetto ai paradigmi dominanti. Contestualmente, anche altri attori sociali hanno cominciato a contestare il modello dello sviluppo per le sue conseguenze negative e le sue promesse incompilate. Dunque, proprio la collusione di più componenti del corpo sociale sulla tematica ecologico-ambientale e su un risentimento profondamente anti-neoliberista ha permesso di rimettere al centro delle lotte prima, e dell'agenda politica poi, la vertenza legata alla qualità della vita.

2.1. La fase destituente: l'impugnazione dal basso del modello neo-liberista

La piattaforma delle rivendicazioni portate avanti dai movimenti boliviani ed ecuadoriani è stata, fin dall'inizio, molto composita e ha tenuto insieme istanze di carattere economico, sociale e politico. Infatti, l'impugnazione dal basso del modello neoliberista è esplosa in una contestazione multiforme e strutturale che mirava a contrastare tutte le politiche pubbliche che i governi sudamericani in carica adottavano ormai da tempo, in ottemperanza alle direttive del Consenso di Washington del 1989 (investimenti privati transnazionali, riduzione del finanziamento pubblico, tagli in materia di diritti del lavoro, agrari e ambientali)⁵¹⁸. D'altro canto, queste politiche, anziché generare una crescita economica favorevole per le popolazioni della regione, si erano convertite in «strumenti di saccheggio, impoverimento e distruzione ambientale»⁵¹⁹: le multinazionali capitalizzavano i guadagni provenienti dalla latifondizzazione delle terre, dall'espansione dell'attività mineraria e petrolifera, dalla comparsa dei brevetti e dalla privatizzazione dei servizi idrici, elettrici e radiotelevisivi nazionali; e le oligarchie locali ne beneficiavano “a cascata”, a patto di

⁵¹⁸ Le delibere del Consenso di Washington del 1989 compongono un pacchetto di dieci direttive di politica economica da destinare ai paesi in via di sviluppo che si trovassero in crisi economica. Queste direttive erano promosse da organizzazioni internazionali con sede a Washington D.C., come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, e prevedevano una serie di riforme ispirate alla stabilizzazione macroeconomica, all'apertura agli investimenti privati transnazionali e all'espansione del mercato nell'economia dei Paesi destinatari.

⁵¹⁹ Cfr. M. APARICIO WILHELMI, *De la fuerza destituyente al poder constituyente: alcances de las transformaciones constitucionales en Ecuador y Bolivia*, relazione presentata al Convegno “Jornades Visions d'Amèrica Llatina. La força dels moviments socials”, Barcellona 17-24 aprile 2012, pp. 2-3, disponibile on line su:

[http://www.upf.edu/upfsolidaria/pdf/De la fuerza destituyente al poder constituyente Marco Aparicio.pdf](http://www.upf.edu/upfsolidaria/pdf/De%20la%20fuerza%20destituyente%20al%20poder%20constituyente%20Marco%20Aparicio.pdf).

assicurare le condizioni di riproduzione del modello. Inevitabilmente, quindi, la protesta non poteva limitarsi a denunciare una crisi di rappresentanza dentro ai sistemi partitocratici, ma doveva sovvertirli, soprattutto alla luce delle insoddisfacenti riforme costituzionali che ebbero luogo proprio in quel periodo. Infatti, il garantismo formale importato dai cambiamenti giuridici operati durante gli stessi anni Novanta in tutta la regione latinoamericana rispondeva a intenti politici di rilegittimazione del regime vigente (svuotamento del ruolo dello Stato e affermazione del modello neoliberista), anziché alle istanze di riconoscimento che dal basso venivano avanzate⁵²⁰. E proprio questo iato tra le aspettative create dalle riforme costituzionali e l'inconsistenza dei cambiamenti realmente consolidatisi alimentò un bisogno, già diffuso e profondo, di superare il modello esistente⁵²¹.

In Bolivia, dopo il tramonto del sindacalismo che fino agli anni Ottanta aveva avuto un ruolo primario nell'organizzazione delle rivendicazioni dei contadini e dei minatori⁵²², sorsero

⁵²⁰ Il caso della Costituzione ecuadoriana del 1998 è in tal senso paradigmatico di come le riforme operate in America Latina tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Duemila prefigurassero solo formalmente cambiamenti nell'organizzazione istituzionale e sociale dello Stato: essa raccoglieva importanti novità in materia di diritti speciali attribuiti a soggetti vulnerabili e riconoscimento delle popolazioni indigene o afrodiscendenti, ma non prevedeva meccanismi istituzionali adeguati al loro compimento né aveva dato luogo a processi legislativi di attuazione. *Ivi*, pp. 6-9.

⁵²¹ È bene in questa sede precisare che le vicende boliviane ed ecuadoriane cui ci riferiamo si collocano nel più ampio processo regionale latinoamericano. Dunque, non si può fare a meno di menzionare il caso venezuelano: già alla fine degli anni Novanta, infatti, con la vittoria elettorale di Hugo Chávez (1998) si era avviato un percorso di smantellamento radicale delle oligarchie interne e di contrasto dei centri di potere sovranazionali. Il Venezuela di Chávez, in effetti, ha dato l'impronta politica ed economica (socialismo democratico anti-imperialista) agli eventi succedutisi negli anni in molti dei Paesi dell'America Latina: da subito egli indisse un referendum per chiedere al popolo il consenso alla stesura di una nuova Costituzione (oltre l'80% dei venezuelani votarono a favore) e all'elezione di un'Assemblea Costituente che nel dicembre del 1999 emanò il nuovo testo costituzionale, confermato da un altro referendum. Già in questa riforma si rintracciano molte delle novità che ritroveremo nel testo delle Costituzioni che ci accingiamo ad analizzare (ad esempio: una inedita attenzione ai diritti fondamentali, il passaggio da una democrazia meramente rappresentativa a una *democrazia partecipativa y protagónica*; l'istituzione del referendum revocatorio per tutte le cariche elettive). Merita poi di essere ricordato anche il caso colombiano: la riforma costituzionale del 1991, infatti, era avvenuta in un contesto economico e politico simile a quello degli altri Paesi del continente, ma contraddistinto da un clima di efferata violenza che aveva visto avvicinarsi diversi assassinii politici fin dalla fine degli anni Ottanta. Il movimento studentesco riuscì ad attivare un processo di soggettivazione politica molto efficace proprio intorno al rifiuto della violenza e della corruzione dei partiti (*"Todavía podemos salvar Colombia"*), intercettando diversi settori sociali e sollevando un dibattito intellettuale molto fertile intorno alla necessità di riformare la Carta costituzionale, il quale peraltro condusse proprio alla convocazione *de facto* dell'assemblea costituente (1990), coattamente riconosciuta anche dall'allora Governo in carica. Tuttavia, questa riforma – al pari delle coeve in corso in tutta la regione, eccezion fatta per la venezuelana – fu solamente formale, perché nei fatti restò inattuata, se non in alcuni riconoscimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale.

⁵²² La prima rivolta significativa in Bolivia si ebbe già nel 1952, e diede vita a sindacati locali e nazionali legati alla problematica mineraria: primo fra tutti, la *Central Obrera Boliviana* (COB) che supportò anche il *Movimiento Nacional Revolucionario* (MNR) nei suoi primi anni di governo. Per approfondimenti, cfr. N. ARANZÁES, *Revoluciones en Bolivia*, Editorial Juventud, La Paz, 1992.

verso la fine degli anni Novanta realtà e movimenti indigeni nuovi, inizialmente in difesa della produzione di coca (altrimenti criminalizzata dalle autorità statali con la Legge n. 1008/1988)⁵²³. Il discorso politico che portavano avanti valorizzava la coca come simbolo della cultura andina ed amazzonica, e con il tempo si rivelò, a ben vedere, una risorsa retorica efficace perché agganciò le proteste del movimento indigeno orientale a quelle del sindacalismo contadino più tradizionale⁵²⁴. Questo passaggio fu sicuramente fondamentale per attivare il processo che ha poi condotto alla riforma costituzionale e alla formulazione del nuovo paradigma politico, economico e sociale del *suma qamaña*. Tuttavia, ad esso seguirono altri due eventi dirimenti che videro in prima in linea, al fianco della componente indigena (soprattutto aymara), movimenti di quartiere, comunità afroboliviane, contadini e contadine, artigiani e artigiane, studenti, associazioni ecologiste e frange del Partito Socialista: la Guerra dell'Acqua (aprile del 2000) e la Guerra del Gas (ottobre del 2003). Questi due momenti hanno scandito un vero e proprio *ciclo rebelde* che ha condotto poi all'apertura di una fase propriamente costituente tra il 2006 e il 2008.

Nel 1999 a Cochabamba la compagnia statunitense Bechtel assunse la gestione del servizio idrico (Legge n. 2029/1999): il prezzo dell'acqua venne triplicato, fu imposto l'acquisto di permessi *ad hoc* per accedere alle infrastrutture di distribuzione e addirittura fu previsto un sistema di licenze per la raccolta dell'acqua piovana. Dopo un anno di gestione privata, ben il 55% degli abitanti non aveva accesso all'acqua; così, nell'aprile del 2000, centinaia di persone scesero in piazza e marciarono a Cochabamba contro il Governo, costretto alla fine a revocare la legislazione sulla privatizzazione dell'acqua, a rescindere il contratto con la multinazionale Bechtel e a municipalizzare il servizio idrico (Legge n. 2066/2000)⁵²⁵.

⁵²³ Le organizzazioni più famose erano la *Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano* (CIDOB), che negava esplicitamente ogni forma di identificazione di classe (era stata fondata già nel 1982 ma si è costituita come confederazione solo nel 1998), e il *Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo* (CONAMAQ), che invece provava a riarticolare il sindacalismo in termini originari e più autentici (è stata fondata nel marzo del 1997). Queste riuscirono a riattivare anche le attività sindacali della *Confederación Nacional Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTB) e della *Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia* (CSCB). Cfr. A. GUIMARÃES, *Pluralismo, cohesión social y ciudadanía en la modernidad: una reflexión desde la modernidad*, in *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*, a cura di F. Wanderley, CIDES-UMSA, La Paz, pp. 319-352, p. 333.

⁵²⁴ Cfr. S. MARTÍ I PUIG e C. BASTIDAS, *¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador*, in «Íconos. Revista de Ciencias Sociales», 44, 2012, pp. 19-33, p. 22.

⁵²⁵ Per approfondimenti, cfr. M. CIERVO, *L'acqua. Da dono della terra a merce da privatizzare?*, in *La guerra dell'acqua e del petrolio*, a cura di G. Tarquini, Edilet-Edilazio Letteraria, Roma 2011, pp. 47-99;

Qualche anno più tardi, nel 2002, l'allora Presidente Gonzalo Sanchez de Lozada presentò il progetto di costruzione di un gasdotto via Cile, per esportare gli idrocarburi boliviani negli Stati Uniti e in Messico⁵²⁶. Così, i risentimenti popolari nei confronti delle politiche di privatizzazione con capitale straniero in combinato disposto con la recessione economica degli ultimi quattro anni, l'aumento della pressione fiscale e le tensioni etniche di lunga data, sfociarono in proteste sociali violente. Nel febbraio 2003 scoppiò la Guerra del Gas che vedeva opposte la regione altoplanica della Bolivia, più povera di risorse naturali, e la zona di Santa Cruz de la Sierra, in forte espansione economica e ricca di gas. Gli abitanti dell'altopiano chiedevano la nazionalizzazione delle risorse naturali, mentre le lobby cruzeña -che ne avevano in mano la gestione- miravano a ottimizzare i propri profitti e dunque appoggiavano le iniziative di privatizzazione paventate dal Governo. La protesta si dislocò in diverse località del Paese, ma si concentrò soprattutto a El Alto, città satellite di La Paz, dove però fu duramente repressa dall'esercito (ottobre 2003)⁵²⁷. Nonostante il tragico bilancio (ventisei morti e centinaia di feriti), a fronte della pressione di migliaia di manifestanti che da tutto il paese raggiungevano la capitale, Sánchez de Lozada decise di dimettersi e scappò negli Stati Uniti. Venne automaticamente sostituito dal suo vice Carlos Mesa che, però, restò poco in carica a causa di certo atteggiamento "cerchiobottistico" che alimentava tanto le inquietudini delle lobby cruzeña, quanto gli scontri nell'area pazeña. Mesa rassegnò, quindi, le dimissioni e il Presidente *pro tempore* Eduardo Rodríguez Veltzé convocò nuove elezioni

Centro Documentazione Conflitti ambientali, *Guerra dell'acqua di Cochabamba - Bechtel Edison*, disponibile on line su:

<http://www.cdca.it/spip.php?article107>.

⁵²⁶ Il progetto era stato elaborato dal consorzio Pacific Lng, formato dalle compagnie petrolifere Repsol-YPF, British Gas e Panamerican Gas, sovvenzionata dalla British Petroleum, le quali nel 1997 già si erano impossessate del gas naturale boliviano grazie ad un decreto segreto e incostituzionale con cui lo stesso Sanchez de Lozada aveva privatizzato la compagnia YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales de Bolivia), svendendo così alle transazionali straniere le principali risorse del paese (infatti, dalla vendita del gas boliviano le uniche a guadagnarci erano le multinazionali, che dall'affare ricavevano più di 1300 milioni di dollari l'anno, mentre lo Stato boliviano doveva accontentarsi di 70-80 milioni di dollari l'anno). Inoltre, va tenuto in debita considerazione che l'utilizzo di un porto cileno per l'esportazione del gas boliviano apriva un antico contenzioso tra Bolivia e Cile, risalente al 1879, quando la Bolivia uscì sconfitta dalla guerra col Cile, perdendo ogni accesso al mare. Cfr. A SUD-ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS e YA BASTA! (a cura di), *Bolivia: la guerra del gas. Settembre-Ottobre 2003*, disponibile on line su:

www.cdca.it/IMG/doc/Bolivia_guerra_del_gas.doc.

⁵²⁷ A partire dal 29 settembre 2003 i movimenti sociali boliviani avevano indetto uno sciopero generale indefinito: tra questi la COB (Central Obrera Boliviana), l'unione dei sindacati di Cochabamba, il movimento dei contadini indigeni aymara guidati da Felipe Quispe "el Mallku" e il MAS (Movimento al Socialismo) di Evo Morales. Dalla loro unione è sorta poi la "Coordinadora en defensa del gas". Cfr. A SUD-ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS e YA BASTA! (a cura di), *Bolivia: la guerra del gas. Settembre-Ottobre 2003*, cit.

per il dicembre 2005. Con l'avvento alla presidenza di Evo Morales, il tema del gas in Bolivia fu poi risolto con un decreto (maggio 2006) che dispose la nazionalizzazione della proprietà e della gestione degli idrocarburi.

Contestualmente e in maniera analoga, sebbene con minore intensità, in Ecuador si consolidava un processo di soggettivazione politica e di rivendicazione dal basso imperniato intorno all'esigenza di implementare la partecipazione indigena nelle istituzioni pubbliche. Durante gli anni Novanta, infatti, si sollevarono numerose mobilitazioni, capitanate dalla *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador* (CONAIE) e animate da tante altre realtà della società civile⁵²⁸, tanto che il caso ecuadoriano rappresenta ancora oggi un esempio virtuoso di messa in rete e di organizzazione orizzontale delle lotte⁵²⁹. Vi presero parte le comunità indigene e contadine che per circa mezzo secolo si erano organizzate autonomamente con il supporto della Chiesa e delle ONG, i movimenti femministi e le organizzazioni ecologiste. «La protesta distruttiva e la presa della capitale furono il repertorio di azione collettiva privilegiato dalla CONAIE»⁵³⁰, e tale strategia generò ottimi risultati: il movimento indigeno, alleato con organizzazioni urbane e di quartiere, riuscì a costituire un vero e proprio partito politico, il Pachakutik, con il quale si presentò alle elezioni del 1996 (insieme al Partito Socialista e alla Sinistra Democratica) e partecipò all'Assemblea Costituente del 1998.

La presenza in sede costituente fu fondamentale per conquistare un primo riconoscimento formale delle nazionalità indigene e di una serie di diritti collettivi che, però, restarono solo sulla carta, scarsamente attuati. Parallelamente, proprio negli ultimi anni Novanta e nei primi anni Duemila, si intensificarono le mobilitazioni nelle piazze e nelle strade. Gli episodi più rilevanti si verificarono nel febbraio del 1997, con la conseguente destituzione dell'allora Presidente Bucaram che aveva adottato una severissima politica di tagli alla spesa pubblica; nel gennaio del 2000, contro il piano anti-crisi (drastico taglio delle

⁵²⁸ La nascita nel 1986 della *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador* (CONAIE) era profondamente connessa all'impatto che la crisi del modello *desarrollista* stava avendo in Ecuador già dagli anni Ottanta, soprattutto nell'economia agricola. Per approfondimenti, cfr. A. BARRERA, *Acción colectiva y crisis política: el movimiento indígena ecuatoriano en los '90*, Abya-Yala, Quito 2001.

⁵²⁹ A partire dagli anni Novanta la partecipazione a carattere organizzativo in Ecuador fu caratterizzata proprio dalla capacità delle diverse realtà di agire di concerto e in maniera reticolare. In questo scenario nacque, non a caso, la *Coordinadora de Movimientos Sociales y Organizaciones Sociales* nel 1995, che radunava sindacati, associazioni di contadini e diverse comunità indigene del Paese. Cfr. S. MARTÍ I PUIG e C. BASTIDAS, *¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador*, cit., p. 23.

⁵³⁰ *Ibidem*.

spese sociali, forte aumento del prezzo della benzina e congelamento per un anno dei depositi bancari) messo in campo dall'allora Governo Jamil Mahuad, poi caduto; un anno dopo, contro la "dollarizzazione" imposta dal Governo Gustavo Noboa, contro il conseguente aumento dei prezzi e dell'inflazione, e contro la privatizzazione dei trasporti; e infine, nell'aprile del 2005, contro la corruzione e gli abusi di potere del Presidente Lucio Gutiérrez, poi sfiduciato dal Congresso Nazionale.

2.2. *La fase costituente: il cammino giuridico-politico verso le Assemblies*

I processi di organizzazione e mobilitazione che abbiamo descritto hanno messo fine al ciclo dei governi neoliberisti che si erano installati in Bolivia e in Ecuador fin dalla fase di transizione democratica. Al loro fallimento è susseguito l'avvento di progetti politici progressisti, rispettivamente quelli di Evo Morales e Rafael Correa, appoggiati dal basso e orientati a ricostruire Stati sovrani forti, a matrice nazional-popolare. A bene vedere, infatti, chiusa la fase destituente delle lotte, si è aperta una vera e propria fase costituente, facilitata da alcune condizioni di partenza comuni tanto alla Bolivia quanto all'Ecuador (ma ancor prima, anche al Venezuela):

- 1) La vittoria elettorale di nuove forze politiche (il *Movimiento al Socialismo* di Morales e l'*Alianza PAIS* di Correa) che hanno contestato la forma partitica tradizionale, importando così una «rottura populista» attraverso la costruzione di «relazioni di equivalenza» tra domande sociali insoddisfatte e la tessitura di un'identità popolare comune⁵³¹
- 2) L'introduzione di cambiamenti sostanziali nel sistema economico e politico, promessa fin dalle campagne elettorali (del 2005 in Bolivia, del 2006 in Ecuador) e adempiuta, almeno durante il primo mandato presidenziale, attraverso la convocazione delle Assemblies costituenti e l'approvazione delle riforme costituzionali
- 3) Il consolidamento dell'appoggio elettorale attraverso l'indizione di referendum popolari *ad hoc* che approvassero proprio queste iniziative (in Ecuador, l'81,7% dei votanti approvò la convocazione dell'Assemblea costituente, e il 63% dei votanti licenziò il nuovo testo costituzionale; in Bolivia, dove il sistema vigente già prevedeva

⁵³¹ Cfr. E. LACLAU, *La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana*, in « Nueva sociedad», 205, 2006, pp. 56-61, p. 60, 58.

la possibilità di convocare un'Assemblea costituente, e dunque non serviva un referendum apposito, un buon 62% dei votanti approvò la nuova Costituzione)

- 4) L'apertura del processo a nuovi protagonisti (*in primis*, la componente indigena) affinché portassero le proprie istanze all'interno di un nuovo patto politico e mettessero così fine ai meccanismi escludenti ed elitari che avevano caratterizzato i regimi precedenti⁵³²

In definitiva, il carattere movimentista e popolare di questi processi pressoché paralleli parla di un nuovo costituzionalismo latinoamericano che affonda le sue radici in rivendicazioni sociali di tipo costituente e originario⁵³³.

3. Il *buen vivir* nelle Costituzioni latinoamericane: la semantica attuale del concetto

Il *buen vivir*, quindi, compare in uno scenario di lotte, come concetto in elaborazione permanente che ottiene un riconoscimento formale nelle Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia (rispettivamente, il *sumak kawsay*, in lingua quechua, e il *suma qamaña*, in lingua aymara) approvate tra il 2008 e il 2009. Esso rappresenta un traguardo politico derivato da «strategie plurali di costruzione di spazi di resistenza e alternative, nel contesto della dominazione/oppressione sperimentate con l'implementazione storica dei paradigmi della modernità» in entrambi i Paesi⁵³⁴. Come abbiamo già messo in evidenza, oltre al protagonismo del movimento indigeno, hanno svolto un ruolo essenziale anche gli altri attori sociali nella costruzione discorsiva di un modello che, così, ha condensato in sé tante vertenze e ha sancito «la sovversione dell'ordine costituzionale coloniale» come portato storico delle lotte di resistenza e liberazione⁵³⁵.

⁵³² Cfr. M. APARICIO WILHELMI, *De la fuerza destituyente al poder constituyente*, cit., p. 10.

⁵³³ Cfr. R. MARTÍNEZ DALMAU, *Los nuevos paradigmas constitucionales de Ecuador y Bolivia*, in «La Tendencia. Revista de Análisis Político», 9, 2009, pp. 37-41, p. 38. Lo stesso Autore segnala: «Di fronte alle transizioni pattuite, il potere costituente –che entra pienamente in vigore quando non è più solo necessaria una transizione politica, ma anche una giuridica- propone la formula originale della democrazia e dà forma al costituzionalismo. Nella misura in cui il potere costituente marca le sue differenze dal costituito, con tutto ciò che comporta la ridefinizione di concetti come quello di legittimità o rappresentazione, ciascuno si rifugia nella propria natura: il potere costituito, nell'istituzionalità e nell'ordine di pretesa inalterabile; e il potere costituente nella legittimità prima e nella creazione».

⁵³⁴ Cfr. D. CORTEZ, *La construcción social del "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) en Ecuador*, cit., pp. 4-5.

⁵³⁵ Anche al punto di vista dell'elaborazione teorica, gli apporti sono provenuti da diversi ambienti politici: in Ecuador, per esempio, hanno contribuito notevolmente al dibattito certi esponenti dell'ambientalismo

Alla luce di quanto fin qui ricostruito, può dirsi dunque che le nuove Costituzioni sono il prodotto di un'operazione di «costruzione sociale il cui testo risulta dall'articolazione politica di proposte che hanno visto protagonisti attori sociali molteplici» e che sembrano assegnare al *buen vivir* la funzione di importare trasformazioni discorsive capaci di rompere con la matrice coloniale della modernizzazione politica del Sud America⁵³⁶. Nel corso dei dibattiti costituenti, infatti, il *buen vivir* è divenuto una piattaforma concettuale capace di agglutinare intorno a sé diverse proposte politiche⁵³⁷. Esso rimanda ad uno spazio comunitario

e della Teologia della Liberazione, ma soprattutto figure rappresentative del Partito Socialista che si sono avvicinate al pensiero indigeno. Agli inizi degli anni Novanta, ad esempio, Vladimir Serrano metteva in evidenza i limiti del c.d. “sviluppo sostenibile”, contestando la dicotomia economia-ecologia derivata dai modelli industrialisti, e rilanciava su quello che più tardi Morris Strong e Ignacy Sachs hanno chiamato “ecosviluppo”, che informava l'economia a tre principi fondamentali: una coscienza ecologica, una concezione olistica della scienza e il ricorso alla «tecnologia intermedia» (ossia, alle antiche tecnologie andine integrate con le innovazioni occidentali, in modo da applicarle in maniera anatomica ai caratteri delle diverse realtà). Ancor prima, fin dagli anni Ottanta, Monsignor Leonidas Proaño rintracciava alcune affinità tra la cosmovisione indigena e il messaggio biblico della Genesi quanto al recupero dei modelli di vita andini entro uno scenario di crisi del sistema capitalista nelle sue vesti neoliberaliste. Cfr. L. PROAÑO, *Aspectos de la filosofía del indio*, Discorso in occasione della consegna del titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia Honoris Causa, Università di Saarland, Germania 1988. Per quanto riguarda l'avvicinamento del socialismo al pensiero indigeno, invece, merita menzione la figura di José Carlos Mariátegui che già nella prima metà del Novecento elaborò «uno schema marxista di interpretazione delle modalità specifiche dello sviluppo del capitalismo in America Latina» capace di adattare il marxismo alla realtà ecuadoriana e di avviare un lento processo di convergenza tra la sinistra politica e il movimento indigeno. Negli anni Novanta, poi, anche Alberto Taxo richiamò l'attenzione sull'importanza di assumere una visione integrata dell'economia, capace di mantenere un equilibrio tra esseri umani e natura entro una forma di vita incentrata sul principio andino della reciprocità e in una prospettiva generazionale, sociale ed ecologica. Qualche anno più tardi, anche Enrique Ayala Mora intervenne nel dibattito con una proposta teorica di superamento della concezione tradizionale della lotta di classe onde aggiornare il socialismo alla vertenza etnica, proprio raccogliendo il portato delle lotte indigene entro un progetto nazionale rinnovato, fondato sulla diversità e sull'interculturalità. E nel 2004 Carlos Sandoval Peralta individuò nell'importanza dell'organizzazione sociale e nella visione di una produzione informata alla redistribuzione solidaria ed equitativa della ricchezza i principali punti di incontro tra il socialismo e il mondo andino. Cfr. V. SERRANO, *Economía de solidaridad y cosmovisión indígena*, Abya-Yala / CEDECO, Quito 1999, p. 225-266; A. TAXO, *La concepción runa de la economía*, in *Economía de solidaridad y comovisión indígena*, a cura di V. Serrano, Abya-Yala, Quito 1999, p. 155-166; E. AYALA MORA, *El Socialismo y la Nación ecuatoriana*, Ediciones La Tierra, Quito 2005, p. 84-87; C. SANDOVAL PERALTA, *Propuesta para un programa alternativo al neoliberalismo: una visión desde la cosmovisión indígena*, in *Hacia un modelo alternativo de desarrollo histórico*, a cura di R. Quintero y E. Silva, Ediciones la Tierra, Quito 2005, p. 107; A. CUEVA, *El marxismo latinoamericano: historia y problemas actuales (1987)*, in A. Moreano, *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana. Fundamentos conceptuales Agustín Cueva*, Siglo del Hombre / CLACSO, Bogotá 2008, disponibile anche on line su: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/cueva/08marxismo.pdf>; D. CORTEZ, *Genealogía del “buen vivir” en la nueva constitución ecuatoriana*, in *Gutes Leben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute*, a cura di R. Fornet-Betancourt, Band 30. Wissenschaftsverlag Main 2010, 227-248, p. 5-6, 230.

⁵³⁶ Cfr. D. CORTEZ, *Genealogía del “buen vivir” en la nueva constitución ecuatoriana*, cit., p.230.

⁵³⁷ In Ecuador, per esempio, il *buen vivir* rappresenta la sintesi verbale di diversi apporti discussi in Asamblea costituente nel corso dei lavori, quali il documento presentato nel 2007 dalla *Confederación de Nacionalidades Indígenas* (CONAIE), i contributi della *Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana* (CODAE), la proposta dell'*Asemblea Nacional Ambiental de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales*, le

costituito da legami di reciprocità e convivenza armonica con la natura, in cui lo stile di vita è ispirato ai principi dell'uguaglianza sociale, della responsabilità solidale e della preservazione dell'ecosistema⁵³⁸. Non ammette il paradigma dello sviluppo, poiché i concetti di “crescita economica” e “miglioramento sociale”, così come la dicotomia povertà-ricchezza che questo implica, nella cosmovisione andina sono categorie labili e prescindono dal mero possesso di beni materiali⁵³⁹. Più in generale, può dirsi che il *buen vivir* «postula un riordinamento generale di quello che il termine moderno ‘sviluppo’ aveva voluto esprimere», tanto che si configura come «paradigma regolatore dell'insieme totale della vita», utile a sperimentare concezioni del mondo elaborate al di là del lascito moderno-europeo⁵⁴⁰.

Proprio per la complessità e la multidimensionalità del concetto, i confini del *buen vivir* risultano porosi, e dunque passibili di usi strumentali o di diffidenza. Alcuni politici e intellettuali ne hanno, ad esempio, contestato l'indeterminatezza, la vacuità semantica o la debolezza politica⁵⁴¹. Altri hanno messo in evidenza la difficoltà di amalgamare entro un unico contenitore teorico la molteplicità dei significati che il *buen vivir* può assumere a

dichiarazioni delle organizzazioni femministe, le pronunce elaborate durante il “II Incontro della Chiesa dei poveri dell'Ecuador” e il *Plan de gobierno para el período 2007-2011* formulato già nel 2006 da Alianza País. In tutti questi documenti, ancorché non sempre espressamente menzionato, il *sumak kawsay* trapelava dalle varie istanze e tematiche ivi contenute: preoccupazione ecologica per la natura, economia comunitaria ed equitativa, sovranità statale sulle risorse naturali, armonia nelle relazioni tra esseri umani, valorizzazione della condizione pluriculturale del Paese, anti-capitalismo, democrazia partecipativa, prospettiva anticoloniale.

⁵³⁸ Per approfondimenti, cfr. L. MACAS, *Discurso de posesión de la CONAIE*, in «Boletín ICCI-Ary Rimay», VII, 70, 2005; COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS, *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*, Perú, Lima 2010; X. ALBO, *Suma Qamaña, Convivir Bien. ¿Cómo medirlo?*, in «Dialogos», 0, 2010, pp. 54-64.

⁵³⁹ Cfr. A. ACOSTA, *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Algunas reflexiones al andar*, in *Debate sobre cooperación y modelos de desarrollo*, cit., p. 63.

⁵⁴⁰ Cfr. D. CORTEZ, *La construcción social del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) en Ecuador*, cit., pp. 1-3.

⁵⁴¹ C'è chi ha ricondotto la riforma costituzionale - nello specifico, quella ecuadoriana a fenomeni di populismo e di manovre politiche tipicamente di sinistra: ad esempio, l'ex vicepresidente Peñaherrera ha definito il *buen vivir* uno “slogan” teso a promuovere un modello politico anacronistico squisitamente socialista. Altre letture vedono nel *buen vivir* l'espressione di un romanticismo retrogrado: ad esempio, l'economista Paredes lo ha definito come una “finzione” che richiede il sacrificio della libertà individuale e del progresso in nome di una società collettivista. Alcune figure della Chiesa cattolica e protestante hanno contestato il primato riconosciuto alla natura perché minerebbe la stabilità dell'accordo metafisico e politico sulla preminenza del Dio cristiano negli ordinamenti sudamericani. Anche il Partito leninista ecuadoriano ha contestato il *buen vivir*, denunciandone la contraddittorietà rispetto alla lotta contro il capitalismo -e, dunque, contro la proprietà privata che ne è l'essenza strutturale-, nonché la poca audacia rispetto ad un progetto rivoluzionario che possa davvero smontare il sistema capitalista senza limitarsi a prendere le distanze dalle sole politiche neoliberiste. Cfr. D. CORTEZ, *Genealogía del “buen vivir” en la nueva constitución ecuatoriana*, cit., p.229; Id., *La construcción social del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) en Ecuador*, cit., pp. 12-14.

seconda delle diverse identità indigene che compongono le realtà statuali coinvolte dalle riforme costituzionali⁵⁴². Altri ancora hanno sottolineato la fatica di concreta darvi attuazione entro contesti ancora strutturati intorno alla statualità classica e attraversati da identità culturali, sociali ed economiche profondamente eterogenee⁵⁴³. In questo scenario, risulta allora utile provare a specificare le principali dimensioni di significato che accomunano le diverse espressioni del concetto in esame, in modo da delimitarne i confini e individuarne un nucleo semantico condiviso. Anzitutto possiamo riconoscere una dimensione ecologico-naturale, una socio-economica e una ancestrale-culturale; ma non è escluso che il traguardo costituzionale ne abbia individuata anche una socio-politica, sottesa alla sfida democratica che il *buen vivir* sembra lanciare quando compare al fianco di diritti e garanzie sociali, economiche e ambientali fondamentali⁵⁴⁴.

La prima dimensione di significato si sostanzia nel riconoscimento della centralità della natura, considerata come un'entità da proteggere e come base della vita dell'uomo, con la quale ristabilire un rapporto armonico e integrato. Il concetto di *sumak kawsay*, in effetti, è innervato dalla vertenza ecologica, ed è da questa che derivano “a cascata” le altre dimensioni di significato, poiché essa obbliga a ripensare il sistema economico, i parametri culturali di riferimento, le interazioni sociali e l'organizzazione politica. La dimensione socio-economica si manifesta in un ideale di economia orientato alla soddisfazione dei bisogni primari e ai valori della reciprocità e complementarità utili a «costruire relazioni di produzione, scambio e cooperazione che propizino la sufficienza (più che la sola efficienza) e la qualità», nonché la redistribuzione delle risorse⁵⁴⁵. La dimensione ancestrale-culturale, invece, fa riferimento ai processi di integrazione interculturale entro cui si mescolano saperi, religioni e stili di vita

⁵⁴² È bene annotare che i popoli indigeni vivono realtà distinte, hanno identità differenti e dunque sviluppano il loro proprio «senso della vita, la loro filosofia o concezione dell'esistenza [...]». Questo è il 'Buen Vivir' di un popolo e ciascuno per queste particolarità [ne] va definendo il suo proprio concetto». Cfr. M. NIEL, *El concepto del buen vivir*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 2011, p. 34.

⁵⁴³ *Ivi*, p. 22.

⁵⁴⁴ Cfr. A. ACOSTA, *Siempre más democracia, nunca menos. A manera de prologo*, in A. ACOSTA e E. MARTINEZ, *El Buen Vivir. Una via para el desarrollo*, Abya Yala, Quito, 2009, pp. 19-30.

⁵⁴⁵ Cfr. A. ACOSTA, *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Algunas reflexiones al andar*, in *Debate sobre cooperación y modelos de desarrollo*, cit., p. 70. Per “reciprocità” s'intende un dovere sociale che funziona sulla base della ciclicità del mutuo supporto; la “complementarietà” invece rimanda al principio filosofico per cui le dualità naturali si compongono in modo che ogni essere e ogni evento si completa con un altro nel tessuto cosmico della vita. Cfr. M. NIEL, *El concepto del buen vivir*, pp. 10-12.

mutuati tanto dalle tradizioni indigene quanto dal patrimonio della modernità secolarizzata, onde costruire un'identità collettiva plurale, capace di ripristinare un equilibrio tra spiritualità e materialità della vita, di difendersi dagli attacchi dell'egemonia culturale e del pensiero unico, e di ricollocare l'individuo entro la comunità cui appartiene⁵⁴⁶. Infine, la sfida socio-politica che il *buen vivir* sembra lanciare consiste nel riorganizzare la vita collettiva secondo un criterio di implementazione della democrazia, puntando a valorizzare la soggettività umana come la componente essenziale di un processo di costruzione sociale della propria identità politica plurale, entro la forma dello Stato plurinazionale - di cui più avanti parleremo - e attraverso forme di partecipazione comunitaria e rappresentazione dal basso che consentano il rispetto dei diritti collettivi⁵⁴⁷.

Dunque, nelle intenzioni dei legislatori costituenti portare il *buen vivir* all'attenzione giuridica e politica di un Paese non significava solo prendere in seria considerazione i modelli adottati dalle popolazioni indigene, ma anche e soprattutto avviare un dibattito per un'effettiva trasformazione dei paradigmi dominanti. In effetti, tanto il *sumak kawsay* ecuadoriano, quanto il *suma qamaña* boliviano, sono lontani dai modelli di "vita buona" importati dalla modernità occidentale e dal cristianesimo, poiché si riferiscono ad un'etica cosmologica ispirata alla reciprocità e complementarietà, la quale sovrintende sia alle relazioni tra gli uomini, sia a quelle tra questi e la natura. Nello specifico, il *buen vivir* contrasta da un lato, con la prospettiva trascendentale del cristianesimo perché guarda alle possibilità concretamente offerte dalla natura, e dall'altro, con le concezioni di vita della modernità perché supera radicalmente il loro antropocentrismo e individualismo. Esso mira piuttosto a ricomporre quella «separazione ontologica» con l'ordine naturale creata tanto dal «mito edenico della tradizione giudaica», quanto dal «mito moderno del buon selvaggio», i quali hanno visto nell'uomo il senso stesso dell'esistenza, confezionando così una prospettiva antropologica come criterio basilare per una vita degna⁵⁴⁸.

⁵⁴⁶ Cfr. F.HOUTART, *Dai beni comuni al "Bene comune dell'umanità"*, intervento alla Conferenza "Dai beni comuni al Bene Comune dell'umanità", Fondazione Rosa Luxemburg, Roma 28-29 aprile 2011, p. 28.

⁵⁴⁷ Cfr. M. NIEL, *El concepto del buen vivir*, cit., p. 36.

⁵⁴⁸ Cfr. D. CORTEZ, *La construcción social del "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) en Ecuador*, cit., p. 2.

4. La retorica del *buen vivir*

Volendo affrontare in maniera più approfondita i nodi tematici costitutivi del paradigma del *buen vivir*, è bene anzitutto mettere in evidenza due elementi che rappresentano, rispettivamente, la *pars destruens* e la *pars costruens* del discorso pubblico che si è sviluppato intorno ad esso: da un lato, la critica radicale alla modernità e alla situazione sociale, politica ed economica che questa ha determinato; dall'altro, la proposta di modelli alternativi a quelli dominanti, utili ad avviare un processo di ricostruzione e riparazione dei danni prodotti.

Quanto al primo aspetto, la critica della modernità si sostanzia fundamentalmente in una presa di posizione contro il cattivo sviluppo che ha condotto alla distruzione degli ecosistemi e della coesione sociale. Il *dictat* della mercificazione, infatti, rappresenta l'espressione più visibile della modernità, specialmente nei Paesi sudamericani, poiché porta con sé una visione del mondo che trasforma il rapporto dei soggetti con le risorse, e inevitabilmente anche il vivere insieme: «l'accumulazione del capitale non è semplicemente un insieme di beni, ma una relazione sociale mediata dal potere» che crea profonde disuguaglianze⁵⁴⁹. In questa prospettiva, non sorprende che molte delle rivendicazioni sottese al modello del *buen vivir* dimostrino non solo un'avversione profonda per le posizioni neoliberiste, ma anche una certa sfiducia nei confronti del modello socialista in cui si rintraccia la stessa concezione materialista ed utilitaristica della natura, propria del capitalismo: secondo alcuni autori, esso si limita a proporre forme di sviluppo alternative, e non invece alternative allo sviluppo in sé, alle sue istituzioni, discorsi e pratiche⁵⁵⁰. Altra parte del movimento indigeno sudamericano, invece, rilegge il modello socialista alla luce delle sfide contemporanee, probabilmente sulla scia del c.d. "Socialismo del XXI secolo" che si sta sviluppando negli ultimi anni in molti Paesi dell'America Latina, e che prende le distanze dall'esperienza del socialismo storico per come si è sviluppato in Europa, in Cina o in Vietnam, assumendo una postura marcatamente post-capitalista, anticoloniale ed ecologicamente sensibile⁵⁵¹.

⁵⁴⁹ Cfr. D. QUIROLA, *Sumak Kawsay. Hacia un nuevo acto en armonía con la Naturaleza*, in A. ACOSTA e E. MARTINEZ, *El Buen Vivir*, cit., p. 106.

⁵⁵⁰ Cfr. E. GUDYNAS e A. ACOSTA, *El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*, cit., pp. 3-9; E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, in *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, a cura di I. Farah H. E. L. Vasapollo, CIDES - UMSA y Plural, La Paz 2011, pp. 231-246, p. 233.

⁵⁵¹ Secondo alcuni autori, si possono rinvenire elementi utili ad avallare la tesi di una prossimità tra il progetto socialista e il modello socio-economico sotteso al *buen vivir*, in virtù del fatto che «l'armonia tra gli esseri umani e la terra era presente [già] nel pensiero di Marx», ancorché sia rimasta in sordina e rappresenti una

Quanto alla *pars costruens* della retorica del *buen vivir*, la proposta di una forma di vita alternativa a quella dominante si struttura intorno a diversi obiettivi, utili a motivare un processo di cambiamento tanto nell'ambito ecologico-naturale quanto nell'ambito sociale, a partire proprio da quelle dimensioni di significato che abbiamo inizialmente enucleato a specificazione del concetto.

4.1. La dimensione ecologica

Il primo degli obiettivi che il *buen vivir* si propone è ristabilire un armonico rapporto tra l'uomo e la natura. La dimensione ecologica è, infatti, centrale nella visione del *sumak kawsay*, e consta di due principi fondamentali: il riconoscimento dell'integrità della natura, alla quale si assegna un valore in sé per sé, a prescindere dalla sua valorizzazione in funzione dei bisogni umani; e la consapevolezza del ruolo che essa svolge in quanto fonte di produzione e riproduzione della vita stessa. La critica all'antropocentrismo e alla modernità, pertanto, si correda di una proposta che rimette al centro la natura, sia come entità a se stante da proteggere, sia come base della sopravvivenza dell'uomo, configurando così due approcci

delle "dimenticanze" del socialismo storico. Houtart, ad esempio, ricorda che già ne *I manoscritti economico-filosofici* del 1844 Marx sottolineava come l'uomo sia «anzitutto e inestricabilmente parte della natura» e che «questo metabolismo primitivo si raddoppia nel processo di conservazione del suo essere: il rapporto costante dell'uomo con la natura non è altro che il rapporto con se stesso» che si manifesta attraverso i prodotti della sua attività lavorativa. «L'operaio non può produrre nulla senza la natura, senza il mondo esterno sensibile. Questa è la materia su cui si realizza il suo lavoro, su cui il suo lavoro agisce, dal quale e per mezzo del quale esso produce. [...] essa, d'altra parte, fornisce pure i mezzi di sussistenza in senso più stretto, cioè i mezzi per il sostentamento fisico dello stesso operaio. Quindi quanto più l'operaio si appropria col proprio lavoro del mondo esterno, della natura sensibile, tanto più egli si priva dei mezzi di sussistenza» poiché «il mondo esterno cessa sempre più di essere un oggetto appartenente al suo lavoro, un mezzo di sussistenza del suo lavoro, e [...] un mezzo per il suo sostentamento fisico». È nei *Grundrisse* prima, e ne *Il Capitale* poi che Marx ha imputato al capitalismo la responsabilità della separazione tra l'uomo e la natura, poiché esso l'ha trasformata in mero oggetto di dominio, semplicemente una cosa di utilità per l'uomo: è in queste opere più mature che mette in evidenza come il presupposto dello sviluppo della produzione capitalista sia proprio la logica di dominio dell'uomo sulla natura (e, ovviamente, dell'uomo sull'uomo). Tuttavia, alcuni autori denunciano l'esistenza di contraddizioni tra l'attuale socialismo progressista sudamericano e il discorso pubblico sul *buen vivir*, a partire dalla constatazione che spesso i Governi si appellano al "benessere generale" o alla necessità di reperire fondi per programmi di assistenza o protezione sociale per giustificare il ricorso a pratiche neo-estrattiviste che, però, confliggono con l'essenza stessa del *buen vivir* in termini di impatto ambientale e sociale: provocano l'allontanamento di comunità residenti nei luoghi dove si trovano i giacimenti minerali e petroliferi, l'aumento di violenza e conflitti locali, la contaminazione delle acque e del suolo. Si tratterebbe, dunque, di iniziative che nei fatti propongono una «versione lillipuziana de *buen vivir*» e che riducono la sua portata innovatrice a forme classiche di «compensazione sociale che si nutrono della crescita economica», entro una sorta di "capitalismo benevolente" in cui «si mantengono elementi centrali dei processi produttivi con una maggiore presenza statale». Per approfondimenti, cfr. K. Marx, *I Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi, Torino 1968 [1844], pp. XXII-XXIII.; K. MARX, *Grundrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, Manifestolibri, 2012 [1857-58]; E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, cit., pp. 237-239.

alternativi – benché apparentemente complementari- al tema, entrambi già sperimentalmente positivizzati nelle Carte costituzionali che abbiamo menzionato.

Nella Costituzione ecuadoriana del 2008, come già anticipato, la natura è considerata giuridicamente un soggetto di diritti e non più un oggetto o una merce, tanto che si impone in capo a ogni persona, popolo, comunità o nazionalità una serie di obblighi di cura e di riparazione dei diritti della Madre Terra, i quali configurano vere e proprie forme di indennizzo per la restaurazione degli ecosistemi danneggiati (diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste per gli individui o per le collettività pregiudicate dai danni)⁵⁵². In questo modo l'ordinamento giuridico e politico assume una postura «biocentrica» nell'ambito della costruzione di una «giustizia ecologica» che «pretende assicurare la persistenza e la sopravvivenza delle specie e dei suoi ecosistemi, [...] come reti di vita», oltre che il diritto delle persone ad una qualità della vita e dell'ambiente adeguata⁵⁵³. Altro approccio è, invece, quello adottato dalla Costituzione boliviana del 2009 e già previsto nel catalogo dei cc. dd. “diritti di terza generazione” della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, laddove si parla di “diritto degli esseri umani ad un ambiente sano”⁵⁵⁴. Questa seconda prospettiva,

⁵⁵² Il Capitolo VII della Costituzione dell'Ecuador (artt. 71-74) è interamente dedicato ai diritti della natura. Art. 71: «La natura o *Pacha Mama*, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura. Per applicare e interpretare questi diritti saranno osservati i principi stabiliti dalla Costituzione, secondo le circostanze. Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche e i collettivi a proteggere la natura, e promuoverà il rispetto di tutti gli elementi che formano l'ecosistema». Art. 72: «La natura ha diritto alla riparazione. Tale riparazione sarà indipendente dall'obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e i collettivi che dipendono dai sistemi naturali danneggiati. Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per la riparazione, e adotterà le misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive». Art. 73: «Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l'introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale». Art. 74: «Le persone, le comunità, i popoli e le nazionalità avranno diritto a godere dell'ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, prestazione, uso e godimento saranno regolati dallo Stato».

⁵⁵³ Cfr. A. ACOSTA, *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Algunas reflexiones al andar*, in *Debate sobre cooperación y modelos de desarrollo*, cit., pp. 68-69; E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, cit., p. 235.

⁵⁵⁴ Nella Costituzione boliviana del 2009 si promuove un modello economico intrinsecamente plurale con cui migliorare la qualità della vita e il *vivir bien*, riconoscendo la validità e l'efficacia dei saperi e delle tradizioni indigene, e dell'autorganizzazione comunitaria. Nelle disposizioni costituzionali sono menzionati spesso i “beni collettivi” e ne sembra affidata la tutela anche alla società civile in forma organizzata, cui si riconosce la capacità di esprimere concretamente i valori guida indicati all'interno del testo costituzionale. Tale riforma costituzionale considerarsi, in effetti, il risultato di un processo sociale e politico fortemente influenzato dalle sollecitazioni,

evidentemente, assume un punto di vista relazionale - e apparentemente antropocentrico - per avallare la necessità di una rigorosa protezione della capacità di riproduzione della Terra: la mediazione del genere umano, infatti, costituisce la condizione logica e pratica che consente di ragionare in termini di “diritti”, giacché è il genere umano ad esprimersi con questo tipo di linguaggio e, soprattutto, è l’attività predatoria degli uomini a porre il problema di proteggerli. Dunque, il cambiamento importato dalla riforma costituzionale boliviana rientra nell’ambito della costruzione di una «giustizia ambientale» che mira alla riparazione dei danni che si ripercuotono sulle condizioni di vita dell’uomo⁵⁵⁵.

Ad ogni buon conto, al netto della diversità che i due approcci dimostrano, emerge chiaramente l’intento condiviso di criticare il carattere puramente utilitaristico delle politiche economiche nei confronti delle risorse naturali: queste ultime sono trattate come merci, anziché come fonti di vita, e i danni ecologici vengono considerati meri effetti collaterali ed inevitabili, oppure esternalità che non rientrano nei calcoli di mercato. A questa logica, il paradigma del *buen vivir* contrappone l’unità quasi simbiotica tra natura ed essere umano, con l’intento di reindirizzare l’organizzazione sociale e, dunque, combinare «il meglio della conoscenza ancestrale e moderna con saperi e tecnologie sincronizzate con il funzionamento della natura»⁵⁵⁶. L’obiettivo è ricomporre la dualità società-Natura a partire dalle diverse

dalle lotte e dalle proposte delle popolazioni indigene. A tal proposito merita menzione il Preambolo alla Costituzione, dove si legge: «[...] Il popolo boliviano, di composizione plurale, dalla profondità della storia, ispirato dalle lotte del passato, dalla resistenza indigena anticoloniale, dall’indipendenza, dalle lotte popolari per la liberazione, dalle manifestazioni indigene, sociali e sindacali, dalle guerre per l’acqua e di ottobre, dalle lotte per la terra e il territorio, e accompagnati dalla memoria dei nostri martiri, costruisce un nuovo Stato. Uno Stato basato sul rispetto e sull’uguaglianza tra tutti, con principi di sovranità, dignità, complementarietà, solidarietà, armonia e equità per ciò che riguarda la distribuzione e la redistribuzione del prodotto sociale, in cui predomini la ricerca del vivere bene; rispettando la pluralità economica, sociale, giuridica, politica e culturale degli abitanti di questa terra; in convivenza collettiva e con accesso all’acqua, al lavoro, all’educazione, alla salute e ad una casa per tutti [...]».

⁵⁵⁵ Alcuni autori hanno messo in evidenza i limiti dell’approccio classico adottato dalla riforma costituzionale boliviana. Tra questi spicca la contraddizione esistente tra la tutela dei diritti ambientali dell’uomo e la grande importanza attribuita all’industrializzazione delle risorse naturali tra le finalità dello Stato (art. 355 Cost.): in effetti, potrebbero configurarsi situazioni di incostituzionalità rispetto a misure di protezione ambientale in siti naturali in cui siano presenti giacimenti minerari o petroliferi da sottoporre ad attività di estrazione con finalità industriali, e viceversa. La perplessità, a riguardo, sarebbe sostenuta anche a partire da una riscontrata ambivalenza del Presidente Evo Morales che sul piano della politica estera assume posizioni radicali in merito alla difesa dei diritti di piante e animali ma poi, a livello di amministrazione nazionale, accentua strategie di estrattivismo e annuncia interventi di flessibilità sulla normativa ambientale. Cfr. A. ACOSTA, *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Algunas reflexiones al andar*, in *Debate sobre cooperación y modelos de desarroll*, cit., p. 69; E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, cit., p. 236; 240.

⁵⁵⁶ Cfr. D. QUIROLA, *Sumak Kawsay*, cit., p. 107.

tradizioni indigene -ed eventualmente anche europee- che già lo perseguono, per sganciarsi dalle preoccupazioni di crescita economica e interrompere le disuguaglianze sociali prodotte dall'accumulazione di ricchezze⁵⁵⁷.

4.2. I profili economici

In quest'ottica, si comprende anche il secondo degli obiettivi che il *buen vivir* si propone, ossia la costruzione un sistema economico diverso, orientato a privilegiare il valore d'uso dei beni in luogo del valore di scambio su cui, invece, essenzialmente si fonda il capitalismo. Si tratterebbe, più in generale, di riconsiderare l'economia nei termini di un sistema che combina necessità e capacità nel loro divenire storico, dentro i cambiamenti che investono i processi di produzione; e dunque, alla luce delle varie crisi generate dal modello capitalista, prendere atto della necessità di orientare le attività e le politiche economiche non più solo verso la produzione di valore aggiunto a vantaggio dei proprietari dei beni di produzione o del capitale finanziario, bensì verso le necessità umane primarie, nel rispetto delle norme sociali ed ecologiche, onde garantire le basi della vita fisica, culturale e spirituale delle persone⁵⁵⁸.

Tale cambiamento di prospettiva richiede una distribuzione egualitaria delle risorse, la preservazione dell'ecosistema naturale (ad esempio, prendendo in considerazione non solo i processi di produzione ma anche di riproduzione dei beni), e una valorizzazione degli spazi geografici e dei territori (ad esempio, pensando a forme di economie regionali che sappiano valorizzare i vantaggi dati dalla prossimità alle risorse). Inoltre, comporta una ridefinizione dei parametri presi a riferimento per "misurare" il benessere delle persone e "valutare" le condizioni dell'esistenza stessa (ad esempio, mettendo in discussione il PIL come indicatore capace di dare conto del livello di vita materiale e spirituale delle persone)⁵⁵⁹. In regime di

⁵⁵⁷ Cfr. E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, cit., pp. 242-243. L'Autore, a riguardo, precisa che il biocentrismo ha dei suoi referenti intellettuali anche in Europa, nelle figure di Henry David Thoreau (XIX secolo), Aldo Leopold (1930-40) e Arne Naess (1989) che già avevano parlato di "etica della Terra" nelle loro opere.

⁵⁵⁸ Cfr. F.HOUTART, *Dai beni comuni al "Bene comune dell'umanità"*, cit., p. 25.

⁵⁵⁹ Diversi sono gli strumenti che in questi anni si stanno costruendo per poter valutare la sostenibilità delle politiche pubbliche. Tra questi, merita menzione: l'Indice del benessere economico sostenibile, sviluppato circa vent'anni fa da Herman Daly e John Cobb, che tiene conto di fattori come la degradazione ambientale, il lavoro domestico non retribuito, la distribuzione del reddito, i costi ambientali da perdita di risorse; il *Genuine Progress Indicator* sviluppato nel 1994 che misura la ricchezza di un Paese considerando i danni sociali e ambientali prodotti dalla crescita antieconomica; l'impronta ecologica, elaborata nel 1996 da Mathis

buen vivir, allora, si impone un'«economia di reciprocità che sia ecologicamente complementare e solidale nella redistribuzione»⁵⁶⁰. Nello specifico, si ritiene che essa vada riorientata ai bisogni primari dell'essere umano e, dunque, che si restituisca forza e dignità al lavoro, produttivo e riproduttivo: eliminando ogni forma di precarietà, sostenendo l'uguaglianza di genere e la conciliazione lavoro-famiglia, attivando processi distributivi per combattere la disoccupazione e ridefinendo collettivamente le necessità assiologiche ed esistenziali dei tempi di vita e di lavoro⁵⁶¹. Inoltre, l'economia del *buen vivir* sembra importare, secondo alcuni autori, una «riconcettualizzazione politica» del mercato che diventerebbe così uno spazio di scambio di beni e servizi in funzione della società e non solo del capitale⁵⁶², regolato sia dall'intervento statale che dalla partecipazione della società ai meccanismi di gestione e decisione. Nell'ambito di questo programma solidario, viene altresì presa in considerazione la necessità di: redistribuire la ricchezza e democratizzare l'accesso ai crediti e alle risorse finanziarie, in virtù del supporto che queste devono offrire all'apparato produttivo; coerentemente, anche estendere a tutti la garanzia di accesso ai diritti e servizi che assicurano una vita degna, senza discriminazioni di sorta; e infine, chiamare il sistema tributario a una riforma ispirata ai criteri della proporzionalità e dell'uguaglianza sostanziale⁵⁶³.

4.3. Una proposta socio-politica

La definizione delle priorità ecologiche ed economiche che stiamo descrivendo implica logicamente anche una riorganizzazione della vita collettiva in una prospettiva di implementazione e generalizzazione della democrazia. In questo senso, il *buen vivir* si propone di superare la mera democrazia formale e le forme statuali classiche, puntando a

Wackernagel e William Rees per misurare la quantità bioriproduttiva di terra e mare necessaria a rigenerare risorse consumate o ad assorbire i rifiuti; e infine il *Just Sustainability Index*, concepito da Agyemang per misurare il livello di equità, giustizia e sostenibilità dei programmi proposti dalle organizzazioni ambientaliste internazionali. Cfr. G. DE MARZO, *Anatomia di una rivoluzione*, cit., pp. 169-184.

⁵⁶⁰ Cfr. J. ESTERMANN, «*Vivir Bien*» como utopía. La concepción andina del «vivir bien» (*suma qamaña/allin kawsay*) y su aplicación en el socialismo democrático en Bolivia, in «Anales de la Reunión Anual de Etnología», 24, 2012, pp. 517-533, p. 529.

⁵⁶¹ *Ivi*, p. 71.

⁵⁶² *Ivi*, p. 72-73.

⁵⁶³ *Ivi*, pp. 74-75.

riformulare il rapporto Stato - cittadini nell'intento di riallocare la sovranità in capo ai secondi. Questo proposito si spiega proprio a partire dalla matrice indigena del *buen vivir*, cui è fisiologicamente sottesa un'immagine negativa di "Stato", percepito come lo strumento con cui in epoca coloniale si è perpetrata la distruzione di quelle risorse materiali e culturali proprie delle popolazioni autoctone (le quali sono state poi esautorate dalla partecipazione alla vita pubblica in epoca post-coloniale, e infine lasciate in balia degli interessi dei mercati globalizzati con il neoliberismo)⁵⁶⁴.

È da questo rifiuto per l'esperienza statale *tout court* che nasce il concetto di "Stato plurinazionale", rilanciato dalle Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia sulla scia delle rivendicazioni indigene. Si tratta di un modello di organizzazione politica che cerca di comporre da un lato, l'esigenza di ripristinare in capo allo Stato le funzioni sovrane ormai assorbite dal mercato, e dall'altro, di riconoscere le identità nazionali (dunque linguistiche, culturali, politiche e geografiche) dei popoli indigeni e soddisfare così le loro istanze di autonomia. Nello specifico, in Ecuador il tentativo è stato quello di avviare la costruzione di uno Stato "policentrico", in cui i poteri fossero decentralizzati ma non debilitati: l'obiettivo era evitare forme di comunitarismo che erodessero ulteriormente le prerogative statali, e al tempo stesso cercare un equilibrio tra le diverse dimensioni della vita collettiva esistenti nel Paese, riconoscendone anzitutto l'esistenza ed instaurando i meccanismi che ne consentissero la partecipazione alla vita pubblica⁵⁶⁵. Analogamente, la Costituzione boliviana fin dall'art. 1 riconosce come fondamento dello Stato «la pluralità e il pluralismo politico, economico, giuridico, culturale e linguistico», in ragione del diritto all'auto-determinazione dei popoli indigeni originari e del loro dominio ancestrale sui loro territori. A ben vedere, una delle implicazioni principali di tale assetto consiste proprio nell'«inserimento del diritto dei popoli

⁵⁶⁴ Cfr. F. HOUTART, *El concepto del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, cit., p. 14.

⁵⁶⁵ Come si legge nel "Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013": «La plurinazionalità riconosce le autorità dei popoli e delle nazionalità, elette secondo i propri usi e costumi, all'interno dello Stato unitario, in parità di condizioni con gli altri settori della società. È da qui che la plurinazionalità valorizza le distinte forme di democrazia esistenti nel Paese: la democrazia comunitaria, la deliberativa e la partecipativa, che nutrono e completano la democrazia rappresentativa. La costruzione di uno Stato radicalmente democratico è anche la costruzione di uno Stato policentrico. La plurinazionalità va mano nella mano con la decentralizzazione e non con la debilitazione dello Stato. Possiamo avere uno Stato forte e decentralizzato con una società solida nella sua diversità». Cfr. AA. VV., *República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural* (Versión Resumida), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, Ecuador, 2009, p. 20.

all'autonomia nel regime territoriale dello Stato»⁵⁶⁶: il riconoscimento dell'autogoverno e delle autonomie dipartimentali nella Costituzione boliviana (art. 289), così come le circoscrizioni territoriali nella Costituzione ecuadoriana (art.60 e 257), configurano sistemi giuridici unitari ma non uniformi che incorporano le istituzioni indigene nell'organizzazione politica dello Stato senza limitarsi al mero garantismo dei diritti. Anche l'assetto giurisdizionale ricalca questo approccio: in Bolivia i tribunali indigeni risultano gerarchicamente uguali a quelli ordinari e a quelli agro-ambientali (art. 179, co. 2) e lo stesso Tribunale Costituzionale è presieduto da una commissione mista; in Ecuador, la giurisdizione indigena risulta cogente per tutte le istituzioni ed autorità pubbliche in virtù di meccanismi di coordinamento e cooperazione con la giurisdizione ordinaria (art. 171).

Tuttavia, siffatti passaggi giuridici non sono stati o comunque non risultano ancora sufficienti di per sé ad affrontare una sfida che è culturale, ancor prima che politica: pervenire a soluzioni concrete in questo ambito non è facile, e i numerosi conflitti che continuano a vedere contrapposti Governo ed organizzazioni indigene, o anche queste ultime tra loro, lo confermano. Ciononostante, il *sumak kawsay*, quantomeno nella sua variante costituzionale, è fortemente orientato a costruire soggettività politiche intrinsecamente plurali, non solo a livello di organizzazione nazionale, ma anche sul piano della politica estera⁵⁶⁷.

Lo strumento che, secondo alcuni autori, è fondamentale per avviare concretamente processi di integrazione come quelli qui delineati è l'adozione di politiche sociali e riforme strutturali orientate a soddisfare le necessità di base, concepite entro una negoziazione continua tra istituzioni e movimenti sociali, e ispirate al principio dell'uguaglianza sostanziale⁵⁶⁸. Di conseguenza, sembrerebbe che il dialogo interculturale costituisca la *conditio sine qua non* per la realizzazione di questi obiettivi: ripensare i paradigmi culturali, politici ed economici richiede che tutti i saperi, le tradizioni, le religioni e gli stili di vita

⁵⁶⁶ Cfr. M. APARICIO WILHELMI, *De la fuerza destituyente al poder constituyente*, cit., p. 18.

⁵⁶⁷ È proprio nella cornice valoriale comune che il *buen vivir* rappresenta nei diversi Paesi dell'America Latina che si rintracciano le origini del progetto del *Abya Yala* (nome dato al continente americano dal popolo Kuna di Panama e Colombia prima dell'arrivo di Colombo), enunciato nella Costituzione boliviana e concretamente promosso dall'*Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra America* (ALBA): la visione di un'America Latina unita entro un processo di integrazione che sappia rispondere alla crisi sistemica con iniziative di solidarietà, complementarità, giustizia e sviluppo sostenibile, come fosse quell'unica "*Patria Grande*" desiderata da Simón Bolívar. Per approfondimenti, cfr. AA.VV., *ALBA-TCP. Building an inter-polar world. 2004-2010 Summits*, Communication and Information of the Secretariat of the ALBA-TCP, p. 3, consultabile on line su <http://www.alba-tcp.org/public/documents/pdf/Ingles/BuildinganInterPolarWorld.pdf>.

⁵⁶⁸ Cfr. F.HOUTART, *Dai beni comuni al "Bene comune dell'umanità"*, cit., p. 28.

possano contribuire alla costruzione di un'identità plurale, interagendo tra loro all'interno di un territorio e grazie alla disponibilità di mezzi materiali e infrastrutture adatte. Lo Stato, se davvero plurinazionale, dovrebbe quindi garantire le basi per la riproduzione culturale di popoli diversi, assicurandone soprattutto la difesa contro le aggressioni della modernità economica e dell'egemonia culturale⁵⁶⁹. In questa prospettiva, allora, la plurinazionalità diventa una categoria concettuale utile a superare il mero riferimento al multiculturalismo - già riconosciuto nelle riforme costituzionali degli anni Novanta, e ad incentivare trasformazioni concrete nell'architettura istituzionale e giuridica dello Stato, ispirate al principio dell'interculturalità, in un'operazione di «costruzione di spazi condivisi» nei quali enucleare una «sintesi di prospettive che [restano] diverse ma che sono capaci di incontrarsi per fondare decisioni collettive»⁵⁷⁰.

5. La disputa sul *buen vivir*: neologismo o concetto ancestrale?

Una volta precisati i contenuti semantici del *buen vivir* dal punto di vista programmatico e retorico, resta da affrontare la questione della legittimità della nozione, poiché questa è, in realtà, inedita nei vocabolari nativi, a differenza del bene comune che -come abbiamo visto- ha una lunga tradizione culturale alle spalle. L'espressione "*buen vivir*", infatti, ha sollevato perplessità e discussioni perché sembra piuttosto sintetizzare, in un neologismo coniato dagli intellettuali e dagli indigeni militanti, le rivendicazioni legate al perseguimento di modelli alternativi a quelli dominanti, e dunque avrebbe poco a che vedere con l'ancestralità delle tradizioni indigene. E queste considerazioni sono corroborate anche da studi empirici che dimostrano come il binomio non faccia affatto parte del linguaggio colloquiale dei popoli indigeni, giacché non esiste «una comprensione né una esplicazione chiara sul significato del *Vivir Bien*», né si rinviene «un suo equivalente in altre lingue, se non nella semantica dei dirigenti politici che direttamente o indirettamente sono stati esposti al nuovo linguaggio costituzionale e governativo»⁵⁷¹. In Bolivia, per esempio, l'apparizione dell'espressione *suma qamaña* è davvero recente, più che in Ecuador, ed è maturata in seno alle elaborazioni

⁵⁶⁹ Ivi, pp. 30-31.

⁵⁷⁰ Cfr. M. APARICIO WILHELMI, *De la fuerza destituyente al poder constituyente*, cit., p.23.

⁵⁷¹ Cfr. B.ASCARRUNZ, *Nada bien le hace al ¿nuevo? concepto del Vivir Bien, la "idealización" de los pueblos indígenas*, in *Vivir bien: Infancia, género y economía. Entre la teoría y la práctica*, a cura di I. Farah e V. Tejerina, CIDES-UMSA, La Paz 2013, pp. 55-63, p. 59.

concettuali *aymara*: «non ci sono antecedenti storici o archeologici e non è parte del linguaggio quotidiano o delle rappresentazioni locali delle comunità *aymara*»⁵⁷². Pur tuttavia, la matrice indigena è innegabile, e l'avvento di tale “invenzione” linguistica, se pur elaborata dalle *élite* come prodotto sintetico di un'identità socio-culturale, non esclude che essa possa essere adottata dalle popolazioni di cui tali *élite* fanno parte. Anzi, si può considerare il riconoscimento costituzionale del *buen vivir* come l'esito di percorsi dialogici tra la cultura ancestrale e le conquiste cognitive della modernità⁵⁷³.

Il caso ecuadoriano, in effetti, avalla quest'interpretazione poiché il *buen vivir* già era apparso prima che la *Coordinadora de Nacionalidades Indigenas* lo presentasse nel 2007 all'Assemblea costituente come asse concettuale intorno a cui articolare una serie di proposte tese a contrastare il capitalismo e la colonizzazione, e a riportare *in auge* le tradizioni andine. Esso aveva, infatti, dei precedenti storici, rintracciabili sia nei processi politici sopra descritti, sia in fonti e documenti che *ante litteram* proponevano soluzioni affini⁵⁷⁴. Dunque, nella riforma costituzionale il riferimento non compare *ex novo* ma semplicemente assume una nuova funzione: si configura come «cornice per un insieme sostantivo di diritti» - artt. 12-34 Cost. - e contestualmente come espressione della loro organizzazione ed attuazione nella società tutta⁵⁷⁵. Si tratta di una formalizzazione ampia ma, allo stesso tempo, più puntuale rispetto a quella proposta dalla Costituzione boliviana, poiché il *sumak kawsay* ecuadoriano trapela dal combinato disposto dei diritti ad esso dedicati e dalla funzione di contrappeso che svolge rispetto al regime di sviluppo cui è sovraordinato; viceversa, il *suma qamaña* boliviano compare proprio tra i principi fondativi dello Stato, e dunque vincola in generale

⁵⁷² Cfr. A. UZEDA VÁSQUEZ, *Del “vivir bien” y del vivir la Vida*, in «Fe y Pueblo», 17, 2010, e disponibile on line su:

<http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/Sobre%20el%20vivir%20bien.pdf>.

⁵⁷³ Cfr. E. GUDYNAS e A. ACOSTA, *El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*, cit., p. 106.

⁵⁷⁴ Basti pensare, a titolo d'esempio, al *Programa de formación de líderes indígenas de la Comunidad Andina, Módulo “desarrollo con identidad”*, elaborato dal Fondo Indígena nel 2005, che proponeva di “ritualizzare” l'economia a partire dalla sacralità delle risorse naturali, ripristinando una concezione di “sviluppo” più vicina al principio indigeno di armonia tra gli uomini e con la natura, rubricato proprio come “*buen vivir*”. Oppure, all'esperienza dell'*Universidad Intercultural Amawtay Wasi* che già nel 2004 aveva pubblicato le linee-guida per una proposta educativa innovativa in *Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir*. O ancora: al primo progetto politico della CONAIE che nel 1997, pur non menzionando esplicitamente il *buen vivir*, aveva delineato una riforma dello stile di vita ispirata all'umanesimo integrale, al comunitarismo, alla plurinazionalità e interculturalità. Cfr. D. CORTEZ, *La construcción social del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) en Ecuador*, cit., p. 9-12.

⁵⁷⁵ *Ivi*, p. 108.

l'organizzazione economica, presentandosi come una delle finalità che la Bolivia è chiamata a perseguire, tanto più nell'ottica della costituzione di quello "Stato plurinazionale" di cui abbiamo già trattato⁵⁷⁶.

Da entrambe le riforme costituzionali, ad ogni buon conto, emerge nitidamente la volontà di riportare in evidenza le tradizioni indigene entro un contesto moderno e secolarizzato, onde valorizzare le regole di funzionamento dei sistemi naturali (forse più marcatamente nella Costituzione ecuadoriana in cui la natura è considerata un vero e proprio soggetto di diritti), e reindirizzare le politiche economiche verso relazioni dinamiche e costruttive tra mercato, Stato e società⁵⁷⁷. Stando a questa interpretazione, pertanto, il tentativo dei legislatori costituenti sembra essere stato quello di tradurre in termini universali un concetto "altrimenti locale", attraverso il linguaggio dei diritti e dei principi fondamentali⁵⁷⁸. In questo modo, il *buen vivir* è diventato uno strumento concettuale utile a strutturare una critica al modello attuale di sviluppo e una chiamata a costruire una qualità della vita che tenga in considerazione tanto la relazione tra le persone quanto quella con la natura. Esso, infatti, combina in sé la preoccupazione per la giustizia sociale, il rispetto per la Madre Terra e la biodiversità, nonché la riflessione sull'organizzazione politica⁵⁷⁹. Nella variante costituzionale, in definitiva, c'è «un alto grado di interpretazione in funzione delle preoccupazioni contemporanee», e l'uso del binomio, assente nei vocabolari comuni degli indigeni, «indica l'esistenza di funzioni del concetto che vanno oltre il lavoro di mero recupero della memoria»⁵⁸⁰.

⁵⁷⁶ *Ivi*, pp. 106-107.

⁵⁷⁷ Come mette in evidenza Acosta, i mercati «richiedono una riconcettualizzazione politica che conduca a regolazioni adeguate. [...] devono essere intesi come spazi di scambio di beni e servizi in funzione della società e non solo del capitale». Dunque, è necessario che non siano completamente liberi, poiché «dovranno essere civilizzati», tanto con interventi statali, quanto con una crescente partecipazione della società. Cfr. A. ACOSTA, *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Algunas reflexiones al andar*, cit., pp. 72-73.

⁵⁷⁸ È bene precisare che lo spirito che ha guidato il legislatore costituente non era quello di idealizzare le società pre-colombiane, né di ignorare le contraddizioni esistenti oggi nelle organizzazioni indigene; piuttosto, mirava alla promozione di un nuovo stile di vita, a partire dalla consapevolezza che si sta sviluppando negli ultimi anni nelle popolazioni indigene e nei movimenti sociali del Sud America, intorno al problema del carattere effettivamente distruttivo del capitalismo. Cfr. F. HOUTART, *El concepto del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, cit., p. 7.

⁵⁷⁹ Cfr. R. RAMÍREZ GALLEGOS, *Socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo republicano*, in AA.VV., *Los nuevos retos de América Latina-Socialismo y sumak kawsay*, SENPLADES, Quito, 2010, pp. 139-141.

⁵⁸⁰ Cfr. F. HOUTART, *El concepto del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, cit., p. 6.

In effetti, tale conclusione è ricavabile anche tenendo conto delle polemiche di coloro che giudicano l'espressione "buen vivir" un'etichetta postmoderna prodotta dal Socialismo del XXI secolo, lontana dall'ancestrale *sumak kawsay*: stando a queste considerazioni, il concetto originale rischierebbe di essere riadattato in forma «*new age* o *light*», come fosse «una particella indigenista del socialismo»⁵⁸¹. Più precisamente, si critica il *buen vivir* perché rappresenterebbe una miscela di elementi presi a prestito dall'*eudaimonia* aristotelica, dai postulati assiologici del cristianesimo, da certi principi del *Welfare State*, dalle pretese ecologiste e socialiste e, solo residualmente, da alcuni dei criteri che fondano l'originale *sumak kawsay* come forma di convivenza sacra e olistica, in armonia e in equilibrio con il cosmo; e dunque, il *buen vivir* risulterebbe una forma di «usurpazione del nome e del concetto generale del vitalismo dei popoli andini»⁵⁸². In altri termini, assorbire l'ancestrale *sumak kawsay* entro una categoria concettuale ibrida, derivante dalla combinazione di prodotti teorici occidentali - secondo alcuni autori, antropocentrici e dunque incompatibili con i principi fondativi della filosofia andina-, sarebbe una forzatura o comunque una sorta di "prepotenza intellettuale" che espone al rischio di ridurre il vitalismo andino ad «appendice folkloristico del socialismo postmoderno»⁵⁸³ e di omogeneizzare le diverse concezioni di *buen vivir*, anche occidentali, entro un unico contenitore astratto suscettibile di utilizzi circostanziati o strumentalizzati. Tuttavia, pur potendo ammettere che siamo in presenza di un neologismo prodotto dall'elaborazione teorico-politica contemporanea, prima e durante i processi costituenti cui ci siamo riferiti, resta aperta la possibilità di proseguire nei processi di significazione del concetto in esame: anche gli stessi intellettuali coinvolti nell'"ideazione" del *buen vivir* ammettono che si tratta di una nozione in elaborazione permanente. Tutt'al più

⁵⁸¹ Cfr. A. M. OVIEDO FREIRE, *El posmoderno Buen Vivir y el ancestral sumakawsay*, in *Construyendo el Buen Vivir - I encuentro internacional del programa de cooperación universitaria e investigación científica*, a cura di A. Guillén García e M. Phélan Casanova, Pydolos, Cuenca 2012, pp. 49-82, p. 59.

⁵⁸² Anche i parametri presi a riferimento per valutare l'attuazione del *buen vivir* nella società appaiono lontani da quelli propri del *sumak kawsay*. La qualità della vita nella cosmovisione andina non si misura in base al grado di libertà, di autonomia o sovranità, bensì in base all'interdipendenza, interrelazione o alla simbiosi che si realizza entro le comunità e con la natura. Non esistono le dicotomie concettuali e valoriali del bene-male, del più-meno, ma solo le dualità fisiche, concrete, sensibili, quelle della vita biologica e naturale; la diastasi occidentale è soppiantata dalla complementarità tanto che non si ragiona in termini di democrazia ma di «sinergia consensuale», non esiste lotta o conflitto, né opposizione, ma solo armonia ed equilibrio. Cfr. J. ESTERMANN, "*Vivir Bien*" *como utopía*, cit., pp. 520-521; A. M. OVIEDO FREIRE, *El posmoderno Buen Vivir y el ancestral sumakawsay*, cit., pp. 50-51, 53, 56-57, 62-64, 72.

⁵⁸³ *Ivi*, pp. 77-80.

la definitività si rintraccia nell'atto - simbolicamente denso e politicamente decisivo - di formalizzare a livello costituzionale un cambiamento di paradigma, come se si volesse scommettere su modelli alternativi non inediti per importare «una rottura con i saperi egemonici»⁵⁸⁴.

6. Bene comune - *buen vivir*: un rapporto “andata e ritorno”

Quanto fin qui analizzato consente ora di affrontare il problema di capire se e in che misura il *buen vivir* possa avvicinarsi alla definizione di “bene comune” che abbiamo stipulato in questo lavoro, giacché sono molti gli elementi di assonanza tra i due concetti che, però, restano “a distanza” proprio per la diversità dei contesti in cui nascono e vorrebbero intervenire. Si può leggere la relazione tra bene comune e *buen vivir* da diverse prospettive, e questo comporta che siano più d'una le interpretazioni possibili. In questa sede vale la pena di soffermarsi su due delle riflessioni scaturibili da un'analisi comparatistica di questo tipo, le quali sembrano parlare di un rapporto di “andata e ritorno” tra i due termini di paragone. Per chiarire: si tratta di due visioni che considerano il bene comune, rispettivamente, come concetto generale di cui il *buen vivir* costituirebbe la specificazione locale, ovvero come elemento costitutivo del paradigma del *buen vivir* rispetto al quale si troverebbe in un rapporto di inclusione (o implicazione).

6.1. Bene comune / buen vivir

Volendo rintracciare delle affinità tra bene comune e *buen vivir*, se ne possono anzitutto riscontrare alcune di tipo *ontico*, ossia affinità che riguardano l'“esserci” dei due concetti, la valenza sociale che assumono in ciascuno dei territori e ambienti sociali in cui sono presenti e in cui intendono agire. Tanto il *buen vivir* quanto il bene comune, infatti, evidenziano la necessità di un cambiamento dei paradigmi attuali, e mirano a ricollocare l'uomo nel suo contesto ambientale e sociale, a garantire l'accesso di tutti a beni e servizi, e ad assicurare la partecipazione di ogni soggetto individuale e collettivo ai processi decisionali e alla costruzione di un progetto valoriale condiviso. Entrambi, dunque, fanno riferimento a tensioni progettuali in elaborazione permanente, e in questo senso superano una concezione pacifica e preordinata dell'ordine sociale per la cui costruzione prevedono, invece, un *iter* conflittuale

⁵⁸⁴ Cfr. E. GUDYNAS, *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, cit., p. 244.

e/o dialogico che sappia valorizzare le lotte sociali e lo scambio comunicativo. Peraltro, la tassonomia stessa delle Costituzioni latinoamericane cui abbiamo fatto riferimento dimostra che anche il *buen vivir*, al pari del bene comune, è fortemente ancorato alla tutela e gestione partecipata delle risorse che ne consentono l'attuazione: infatti, il dettagliato elenco di articoli dedicati a quei beni oggetto dei "diritti del *buen vivir*" in Ecuador, e dei "diritti fondamentali" in Bolivia, testimonia come la definizione del concetto sia collocata in un orizzonte concreto e agganciata a referenti osservativi che nel nostro lavoro abbiamo definito "beni comuni".

Ad una prima analisi, quindi, potrebbe concludersi che, se pur in contesti diversi e per cammini paralleli, i due concetti in esame assumano la stessa valenza: definiscono semanticamente modelli giuridici, economici, sociali e politici alternativi a quelli egemoni, a partire dalle necessità di ripensare i rapporti individuo-comunità e uomo-natura. Entrambi costituiscono «sistemi di produzione in comunità e allo stesso tempo producono comunità» perché mobilitano una pluralità di individui intorno ad una vertenza determinata che assume un valore simbolico condiviso⁵⁸⁵. Tuttavia, il loro contenuto specifico è fortemente radicato nelle condizioni storiche, culturali e geografiche che lo hanno determinato, e ciò induce a riflettere più attentamente sulla loro fungibilità.

Un primo elemento che desta perplessità riguarda la critica del concetto di "sviluppo" che il *buen vivir* muove, poiché presuppone un *modus vivendi* capace di integrare le varie componenti della natura *nella relazione con e nelle relazioni tra* gli esseri umani. Tale visione olistica, tuttavia, è geneticamente legata alle rappresentazioni antropomorfe della *Madre Tierra* ed alle percezioni, valorizzazioni e concettualizzazioni che compongono la cosmovisione andina, e che a loro volta costituiscono un substrato culturale e spirituale profondamente radicato nelle circostanze storiche e geografiche che lo hanno determinato. In altri termini, la critica allo sviluppo muove da un pensiero ancestrale che è ben localizzato e che viene riproposto oggi in risposta e in funzione dell'esclusione economica e sociale che per lungo tempo i popoli indigeni hanno subito⁵⁸⁶. Certamente si tratta di tradizioni che hanno avuto e stanno avendo la capacità di motivare azioni e politiche di protezione dell'ambiente

⁵⁸⁵ Cfr. S. HELFRICH, *La espuma de estos días. Buen Vivir y Bienes Comunes. Una conversación entre Gustavo Soto Santiesteban y Silke Helfrich*, consultabile on line su <http://www.ceadesc.org/wp-content/uploads/2012/07/COMMONS-BUEN-VIVIR2.pdf>.

⁵⁸⁶ Cfr. F. HOUTART, *El concepto del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, cit., p. 11.

che trascendono la dimensione prettamente comunitaria, grazie anche all'ingente ed incontaminata presenza della natura in molte zone dei Paesi andini; ciononostante, sono fortemente legate alla morfologia e alla composizione sociale dei Paesi in cui si sono sviluppate, e questo rappresenta un elemento dirimente⁵⁸⁷. Dunque, se le sfide del *buen vivir* e del bene comune assumono lo stesso valore in ciascuno dei contesti in cui si sono sviluppati e su cui intendono intervenire, resta da capire se e in che misura i due concetti risultino intercambiabili, al netto delle contingenze storiche e geografiche che ne hanno determinato la costituzione. In altri termini: è possibile pensare forme di "esportazione" o esemplarità del *buen vivir* realisticamente futuribili?

Secondo alcuni autori, come Houtart, per esempio, sì, purché si sganci la prospettiva olistica dal pensiero simbolico e la si ancori ad un pensiero analitico che sappia situare le cause dei fenomeni naturali e sociali all'interno dei loro propri ambiti fisici, biologici e sociologici. Il tentativo, cioè, dovrebbe essere quello di contestualizzare il *buen vivir*, «riscattare l'armonia tra la natura e l'uomo [...] nel mondo attuale»⁵⁸⁸, assumendo una prospettiva storica che, stando ai fatti, obbliga a prendere atto del fallimento della mitologia modernista del progresso, sfociato ormai in un cattivo sviluppo, e a riconoscere la capacità dei saperi tradizionali di fornire alternative. Tuttavia, per quanto apprezzabile sia l'intento di Houtart di attualizzare i valori ancestrali, traducendoli in concetti vicini ai prodotti della cultura liberale -come la giustizia sociale, la libertà e l'uguaglianza-, la proposta risulta in parte tautologica, e non dà conto di come effettivamente questo processo di traduzione possa avvenire. Certamente il *buen vivir* assume i connotati di un progetto sociale da perseguire, e come tale si definisce a partire dalle lotte in difesa o a rivendicazione delle risorse che abbiamo chiamato "beni comuni" da parte di soggettività collettive che vi attribuiscono valori simbolici condivisi. Ciononostante, resta un ostacolo materiale, ossia il fatto che processi come quelli avvenuti nei Paesi sudamericani sono condizionati dal contesto geografico e dal *background* storico e culturale, e propongono contenuti che difficilmente potrebbero essere

⁵⁸⁷ Basti pensare, ad esempio, all'aerea amazzonica che supera i 7 milioni di km²: è situata per circa il 65 % in Brasile, ma si estende anche in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana Francese, occupando cospicue parti di ciascuno Stato.

⁵⁸⁸ *Ivi*, pp. 11-12. Come precisano Gudynas e Acosta, non si vuole sostenere che abbiano fallito tutte le iniziative che si erano intraprese con la meta dello sviluppo, però è bene mettere in evidenza che questo è accaduto nella maggior parte dei casi, e che ci sono attori sociali chiave che reagiscono negativamente o restano defraudati da questo tipo di iniziative. Cfr. E. GUDYNAS e A. ACOSTA, *El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*, cit., p. 105.

applicati *tout court* in situazioni molto distanti. La stessa filosofia andina da cui il paradigma del *buen vivir* trae origine, e nello specifico, il combinato disposto dei principi di relazionalità, corrispondenza, complementarità e reciprocità possono trovare eventualmente la loro effettività solo se a monte esistono le condizioni storiche, culturali e sociali che consentono di costruirvi intorno un'aurea di normatività.

In definitiva, può dirsi che il *buen vivir* è, sì, il bene comune che determinate comunità – a base statale, come nel caso dell'Ecuador e della Bolivia - hanno costruito come progetto sociale in cui identificarsi e cui tendere; tuttavia, esso non esaurisce la gamma dei contenuti che il bene comune può assumere, poiché questo è un concetto che dipende dalle relazioni costituenti che lo definiscono e dai beni a partire dai quali tali relazioni si instaurano. In buona sostanza, il *buen vivir* può considerarsi come la variante locale che declina il concetto generale “bene comune” e che, nel declinarlo, lo specifica riducendone l'ambito di applicazione. In questo senso, i due termini si trovano in un rapporto di specificazione l'uno con l'altro; e se si tiene in considerazione che ogni nazionalità indigenza ecuadoriana o boliviana ha la sua propria concezione di “*buen vivir*”, si può immaginare che la declinazione del concetto generale “bene comune” trovi nella variante locale del *buen vivir* una specificazione continua, quasi “a matricosa”, che ne puntualizza sempre più la definizione⁵⁸⁹. In altre parole, la distanza che intercorre tra *buen vivir* e bene comune è di tipo *ontologico*, perché riguarda l'essenza e la natura stessa dei due concetti.

Non aiuta ad uscire dall'*impasse* nemmeno la proposta di Houtart di ragionare in termini di “Bene comune dell'umanità”, perché limita ad una sola e specifica comunità – quella globale- la legittimità di autodeterminarsi come soggetto collettivo e, di conseguenza, solo ad alcune risorse di essere definite come “beni comuni”. Invece, ai sensi della concettualizzazione proposta in questo lavoro, la categoria dei beni comuni è per natura aperta ad includere ogni risorsa che unisca una collettività intorno a sé in funzione del valore simbolico condiviso che assume; di conseguenza, la comunità cui si deve far riferimento non può essere pre-determinata ma si costituisce e si individua di volta in volta, a partire dalla relazione con il bene e trascendendo la contingenza. Così, appare evidente come il bene comune dell'umanità riproponga, in buona sostanza, il paradigma del «nominalismo

⁵⁸⁹ La definizione del concetto di “*buen vivir*” dipende da molte variabili, tra cui quelle contestuali (socio-culturali, politiche e storiche), quelle normative (regole locali e nazionali, con strutture normative differenti a seconda dei Paesi e dei popoli) e filosofiche (cosmo visioni e concezioni di vita). Cfr. M. NIEL, *El concepto del buen vivir*, cit., p. 35.

dell'Universale» che, lo abbiamo visto, riduce ad unità una pluralità di individui in base a caratteristiche ricorrenti; viceversa, il «realismo del Comune» fa riferimento alla persistenza delle singolarità entro una moltitudine nelle quali si manifesta in sé per sé, a partire da comportamenti concreti, quali le lotte e le rivendicazioni sociali⁵⁹⁰. Se certamente esistono beni comuni dell'umanità che avviano processi di costruzione sociale di un bene comune, per così dire “globale”, non è detto che questo coincida del tutto con i principi che sovrintendono al *buen vivir*, giacché in esso sussistono delle specificità che non ne consentono l'estendibilità al mondo intero.

Altra perplessità su cui vale la pena di soffermarsi riguarda la capacità del *buen vivir* di superare la statualità e il modello della gestione pubblica che invece i beni comuni superano, collocandosi oltre la dicotomia pubblico-privato. In Ecuador, per esempio, la tutela promozionale e risarcitoria dei diritti della Natura passa sempre per lo Stato: all'art. 71 co. 2, infatti, si legge «ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà esigere dall'autorità pubblica il compimento dei diritti della natura»; l'art. 72 co. 2, inoltre, precisa che «nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli causati dallo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi più efficaci per raggiungere la restaurazione, e adotterà le misure adeguate per eliminare o mitigare le conseguenze ambientali nocive»; l'art. 73 co. 1 prevede espressamente che sia lo Stato ad applicare le «misure di precauzione e restrizione per le attività che possono condurre all'estinzione di specie animali alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali»; e l'art. 74 co. 2 conclude che «i servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro riproduzione, prestazione, utilizzazione e godimento saranno regolati dallo Stato».

In altri termini, è rimessa *a priori* alla categoria del “pubblico” la protezione di un “comune” naturale (ma non solo) che così sfuma nell'ombra di uno Stato che non necessariamente avrà l'interesse a proteggerne i diritti⁵⁹¹. Tuttavia, anche rispetto a questa

⁵⁹⁰ Cfr. P. VIRNO, *E così via, all'infinito. Logica e antropologia*, cit., pp. 204-207.

⁵⁹¹ A tale riguardo, le vicende e le ondivaghe posizioni governative legate all'attività estrattiva nella zona amazzonica del Parque Yasuní (*Iniciativa Yasuní-ITT*) in Ecuador, così come il contenzioso nato nel 2011 in merito alla costruzione di un'autostrada nella zona del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) risultano abbastanza emblematiche, poiché mettono in evidenza la divergenza tra gli interessi statali e, soprattutto, sovrastatali a sfruttare le risorse naturali presenti nelle zone interessate, e gli interessi opposti della Natura e delle comunità indigene che vi abitano ad interrompere le attività di estrazione onde preservare la selva, i fiumi e l'ambiente naturale. Nell'economia della trattazione, per approfondimenti sui due casi esemplari citati rinviamo a E. MARTÍNEZ e A. ACOSTA, *ITT-Yasuní: entre el petróleo y la vida*, Abya-Yala, Quito, 2010; L.

constatazione è la specificità del contesto storico-politico a dare conto di tale impianto costituzionale. Infatti, in Ecuador (così come in molti altri Paesi dell'America Latina) lo Stato per molto tempo è stato assente, o comunque debole, rispetto agli interessi delle oligarchie politiche ed economiche, e non ha mai affrontato il problema di dotare il Paese di una struttura sociale più equa e paritaria. Il fatto che negli ultimi anni, soprattutto a partire dal processo costituente del 2007-2008, si sia consolidata una conformazione statale sovrana che ha avviato processi inediti di redistribuzione della ricchezza nazionale e di investimento in salute e formazione, non è un aspetto di poco conto: in effetti, nella regione latinoamericana non era concepibile una trasformazione sociale senza l'intervento dello Stato. E dunque, anche la protezione delle risorse che consentono il perseguimento del *buen vivir* non possono che transitare per il pubblico⁵⁹².

Infine, alcune riflessioni critiche possono svilupparsi anche in merito alla funzione sociale e aggregante che viene riconosciuta a *los bienes colectivos* nelle nuove Carte costituzionali: essa è ben diversa da quella che nel nostro lavoro definitorio abbiamo rintracciato tra le caratteristiche che qualificano i beni comuni. Ancora una volta i processi storici, la composizione sociale e la geografia dei territori risultano determinanti a disvelare il senso reale di tali scelte normative. In Bolivia, ad esempio, l'autogestione dei beni collettivi (che noi potremmo rubricare come "comuni") viene valorizzata come livello intermedio di organizzazione sociale attraverso cui si manifesta la capacità della cittadinanza di prendere parola nei processi decisionali: all'art. 241 co. 1 si legge, infatti, che «il popolo sovrano, per mezzo della società civile organizzata, parteciperà al disegno delle politiche pubbliche». L'intento del legislatore costituente è, con ogni evidenza, quello di promuovere un senso di responsabilità collettiva capace di unire un Paese formato da una pluralità di etnie con differenti lingue, religioni e culture; tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo, incarnato nell'immagine dello "Stato plurinazionale" di cui abbiamo già chiarito il significato, comporta non poche difficoltà.

Basti pensare, anzitutto, alla coesistenza di diverse concezioni di "comunità". Una prima accezione, che potremmo forse definire tönnesiana, fa riferimento

ANGEL HARAOL, *Marcha indígena por el TIPNIS en Bolivia: ¿más que un simple problema?*, in «Revista Andina de Estudios Políticos», 1, 9, 2011, pp. 3-17.

⁵⁹² Cfr. M. CERBINO e I. GIUNTA, *Prologo. En diálogo abierto con Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra*, in *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales*, cit., pp. 12-13.

all'autorganizzazione di un segmento ridotto della società, soprattutto a carattere rurale e a base territoriale: questo tipo di comunità potrebbe, sì, funzionare da unità di base per articolare la partecipazione popolare, ma solo in contesti in cui i popoli indigeni compongono la totalità del territorio, se davvero si vuole generalizzare la democrazia come da obiettivi del *buen vivir*. Dunque, se un tale modello micro-comunitario può forse funzionare in contesti (ad esempio quello boliviano) in cui le comunità indigene occupano in modo contiguo tutto il territorio nazionale, è chiaro che questo risulta effettivamente anacronistico e poco efficace in situazioni culturali eterogenee, frammentate e geograficamente discontinue⁵⁹³. In questi casi, un'organizzazione territoriale e "introvertita" non aiuta a dare consistenza alla partecipazione politica; anzi, nei fatti perpetua il *format* della proprietà privata, ancorché imputandola a soggetti collettivi che risultano dotati di poteri di utilizzo e disposizione esclusivi ed assoluti. Dunque, si dovrebbe privilegiare un'altra idea di "comunità", intendendola piuttosto come una sorta di «istituzione-enzima» capace di attivare un processo di ricostruzione dei popoli e delle diverse identità collettive⁵⁹⁴. Questa seconda accezione può risultare magari più utile poiché fa riferimento, in buona sostanza, a processi di soggettivazione legati a lotte e rivendicazioni comuni; tuttavia, permane la difficoltà di tradurre concretamente le istanze comunitarie in norme e forme organizzative compatibili con l'eterogeneità del contesto.

Un'ulteriore elemento di ambiguità emerge dalla scelta di affidare a questi corpi intermedi la gestione dei beni collettivi –come ad esempio le risorse idriche: anche in Bolivia (così come in Ecuador, lo abbiamo visto) tale gestione non supera il modello pubblicistico. La Bolivia ha conosciuto nel corso della propria storia differenti problemi riguardanti le politiche di gestione delle risorse naturali (acque a gas *in primis*), e dunque da qui derivano i "buoni propositi" costituzionali che sembrano dare fiducia a quei movimenti che in passato hanno denunciato i limiti della statalizzazione e hanno lottato strenuamente contro le disuguaglianze prodotte dalla privatizzazione. Ciononostante, l'affido dell'amministrazione di tali risorse a corpi della società civile, nei fatti, risulta un riconoscimento meramente formale, e non

⁵⁹³ La Bolivia è il paese latinoamericano con la più alta incidenza di popolazione indigena che, stando all'ultimo censimento del 2001 dell'Istituto Nazionale di Statistica (INE), rappresenta circa il 49,95% della popolazione totale. Percentuale che arriva al 73,20% se consideriamo le sole zone rurali. Secondo il CIA World Factbook 2006, la popolazione boliviana è costituita principalmente da *quechua* (30%), *aymara* (25%), meticci (30%) ed europei (15%). Tuttavia, esistono in totale quasi quaranta gruppi etnici che abitano principalmente nelle pianure tropicali della Bolivia orientale e che rappresentano più del 5% della popolazione totale.

⁵⁹⁴ Cfr. L. MACAS, *Discurso de posesión de la Presidencia de la CONAIE*, cit.

sostanziale, poiché questi agiscono comunque *per lo Stato*: l'art. 309 della Costituzione, infatti, precisa che «la forma di organizzazione economica *statale* comprende le imprese e le altre entità economiche di *proprietà statale*» che, tra gli altri obiettivi, abbiano quello di «amministrare i servizi basilari di acqua potabile e di scarico, direttamente o per mezzo di imprese pubbliche, comunitarie, cooperative o miste»; all'art. 349 co. 1 si legge che le risorse naturali sono «di proprietà e dominio diretto, indivisibile e imprescrittibile del popolo boliviano» ma che «corrisponderà allo *Stato* la loro amministrazione in funzione dell'interesse collettivo». Pertanto, anche in questo caso, il *buen vivir*, ancorché ancorato a beni concepiti come “collettivi”, non sembra riuscire a vincere la sfida di superare la dicotomia pubblico-privato, altrimenti imposta dal concetto di “bene comune”, nonostante abbia il pregio di sottolineare la funzione tutoria delle istituzioni pubbliche e/o degli enti privati nella gestione di beni che servono immediatamente la collettività.

6.2. *Buen vivir / bene comune*

Una lettura diversa della relazione tra bene comune e *buen vivir* si può ottenere se si assume che quest'ultimo rappresenti una vera e propria “forma di vita” wittgensteiniana, ossia un insieme di comportamenti e di pratiche conformemente alle quali una comunità orienta la propria vita collettiva, e che battezza con una locuzione verbale dotata di capacità istituyente. Nella concezione di “forma di vita”, infatti, il linguaggio gioca un ruolo fondamentale: avendo una funzione pratica ed essendo determinato dal contesto reale e dalla situazione contingente, esso rappresenta il prodotto di un'elaborazione sociale e culturale cui sono deputate finalità immanenti. Dunque, possiamo definire il *buen vivir* come “forma di vita” in quanto con esso si attribuisce collettivamente un nome ad un modo specifico di concepire il rapporto con la natura e la comunità, il quale si ripercuote sul modo di intendere l'economia, la socialità e la politica. Da questo punto di vista, allora, il bene comune potrebbe considerarsi implicato costitutivamente in una relazione di inclusione con il *buen vivir*. Si può, infatti, sostenere che attraverso la tutela e la rivendicazione degli specifici beni comuni materiali e immateriali, menzionati nelle Costituzioni di cui abbiamo parlato, si definiscano progetti di vita collettiva, per così dire, “tematizzati” che a loro volta delineano le dimensioni di significato che specificano il concetto di *buen vivir*.

Ad esempio, la concezione olistica di una vita in equilibrio e armonia con la natura e con la comunità umana in cui si vive, ispirata ai principi di complementarità e reciprocità -

che riorganizzano di conseguenza anche l'economia e la socialità, implica un rapporto con i beni naturali e con l'alterità fondato sull'idea che questi siano "il mondo che abbiamo in comune", per dirla *à la* Arendt. Dunque, il modo in cui si concepisce la relazione con l'ambiente naturale e sociale può essere definito esso stesso "bene comune" perché assume un valore collettivamente condiviso. Altrettanto può dirsi con riferimento al riconoscimento delle molteplici identità collettive che concorrono a formare lo Stato plurinazionale cui abbiamo già fatto riferimento: concepire la cultura come poliedrica ed eterogenea perché composta di saperi, tradizioni e costumi diversi, implica un rapporto con essa tale da poter definire l'interculturalità stessa un bene comune, ossia un *modus vivendi* desiderato collettivamente proprio perché è comune il valore attribuito alla diversità dei bagagli culturali che compongono l'identità politica nazionale. Secondo quest'interpretazione, quindi, potremmo immaginare che dalle risorse che le comunità ecuadoriane e boliviane considerano "beni comuni", si risalga alla definizione di ciò che è di volta in volta "bene comune" in funzione delle varie tematiche prese in considerazione, fino ad arrivare alla costruzione del *buen vivir*, lungo quegli stessi "cerchi concentrici" che abbiamo già allegoricamente ipotizzato nella Prima Parte del lavoro per spiegare il nesso tra beni comuni e bene comune. In questo modo, consideriamo il bene comune come elemento costitutivo per la realizzazione del *buen vivir*, e più precisamente come livello intermedio e articolato su più temi, utile a definire la semantica di tale "forma di vita". Tuttavia, per questa via si rischia di incorrere in una tautologia, poiché il *buen vivir* si configurerebbe come una sorta di "bene comune finale" che si elabora semanticamente risalendo per "beni comuni intermedi", legati alle specifiche concezioni di vita relative alle singole risorse materiali e immateriali. In altri termini: si tornerebbe in ogni caso al punto di partenza per cui il *buen vivir* finisce per essere il bene comune di specifiche comunità – a base statale, nel caso dell'Ecuador e della Bolivia -, costruito a partire dalla difesa o rivendicazione di risorse che hanno attivato processi di soggettivazione collettiva intorno a tematiche rivestite di senso condiviso le quali, poi, hanno concorso alla costruzione di un bene comune multidimensionale rubricato sotto il nome di *buen vivir*.

Riferimenti bibliografici

- A SUD-ECOLOGIA E COOPERAZIONE ONLUS e YA BASTA! (a cura di), *Bolivia: la guerra del gas. Settembre-Ottobre 2003*, disponibile on line su:
www.cdca.it/IMG/doc/Bolivia_guerra_del_gas.doc
- AA.VV., *ALBA-TCP. Building an inter-polar world. 2004-2010 Summits*, Communication and Information of the Secretariat of the ALBA-TCP, disponibile on line su:
<http://www.albacp.org/public/documents/pdf/Ingles/BuildinganInterPolarWorld.pdf>
- AA.VV., Memoria presentata all'Ecc. ma Corte Costituzionale (Camera di Consiglio 12 gennaio 2011) dal Comitato Referendario Siacquapubblica
- AA.VV. (2008), Relazione di Accompagnamento al Progetto di Legge Delega, in REVIGLIO E., *Per una riforma del regime dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà*, in «Politica del diritto», XXXIX, 3, pp. 531-550, e integralmente disponibile on line su:
<http://www.governo.it/backoffice/allegati/38954-4768.pdf>
- AA. VV. (2009), *República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural* (Versión Resumida), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, Ecuador
- ABRUZZESE A., BORRELLI D. (2000), *L'industria culturale. Tracce e immagini di un privilegio*, Carocci, Roma
- ACOSTA A. (2008), *El Buen Vivir, una oportunidad por construir*, in «Ecuador Debate», 75, pp. 33-47
- ACOSTA A., MARTINEZ E. (2009), *El Buen Vivir. Una via para el desarrollo*, Abya Yala, Quito
- AGNOLI M. S. (1997), *Concetti e pratica nella ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano
- AGNOLI M. S. (1999), *Basic issue: «la localizzazione dei problemi» nel quadro della metodologia lazarsfeldiana*, in «Sociologia e ricerca sociale», 58/59, pp. 189-214
- AGNOLI M. S. (a cura di), (2004), *Lo straniero in immagine. Rappresentazione degli immigrati e pregiudizio etnico tra gli studenti del Lazio*, FrancoAngeli, Milano
- ALBO X. (2010), *Suma Qamaña, Convivir Bien. ¿Cómo medirlo?*, in «Dialogos», 0, pp. 54-64
- ALCHIAN A. A. (1950), *Uncertainty, Evolution and Economic Theory*, in «Journal of Political Economy», 58, pp. 211-221

- ALGOSTINO A. (2007), *Il movimento No Tav e le forme della democrazia*, disponibile on line su: www.costituzionalismo.it, 2
- ALGOSTINO A. (2010), *Perché si scrive acqua e si legge democrazia. Beni comuni, democrazia e Costituzione*, disponibile on line su: www.italia.attac.org, www.acquabenecomune.org, www.megachipdue.info
- ALIBRANDI T. (1988), *Beni culturali e ambientali*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma
- ALIQUÒ F. (1950), *Della proprietà collettiva civica o demaniale civica*, in «Rivista di Diritto Agrario», I – II, pp. 20 ss.
- ALLEGRETTI U. (2008), *Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione*, relazione generale al Convegno “La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive”, Firenze 2 e 3 Aprile 2008, disponibile anche in «Democrazia e diritto», 2, pp. 175-217
- ANGEL HARAOL L. (2011), *Marcha indígena por el TIPNIS en Bolivia: ¿más que un simple problema?*, in «Revista Andina de Estudios Políticos», 1, 9, pp. 3-17
- ANTONINI E. (2002), *Hannah Arendt. Nostalgia della polis o modernismo politico?*, Jovenance, Roma
- ANZERA G., MARNIGA B. (2003), *Geopolitica dell'acqua. Gli scenari internazionali e il caso del Medio Oriente*, Guerini Studio, Milano
- APARICIO WILHELMI M. (2012), *De la fuerza destituyente al poder constituyente: alcances de las transformaciones constitucionales en Ecuador y Bolivia*, relazione presentata al Convegno “Jornades Visions d'Amèrica Llatina. La força dels moviments socials”, Barcellona 17-24 aprile 2012, disponibile on line su: http://www.upf.edu/upfsolidaria/pdf/De_la_fuerza_destituyente_al_poder_constituyente_Marco_Aparicio.pdf
- APOSTOLI A. (2012), *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Giuffrè, Milano
- ARANZÁES N. (1992), *Revoluciones en Bolivia*, Editorial Juventud, La Paz
- ARENDT H. (1964), *Vita Activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano
- ARENDT H. (1977), *Public Rights and Private Interests*, in *Small Comforts for Hard Times: Humanists on Public Policy*, a cura di Mooney M. e Stuber F., Columbia University Press, New York, p. 103- 108

- ARENDT H. (2005), *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, Il Melangolo, Genova
- ASCARRUNZ B. (2013), *Nada bien le hace al ¿nuevo? concepto del Vivir Bien, la “idealización” de los pueblos indígenas*, in *Vivir bien: Infancia, genero y economia. Entre la teoría y la práctica*, a cura di Farah I. e Tejerina V., CIDES-UMSA, La Paz 2, pp. 55-63
- AYALA MORA E. (2005), *El Socialismo y la Nación ecuatoriana*, Ediciones La Tierra, Quito
- AZZARITI G. (2010), *Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali*, intervento alla tavola rotonda “Quali regole per la partecipazione?”, a conclusione del Convegno “Le regole della partecipazione: cultura giuridica e dinamiche istituzionali dei processi partecipativi”, Perugia 12 marzo 2010, disponibile on line su: www.costituzionalismo.it
- AZZARITI G. (2010), *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari
- BAGNASCO A. (1992), *Comunità*, in «Enciclopedia delle Scienze sociali Treccani», II, Roma
- BARRERA A. (2001), *Acción colectiva y crisis política: el movimiento indígena ecuatoriano en los '90*, Abya-Yala, Quito
- BARTOLINI A. (2007), *Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi*, disponibile on line su: www.giustamm.it
- BELOTTI F. (2011), *Dal bene comune all'interesse generale della nazione. Costruire l'identità collettiva*, in «Comunicazionepuntodoc», 4, pp. 257-268
- BENTIVEGNA S. (2003), *Teorie delle comunicazioni di massa*, Laterza, Milano
- BESSONE M. (2002), *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli, Torino
- BILANCIA F. (2002), *I diritti fondamentali come conquiste sovrastatali di civiltà. Il diritto di proprietà nella CEDU*, Giappichelli, Torino
- BIROCCHI I. (2002), *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino
- BOBBIO L. (2005), *La democrazia deliberativa nella pratica*, in «Stato e Mercato», 1, pp. 67-88
- BOBBIO N., BOVERO M. (1979), *Società e Stato nella filosofia politica moderne. Modello giusnaturalistico e modello hegel-marziano*, Il Saggiatore, Milano
- BOBBIO N. (1996), *Prefazione* in L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari
- BOBBIO N. (2005), *Destra e Sinistra*, Donzelli, Roma

- BOBBIO N. (2005), *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino
- BOCO F. (2010), *Il concetto originario di nomos*, disponibile on line su: <http://www.ekpyrosis.it/>
- BOLAFFI G. (a cura di), (1975), *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, Savelli, Roma
- BOLASCO S. (1999), *Analisi multidimensionale dei dati*, Carocci, Roma
- BONFANTE P. (1972), *Corso di diritto romano*, Giuffrè, Milano, voll. II-III
- BOUDON R. (1980), *La logica del sociale*, Mondadori, Milano
- BOUDON R. (1987), *Razionalità e teoria dell'azione*, in «Rassegna italiana di Sociologia», XXVIII, 2, pp. 175-203
- BOUDON R. (1989), *Razionalità soggettiva e disposizioni*, in *Il soggetto dell'azione. Paradigmi sociologici e immagini dell'azione sociale*, a cura di Sciolla L., Ricolfi L., FrancoAngeli, Milano, pp. 27-50
- BORRELLI D. (2008), *I nuovi sensi del senso comune. Come internet sta cambiando l'esperienza del senso comune*, in *Il mondo che siamo: per una sociologia dei media e dei linguaggi digitali*, a cura di Borrelli D., Liguori, Napoli, pp. 167-190
- BOURDIEU P. (1980), *Le capital social: notes provisoires*, in «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», 31, pp. 2-3
- BOURDIEU P. (1986), *The Forms of Capital*, in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, a cura di Richardson J. G. e Greenwood Press, New York
- BRAVO G. (2001), *Dai pascoli a internet. La teoria delle risorse comuni*, in «Stato e mercato. Quadrimestrale di analisi dei meccanismi e delle istituzioni sociali, politiche ed economiche», 3, pp. 487-512
- BRECHER J., COSTELLO T., SMITH B. (2001), *Come farsi un movimento globale. La costruzione della democrazia dal basso*, DeriveApprodi, Roma 2001
- BUCHANAN J. M. (2003), *Public Choice: The Origins and Development of a Research Program*, Center for Study of Public Choice George Mason University Fairfax, Virginia
- BUCHANAN J. M., TULLOCK G. (1962), *The Calculus of Consent*, University of Michigan Press, Ann Arbor
- CACCIARI P. (a cura di), (2010), *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Ediesse, Roma
- CAMPPELLI E. (2009), *Da un luogo comune. Introduzione alla metodologia delle scienze sociali*, Carocci, Roma

- CAMPUS D. (2007), *L'antipolitica al Governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi*, Il Mulino, Bologna
- CANESTRINI N. (2006), *L'invasione arbitraria di immobile (633 c.p.) e l'attenuante del particolare valore sociale (62, n. 1 c.p.). Note a margine della sentenza 1279/05 dd. 15/12/2005 del Tribunale di Trento in composizione monocratica*, disponibile on line su: <http://www.canestrinilex.it/pdf/occupazione.pdf>
- CANETTI E. (1981), *Massa e potere*, Adelphi, Milano
- CANOVAN M. (1985), *Politics as Culture: Hannah Arendt and the Public Realm*, in «History of Political Thought», 6, 3, p. 617-642, ristampato in *Hannah Arendt: Critical Essays*. Albany, a cura di Hinchman L. P. e Hinchman S. K., State University of New York Press, New York 1994, p. 179-205
- CAPANTINI M. (2004), *I servizi pubblici tra ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale: evoluzione e prospettive*, in *Il diritto amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario*, a cura di Massera A., Plus, Pisa, pp. 24 e ss.
- CAPUTI JAMBRENGHI V. (1988), *Beni pubblici*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma
- CARAPEZZA FIGLIA G. (2008), *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli
- CARBONELL M. (a cura di), (2004), *Problemas contemporáneos de la libertad de expresión*, Porrúa, Mexico
- CARETTI P., DE SIERVO U. (1996), *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino
- CARNAP R. (1947), *Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic*, Chicago University press, Chicago
- CASSESE S. (1969), *I beni pubblici. Circolazione e tutela*, Giuffrè, Milano
- CASTELLS M. (2009), *Communication Power*. Oxford University Press, Oxford, New York 2009
- CATALANO P. (1990), *Diritto e persone*, Giappichelli, Torino
- CATTANEO C. (1956), *Su la bonifica del Piano di Magadino a nome della Società Promotrice. Primo Rapporto*, in *Scritti economici*, a cura di Bertolino A., Le Monnier, Firenze

- CECCARELLI A. (2006/2007), *Contributi sulla teoria delle nozioni comuni in Spinoza*, Tesi di Dottorato in Filosofia, Università degli studi di Bologna, Bologna
- CENTRO DOCUMENTAZIONE CONFLITTI AMBIENTALI, *Guerra dell'acqua di Cochabamba - Bechtel Edison*, disponibile on line su: <http://www.cdca.it/spip.php?article107>
- CERBINO M., GIUNTA I. (a cura di), (2013), *Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales. Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra*, FLACSO – sede Ecuador, Quito
- CERRONI U. (1996), *Politica*, Seam, Roma
- CERULLI IRELLI V. (1990), *I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento*, in «Economia Pubblica», XI, 20, pp. 523-527
- CHIASSONI P. (1999), *L'inehuttabile scetticismo della "scuola genovese"*, in *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, a cura di Comanducci P., Guastini R., Giappichelli, Torino, pp. 29-33
- CHIOLA C., VANNINI S. (1988), *Radiotelevisione*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», XXVIII, Roma
- CHIRICHIELLO G. (1997), *Efficienza paretiana e teoria dei giochi: concetti essenziali ed annotazioni su qualche implicazione per il profile delle istituzioni di una collettività*, in *Seminari di filosofia del diritto*, a cura di B. Romano, Giappichelli, Torino
- CICONETTI S. M. (2001), *Lezioni di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino
- CICONETTI S.M. (2003), *Elementi di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino
- CIONI E., MARINELLI A. (a cura di), (2010), *Le reti della comunicazione politica. Tra televisione e social network*, Firenze University Press, Firenze
- CIUCCI R. (1990), *La comunità possibile. Percorsi e contesti in sociologia*, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca
- COASE R. H. (1972), *Durability and Monopoly*, in «Journal of Law and Economics», 15, 1
- COLEMAN J. S. (1988), *Social capital in the creation of human capital*, in «American Journal of Sociology», 94, pp. S95-S120
- COLEMAN J. S. (1990), *Foundations of Social Theory*, Harvard University Press, Cambridge, MA and London
- CONTE E. (2009), *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Il Mulino, Bologna

- CONTE E. (2012), *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, intervento al ciclo di seminari “Il diritto dei beni comuni”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, Perugia 21 febbraio – 14 marzo 2011, disponibile anche in Marella M. R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona, pp. 43-60
- COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS (2010), *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*, Perù, Lima
- CORTESE F. (2011), *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in «Giornale di diritto amministrativo», pp. 1170 ss.
- CORTEZ D. (2009), *La construcción social del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) en Ecuador; Genealogía del diseño y gestión política de la vida*, in *Atti del Congresso per la Filosofia Interculturale “Good life as Humanized life”*, VIII, Ewha Womans University, Seoul, 3
- CORTEZ D. (2010), *Genealogía del “buen vivir” en la nueva constitución ecuatoriana*, in *Gutes Leben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute*, a cura di Fonet-Betancourt R., Band 30. Wissenschaftsverlag Main, pp. 227-248
- COTTA M., DELLA PORTA D. e MORLINO L. (2001), *Scienza politica*, Il Mulino, Bologna
- COTTURRI G. (2005), *La democrazia partecipativa*, in «Democrazia e diritto», 1, pp. 27-40
- CUEVA A. (2008), *El marxismo latinoamericano: historia y problemas actuales (1987)*, in A. MOREANO, *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana. Fundamentos conceptuales Agustín Cueva*, Siglo del Hombre / CLACSO, Bogotá, disponibile on line su: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/cueva/08marxismo.pdf>
- DAHER L. M. (2002), *Azione collettiva: teorie e problemi*, FrancoAngeli, Milano
- DE LORENZI V. (2008), *La riforma dei servizi pubblici locali: osservazioni*, disponibile on line su: <http://www.entilocali.provincia.le.it>
- DE MARZO G. (2012), *Anatomia di una rivoluzione. Giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi*, Lit, Roma
- DI CINTIO M. (2005), *Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà nel progetto di educazione alla cittadinanza e ai diritti umani*, in «Parlamenti regionali», 14-15, pp. 228-238
- DI GIACOMO S. (2006), *Il concetto di capitale sociale*, in «Studi/Contributions», 2, pp. 43-49
- DI MARTINO C. (2001), *Alle radici della percezione. Senso Comune e Sensazione Comune in Aristotele, De anima, III. 1-2*, in «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 1, 68, p. 7-26

- DISTASO M., CIERVO M. (2006), *Economia rurale come economia di reciprocità. Il caso degli ayllu delle Ande boliviane*, in «Rivista di Economia Agraria», 61, 1, pp. 105-132
- DOBB M. (1980), *Problemi di storia del capitalismo*, Editori riuniti, Roma
- DONATI P. (2008), *Oltre il multiculturalismo*, Laterza, Roma-Bari
- DONATI P. (2011), *La sociologia della riflessività. Come si entra nel dopo-moderno*, Il Mulino, Bologna
- DOUGLAS M. (1994), *Credere e pensare*, Il Mulino, Bologna
- DUBRAVCIC M. (2007), *Comunicación popular: del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y culturales*, UASB/Abyala/Corporación Editora Nacional, Quito
- DURKHEIM É. (1962), *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano
- DYER-WITHEFORD N., *Commonism*, in «Turbulence», 1, giugno 2007, disponibile on line su: <http://turbulence.org.uk/turbulence11/commonism>
- DYER-WITHEFORD N. (2006), *The circulation of the common*, paper presentato al Convegno “Immaterial Labour, multitudes and new social subjects: class composition in cognitive capitalism”, 29-30 aprile 2006, King’s College, University of Cambridge
- EDELMAN M. J. (1976), *The Symbolic Uses of politics*, University of Illinois Press, Chicago-Londra, trad. it., *Gli usi simbolici della politica*, Guida, Napoli 1987
- ELSTER J. (1978), *Logic and Society. Contradictions and Possible Worlds*, Wiley and Sons, Chichester
- ELSTER J. (1983), *Ulisse e le sirene*, Il Mulino, Bologna
- ELSTER J. (1989), *Versioni non ortodosse della razionalità*, Feltrinelli, Milano
- ELSTER J. (1993), *Argomentare e negoziare*, Anabasi, Piacenza
- ELSTER J. (1995), *Il cemento della società. Uno studio sull’ordine sociale*, Il Mulino, Bologna
- ELSTER J. (1998), *Deliberative Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge
- ESPOSITO R. (2010), *Comunità, immunità, biopolitica*, relazione alla giornata di studio “A piene mani. Dono dis-interesse e beni comuni”, Napoli 18 dicembre 2010
- ESTERMANN J. (2012), “*Vivir Bien*” como utopía. *La concepcion andina del “vivir bien” (suma qamaña/ allin kawsay) y su aplicación en el socialismo democrático en Bolivia*, in «Anales de la Reunión Anual de Etnología», 24, pp. 517-533
- FAGGIANO M. P. (2007), *Stile di vita e partecipazione sociale giovanile. Il circolo virtuoso teoria-ricerca-teoria*, FrancoAngeli, Milano

- FERRAJOLI L. (2002), *Diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di Vitale E., Laterza, Roma-Bari, pp.5 ss.
- FERRAJOLI L. (2007/2008), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Vol. I e II*, Laterza, Roma-Bari
- FERRAJOLI L.(2010), *Il processo di decostituzionalizzazione del sistema politico italiano*, intervento all'assemblea "Comitati Dossetti" , Bologna 4 giugno 2010
- FERRAJOLI L. (2010), *Per una Carta dei beni fondamentali*, in *Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un'appendice di carte regionali*, a cura di Mazzaresse T., Parolari P., Giappichelli, Torino, pp. 65-98
- FERRAJOLI L. (2011), *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari
- FERRARA A. (a cura di), (1992), *Comunitarismo e liberalismo*, Editori Riuniti, Roma
- FERRARA G. (2006), *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano
- FERRARA G. (2008), *Diritto soggettivo, diritto oggettivo. Uno sguardo sugli apici del giuridico*, disponibile on line su: www.costituzionalismo.it
- FIORENTINI M., *L'acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo*, in «Analisi giuridica dell'Economia», 1, 2010, pp. 39-78
- FOUCAULT M. (1976-1988), *Le jeu de Michel Foucault*, in «Dits et écrits», III, Gallimard, Parigi
- FRANKLIN B., HAMER M., HANNA M., KINSEY M., RICHARDSON J. (2005), *Key Concepts in Journalism Studies*, Sage Publication, London
- FRIEDMAN J. (1998), *Public ignorance and democratic theory*, in «Critical Review: A Journal of Politics and Society», 12, 4, pp. 397-411
- FULCINITI L. (2011), *Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici*, in «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente», pp. 473 ss.
- GENTILINI A. (2008), *La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla ricerca di un fondamento giuridico per l'«attrazione in sussidiarietà»*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 2, pp.1595 ss.
- GIANNINI M. S. (1977), *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, Bologna
- GORDON H. S. (1954), *The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery*, in «The Journal of Political Economy», 62, pp. 124-142

- GROSSI P. (1990), *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, pp. 505-555
- GROSSI P. (1992), *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano
- GROSSI P. (1995), *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari
- GROSSI P. (2008), *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in «Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, pp. 11-18
- GROSSI P. (2008), «*Usi civici*»: *una storia vivente*, in «Annali di studi sulla proprietà collettiva», 1, pp. 19-27
- GUDYNAS E. (2011), *Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir*, in *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, a cura di Farah H. I. e Vasapollo L., CIDES - UMSA y Plural, La Paz, pp. 231-246
- GUDYNAS E., ACOSTA A. (2011), *El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*, in *La medición del progreso e del bienestar. Propuestas desde América Latina*, a cura di Rojas M., Foro Consultivo Científico y tecnológico, AC, México DF, pp. 103-110
- GUI B. (1995), *On "Relation Goods": Strategic Implications of Investment in Relationship*, Working Paper, Università di Venezia, Venezia
- GUIMARÃES A. (2014), *Pluralismo, cohesión social y ciudadanía en la modernidad: una reflexión desde la realidad boliviana*, in *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*, a cura di Wanderley F., CIDES-UMSA, La Paz, pp. 319-352
- HABERMAS J. (1971), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Roma-Bari
- HABERMAS J. (1979), *Possono le società complesse formarsi un'identità razionale?*, in *Per la ricostruzione del materialismo storico*, a cura di Cerutti F., Etas libri, Milano
- HABERMAS J. (1998), *Legittimazione tramite diritti umani*, in J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Saggi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano, pp. 216-32
- HABERMAS J. (2002), *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Einaudi, Torino
- HARDIN G. (1968), *The Tragedy of Commons*, in «Science», 162, 3859, pp. 1243-1248, 13, disponibile in italiano on line su: <http://www.oilcrash.com/italia/tragedy.htm>
- HARDT M., NEGRI A. (2009), *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano
- HASSAN R. (1999/2000), *La comunicazione politica nella società pluralista*, Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università "La Sapienza" di Roma

- HAYEK F. A. (1989), *Legge, legislazione e libertà*, Laterza, Roma-Bari
- HELFRICH S. (2012), *La espuma de estos días. Buen Vivir y Bienes Comunes. Una conversación entre Gustavo Soto Santiesteban y Silke Helfrich*, disponibile on line su: <http://www.ceadesc.org/wp-content/uploads/2012/07/COMMONS-BUEN-VIVIR2.pdf>
- HEMPEL C. G. (1952), *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*, University of Chicago Press, Chicago, trad. it. *La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica*, Feltrinelli, Milano 1961
- HESS C., OSTROM E. (2003), *Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource*, in «Law and Contemporary Problems», 66, 1-2, pp. 111-145
- HOBBS T. (1968), *Elementi di legge naturale e politica*, La Nuova Italia, Firenze
- HOUTART F. (2011a), *Dai beni comuni al “Bene comune dell’umanità”*, intervento alla Conferenza “Dai beni comuni al Bene Comune dell’umanità”, Fondazione Rosa Luxemburg, Roma 28-29 aprile 2011
- HOUTART F. (2011b), *El concepto del Sumak Kawsai (Buen Vivir) y su correspondencia con el Bien Común de la humanidad*, in «Revista Espacio Critico», 15, pp. 2-23
- IMPERIALI U. (2008), *Il nomos della terra di Carl Schmitt ovvero genealogia della globalizzazione*, conferenza tenuta entro il Ciclo di conferenze “Ri-pensare il Novecento”, Liceo Classico “Alessandro Volta” di Como, Como 29 ottobre 2008, disponibile on line su: <http://www.noein.net>
- INVITTO G. (1966), *Fondamenti del pensiero politico di San Tommaso*, in «La zagaglia», 29
- ISTAT (2013), *Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo*, Istat, Roma
- IOVINO S. (2006), *La goccia dell’azione: inizio e comprensione nel pensiero arendtiano*, in «Dialeghestai», disponibile on line su: <http://mondodmani.org/dialeghesthai/si01.htm>
- KANT I. (1993), *Del gusto considerato come una specie di sensus communis*, in *Critica del giudizio*, Utet, Torino, pp. 267-270
- KREPS D. (1990), *A Course in Microeconomic Theory*, Princeton University Press, New Jersey
- LACLAU E. (2006), *La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana*, in « Nueva sociedad», 205, pp. 56-61
- LAKOFF G. (2006), *Non pensare all’elefante!*, Fusi orari, Roma
- LAZARFELD P. F. (1966), *Concepts Formations and Measurement in the Behavioural Sciences: Some Historical Observations*, in *Concepts, Theory and Explanation in the*

- Behavioural Sciences*, a cura di Di Rienzo G. J., Random House, New York, trad. it. *Formazione e misurazione dei concetti nelle scienze del comportamento*, in Lazarsfeld P. F., *Saggi storici e metodologici*, a cura di Lombardo C., Eucos, Roma 2001
- LAZARSELD P.F. (1958), *Evidence and Inference in Social Research*, in «Daedalus», 87, 4, pp. 99-130; tr. it. in Boudon R., Lazarsfeld P.F. (eds.), 1963
 - LE STRAT A. (2010), *Le choix de la gestion publique de l'eau à Paris*, relazione presentata a Torino al Convegno “Acqua bene comune: il diritto al futuro”, 15 febbraio 2010
 - LEÓN O. (1997), *Reconstruir el bien común. Entrevista a Franz Hinkelammert*, in «Servicio Informativo ALAI», 255, pp. 12-15
 - LIEBERMAN M., HALL R. (2001), *Principi di economia*, Apogeo, Milano
 - LIGUORI A. (2009), *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli Considerazioni epistemologiche e politiche*, in «Jura Gentium», disponibile on line su: <http://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm>.
 - LLOYD W. F. (1964), *Two Lectures on the Checks to Population*, Oxford Univ. Press, Oxford 1833, recuperate in parte in G. Hardin, *Population, Evolution, and Birth Control*, Ed. Freeman, San Francisco
 - LOIODICE A., BRIGHINA A. (1988), *Referendum*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», XXX, Roma
 - LOMBARDO C. (1994), *La congiunzione inespressa. I criteri di selezione degli indicatori nella ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano
 - LOMBARDO C. (2006), *Pensare la politica sociologicamente. Linee guida per un programma di ricerca*, in «Sociologia e ricerca sociale», 81, pp. 5-12
 - LOSADA SIERRA M. (2007), *L'idea di bene comune, destra o sinistra?*, in «Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad», II, 2, pp. 173-188
 - LOSITO G. (1993), *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano
 - MACAS L. (2005), *Discurso de posesión de la CONAIE*, in «Boletín ICCI-Ary Rimay», VII, 70
 - MADDALENA P. (2012), *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, disponibile on line su: www.federalismi.it
 - MAIORCA C. (1988), *Beni*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma
 - MARELLA M. R. (a cura di), (2012), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di Marella M. R., Ombre corte, Verona

- MARINELLI F. (2003), *Gli usi civici*, Giuffrè, Milano
- MARITAIN J. (1978), *La persona e il bene comune*, Mondadori, Brescia
- MARRAMAIO G. (2011), *Contro il potere. Filosofia e scrittura*, Bompiani, Milano
- MARSOCCI P. (2004), *La disciplina dell'attività di comunicazione*, in *La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, a cura di Arena G., Maggioli, Rimini
- MARSOCCI P. (2007), *La comunicazione per la partecipazione. Una ricostruzione normativa in Italia ed in Europa*, in *Luci della ribalta. Comunicazione sociale, processi inclusivi e partecipazione*, a cura di Faccioli F., D'Ambrosi L. e Massoli L., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
- MARTÍ I PUIG S., BASTIDAS C. (2012), *¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador*, in «Íconos. Revista de Ciencias Sociales», 44, pp. 19-33
- MARTÍNEZ DALMAU R. (2009), *Los nuevos paradigmas constitucionales de Ecuador y Bolivia*, in «La Tendencia. Revista de Análisis Político», 9, pp. 37-41
- MARTÍNEZ E., ACOSTA A. (2010), *ITT-Yasuní: entre el petróleo y la vida*, Abya-Yala, Quito
- MARX K. (1968), *I Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Einaudi, Torino
- MARX K. (1970), *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Newton Compton, Roma
- MARX K. (2012), *Gründrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, Manifestolibri
- MATTEI U., REVIGLIO E., RODOTÀ S. (a cura di), (2007), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, relazione introduttiva ai quesiti referendari, Il Mulino, Bologna
- MATTEI U., REVIGLIO E., RODOTÀ S. (a cura di), (2010), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma dei beni pubblici*, Roma Bardi Scienze ed Arti, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
- MATTEI U. (2011), *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011
- MATTEI U. (---), *Proprietà (nuove forme di)*, in «Enciclopedia del diritto», XXVII, in corso di pubblicazione a Milano per Giuffrè
- MATTEUCCI N. (1991), *Bene comune*, in *Dizionario di Politica*, a cura di Bobbio N., Matteucci N. e Pasquino G., TEA-UTET, Torino, pp. 98 ss.
- MCCOMBS M., SHAW D. (1994), *La funzione di agenda-setting dei mass media*, in *Mediare la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica*, a cura di Bentivegna S., FrancoAngeli, Milano

- MCQUAIL D. (1996), *Sociologia dei media*, Il Mulino, Bologna
- MECCARIELLO A. (2009), *Per una teoria del giudizio in Hannah Arendt*, disponibile on line su: www.kainos.it
- MEDINA, J. (2006), *Suma Qamaña: Por una convivialidad postindustrial*, Garza Azul Editores, La Paz
- MELUCCI A. (1982), *L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni collettivi*, Il Mulino, Bologna
- MELUCCI A. (1996), *L'azione volontaria tra bisogni individuali e partecipazione civile*, in *Interrelazione volontaria e solidarietà nella società complessa*, a cura di Fadda A., FrancoAngeli, Milano, pp. 43-56
- MÉNY Y., SUREL Y. (2001), *Populismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna
- MONTAGNA A. (1988), *Acque (tutela delle)*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», I, Roma
- MONTEDORO G. (2004), *Il nomos della terra letto da M. S. Giannini e M. Nigro*, in «Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze», 3, pp. 87-92
- MORCELLINI M. (1992), *Passaggio al futuro. La socializzazione nell'età dei mass media*, FrancoAngeli, Milano
- MORCELLINI M. (2003), *Lezione di comunicazione. Nuove prospettive di interpretazione e di ricerca*, Ellissi, Napoli
- MORCELLINI M. (a cura di), (2005), *Il Medioevo italiano. Industria culturale, tv e tecnologie tra XX e XXI secolo*, Carocci, Roma
- MORCELLINI M. (2010), *Comunicazione e dispotismo*, in «Formiche», 53
- MORCELLINI M. (2010), *Cultura vs. Comunicazione. Una proposta di revisione ispirata alla Sociologia critica*, in *Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo*, a cura dell'Associazione Italiana di Sociologia, FrancoAngeli, Milano
- MORCELLINI M. (2011), *Nonostante l'impar condicio. Vecchi media, tecnologie di rete e cambiamenti socioculturali*, disponibile on line su: www.federalismi.it
- MORCELLINI M. (2012), *Per una sociologia critica della comunicazione. Editoriale*, in «Comunicazionepuntodoc», 6, pp. 9-23
- MORCELLINI M. (2013), *Un risultato eccezionale. L'impatto del disagio giovanile e sociale sui risultati elettorali 2013*, disponibile on line su: www.federalismi.it
- MOSCARINI A. (2003), *Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti*, Cedam, Padova, pp. 1-399

- MOUFFE C. (1992), *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*, Verso, London
- NEPI P. (2008), *Genealogia e metamorfosi del bene comune*, in «Dialoghi», 1, pp. 26 ss.
- NETCHAEVA I. (2002), *E-government and E-democracy. A Comparison of Opportunities in the North and South*, in «International Communication Gazette», 64, pp. 467-477
- NIEL M. (2011), *El concepto del buen vivir*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid
- NORDENSTRENG K. (1997), *The Citizen Moves from the Audience to the Arena*, in «Nordicom Review», 18, 2, pp.13-20
- VON NEUMANN J., MORGENSTERN O. (1944), *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, New Jersey
- OHLSSON L. (1995), *Hydropolitics: conflicts over water as a development constraint*, Dhaka, University Press, Zed Books, London
- OLIVITO E. (2009), «*Le parole e le cose*»: *appunti sulle finzioni nel diritto*, in «Diritto pubblico», 2, pp. 513-588
- OLSON M. (1990), *Logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano
- ORTOLEVA P. (2011), *La Rete è il messaggio? Web e mobilitazioni in connessione*, in «Alternative per il socialismo», 16, pp. 73-80
- ORUSA L. (1988), *Beni d'interesse pubblico*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma
- OSTROM E. (1990), *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge
- OSTROM E. (1994), *Constituting Social Capital and Collective Action*, in «Journal of Theoretical Politics», 4, pp. 527-562
- OSTROM E., OSTROM V (2004)., *The quest for meaning in Public Choice*, in «American Journal of Economics and Sociology», 1, 2004, pp. 105-147
- OSTROM E. (2009), *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Mondadori, Torino
- OVIEDO FREIRE A. M. (2012), *El posmoderno Buen Vivir y el ancestral sumakawsay*, in *Construyendo el Buen Vivir - I encuentro internacional del programa de cooperación universitaria e investigación científica*, Alejandro Guillén García y Mauricio Phélan Casanova (Ed.), Pydolos, Cuenca, pp. 49-82

- OZZOLA F., LOMBARDI A. (2010), *Esperienze di sussidiarietà*, in *Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni*, a cura di Donati D. e Paci A., Il Mulino, Bologna, pp. 233 ss.
- PACE A. (1997), *Il sistema televisivo italiano*, in «Politica del diritto», 1, pp. 97-124
- PARSONS T. (1965), *Il sistema sociale*, Comunità, Milano
- PASSERIN D'ENTRÈVES M. (1995), *La teoria della cittadinanza nella filosofia politica di Hannah Arendt*, University of Manchester, Working Paper n.102, Barcelona
- PEIRCE C. S. (1935), *Collected papers of Charles Sanders Peirce (CP 7.218 – On the Logic of Drawing History from Ancient Documents especially from Testimonies)*, Harvard University Press, Cambridge
- PETRUCCIANI S. (2003), *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino
- PIAGET J. (1972), *L'interdisciplinarité: problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités*, OCDE, Paris
- PISANI P. (1996), *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene Editore, Napoli
- PIZZORNO A. (2001), *Perché si paga il benzinaio*, in *Il capitale sociale*, a cura di Bagnasco A. et al., Il Mulino, Bologna
- POLETTINI F. (2007), *Antitrust televisivo: da Gasparri a Gentiloni*, in «Il Diritto industriale», 3, pp. 243-249
- PONT R. (2005), *La democrazia partecipativa. L'esperienza di Porto Alegre e i progetti di democrazia*, Alegre, Roma
- PRIETO D. (1980), *Discurso autoritario y comunicación alternativa*, Edicol, Mexico
- PROAÑO L. (1988), *Aspectos de la filosofía del indio*, Discorso in occasione della consegna del titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia Honoris Causa, Università di Saarland, Germania
- PUERTA R. M. I. (2010), *El debate sobre los modelos de democracia representativa y participativa*, APUC, Venezuela
- PULIDO L. (1996), *Environmentalism and Social Justice: Two Chicano Struggles in the Southwest*, University of Arizona Press, Tucson
- PUTNAM R. (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, Princeton
- PUTNAM R. (1995), *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, in «Journal of Democracy», 6, pp. 65-78

- QUARTA A. (2013), *Il fenomeno delle occupazioni abusive tra tutela penale e tutela civile della proprietà*, in «Politica del diritto», 1-2, pp. 181-198
- RAMÍREZ GALLEGOS R. (2010), *Socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo repubblicano*, in AA.VV., *Los nuevos retos de América Latina-Socialismo y sumak kawsay*, SENPLADES, Quito
- RAWLS J. (2008), *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano
- REDI C. (a cura di), (2011), *Beni comuni*, Osservatorio Legislativo Interregionale, Roma 7-8 aprile 2011
- RESCIGNO G. U. (2002), *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in «Diritto pubblico», 1, pp. 5-50
- RESTA E. (2002), *Il diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari
- RESTA E. (2009), *Le regole della fiducia*, Laterza, Roma-Bari
- RIMOLI F. (2005), *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, in «Studi in onore di G.Ferrara», III, pp. 321 ss.
- RISTUCCIA S. (2009), *L'importanza di una riflessione sui beni collettivi. A proposito del premio Nobel a Elinor Ostrom*, in «Contributi Bancaria», 12, pp. 22-26
- RODOTÀ S. (1981), *Il terribile diritto*, Il Mulino, Bologna
- RODOTÀ S. (1997), *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, Donzelli, Roma
- RODOTÀ S. (2011), *I cittadini calpestati*, in «La Repubblica», 22 aprile 2011
- RODOTÀ S. (2011), *Elogio del moralismo*, Laterza, Roma-Bari
- ROSMINI A. (2000), *Filosofia del diritto*, Feltrinelli, Milano
- SABATINI F. (2004), *Il concetto di capitale sociale nelle scienze sociali. Una rassegna della letteratura economica, sociologica e politologica*, in «Studi e Note di Economia», 2, pp. 73-105
- SALVATO M. G. (2009/2010), *La comunicazione e la democrazia. Politica ed informazione nel sistema democratico*, Tesi di dottorato in Scienza politica e istituzioni in Europa, Università degli studi di Napoli "Federico II", Napoli 2009/2010
- SAMUELSON P. A. (1954), *The Pure Theory of Public Expenditure*, in «Review of Economics and statistics», 36, 4, pp. 387-389
- SANDEL M. (2004), *Il liberalismo e i limiti della giustizia*, Feltrinelli, Milano
- SANDON F. (2006), *Il ddl Gentiloni: un'altra occasione mancata?*, disponibile on line su: www.costituzionalismo.it

- SANDOVAL PERALTA C. (2005), *Propuesta para un programa alternativo al neoliberalismo: una visión desde la cosmovisión indígena*, in *Hacia un modelo alternativo de desarrollo histórico*, a cura di Quintero R. e Silva E., Ediciones la Tierra, Quito
- SANFILIPPO C. (2002), *Istituzioni di diritto privato*, Rubbettino, Soveria Mannelli
- SARTORI G. (1989), *Videopolitica*, in «Rivista italiana di scienza politica», XIX, 2
- SCHMITT C. (1991), *Il Nomos della Terra*, Adelphi, Milano 1991
- SCHMITT C. (2005), *Le categorie del «politico»*, Il Mulino, Bologna
- SCHUMAN H., PRESSER S. (1980), *Public opinion and public ignorance: The fine line between attitudes and nonattitudes*, in «American Journal of Sociology», pp. 1214-1225
- SCHÜTZ A. (1979), *Saggi sociologici*, Utet, Torino
- SCHWARTZ E. (2011), *Breaking the Weakest Link: An Analysis of How Social Media Falls Short in the Organization of Anti-Authoritarian Resistance*, disponibile on line su: www.poliscimedia.com
- SCOTT A. D. (1955), *The Fishery: The Objectives of Sole Ownership*, in «Journal of Political Economy», 63, 2, pp. 116-124
- SEN A. (1989), intervista in «Etica degli affari», II, 1, pp. 35-42
- SERRANO V. (1999), *Economía de solidaridad y cosmovisión indígena*, Abya-Yala / CEDECO, Quito
- SETTIS S. (2012), *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino
- SHAW D. (1979), *Agenda-Setting and Mass Communication Theory*, in «International Communication Gazette», 25, 2, pp. 96-105
- SHIVA V. (2004), *Water Wars: Privatisation, Pollution and Profit*, Icaria, Barcelona
- SINI F. (2008), *Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione Romanistica*, in «Diritto e storia», 7, disponibile on line su: <http://www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm>
- SINTOMER Y., HERZBERG C., ROECKE A. (2008), *Les budgets participatifs en Europe*, La Découverte, Paris
- SMITH A. (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Methuen & Co., Ltd Edwin Cannan, London
- SOLA G. (2000), *La teoria delle élites*, Il Mulino, Bologna
- SPINOZA B. (2005), *Etica e Trattato teologico-politico*, UTET, Torino

- STAIANO S. (2011), *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, disponibile on line su: www.federalismi.it
- STEA G. (1999), *La tutela civile dei diritti della personalità*, disponibile on line su: www.diritto.it
- STERPA A. (2011), *Spunti di riflessione sui risultati dei referendum 2011*, disponibile on line su: www.federalismi.it
- SUNSTEIN C. (2001), *Republic.com*, Princeton University Press, Princeton
- TARQUINI G. (a cura di), (2011), *La guerra dell'acqua e del petrolio*, Edilet-Edilazio Letteraria, Roma
- TARROW S. (2011), *Power in movement: social movements and contentious politics*, Cambridge University Press, Cambridge
- A. TAXO (1999), *La concepción runa de la economía*, in *Economía de solidaridad y comovisión indígena*, a cura di Serrano V., Abya-Yala, Quito
- THÉVENOT L., BOLTANSKI L. (2009), *Verso una sociologia della capacità critica*, in *Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche*, a cura di Santoro M. e Sassatelli R., Il Mulino, Bologna
- TOMMASI C. (1997), *La «libertà dei mari». Ugo Grozio e gli sviluppi della talassocrazia olandese nel primo Seicento*, in «Scienza & politica», 16, pp. 35-53
- TÖNNIES F. (2011), *Comunità e società*, Laterza, Roma-Bari
- TORRES, M. (2012), *Suma Qamaña y Desarrollo. El t'hinkhu necesario*, Programa Nacional Biocultura/COSUDE, La Paz
- TOURAINÉ A. (2012), *Dopo la crisi. Una nuova società possibile*, Armando, Roma
- UZEDA VÁSQUEZ A. (2010), *Del "vivir bien" y del vivir la Vida*, in «Fe y Pueblo», 17, disponibile on line su: <http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/Sobre%20el%20vivir%20bien.pdf>
- VANNUCCI A. (2001), *Politiche pubbliche, costi di transazione e diritti di proprietà. Il contributo della nuova economia istituzionale*, disponibile on line su: <http://www.societalibera.org>
- VARDANEGA A. (2010), *Costruire indicatori per la valutazione. Costruzionismo e principio di realtà*, in *Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione*, a cura di Bezzi C., Cannavò L. e Palumbo M., FrancoAngeli, Milano, pp. 58-79

- VERCELLI A., THOMAS H. (2008), *Repensando los bienes comunes: análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes*, in «Scientiæ studia», São Paulo, 6, 3, pp. 427- 442
- VESPAZIANI A. (1988), *Comunicazione politica*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», VIII, Roma
- VIRNO P. (2010), *E così via, all'infinito. Logica e antropologia*, Bollati Boringhieri, Torino
- VITALE T. (2010), *Società locali e governo dei beni comuni. Il Nobel per l'economia a Elinor Ostrom*, in «Aggiornamenti Sociali», 2, pp. 91-100
- WEBER G. (a cura di), (2011), *Debate sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la Sociedad Civil en el Ecuador*, Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito
- WEBER M. (1961), *Economia e società*, Comunità, Milano
- WEBER M. (1970), *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze 1970
- WITTGENSTEIN L. (1980), *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino
- WOOLCOCK M. (1998), *Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework*, in «Theory and society», 27, pp. 151-208
- WOLF M. (2000a), *Teorie delle comunicazioni di massa*, Bompiani, Milano
- WOLF M. (2000b), *Gli effetti sociali dei media*, Bompiani, Milano
- ZACCARIA R., *Tutto Zac 2011*, dati dell'Osservatorio per il Pluralismo Politico, pp. 158-163, disponibile on line su: <http://www.robortozaccaria.it/>
- ZAFFARONI E. R. (2011), *La Pachamama y el humano*, Colihme, Bueno Aires
- ZIEGLER J. (2003), *La privatizzazione del mondo*, Marco Troppa, Milano
- ZOLO D. (2005), *Il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese*, in «Diritto pubblico», 1, pp. 125-142

Allegato A- Questionario

Il referendum del 12-13 giugno 2011 si articolava su quattro quesiti di cui due relativi all'acqua, uno al nucleare e uno al legittimo impedimento. Con riferimento all'acqua, il primo dei due quesiti chiedeva l'abrogazione della norma che disponeva la privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali anche il Servizio Idrico Integrato. Il secondo, invece, chiedeva l'abrogazione della norma che considerava la tariffa non solo come "corrispettivo" del servizio idrico, ma anche come "remunerazione del capitale investito" dal gestore.

Lei personalmente quale voto ha espresso riguardo ai due quesiti relativi all'acqua?

(max una risposta)

- Ho votato Sì ad entrambi i quesiti
- Ho votato Sì, ma solo ad un quesito (*specificare quale*)
- Ho votato No (*interruzione questionario*)
- Ho votato scheda bianco (*interruzione questionario*)
- Non dichiaro (*interruzione questionario*)

1. Prima del giugno 2011, ha partecipato ad altre consultazioni referendarie?

2. Sì (*passa a domanda 2*)
1. Non ricordo (*passa a domanda 2*)
0. No (*passa a domanda 3*)

2. Se sì, a quali delle seguenti consultazioni referendarie del passato ha partecipato?

(fornire una risposta per ciascuna tornata elettorale)

a	15 giugno 1997: Privatizzazioni; Obiezione di coscienza al servizio militare; Caccia; Carriere dei magistrati; Abolizione dell'Ordine dei giornalisti; Incarichi extragiudiziali per i magistrati; Ministero delle Politiche Agricole	
b	18 aprile 1999: Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati	
c	21 maggio 2000: Disciplina dei licenziamenti individuali; Trattenute associative e sindacali; Separazione delle Carriere dei magistrati; Sistema elettorale del CSM; Incarichi extragiudiziali dei magistrati; Sistema elettorale maggioritario; Abolizione dei rimborsi elettorali	
d	15 giugno 2003: Diritto al reintegro nel posto di lavoro per i dipendenti licenziati senza giusta causa; Abrogazione dell'obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture elettriche sui loro terreni	
e	12-13 giugno 2005: Ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni; Abolizione di norme su finalità, diritti, soggetti coinvolti e limiti all'accesso alla procreazione medicalmente assistita; Abolizione del divieto di fecondazione eterologa	
f	21-22 giugno 2009: Assegnazione del premio di maggioranza alla lista più votata, anziché alla coalizione; Impossibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni	

3. Prima della data delle votazioni del giugno 2011, pensava che il quorum utile per la validità dei quesiti relativi all'acqua sarebbe stato raggiunto? (*max una risposta*)

0. No
1. Non mi sono posto il problema
2. Sì

4. Perché? (risposta aperta)

5. Nel periodo a ridosso del voto referendario (giugno 2011), qual era il suo grado di fiducia nei confronti dei seguenti gruppi/istituzioni? (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=nessuna fiducia; 10=massima fiducia)

		Grado di fiducia										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Le forze dell'ordine	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	I sindacati	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Il governo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Le banche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Le amministrazioni locali	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	I partiti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g	La magistratura	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h	I giornali	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	L'informazione televisiva	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l	I concittadini	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m	I familiari	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n	Gli industriali	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
o	La Chiesa cattolica	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	Il Parlamento	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
q	Il Presidente della Repubblica	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r	L'Unione Europea	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	Movimenti, associazioni, etc.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. Con riferimento all'ultimo mese prima delle votazioni referendarie del giugno 2011, le è capitato di vedere in onda gli spot istituzionali che spiegavano i singoli quesiti referendari relativi all'acqua?

- 0. No
- 1. Non ricordo
- 2. Sì ma raramente
- 3. Sì, spesso

7. Con riferimento all'ultimo mese prima delle votazioni referendarie del giugno 2011, ha seguito confronti televisivi sulle tematiche oggetto del referendum sull'acqua?

- 0. No (passa a domanda 9)
- 1. Sì

8. Se sì, quali trasmissioni ha seguito prevalentemente? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Anno Zero
- b. Porta a Porta
- c. Matrix
- d. Otto e mezzo
- e. Ballarò
- f. Altro (specificare)

9. Con riferimento all'ultimo mese prima delle votazioni referendarie del giugno 2011, si è informato sulle tematiche oggetto del referendum sull'acqua attraverso i telegiornali?

- 0. No (passa a domanda 11)
- 1. Sì

10. Se sì, quali Telegiornali ha visto prevalentemente? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Tg 1
- b. Tg 2
- c. Tg 3
- d. Tg 4
- e. Tg 5
- f. Tg La7
- g. Altro (specificare)

11. Nel complesso, indichi qual è, secondo lei, il grado di adeguatezza delle informazioni ricevute attraverso la televisione rispetto a ciascuno degli elementi di seguito elencati. (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=completa inadeguatezza; 10=massima adeguatezza)

		Grado di adeguatezza										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Chiarezza degli obiettivi referendari	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate per spiegare i quesiti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Parità di argomenti a favore e contro l'abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Parità di visibilità di persone a favore e contro l'abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Quantità di tempo dedicato alle tematiche referendarie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	Accessibilità delle fasce orarie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Con riferimento all'ultimo mese prima delle votazioni referendarie del giugno 2011, si è informato attraverso i quotidiani (in versione cartacea) sulle tematiche oggetto del referendum sull'acqua?

- 0. No (passa a domanda 15)
- 1. Sì

13. Se sì, quali quotidiani ha letto prevalentemente? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Corriere della Sera
- b. La Repubblica
- c. La Stampa
- d. Il Sole 24 Ore
- e. Il Messaggero
- f. Il Giornale
- g. Avvenire
- h. Libero
- i. Italia Oggi
- l. Il Fatto Quotidiano
- m. L'Unità
- n. Il Tempo
- o. Il Manifesto
- p. Rinascita
- q. Altro (specificare)

14. Indichi qual è, secondo lei, il grado di adeguatezza delle informazioni ricevute dai quotidiani rispetto a ciascuno degli elementi di seguito elencati. (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=completa inadeguatezza; 10=massima adeguatezza)

		Grado di adeguatezza										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Chiarezza degli obiettivi referendari	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate per spiegare i quesiti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Parità di argomenti a favore e contro l'abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Parità di visibilità di persone a favore e contro l'abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Quantità di spazio dedicato alle tematiche referendarie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. Con riferimento all'ultimo mese prima delle votazioni referendarie del giugno 2011, si è informato attraverso la Rete sulle tematiche oggetto del referendum sull'acqua?

- 0. No (passa a domanda 20)
- 1. Sì

16. Se sì, a quali canali on line ha fatto prevalentemente riferimento? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Testate dei maggiori quotidiani (passa a domanda 17)
- b. Siti istituzionali (passa a domanda 17)
- c. Social Network Sites (passa a domanda 18)
- d. Forum di discussione e chat (passa a domanda 18)
- e. Blog e siti personali (passa a domanda 18)
- f. Posta elettronica (passa a domanda 18)
- g. Altro (specificare)

17. Se ha fatto riferimento a canali di informazione on line di tipo “ufficiale” (quotidiani, siti istituzionali, etc.), indichi qual è, secondo lei, il grado di adeguatezza delle informazioni reperite rispetto a ciascuno degli elementi di seguito elencati. (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=completa inadeguatezza; 10=massima adeguatezza)

		Grado di adeguatezza										
a	Chiarezza degli obiettivi referendari	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Semplicità e comprensibilità delle parole utilizzate per spiegare i quesiti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Parità di argomenti a favore e contro l’abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Parità di visibilità delle persone a favore e contro l’abrogazione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Quantità di spazi dedicati alle tematiche referendarie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

18. Se ha fatto riferimento a canali di informazione on line di tipo “non ufficiale” (Social Network Sites, blog, e-mail, chat, forum, etc.), indichi qual è stato il suo grado di soddisfazione rispetto alle informazioni reperite su ciascuno dei canali di seguito segnalati. (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=completa insoddisfazione; 10=massima soddisfazione)

		Grado di soddisfazione										
a	Social Network Sites	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Forum di discussione e chat	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Blog e siti personali	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Posta elettronica	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Altro (specificare _____)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19. Se ha utilizzato sia i mezzi di comunicazione tradizionali (TV, stampa, etc.) che la Rete per informarsi sul referendum per l’acqua, quale mezzo secondo lei può aver maggiormente favorito la partecipazione al voto?

0. Nessuno dei due
1. I mezzi di comunicazione tradizionali
2. La Rete
3. Entrambi

20. Nel quartiere in cui vive, durante la campagna referendaria sono state organizzate iniziative per promuovere la partecipazione al referendum sull’acqua? (max una risposta)

0. No (passa a domanda 23)
1. Non so (passa a domanda 23)
2. Sì (specificare quali e, possibilmente, da chi erano organizzate)

21. Se sì, lei vi ha partecipato?

0. No (passa a domanda 23)
1. Sì (specificare quali)

22. Se sì, ha trovato utili tali iniziative per ricevere informazioni? (*max una risposta*)

- 0. Per nulla
- 1. Poco
- 2. Sì, abbastanza
- 3. Sì, molto

23. Qui di seguito sono elencati alcuni degli slogan più ricorrenti nella campagna referendaria che ha preceduto le votazioni del 12 e 13 giugno 2011. Indichi quali sono stati secondo lei quelli più rappresentativi della “posta in gioco”. (*max due risposte*)

- a. “Adesso basta! Sull’acqua decidiamo noi”
- b. “L’acqua non si vende. Fuori l’acqua dal mercato, fuori i profitti dall’acqua”
- c. “Acqua pubblica, ci metto la firma”
- d. “Si scrive acqua, si legge democrazia”
- e. “Liberiamo l’acqua”
- f. “Non farti portare via l’acqua”
- g. “Una bandiera ad ogni balcone. Sventola la democrazia”
- h. “Vota Sì ai referendum perché l’acqua è di tutti”
- i. “Vota Sì ai referendum perché l’acqua è un diritto”
- l. “Vota Sì ai referendum perché l’acqua non si vende”

24. Durante la campagna referendaria, secondo lei quali sono state, tra le seguenti, le parole più frequentemente associate ai quesiti relativi all’acqua? (*max due risposte*)

- a. Democrazia
- b. Diritto
- c. Partecipazione
- d. Bene comune
- e. Bene pubblico
- f. Privatizzazione
- g. Merce
- h. Profitto

25. Tra le varie tematiche toccate in ordine al referendum sull’acqua, quali sono quelle che l’hanno principalmente motivata a votare Sì? (*max tre risposte*)

- a. Uguale accesso ai diritti fondamentali della persona
- b. Partecipazione della cittadinanza alla gestione dei servizi pubblici
- c. Anti-berlusconismo
- d. Anti-capitalismo
- e. Aumento di democrazia nel Paese
- f. Miglioramento della qualità della vita
- g. Crisi di legittimità del Governo
- h. Interruzione dei processi di privatizzazione dei beni pubblici
- i. Utilizzo sostenibile delle risorse
- l. Rispetto della Costituzione
- m. Tutela di beni che non possono essere trattati come merci
- n. Altro (specificare)

26. Perché ha votato “Sì” al/ai quesito/i sull’acqua? (max tre risposte)

- a. L’acqua è un bene vitale che solo le istituzioni pubbliche possono gestire in modo da renderlo accessibile a tutti
- b. Non volevo che aumentasse la bolletta
- c. L’idea di “bene comune” mi faceva pensare ad una maggiore partecipazione dei cittadini nelle decisioni politiche
- d. Volevo solo contestare il Governo per le scelte che stava adottando
- e. Sono andato a votare per gli altri quesiti (nucleare / legittimo impedimento) e già che ero lì ho votato anche per l’acqua
- f. Volevo che il profitto privato fosse tenuto fuori dalla gestione delle risorse come l’acqua che per natura appartengono a tutti
- g. Altro (specificare)

27. Quando ha maturato la sua decisione di votare “Sì”?

- 0. All’ultimo momento (*passa a domanda 28*)
- 1. Nel periodo a ridosso delle votazioni (*passa a domanda 28*)
- 2. Da quando è stato autorizzato il referendum (*passa a domanda 29*)
- 3. Fin dall’inizio della campagna referendaria (*passa a domanda 29*)

28. Se ha maturato la sua decisione nel periodo a ridosso delle votazioni referendarie o all’ultimo momento, c’è stato un evento particolarmente significativo che ha contribuito alla sua scelta?

- 0. No
- 1. Sì (*specificare*)

29. Nel corso della campagna referendaria ha ricevuto spunti o sollecitazioni personali sul voto da esprimere?

- 0. Sì (*passa a domanda 30*)
- 1. No (*passa a domanda 31*)

30. Se sì, da parte di chi? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Colleghi di lavoro/studio
- b. Amici
- c. Familiari
- d. Altro (*specificare*)

31. Nel corso della campagna referendaria ha fornito spunti o sollecitazioni personali a qualcuno in merito al voto da esprimere?

- 0. No (*passa a domanda 33*)
- 1. Sì (*passa a domanda 32*)

32. Se sì, a chi? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Colleghi di lavoro/studio
- b. Amici
- c. Familiari
- d. Altro (*specificare*)

33. Il referendum del giugno scorso ha valorizzato l'acqua come bene comune. Quando ha votato, cosa significava per lei l'espressione "bene comune" ? (risposta aperta)

34. C'è secondo lei una differenza tra un bene pubblico e un bene comune?

0. No (passa a domanda 36)
1. Sì (passa a domanda 35)

35. Se sì, quale? (risposta aperta)

36. Per poter caratterizzare una risorsa come "bene comune", quanto considera importante ciascuno dei seguenti elementi? (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=nessuna importanza; 10=massima importanza)

		Livello di importanza										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Appartenere a tutti e a ciascuno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Dare accesso ai diritti fondamentali della persona	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Garantire l'uguaglianza tra le persone	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Non essere di alcuno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Dover essere gestita e utilizzata in forma partecipata dalla cittadinanza	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	Dover essere preservata per le generazioni future	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g	Poter essere gestita sia da istituzioni pubbliche che da soggetti privati	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h	Dover essere gestita ed utilizzata in modo rispettoso della natura	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	Essere sostenuta con un'equa distribuzione dei costi tra tutti coloro cui appartiene	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l	Essere utilizzabile da tutti, senza alcun impedimento legale o tecnologico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m	Essere soggetta a rischio di esauribilità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n	Essere comunque una fonte di guadagno per chi la gestisce	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
o	Far sentire unite le persone	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	Appartenere a un'intera comunità	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
q	Essere percepita come espressione di valori e principi condivisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

37. Di solito, si tiene al corrente degli avvenimenti politici? (max una risposta)

0. No (passa a domanda 39)
1. Sì, ma solo in occasione delle elezioni e di eventi politici rilevanti
2. Sì, abitualmente

38. Se sì, attraverso quali canali? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Stampa
b. Televisione
c. Radio
d. Informazione on line
e. Altri siti internet
f. Discussioni con colleghi, amici, parenti...
g. Altro (specificare)

39. Partecipa alle attività di qualche associazione e/o gruppo organizzato? (è possibile fornire più di una risposta)

- a. Partiti/movimenti politici
b. Sindacati/associazioni di categoria
c. Associazioni sportive
d. Associazioni culturali
e. Organizzazioni ricreative/turistiche
f. Organizzazioni religiose o parrocchiali
g. Gruppi/associazioni di volontariato sociale e assistenziali
h. Organizzazioni per la tutela dell'ambiente
i. Altro (specificare)
l. No, non partecipo

40. Dal punto di vista religioso, come si ritiene? (max una risposta)

0. Non credente
1. Indifferente
2. Dubbioso/a
3. Credente non praticante
4. Credente praticante

41. Dal punto di vista politico, come si ritiene? (max una risposta):

0. Di estrema destra
1. Di destra
2. Di centro-destra
3. Di centro
4. Di centro-sinistra
5. Di sinistra
6. Di estrema sinistra
7. Apolitico
8. Senza opinioni politiche

42. Quale delle seguenti espressioni rappresenta meglio il suo atteggiamento nei confronti della politica? (max una risposta)

- 0. La politica non mi interessa
- 1. La politica mi disgusta
- 2. Penso che bisogna lasciare la politica a persone che hanno più competenza di me
- 3. Mi interessa e mi informo di politica, ma senza parteciparvi personalmente
- 4. Mi interessa, mi informo e partecipo

43. Lei come si definisce rispetto alla politica?

Impegnato ← ← ? → → Non impegnato

44. Qui di seguito sono elencati alcuni contesti ambientali. Indichi quanto sente di appartenere a ciascuno di essi. (segnalare una risposta per ciascuna riga, sapendo che 0=sentimento di completa non appartenenza; 10=sentimento di massima appartenenza)

		Sentimento di appartenenza										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Il quartiere in cui vivo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	La città in cui vivo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	La regione in cui vivo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	L'Italia	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	L'Unione Europea	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	Il mondo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g	Altro (spec. _____)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

45. Qual era il suo titolo di studio al momento delle votazioni referendarie sull'acqua?

- 0. Nessun titolo
- 1. Licenza elementare
- 2. Licenza media inferiore
- 3. Diploma di scuola media superiore
- 4. Laurea
- 5. Titolo/i post-lauream
- 6. Altro (specificare)

46. Qual era la sua condizione occupazionale lo scorso anno?

- 0. Disoccupato
- 1. In cerca di occupazione
- 2. Lavoratore dipendente a tempo determinato
- 3. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
- 4. Collaboratore occasionale, a progetto, co.co.co.
- 5. Borsa di studio e/o finanziamento (presso enti pubblici o privati)
- 6. Contratto di formazione-lavoro o altro contratto di inserimento
- 7. Lavoratore autonomo (libero professionista, partita IVA)
- 8. Studente
- 9. Tirocinante/praticante
- 10. Altro (specificare)

47. Qual era il suo stato civile al momento del referendum?

- 0. Celibe/nubile
- 1. Coniugato/a
- 2. Convivente
- 3. Divorziato/a - Separato/a
- 4. Vedovo/a

48. Genere

- 1. Maschile
- 2. Femminile

49. Anno di nascita: 19 _ _